GIORNALE MILITARE

1901

PARTE SECONDA

VOGHERA ENRICO
TIPOGRAFO EDITORE DEL GIORNALE MILITARE
—
Roma, 1901

GIORNALE MILITARE

ANNO 1901

PARTE SECONDA

INDICE GENERALE CRONOLOGICO

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
31 dic. 1900	Indennità spese d'ufficio per alcuni comandi ed istituti durante il 2° semestre dell'esercizio finanziario 1900-1901. — Classificazione degli stabilimenti delle sussistenze .	14	31
1 gennaio .	Riparto fra l'esercito permanente, la milizia mobile e la milizia territoriale delle varie classi e categorie obbligate al servizio militare al 1° gennaio 1901	1	1
2 » .	Soppressione di alcuni corsi allievi ufficiali di complemento ed istituzione di un nuovo corso	2	4
3 » .	Corsi speciali pei capitani e tenenti commissari idonei all'avanzamento	3	5
3 » .	Quarto censimento generale della popolazione del regno	4	5
4 » .	Corsi d'istruzione per militari di truppa presso la scuola centrale di tiro di fanteria, per l'anno 1901	5	10
10 » .	Spedizione dei materiali destinati alle R. truppe in Cina	6	13
10 » .	Certificati d'iscrizione ai ruoli da rilasciarsi nell'interesse di inscritti nella leva di mare sui nati nel 1880.	7	13
14 » .	Spedizione dei Preavvisi mod. 83	8	15
15 » .	Situazione e rimborso dei materiali d'artiglieria e genio inviati nell'Estremo Oriente . . .	9	15
15 » .	Arruolamenti volontari di un anno per l'anno 1901	10	16
17 » .	Soppressione di alcuni corsi allievi sergenti ed istituzione di nuovi corsi	11	28

17 gennaio .	Passaggio nell'arma dei carabinieri reali di militari sotto le armi	12	29
18 » .	Esami d'idoneità all'avanzamento a scelta per i tenenti dei carabinieri reali, di fanteria di cavalleria, di artiglieria e del genio .	13	29
23 » .	Ripartizione in articoli delle somme stanziate in ciascun capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1900 al 30 giugno 1901	29	91
24 » .	Pubblicazione dell'*Annuario militare* pel 1901	15	33
24 » .	Corso d'istruzione per zappatori di truppa dell'arma di cavalleria per l'anno 1901 . .	16	34
29 » .	Indennità per spese d'ufficio per le direzioni e stabilimenti d'artiglieria durante il 2° semestre dell'esercizio finanziario 1900-1901	26	55
5 febbraio .	Ammissione nei collegi militari, per l'anno scolastico 1901-1902.	17	37
5 » .	Ammissione nella scuola militare e nell'accademia militare, per l'anno scolastico 1901-1902	18	40
5 » .	Ammissione di sottufficiali al corso speciale presso la scuola militare, per l'anno scolastico 1901-1902.	19	44
6 » .	Scuola centrale di tiro per l'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna	20	46
12 » .	Quadrupedi ceduti alle truppe dell'Estremo Oriente	21	47
14 » .	Esami d'idoneità all'avanzamento al grado di capitano nell'arma d'artiglieria	22	47
14 » .	Corsi d'istruzione per gli ufficiali inferiori dell'arma di fanteria di complemento e di milizia territoriale. — Esercitazioni pratiche di tiro per gli ufficiali in congedo	23	48
16 » .	Spese d'ufficio per le direzioni e sottodirezioni autonome del genio per il 2° semestre dell'esercizio finanziario 1900-1901 . . .	48	199
20 » .	Indennità di residenza ai capimusica . . .	24	51
21 » .	Stato sanitario del R. esercito nel mese di novembre 1900	25	52
28 » .	Provvista delle croci per anzianità di servizio col relativo nastro ed astuccio per i militari di truppa	27	57
28 » .	Chiamata generale alle armi ed assegnazione ai corpi delle reclute di 1ª categoria della classe 1880.	28	57
7 marzo .	Designazione per la ferma di due anni delle reclute di 1ª categoria della classe 1880 .	30	117

7	marzo	Proposte d'avanzamento degli ufficiali per l'anno 1902.	31	120
7	»	Servizio balneare	32	122
7	»	Concorso ai posti di aiutante ragioniere d'artiglieria	33	123
8	»	Cambio di denominazione di caserma di proprietà comunale in Susa	34	129
12	»	Concorso a tre posti di sottotenente d'artiglieria e del genio col susseguente passaggio nel personale delle fortezze	35	131
12	»	Rassegne semestrali di rimando pei militari in congedo illimitato.	36	133
13	»	Esame di concorso pei sottotenenti di complemento, arma di cavalleria, aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio attivo permanente.	37	135
13	»	Ammissione in servizio temporaneo di ufficiali di complemento e di milizia territoriale d'artiglieria.	38	137
14	»	Scuole di tiro dei reggimenti d'artiglieria e delle brigate d'artiglieria da fortezza	39	140
14	»	Concorso ad assegni di studio per allievi d'istituti militari sulla fondazione Vittorio Emanuele II.	40	145
15	»	Stato sanitario del R. esercito nel mese di dicembre 1900	41	148
15	»	Manovre di campagna, esercitazioni di cavalleria ed esercitazioni coi quadri per il 1901.	42	150
17	»	R. Decreto n. 101 di chiamata alle armi per istruzione nel corrente anno 1901 di classi di 1ª categoria in congedo illimitato	46	193
28	»	Chiamata alla leva dei giovani nati nel 1881	43	151
28	»	Versamento in tesoreria dell'importo delle razioni pane supplementari, della galletta impiegata nel rancio e dei viveri ordinari di riserva	44	169
28	»	Esami da sostenersi presso la scuola d'applicazione di sanità militare dai sottotenenti medici di complemento aspiranti alla nomina a sottotenente medico in servizio attivo permanente.	45	169
4	aprile	Chiamata alle armi per istruzione nel corrente anno 1901	47	196
11	»	Esami d'idoneità all'avanzamento al grado di capitano nell'arma del genio	49	200
16	»	Congedamento di sottotenenti di complemento provenienti dagli allievi ufficiali.	50	203

16	aprile	Concorso a tre posti di sottotenente nel treno del genio	51	203
25	»	Reclute di 1ª categoria della classe 1881 che dovrebbero essere avviate alle armi isolatamente	52	205
25	»	Visite mediche degli aspiranti al concorso per la nomina a medico di 2ª classe nel corpo sanitario militare marittimo	53	206
26	»	Concorso per la nomina a sottotenente medico in servizio attivo permanente	54	207
26	»	Telegrammi privati a tassa ridotta pei militari nell'Estremo Oriente	55	208
7	maggio	Stabilimenti balneari e idropinici	56	209
9	»	Scuole di tiro d'artiglieria al poligono di Porto Corsini	57	210
16	»	Stabilimenti balneari e idropinici civili	58	211
16	»	Servizio della paglia e dei combustibili ad economia	59	214
17	»	Stato sanitario del R. esercito nel mese di gennaio 1901	60	216
17	»	Stato sanitario del R. esercito nel mese di febbraio 1901	61	218
22	»	Manovre di campagna, esercitazioni di cavalleria ed esercitazioni coi quadri per il 1901	62	221
22	»	Istruzioni per l'esame definitivo ed arruolamento degli inscritti della classe 1881	63	221
22	»	Cambio dei distaccamenti dei reggimenti del genio	64	237
23	»	Passaggio alla milizia mobile dei militari di 1ª e 2ª categoria della classe 1872	65	239
23	»	Passaggio alla milizia territoriale dei militari di 1ª e 2ª categoria	66	239
23	»	Passaggio effettivo ai reggimenti d'artiglieria e genio della classe 1873 di cavalleria	67	240
24	»	Esami di idoneità all'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei tenenti veterinari	68	240
26	»	Analisi e saggi dei prodotti industriali	69	247
27	»	Indennizzo delle spese di riparazione delle biciclette di proprietà privata usate alle manovre ed ai campi d'istruzione	70	248
27	»	Nuovi moduli pei Giornali dei movimenti nei materiali	71	249
29	»	Cambio di denominazione di caserma, di proprietà municipale, in Turi	72	249
31	»	Ripartizione in articoli della spesa autorizzata con la legge n. 151 del 5 maggio 1901, nella parte straordinaria del bilancio della guerra per l'esercizio finanziario 1900-1901	79	259

4	giugno	Materiali occorrenti per la sistemazione del caricamento del carreggio	73	251
7	»	Corrispondenze ufficiali dirette a privati	74	252
11	»	Vestiario dei sottufficiali istruttori di scherma rasferiti di corpo	75	255
13	»	Servizio balneare	76	255
13	»	Esame d'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei tenenti medici e corso preparatorio agli esami stessi da tenersi presso la scuola d'applicazione di sanità militare	77	256
13	»	Esami d'idoneità all'avanzamento dei tenenti contabili	78	257
19	»	Corso d'istruzione per i soldati arcionisti	80	262
19	»	Intervento dei maestri ed istruttori di scherma al torneo internazionale che si terrà in Venezia	81	262
19	»	Esame complementare per l'ammissione all'accademia militare, per l'anno scolastico 1901-1902	82	263
20	»	Nuova istruzione sul servizio del casermaggio militare ad economia	83	263
21	»	Ammissione di sottufficiali alla scuola magistrale militare di scherma	84	266
21	»	Sottufficiali chiamati agli esami di concorso per l'ammissione al corso speciale della scuola militare	85	267
25	»	Specchio indicante i capitoli del bilancio dell'entrata per l'esercizio finanziario 1901-1902, cui debbono essere imputati i versamenti a farsi all'erario dei vari proventi dell'amministrazione militare	86	271
27	»	Stato sanitario del R. esercito nel mese di marzo 1901	87	272
5	luglio	Decreto ministeriale per la concessione dei soccorsi alle famiglie bisognose dei militari richiamati alle armi nel corrente esercizio finanziario	88	275
5	»	Chiamata alle armi per istruzione di militari di 1ª categoria in congedo illimitato ascritti all'artiglieria da costa, da fortezza e da montagna	89	275
5	»	Pubblicazioni dell'istituto geografico militare	90	290
8	»	Cavalli di agevolezza pei capitani di fanteria, contemplati nella legge 7 luglio 1901, n. 286	91	293
10	»	Chiamata alle armi per istruzione di militari di 1ª categoria in congedo illimitato ascritti agli alpini	92	295

10	luglio	Indennità spese d'ufficio per alcuni comandi ed istituti durante l'esercizio finanziario 1901-1902. — Classificazione degli stabilimenti delle sussistenze.	105	369
11	»	Dimostrazione delle perdite avvenute nei quadrupedi di truppa del R. esercito durante l'anno 1900.	93	311
11	»	Trasporto degli esplodenti delle categorie 12ª, 13ª e 14ª. — Inoltro dei trasporti in vagoni congiunti ed in vagoni non uniti tra loro dagli apparecchi d'attacco.	94	320
12	»	Ripartizione in articoli delle somme stanziate in ciascun capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1901 al 30 giugno 1902	132	437
16	»	Armamento dei tamburini	95	329
17	»	Razioni foraggio	96	329
17	»	Conteggio delle spese per manovre coi quadri.	97	330
17	»	Indennità per spese d'ufficio per le direzioni e sottodirezioni autonome del genio per l'esercizio finanziario 1901-1902.	107	373
18	»	Amministrazione degli allievi ufficiali contabili di complemento presso i corpi come sergenti.	98	330
19	»	Formazione dei colli che si spediscono alle Regie truppe in Cina	99	331
25	»	Chiamata alle armi per istruzione di militari di 1ª categoria in congedo illimitato ascritti all'esercito permanente ed alla milizia mobile.	100	333
25	»	Corso ferroviario di stazione.	101	351
25	»	Corso militare di maniscalcia presso la scuola di cavalleria	102	355
26	»	Distribuzione di cavalli di agevolezza di 3ª categoria pei capitani di fanteria contemplati nella legge 7 luglio 1901, n. 286. . . .	103	355
26	»	Avvisi ed accordi pei trasporti collettivi di riparti di truppa	104	368
26	»	Indennità per spese d'ufficio per le direzioni e gli stabilimenti d'artiglieria per l'esercizio finanziario 1901-902.	112	379
1	agosto	Cambio di denominazione di caserma, di proprietà comunale in Ventimiglia	106	371
7	»	Cambio di denominazione di caserma di proprietà municipale in Pistoia.	108	374
7	»	Sottufficiali ammessi al corso normale d'istruzione presso la scuola magistrale militare di scherma.	109	375

8	agosto	Concorso per titoli ad un posto di capotecnico principale d'artiglieria e genio di 3ª classe.	110	376
9	»	Sottufficiali in attesa d'impiego	111	377
14	»	Trasporto a tariffa militare di personale e materiale della Croce Rossa durante le manovre di campagna	113	381
14	»	Cambio di denominazione di caserma di proprietà comunale in Perugia	114	381
14	»	Cambio decennale delle cartelle del consolidato italiano in deposito nelle casse dei corpi.	115	381
15	»	Concorso a posti di sostituto segretario aggiunto presso i tribunali militari	116	382
16	»	Ammissione di militari alle armi nelle guardie di città del regno	117	383
16	»	Stato sanitario del R. esercito nel mese di aprile 1901	118	386
16	»	Stato sanitario del R. esercito nel mese di maggio 1901	119	388
18	»	Trasmissione al Ministero dei ricorsi alla IV sezione del Consiglio di Stato	120	391
21	»	Congedamento di sottotenenti di complemento provenienti dagli allievi ufficiali	121	391
21	»	Invio in congedo illimitato dei militari di 1ª categoria delle classi anziane e licenziamento anticipato di taluni militari	122	392
22	»	Parziale rimpatrio di truppe dalla Cina ed invio in congedo illimitato dei militari della classe anziana	123	399
22	»	Esami d'avanzamento nel personale dei ragionieri geometri del genio militare	124	401
22	»	Nuovo concorso per l'ammissione nei collegi militari per l'anno scolastico 1901-1902.	125	401
26	»	Ammissione di sottufficiali nel ruolo degli aspiranti all'impiego di guarda batteria nei forti.	125*bis*	405
29	»	Soppressione dei filetti abbeveratoi in alcune dotazioni di mobilitazione	126	406
29	»	Sottufficiali chiamati agli esami orali per l'ammissione al corso speciale presso la scuola militare	127	406
30	»	Visite mediche dei giovani aspiranti all'arruolamento volontario nel corpo reali equipaggi in qualità di mozzi	128	410
30	»	Concorso a posti di sostituto segretario aggiunto presso i tribunali militari	129	410
30	»	Chiamata alle armi per istruzione di militari di 1ª categoria in congedo illimitato ascritti all'artiglieria da campagna ed a cavallo.	130	411

30	agosto	Chiamata alle armi per istruzione di militari di 1ª categoria in congedo illimitato appartenenti alla milizia territoriale provenienti dalla riserva navale	131	423
2	settembre.	Note caratteristiche e proposte di avanzamento per l'anno 1901	133	463
9	»	Cambio di denominazione di caserma di proprietà municipale in Treviso	134	465
11	»	Data di apertura del corso normale d'istruzione per i volontari di un anno . . .	135	465
13	»	Ammissione al corso di perfezionamento nell'equitazione per i sottufficiali delle armi a cavallo	136	466
13	»	Ammissione al corso di mascalcia militare presso la scuola di cavalleria	137	467
13	»	Avanzamento degli ufficiali in congedo per l'anno 1902	138	468
17	»	Rassegne semestrali di rimando pei militari in congedo illimitato	139	481
19	»	Invio in congedo illimitato per anticipazione di taluni militari di 1ª categoria delle classi 1879-1880	140	483
23	»	Ammissioni ai corsi di allievi ufficiali di complemento.	141	485
26	»	Fondo speciale per gli allievi fuochisti . . .	142	503
27	»	Nuovo modulo pei Rendiconto delle spese per l'acquisto di combustibile e di paglia . .	143	503
27	»	Stato sanitario del R. esercito nel mese di giugno 1901	144	504
8	ottobre	Ammissione alle cure kinesiterapiche . . .	145	507
10	»	Giubba da campagna per gli ufficiali dei reggimenti alpini	146	508
10	»	Cambio di sede del reggimento di fanteria Ravenna B.	147	508
11	»	Esami di idoneità all'avanzamento a capotecnico principale di artiglieria e genio di 3ª classe	148	508
11	»	Ammissione di nuovi allievi alla scuola militare ed all'accademia militare	149	508
16	»	Arruolamento di volontari ordinari nei corpi del R. esercito.	150	519
17	»	Ammissione di sottufficiali al corso speciale della scuola militare.	151	523
17	»	Istradamento per la via più breve dei militari isolati che viaggiano in ferrovia	152	525
17	»	Sottufficiali aspiranti all'impiego di guardabatteria nei forti.	153	525

17	ottobre.	Stato sanitario del R. esercito nel mese di luglio 1901	154	328
23	»	Proroga alla presentazione del certificato di studi, modello 47, per parte dei militari ammessi a ritardare il servizio come studenti universitari.	155	531
23	»	Scuola centrale di tiro per l'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna	156	532
23	»	Ammissione di ufficiali di complemento d'artiglieria ai corsi della scuola centrale di tiro di artiglieria	157	535
24	»	Invio in congedo illimitato dei militari di cavalleria della classe anziana ed invio in anticipato congedo di taluni militari dell'arma stessa	158	536
24	»	Ammissioni ai corsi di allievi sergenti che saranno iniziati col 1° gennaio 1902	159	536
6	novembre.	Chiamata alle armi delle reclute di 1ª categoria della classe 1881 riconosciute idonee per le armi a cavallo e per l'artiglieria da montagna nella visita avanti ai consigli di leva	160	547
7	»	Visita medica degli aspiranti al concorso per la nomina a medici di 2ª classe nel corpo sanitario militare marittimo	161	575
7	»	Corcorso a posti di aiutante ragioniere geometra del genio militare	162	575
7	»	Distribuzione di cavalli d'agevolezza	163	576
15	»	Richieste d'anticipazione di fondi per l'acquisto della paglia e dei combustibili	164	587
15	»	Compagnie di disciplina e stabilimenti militari di pena	165	587
15	»	Stato sanitario del R. esercito nel mese di agosto 1901	166	588
28	»	Capitoli d'oneri per la fornitura del foraggio durante l'anno 1902; composizione della razione e razioni speciali per alcuni corpi e riparti d'arma a cavallo.	167	591
28	»	Concorso per titoli a due posti di capotecnico d'artiglieria e genio.	168	593
29	»	Esami di idoneità all' avanzamento al grado di capitano nell'arma d'artiglieria	169	595
1	dicembre.	Pagamenti da farsi in Roma	170	597
4	»	Truppe distaccate nell'Estremo Oriente	171	597
5	»	Preavvisi per i cambi di guarnigione.	172	598
12	»	Ammissione di militari alle armi nelle guardie di città del regno.	173	603

18	dicembre	Passaggio alla milizia territoriale di militari di 1ª e 2ª categoria provenienti dal corpo reale equipaggi	174	607
18	»	Congedo assoluto ai militari di 1ª, 2ª e 3ª categoria che nell'anno 1901 hanno compiuto o compiranno il 39° di loro età	175	607
19	»	Cambio di denominazione di caserma di proprietà municipale in Acquaviva delle Fonti	176	608
20	»	Certificati d'inscrizione ai ruoli da rilasciarsi nell'interesse di inscritti della leva di mare sui nati nel 1881	177	608
20	»	Esami d'idoneità al grado di capitano nell'arma del genio	178	609
27	»	Disposizioni esecutive per il riordinamento degli stabilimenti militari di pena	179	611
27	»	Materiale veterinario di mobilitazione . . .	180	615
27	»	Posti di ufficiale d'ordine nell'amministrazione della pubblica sicurezza devoluti agli ufficiali di scrittura della guerra e della marina	181	616
28	»	Documentazione dei rendiconti modello 224 .	182	617

AVVISI

	Pagina
Esito del concorso per un manualetto di agronomia pratica per uso dei militari di truppa.	35
Secondo concorso per un manualetto di agronomia pratica per uso dei militari di truppa nel R. esercito	49
Impieghi negli economati del regno conferibili agli ufficiali di scrittura	220
Risultato del concorso per un manuale di agronomia pratica per uso dei militari di truppa del R. esercito	404
Giornale militare e *Bollettino delle nomine* per l'anno 1902 .	599
Rivista militare italiana per l'anno 1902	560
Rivista d'artiglieria e genio, *Atlante del materiale d'artiglieria* e *Atlante del materiale del genio* per l'anno 1902 . . .	603

DISPENSA 1ª **1901** PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 5 gennaio.

GENNAIO 1°. — Riparto fra l'esercito permanente, la milizia mobile e la milizia territoriale delle varie classi e categorie obbligate al servizio militare al 1° gennaio 1901, *pag.* 1.
» 2. — Soppressione di alcuni corsi allievi ufficiali di complemento ed istituzione di un nuovo corso, *pag.* 4.
» 3. — Corsi speciali pei capitani e tenenti commissari idonei all'avanzamento, *pag.* 4.
» 3. — Quarto censimento generale della popolazione del regno, *pag.* 5.
» 5. — Corsi d'istruzione per militari di truppa, presso la scuola centrale di tiro di fanteria, per l'anno 1901, *pag.* 10.

CIRCOLARE N. **1**. — **Riparto fra l'esercito permanente, la milizia mobile e la milizia territoriale delle varie classi e categorie obbligate al servizio militare al 1° gennaio 1901** — (Direzione generale leve e truppa). — 1° gennaio.

Questo Ministero pubblica qui appresso, per norma delle autorità militari e civili, il riparto fra l'esercito permanente, la milizia mobile e la milizia territoriale delle varie classi e categorie obbligate al servizio militare al 1° gennaio 1901, avvertendo:

a) che i militari di cavalleria di 1ª categoria con ferma di quattro anni delle clasi 1871 e 1872, ascritti all'esercito permanente, sebbene siano stati trasferiti ai reggimenti d'artiglieria e del genio, continuano tuttavia negli obblighi di servizio stabiliti per l'arma cui appartenevano;

b) che sebbene per le classi di leva 1872, 1873, 1874, 1875, 1877, 1878, 1879, 1880 non sia stata stabilita la 2ª categoria, possono tuttavia trovarsi ascritti alle medesime, siccome provenienti da leve anteriori, militari assegnati alla categoria in parola, in ragione del numero estratto nella leva del proprio anno di nascita;

c) che i militari dell'armata incorporati nel regio esercito a tenore dell'art. 1° della legge n. 26 del 1° febbraio 1900, ri-

ERRATA-CORRIGE.

Circolare n. 186, pag. 654. — Nella prima riga della pagina, *invece di:* Comando della brigata Ancona, *leggasi:* Comando della brigata Ravenna.

Circolare n. 192, pagine 666 e 667. — Nel titolo della Circolare, *invece di:* mese di agosto, *leggasi:* mese di ottobre.

mangono ascritti all'esercito permanente fino al 31 dicembre del 12° anno del loro obbligo di servizio, col quale giorno faranno passaggio alla milizia territoriale.

CLASSI DI LEVA 1862, 1863, 1864, 1865, 1866 e 1867.

Tutte le armi.

1ª categoria	. . . . .	Milizia territoriale.
2ª id.	. . . . .	
3ª id.	. . . . .	

CLASSI DI LEVA 1868, 1869 e 1870.

1ª categoria	Carabinieri reali e militari di cavalleria con ferma di 4 anni (meno i sottufficiali).	Milizia territoriale.
	Militari delle compagnie operai d'artiglieria e militari dell'armata incorporati nell'esercito in virtù dell'art. 1° della legge n. 26 del 1° febbraio 1900	Esercito permanente.
	Militari di altre armi e corpi (compresi i sottufficiali di tutte le armi e i militari di cavalleria con ferma di tre anni) .	Milizia mobile.
2ª id.	. . . . .	
3ª id.	. . . . .	Milizia territoriale.

CLASSE DI LEVA 1871.

1ª categoria	Carabinieri reali e militari di cavalleria con ferma di 4 anni (meno i sottufficiali).	Esercito permanente.
	Militari delle compagnie operai d'artiglieria e militari dell'armata incorporati nell'esercito in virtù dell'art. 1° della legge n. 26 del 1° febbraio 1900	

1ª categoria	Militari di altre armi e corpi (compresi i sottufficiali di tutte le armi e i militari di cavalleria con ferma di tre anni) .	Milizia mobile.
2ª	id.	
3ª	id.	Milizia territoriale.

CLASSI DI LEVA 1872, 1873, 1874 e 1875.

Tutte le armi.

1ª categoria.	Esercito permanente.
3ª id.	Milizia territoriale.

CLASSE DI LEVA 1876.

Tutte le armi.

1ª categoria.	Esercito permanente.
2ª id.	
3ª id.	Milizia territoriale.

CLASSI DI LEVA 1877, 1878, 1879 e 1880.

Tutte le armi.

1ª categoria	Esercito permanente.
3ª id.	Milizia territoriale.

Riassumendo, la posizione militare delle varie classi risulta dal seguente specchio:

ARMI e specialità di servizio	Categoria	Esercito permanente	Milizia mobile	Milizia territoriale
Militari delle compagnie operai d'artiglieria e militari dell'armata incorporati nell'esercito in virtù dell'art. 1° della legge n. 26 del 1° febbraio 1906.	1ª	1880, 1879, 1878, 1877, 1876, 1875, 1874, 1873, 1872, 1871, 1870, 1869, 1868.	—	1867, 1866, 1865, 1864, 1863, 1862.
Carabinieri reali e militari di cavalleria con ferma di quattro anni (meno i sottufficiali).	1ª	1880, 1879, 1878, 1877, 1876, 1875, 1874, 1873, 1872, 1871.	—	1870, 1869, 1868, 1867, 1866, 1865, 1864, 1863, 1862.
Militari di altre armi e corpi (compresi i sottufficiali di tutte le armi e i militari di cavalleria con ferma di tre anni).	1ª e 2ª	1880, 1879, 1878, 1877, 1876, 1875, 1874, 1873, 1872.	1871, 1870, 1869, 1868.	1867, 1866, 1865, 1864, 1863, 1862.
Militari di tutte le armi . .	3ª	—	—	1880, 1879, 1878, 1877, 1876, 1875, 1874, 1873, 1872, 1871, 1870, 1869, 1868, 1867, 1866, 1865, 1864, 1863, 1862.

I comandanti dei distretti militari, i prefetti ed i sottoprefetti daranno la maggiore possibile diffusione alla presente Circolare, affinchè tutti coloro che vi abbiano interesse siano informati della loro posizione di fronte agli obblighi di servizio militare.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **2.** — **Soppressione di alcuni corsi allievi ufficiali di complemento ed istituzione di un nuovo corso.** — (Direzione generale leve e truppa). — 2 gennaio.

A parziale modificazione delle disposizioni contenute nel manifesto che fa seguito alla Circolare n. 153 del 24 settembre u. s., si avverte che sono stati soppressi i corsi di allievi ufficiali presso i seguenti corpi:

10° reggimento fanteria in Cagliari,
90° id. id. in Brescia,
1° id. alpini in Mondovì,
16° reggimento artiglieria in Brescia,
19° id. id. in Firenze,
Reggimento artiglieria a cavallo in Milano,
Id. id. da montagna in Torino.

Presso il 6° reggimento fanteria in Napoli è stato poi istituito, a datare dal 1° dicembre 1900, un nuovo corso allievi ufficiali della durata di 6 mesi.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **3**. — **Corsi speciali pei capitani e tenenti commissari idonei all'avanzamento**. — (Direzione generale servizi amministrativi). — 3 gennaio.

Il Ministero ha determinato di sospendere il corso speciale d'istruzione di tre mesi presso la scuola di guerra per gli ufficiali superiori ed inferiori del corpo di commissariato militare che, a senso della Circolare 2 agosto u. s., n. 115, dovrebbe aver principio dal 15 prossimo venturo febbraio.

Si riserva poi di decidere se, quando e in qual modo saranno nuovamente istituiti corsi consimili.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **4**. — **Quarto censimento generale della popolazione del regno**. — (Direzione generale servizi amministrativi) — 3 gennaio.

Analogamente a quanto venne praticato nell'anno 1881 e nell'intento che il quarto censimento generale della popolazione del regno, ordinato dalla legge 15 luglio 1900, n. 261, possa, per quanto riguarda le persone appartenenti all'esercito, essere eseguito esattamente secondo le prescrizioni del regolamento 17 ottobre 1900, n. 351 e delle Istruzioni 10 novembre 1900 emanate dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, il sottoscritto ritiene opportuno di portare a conoscenza dei corpi, quanto segue:

1. Il censimento suddetto ha lo scopo di determinare:

a) la popolazione *di fatto*, ossia il numero delle persone presenti per qualsivoglia motivo, e la sua ripartizione per sesso, età, luogo di nascita, nazionalità, stato civile, istruzione, lingua parlata, culto, possidenza, condizione o professione;

b) la popolazione *residente*, ossia il numero dei *presenti con dimora abituale* nel comune in cui sono censiti, più quello degli assenti temporaneamente dal comune stesso.

2. Le notizie che formano oggetto del censimento devono riferirsi alla mezzanotte dal 9 al 10 febbraio 1901.

3. Le notizie sono raccolte col mezzo di schede individuali inchiuse in buste di riepilogo per famiglia.

4. Per *famiglia* s'intende anche ogni convivenza di più persone riunite in alberghi, convitti, ospizi, caserme, carceri ecc.;

5. Le notizie sono fornite per ciascuna famiglia dal rispettivo capo.

6. Le notizie pel censimento dei corpi, distretti, distaccamenti, uffici, istituti, stabilimenti, ospedali e luoghi di pena militari, dovranno, per quanto riflette i militari accasermati e le altre persone ivi conviventi, essere inscritte nei fogli di censimento dai rispettivi comandanti o direttori i quali sono considerati a tale effetto come *capi famiglia*.

7. Questi dovranno inscrivere nelle schede i soli individui accasermati presenti o da considerarsi come tali, a mente di quanto in seguito verrà detto, alla mezzanotte del 9 al 10 febbraio 1901.

I posti di guardia esterni saranno considerati come altrettante famiglie e censiti sulle relative schede dai rispettivi capi posto.

Le sentinelle fornite direttamente da caserme ed in funzione al momento cui si riferisce il censimento, si considereranno come presenti in caserma: quelle fornite dai corpi di guardia esterni dovranno considerarsi come presenti al corpo di guardia.

Lo stesso dicasi rispettivamente di quegli altri militari di corpi accasermati che si troveranno in altro servizio momentaneo (p. es. di pattuglia) alla mezzanotte di cui trattasi e che rientreranno in caserma od al corpo di guardia nel giorno 10 febbraio 1901.

Gli uomini che alla mezzanotte suindicata si troveranno in viaggio, saranno censiti presso il corpo, distaccamento, istituto ecc., ove giungeranno il 10 febbraio 1901, oppure presso il primo comando militare di stazione della linea da essi seguita, dato che debbano continuare il viaggio oltre detto giorno.

8. Per dare le notizie richieste tanto ai numeri 3 e 4 della scheda individuale, quanto nel riepilogo di famiglia, occorre tener presente che:

Dimora abituale è il luogo ove uno passa la maggior parte dell'anno;

Dimora occasionale quella ove uno si trova soltanto di passaggio o per affari momentanei;

Assente temporaneamente dalla famiglia o convivenza è quegli che lontano nel giorno del censimento vi deve tornare entro l'anno 1901.

Per tali assenti occorre indicare se si trovino in altra famiglia, nello stesso comune oppure in altro comune del regno o all'estero.

La popolazione residente risulterà quindi dal totale dei presenti con dimora abituale e dagli assenti temporaneamente.

La popolazione presente risulterà dal totale dei presenti il 10 febbraio, siano essi con dimora abituale oppure con dimora occasionale nella famiglia.

Ne consegue che se una persona deve considerarsi in una famiglia come assente temporaneamente essa deve essere inscritta, con dimora occasionale e non con dimora stabile, presso la famiglia o convivenza in cui si trova nel giorno del censimento e se uno deve qualificarsi come avente dimora abituale in una famiglia, non deve essere portato come assente da alcuna altra.

9. Coerentemente ai sopraccennati criteri dovranno considerarsi come aventi dimora abituale in un dato comune quei militari appartenenti ai corpi di stanza in quel comune od ai distaccamenti che debbono presumibilmente restarvi a tutto il 1901. Trattandosi invece di distaccamenti i quali si ritiene che debbano rientrare alla sede prima della fine di detto anno, ovvero di distaccamenti eventuali, i militari censiti come presenti nel comune, ove tali distaccamenti sono stanziati, dovranno considerarsi come aventi dimora occasionale nel comune stesso ed abituale alla sede ove saranno per rientrare.

Per gli effetti della distinzione di cui trattasi sarà considerata come sede ordinaria delle compagnie alpine quella invernale.

Sarà considerata come abituale in un dato comune la dimora dei militari censiti come residenti in quel comune in qualità di comandati od aggregati ad un corpo, istituto, ufficio, ecc., diverso da quello cui effettivamente appartengono, sempre quando tale posizione di comandati od aggregati presso quel corpo od ufficio sia per una durata indefinita o presumibilmente non debba cessare prima del 31 dicembre 1901, oppure non debba cessare che all'atto dell'invio in congedo illimitato per effetto dei congedamenti normali da effettuarsi nell'anno 1901.

Quei militari invece, comandati od aggregati presso altro corpo, istituto, ecc., i quali debbono presumibilmente rientrare prima del 31 dicembre 1901, o prima del congedamento, devono essere inscritti come aventi dimora occasionale presso i corpi, istituti, uffici, ecc., presso i quali si trovano e come aventi dimora abituale (assenti temporaneamente) presso i corpi o distaccamenti a cui appartengono.

È fatta eccezione a tali criteri pei reggimenti preavvisati pel cambio entro il 1901, i quali, agli effetti del censimento, dovranno considerarsi come aventi dimora abituale nel comune ove sono di stanza il 10 febbraio di detto anno.

10. Particolari avvertenze occorrono pure per quanto riguarda l'assenza *temporanea*. Le iscrizioni relative all'assenza saranno fatte solamente in quelle schede che si riferiscono a corpi, distaccamenti, uffici, stabilimenti, ecc., ecc., che si considerano, giusta quanto è detto più sopra, avere dimora abituale nel comune in cui si trovano.

Perciò, coerentemente ai criteri accennati all'articolo 7, ciascun corpo, distaccamento, ecc., che sia considerato aver dimora stabile in un dato comune, porterà assenti temporaneamente:

a) Gli individui che fanno parte dei distaccamenti (ordinari rilevabili entro il 1901, ovvero eventuali) forniti direttamente dalla sede del corpo o distaccamento, ecc.;

b) Gli individui comandati od aggregati altrove, in licenza, ricoverati all'ospedale od in luogo di pena, i quali, a senso del 3° alinea del n. 9, sono da considerare come aventi dimora occasionale nel luogo ove si trovano all'atto del censimento;

c) Gli individui che per altro motivo saranno alla mezzanotte dal 9 al 10 febbraio temporaneamente assenti dalle caserme in cui sono alloggiati i corpi o distaccamenti cui appartengono o sono aggregati con effetto di dimora abituale, si trovino essi nello stesso comune o fuori di esso. In questa categoria si intendono compresi gli individui di guardia esterna, nonchè gli attendenti, piantoni ed altri. Beninteso che se gli individui di cui trattano i precedenti comma *b*) e *c*) appartengono a frazioni di corpo in distaccamento assente oltre il 1901, devono essere portati come assenti sulle schede di tali frazioni e non già su quelle delle sedi dei corpi cui le frazioni stesse appartengono.

Nella registrazione degli assenti si avrà cura di porre esattamente le annotazioni relative all'assenza nel comune o fuori del medesimo.

Gli allievi dei collegi militari dovranno essere portati come presenti con dimora occasionale.

11. Per facilitare alle commissioni comunali di censimento l'adempimento del loro còmpito, ogni comandante di presidio dovrà, prima del 20 di gennaio prossimo, designare con apposito elenco al sindaco del luogo i corpi, distretti, distaccamenti, istituti, stabilimenti, ospedali, luoghi di pena militari e posti di guardia esterni esistenti nel comune, coll'indicazione dei locali occupati dai medesimi e del numero approssimativo dei militari che vi si trovano e somministrerà in seguito alla commissione tutti quegli schiarimenti che gli saranno da essa richiesti.

12. I comandanti dei presidi riceveranno dai sindaci presidenti delle commissioni di censimento le schede pei corpi, distaccamenti, istituti, ecc., stati designati nell'elenco di cui al numero precedente, ai quali le dirameranno per essere poi riempiute dai rispettivi comandanti, direttori e capi-posto.

13. Gli oradetti comandanti, direttori e capi-posto provvederanno, come si è detto, sotto la loro responsabilità, al riempimento delle schede individuali.

Per le notizie richieste sulle buste di riepilogo, i comandanti e direttori provvederanno direttamente o per mezzo di persona di loro fiducia. Se il numero delle righe tracciate sulle buste di famiglia non basteranno, si aggiungeranno uno o più foglietti volanti in carta comune. Questi foglietti saranno inclusi nella busta e se ne farà menzione sulla busta medesima. A questa dovranno essere unite le schede individuali corrispondenti.

14. Riempiute le schede all'epoca e nei modi prescritti, dovranno essere inviate al comandante del presidio, il quale le trasmetterà alla commissione comunale di censimento. L'invio dei fogli di censimento e il ritiro dei medesimi può farsi nel termine di cinque giorni invece dei tre fissati per le famiglie ordinarie.

15. Quei militari poi che non si trovino in alcun modo accasermati, se alla data del censimento risultano alloggiati in albergo od in camere ammobigliate, saranno censiti per cura dei proprietari o conduttori di albergo, ecc., diversamente riceveranno la rispettiva scheda dagli appositi commessi di censimento, dai quali verrà poscia loro ritirata, dopo che da essi sarà stata riempiuta all'epoca e nei modi prescritti.

16. Occorrendo ai comandanti di corpo o distaccamento o direttori di stabilimenti ecc., qualche schiarimento o maggiore spiegazione sopra talune particolarità, circa il modo di procedere, essi si rivolgeranno al comandante di presidio, al quale spetterà promuovere le occorrenti dilucidazioni dalla locale commissione di censimento.

Per ciò che riguarda il còmpito assegnato ai capi-posto delle guardie esterne, spetta ai rispettivi comandanti di corpo o di distaccamento il fornir loro le istruzioni e gli schiarimenti necessari perchè tale còmpito sia adempiuto esattamente.

I militari non accasermati, di cui al n. 11, potranno avere gli schiarimenti di cui avessero bisogno dai commessi del censimento incaricati di consegnare e ritirare le rispettive schede.

17. Le operazioni relative al censimento delle truppe in

Africa, Cina e Creta sono affidate ai singoli comandanti i quali dovranno tenere rispettivamente presente che le truppe (italiane) d'Africa sono da considerarsi come aventi dimora abituale nella colonia e le altre devono essere considerate come distaccamenti, i quali possono rientrare alla sede prima del 31 dicembre 1901.

Il sottoscritto fa assegnamento che i signori comandanti di presidio e specialmente poi i comandanti di corpo o distaccamento ed i capi d'ufficio cui spetta riempire schede collettive come capi di famiglia, abbiano a porre tutto l'impegno e la massima accuratezza affinchè l'importante e delicata operazione abbia a riuscire, per quanto li riguarda, esattamente corrispondente alle prescrizioni ed alla realtà del fatto.

Opportune raccomandazioni dovranno essere rivolte per cura dell'autorità militare ai propri dipendenti non accasermati contemplati al n. 10 della presente Circolare, perchè siano solleciti ed accuratamente esatti nel riempimento delle rispettive schede.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **5.** — **Corsi d'istruzione per militari di truppa, presso la scuola centrale di tiro di fanteria, per l'anno 1901.** — (Segretariato generale). — 4 gennaio.

1. Nell'anno corrente dovranno svolgersi, presso la scuola centrale di tiro di fanteria, i seguenti corsi d'istruzione per militari di truppa:

1° corso, dal 10 febbraio al 20 aprile.

Interverranno tre caporali maggiori, o caporali, o soldati, di ciascuno dei reggimenti di fanteria e bersaglieri del III, IV, V, VI e VII corpo d'armata.

2° corso, dal 24 aprile al 10 luglio.

Interverranno tre caporali maggiori, o caporali o soldati di ciascuno dei reggimenti di fanteria e bersaglieri dell'VIII, IX, X, XI e XII corpo d'armata.

3° corso, dal 1° ottobre al 10 dicembre.

Interverranno tre caporali maggiori, o caporali, o soldati, di ciascuno dei reggimenti di fanteria e bersaglieri che attualmente, e quindi *indipendentemente dai cambi di guarnigione*

preannunziati con la Circolare n. 186 dello scorso anno, si trovano nelle circoscrizioni del I e II corpo d'armata.

Vi interverranno pure tre caporali maggiori, o caporali, o soldati di ciascun battaglione alpini, qualunque sia la circoscrizione nella quale si trova.

2. Ai detti corsi ciascun reggimento potrà, oltre al personale sopra indicato, inviare un sottufficiale, qualora ciò sia richiesto dalle esigenze del servizio, previa autorizzazione del comandante del corpo d'armata e dandone avviso alla scuola entro il mese di gennaio.

Il comandante della scuola farà poi conoscere ai comandanti di corpo a quale dei corsi dovrà il sottufficiale prender parte.

3. I comandanti di corpo, nel destinare il personale ai corsi, debbono aver presente che non possono venir nominati sottufficiali zappatori o caporali maggiori zappatori, se non individui i quali abbiano frequentato con buon esito un corso d'istruzione presso la scuola centrale di tiro.

4. Durante i corsi d'istruzione, i militari che li frequentano non possono essere nominati zappatori, nè venir promossi ai gradi di caporale zappatore, caporale maggiore zappatore o sottufficiale zappatore.

5. Per tutta la durata dei corsi, i militari di truppa avranno diritto alla indennità di marcia.

6. Al termine di ciascun corso, la scuola farà conoscere ai corpi interessati il giudizio sulla capacità di ogni individuo a coprire la carica di sottufficiale zappatore, o caporale maggiore zappatore o caporale zappatore o zappatore.

7. Gli uomini di truppa comandati ai corsi saranno avviati alla scuola armati, gli zappatori però senza l'attrezzamento: dovranno avere l'intero corredo in buono stato e in condizioni tali da non obbligare l'amministrazione della scuola a rinnovarli o a farvi eseguire riparazioni d'importanza.

I corpi trasmetteranno alla scuola, prima dell'arrivo degli uomini di truppa, i rispettivi fogli matricolari.

Per quelli che godono razioni supplementari di pane, indicheranno fino a quale epoca sia loro stata concessa.

Tutti dovranno giungere alla scuola nel giorno precedente a quello in cui incomincia il corso al quale devono prender parte.

Il Ministro — C. di S. Martino.

Roma, 1901 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 2ª **1901** PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 12 gennaio.

GENNAIO 10. — Spedizione dei materiali destinati alle R. truppe in Cina, *pag.* 13
» 10. — Certificati d'inscrizione ai ruoli da rilasciarsi nell'interesse di inscritti della leva di mare sui nati nel 1880, *pag.* 13.

CIRCOLARE N. **6**. — **Spedizione dei materiali destinati alle R. truppe in Cina.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 10 gennaio.

È necessario che le società ferroviarie possano, nei conti che presentano, tener distinti dagli altri i trasporti dei materiali spediti ai porti d'imbarco e destinati alle R. truppe in Cina. Per raggiungere tale intento questo Ministero determina che le amministrazioni militari, quando chiedono che la presa e la resa od il trasporto per via ordinaria siano eseguiti in forza del contratto 20 agosto 1898 (*Atto* 232 dello stesso anno), facciano sempre uso della richiesta di spedizione mod. 444 e vi appongano in testa, nello spazio riservato all'indicazione del servizio e del capitolo ed articolo del bilancio, la dicitura « Servizio delle R. truppe in Cina ».

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **7**. — **Certificati d'inscrizione ai ruoli da rilasciarsi nell'interesse di inscritti della leva di mare sui nati nel 1880.** — (Direzione generale leve e truppa). — 10 gennaio.

Il Ministero della marina, ha pubblicato il giorno 1° gennaio corrente l'ordine della leva di mare sulla classe 1880.

Se ne avvertono i comandanti dei corpi e dei distretti militari per norma nel rilascio ai sindaci od ai capitani di porto dei certificati d'inscrizione ai ruoli (modello n. 9) di militari ascritti alla 1ª categoria ed all'esercito permanente, per provare il diritto all'assegnazione alla 3ª categoria di un fratello concorrente alla leva di mare con la classe 1880.

In tale documente dovrà essere esplicitamente indicato se il militare, al 1° gennaio 1901 in cui doveva essere perfetto il diritto a detta assegnazione, apparteneva all'esercito permanente.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

Roma, 1901 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 3ª **1901** PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 19 gennaio.

GENNAIO 14. — Spedizione dei *Preavvisi* mod. 83, *pag.* 15.
» 15. — Sostituzione e rimborso dei materiali d'artiglieria e genio inviati nell'Estremo Oriente, *pag.* 15.
» 15. — Arruolamenti volontari di un anno per l'anno 1901, *pag.* 16.
» 17. — Soppressione di alcuni corsi allievi sergenti ed istituzione di nuovi corsi, *pag.* 28.
» 17. — Passaggio nell'arma dei carabinieri reali di militari sotto le armi, *pag.* 29.
» 18. — Esami d'idoneità all'avanzamento a scelta per i tenenti dei carabinieri reali, di fanteria, di cavalleria, d'artiglieria e del genio, *pag.* 29.

CIRCOLARE N. **8.** — **Spedizione dei *Preavvisi* mod. 83.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 14 gennaio.

Consta al Ministero che i *Preavvisi* mod. 83, che le amministrazioni dei corpi si scambiano pei trasferimenti degli uomini di truppa, vengono talvolta spediti senza includerli in busta, nè porli sotto fascia, costringendo così gli uffici postali a ricercare nello stesso modulo a chi e dove il documento è diretto; la qual cosa, oltre a produrre perdita di tempo, è causa di disguidi, venendo facilmente confuso il luogo d'origine con quello di destino.

Ad evitare che tali inconvenienti abbiano a rinnovarsi, si raccomanda alle amministrazioni di far sempre uso, per l'invio degli anzidetti moduli — come per qualunque altro atto del carteggio — di buste o fascie, sulle quali sia scritto in modo chiaro l'indirizzo del destinatario.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **9.** — **Sostituzione e rimborso dei materiali d'artiglieria e genio inviati nell'Estremo Oriente.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 15 gennaio.

Essendo stato deciso che tutti i materiali trasportati in Oriente dalle truppe che ivi si trovano per il servizio dei riparti (esclusi quelli costituenti la dotazione individuale) siano sostituiti nelle dotazioni dei corpi e che le relative spese vengano conteggiate in titoli distinti per essere poi rimborsate coi fondi che si assegneranno pel corpo di spedizione, il Ministero determina che pei materiali relativi ai servizi d'artiglieria e del genio siano osservate le disposizioni seguenti:

1. I corpi e le direzioni interessate domanderanno rimborso:

a) al distretto militare di Napoli dell'importo dei materiali del gruppo *C* passatigli in carico a tenore dell'*Atto* 135 del decorso anno (*norme esecutive*), nonchè delle spese sostenute per lavori di qualsiasi specie richiesti per la spedizione cempresi quelli necessari per modificazioni e trasformazioni di materiali;

b) alle direzioni d'artiglieria e genio di Napoli dell'importo dei materiali prelevati dalle proprie dotazioni od allestite appositamente, e che, a norma dell'*Atto* suddetto sono stati passati rispettivamente in carico all'una o all'altra di quelle direzioni.

2. L'importo di tutti i materiali dovrà essere versato in tesoreria con imputazione al cap. 94·9 del bilancio dell'entrata per l'esercizio 1900-901 a titolo di reintegrazione di fondi al cap. 45 del bilancio passivo del Ministero della guerra per lo stesso esercizio finanziario, e contemporaneamente dovrà essere chiesta la sostituzione dei materiali al Ministero della guerra (*Direzione generale artiglieria e genio*).

3. Il distretto e le direzioni d'artiglieria e del genio di Napoli trasmetteranno ai competenti uffici di revisione, per essere fatti pervenire al Ministero (*Direzione generale servizi amministrativi — Divisione assegni*) apposito rendiconto di tutte le somme rimborsate, corredato dei relativi titoli giustificativi. Il distretto compilerà tale rendiconto servendosi del mod. 400; le direzioni dei modelli speciali in uso per esse, avvertendo però di unirvi una dichiarazione del consiglio amministrativo colla quale vien delegato l'ufficio d'amministrazione di personali militari vari a riscuotere il mandato di rimborso.

4. Il distretto e le direzioni d'artiglieria e del genio di Napoli avranno cura di rappresentare in modo distinto la gestione dei materiali non facenti parte del gruppo *C* in consegna alle truppe nell'Estremo Oriente.

Il Ministro — C. di S. Martino.

N. **10. — Arruolamenti volontari di un anno per l'anno 1901.** — (Direzione generale leve e truppa). — 15 gennaio.

1. I comandanti dei distretti militari, al ricevere della presente Circolare, faranno stampare e pubblicare il seguente manifesto, relativo agli arruolamenti volontari di un anno pel corrente anno 1901.

2. Ogni corpo può ammettere sino a sei volontari di un anno per compagnia, squadrone o batteria. I reggimenti aventi diverse specialità di servizio potranno eccedere tale proporzione in alcune specialità, semprechè il numero totale di volontari non superi quello stabilito pel reggimento, avvertendo però che ad ogni modo nella specialità treno dei reggimenti del genio non potranno essere ammessi più di due volontari d'un anno per compagnia.

Nella brigata ferrovieri del genio il numero dei volontari di un anno presenti alle armi non potrà superare la cifra di 16.

In ciascuna delle compagnie di sussistenza presso le quali saranno istituiti dei corsi allievi ufficiali di complemento commissari e contabili potranno essere ammessi otto volontari di un anno.

Nelle compagnie di sanità potranno essere ammessi come volontari di un anno, in ragione di otto per ciascun ospedale militare principale, coloro che comprovino di avere almeno compiuto il secondo corso universitario della facoltà di medicina o chirurgia, ed inoltre vi potranno essere ammessi nella predetta qualità e senza limite di numero coloro che hanno compiuto i tre corsi universitari di farmacia, nonchè i ministri di culto religioso dei quali è cenno nel § 437 della istruzione complementare al regolamento sul reclutamento.

3. L'ammissione all'arruolamento volontario di un anno nell'arma di cavalleria è subordinata al possesso da parte degli aspiranti di una sufficiente conoscenza dell'equitazione, da accertarsi mediante un esperimento teorico-pratico di equitazione, secondo il programma all'uopo stabilito (allegato n. 2) del quale i distretti e i corpi daranno conoscenza ai giovani che manifestassero il desiderio di arruolarsi nella suddetta arma.

4. Presso il distaccamento di Palermo del reggimento cavalleggeri di Lucca (16°) può anche essere direttamente contratto l'arruolamento volontario di un anno da coloro che intendono di compiere il servizio in quel distaccamento; così pure presso la brigata specialisti del genio può essere contratto il detto arruolamento da coloro che desiderano prestare il relativo servizio nella brigata stessa.

Pertanto tutto quanto è stabilito per tale arruolamento dalle vigenti disposizioni, dalla presente Circolare e dal manifesto che vi fa seguito deve ritenersi riferibile pure al comandante del menzionato distaccamento ed al comandante della predetta brigata.

E poichè il distaccamento e la brigata di cui sopra è cenno non hanno consiglio d'amministrazione, le pratiche per i predetti arruolamenti volontari dovranno essere compiute con le norme stabilite nel n. 9 della presente Circolare per gli aspiranti all'arruolamento volontario di un anno col ritardo del servizio che si presentino ad un distretto militare di 2ª classe.

5. In seguito alla legge 4 agosto 1895, n. 479, per effetto della quale l'ammissione al volontariato di un anno può aver luogo anche dopo l'arruolamento avvenuto avanti il consiglio di leva, non ha più alcuna ragione d'essere il premunimento pel volontariato stesso e quindi del medesimo non si è fatto cenno nel manifesto che fa seguito alla presente Circolare. Epertanto i giovani che, presentandosi ai corpi o distretti per assumere l'arruolamento volontario di un anno, venissero nella relativa visita medica giudicati non idonei al servizio militare, dovranno essere informati dell'inutilità di tale premunimento, il cui solo scopo era appunto quello di conservare il diritto all'ammissione al volontariato a quei giovani che, dichiarati inabili al servizio presso il corpo, fossero poi dichiarati abili dal rispettivo consiglio di leva.

6. Nel manifesto di cui al n. 1 essendo fatta menzione di arruolamenti volontari di un anno e di ammissioni al volontariato di un anno, credesi opportuno di avvertire, anche agli effetti delle relative variazioni matricolari, che l'arruolamento volontario non può essere contratto che da quei giovani i quali non siano ancora stati arruolati dal consiglio di leva, o da un corpo come volontari ordinari. Per coloro invece che furono già arruolati non può aver luogo l'arruolamento volontario di un anno, ma bensì l'ammissione al volontariato d' un anno nel termine di tempo stabilito dalla legge 4 agosto 1895.

7. I consigli d'amministrazione dei corpi devono usare la massima cura e il dovuto rigore nelle visite a cui debbono sempre sottoporre tanto i giovani che chiedono l'arruolamento come volontari di un anno, quanto i militari che aspirano al volontariato stesso, per accertare la loro perfetta idoneità fisica al servizio militare, e ciò all'intento di evitare il ripetersi dell'inconveniente più volte verificatosi che dopo tale arruolamento od ammissione alcuni volontari vengano riformati per infermità od imperfezioni che evidentemente preesistevano alle dette visite.

In tale occasione i consigli d'amministrazione non mancheranno di fare agli aspiranti al volontariato d'un anno l'avvertenza

di cui al § 421 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, e cioè che il rigore della visita sanitaria è usato esclusivamente nel loro interesse, perchè dopo l'arruolamento o l'ammissione al volontariato d'un anno, non potrebbero, ancorchè riformati, conseguire la restituzione della somma versata come tassa.

Inoltre non ometteranno mai di interrogare i detti aspiranti se abbiano ad accusare qualche infermità o difetto pel quale si ritengano inabili a prestare il servizio militare e di far loro firmare la dichiarazione su tal proposito prescritta dal § 750 del regolamento sul reclutamento.

8. Del risultato della visita medica a cui, giusta il disposto nel precedente n. 7, ogni aspirante al volontariato di un anno deve essere sottoposto, devesi fare constare in apposita relazione firmata dal medico visitante, nella quale, premesse le generalità dell'individuo e i caratteri fisici predominanti, si indicherà la statura e il perimetro toracico dell'aspirante medesimo e si farà anche menzione, ove d'uopo, dell'esistenza di quei lievi difetti o imperfezioni che siansi rilevati nell'individuo visitato, ma che però non raggiungono il grado voluto per motivare il giudizio di inabilità al servizio militare.

9. Gli arruolamenti e le ammissioni al volontariato di un anno col ritardo del servizio sino al 26° anno di età, dovranno essere effettuati dai consigli di amministrazione dei distretti militari di 1ª classe con sede nelle città capoluogo di divisione e dai consigli d'amministrazione (permanenti e reggimentali) di tutti gli altri corpi dell'esercito. Presso i distretti militari di 2ª classe potranno però compiersi le pratiche preliminari per ottenere il detto volontariato, e perciò in questi casi i comandanti dei detti distretti, dopo essersi accertati che gli aspiranti posseggono i voluti requisiti, avvieranno gli aspiranti stessi, muniti dei mezzi di viaggio, al distretto di 1ª classe o al reggimento più prossimo.

Tali arruolamenti ed ammissioni al volontariato di un anno con la facoltà di ritardare il servizio, saranno effettuati per conto dei distretti militari a cui gli aspiranti al volontariato stesso appartengono per fatto di leva. Quindi, avvenuti detti arruolamenti od ammissioni, i comandanti di corpo ne informeranno subito il comandante del distretto a cui il giovane appartiene per fatto di leva, trasmettendogli in piego raccomandato tutti i documenti relativi, compresa la quietanza di tesoreria, e comunicandogli i contrassegni personali, nonchè le altre indicazioni occorrenti per inscrivere il volontario di

un anno nel ruolo matricolare, modello 57, del distretto medesimo, a cui spetta di prendere in forza il detto volontario.

Dopo di ciò i comandanti di corpo rilasceranno al volontario d'un anno ritardatario il foglio di congedo illimitato, nel quale dovrà indicarsi, a senso del § 752 del regolamento sul reclutamento, l'anno in cui il volontario stesso deve presentarsi per imprendere servizio.

Uguale procedimento dovranno tenere i consigli d'amministrazione dei distretti militari con sede nei capoluoghi di divisione nei casi in cui gli aspiranti al volontariato di un anno col ritardo del servizio, che si presenteranno per l'arruolamento o l'ammissione al volontariato stesso, appartengano per fatto di leva ad altri distretti militari, aventi o no consiglio di amministrazione permanente.

10. Per l'ammissione al volontariato di un anno dei militari della classe 1880 e per l'arruolamento o, a seconda dei casi, per l'ammissione al volontariato stesso degli iscritti della classe 1881, i comandanti dei corpi e dei distretti con sede nei capoluoghi di divisione militare si atterranno alle disposizioni della Circolare n. 115 del 1895, contenente l'istruzione per l'esecuzione della legge 4 agosto 1895, n. 479. Si avverte però che coloro che vengono ammessi al volontariato di un anno, dopo che sono stati arruolati dal consiglio di leva, non dovranno produrre che i documenti indicati nell'ultimo alinea del n. 9 del manifesto.

Si avverte pure che anche per i giovani già arruolati dai consigli di leva e che vengono ammessi al volontariato di un anno, i consigli d'amministrazione dovranno compilare apposito atto di ammissione al volontariato stesso, conforme al modulo n. 68 del regolamento sul reclutamento con le debite varianti.

11. Relativamente alla disposizione di cui al n. 10 del citato manifesto, si stima opportuno avvertire che i comandanti di corpo o di distretto, quando lo credano conveniente, potranno stabilire che gli esami di coltura generale per gli aspiranti al volontariato di un anno abbiano luogo in uno o più determinati giorni a seconda del numero degli aspiranti stessi in modo da raggrupparne diversi nel medesimo giorno, e ciò per evitare che le commissioni d'esame si debbano riunire troppo frequentemente con pregiudizio del servizio.

12. In ordine all'ammissione al volontariato di un anno nei reggimenti d'artiglieria da campagna e a cavallo delle reclute assegnate d'autorità all'arma di cavalleria e di cui al n. 8 del manifesto, occorre accennare che il comandante del reggimento di cavalleria al quale venga presentata la relativa domanda, deve anzitutto accertarsi se l'aspirante possiede l'idoneità fisica

per le suddette specialità dell'arma di artiglieria e i voluti requisiti morali e di coltura per essere ammesso al volontariato di un anno; dopo di che provvederà pel di lui trasferimento nel reggimento d'artiglieria prescelto, presso il quale dovrà compiere le pratiche definitive per la sua ammissione al detto volontariato.

13. I comandanti dei corpi e dei distretti trasmetteranno volta per volta a questo Ministero (Direzione generale leve e truppa) le quietanze di tesoreria degli arruolati volontari di un anno e degli ammessi al volontariato medesimo giusta la presente Circolare, e tale trasmissione dovrà farsi con un elenco conforme ai modelli *P* o *Q* dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento.

Per i volontari di un anno ritardatari l'invio dell'elenco modello *P* e delle relative quietanze di tesoreria dovrà esser fatto dai distretti militari da cui i volontari medesimi dipendono per fatto di leva e dai quali sono presi in forza a mente del n. 9 della presente Circolare.

14. Al 30 giugno del corrente anno si dovrà trasmettere, in un solo esemplare, al Ministero (Direzione generale leve e truppa):

a) dai comandanti di tutti indistintamente i distretti militari un elenco conforme al mod. *S* della predetta Istruzione pei volontari di un anno già ammessi al ritardo del servizio e che lo impresero dal 1° novembre 1900 in poi;

b) dai comandanti dei corpi un elenco conforme al mod. *U* per tutti i volontari di un anno stati arruolati od ammessi dal 1° luglio 1900 in poi e che andarono sotto le armi dalla data predetta al 30 giugno 1901, avvertendo di indicare nella colonna annotazioni il giorno preciso in cui ciascun volontario imprese il servizio.

15. I giovani ammessi al volontariato, con l'obbligo di cominciare il servizio in un reggimento che, prima del loro effettivo incorporamento, dovesse cambiare di sede, s'intendono arruolati per conto del reggimento che deve sostituirlo, ed al quale quindi dovranno poi essere trasferiti, a meno che i giovani stessi dichiarino di voler seguire nella nuova destinazione i reggimenti in cui hanno impreso l'arruolamento.

Così pure i volontari di un anno incorporati in reggimenti che entro l'anno di servizio dovessero cambiare di sede, devono, all'atto del cambio di guarnigione, essere trasferiti nel reggimento subentrante, salvo il caso in cui facessero espressa domanda di seguire nella nuova sede il corpo al quale sono ascritti.

Il Ministro — C. di S. Martino.

ALLEGATO N. 1

Comando del distretto militare di . . . . . .

MANIFESTO

per gli arruolamenti volontari di un anno nel R. Esercito per l'anno 1901.

D'ordine del Ministero della guerra, il sottoscritto notifica quanto segue in ordine agli arruolamenti volontari di un anno nel R. Esercito per l'anno 1901.

1. I giovani che hanno compiuto 17 anni di età e che non siano stati ancora arruolati dal consiglio di leva possono contrarre l'arruolamento volontario di un anno con l'obbligo di imprendere il servizio il 1° dicembre del corrente anno, purchè compiano tutte le relative pratiche non più tardi del 30 novembre.

Detti giovani, ove intendano prestare l'anno di volontariato esclusivamente nei corpi delle armi a piedi o nel treno della artiglieria da campagna e a cavallo, possono pure essere ammessi a imprendere servizio, in occasione della chiamata generale alle armi dei militari di 1ª categoria della classe 1880, e in tal caso le relative pratiche debbono essere compiute entro il giorno precedente a quello che sarà a suo tempo stabilito per tale chiamata.

Tale arruolamento si effettua presso il corpo nel quale l'aspirante intende prestare servizio.

2. La domanda per l'arruolamento volontario di un anno deve essere redatta in carta da bollo da centesimi 50 e presentata al comandante del corpo presso il quale deve aver luogo il detto arruolamento corredata dai seguenti documenti:

a) certificato di nascita;

b) certificato di penalità rilasciato dalla cancelleria del tribunale civile e penale nella cui giurisdizione è nato il giovane, ovvero rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia, se l'aspirante sia nato all'estero o sia naturalizzato italiano;

c) attestazione di buona condotta rilasciata dal sindaco del comune in cui il giovane ha domicilio, o dai sindaci dei

vari comuni in cui egli abbia dimorato negli ultimi 12 mesi, e vidimata dal prefetto o sottoprefetto (modello n. 23 del regolamento sul reclutamento);

d) atto di consenso all'arruolamento, rilasciato dal padre o da chi esercita legalmente sull'aspirante la patria potestà.

I giovani nati all'estero debbono inoltre produrre un atto di notorietà rilasciato dal sindaco, da cui consti che essi sono cittadini italiani.

3. I giovani che, appartenendo alla classe 1881 desiderano di arruolarsi come volontari di un anno con la facoltà di ritardare il servizio fino al 26° anno di età, devono farne domanda al comando di un distretto militare, oppure al comando di un qualunque reggimento od altro corpo dell'esercito avente consiglio d'amministrazione, ed unire alla domanda stessa, oltre ai documenti di cui nel numero precedente, anche uno dei seguenti:

a) un certificato degli studi in corso rilasciato per ordine del rettore dell'università o del direttore della scuola superiore tecnica o commerciale, o dell'istituto assimilato, se invocano il ritardo per la qualità di studenti di tali scuole od istituti;

b) un'attestazione rilasciata dal sindaco, dalla quale risulti esplicitamente che stiano imparando un mestiere, un'arte o professione, od attendano a studi da cui non possano essere distolti, ovvero siano necessari per il governo di uno stabilimento agricolo, industriale o commerciale, a senso dei n. 1 e 2 dell'art. 118 della legge sul reclutamento.

I giovani che presenteranno la suddetta domanda al comando di un distretto militare di 2ª classe, cioè di quelli che non hanno sede nei capoluoghi di divisione militare, dovranno poi essere avviati ad un distretto militare di 1ª classe o al reggimento più prossimo per compiervi le pratiche definitive onde conseguire il volontariato di un anno col ritardo del servizio.

4. Per quanto riguarda l'obbligo del tiro a segno di cui al n. 1 dell'art. 116 della legge sul reclutamento, gli aspiranti al volontariato di un anno dovranno, oltre ai documenti di cui ai numeri precedenti, presentare a seconda dei casi, l'uno o l'altro dei seguenti:

a) una dichiarazione del sindaco del comune che ha rilasciato il certificato di buona condotta, dalla quale risulti che essi si sono trovati domiciliati negli ultimi dodici mesi in località dove non eravi tiro a segno, istituito almeno da due anni;

b) il libretto di tiro, modello n. 1, prescritto dal compendio

di istruzioni militari per le società di tiro a segno nazionale, da cui risulti che hanno eseguito, in un anno qualsiasi, tutte le dieci lezioni del tiro stesso.

Gli aspiranti volontari poi, che chiedono di ritardare l'anno di servizio fino al 26° anno di età, dovranno, oltre alla esecuzione delle suddette lezioni, provare altresì di aver raggiunto il limite minimo d'idoneità, cioè di aver colpito almeno quindici volte il bersaglio nell'esecuzione del tiro.

I comandanti dei corpi e dei distretti sono però autorizzati ad ammettere al volontariato di un anno quei giovani che siano mancanti del requisito del tiro a segno, purchè gli aspiranti comprovino di essere ascritti ad una società di tiro, mediante l'esibizione del relativo libretto, e, se aspirano al ritardo del servizio, si obblighino di provare prima del 1° dicembre venturo di aver eseguite le prescritte lezioni ed avervi conseguita la voluta idoneità.

5. Gli arruolamenti volontari di un anno per coloro che intendono incominciare il servizio il 1° dicembre del corrente anno sono aperti:

In tutti i reggimenti di fanteria, artiglieria e genio (esclusa la brigata lagunare) ovunque stanziati e presso le brigate di artiglieria da fortezza e da costa;

In tutti i reggimenti di cavalleria, limitatamente però a coloro che daranno prova di possedere sufficiente conoscenza dell'equitazione, mediante apposito esperimento teorico-pratico cui saranno sottoposti presso la sede del reggimento prescelto, secondo il programma all'uopo stabilito;

Nelle compagnie di sanità, presso la direzione dell'ospedale militare principale in cui l'aspirante intende compiere l'anno di volontariato, purchè però esso comprovi di avere ultimato almeno il secondo corso universitario di medicina od abbia compiuti i tre corsi universitari di farmacia, oppure dimostri di essere ministro di un culto religioso qualunque, e, se di quello cattolico, d'essere insignito degli ordini maggiori;

Nella 8ª compagnia di sussistenza con sede a Firenze, esclusivamente per quei giovani che presentino il diploma di licenza d'istituto tecnico, sezione commercio e ragioneria, o un titolo superiore di studi nella materia stessa, e che intendano assumere servizio quali aspiranti al grado di sottotenente di complemento nel corpo di commissariato militare;

Nella 1ª, 4ª, 7ª, 9ª, 10ª e 12ª compagnia di sussistenza con sede rispettivamente a Torino, Genova, Ancona, Roma, Napoli e Palermo, per quei giovani che presentino il diploma di

licenza d'istituto tecnico di qualunque sezione e che intendano imprendere servizio quali aspiranti al grado di sottotenente di complemento nel corpo contabile militare.

Gli arruolamenti di volontari di un anno potranno aver luogo anche direttamente presso il distaccamento in Palermo del reggimento cavalleggeri di Lucca (16°), per quelli aspiranti che desiderano di compiere il servizio in cavalleria restando nell'isola.

Altrettanto dicasi per la brigata specialisti del 3° reggimento genio di stanza in Roma, presso il cui comando potranno quindi compiersi direttamente le prescritte pratiche da coloro che aspirano a prestare l'anno di servizio come volontari di un anno nel genio rimanendo nella capitale.

6. I giovani che desiderano assumere servizio come volontari di un anno in occasione della chiamata generale delle reclute della classe 1880 potranno essere ammessi solamente nei corpi delle armi a piedi, cioè: reggimenti di fanteria di linea, bersaglieri, alpini, genio (esclusa la brigata lagunare), brigate d'artiglieria da fortezza e da costa e compagnie di sanità.

Detti giovani potranno essere arruolati anche nei reggimenti d'artiglieria da campagna e a cavallo qualora aspirino a prestare servizio nella specialità treno dei reggimenti stessi.

7. I giovani ammessi come volontari di un anno nei reggimenti dell'arma del genio (eccettuato il treno) e nella brigata ferrovieri potranno aspirare alla nomina a sottotenente di complemento nei corpi medesimi solamente nel caso in cui comprovino di avere conseguita la laurea di ingegnere.

8 Gli inscritti della leva sulla classe 1881 potranno a senso della legge del 4 agosto 1895 n. 479, essere ammessi al volontariato di un anno anche dopo effettuato il loro arruolamento in 1ª categoria dai rispettivi consigli di leva e conserveranno tale facoltà sino a tutto il primo mese della loro permanenza alle armi.

Quelli dei detti inscritti che fossero dai consigli medesimi prenotati per l'assegnazione alle armi a cavallo e all'artiglieria da montagna, potranno anche scegliere l'arma in cui prestare l'anno di volontariato, purchè non abbia già avuto luogo il loro incorporamento in un reggimento delle dette armi speciali, nel qual caso, a senso della citata legge, dovranno compiere il volontariato di un anno nella stessa arma cui furono assegnati.

Però, coloro che fossero già stati incorporati d'autorità in un reggimento di cavalleria, potranno ottenere il trasferimento,

come volontari di un anno, in un reggimento d'artiglieria da campagna o a cavallo di loro scelta, e in tal modo non saranno obbligati a versare la maggiore tassa di lire 1600 stabilita per l'ammissione al volontariato di un anno nell'arma di cavalleria, ma solo quella di lire 1200.

9. I militari che furono arruolati in 1ª categoria nella leva sulla classe 1880 e trovansi in congedo illimitato provvisorio ed i militari studenti ritardatari del servizio a senso dell'articolo 120 della legge sul reclutamento, possono essere ammessi al volontariato di un anno a mente della legge 4 agosto 1895, n. 479, in occasione della chiamata generale delle reclute di detta classe.

Quelli di essi che desiderano essere ammessi al volontariato col ritardo del servizio al 26° anno di età potranno esservi ammessi e saranno rinviati in congedo illimitato.

Quelli che desiderano essere ammessi a fare l'anno di servizio a cominciare dal 1° dicembre 1901, potranno scegliere l'arma ed il corpo in cui prestar servizio e saranno lasciati in congedo illimitato.

Quelli che desiderano far subito l'anno di servizio e chiederanno l'ammissione al volontariato prima di essere assegnati ad un corpo potranno scegliere l'arma ed il corpo, eccettuata però la cavalleria, l'artiglieria da campagna e a cavallo (meno il treno), l'artiglieria da montagna e le compagnie di sussistenza.

Quelli finalmente che chiederanno l'ammissione al volontariato dopo che sia avvenuta la loro assegnazione ad un corpo dovranno, a termini della legge precitata, compiere il volontariato nell'arma a cui furono assegnati, salvo ad essi la facoltà di scegliere il reggimento dell'arma medesima per prestarvi il relativo servizio.

Detti militari devono unire alla domanda i documenti indicati alle lettere *b*) e *c*) del n. 2 del presente manifesto, nonchè il foglio di congedo illimitato se trovansi tuttavia in tale posizione. Quelli di essi che domandano di ritardare il servizio fino al 26° anno di età devono unire alla domanda, a seconda dei casi, anche uno dei documenti di cui al n. 3.

10. Gli aspiranti all'arruolamento od all'ammissione come volontari di un anno dovranno assoggettarsi agli esami di cui al § 744 del regolamento sul reclutamento; ne saranno però dispensati qualora esibiscano, insieme alla domanda per l'ammissione al volontariato di un anno, il certificato di passaggio dal 1° al 2° anno di liceo o d'istituto tecnico, governativi o

pareggiati, o il certificato comprovante il compimento di corsi di studi a questi superiori.

11. La tassa per gli arruolamenti volontari di un anno fu con R. Decreto del 23 dicembre 1900 n. 488 fissata anche per l'anno 1901 in L. 1600 per l'arma di cavalleria ed in L. 1200 per le altre armi.

12. Il versamento eseguito per la tassa dell'arruolamento non produce alcun effetto, se la quietanza di tesoreria non sia rimessa al comandante del corpo o distretto presso il quale devesi effettuare l'arruolamento o l'ammissione al volontariato di un anno.

13. Si avverte ad ogni buon fine che i giovani appartenenti a classi di leva successive a quella del 1881 non potranno con l'arruolamento volontario di un anno procurare l'assegnazione alla 3ª categoria ad un fratello concorrente alla leva sulla detta classe, se non nel caso in cui il loro arruolamento venga effettuato prima del giorno che verrà stabilito per l'apertura della sessione della leva stessa, poichè il diritto a tale assegnazione deve, giusta l'art. 86 della legge sul reclutamento, essere acquisito e perfetto nel giorno suddetto.

Quindi le pratiche per l'arruolamento stesso dovranno in tal caso essere compiute al più presto e ad ogni modo prima del giorno preaccennato.

. . . addì . . . . 1901.

Il Comandante del distretto

ALLEGATO N. 2

Esperimento di equitazione per gli aspiranti all'arruolamento o all'ammissione al volontariato di un anno nell'arma di cavalleria.

Lo scopo della prova di equitazione per gli aspiranti all'arruolamento o all'ammissione al volontariato di un anno nell'arma di cavalleria è quello essenzialmente di constatare la loro attitudine all'equitazione, e se il cavallo sia loro famigliare.

Si tratterà dunque di accertare specialmente se l'aspirante abbia una certa confidenza ed equilibrio a cavallo nelle varie andature.

Il relativo esperimento sarà pertanto eseguito in una cavallerizza coperta e l'aspirante montando un docile cavallo di truppa in sella da equitazione e filetto, dovrà cavalcare a volontà per una diecina di minuti.

In tale esperimento ognuno potrà così dar prova della sua capacità, facendo quanto di più e di meglio si sentirà in grado di fare.

L'aspirante dovrà inoltre dar prova di cognizioni d'ippologia, limitata alle nozioni concernenti la conformazione esteriore del cavallo, i mantelli, gli alimenti, il governo, la ferratura e l'igiene.

N. **11**. — **Soppressione di alcuni corsi allievi sergenti ed istituzione di nuovi corsi** — (Direzione generale leve e truppa). — 17 gennaio.

A parziale modificazione delle disposizioni contenute nel manifesto che fa seguito alla Circolare n. 172 del 26 ottobre 1900 si avverte che sono stati soppressi i corsi di allievi sergenti presso i seguenti corpi:

Reggimento di artiglieria da montagna in Torino;
5ª brigata di artiglieria da costa in Reggio Calabria;
7ª id. id. id. in Spezia;
4ª id. id. da fortezza in Alessandria;
10ª id. id. id. in Roma.

A datare dal 1° gennaio 1901 sono stati istituiti poi nuovi corsi di allievi sergenti presso i corpi sottoindicati:

4ª brigata di artiglieria da costa in Messina;
8ª id. id. id. in Spezia;
3ª id. id. da fortezza in Piacenza;
9ª id. id. id. in Roma.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **12**. — **Passaggio nell'arma dei carabinieri reali di militari sotto le armi.** — (Direzione generale leve e truppa). — 17 gennaio.

Con le Circolari n. 24 e 73 del 1899 venne determinato che i passaggi dei militari di truppa sotto le armi nell'arma dei carabinieri reali fossero riaperti ed effettuati fino a nuovo ordine.

Sussistendo tuttora i motivi che consigliarono tale provvedimento, il Ministero avverte che potranno sino a nuovo avviso secondarsi le domande presentate al detto scopo dai militari dei vari corpi, osservate le norme delle Circolari n 24 e 73 succitate.

I comandanti di corpo daranno subito conoscenza ai militari di truppa dipendenti della presente disposizione.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **13**. — **Esami d'idoneità all'avanzamento a scelta per i tenenti dei carabinieri reali, di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e del genio.** — (Segretariato generale). — 18 gennaio.

1. Gli esami di idoneità all'avanzamento a scelta per i tenenti delle varie armi, di cui nel R. Decreto 8 marzo 1900, n. 89, e nell'*Atto* 68 del 28 dello stesso mese, avranno luogo, nel corrente anno, nelle epoche sotto specificate:

A) *Esami preliminari:* nei giorni 24, 25, 26 e 27 aprile, e nell'ordine indicato nel citato R. Decreto, n. 89;

B) *Esami definitivi:*

a) prova di coltura professionale per i tenenti di artiglieria e genio, 1° ottobre e seguenti;

b) altre prove degli esami definitivi, 21 ottobre e seguenti.

2. Possono concorrere ai detti esami, per la loro sede di anzianità, i tenenti:

a) dei carabinieri reali, fino al tenente CIMA Felice (26 giugno 1898) incluso;

b) di fanteria, fino al tenente ROMANIELLO Francesco (9 luglio 1896) incluso;

c) di cavalleria, fino al tenente ANSELMI Attilio (27 febbraio 1898) incluso;

d) di artiglieria, fino al tenente FIORITO Francesco (9 ottobre 1896) incluso;

e) del genio, fino al tenente TORRETTA Giuseppe (7 settembre 1896) incluso.

3. Le domande dovranno essere fatte pervenire al Ministero (Direzione generale fanteria e cavalleria per i tenenti dei carabinieri reali, di fanteria e cavalleria; Direzione generale artiglieria e genio, per i tenenti di tali armi) non più tardi del 15 marzo prossimo venturo.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

Roma, 1901. — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 4ª **1901** PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 26 gennaio.

DICEMBRE 31. — Indennità spese d'ufficio per alcuni comandi ed istituti durante il 2° semestre dell'esercizio finanziario 1900-1901. — Classificazione degli stabilimenti delle sussistenze, *pag.* 31.
GENNAIO 24. — Pubblicazione dell'*Annuario militare* pel 1901, *pag.* 33.
» 24. — Corso d'istruzione per zappatori di truppa dell'arma di cavalleria per l'anno 1901, *pag.* 34.
———— — Avviso. — Esito del concorso per un manualetto di agronomia pratica per uso dei militari di truppa, *pag.* 35.

CIRCOLARE N. **14**. — **Indennità spese d'ufficio per alcuni comandi ed istituti durante il 2° semestre dell'esercizio finanziario 1900-1901. — Classificazione degli stabilimenti delle sussistenze.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 31 dicembre 1900.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Vista la legge 16 dicembre 1900, n. 411, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1900-1901;

Visto il R. Decreto 7 aprile 1892, che stabilisce le indennità eventuali pel R. esercito;

Visto il Decreto ministeriale 23 luglio 1900, n. 5, col quale furono stabilite le indennità per le spese d'ufficio, durante l'esercizio provvisorio dal 1° luglio 1900 al 31 dicembre detto, ai comandi ed uffici non compresi nello specchio IV del R. Decreto 7 aprile 1892;

DETERMINA:

Art. 1.

Per le spese d'ufficio durante il 2° semestre dell'esercizio finanziario 1900-1901 ai comandi ed uffici non compresi nello specchio IV del R. Decreto 7 aprile 1892 sono assegnate le somme indicate nel prospetto annesso al presente Decreto.

Art. 2.

La classificazione degli stabilimenti territoriali delle sussistenze nelle categorie previste nel citato specchio IV è stabilita secondo l'annesso prospetto e l'indennità loro spettante

per le spese d'ufficio è quella rispettivamente fissata per ciascuna categoria dello specchio IV medesimo.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 31 dicembre 1900.

Il Ministro
C. DI S. MARTINO.

PROSPETTO *delle indennità spese d'ufficio pei comandi ed uffici sottoindicati per il 2° semestre dell'esercizio finanziario 1900-1901.*

Numero del capitolo	Numero dello articolo	COMANDI ED UFFICI	Somma per 6 mesi
11	1°	Comando del corpo di stato maggiore	18000
22	unico	Istituto geografico militare	3500
26	3°	Magazzino centrale di Torino . . .	3500
26	3°	Id. di Firenze . . .	1500
26	3°	Id. di Napoli . . .	1500
18	1°	Ufficio d'amministrazione di personali militari vari	3000

Classificazione degli stabilimenti delle sussistenze militari.

1ª categoria. — *Panifici militari di:* Torino — Alessandria — Milano — Genova — Verona — Bologna — Roma — Napoli.

2ª categoria. — *Panifici militari di:* Brescia — Piacenza — Padova — Forlì — Ancona — Firenze — Lucca — Foligno — Caserta — Bari — Palermo — Messina.
Molino militare di Aldifreda (Caserta).

3ª categoria. — *Panifici militari di:* Novara — Savigliano — Cuneo — Treviso — Pescara — Spezia — Cagliari — Salerno.
Stabilimento militare per la fabbricazione delle scatolette di carne in conserva di Casaralta (Bologna).

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **15**. — **Pubblicazione dell'*Annuario militare* pel 1901**. — (Direzione generale leve e truppa). — 24 gennaio.

Nella prima quindicina del prossimo mese di febbraio sarà pubblicato l'*Annuario militare* pel 1901, diviso in due volumi, contenenti il primo: i ruoli di anzianità ed il riparto degli ufficiali in servizio attivo permanente e degli impiegati dell'amministrazione della guerra, ed indicazioni relative al R. esercito; il secondo i ruoli degli ufficiali in congedo e l'elenco dei generali e colonnelli che conservano il grado con la relativa uniforme senza essere più ascritti ad alcun ruolo.

Tutti gli ufficiali ed impiegati, che vi riscontrassero qualche inesattezza nelle indicazioni che li riguardano, *dovranno* segnalarle al rispettivo comandante di corpo o capo di servizio.

I comandanti di corpo ed i capi di servizio cureranno colla scorta dei rispettivi stati di servizio che siano verificate tutte le indicazioni dell'*Annuario* riflettenti i dipendenti ufficiali tanto in servizio attivo quanto in congedo, e gli impiegati, segnalando al Ministero le differenze che riscontrassero.

I comandanti di divisione disporranno perchè siano segnalate le variazioni pei generali e colonnelli non più ascritti ad alcun ruolo.

Le variazioni, differenze, inesattezze, ecc., rilevate dovranno essere segnalate al Ministero coll'elenco mod. n. 51 (appositamente stampato dal reclusorio militare di Savona) nel quale sarà lasciato lo spazio di almeno una riga fra nome e nome, da trasmettersi in duplice originale non più tardi del 16 aprile. Detto elenco dovrà essere trasmesso anche se negativo, ma in questo caso, in unico originale.

Il prezzo totale dell'*Annuario* viene fissato in L. 7 divisibili in L. 4 pel I volume e L. 3 pel II volume, che l'editore può vendere al pubblico sia uniti che separati.

I comandi, corpi od uffici militari dovranno acquistare i due volumi nel numero di copie necessario per i vari uffici principali; per i riparti dipendenti (comandi di battaglione, di mezzo reggimento, di brigata, sezioni staccate, panifici, magazzini ecc.), si potrà acquistare il solo I volume.

Per uso degli ufficiali ed impiegati saranno inoltre posti in vendita fascicoletti contenenti i ruoli di anzianità (parte 1ª, volume I) dei personali, raggruppati come appare dal seguente specchietto nel quale è pure segnato il numero e il prezzo di ogni fascicolo:

1. Ufficiali generali e corpo di stato maggiore. .	L.	0,15
2. Carabinieri reali, cavalleria	»	0,25
3. Fanteria, personale distretti, invalidi e veterani	»	0,50
4. Artiglieria, genio, personale fortezze	»	0,35
5. Medici, veterinari, farmacisti	»	0,25
6. Commissari, contabili	»	0,25
7. Amministrazione centrale, personale giustizia, personale dell'istituto geografico, personale insegnante	»	0,25
8. Ragionieri artiglieria, ragionieri geometri genio, capitecnici, disegnatori	»	0,20
9. Ufficiali di scrittura, assistenti locali, assistenti locali del genio, personale deposito allevamento cavalli	»	0,20

I fascicoli sono ceduti solo ad ufficiali ed impiegati in effettivo servizio, i quali ne dovranno fare richiesta a mezzo dei rispettivi comandanti di corpo o capi di servizio.

Le richieste di acquisto di volumi per i comandi, corpi ed uffici militari e quelle di volumi e di fascicoletti per conto degli ufficiali ed impiegati dovranno essere rivolte all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari; avvertendo che tali richieste dovranno essere numeriche, indicando solo il numero del volume o del fascicolo ed il numero delle copie che si richiedono.

L'ufficio d'amministrazione di personali militari vari addebiterà ai corpi l'importo totale dei volumi e dei fascicoli; e del valore dei volumi e dei fascicoli ceduti agli ufficiali od impiegati i corpi verranno rimborsati direttamente dagli interessati, o si rimborseranno mediante ritenuta sullo stipendio.

Le richieste di volumi e di fascicoli dovranno essera trasmesse con tutta sollecitudine e pervenire all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari non più tardi del giorno 10 febbraio.

Il Ministro — C. di S. Martino.

N. **16**. — **Corso d'istruzione per zappatori di truppa dell'arma di cavalleria per l'anno 1901**. — (Direzione generale fanteria e cavalleria). — 24 gennaio.

Nell'anno corrente avrà luogo presso la scuola di cavalleria, dal 1° marzo al 31 maggio, un corso d'istruzione per zappatori di truppa dell'arma di cavalleria.

I reggimenti di cavalleria invieranno, a tempo opportuno, al detto corso tre caporali o soldati, tenendo presenti le norme contenute nella Circolare n. 5 del corrente anno.

Ai militari di truppa ammessi al corso sono applicabili le disposizioni contenute nella Circolare suddetta.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

AVVISO

Esito del concorso per un manualetto di agronomia pratica per uso dei militari di truppa.

La commissione giudicatrice del concorso per un «Manualetto di agronomia pratica», indetto con Decreto ministeriale del 23 ottobre 1899, avendo testè compiuto l'esame dei 68 manoscritti presentati, ha trasmesso a questo Ministero la relazione complessiva ed i giudizi parziali riguardanti i vari lavori.

Risulta dalla relazione stessa che nessuno dei detti manoscritti soddisfa interamente alle condizioni stabilite dal concorso, e ciò perchè alcuni non conformi al programma di concorso, altri deficienti nella forma e nella sostanza, altri infine perchè non ritenuti adatti alla media intelligenza del soldato. Solo otto di essi, sebbene non immuni da mende, sono dotati di incontestabili pregi e degni di molta considerazione, per modo che, qualora fossero riveduti, corretti, e taluni anche ampliati in qualche parte, potrebbero diventare buoni manualetti di agronomia pratica, sui quali si potrebbe far cadere la scelta dei due da premiare e pubblicare.

In seguito a tale conclusione da parte della commissione giudicatrice, il Ministero è venuto nella determinazione d'indire un secondo concorso fra gli otto manualetti di agronomia pratica contrassegnati coi seguenti motti:

4. Valore in guerra, Lavoro in pace.

9. Se non si fortifica la base d'ogni ricchezza, che è l'agricoltura, tutti gli sforzi degli uomini devoti alla patria, per conseguire l'unità dei popoli, per collegare le forze contro i nemici esterni, tutti i miglioramenti politici e tutti i mezzi che potranno escogitare Governo e Parlamento per aumentare la pro-

sperità ed il benessere delle generazioni presenti e future, sono destinati a fallire (Liebig).

15. De minimis curat agricola

19. Povera foglia frale, dove vai tu?

28. Agricola.

29. I covoni danno a chi li raccoglie il coraggio di difenderli (Senofonte).

42. Il buon agricoltore è buon soldato. L'esercito è scuola della nazione. Quell'arma spregiata ma nobile è tersa.

63. Possa la propaganda agricola nell'esercito riuscire di efficace argine contro ogni altra esiziale propaganda.

Gli autori degli otto manoscritti suindicati, che intendono prender parte al secondo concorso, dovranno ritirare personalmente il loro manoscritto non più tardi del 15 febbraio p. v. sia direttamente presso questo Ministero (Segretariato generale — Divisione stato maggiore), sia presso un comando militare qualsiasi del regno, al quale, in seguito a loro richiesta, i manoscritti saranno inviati. All'atto della consegna dei manoscritti saranno identificati i singoli autori aprendo, in loro presenza, le schede col relativo motto annesse ad ogni lavoro. I nomi degli autori non saranno per altro comunicati alla commissione aggiudicatrice, nè resi in alcun modo di pubblica ragione.

Il Ministero, avuta conoscenza del nome degli autori, comunicherà direttamente a questi le norme speciali per il nuovo concorso. Avverte però, sin d'ora, che resteranno esclusi dal concorso medesimo quelli, fra gli otto autori di cui è parola, i quali non ritirassero i loro manoscritti entro il suindicato termine di tempo.

Gli autori dei 60 manoscritti non ammessi al secondo concorso, potranno ritirare o far ritirare dal Ministero stesso (Segretariato generale — Divisione stato maggiore) i loro lavori, purchè diano le necessarie indicazioni per comprovarne la proprietà, avvertendo che le schede di questi ultimi non saranno aperte.

Il tempo utile per il ritiro di detti manoscritti è stabilito al 1° giugno c. a.: quelli non ritirati a tale data saranno distrutti.

Roma, 1901 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 5ª **1901** PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 9 febbraio.

FEBBRAIO 5. — Ammissione nei collegi militari, per l'anno scolastico 1901-1902, *pag.* 37.
» 5. — Ammissione nella scuola militare e nell'accademia militare, per l'anno scolastico 1901-1902, *pag.* 40.
» 5. — Ammissione di sottufficiali al corso speciale presso la scuola militare, per l'anno scolastico 1901-1902, *pag.* 44.
» 6. — Scuola centrale di tiro per l'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna, *pag.* 46.

CIRCOLARE N. **17**. — **Ammissione nei collegi militari, per l'anno scolastico 1901-1902.** — (Segretariato generale). — **5** febbraio.

I comandanti dei distretti militari faranno pubblicare, nei capiluoghi dei circondari e nei comuni più importanti del rispettivo territorio, il seguente manifesto, del quale verrà loro trasmesso un proporzionato numero di esemplari.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

MINISTERO DELLA GUERRA.

Ammissione nei collegi militari per l'anno scolastico 1901-1902.

1. Per l'anno scolastico 1901-1902, che avrà principio il 16 ottobre p. v., saranno fatte ammissioni di nuovi allievi nei collegi militari di Napoli e Roma.

Tali ammissioni avranno luogo per titoli e per esami al 1° anno di corso, ed esclusivamente per titoli al 2° anno di corso.

2. Il numero massimo di allievi, da ammettersi in ciascun collegio, sarà il seguente:

1° anno di corso — collegio di Napoli 55; collegio di Roma 50;

2° anno di corso — collegio di Napoli 25; collegio di Roma 20.

3. Le condizioni di età cui debbono soddisfare gli aspiranti sono:

aver compiuto 13 anni e non superati i 16 al 1° agosto p. v., per gli aspiranti al 1° corso;

aver compiuto 14 anni e non superati i 17 al 1° agosto p. v., per gli aspiranti al 2° corso.

L'ammissione è anche subordinata alla constatazione della idoneità fisica da farsi secondo le prescrizioni dei n. 6 (comma *c*), 7 e 8 del Regolamento per l'ammissione ai collegi militari, alla scuola militare e all'accademia militare (edizione 2 febbraio 1900).

4. Gli esami per l'ammissione al 1° corso avranno luogo con le stesse norme e con gli stessi programmi prescritti per l'ammissione alla prima classe d'istituto tecnico (1).

5. L'ammissione per titoli avrà luogo invece esclusivamente in base alla esibizione da parte dell'aspirante del certificato o della pagella scolastica, da cui risulti avere egli conseguito l'ammissione od il passaggio al corrispondente corso d'istituto tecnico.

6. Gli esami scritti per l'ammissione al 1° corso avranno luogo nei giorni 10 e 11 luglio p. v., presso ciascun comando di divisione militare; gli esami orali e la prova grafica di disegno saranno dati a Roma ed a Napoli presso i locali collegi militari, a Torino presso l'accademia militare, ed a Modena presso la scuola militare, in quei giorni che verranno fatti conoscere ai concorrenti, che vi saranno stati ammessi in seguito all'esito degli esami scritti.

Ogni aspirante dovrà perciò dichiarare, nella domanda, dove intenda di sostenere gli esami scritti e quelli orali.

7. Nel caso in cui il numero dei concorrenti idonei all'ammissione superi quello dei posti disponibili, si procederà, per ciascun corso, ad una classificazione dei concorrenti, nella quale gli aspiranti per titoli saranno inscritti con la media complessiva risultante dal certificato degli esami di promozione o di ammissione, sostenuti presso l'istituto tecnico da cui provengono, e gli aspiranti per esame al primo corso colla media riportata negli esami di cui al precedente numero 6.

I concorrenti, che verranno così classificati in eccedenza ai posti disponibili, saranno esclusi dall'ammissione. A parità di media sarà data la preferenza al più giovane di età.

(1) L'esame d'ammissione alla 1ª classe d'istituto tecnico comprende le seguenti materie, nei limiti dei rispettivi programmi vigenti nella scuola tecnica: *lingua italiana e lingua francese* (prova scritta ed orale); *matematica*, *storia d'Italia*, *geografia* (prova orale); *disegno* (prova grafica).

8. I collegi militari sono completamente parificati agli istituti tecnici e vi si compiono gli stessi studi; e pertanto coloro che non potessero proseguirli nei collegi militari, potranno far passaggio alla corrispondente classe d'istituto tecnico.

9. Nei tre ultimi anni del corso di studi vengono impartite apposite istruzioni militari per abilitare i giovani a conseguire la nomina a sottotenente di complemento di fanteria o di cavalleria.

10. Compiuto con buon esito l'intero corso di studi, gli allievi conseguiranno il certificato di *licenza di collegio militare*, equipollente al titolo di *licenza d' istituto tecnico*, sezione fisico-matematica, e saranno ammessi senza esame alla scuola militare, o potranno far passaggio all'accademia militare superando soltanto apposito esame orale complementare di matematica.

Il titolo di licenza di collegio militare darà inoltre adito all'esame di concorso per l'ammissione alla R. accademia navale; nel quale concorso, a parità di punti di merito, avranno la preferenza i candidati provvisti della detta licenza.

Gli allievi invece che, compiuto il corso degli studi nei collegi militari, rinuncino a proseguirli all'accademia o alla scuola militare o alla R. accademia navale, ed abbiano compiuto il 19° anno di età, potranno essere nominati sottotenenti di complemento di fanteria o di cavalleria, previo un servizio di quattro mesi da prestarsi col grado di sergente presso un reggimento delle dette armi.

11. Gli allievi, appena abbiano raggiunto il 17° anno di età, dovranno contrarre l'arruolamento volontario ordinario, il quale offrirà loro il vantaggio di essere considerati, durante gli studi, come in servizio militare per l'adempimento dei loro obblighi di leva o in surrogazione di un fratello.

12. Gli allievi che, per speciali ragioni, cessino di appartenere ai collegi militari, potranno chiedere, col *non dissento* rilasciato da chi esercita su di loro la patria potestà, il proscioglimento dal contratto arruolamento volontario, in analogia alle disposizioni vigenti per gli *allievi ufficiali di complemento*.

13. Il tempo utile per la presentazione delle domande regolarmente documentate decorre dal 1° giugno p. v. e scade irrevocabilmente, per i concorrenti ad esame, il 30 dello stesso mese, e per i concorrenti per titoli il 15 agosto p. v. Gli aspiranti per titoli, che alla detta data del 15 agosto non siano ancora provvisti del certificato di studi richiesto, ma abbiano

la possibilità di ottenerlo nella sessione autunnale di esami presso gli istituti tecnici, potranno ugualmente far domanda di ammissione, con riserva di produrre il titolo non appena lo abbiano conseguito, ed in ogni caso non più tardi del 1° novembre dell'anno corrente: essi dovranno però essere classificati, qualora il numero complessivo dei concorrenti superi quello dei posti disponibili, dopo gli aspiranti già in possesso del titolo di studio al 15 agosto p. v.

14. Le domande, indirizzate al Ministero, dovranno essere presentate ai comandanti di distretto militare, e questi, verificata la regolarità di ciascuna, avranno cura di trasmettere quelle dei concorrenti per esame al 1° corso ai comandanti delle divisioni militari, presso cui essi chiesero di sostenere l'esame scritto, ed inviare invece al Ministero (Segretariato generale) le domande dei concorrenti per titoli.

15. Le domande di ammissione dovranno essere redatte e documentate in conformità delle disposizioni inserte nel già citato regolamento per l'ammissione ai collegi militari, alla scuola militare e all'accademia militare, disposizioni che si considerano tutte come facienti parte delle condizioni del concorso.

Detto regolamento è messo in vendita presso l'editore del *Giornale militare* (tipografia Enrico Voghera in Roma, Corso d'Italia n. 34) e presso i principali librai delle provincie, al prezzo di L. 0,45.

16. Il Ministero non concede alcuna eccezione o deroga alle condizioni stabilite nel presente manifesto e nel predetto regolamento.

Il Ministro — C. di S. Martino.

N. **18**. — **Ammissione nella scuola militare e nella accademia militare, per l'anno scolastico 1901-1902.** — (Segretariato generale). — 5 febbraio.

I comandanti dei distretti militari faranno pubblicare nei capiluoghi di circondario e nei comuni più importanti della loro giurisdizione il seguente manifesto, del quale riceveranno un proporzionato numero di esemplari.

Il Ministro — C. di S. Martino.

MINISTERO DELLA GUERRA.

Ammissione nella scuola militare e nell'accademia militare per l'anno scolastico 1901-1902.

1. Per l'anno scolastico 1901-1902, che avrà principio alla fine del venturo ottobre, saranno fatte ammissioni di nuovi allievi:

a) al 1° anno di corso della scuola militare;

b) al 1° anno di corso dell'accademia militare.

A differenza di quanto si è transitoriamente fatto negli scorsi anni, non verrà indetto alcun concorso per l'ammissione straordinaria al 3° corso dell'accademia militare.

2. Al concorso pel 1° anno della scuola e dell'accademia militare, saranno ammessi i giovani provvisti di licenza di liceo o d'istituto tecnico (sezione fisico-matematica o agrimensura o commercio-ragioneria).

I giovani che non avranno conseguita la licenza nella sessione d'esami del luglio p. v., ma avranno la possibilità di conseguirla nella sessione autunnale, potranno essi pure prendere parte al concorso, con riserva di produrre il detto titolo non appena lo abbiano conseguito, ed in ogni caso non più tardi del 31 ottobre p. v.

Essi dovranno unire alla domanda di ammissione al concorso un certificato del preside del liceo o istituto tecnico, governativo o pareggiato, dal quale risulti per quali cause non hanno ancora conseguito la licenza.

Coloro che al 31 ottobre p. v. non presenteranno il prescritto titolo di studio, ancorchè abbiano superato l'esame di concorso, non saranno ammessi agli istituti militari cui aspirano, ed il Ministero non farà assolutamente alcuna eccezione al riguardo.

3. Tutti i candidati, sia che concorrano per l'una come per l'altra delle ammissioni di cui al n. 1, dovranno sostenere appositi esami scritti, e i concorrenti all'ammissione all'accademia militare dovranno inoltre subire un esame orale complementare di matematica.

L'esame scritto consisterà in un esperimento di lettere italiane, uno di matematica e uno di storia, su temi spediti dal Ministero ed eguali per tutti i concorrenti. Tanto questi esperimenti, come l'esame complementare di matematica, saranno

dati in base ai programmi annessi al regolamento di ammissione ai collegi, alla scuola ed all'accademia militare (edizione 2 febbraio 1900).

4. Gli esperimenti scritti avranno luogo nei giorni 17, 18 e 19 agosto p. v. presso ciascun comando di divisione militare.

Il giorno 16 dello stesso mese avrà luogo, presso l'ospedale militare d'ogni divisione, la prima visita medica dei concorrenti.

I giovani non riconosciuti idonei in tale visita, ove ne facciano esplicita domanda scritta al comandante della divisione militare, potranno sostenere egualmente gli esami e presentarsi poi alla visita definitiva presso l'istituto militare, pel quale chiesero l'ammissione.

Il giudizio pronunciato, in questa seconda visita, dalla competente commissione, sarà, a tenore del n. 30 del precitato regolamento di ammissione, definitivo ed inappellabile. Non si faranno quindi concessioni di ulteriori visite a nessun titolo, e le domande, che pervenissero a tal uopo al Ministero, si riterranno come non fatte.

5. I concorrenti dovranno aver compiuto il 17° anno di età e non oltrepassato il 22° al 1° agosto p. v. È esclusa qualsiasi eccezione ai detti limiti di età.

6. Il numero degli allievi da ammettersi in ciascuno dei due istituti sarà di:

185 nella scuola militare, dei quali 140 per l'arma di fanteria e 45 per l'arma di cavalleria;
60 nell'accademia militare. (1)

Gli aspiranti all'ammissione nella scuola militare concorreranno ad occupare i posti disponibili nell'arma di fanteria od in quella di cavalleria, secondo l'ordine nel quale, per la classificazione conseguita nell'esame scritto di cui al n. 3 del presente manifesto, essi verranno a trovarsi inscritti nell'elenco degli aspiranti idonei per l'una o per l'altra delle dette armi.

Gli aspiranti all'ammissione all'accademia militare saranno invece classificati ed ammessi in base al risultato ottenuto nell'esame complementare.

Coloro, però, che nella sessione estiva siano già in possesso

(1) A coprire questi posti concorrono anche gli allievi dei collegi militari, i quali, per l'ammissione alla scuola militare e per l'assegnazione all'arma di fanteria o cavalleria, hanno la precedenza assoluta sugli altri concorrenti, ma per l'ammissione all'accademia militare sono classificati cogli altri, secondo l'esito dell'esame complementare.

della licenza liceale o d'istituto tecnico, avranno la precedenza, qualunque sia la classificazione riportata nei predetti esami, su quelli che conseguiranno il titolo di studio nella sessione autunnale.

7. I concorrenti, che non siano dichiarati idonei nell'esame scritto di cui al già citato n. 3, saranno esclusi dall'ammissione alla scuola militare e non potranno presentarsi all'esame complementare per l'accademia militare.

8. Il predetto esame complementare avrà luogo presso l'accademia militare in Torino, la scuola militare in Modena, ed i collegi militari in Roma e Napoli. Con apposita circolare sarà fatto conoscere l'ordine secondo il quale la commissione esaminatrice si recherà nelle varie sedi ed il giorno iniziale dell'esame.

9. Il tempo utile, per presentare le domande di ammissione al concorso ed i documenti relativi, scadrà irrevocabilmente il 7 agosto p. v.

Tali domande, indirizzate al Ministero unitamente ai documenti prescritti dal regolamento, dovranno essere rimesse *esclusivamente* ai comandanti di distretto militare, eccetto quelle dei militari sotto le armi, che saranno presentate ai rispettivi comandanti di corpo.

In tutte le domande si dovrà indicare il comando di divisione militare, prescelto dal candidato come sede d'esami scritti.

In quelle dei concorrenti per la scuola militare dovrà essere detto se il giovane aspira *all'arma di fanteria*, oppure *all'arma di cavalleria*.

Nelle domande, infine, dei concorrenti per l'accademia, dovrà indicarsi la sede prescelta per l'esame complementare, ed inoltre si dovrà dichiarare se, non riuscendo, il candidato, idoneo per l'ammissione in detto istituto o risultando in soprannumero ai posti disponibili, intenda, o non, di essere ammesso alla scuola militare, specificando, in quest'ultimo caso, se aspira all'arma di fanteria o a quella di cavalleria.

10. I comandanti di distretto o di corpo, accertato che le domande siano corredate di tutti i documenti regolari (1) e che esse

(1) Quanto al documento da presentarsi dai giovani appartenenti a classi di leva già chiamate all'estrazione a sorte, si avverte, che per coloro i quali, all'atto della domanda di ammissione al concorso, non fossero ancora stati chiamati all'esame definitivo ed arruolamento innanzi al Consiglio di leva, occorrerà, in luogo del certificato d'esito di leva, un certificato comprovante la loro inscrizione sulle liste di leva.

Riguardo ai certificati provvisori di licenza d'istituto tecnico, rilasciati dai presidi di tali istituti, si osserva che non occorre la vidimazione del R. provveditore agli studi.

contengano tutte le chieste indicazioni, le trasmetteranno con la massima sollecitudine al Ministero (Segretariato generale), curando che quelle presentate l'ultimo giorno siano spedite non più tardi dell'8 agosto. Dovranno essere respinte le domande che non fossero corredate di tutti i documenti prescritti, o che non contenessero tutte le indicazioni suaccennate, come pure quelle che, per qualunque motivo, fossero presentate dopo il 7 agosto, termine perentorio per la presentazione delle domande regolarmente documentate.

11. Il Ministro della guerra farà conoscere ai singoli concorrenti se i titoli, da essi prodotti, vennero riconosciuti validi.

12. Le condizioni cui debbono soddisfare i concorrenti, il modo con cui debbono essere fatte le domande, le disposizioni concernenti la pensione e le altre spese a carico delle famiglie, quelle relative alla concessione delle pensioni e mezze pensioni gratuite e quante altre riguardano il presente concorso, sono contenute nel menzionato regolamento per l'ammissione ai collegi, alla scuola militare ed all'accademia militare.

Tale regolamento è in vendita presso l'editore del *Giornale militare* (tipografia Enrico Voghera in Roma, Corso d'Italia, n. 34), e presso i principali librai delle provincie, al prezzo di L. 0,45.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **19. — Ammissione di sottufficiali al corso speciale presso la scuola militare, per l'anno scolastico 1901-1902.** — (Segretariato generale). — 5 febbraio.

1. Nell'anno scolastico 1901-1902, che avrà principio alla metà di ottobre p. v., potranno essere ammessi al corso speciale suddetto, 95 nuovi allievi, dei quali 70 aspiranti alla carriera di ufficiale nelle armi da cui provengono, e 25 a quella del corpo contabile militare.

2. I posti disponibili, per gli aspiranti alla carriera di ufficiale nelle armi combattenti, sono così ripartiti fra le varie armi:

40 per l'arma di fanteria;
15 id. di cavalleria;
10 id. di artiglieria;
5 id. del genio.

3. Possono aspirare al concorso i sottufficiali in effettivo servizio, vincolati con la ferma speciale stabilita dalla legge sul reclutamento, semprechè soddisfacciano alle condizioni prescritte

dal § 55 del regolamento sull'avanzamento nel Regio esercito, modificato dal R. Decreto 23 agosto 1900, n. 338, e cioè:

a) siano celibi o vedovi senza prole;

b) abbiano non meno di due anni di anzianità di sottufficiale al 1° agosto dell'anno corrente, e non abbiano, alla stessa data, superato il 25° anno di età. I sottufficiali che hanno conseguito il grado di sergente nei reparti allievi ufficiali di complemento debbono, alla stessa data, aver prestato, in più dei due anni, tanti mesi di servizio quanti ne hanno impiegati in meno per conseguire il grado di sergente, in confronto di quelli che provengono dai corsi allievi sergenti, tenendo per base la durata normale di questi corsi (18 mesi) e avvertendo che nel calcolare il tempo impiegato dai suddetti sottufficiali a raggiungere il grado di sergente, per fare poi la differenza coi 18 mesi, si devono computare anche i mesi ed i giorni di effettivo servizio che fossero stati prestati precedentemente all'ammissione nei reparti allievi ufficiali di complemento;

c) siano, dalle rispettive commissioni di avanzamento, giudicati meritevoli, per condotta e per qualità morali e militari, di aspirare alla nomina ad ufficiale.

Si avverte che nessuna eccezione sarà fatta ai limiti di età o di anzianità di servizio, indicati al precedente comma *b*).

4. Il concorso ha luogo per esame; e, tanto l'esame preliminare presso i corpi, quanto quello definitivo, si svolgeranno sugli appositi programmi annessi al regolamento organico per le scuole militari, approvato con R. Decreto 26 novembre 1899.

A questo proposito, il Ministero crede opportuno richiamare l'attenzione dei comandanti di corpo, perchè l'esame preliminare venga dato con diligente cura e giusta severità, affinchè i sottufficiali, che verranno proposti per l'ammissione al corso speciale, ne siano veramente meritevoli e risultino ben preparati a subire l'esame definitivo.

5. Dall'esame preliminare sono dispensati i sottufficiali, che hanno conseguito la licenza liceale o d'istituto tecnico. Essi però sono sottoposti, come gli altri, all'esame di concorso.

6. Le commissioni d'avanzamento dei corpi, nell'esprimere il loro parere circa il servizio cui i sottufficiali sono più adatti, dovranno tener conto scrupoloso delle qualità enumerate al n. 2 del § 227 del regolamento sullo stato dei sottufficiali.

7. Le proposte d'ammissione al concorso, con tutti i documenti prescritti dal § 232 dell'ora detto regolamento, dovranno essere trasmesse per via gerarchica e giungere al Ministero (Segretariato generale) non più tardi del 31 maggio venturo.

Si avverte che del foglio caratteristico modello *F*, deve inviarsi l'originale e non la copia.

8. Ove taluno dei sottufficiali, che si proporranno, fosse già stato proposto negli anni precedenti, dovrà indicarsi, nella colonna annotazioni dell'elenco di proposta, la ragione per la quale non ottenne l'ammissione.

9. Non potranno essere proposti per l'ammissione quei sottufficiali che abbiano già frequentato il corso speciale e ne siano stati rimandati per insuccesso negli esami o per motivi disciplinari.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **20.** — **Scuola centrale di tiro per l'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 6 febbraio.

In relazione al n. 1 della Circolare n. 165 del 18 ottobre u. s., il 3° corso di scuola centrale di tiro per l'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna, avrà luogo dal 21 febbraio al 24 marzo p. v.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

Roma, 1901 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 6ª 1901 PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 16 febbraio.

FEBBRAIO 12. — Quadrupedi ceduti alle truppe dell'Estremo Oriente, *pag.* 47.
» 14. — Esami d'idoneità all'avanzamento al grado di capitano nell'arma d'artiglieria, *pag.* 47.
» 14. — Corsi d'istruzione per gli ufficiali inferiori dell'arma di fanteria di complemento e di milizia territoriale. — Esercitazioni pratiche di tiro per gli ufficiali in congedo, *pag.* 48.
——— Avviso. — Secondo concorso per un manualetto di agronomia pratica per uso dei militari di truppa nel R. esercito, *pag.* 49.

CIRCOLARE N. **21**. — **Quadrupedi ceduti alle truppe dell'Estremo Oriente**. — (Direzione generale servizi amministrativi). — 12 febbraio.

Per poter fare alcuni riscontri, si invitano i corpi delle varie armi, che hanno ceduto quadrupedi pel servizio del corpo di spedizione nell'Estremo Oriente, a trasmettere tosto al Ministero (*Direzione generale servizi amministrativi*) un elenco nominativo dei quadrupedi stessi, dal quale risulti pure la data in cui furono trasmessi al distretto militare di Napoli i correlativi *Preavvisi di passaggio* mod. 83, e la data dell'invio al distretto medesimo del rendiconto delle spese sostenute per i nuovi cavalli e muli acquistati in sostituzione di quelli ceduti.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **22**. — **Esami d'idoneità all'avanzamento al grado di capitano nell'arma d'artiglieria**. — (Direzione generale artiglieria e genio). — 14 febbraio.

Nel prossimo mese di giugno saranno chiamati a sostenere gli esami d'idoneità all'avanzamento, giusta le norme contenute nell'*Atto* 80 del 1894, i tenenti d'artiglieria non provenienti dalla scuola d'applicazione d'artiglieria e genio, aventi l'anzianità a tutto il 19 aprile 1891.

I programmi d'esame saranno quelli stabiliti dal § 3 dell'*Atto* succitato.

Gli elenchi di proposta, colle indicazioni richieste dal § 2 dell'*Atto* stesso dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale artiglieria e genio) non più tardi del 30 aprile p. v.

A senso del disposto dal § 139 del regolamento per l'applicazione della legge sull'avanzamento si dovranno compilare gli

elenchi di proposta anche per quegli ufficiali che fossero stati dichiarati non idonei all'avanzamento.

Gli ufficiali che si trovano a far parte delle Regie truppe d'Africa qualora dichiarino di aspirare all'avanzamento nella specialità treno, saranno autorizzati a subire i relativi esami nella Colonia.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **22**. — **Corsi d'istruzione per gli ufficiali inferiori dell'arma di fanteria di complemento e di milizia territoriale. — Esercitazioni pratiche di tiro per gli ufficiali in congedo**. — (Segretariato generale). — 14 febbraio.

Il Ministero ha determinato che anche nel corrente anno abbiano luogo i corsi liberi d'istruzione per gli ufficiali inferiori dell'arma di fanteria (fanteria di linea, bersaglieri ed alpini) di complemento e di milizia territoriale.

Tali corsi, ai quali potranno intervenire, come per il passato, gli ufficiali superiori di milizia territoriale, saranno eseguiti con le modalità accennate nelle Circolari 49 del 1899 e 44 del 1900.

Al riguardo, si osserveranno inoltre le prescrizioni seguenti, a complemento di quelle contenute nella Circolare 49 del 1899 e nel relativo programma:

Saranno classificati, alla fine del corso, soltanto quegli ufficiali che non abbiano più di tre assenze, state però tutte giustificate.

Sarà apposta una nota di biasimo sulle carte personali (specchio delle punizioni) a quegli ufficiali che, una volta ascritti al corso, non si curano di giustificare i motivi per i quali non intervengano a taluna lezione od esercitazione, o cessino a dirittura di prendervi parte.

I corsi dovranno aver luogo, anche quando vi sia un solo ufficiale concorrente.

L'istruzione sul fucile modelle 70/87 dovrà esser fatta in modo sommario e solo agli ufficiali di milizia territoriale, sulla guida della nuova istruzione sulle armi e sul tiro pei riparti di milizia territoriale armati di fucile modello 70/87 (edizione 1901).

Questo Ministero avverte poi che, a complemento di quanto è disposto dal n. 5 dell'*Atto* 106 del 1898, gli ufficiali in congedo possono essere ammessi, dietro loro domanda, a prender parte alle esercitazioni pratiche di tiro presso i corpi con le norme seguenti:

a) Tutti gli ufficiali in congedo, residenti in località dove abbia sede presidio di truppa, possono essere autorizzati ad eseguire tutte od anche soltanto qualcuna delle lezioni di tiro colla pistola, secondo il desiderio che i detti ufficiali esprimeranno in proposito.

b) Gli ufficiali inferiori in congedo di arma combattente, purchè assegnati a corpi o riparti per mobilitazione, possono essere autorizzati ad eseguire un numero di lezioni di tiro col fucile o col moschetto, uguale alla metà di quello prescritto per gli ufficiali in servizio attivo permanente.

c) Gli ufficiali in congedo risiedenti dove ha stanza il reggimento o riparto cui sono assegnati per mobilitazione, eseguiscono sempre le suddette esercitazioni di tiro, sia col fucile o moschetto, sia con la pistola, presso tale reggimento o riparto, al comandante del quale rivolgono perciò le loro domande.

Gli altri ufficiali in congedo eseguiscono le esercitazioni di tiro presso il corpo o riparto che verrà designato dal comandante di presidio, al quale avranno rivolte le loro domande.

d) Alle suddette esercitazioni di tiro gli ufficiali in congedo intervengono senza diritto ad assegni e con obbligo di indossare la divisa, però senza stellette.

Sarà loro concesso l'uso gratuito delle munizioni.

Alla fine del corrente anno, i comandanti di presidio trasmetteranno a questo Ministero (Direzione generale artiglieria e genio) uno specchio in cui figurino la quantità e qualità delle cartucce sparate nelle sovraccennate esercitazioni di tiro per gli ufficiali in congedo. *Il Ministro* — C. di S. Martino.

AVVISO

Secondo concorso per un manualetto di agronomia pratica per uso dei militari di truppa nel R. esercito.

Per opportuna norma degli interessati, il Ministero avverte che ha ritenuto opportuno di prorogare al 1° marzo p. v. il termine utile per il ritiro dei manoscritti di agronomia pratica ammessi al secondo concorso e le cui epigrafi vennero rese di pubblica ragione con notificazione inserta nella *Gazzetta ufficiale* n. 22 delli 26 gennaio u. s. e nel *Giornale militare ufficiale*, dispensa 4ª, parte 2ª, della stessa data.

Gli autori di detti manoscritti i quali, al 1° marzo detto, non avranno dichiarato di prender parte al secondo concorso, verranno senz'altro esclusi dal concorso stesso.

Roma, 1901 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 7ª **1901** PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 23 febbraio.

FEBBRAIO 20. — Indennità di residenza ai capimusica, *pag.* 51.

» 21. — Stato sanitario del R. esercito nel mese di novembre 1900, *pag.* 52.

CIRCOLARE N. **21**. — **Indennità di residenza ai capimusica**. — (Direzione generale servizi amministrativi). — 20 febbraio.

A datare dal 1° marzo p. v., la indennità di residenza ai capimusica dei corpi, che si trovano nelle città che vi dànno diritto, sarà corrisposta in più di tutti gli altri assegni loro spettanti.

Cessa quindi di avere effetto il disposto del n. 3, secondo comma, della Circolare n. 43 del 1896, per quanto riguarda la indennità di residenza.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. 25. — Stato sanitario del R. esercito nel mese di

DIVISIONI	ENTRATI negli ospedali (1)	ENTRATI nelle infermerie di corpo (2)	ENTRATI Totale degli entrati nei luoghi di cura
Torino	272	258	530
Novara	78	89	167
Alessandria	179	179	358
Cuneo	129	143	272
Milano	166	165	331
Brescia	86	104	190
Genova	124	159	283
Piacenza	158	151	309
Verona	197	163	360
Padova	179	164	343
Bologna	116	91	207
Ravenna	70	130	200
Ancona	70	78	148
Chieti	131	77	208
Firenze	79	83	162
Livorno	180	72	252
Roma	346	215	561
Perugia	97	56	153
Napoli	412	305	717
Salerno	66	53	119
Bari	149	80	229
Catanzaro	140	55	195
Palermo	240	130	370
Messina	215	72	287
Cagliari	132	49	181
TOTALE DELL'ESERCITO	4011	3121	7132

Mortalità generale per 10

(1) Ospedali militari e civili, infermerie di presidio e infermerie speciali.
(2) Dedotti i passati dalle infermerie di corpo agli ospedali.

novembre 1900. — (Segretariato generale). — 21 febbraio.

MORTI				GIORNATE DI CURA			Giornate di cura per mille giornate di presenza	Entrata media giornaliera nei luoghi di cura per 1000 di forza
negli ospedali	nelle infermerie	fuori degli ospedali e delle infermerie	Totale dei morti	negli ospedali	nelle infermerie	Totale		
2	»	2	4	6076	2109	8185	26,4	1.7
1	»	»	1	2448	985	3433	22,0	1.1
3	»	»	3	5009	1683	6692	27,4	1.5
3	»	»	3	3184	1491	4675	23,7	1.4
»	»	»	»	3764	1548	5312	20,3	1.3
1	»	»	1	2243	826	3069	25,1	1.6
»	»	1	1	3581	1367	4948	25,3	1.4
4	»	1	5	4927	1898	6825	32,4	1.5
1	»	1	2	5172	1605	6777	28,2	1.5
1	»	»	1	5464	1570	7034	27,8	1.4
»	»	»	»	3687	993	4680	28,7	1.3
2	»	»	2	2360	1216	3576	31,3	1.8
»	»	»	»	2491	803	3294	27,9	1.3
»	»	1	1	3273	988	4261	30,6	1.5
2	»	»	2	3335	1157	4492	29,0	1.0
1	»	»	1	4066	723	4789	25,2	1.3
8	»	1	9	8384	1690	10074	30,1	1.7
»	»	»	»	2159	546	2705	29,9	1.6
8	»	1	9	10311	3152	13463	41,0	2.2
»	»	1	1	2029	608	2637	27,1	1.2
1	1	3	5	3748	732	4480	33,3	1.7
»	»	2	2	3594	606	4200	42,6	2.0
8	»	»	8	6173	1428	7601	36,9	1.8
1	»	»	1	4724	726	5450	36,6	1.9
1	»	1	2	3534	573	4107	33,3	1.5
48	1	15	64	105736	31023	136759	29,5	1.5

della forza media = 0.41.

Il Sottosegretario di Stato — B. ZANELLI.

Roma, 1901 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 8ª **1901** PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 2 marzo.

GENNAIO 29. — Indennità per spese d'ufficio per le direzioni e stabilimenti d'artiglieria durante il 2° semestre dell'esercizio finanziario 1900-1901, *pag.* 55.
FEBBRAIO 28. — Provvista delle croci per anzianità di servizio col relativo nastro ed astuccio per i militari di truppa presenti sotto le armi, *pag.* 57.
» 28. — Chiamata generale alle armi ed assegnazione ai corpi delle reclute di 1ª categoria della classe 1880, *pag.* 57.

CIRCOLARE N. **26**. — **Indennità per spese d'ufficio per le direzioni e stabilimenti d'artiglieria durante il 2° semestre dell'esercizio finanziario 1900-1901**. — (Direzione generale artiglieria e genio). — 29 gennaio.

IL MINISTRO DELLA GUERRA.

Visto il R. Decreto 7 aprile 1892 che stabilisce le indennità eventuali pel R. esercito e gli altri R. Decreti, 2 febbraio e 23 novembre 1893, 28 luglio 1895, 5 gennaio 1896, 23 agosto e 2 dicembre 1897, 27 gennaio e 2 agosto 1898, 5 gennaio 1899, portanti modificazioni al precedente;

Vista la legge in data 16 dicembre 1900, n. 411, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1900-1901;

Visto il Decreto ministeriale in data 23 luglio 1900, col quale furono stabilite le indennità per le spese d'ufficio durante il 1° semestre dell'esercizio finanziario suddetto.

DECRETA:

Art. 1.

Le spese d'ufficio durante il secondo semestre dell'esercizio finanziario 1900-1901, per le direzioni d'artiglieria e per gli stabilimenti sono stabilite come dallo specchio annesso al presente decreto.

Art. 2.

A tali spese si provvederà coi fondi stanziati in bilancio al capitolo 14 dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la relativa registrazione.

Roma, addì 29 gennaio 1901.

Il Ministro
C. DI S. MARTINO.

SPECCHIO *degli assegnamenti per le spese d'ufficio delle direzioni di artiglieria e degli stabilimenti durante il 2° semestre dell'esercizio finanziario 1900-901.*

DIREZIONI E STABILIMENTI		ASSEGNO
Direzione di artiglieria di	Alessandria	1150 00
	Ancona	700 00
	Genova	1400 00
	Maddalena	700 00
	Mantova	1200 00
	Messina	1000 00
	Napoli	1330 00
	Piacenza	1500 00
	Roma	1000 00
	Spezia	1300 00
	Taranto	620 00
	Torino	1450 00
	Venezia	1200 00
	Verona	1200 00
Arsenale di costruzione di	Napoli	1000 00
	Torino	1200 00
Officina di costruzione di	Genova	900 00
	Napoli	900 00
	Torino	1800 00
Fabbrica d'armi di	Brescia	1050 00
	Terni	1150 00
	Torino	900 00
	Torre Annunziata	850 00
Laboratorio pirotecnico di	Bologna	1100 00
	Capua	900 00
Laboratorio di precisione di Roma		1150 00
Polverificio di	Fontana Liri	800 00
	Fossano	700 00
Scuola centrale di tiro d'artiglieria di Nettuno		500 00
Sezione della direzione superiore delle esperienze di artiglieria di Ciriè		1350 00
	Totale . . L.	32000 00

N. **27.** — **Provvista delle croci per anzianità di servizio col relativo nastro ed astuccio per i militari di truppa presenti sotto le armi.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 28 febbraio.

Per norma delle amministrazioni dei corpi, questo Ministero rende noto che le croci per anzianità di servizio dei militari di truppa, coll'argento al titolo 800 e conformi al tipo regolamentare stabilito coll'*Atto* 215 del 1900, sono messe in vendita — insieme al nastro ed al relativo astuccio — presso l'*Unione militare* in Roma e le sue filiali al prezzo complessivo di L. 4,90 (croce L. 4,10, nastro in seta L. 0,40, astuccio L. 0,40).

A complemento poi della disposizione data nel § 21 dell'*Atto* 226 del 1900, si crede opportuno avvertire che ai militari di truppa presenti sotto le armi dovrà consegnarsi la croce col nastro e col relativo astuccio.

Il Ministro — C. di S. Martino.

N. **28.** — **Chiamata generale alle armi ed assegnazione ai corpi delle reclute di 1ª categoria della classe 1880.** — (Direzione generale leve e truppa). — 28 febbraio.

1. Questo Ministero ha determinato che le reclute di 1ª categoria della leva sulla classe 1880 attualmente in congedo illimitato provvisorio siano chiamate alle armi dal giorno 26 al giorno 29 marzo prossimo, fatta eccezione per quelli dei distretti di Bari, Cosenza, Lucca, Milano, Napoli, Palermo, Pesaro, Pinerolo, Taranto, Udine, Varese, i quali saranno chiamati parte nei giorni 28 e 29 marzo e parte nei giorni 5 e 6 aprile.

Dovranno, beninteso, presentarsi colle reclute del rispettivo comune anche quelle arruolate nel 2º periodo della leva; ed in proposito avvertesi che gli uomini il cui arruolamento in 1ª categoria avrà luogo posteriormente alla chiamata indetta colla presente circolare, dovranno essere diretti alle armi di mano in mano che saranno arruolati dal rispettivo consiglio di leva.

2. Le reclute della classe 1880 state ammesse al volontariato di un anno, con obbligo di imprendere il servizio alla chiamata della classe stessa, ed i volontari di un anno ritardatari di classi precedenti, che intendono di prendere servizio in occasione di tale chiamata, dovranno presentarsi alle armi il giorno 26 marzo prossimo, dovendo da questa data decorrere

la loro ferma speciale di un anno, e ciò perchè il corso d'istruzione da farsi pei detti volontari di un anno possa aver principio per tutti nello stesso giorno.

3. Per la identica ragione, questo Ministero determina che per le reclute della classe 1880 e pei militari studenti ritardatari, che si presenteranno alle armi nei giorni fissati colla presente circolare, i quali, all'atto della loro presentazione o durante il primo mese di permanenza in servizio, chiederanno di essere ammessi al volontariato di un anno senza la facoltà di ritardare il servizio sino al 26° anno di età in applicazione della legge n. 479 del 4 agosto 1895, la ferma speciale di un anno dovrà decorrere dal 26 marzo prossimo qualunque sia il giorno della loro venuta alle armi.

4. Il manifesto di chiamata alle armi sarà conforme all'unito allegato n. 1.

Su di esso, e precisamente nello specchio che fa seguito al n. 19 del detto allegato, i comandanti di distretto indicheranno, a mente del § 14 dell'*Atto* 17 del 1898 ed in relazione al n. 1 della presente Circolare, i giorni in cui gli uomini di ciascuno dei comuni compresi nel territorio del distretto dovranno presentarsi al proprio sindaco e quelli in cui dovranno giungere alla sede del distretto stesso.

Nel fissare tali giorni i prefati comandanti si regoleranno in modo da far arrivare al distretto prima gli uomini dei comuni più vicini e poi gli uomini dei comuni più lontani, e ciò per evitare che questi ultimi abbiano ad abbandonare le loro case ed essere inutilmente distolti dai loro lavori ed interessi più giorni innanzi a quello con cui si inizierà la chiamata alle armi.

Faranno eccezione a tale massima i distretti di reclutamento alpino, i quali, anzichè basarsi sulla distanza dei comuni dalla sede del distretto, dovranno regolare la chiamata in guisa da far presentare insieme, possibilmente, gli uomini dei comuni di reclutamento dei singoli battaglioni alpini e ciò allo scopo di poter procedere sollecitamente all'assegnazione definitiva delle reclute e al loro invio a destinazione.

Del suindicato manifesto dovrà poi essere subito inviato un competente numero di copie a tutti i sindaci dei comuni compresi nel territorio di ciascun distretto, nonchè una copia al Ministero (*Direzione generale leve e truppa*) ed una ai prefetti, sottoprefetti ed ai capi di circolo del corpo delle guardie di finanza compresi nel territorio del distretto.

5. Per la chiamata delle suddette reclute sotto le armi si os-

serveranno le prescrizioni del capo XIV del regolamento sul reclutamento del 2 luglio 1890 e dei capi II e III della Istruzione complementare al regolamento stesso (*Atti* 198 del 1891, 160 del 1896 e 17 del 1898).

6. I comandanti di corpo d'armata provvederanno perchè, in occasione della chiamata alle armi indetta colla presente circolare, sia comandato presso ciascuno dei dipendenti distretti un ufficiale medico col grado di capitano.

Nei distretti nei quali il numero degli uomini da visitare sia tale da non potere, nei pochi giorni stabiliti, procedersi da un solo ufficiale medico ad una accurata visita, i prefati comandanti destineranno, dietro richiesta dei distretti, per coadiuvare il capitano medico, un altro ufficiale medico del grado di tenente almeno, possibilmente anziano, ed in casi del tutto eccezionali un terzo ufficiale medico che riunisca queste ultime condizioni.

Nel fare le destinazioni di cui nel presente numero, i comandanti di corpo d'armata avranno cura che non siano possibilmente mandati in un distretto ufficiali medici che abbiano assistito alle sedute dei consigli di leva dei circondari compresi nel territorio del distretto medesimo, nè quelli che appartengano a corpi che debbono ricevere reclute dal detto distretto.

Si avrà poi presente che questi medici non dovranno essere chiamati a dare il loro parere nelle rassegne speciali che da essi venissero proposte.

I capitani e gli ufficiali subalterni medici da comandarsi ai distretti saranno dai comandanti di corpo d'armata tratti dai corpi e stabilimenti stanziati nel rispettivo territorio.

Compiuta la detta destinazione, i prefati comandanti invieranno a questo Ministero (*Direzione generale dei servizi amministrativi*), non più tardi del giorno 11 marzo prossimo, l'elenco degli ufficiali medici comandati ai distretti militari, indicando in calce a tale elenco i nomi dei capitani medici e dei tenenti medici anziani rimasti disponibili dopo aver provveduto ai singoli distretti, affinchè si possano con essi ripianare le deficienze che si fossero verificate in altri corpi d'armata.

Gli ufficiali di cui trattasi dovranno giungere ai distretti nelle ore antimeridiane del giorno precedente a quello stabilito per l'arrivo delle reclute.

Gli ufficiali medici comandati ai distretti in occasione della chiamata alle armi saranno, possibilmente, per la durata della

chiamata stessa, dispensati dai servizi di presidio, essendo necessario che essi dedichino tutta la loro opera alla visita delle reclute.

7. Nella scelta del personale di truppa da inviare ai distretti in occasione della chiamata alle armi, a senso dei §§ 7 e 8 dell'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento (*Atto* 17 del 1898) e del n. 63 della presente Circolare, i comandanti di corpo d'armata, di divisione e di corpo avranno cura di evitare che ai distretti pei quali debbono rispettivamente provvedere siano mandati uomini, e specialmente graduati, appartenenti ai distretti stessi o a quelli limitrofi.

8. Qualche giorno prima che abbia luogo la chiamata alle armi delle reclute i comandanti dei corpi d'armata avranno cura d'informarsi se nel rispettivo territorio vi siano comuni colpiti da malattie infettive (tifo, vaiuolo, morbillo, ecc.).

In caso affermativo daranno subito, se del caso, le necessarie disposizioni perchè possa essere sospesa in tempo la partenza per i distretti delle reclute appartenenti a tali comuni, indicando nello stesso tempo telegraficamente al Ministero (*Direzione generale leve e truppa*) il nome dei comuni infetti ed il numero approssimativo delle reclute che, per effetto della disposta sospensione della chiamata, non potranno raggiungere il distretto nel giorno fissato.

9. I comandanti dei corpi d'armata disporranno quindi perchè la chiamata delle reclute appartenenti ai comuni suaccennati (eccettuate, beninteso, quelle che risultassero malate) venga effettuata dopo che sarà ultimato l'invio ai corpi degli uomini dei distretti militari interessati e che i locali dei distretti stessi siano perfettamente sgombri.

10. Una volta poi presentatesi alle armi, le reclute appartenenti ai comuni colpiti da malattie infettive dovranno essere tenute segregate in osservazione presso i distretti e sottoposte ad accurata visita medica. Verranno inoltre adottate a loro riguardo tutte quelle altre misure precauzionali che saranno giudicate più utili.

11. I comandanti dei corpi d'armata determineranno poi il giorno in cui le reclute in parola potranno essere inviate senza pericolo ai corpi.

In tale occasione i comandanti di tali corpi dovranno essere informati, per loro norma, dei provvedimenti adottati a riguardo delle reclute inviate in ritardo affinchè possano prendere quelle ulteriori misure profilattiche che ravviseranno opportune.

12. Le reclute che sono studenti regolari dell'istituto di scienze sociali di Firenze, dell'istituto agrario sperimentale di Perugia e dell'istituto tecnico superiore di Milano, potranno ottenere, per tale loro qualità, di essere ammesse a ritardare il servizio a mente dell'art. 120 della legge sul reclutamento, dovendo i detti istituti essere considerati assimilati alle università del regno, al pari di quelli indicati nel § 523 del regolamento sul reclutamento.

Potranno pure ottenere di essere ammesse a fruire dell'accennato beneficio quelle reclute che comprovino di essere studenti di università estere o di istituti stranieri di istruzione superiore che, per l'importanza degli studi che vi si compiono, siano da considerarsi come assimilati alle nostre università.

In questi casi però le relative domande, insieme coi prodotti certificati di studi debitamente autenticati dalle autorità consolari italiane, dovranno dai comandanti di distretto essere inviate volta per volta al Ministero per le opportune determinazioni.

13. Le reclute aventi obbligo di rispondere alla presente chiamata che aspirano al ritardo del servizio come studenti di università o di istituti assimilati ad università, ma che, quantunque siano domiciliate in un comune in cui è istituito tiro a segno, sono sprovviste del relativo requisito, possono tuttavia essere ammesse al ritardo del servizio purchè presentino, insieme al certificato di studi, il libretto da cui risulti che sono inscritte ad una società di tiro e si obblighino di provare, prima della chiamata alle armi della classe 1881, di avere eseguite le prescritte lezioni e di avervi conseguita la voluta idoneità. — I comandanti dei distretti sono autorizzati a far luogo a tale concessione.

14. Analogamente a quanto fu stabilito col n. 13 della Circolare n. 174 del 1900, questo Ministero determina che i giovani che hanno obbligo di rispondere all'attuale chiamata, i quali per una ragione qualunque non abbiano chiesta l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento che si iniziarono il 1° dicembre u. s., ove chiedano l'ammissione ai corsi che verranno istituiti nell'autunno del corrente anno e comprovino di possedere i titoli di studio che per tale ammissione sono richiesti, siano lasciati in congedo illimitato provvisorio, per venire poi alle armi nei giorni che saranno stabiliti per coloro che verranno ammessi ai detti corsi del presente anno.

Dovranno però essere avvertiti che anche l'ulteriore tempo che, per la concessione che loro vien fatta, passeranno in con-

gedo illimitato provvisorio, non sarà computato nella ferma e che quindi al loro presentarsi alle armi nel p. v. autunno avranno tutti gli obblighi di servizio sotto le armi derivanti dalla ferma loro spettante; al riguardo dovranno rilasciare una dichiarazione nei seguenti termini, che sarà conservata dal rispettivo distretto di leva:

« Il sottoscritto dichiara di essere stato avvertito che l'ulteriore tempo passato in congedo illimitato provvisorio da oggi sino al 1° dicembre dell'anno corrente 1901, quando si presenterà ad assumere servizio quale allievo ufficiale di complemento, non computa nella ferma cui è obbligato, di guisa che se per una ragione qualsiasi non assumesse la detta qualità di allievo ufficiale, o ne cessasse, dovrà compiere sotto le armi tutta intera la ferma che gli spetta per ragione di leva. »

Nel far luogo a tale concessione, i comandanti dei distretti avvertiranno che, in relazione al disposto degli articoli 4 e 11 della vigente legge sull'avanzamento, non debbono essere ammessi ai corsi allievi ufficiali quegli aspiranti che, per ragione della loro età, non potrebbero poi al termine del corso d'istruzione conseguire la nomina a sottotenente di complemento. Pertanto a coloro che si trovino in tale condizione non dovrà essere fatta la concessione di cui al precedente comma, dovendo ritenersi non ammissibili ai corsi allievi ufficiali, come fu stabilito col n. 11 della Circolare n. 153 del 1900.

15. In analogia a quanto è prescritto dal § 806bis del regolamento sul reclutamento (*Appendice del 1891*), e conformemente a quanto fu già praticato nelle leve passate, le reclute della classe 1880, le quali facciano regolari e documentate domande di passaggio alla 3ª categoria a senso dell'art. 96 della legge sul reclutamento, potranno dai comandanti di distretto essere lasciate in congedo illimitato provvisorio per un tempo, però, non superiore ai sessanta giorni, in attesa della risoluzione della loro domanda.

Si farà eccezione a questo provvedimento quando il diritto dipenda dall'applicazione dei numeri 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 93 della legge sul reclutamento, nel qual caso le reclute saranno chiamate alle armi ed assegnate e dirette senz'altro al corpo.

Avvertesi, però, che la disposizione di cui nel primo comma del presente numero non è applicabile alle reclute che abbiano fatto ricorso contro la decisione del consiglio di leva, a senso dell'articolo 18 della legge predetta, e che vantino diritto alla assegnazione alla 3ª categoria esistente prima dell'apertura della sessione della leva sulla classe 1880.

Analogamente poi a quanto è prescritto dal n. 62 del regolamento per le licenze nel R. esercito, le reclute le quali comprovino di aver perduto uno dei genitori o la moglie da meno di sei mesi, saranno dai comandanti dei distretti lasciate in congedo illimitato provvisorio per la durata di 60 giorni a decorrere da quello in cui avrebbe dovuto aver luogo la loro presentazione alle armi

16. I comandanti dei distretti avranno cura di accertare se fra le reclute presentatesi alle armi ve ne siano di quelle che si trovino nel caso indicato al n. 18 del manifesto, che fa seguito alla presente Circolare, per poter provvedere all'applicazione delle disposizioni di cui all'*Atto* 27 del 1892.

17. Per evitare che talune reclute chiamate alle armi incorrano involontariamente, per ignoranza od altre cause, nella diserzione, il Ministero raccomanda ai comandanti dei distretti di provvedere colla massima sollecitudine affinchè quelle che non si fossero presentate entro il secondo giorno successivo a quello stabilito per la presentazione alle armi siano, la sera del giorno stesso, date in nota all'arma dei carabinieri reali, onde, se non ne siano impedite da legittimo motivo, possano essere fatte giungere al distretto prima che trascorrano cinque giorni dalla chiamata stessa.

18. Per gli inscritti stati arruolati per procura nella 1ª categoria, come residenti all'estero, che non si presentassero alle armi, i comandanti di distretti sospenderanno le dichiarazioni di diserzione e ne riferiranno al Ministero nel modo stabilito con apposita recente circolare.

Assegnazione ai corpi.

19. Le assegnazioni ai corpi saranno fatte in base alle tabelle numeriche d'assegnazione che il Ministero si riserva di inviare a ciascun distretto per mezzo dei comandanti di corpo d'armata e tenute presenti le disposizioni degli *Atti* 160 del 1896 e 17 del 1898.

Nelle quote fissate colle tabelle anzidette saranno dai distretti computati non solo gli uomini della leva sulla classe 1880, ma anche i ritardatari di leve precedenti che si presenteranno alle armi nei giorni fissati colla presente Circolare.

20. Nelle tabelle numeriche predette non verranno riportate le quote relative alla cavalleria, all'artiglieria da campagna (batterie), all'artiglieria a cavallo (batterie) ed all'artiglieria da montagna, essendo state le quote stesse già comunicate ai

distretti in occasione della chiamata indetta colla Circolare n. 174 del 1900.

Avvertesi però che tutti i distretti che nella indicata chiamata non poterono, per deficienza di elementi idonei, somministrare per intero le quote per le armi e specialità anzidette, dovranno provvedere per il completamento delle quote stesse, senza tener conto alcuno dei vuoti che si fossero verificati per rassegne o per altre cause al corpo, a senso di quanto fu disposto col n. 19 della menzionata Circolare n. 174.

21. I comandanti di distretto dovranno procurare, a senso del disposto col § 40 dell'*Atto* 160 del 1896, che le quote fissate colle tabelle di cui al precedente numero 19 per i corpi speciali siano possibilmente fornite al completo, senza discostarsi, beninteso, dalle norme riguardanti i requisiti fisici e professionali delle reclute da assegnare ai corpi predetti e valendosi soltanto delle facilitazioni indicate nei due ultimi comma del paragrafo suaccennato circa la ferma e la statura.

Qualora però, nemmeno con tali facilitazioni, fosse possibile di completare la quota dei corpi speciali, i distretti segnaleranno le risultanti deficienze al Ministero, il quale vedrà se sia il caso di provvedere presso altri distretti pel completamento delle quote stesse. Le segnalazioni dovranno, beninteso, essere fatte soltanto per le deficienze di maggiore importanza e più precisamente pei corpi cui debbansi fornire 50 o più uomini e che abbiano differenze in meno le quali raggiungano o superino il 20 per cento.

Le segnalazioni suindicate saranno effettuate telegraficamente e in modo che il Ministero possa avere il tempo necessario per impartire le eventuali occorrenti disposizioni prima dell'invio delle reclute dai distretti ai corpi.

22. Nelle tabelle numeriche d'assegnazione di cui è parola al precedente n. 19 saranno indicate le quote che i distretti di complemento delle truppe alpine (Aquila, Chieti, Genova, Massa, Parma, Piacenza, Solmona, Teramo, Varese) dovranno fornire alle truppe medesime.

Tali quote saranno stabilite distintamente per ciascuno dei battaglioni che devono ricevere reclute dai distretti predetti e questi, nel somministrarle, dovranno seguire lo stesso procedimento prescritto dal 1° comma del § 61 dell'*Atto* 160 del 1896 pei distretti di reclutamento, dovranno cioè dare la preferenza prima agli uomini dei mandamenti montani, poi a quelli dei mandamenti da considerarsi come montani ed infine a quelli dei mandamenti di collina.

In caso di deficienza, dovranno seguire le norme indicate nel 2° comma del menzionato paragrafo, vale a dire rivolgersi agli altri distretti che concorrono al reclutamento dello stesso battaglione perchè suppliscano, potendo, alla deficienza con gli uomini che avessero disponibili per gli alpini nel territorio di reclutamento del battaglione medesimo.

23. Le assegnazioni all'artiglieria da costa saranno eseguite colle norme seguenti in luogo di quelle stabilite col § 68 dell'*Atto* 17 del 1898, le quali saranno in conseguenza applicate soltanto per l'artiglieria da fortezza:

All'*artiglieria da costa* verranno assegnate reclute larghe di petto, robuste e bene sviluppate, con statura da m. 1,67 a m. 1,82, preferibilmente di mestiere muratori ed affini, operai in legno, operai in ferro e, nella proporzione del 10 % dell'intera quota, studenti e professionisti.

Saranno pure assegnati da ciascun distretto uno o due reclute pratiche di telefonia.

I comandanti dei distretti militari, nell'effettuare l'assegnazione all'artiglieria da costa, avranno cura di limitare il numero degli analfabeti, ed a tale uopo provvederanno perchè le reclute da destinarsi a tale specialità d'artiglieria le quali sappiano leggere e scrivere siano almeno nella proporzione del 60 % dell'intera quota (comprendendo in tale percentuale anche gli studenti e professionisti), salvo l'eccezione che segue per i distretti della Sardegna.

Ove non sia possibile di completare la quota fissata con reclute aventi i requisiti d'istruzione letteraria suaccennati, i distretti potranno transigere di uno o due centimetri sui limiti di statura (anche di quattro per gli studenti e professionisti), sia scendendo al disotto del minimo, sia superando il massimo stabilito.

I distretti militari della Sardegna, ove non possano, per insufficienza di reclute aventi i requisiti di cui al comma precedenti, fornire all'artiglieria da costa l'intera quota ad essi attribuita, potranno transigere sulla statura, scendendo sino ad un minimo di m. 1,58 e, se del caso, anche sulla robustezza fisica e sulla idoneità professionale. Procureranno però che gli uomini i quali sappiano leggere e scrivere siano almeno nella proporzione del 50 %, compresi parimenti gli studenti ed i professionisti.

24. L'assegnazione alle brigate telegrafisti del 3° reggimento del genio pel servizio di trasmettitori sarà effettuato colle seguenti norme in sostituzione di quelle fissate nel 1° comma del § 72 e nel § 73 dell'*Atto* 17 del 1898:

Tutti i distretti destineranno alle brigate anzidette in qualità di trasmettitori gli uomini che comprovino, mediante certificato rilasciato dall'amministrazione presso cui prestarono servizio, di essere telegrafisti *dello Stato* o *delle ferrovie*, qualunque siano la loro statura e gli altri requisiti fisici.

Potendo avvenire che con gli uomini predetti non si giunga a completare le quote occorrenti di telegrafisti, tutti i distretti terranno a disposizione del comandante del 3° reggimento genio le reclute che soddisfano alle condizioni di statura stabilite per gli zappatori e che, perchè possiedono cognizioni di telegrafia o perchè sono studenti, impiegati e simili, dànno affidamento di poter riuscire buoni telegrafisti frequentando le relative scuole presso il detto reggimento.

Tutti i distretti segnaleranno poi telegraficamente al comandante del menzionato reggimento:

a) il numero e la ferma delle reclute assegnate giusta il 2° comma del presente numero;

b) il numero e la ferma di quelle tenute a disposizione, a senso del 3° comma del numero stesso.

Il telegramma da inviarsi al cennato comandante dovrà essere del seguente tenore:

« Telegrafisti assegnati con ferma due anni N. . . . . ; con « ferma tre anni N. . . . . .

« Tenuti a disposizione con ferma due anni N. . . . . ; con « ferma tre anni N. . . . . ».

Il detto comandante, riunite tutte le segnalazioni, farà conoscere telegraficamente ai distretti se le reclute di cui alla lettera *b*) dovranno, oppur non, essere assegnate alle brigate telegrafisti del reggimento e, ove occorra, in quale proporzione. Quelle che non dovranno ricevere tale destinazione saranno dai distretti distribuite tra le altre armi e specialità di servizio secondo la loro speciale attitudine.

25. I distretti che, a mente del 2° e del 3° comma del § 72 dell'*Atto* 17 del 1898, dovranno fornire al 3° reggimento del genio gli uomini occorrenti pei servizi accessori delle brigate telegrafisti, comprenderanno tra tali uomini qualche trombettiere.

Tanto i trombettieri quanto gli uomini esercenti gli altri mestieri indicati nei due comma predetti, dovranno essere scelti tra quelli che sappiano leggere e scrivere, fatta soltanto eccezione per gli addetti alla costruzione o riparazione di linee telegrafiche e telefoniche e pei guardafili, i quali, stante la specialità del loro mestiere, potranno essere assegnati al 3° reggimento del genio pei servizi accessori anche se analfabeti.

26. La assegnazione alla brigata specialisti del 3° reggimento del genio sarà effettuata colle seguenti norme in sostituzione di quelle fissate nel § 77 dell'*Atto* 17 del 1898:

I distretti designati dal Ministero nelle tabelle numeriche di cui al precedente n. 19, assegneranno alla brigata anzidetta, nel numero che sarà dal Ministero stesso indicato nelle menzionate tabelle, uomini che posseggano le condizioni fisiche e di statura prescritte per gli zappatori e che abbiano esercitato i mestieri di cordai, sarti, cestai, falegnami, carradori, ginnasti, muratori, uomini di forza, minatori e contadini.

Dal Ministero saranno inoltre direttamente destinati alla brigata specialisti uomini esercenti i mestieri di elettricisti, meccanici, aggiustatori meccanici, macchinisti, fochisti, conduttori di caldaie a vapore, orologiai, fotografi (operatori e ritoccatori), zincotipi o fototipi, litografi, tipografi, lattai o stagnai e verniciatori.

27. Alla brigata lagunari del 4° reggimento genio saranno dai comandanti dei distretti di reclutamento della brigata stessa assegnati tutti gli uomini abili alla specialità del servizio lagunare, e specialmente i gondolieri, senza esigere nei medesimi il possesso di speciali requisiti di statura o della vista.

Pei detti uomini non dovrà quindi più eseguirsi l'accertamento della facoltà visiva stabilito dal § 79 ^{is} dell'*Atto* 17 del 1898.

28. Le assegnazioni alla brigata ferrovieri del genio saranno effettuate colle norme indicate nei seguenti numeri 29, 30, 31, 32, 33 e 34 in sostituzione di quelle fissate nei §§ 81, 82, 83, 84 e 85 dell'*Atto* 160 del 1896 e nel § 85bis dell'*Atto* 17 del 1898.

29. Tutti i distretti terranno a disposizione del comandante della brigata ferrovieri del genio tutti gli uomini con ferma di anni due e quelli con ferma di anni tre, i quali, oltre ad essere di statura non inferiore a metri 1,65, abbiano lavorato nella costruzione di ferrovie ordinarie o ridotte, ovvero siano stati addetti alle ferrovie stesse come fabbri, macchinisti, fochisti, meccanici, aggiustatori meccanici, stagnai, scalpellini ed arti affini, cantonieri, deviatori, frenatori, manuali di traffico, guardiani, armatori e minatori.

Tali uomini potranno essere scelti anche tra quelli che siano soltanto apprendisti in detti mestieri.

I macchinisti ed i fochisti potranno anche essere di statura inferiore a metri 1,65, a condizione però che risulti in modo assoluto il loro mestiere esercitato nelle ferrovie ordinarie o

ridotte; non dovranno tra essi comprendersi i fochisti di macchine fisse e i conduttori di caldaie a vapore, i quali non possono prestare un utile servizio nei ferrovieri.

Gli uomini di cui nel presente numero per provare di avere esercitato uno dei mestieri avanti accennati presso le ferrovie ordinarie o ridotte, dovranno produrre un certificato del sindaco o dell'amministrazione ferroviaria nella quale prestarono servizio.

30. Oltre gli uomini dei mestieri indicati nel precedente numero, saranno dai distretti capiluoghi di divisione tenuti a disposizione del comandante della brigata ferrovieri gli uomini con ferma di anni due e quelli con ferma di anni tre, i quali, oltre ad essere di statura non inferiore a m. 1,65, risultino falegnami, muratori e contabili.

I detti uomini dovranno essere trattenuti a disposizione del prefato comandante anche nel caso che non abbiano prestato servizio nelle ferrovie. Si dovrà aver cura però che i falegnami, anzichè essere lavoranti in minuterie, siano pratici nei lavori di grosso (segantini, squadratori, ecc.).

31. Dal Ministero saranno inoltre assegnati alla brigata ferrovieri, colle norme indicate nel § 88 dell'*Atto* 17 del 1898, alcuni carpentieri in legno, verniciatori e disegnatori.

Ed infine il comandante del 3° reggimento del genio trasferirà annualmente alla brigata predetta alcuni telegrafisti trasmettitori. I medesimi verranno scelti tra coloro che comprovarono di essere telegrafisti dello Stato o delle ferrovie nel modo stabilito dal n. 24 della presente Circolare ed il loro trasferimento sarà effettuato appena compiuta la assegnazione delle reclute al 3° reggimento del genio.

32. Pel caso poi che cogli uomini di cui ai numeri 29 e 30 della presente Circolare non si giunga a completare la quota voluta, i comandanti dei distretti capiluoghi di divisione, terranno pure a disposizione del comandante della brigata ferrovieri cinque uomini ciascuno, di cui due con ferma di due anni e tre con ferma di tre, aventi i requisiti fisici e la statura voluta pei pontieri ed esercenti alcuno dei mestieri richiesti per gli zappatori.

33. Le assegnazioni degli uomini trattenuti a disposizione del comandante della brigata ferrovieri a senso dei precedenti numeri 29, 30 e 32, saranno regolate dal comandante stesso. A tale effetto i distretti segnaleranno subito ad esso telegraficamente il numero degli uomini trattenuti a disposizione, il loro mestiere e la loro ferma. Per gli uomini di cui al n. 32 la segna-

lazione sarà fatta soltanto nel caso che, per insufficienza di elementi adatti, non si fosse potuta dare completa attuazione alla disposizione contenuta nel numero medesimo.

Il prefato comandante, riunite tutte le segnalazioni, farà conoscere telegraficamente ai distretti se e quali uomini dovranno essere assegnati alla brigata ferrovieri. Quelli che non dovranno ricevere tale destinazione saranno dai distretti distribuiti tra le altre armi e specialità di servizio secondo la loro attitudine.

34. Oltre ai requisiti prescritti dai n. 29, 30 e 32 della presente Circolare, gli uomini da assegnare alla brigata ferrovieri dovranno possedere i seguenti altri, resi necessari dalla specialità del loro servizio:

1° acutezza visiva normale in ambo gli occhi;
2° senso cromatico normale in ambo gli occhi;
3° campo visivo normale in ambo gli occhi.

Poichè l'uso degli occhiali non è compatibile colle speciali mansioni dei predetti individui, le determinazioni per l'accertamento dei menzionati requisiti verranno fatte senza correzione alcuna colle lenti.

Più precisamente, presso i distretti gli ufficiali medici si accerteranno dell'integrità dell'acutezza visiva delle reclute proposte per l'assegnazione alla brigata stessa e, nei casi dubbi, le dette reclute saranno inviate all'ospedale militare prossimiore. Quelle le quali risultino deficienti di *visus* saranno assegnate alle armi e specialità per cui posseggono attitudine.

Presso i distretti si farà pure un esame del senso cromatico per mezzo di tavole ottotipiche colorate (De Wecker, ecc.), ma tale esame avrà solo valore indiziario, giacchè esso si eseguirà poi con ogni rigore quando le reclute saranno giunte alla sede della brigata ferrovieri

Quest'ultimo esame, oltre quello relativo all'acutezza ed al campo visivo, verrà praticato nell'ospedale militare di Torino con tutti quei mezzi che la scienza odierna suggerisce, da una commissione composta dell'ufficiale medico del corpo e di due altri ufficiali medici di grado non inferiore a quello di capitano, scelti preferibilmente tra quelli che hanno seguito il corso di clinica oculistica.

35. I distretti rileveranno dalle tabelle numeriche il numero ed il mestiere degli operai pei quali debbono fare assegnazioni.

Oltre agli operai indicati nelle tabelle, tutti i distretti dovranno inviare all'esperimento quelli esercenti i mestieri di litografi, tipografi, disegnatori, incisori, meccanici, aggiustatori meccanici, fonditori, lattai o stagnai, pirotecnici, artificieri, tor-

nitori in legno, coloritori o verniciatori, sellai, orologiai, bottai, macchinisti, fochisti, zincotipi o fototipi e fotografi (operatori e ritoccatori) e segnalare al Ministero i calafati, i carpentieri in legno od in metallo, i conduttori di caldaie a vapore, gli elettricisti ed i meccanici-elettricisti.

Gli elettricisti dovranno essere scelti non già fra i semplici montatori di campanelli elettrici e di telefoni, ma fra gli individui che dimostrino di essere stati a servizio delle migliori società di costruzione e di esercizio elettrico, come montatori bobinatori, conduttori d'impianti e simili.

Pei conduttori di caldaie a vapore i distretti trasmetteranno al Ministero, insieme all'elenco prescritto dal § 89, lett. *d*) dell'*Atto* 17 del 1898, i certificati originali presentati dagli aspiranti.

36. I distretti i quali non abbiano operai la cui assegnazione, a senso del penultimo comma del § 88 dell'*Atto* 17 del 1898, è regolata dal Ministero, dovranno dare di ciò comunicazione al Ministero stesso, per opportuna sua norma.

37. Gli operai i quali, nell'atto della loro presentazione al distretto, dichiarino di esercitare uno dei mestieri pei quali l'assegnazione è fatta direttamente dal Ministero, giusta la disposizione richiamata nel numero precedente, ma che, nell'esperimento pratico cui debbono essere sottoposti, vengano invece giudicati idonei in uno dei mestieri pei quali l'assegnazione deve essere regolata dai distretti, in applicazione del terz'ultimo comma del § 88 dell'*Atto* 17 del 1898, non dovranno, come talvolta si è verificato negli scorsi anni, essere tenuti a disposizione del Ministero, spettando ai distretti di determinare senz'altro sulla loro sorte.

Gli operai, che, per eseguire il lavoro di saggio, debbono essere avviati ad una direzione, sezione staccata o stabilimento di artiglieria, in città diversa da quella in cui ha sede il distretto, saranno da questo soddisfatti di indennità di trasferta per l'andata ed il ritorno e per il giorno di permanenza nella città in cui l'esperimento viene eseguito, senza che, perciò, debba aver luogo l'aggregazione ad uno dei reparti indicati nel § 90 dell'*Atto* 17 del 1898.

38. Le disposizioni date nel § 80, ultimo comma, dell'*Atto* 160 del 1896 circa la esclusione dall'assegnazione alle brigate minatori del 5° reggimento genio degli individui di cattivi precedenti in materia penale o politica si intendono estese anche alle brigate telegrafisti ed alla brigata specialisti del 3° reggimento genio, alla brigata ferrovieri del genio ed alle compagnie operai d'artiglieria.

A tal fine i comandanti di distretto, nel compilare gli elenchi prescritti dal § 89 dell'*Atto* 17 del 1898 per le reclute la cui assegnazione è regolata dal Ministero a senso del penultimo comma del § 88 dell'*Atto* stesso, faranno cenno nei detti elenchi degli uomini a carico dei quali risulti qualche appunto intorno alla loro condotta morale o politica, e ciò per opportuna norma del Ministero nel determinare i corpi cui tali uomini dovranno essere destinati.

39. Nella designazione personale degli uomini da assegnare alle compagnie di sanità come aiutanti, i distretti, a parziale modificazione di quanto è disposto nel § 100 dell'*Atto* 17 del 1898, subito dopo ai laureati in medicina ed ai patentati in farmacia e odontalgia, daranno la preferenza agli uomini che hanno compiuto il 3° anno di farmacia ed agli studenti in medicina, in farmacia e in odontalgia. Dopo di essi assegneranno i flebotomi, gli ascritti alla carriera ecclesiastica (dando la precedenza a quelli insigniti degli ordini maggiori, cioè da suddiacono in su); gli uomini che hanno nozioni pratiche di farmacia o di flebotomia, i droghieri, gli studenti in genere ed infine tutti coloro che, sapendo bene leggere e scrivere, si presume possano disimpegnare convenientemente le funzioni di aiutante di sanità.

40. Come nel decorso anno, taluni distretti saranno incaricati, con speciale disposizione inserita nelle tabelle preventive di assegnazione, di destinare alle compagnie di sanità un certo numero di muratori, falegnami, arrotini di fino, barbieri e cuochi.

Una particolare attenzione dovrà portarsi nella scelta dei cuochi, considerato che il servizio ad essi affidato negli stabilimenti sanitari militari interessa direttamente l'igiene degli ammalati. Conseguentemente, i distretti incaricati si assicureranno, con tutti quei mezzi che riterranno opportuni, che gli uomini da assegnare alle compagnie di sanità in qualità di cuochi posseggano la voluta idoneità nel loro mestiere.

41. Una volta compiuta l'assegnazione alle compagnie di sanità degli arrotini di fino e dei cuochi, a senso del numero precedente, i distretti presso i quali rimasero disponibili uomini di detti mestieri che, per essere in eccedenza alle quote stabilite, non poterono trovar posto nelle compagnie stesse, tratterranno tali uomini a disposizione e li segnaleranno subito al Ministero.

I distretti invece che, per insufficienza di elementi aventi i requisiti adatti, non poterono completare le quote stabilite

per gli arrotini di fino e per i cuochi, indicheranno subito al Ministero il numero delle deficienze verificatesi.

I distretti infine che poterono completare la quota assegnando tutti i richiedenti daranno di ciò egualmente avviso al Ministero.

Le segnalazioni di cui sopra saranno fatte nel modo indicato nel successivo n. 45.

42. Nell'intento di regolare con più uniformi criteri le assegnazioni dei macellai alle compagnie di sussistenza, questo Ministero determina che l'accertamento del grado di abilità degli aspiranti, prescritto dal § 111 dell'*Atto* 160 del 1896, sia sempre fatto per mezzo di un esperimento pratico da eseguirsi presso i magazzini militari di distribuzione viveri nelle città in cui esistono tali magazzini e nelle altre città presso una macelleria privata.

L'esito di tale esperimento dovrà essere espresso colle classificazioni di *ottimo*, *buono*, *mediocre*, *non idoneo*.

43. Anche per gli uomini aspiranti all'assegnazione alle compagnie di sussistenza come panattieri il risultato dell'esperimento prescritto dal § 107 dell'*Atto* 160 del 1896 dovrà essere espresso colle classificazioni indicate nel numero precedente e, conseguentemente, i consegnatari dei panifici militari dovranno negli elenchi nominativi riguardanti le reclute anzidette indicare il risultato in parola colle denominazioni di *ottimo*, *buono*, *mediocre*, *non idoneo*.

44. Pei lavandai e pei materassai occorrenti alle compagnie di sussistenza i comandanti di distretto si atterranno alle norme indicate nel precedente n. 41 per gli arrotini di fino e pei cuochi da assegnare alle compagnie di sanità, e faranno quindi al Ministero le conseguenti segnalazioni.

45. Le comunicazioni che i comandanti di distretto debbono fare al Ministero a senso del § 101 dell'*Atto* 17 del 1898 e del § 114 dell'*Atto* 160 del 1896 circa le compagnie di sanità e quelle di sussistenza saranno fatte per elenco nominativo, anzichè numericamente per telegramma.

Nell'elenco riguardante gli uomini disponibili per le compagnie di sanità si indicheranno, oltre la ferma, anche i titoli di studio o professionali degli aspiranti, attenendosi per detti titoli alle denominazioni accennate nel precedente n. 39. Per gli aiutanti si indicherà inoltre quali siano quelli che abbiano dichiarato di essere disposti ad accettare anche la destinazione in qualità di infermieri, a senso del § 100 lettera *a*) dell'*Atto* 160 del 1896. Nell'elenco stesso si indicheranno infine gli arrotini di fino ed i cuochi, a mente del precedente n. 41.

Nell'elenco riflettente le reclute disponibili per le compagnie di sussistenza si indicherà, oltre la ferma ed il mestiere, anche la classificazione di merito ottenuta dagli aspiranti nell'esperimento, e si comprenderanno i lavandai ed i materassai in relazione al disposto col n. 44.

46. Gli uomini assegnati dai distretti alle compagnie di sanità e a quelle di sussistenza saranno dai direttori di sanità e di commissariato ripartiti rispettivamente tra gli stabilimenti da essi dipendenti secondo le esigenze del servizio e tenuto conto delle specialità per le quali i singoli militari furono destinati (aiutanti, infermieri, portaferiti, panattieri, macellai, mugnai e operai).

A tal fine i prefati direttori verificheranno se sul ruolino di marcia o sul foglio di viaggio siano state poste dai distretti le indicazioni di dette specialità prescritte dal § 152 dell'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, nonchè quelle riguardanti i titoli di studio o professionali da ciascuna recluta posseduti e, ove occorra, ne faranno la richiesta prima di eseguire le destinazioni individuali, anzichè attendere, come talvolta è avvenuto, i fogli matricolari.

47. Le segnalazioni che, giusta il § 92 dell'*Atto* 160 del 1896, il § 89 dell'*Atto* 17 del 1898 e i n. 24, 33 e 45 della presente Circolare, debbono essere fatte al Ministero, al comandante del 3° reggimento genio ed a quello della brigata ferrovieri, saranno effettuate, per gli uomini che non si presentano al proprio distretto di leva, soltanto dal distretto di presentazione, il quale però avrà cura di informare il distretto di leva sia dell'avvenuta segnalazione, sia delle disposizioni che dal Ministero o dai predetti comandanti verranno date a riguardo dei militari di cui trattasi.

Nel fare le segnalazioni onde è caso dovrà sempre indicarsi il distretto al quale gli uomini cui le segnalazioni stesse si riferiscono, appartengono per fatto di leva.

Disposizioni matricolari.

48. Ritenendosi superflua ogni variazione matricolare relativa al concorso alla leva dei già volontari ordinari o di un anno, i distretti ed i corpi si asterranno, per costoro, di riportare sui ruoli e fogli matricolari la variazione stabilita dalle formole 25, tabella I, e 32, tabella II, della Istruzione per le matricole.

49. Per le reclute della leva sulla classe 1880 assegnate all'arma di cavalleria e per i volontari ordinari in essa arruolati non si adopreranno più le formole 24 e 86, tabella II, della Istruzione per le matricole, bensì quelle comuni alle altre armi, essendo stata abolita per la cavalleria la ferma speciale di quattro anni.

Per le reclute della corrente leva, però, che chiesero volontariamente di servire in cavalleria (n. 3 e 19, lett. *a*, ultimo comma, della Circolare n. 174 del 1900) è opportuno indicare, nella variazione di assegnazione, la ferma di anni tre da esse assunta, onde risulti, anche a matricola, che esse rinunciarono all'eventuale ascrizione alla ferma di minore durata che loro potesse spettare. Anche per quelle di cui al citato n. 3 si dovrà, prima della variazione di assegnazione, inscrivere quella riguardante la loro venuta alle armi colla consueta formola: « Chiamato alle armi e giunto, li . . . »

50. Per indicare la venuta alle armi e la assegnazione dei giovani ammessi ai corsi allievi ufficiali di complemento, stati iniziati il 1° dicembre 1900, si useranno le formole matricolari 76, 131 o 132, tabella II, se sono studenti ritardatari, ovvero la formola seguente se trattasi di uomini della leva sulla classe 1880: « Giunto alle armi ed assegnato in qualità di allievo ufficiale di complemento al . . . (indicare il corpo) li . . . »

Norme amministrative.

51. Per semplificare l'amministrazione delle reclute presso i distretti, il Ministero ha determinato che anche per questa chiamata siano applicati, in via d'esperimento, alcuni procedimenti speciali.

Si osserveranno perciò le norme all'uopo stabilite nel regolamento d'amministrazione (art. 325 e seguenti) solo in quanto non sia diversamente disposto da quelle in appresso indicate.

52. In ogni distretto sarà costituita una compagnia provvisoria, che prenderà in forza tutte le reclute chiamate alle armi e verrà suddivisa, analogamente a quanto è stabilito per le compagnie ordinarie, in più plotoni.

La compagnia provvisoria verrà posta sotto il comando di uno dei capitani effettivi al distretto.

53. All'atto della costituzione della compagnia provvisoria, saranno formati tanti plotoni quanti sono i corpi che hanno da inviare ufficiali per ricevere le reclute, a mente del § 8 dell'*Atto* 17 del 1898, e ad ogni plotone si assegneranno gli uomini

di determinati mandamenti. Sarà inoltre formato un plotone misto con gli uomini appartenenti per fatto di leva ad altri distretti.

I plotoni verranno posti sotto gli ordini degli stessi ufficiali venuti dai corpi, tranne il plotone misto pel quale verrà appositamente comandato un ufficiale subalterno del presidio.

54. Tosto compiute le assegnazioni ai corpi, i plotoni dovranno essere riordinati, mediante i necessari passaggi dall'uno all'altro, in modo che le reclute vengano poste sotto il comando degli ufficiali dei corpi ai quali vennero rispettivamente assegnate.

Gli individui assegnati a corpi che non dovevano inviare ufficiali e quelli designati ad essere sottoposti a rassegna saranno passati al plotone misto.

55. Il comandante della compagnia si varrà dell'opera dei comandanti di plotone, non solo pel mantenimento della disciplina, ma anche per tutto quanto riguarda l'amministrazione delle reclute (distribuzione del pane e del rancio, pagamento degli assegni, ecc.), accentrando in sè soltanto la parte contabile.

Basterà pertanto che i comandanti di plotone tengano un elenco nominativo delle reclute per fare le chiamate e prendere qualche appunto.

56. Nell'inviare ai sindaci il manifesto di chiamata alle armi a senso del precedente n. 4, i comandanti di distretto avvertiranno i sindaci stessi che dovranno indicare in tempo debito al capo della stazione ferroviaria di partenza il numero degli uomini che si varranno della ferrovia, affinchè possa predisporre gli occorrenti mezzi di trasporto.

I comandanti dei distretti avranno inoltre cura di avvertire i sindaci che per le anticipazioni accordate alle reclute per spese di viaggio (e per le quali anticipazioni i sindaci stessi, in caso di mancanza di fondi, sono autorizzati a prelevare somme dagli uffici postali, giusta il regio decreto 25 dicembre 1898, n. 558), oltre a consegnare al capo drappello (con obbligo di rimetterlo subito al distretto, appena giunto) un elenco di coloro che hanno ricevuta l'anticipazione colla indicazione della somma data ad ognuno, come è prescritto dal n. 29 della *Istruzione per l'invio dei militari ai distretti e ai corpi* (ottobre 1898), dovranno far cenno della consegna di tale elenco e dell'importo complessivo delle somme anticipate sul foglio di congedo del capo drappello medesimo.

Il comandante della compagnia provvisoria o, per esso, i comandanti di plotone, nel fare poi il pagamento alle re-

clute delle indennità di viaggio a mente del § 2412 del regolamento d'amministrazione, avvertiranno in particolar modo di accertarsi, colla scorta degli elenchi nominativi presentati dai capi drappello e delle annotazioni apposte sui fogli di congedo, ed anche mediante interrogazioni da farsi individuo per individuo, delle somme state anticipate dai sindaci per poterne effettuare subito la ritenuta.

57. Le reclute, che invece di presentarsi ai distretti nelle ore antimeridiane del giorno stabilito dal manifesto di chiamata, si presentino nelle ore pomeridiane o nei giorni successivi senza poter giustificare il ritardo, perderanno il diritto all'indennità di trasferta; perciò i distretti avvertiranno di rimborsare loro, quando ne sia il caso, soltanto la spesa di trasporto.

Nel caso che l'indennità fosse già loro stata anticipata dai sindaci, ne sarà ritenuto l'importo sugli assegni di trasporto che siano dovuti; e, qualora si trattasse di somma superiore, pel di più sarà dai distretti chiesto il rimborso ai corpi, cui le reclute verranno inviate i quali ne faranno oggetto di addebito agli individui.

58. L'allegato n. 2 alla presente circolare contiene l'elenco degli oggetti che debbono dai distretti essere distribuiti alle reclute da inviare ai corpi.

La distribuzione sarà fatta dai comandanti di plotone coi procedimenti stabiliti nell'art. 327 del regolamento d'amministrazione, se non che i *Fogli di vestizione* ed i *Buoni di prelevamento degli oggetti di corredo* verranno presentati, firmati dai comandanti di plotone, per mezzo del comandante della compagnia, che vi apporrà il suo *visto*.

Degli oggetti distribuiti alle reclute nel mese di marzo i distretti si daranno scarico, nei conti verso lo Stato, nella gestione del 4° trimestre 1900-901, insieme colle robe somministrate in aprile, osservando norme analoghe a quelle stabilite dal § 2141 del regolamento d'amministrazione. Nella stessa gestione del 4° trimestre dovrà pertanto essere chiesto il correlativo rimborso ai corpi per le distribuzioni fatte in ambedue i mesi.

59. Per il ricevimento delle reclute saranno compilati, in duplice copia, tanti *Ruolini di posizione* mod. 221 quanti sono i mandamenti della circoscrizione territoriale del distretto, più un altro per gli uomini appartenenti per leva ad altri distretti.

Una delle copie dei ruolini sarà rimessa al comando della compagnia provvisoria; l'altra resterà, come di consueto, presso

la sezione matricola per essere poi da questa completata dopo lo scioglimento della compagnia.

60. Pei distretti nei quali le reclute si presenteranno parte nei giorni 28 e 29 marzo e parte nei giorni 5 e 6 aprile, il comando della compagnia provvisoria continuerà a rimanere costituito anche dopo l'invio ai corpi della prima parte degli uomini.

Ne segue:

a) che le reclute giunte in marzo, le quali rimarranno per qualsiasi motivo presso i distretti, saranno lasciate in forza alla compagnia, salvo a passarle in forza sul giornale di contabilità degli aggregati, a norma del numero precedente, quando il riparto venga sciolto;

b) che sul giornale mod. 718 dovranno essere aggiunte, al loro arrivo, le reclute che si presenteranno in aprile;

c) che sarà compilato ugualmente un solo ruolino mod. 221 per tutti gli uomini di ciascun mandamento, come pure un solo foglio-paga mod. 719 allo scioglimento della compagnia.

61. La compagnia provvisoria terrà un complessivo *Giornale di contabilità* mod. 718, che dovrà servire per tutta la permanenza degli uomini ai distretti, quantunque tocchi due mesi di differenti trimestri (3° e 4° 1900-901), e compilerà un solo *Foglio-paga* mod. 719 secondo il disposto del § 2399 del regolamento d'amministrazione.

Per meglio ripartire il lavoro di scrittura, il quadro *A* del giornale potrà essere suddiviso in due o più distinti fascicoli, da riunirsi poi insieme alla chiusura dei conti.

62. Partiti gli ultimi drappelli delle reclute, la compagnia provvisoria verrà sciolta e gli uomini del plotone misto, che, per dover essere sottoposti a rassegna o per altro motivo, saranno rimasti presso i distretti, verranno passati in forza sul giornale di contabilità normalmente tenuto dai distretti stessi per gli aggregati (§ 2405 regolamento d'amministrazione).

Sistemate poscia tutte le scritture della compagnia, il comandante di questa rimetterà i ruolini di posizione alla sezione matricola e le altre carte contabili all'ufficio d'amministrazione.

63. Sarà cura dei comandanti di divisione militare di provvedere che presso i distretti siano temporaneamente comandati, traendoli dai vari corpi, i graduati occorrenti per i lavori di scrittura secondo l'importanza di ciascun distretto, avvertendo che siano scelti fra i più abili e provetti in tali lavori.

Questi graduati dovranno giungere ai distretti non meno

di due giorni prima di quello fissato per la presentazione delle reclute e potranno ivi essere trattenuti sino al quinto giorno dopo lo scioglimento delle compagnie provvisorie.

64. Nei distretti di maggiore importanza e dove per l'ubicazione ed il soverchio frazionamento dei locali destinati per l'alloggio delle reclute si riconosca non essere sufficiente una sola compagnia provvisoria, potranno essere costituite, previa l'autorizzazione del comandante della divisione militare, due compagnie (coi corrispondenti plotoni misti), fra le quali sarà divisa per mandamenti, la forza degli uomini da ricevere. In questo caso, la seconda compagnia sarà affidata ad un capitano del presidio appositamente comandato, il quale terrà pure il comando del plotone misto della compagnia medesima.

65. Compiuto l'invio delle reclute ai corpi e sistemati i relativi conti, i comandanti dei distretti trasmetteranno al Ministero (*Direzione generale dei servizi amministrativi*) una particolareggiata relazione sui risultati dell'esperimento del nuovo sistema per l'amministrazione delle reclute, esprimendo il loro avviso in merito e suggerendo ad un tempo quei miglioramenti che reputassero opportuni.

66. Agli ufficiali dei corpi comandati fuori della propria residenza spetterà, durante la permanenza ai distretti, la indennità di trasferta di 2ª categoria per non oltre 10 giorni (§ 40 del regolamento sulle indennità eventuali).

Quanto però ai distretti dove la chiamata della classe sarà fatta in due riprese, il Ministero, valendosi della facoltà di cui all'ultimo comma del § 41 del regolamento sulle indennità eventuali, acconsente che l'indennità di 2ª categoria venga corrisposta per tutta la durata della permanenza, purchè non superiore ai 30 giorni.

67. Alla partenza delle reclute dai distretti, le coperte da campo loro distribuite saranno prese in regolare consegna, giusta il § 2424 del regolamento d'amministrazione, dai comandanti dei drappelli (ufficiali o graduati di truppa in accompagnamento), i quali firmeranno all'uopo un buono da staccarsi da apposito registro a madre-figlia (allegato n. 3) e la correlativa matrice. Sul buono l'ufficiale di magazzino apporrà contemporaneamente il suo *visto*.

Per le reclute avviate ai corpi isolatamente, il buono sarà firmato dalle reclute stesse, o, quando siano due o più, da quella incaricata delle funzioni di capo-drappello (§ 2448 ivi).

Il numero delle coperte distribuite dovrà inoltre essere notato, in tutte lettere, sui *Ruolini di marcia*.

68. Avvenuta la partenza delle reclute, i distretti di 2ª classe invieranno tosto i buoni delle coperte al rispettivo distretto del capoluogo di divisione, il quale compilerà e trasmetterà, a sua volta, ai corpi interessati le richieste di scarico mod. 235 *B* per tutte le coperte distribuite, avvertendo che vi siano indicate distintamente per ciascun distretto.

Colle richieste saranno pure trasmessi i buoni rilasciati dai drappelli, che verranno conservati presso i corpi.

69. Giunti gli uomini a destinazione e ritirate le coperte, i corpi si accerteranno, colla scorta dei ruolini di marcia, che non ne manchi alcuna, faranno riparare quelle che risultino guaste per malvolere od incuria e addebiteranno ai responsabili la spesa di tali riparazioni, come pure l'importo delle coperte che fossero andate smarrite o divenute inservibili per colpa degli individui (§ 1770 ivi).

Ricevute poi le richieste di scarico delle coperte, i corpi assumeranno in carico l'intera quantità ivi risultante e contemporaneamente si daranno scarico di quelle state addebitate alle reclute.

Successivamente le coperte saranno poi dai corpi versate ai distretti più vicini, i quali, secondo che è disposto dall'*Alto* 289 della *Raccolta*, dovranno provvedere, a spese della propria massa generale, per le riparazioni che vi occorrano e promuovere l'autorizzazione di scarico di quelle non più atte al servizio.

70. I movimenti di scarico e carico per le coperte date alle reclute inviate ai corpi alla spicciolata, saranno effettuati solo dopo la pubblicazione della consueta Circolare colla quale si ordina che gli inscritti arruolati isolatamente dai consigli di leva siano rimandati alle case loro per presentarsi colla leva successiva.

71. I comandanti dei distretti dovranno pure riferire sull'esito dei nuovi procedimenti adottati quest'anno per la distribuzione e il ritiro delle coperte da campo, facendone oggetto di apposita relazione da spedirsi al Ministero (*Direzione generale dei servizi amministrativi*) dopo esaurite tutte le operazioni di carico e scarico.

72. Ad agevolare le reclute nelle spedizioni degli oggetti di vestiario, che volessero fare alle famiglie, i comandi dei corpi porranno a loro disposizione un locale e l'occorrente per fare pacchi postali o ferroviari, e le faranno altresì consigliare ed aiutare da graduati.

La spedizione dei pacchi sarà fatta dalle reclute a loro spese. Soltanto, se talune di esse fossero sprovviste di mezzi, i co-

mandanti di corpo faranno loro anticipare la somma necessaria dai comandanti di compagnia sul fondo permanente, e questi ne faranno poi la ritenuta sul soldo.

I comandanti di compagnia cureranno che per gli oggetti da somministrarsi alle reclute per le spedizioni, come carta, tela, ceralacca, ecc., le spese siano più ch'è possibile limitate.

Invio ai corpi.

73. Per l'invio delle reclute ai corpi saranno osservate le prescrizioni contenute nel capo VII della Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento.

Gli uomini assegnati alla 4ª compagnia di sanità e quelli assegnati alla 4ª compagnia di sussistenza, anzichè essere avviati a Genova, saranno però dai distretti interessati diretti a Piacenza.

74. L'invio delle reclute ai corpi sarà iniziato nel giorno 2 aprile prossimo, secondo gli ordini di movimento che verranno trasmessi a ciascun distretto.

Pei distretti che devono chiamare la seconda parte delle reclute nei giorni 5 e 6 aprile l'invio di esse ai corpi sarà iniziato nel dì 10 aprile.

75. Dovranno, in occasione di tale invio, essere osservate le maggiori cautele igieniche atte a tutelare la salute delle reclute. Eppertanto i comandanti dei distretti, sotto la propria responsabilità, dovranno assicurarsi che i partenti siano in buono stato di salute, e, facendo eccezione, per questo caso soltanto, a quanto è prescritto dal § 149 dell'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, ritarderanno l'invio, trattenendole al distretto, di quelle reclute che, al momento della partenza, non fossero pienamente in grado di sopportare il viaggio.

I comandanti predetti dovranno altresì, prima della partenza dei drappelli, dare speciali istruzioni ai comandanti dei drappelli stessi, perchè durante il viaggio siano strettamente osservate le norme igieniche all'uopo necessarie.

76. Sarà cura dei comandanti dei presidi, dove devono pernottare reclute di passaggio, di far provvedere, assicurandosene anche personalmente, che i locali destinati al ricovero delle reclute stesse siano della capacità sufficiente, convenientemente illuminati e forniti della voluta quantità e qualità di paglia.

Rendiconto delle assegnazioni.

77. Nella considerazione che il secondo periodo della leva sulla classe 1880 terminerà poco tempo dopo la chiamata alle armi indetta colla presente Circolare e che non è, perciò, necessario che i comandanti di distretto inviino due volte, a breve distanza l'una dall'altra, la tabella delle assegnazioni fatte ai corpi del Regio esercito, come sarebbe prescritto dai §§ 124 e 125 dell'*Atto* 17 del 1898, questo Ministero, a semplificazione dei lavori affidati ai distretti, determina che nello specchio modello *A*, da inviarsi otto giorni dopo la partenza delle reclute pei corpi, al Ministero ed ai comandanti di corpo d'armata, sia omessa la 1ª parte, quella cioè relativa alla distribuzione del contingente tra i corpi, e venga indicata soltanto la 2ª, vale a dire la dimostrazione complessiva del risultato della chiamata alle armi.

Il modello A^{bis}, da trasmettersi otto giorni dopo la chiusura della leva, sarà invece compilato al completo tanto nella 1ª, quanto nella 2ª parte.

78. Nei detti modelli *A* e A^{bis} dovranno essere compresi tutti gli uomini che nella data alla quale si riferiscono le dimostrazioni statistiche dei modelli stessi (invio ai corpi delle reclute pel modello *A* e termine del 2° periodo della leva pel modello A^{bis}) risultarono arruolati in 1ª categoria nella leva sulla classe 1880 e furono quindi computati nel contingente della leva medesima.

Conseguentemente, nella compilazione dei documenti in parola i comandanti di distretto dovranno prendere per punto di partenza il numero degli uomini di 1ª categoria da essi già dimostrato nei modelli *E*, prescritti dalla Circolare litografata n. 20721 del 15 settembre 1900, aumentato del numero degli uomini arruolati nella categoria stessa durante il 2° periodo della corrente leva.

Qualora, insieme cogli uomini di cui trattasi, ne fossero stati assegnati ed avviati ai corpi altri appartenenti ad altre leve, come ad esempio militari studenti ritardatari, questi saranno dimostrati a parte in speciali modelli *A* e A^{bis}.

79. Per le ragioni indicate nel numero precedente, nei menzionati modelli *A* e A^{bis} dovranno essere compresi anche gli uomini della classe 1880 stati chiamati alle armi colla Circolare n. 174 del 1900 benchè di essi sia stato già inviato il rendiconto a questo Ministero.

80. Nella relazione sul risultato della chiamata alle armi prescritta dal § 124 dell'*Atto* 17 del 1898 i comandanti di distretto indicheranno:

1° il numero degli uomini i quali, quantunque non prenotati nella visita innanzi ai consigli di leva come idonei per il servizio nelle armi a cavallo e nell'artiglieria da montagna, saranno stati riconosciuti presso il distretto provvisti dei requisiti richiesti per tali armi e specialità. La presente indicazione sarà data distintamente per ciascun mandamento;

2° il numero degli uomini ai quali non sarà stata corrisposta l'indennità di trasferta a mente di quanto è stabilito nel n. 57 della presente Circolare;

3° il numero degli uomini i quali, quantunque assegnati d'*autorità* alla cavalleria, a senso del n. 19, lettera *a*) della Circolare 174 del 1900, perchè compresi nella 1ª metà del contingente del rispettivo mandamento, saranno poi ammessi, in ragione del numero d'estrazione, alla designazione per la ferma di due anni, in conseguenza delle disposizioni contenute nella relativa Circolare.

Della presente Circolare ogni distretto riceverà gratuitamente cinque copie separate per uso delle compagnie provvisorie.

Il Ministro — C. di S. Martino.

ALLEGATO N 1.

Comando del distretto militare di . . . . . .

MANIFESTO

per la chiamata generale alle armi delle reclute di 1ª categoria della classe 1880.

A seconda degli ordini emanati dal Ministro della guerra, il sottoscritto prescrive quanto segue:

1. Gli uomini arruolati in 1ª categoria nella leva sulla classe 1880 sia per ragione di età che quali capilista, renitenti, ecc. di leve precedenti, sono chiamati alle armi; essi dovranno presentarsi a questo distretto *nelle ore antimeridiane* dei giorni indicati alla quarta colonna dello specchio che fa seguito al presente manifesto.

Cogli uomini di 1ª categoria della classe 1880 chiamati ora alle armi dovranno pure presentarsi quelli di classi precedenti ammessi al ritardo del servizio come studenti di università o di istituti assimilati ad università, i quali, avendo raggiunto il 26° anno di età, ovvero compiuto od abbandonato il corso degli studi universitari, debbono, ai termini di legge, imprendere il servizio cogli uomini di 1ª categoria della classe 1880.

2. Gli uomini della classe 1880 stati ammessi al volontariato di un anno con obbligo di imprendere il servizio alla chiamata generale della classe stessa ed i volontari ritardatari di classi precedenti che intendono di prendere servizio in occasione di tale chiamata dovranno presentarsi alle armi il 26 marzo dovendo da tale giorno decorrere la loro ferma speciale di un anno.

3. Per nessun titolo verranno accordate proroghe alla presentazione alle armi e le domande che a tale scopo venissero fatte resteranno prive di risposta anche se basate sul fatto che i richiedenti si trovino in attesa di decisione per l'assegnazione o il passaggio alla 3ª categoria.

4. Coloro che ritarderanno a presentarsi alle armi saranno tradotti a questo comando per mezzo dell'arma dei carabinieri reali. Se il ritardo a presentarsi oltrepassasse i cinque giorni dopo quello stabilito nel presente manifesto, incorreranno nel reato di diserzione e saranno deferiti all'autorità giudiziaria militare; se il ritardo sarà minore di cinque giorni, verranno puniti disciplinarmente.

5. Gli infermi dovranno comprovare l'impossibilità di obbedire alla chiamata, trasmettendo a questo distretto militare apposite attestazioni mediche confermate dal sindaco.

Perdurando le infermità, le attestazioni dovranno essere rinnovate di quindici in quindici giorni.

6. Gli uomini che si trovano *nel comune in cui ha sede questo distretto* si presenteranno direttamente a questo comando, col foglio provvisorio di congedo illimitato di cui furono provvisti, nelle *ore antimeridiane* del giorno . . . . .

Tutti gli altri si presenteranno al *sindaco del comune di residenza* nei giorni fissati nella terza colonna della tabella che fa seguito al presente manifesto per essere riuniti in drappelli ed avviati, per ferrovia (1) o per via ordinaria, a questo comando, a cui dovranno presentarsi muniti del loro foglio provvisorio di congedo illimitato.

7. Gli uomini chiamati sotto le armi che avessero smarrito tale foglio dovranno egualmente presentarsi al sindaco del comune di residenza, il quale, accertatosi della loro identità, li munirà del foglio di riconoscimento (mod. 22 del catalogo) che tenga luogo di quello.

8. Gli uomini che risiedono in un comune che non sia quello a cui appartengono per fatto di leva, nel presentarsi, insieme agli altri, al sindaco del comune di residenza, avranno cura di farsi apporre il *visto per la partenza* sul foglio provvisorio di congedo, affinchè possano poi ricevere da questo distretto le indennità di cui al n. 11 del presente manifesto.

9. Quando esista ferrovia, i drappelli di uomini dei comuni che distano da questo distretto 25 chilometri o più, riceveranno dal sindaco del comune di residenza gli scontrini pel trasporto a tariffa militare e la spesa relativa sarà poi rimborsata agli uomini stessi da questo distretto.

Possono pure approfittare della ferrovia, quando esista, gli uomini che per recarsi a questa sede debbono percorrere una distanza inferiore a 25 chilometri. In tal caso richiederanno al sindaco del comune di residenza lo scontrino pel viaggio a tariffa militare; ma la spesa relativa sarà interamente a loro carico e non verrà perciò rimborsata da questo distretto (2).

---

(1) I distretti che hanno sotto la loro giurisdizione comuni separati dal mare, *aggiungeranno* anche le parole « per mare ».

(2) I distretti che hanno sotto la loro giurisdizione comuni separati dal mare, *aggiungeranno*:

« Per le traversate di mare gli uomini saranno sempre provvisti degli scontrini per fare il viaggio sui piroscafi, e la relativa spesa sarà poi rimborsata da questo distretto qualunque sia la distanza percorsa. »

10. I sindaci regoleranno la partenza degli uomini chiamati alle armi in modo che, tenuto conto della strada che debbono percorrere, giungano possibilmente a questo distretto nelle ore antimeridiane del giorno designato nello specchio seguente.

11. Tosto giunti a questo distretto gli uomini chiamati alle armi riceveranno, oltre il rimborso delle spese di trasporto, cui abbiano diritto a senso del n. 9, anche l'indennità di trasferta loro dovuta per le giornate di viaggio.

Riceveranno però soltanto metà dell'indennità di trasferta pel giorno della loro presentazione:

a) quelli che si trovano alla sede di questo comando o provengono da altri comuni di questo stesso mandamento;

b) quelli residenti in altri mandamenti, i quali, contrariamente alle disposizioni contenute nei numeri 6 e 8 del presente manifesto, si presentano direttamente a questo distretto senza il *visto per la partenza*.

Tali indennità saranno però pagate soltanto agli uomini che si presenteranno a questo comando nelle ore antimeridiane dei giorni fissati. Quelli che si presenteranno nelle ore pomeridiane, ovvero nei giorni successivi, e non potranno dimostrare che il ritardo avvenne indipendentemente dalla loro volontà, non riceveranno indennità di trasferta.

12. Gli uomini della classe 1880 e gli studenti ritardatari che si presenteranno alle armi nei giorni fissati col presente manifesto, i quali intendano di essere ammessi al volontariato di un anno in applicazione della legge n. 479 del 4 agosto 1895, dovranno, per ottenere tale ammissione, farne domanda e compiere le pratiche relative entro il primo mese di permanenza alle armi.

Per quelli che chiedano l'ammissione stessa senza la facoltà di ritardare la prestazione del servizio sino al 26° anno di età, la ferma speciale di un anno dovrà decorrere dal 26 marzo qualunque sia il giorno della loro venuta alle armi.

13. Gli uomini chiamati alle armi che aspirassero al ritardo del servizio come studenti d'università o di istituti assimilati ad università possono presentare fin d'ora i documenti necessari per ottenerlo; e se non lo facessero prima del giorno fissato per la loro presentazione, hanno l'obbligo di presentarsi come tutti gli altri chiamati, salvo a produrre poi la domanda pel ritardo del servizio, o durante la loro permanenza al distretto al comandante del medesimo, o anche al comandante del corpo al quale fossero stati assegnati.

14. Gli uomini i quali sono studenti regolari dell'istituto di scienze sociali di Firenze, dell'istituto agrario sperimentale di Perugia e

dell'istituto tecnico superiore di Milano potranno ottenere, per tale loro qualità, di essere ammessi a ritardare il servizio a mente dell'art. 120 della legge sul reclutamento, dovendo tali istituti essere considerati assimilati alle università al pari di quelli indicati nel § 523 del relativo regolamento.

Potranno pure ottenere di essere ammessi a fruire dell'accennato beneficio quegli uomini che comprovino, mediante presentazione di certificati di studi debitamente autenticati dalle autorità consolari italiane, di essere studenti di università estere o di istituti stranieri di istruzione superiore che, per l'importanza degli studi che vi si compiono, siano da considerarsi siccome assimilati alle università del regno.

15. Gli uomini aventi obbligo di rispondere alla presente chiamata che aspirano al ritardo del servizio come studenti di università o di istituti assimilati ad università, ma che, quantunque siano domiciliati in un comune in cui è istituito tiro a segno, sono sprovvisti del relativo requisito, possono tuttavia essere ammessi al ritardo del servizio purchè presentino, insieme al certificato di studi, il libretto da cui risulti che sono inscritti ad una società di tiro e si obblighino di provare prima della chiamata generale alle armi della classe 1881 di avere eseguite le prescritte lezioni e di avervi conseguita la voluta idoneità.

16. Gli uomini che hanno obbligo di rispondere all'attuale chiamata, i quali non avendo chiesta l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento, che si iniziarono il 1° dicembre 1900, domandino di essere assegnati ai corsi che verranno istituiti nell'autunno del corrente anno e comprovino di possedere i titoli di studio all'uopo richiesti (passaggio dal 1° al 2° corso di liceo o d'istituto tecnico governativo o pareggiato, ovvero studi superiori) e siano per età in condizione di poter, dopo i corsi, essere nominati sottotenenti di complemento, saranno lasciati in congedo illimitato provvisorio per venire poi alle armi nei giorni che verranno stabiliti per gli ammessi ai detti corsi del p. v. autunno.

Avvertesi però che il tempo che, per effetto di tale concessione, essi passeranno in congedo illimitato provvisorio non sarà loro computato nella ferma e che quindi al loro presentarsi alle armi nel p. v. autunno avranno tutti gli obblighi di servizio sotto le armi derivanti dalla ferma loro spettante. Al riguardo dovranno rilasciare a questo comando apposita dichiarazione in tal senso.

17. Coloro che aspirano ad essere assegnati alle armi di artiglieria e genio come operai, telegrafisti, ferrovieri, specialisti, ecc.; alle compagnie di sanità come aiutanti di sanità; alle compagnie di sussistenza come panattieri, macellai e mugnai, sono avvertiti che devono prov-

vedersi, per presentarlo a questo distretto, d'un certificato rilasciato dal sindaco del proprio comune o dal direttore dell'amministrazione, opificio o stabilimento a cui sono o furono addetti, da cui risulti la loro qualità, od il mestiere da essi esercitato e, occorrendo, il grado della loro abilità.

18. Nel caso che due fratelli si presentino contemporaneamente alle armi, per effetto dell'attuale chiamata, il più giovane di essi potrà chiedere ed ottenere dal distretto, quando il fratello maggiore sia confermato idoneo, di ritardare la sua presentazione fino a che quest'ultimo abbia compiuto un periodo di istruzione sotto le armi e possa quindi ottenere l'invio in congedo illimitato per anticipazione, a norma delle disposizioni vigenti.

Qualora, invece, al più giovane fosse applicabile la disposizione del § 692 dell'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, come decaduto dal diritto all'assegnazione alla 3ª categoria, spetterebbe il rinvio in congedo illimitato provvisorio al più anziano fino a che il detto fratello più giovane abbia compiuto un periodo di istruzione sotto le armi.

19. La pubblicazione di questo manifesto impone a tutti i chiamati l'obbligo di obbedire, e non sarà tenuta per valida discolpa il pretesto di non aver ricevuto personalmente l'ordine di partire.

COMUNI	CIRCONDARI ai quali i comuni appartengono	GIORNI della presentazione dei militari al sindaco del comune	Giorni d'arrivo al distretto
(1)	(2)	(3)	(4)

Li . . . . . 1901.

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO

ALLEGATO N. 2

ELENCO *degli oggetti che debbono essere distribuiti dai distretti a ciascuna recluta.*

DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	Quantità
Asciugatoi	1
Berretti guarniti (1)	1
Cucchiai	1
Gavette (2)	1
Sacchetti per arnesi di vestiario fuori uso	1
Tasche per pane con coreggia	1
Tazze di latta	1

(1) *Fetz* ai bersaglieri.
(2) *Grandi* agli uomini destinati all'artiglieria da montagna; *piccole* a quelli assegnati alle armi o specialità a cavallo; a tutti gli altri saranno somministrate di preferenza, fino ad esaurimento, gavette grandi in luogo di quelle piccole.

AVVERTENZE.

1. Alle reclute che per ragioni d'igiene ne avessero necessità, sarà altresì distribuito *1 farsetto a maglia*. Potranno pur essere somministrati a coloro che ne avessero assoluto bisogno, per ragioni di proprietà: *1 camicia*, *1 pantalone di tela* (da far indossare sopra quello da borghese), *1 paio pezzuole per piedi*, *1 paio scarpe*. Per quelli destinati alle armi speciali le *scarpe* dovranno essere possibilmente delle ultime classi.

In quei casi speciali in cui sia ritenuto indispensabile per ragioni di proprietà, potrà altresì somministrarsi alle reclute *1 giubba di tela* (da far portare su quella da borghese) e con essa, ove occorra, *1 cravatta per collo*.

2. Per il prelevamento degli oggetti da distribuire alle reclute i distretti si atterranno alle seguenti norme:

a) I *berretti* da armi speciali ed i *berretti fetz* verranno prelevati dai più vicini depositi dei reggimenti che ne fanno uso, eccettuati però i *berretti fetz* occorrenti ai distretti di Cagliari e Sassari che saranno prelevati dal deposito speciale di Caprera;

b) Gli altri oggetti, d'uso comune, dovranno essere prelevati dai più vicini depositi di fanteria di linea o bersaglieri e solo nel caso che questi non fossero provvisti delle *gavette grandi*, occorrenti per la

distribuzione ai militari assegnati all'artiglieria da montagna, i distretti eseguiranno il prelevamento di esse dai più vicini centri di mobilitazione di detta specialità o da quelli degli alpini.

I distretti di Bologna, Mantova, Piacenza e Verona, nonchè quelli di Cagliari e Sassari, si atterranno per le robe da armi speciali alle particolari disposizioni state loro impartite.

3. I depositi di fanteria e bersaglieri, *che ne fossero forniti in esuberanza al bisogno*, potranno somministrare ai distretti oggetti di corredo usati, purchè siano in conveniente stato e, per ogni specie, della stessa classe d'uso.

4. Per il prelevamento, da parte dei distretti, delle *scarpe di classe*, che potessero occorrere per le reclute destinate alle armi speciali, e per il versamento delle medesime da parte dei corpi cui le reclute stesse vengono avviate, saranno seguiti procedimenti analoghi a quelli che erano prescritti pei pantaloni di panno nelle circolari litografate n. 33 del 19 ottobre 1898 e n. 5 del 10 febbraio 1899 (*Divisione Vestiario*).

5. Il *libretto personale* continuerà ad essere somministrato dai distretti, com'è prescritto dal 3° comma del § 2423 del regolamento di amministrazione.

6. Avuto riguardo al limitato equipaggiamento assegnato alle reclute, i distretti distribuiranno la *coperta da campo* anche a quelle che, per recarsi a destinazione, non abbiano a far traversate di mare o passar notti in ferrovia.

7. Ai *ritardatari* da inviarsi ai corpi isolatamente saranno somministrati, ove occorra, soltanto gli oggetti descritti al n. 1 e la coperta da campo.

8. Per le *calzature* i corpi terranno presenti le disposizioni dell'*Atto* 79 della *Raccolta*.

9. I reggimenti di fanteria di linea consegneranno i *fregi da berretto* al personale incaricato di ricevere le reclute, per essere distribuiti alle reclute per conto diretto del corpo; però la spesa di attaccatura sarà conteggiata a carico della massa vestiario dei distretti.

10. I corpi che si trovassero ad avere quantità di robe usate *in eccedenza agli ordinari bisogni*, le utilizzeranno nella vestizione delle reclute.

11. Le robe nuove saranno scelte tra quelle di più antica costruzione o che possa comunque presumersi non sia conveniente di tenere più oltre in magazzino.

ALLEGATO N. 3.

BUONO PER LA DISTRIBUZIONE DI COPERTE DA CAMPO

N. . . . d'ordine

Buono per N. (1) . . . . . coperte da campo ricevute per le reclute della classe 1880 assegnate al (2) . . . . . che partono alla volta di . . . . . sede del riparto cui furono destinate.

Stato d'uso delle coperte.

Nuove N. . . . Buone N. . . . Mediocri N. . . .

A . . . li . . . 1901

IL CAPO DRAPPELLO (3)

N. . . . d'ordine

Buono per N. (1) . . . . . coperte da campo ricevute per le reclute della classe 1880 assegnate al (2) . . . . . che partono alla volta di . . . . . sede del riparto cui furono destinate.

Stato d'uso delle coperte.

Nuove N. . . . Buone N. . . . Mediocri N. . . .

A . . . li . . . 1901

IL CAPO DRAPPELLO (3)

N. . . . d'ordine

Buono per N. (1) . . . . . coperte da campo ricevute per le reclute della classe 1880 assegnate al (2) . . . . . che partono alla volta di . . . . . sede del riparto cui furono destinate.

Stato d'uso delle coperte.

Nuove N. . . . Buone N. . . . Mediocri N. . . .

A . . . li . . . 1901

IL CAPO DRAPPELLO (3)

N. . . . d'ordine

DISTRETTO MILITARE DI . . . . .

Buono per N. (1) . . . . . coperte da campo ricevute per le reclute della classe 1880 assegnate al (2) . . . . . che partono alla volta di . . . . . sede del riparto cui furono destinate.

Stato d'uso delle coperte.

Nuove N. . . . Buone N. . . . Mediocri N. . . .

A . . . li . . . 1901

IL CAPO DRAPPELLO (3)

V. L'UFFICIALE DI MAGAZZINO (4)

N. . . . d'ordine

DISTRETTO MILITARE DI . . . . .

Buono per N. (1) . . . . . coperte da campo ricevute per le reclute della classe 1880 assegnate al (2) . . . . . che partono alla volta di . . . . . sede del riparto cui furono destinate.

Stato d'uso delle coperte.

Nuove N. . . . Buone N. . . . Mediocri N. . . .

A . . . li . . . 1901

IL CAPO DRAPPELLO (3)

V. L'UFFICIALE DI MAGAZZINO (4)

N. . . . d'ordine

DISTRETTO MILITARE DI . . . . .

Buono per N. (1) . . . . . coperte da campo ricevute per le reclute della classe 1880 assegnate al (2) . . . . . che partono alla volta di . . . . . sede del riparto cui furono destinate.

Stato d'uso delle coperte.

Nuove N. . . . Buone N. . . . Mediocri N. . . .

A . . . li . . . 1901

IL CAPO DRAPPELLO (3)

V. L'UFFICIALE DI MAGAZZINO (4)

(1) In tutte lettere. — (2) Corpo. — (3) Grado, cognome, nome e corpo a cui appartiene.
(4) Presso i distretti di 2ª classe firmerà in tale qualità l'ufficiale di amministrazione.

N.B. — Questi stampati saranno distribuiti dal reclusorio militare di Savona gratuitamente in ragione di due fascicoli per ciascun distretto.

Roma, 1901. — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 10ª **1901** PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 16 marzo.

MARZO 12. — Concorso a tre posti di sottotenente d'artiglieria e del genio col susseguente passaggio nel personale delle fortezze, *pag.* 131.
» 12. — Rassegne semestrali di rimando pei militari in congedo illimitato, *pag.* 132.
» 13. — Esame di concorso pei sottotenenti di complemento, arma di cavalleria, aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio attivo permanente, *pag.* 135.
» 13. — Ammissione in servizio temporaneo di ufficiali di complemento e di milizia territoriale d'artiglieria, *pag.* 137.
» 14. — Scuole di tiro dei reggimenti d'artiglieria e delle brigate d'artiglieria da fortezza, *pag.* 140.
» 14. — Concorso ad assegni di studi per allievi d'istituti militari, sulla fondazione Vittorio Emanuele II, *pag.* 145.
» 15. — Stato sanitario del R. esercito nel mese di dicembre 1900, *pag.* 148.
» 15. — Manovre di campagna, esercitazioni di cavalleria, ed esercitazioni coi quadri per il 1901, *pag.* 150.

CIRCOLARE N. **35. — Concorso a tre posti di sottotenente d'artiglieria e del genio col susseguente passaggio nel personale delle fortezze**. — (Direzione generale artiglieria e genio). — 12 marzo.

È aperto fra i sottufficiali delle brigate d'artiglieria da costa e da fortezza, e fra i sottufficiali del genio, esclusi quelli della specialità treno, un concorso per tre posti di sottotenente nell'arma rispettiva, col susseguente passaggio nel personale delle fortezze.

Per essere ammessi a tale concorso i sottufficiali debbono soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere celibi o vedovi senza prole, o, se ammogliati, provare di possedere la rendita prescritta per i sottotenenti dalla legge 24 dicembre 1896 sui matrimoni degli ufficiali;

b) aver compiuto 5 anni e 6 mesi di anzianità di sottufficiale al 1° luglio 1901;

c) non superare l'età 27 anni e 10 mesi al 1° luglio 1901;

d) essere classificati ottimi da almeno due anni.

ERRATA-CORRIGE.

Circolare n. 33, pag. 124. — Al n. 4, *dopo le parole:* far pervenire al Ministero, *aggiungere:* non più tardi del 30 aprile 1901.

I sottufficiali che intendono concorrere dovranno presentare regolare domanda per iscritto al rispettivo comandante di corpo.

Questi riunirà la Commissione d'avanzamento la quale, tenuto conto della condotta, dei precedenti in servizio e fuori dell'aspirante, dovrà esprimere un parere esplicito in merito a tale domanda.

Le domande, corredate da tale parere, della copia del foglio matricolare e di quello caratteristico, dovranno essere trasmesse per via gerarchica al Ministero (Direzione generale artiglieria e genio) e le autorità superiori dovranno apporvi il loro parere.

Le domande dovranno pervenire non più tardi del 10 aprile 1901.

Il Ministero farà conoscere i nomi dei sottufficiali ammessi al concorso.

Questi, in giorno e con norme che verranno determinate, svolgeranno un tema in iscritto che verrà dato dal Ministero.

Tali lavori saranno per cura del Ministero sottoposti all'esame di apposita Commissione.

La Commissione giudicherà i lavori assegnando ad ognuno un punto di merito da 0 a 20.

I concorrenti che avranno riportato una media non inferiore ai $^{12}/_{20}$ saranno chiamati ad un esame orale sulle seguenti materie:

a) Regolamento pel servizio territoriale (Servizio di presidio — Servizio nelle fortezze in tempo di pace);

b) Istruzione sulla conservazione del materiale d'artiglieria;

c) Nozioni sul regolamento per il servizio del materiale d'artiglieria.

Gli esami si aggireranno esclusivamente sulle cognizioni che debbono essere possedute da un ufficiale subalterno del personale delle fortezze, che sia anche incaricato di reggere una sezione staccata d'artiglieria.

I primi classificati nell'esame orale nel numero stabilito dal presente concorso saranno nominati sottotenenti nell'arma di artiglieria o del genio, e contemporaneamente trasferiti nel personale delle fortezze.

La loro anzianità relativa sarà stabilita a seconda dell'anzianità che i concorrenti avevano nel grado di sottufficiale.

Il Ministro — C. di S. Martino.

N. **36.** — **Rassegne semestrali di rimando pei militari in congedo illimitato.** — (Direzione generale leve e truppa). — 12 marzo.

Questo Ministero ha provveduto onde sia pubblicato nella *Gazzetta ufficiale del Regno* l'avviso riportato qui appresso con cui si avverte che i militari in congedo illimitato i quali ritengono di essere divenuti inabili al servizio possono presentarsi alle rassegne di rimando che, ai termini del disposto del paragrafo 830 del regolamento sul reclutamento, avranno luogo nel prossimo mese di aprile.

I comandanti dei distretti militari vorranno curare che al detto avviso venga data la maggior possibile diffusione, senza però pubblicare apposito manifesto.

Alle rassegne di cui trattasi potranno anche essere ammessi presso il distretto nella cui circoscrizione risiedono i militari che appartengono ad altro distretto militare.

Gli uomini ammessi alle rassegne semestrali non hanno diritto ad assegni, tranne le indennità di viaggio per la presentazione ai distretti e per il ritorno alle loro case, e solo quando dimorino fuori del mandamento in cui il distretto ha sede.

Quando invece dovessero per qualche speciale ragione essere trattenuti al distretto oltre il giorno stabilito per la rassegna, saranno presi nei conti come uomini fuori forza per il tempo che sarà necessario.

Quelli però che venissero mandati in osservazione negli ospedali, vi saranno ricoverati per conto proprio dell'ospedale.

Il conteggio delle spese di viaggio e degli assegni di fuori forza sarà fatto dai distretti secondo le norme stabilite dal paragrafo 2460 del regolamento di amministrazione.

Nell'avviso di cui sopra è cenno, è stato avvertito che le domande per ammissione alle rassegne di rimando possono essere presentate subito e quindi, anche avanti il 1° aprile prossimo; e ciò particolarmente nello interesse delle famiglie dei militari di 3ª categoria i quali abbiano un fratello che concorre alla prossima leva sulla classe 1881, poichè se la inabilità al servizio dei militari stessi verrà dichiarata prima del 25 aprile prossimo non si farebbe più luogo alla deduzione di cui all'art. 89 della legge sul reclutamento della loro assegnazione alla 3ª categoria nel giudicare sull'eventuale diritto all'arruolamento nella categoria stessa che venisse invocato dal predetto loro fratello a mente degli articoli 87 e 88 della citata legge.

Perciò i signori comandanti dei distretti militari dovranno accettare le domande di ammissione alla prossima rassegna se-

mestrale anche se venissero presentate avanti al 1° aprile venturo ed inoltre faranno opera specialmente affinchè quelle dei militari di 3ª categoria abbiano subito corso colla massima sollecitudine, facendo speciali comunicazioni ai signori comandanti di divisione militare, onde i militari stessi vengano sottoposti a rassegna in tempo per modo che la decisione ad essi relativa sia pronunciata prima del 25 aprile corrente anno.

Il Ministro — C. di S. Martino.

MINISTERO DELLA GUERRA

Avviso per le rassegne semestrali dei militari in congedo illimitato.

Nel prossimo mese di aprile avranno luogo le rassegne di rimando semestrali per tutti i militari in congedo illimitato, a qualunque classe e categoria appartengono, i quali per ragione di salute ritengano di non essere più idonei al servizio militare.

Per essere ammessi a tali rassegne i militari dovranno farne subito domanda, su carta da bollo da centesimi 50, e farla pervenire, per mezzo del sindaco, al comandante del distretto militare in cui risiedono, sollecitamente e non più tardi del 15 aprile prossimo, corredando la domanda stessa del loro foglio di congedo illimitato e di un certificato medico da cui risulti la infermità dalla quale sono affetti.

I militari che hanno inoltrato la suaccennata domanda si presenteranno al detto comando di distretto, per essere sottoposti a visita, nel giorno ed ora indicati nell'avviso personale, che riceveranno a cura del sindaco del comune in cui risiedono.

Coloro che risiedono nei comuni del mandamento in cui ha sede il comando del distretto militare dovranno presentarsi direttamente ad esso comando e non avranno diritto, in ogni caso, ad alcuna indennità di viaggio.

Coloro che risiedono negli altri comuni del distretto militare se hanno da fare tratti di viaggio per ferrovia o per mare si presenteranno al sindaco del comune in cui si trovano onde ricevere gli scontrini pel trasporto a tariffa militare; se hanno da viaggiare per via ordinaria, partiranno senz'altro alla volta del distretto.

Giunti alla sede del distretto i detti militari riceveranno dal comando del distretto stesso l'indennità di trasferta da soldato

per le giornate di viaggio ed il rimborso della spesa di trasporto sulle ferrovie o per mare nei casi in cui spetta a norma dei regolamenti. Dallo stesso comando riceveranno poi eguali indennità di viaggio pel ritorno alle case loro.

Coloro però che provengono da un comune che non sia quello del domicilio eletto non potranno ottenere il pagamento delle indennità se non presentano un foglio di riconoscimento munito del visto per la partenza del sindaco di quel comune.

Avvertesi che quei militari i quali si ritenessero inabili al servizio militare, ma non si valessero dell'opportunità delle rassegne semestrali per far constatare la loro inabilità, non potrebbero poi esimersi dal rispondere alla chiamata alle armi sia per istruzione, che per mobilitazione.

E si avverte inoltre che per i militari di 3ª categoria i quali si credono inabili al servizio militare è di somma importanza, nell' interesse della rispettiva famiglia, che chiedano di essere sottoposti a rassegna semestrale, poichè qualora venissero riformati, la loro assegnazione alla 3ª categoria non sarebbe più calcolata a senso dell'articolo 89 della legge sul reclutamento e verrebbe quindi tolto un ostacolo all'eventuale assegnazione di un loro fratello alla categoria stessa per gli articoli 87 ed 88 della legge stessa.

Ove abbiano un fratello che concorre alla prossima leva sulla classe 1881 i detti militari di 3ª categoria debbono chiedere sollecitamente di essere ammessi alla rassegna di rimando semestrale affinchè la decisione sulla loro idoneità al servizio militare possa essere pronunciata prima del 25 aprile prossimo, giorno in cui sarà aperta la sessione della leva predetta e nel quale perciò devono essere acquisiti e perfetti i diritti all'assegnazione alla 3ª categoria degli inscritti della leva medesima.

N. **37**. — **Esame di concorso pei sottotenenti di complemento, arma di cavalleria, aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio attivo permanente.** — (Direzione generale fanteria e cavalleria). — 13 marzo.

1. Nel prossimo mese di settembre avrà luogo, presso la scuola militare, un esame di concorso per sei posti di sottotenente in servizio attivo permanente, fra i sottotenenti di complemento dell'arma di cavalleria, i quali posseggano la licenza liceale o di istituto tecnico, ed abbiano compiuto, al 30 settembre prossimo, un servizio effettivo di 6 mesi, almeno, come ufficiali di complemento.

2. Per essere ammessi a detti esami gli aspiranti, oltre a riunire le due condizioni suaccennate, dovranno:

a) non oltrepassare l'età di 25 anni al 1° ottobre prossimo;

b) essere celibi, o se ammogliati, dimostrare di possedere una rendita annua di L. 2200.

Potranno eziandio essere ammessi agli esami stessi, purchè beninteso riuniscano le due condizioni oradette, i sottotenenti di complemento, i quali abbiano compiuto con successo il corso regolare degli studi nella scuola militare, ancorchè non forniti della licenza liceale o di istituto tecnico.

3. I sottotenenti che aspirano ad essere ammessi a tali esami, presenteranno apposita domanda su carta da bollo da lire una:

a) al rispettivo comandante di corpo se trovansi in servizio;

b) al comandante del distretto militare, nel cui territorio sono domiciliati, se in congedo.

I comandanti di corpo o di distretto daranno corso gerarchicamente a siffatte domande, unendovi copia dello stato di servizio del concorrente, e quelli di corpo, anche il libretto personale o lo specchietto di modificazione alle note già esistenti (mod. *B*).

Le autorità militari superiori, nel trasmettere tali domande, dovranno esprimere l'esplicito loro parere sulla convenienza o meno di accoglierle.

4. Gli aspiranti dovranno corredare le loro domande dei seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita legalizzato;

b) *licenza originale* di liceo o d'istituto tecnico, regio o pareggiato (quando non abbiano compiuto il corso della scuola militare);

c) fede di stato libero, oppure titoli legali per gli ammogliati, comprovanti la possibilità di assicurare a favore della prole nata o nascitura l'annua rendita di L. 2200, da vincolarsi nei modi voluti dalla legge 24 dicembre 1896 sui matrimoni degli ufficiali.

5. Le domande di cui si tratta dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale fanteria e cavalleria) non più tardi del 1° agosto prossimo.

6. I nomi degli ufficiali ammessi agli esami verranno, a tempo debito, pubblicati nel *Bollettino delle nomine*, ove sarà pure indicato il giorno in cui essi dovranno presentarsi alla scuola militare, presso la quale avrà luogo l'esame stesso.

7. I concorrenti, siano essi in congedo o in servizio tempo-

raneo, non hanno diritto a indennità e solamente questi ultimi possono essere provvisti di scontrini pel viaggio.

8. Prima di ottenere la nomina a sottotenente di cavalleria in servizio attivo permanente, gli ufficiali di cui trattasi dovranno depositare, direttamente nella cassa dell'ufficio d'amministrazione di personali militari vari in Roma, la somma di L. 2000 in contanti.

Tale deposito dovrà essere fatto dopo che essi avranno avuta la partecipazione dell'esito dell'esame.

Detta somma servirà per fornire di un cavallo l'ufficiale.

Qualora l'ufficiale si presenti alla scuola di cavalleria provvisto di un cavallo, giudicato di buon servizio, si restituirà il deposito fatto, dopo però accertato che sia stato pagato il cavallo.

9. Gli aspiranti, ai quali sarà conferita la nomina di cui sopra, dovranno frequentare il corso complementare d'istruzione presso la scuola di cavalleria e saranno poi classificati colle norme stabilite dal regolamento per l'applicazione della legge 2 luglio 1896.

10. Le norme ed i programmi degli esami di cui trattasi sono quelli indicati nella Circolare n. 55 del 1900.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **38. — Ammissione in servizio temporaneo di ufficiali di complemento e di milizia territoriale d'artiglieria.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 13 marzo.

1. Analogamente a quanto venne praticato negli scorsi anni, il Ministero ha determinato di ammettere in servizio con assegni un certo numero di ufficiali di complemento e di milizia territoriale d'artiglieria per i periodi di tempo qui appresso indicati, allo scopo di perfezionare l'istruzione degli ufficiali stessi, e per provvedere ad alcune vacanze esistenti nei quadri degli ufficiali subalterni delle batterie da campagna, a cavallo e da montagna, e nelle compagnie da costa e da fortezza:

a) Per non meno di due mesi e non più di sei, e nel periodo di tempo compreso fra il 1° aprile ed il 30 settembre 1901, gli *ufficiali subalterni* di complemento dei reggimenti da campagna ed a cavallo (esclusi quelli della *specialità treno*) e del reggimento da montagna;

b) Per la stessa durata e nel medesimo periodo di tempo gli *ufficiali subalterni* di complemento e di milizia territoriale effettivi alle brigate da costa e da fortezza;

c) Durante le scuole di tiro che si svolgeranno ai poligoni nelle epoche indicate nell'apposita Circolare del *Giornale militare* corrente anno, gli *ufficiali inferiori* di complemento (esclusi quelli della specialità treno) e quelli di milizia territoriale;

d) Durante le grandi escursioni delle batterie da montagna, cioè dal 30 maggio a tutto agosto, per un periodo di tempo compreso fra uno a tre mesi, gli ufficiali di complemento effettivi al reggimento da montagna. Potranno pure essere ammessi a prender parte a dette escursioni gli *ufficiali subalterni* della specialità batterie da campagna, purchè si obblighino a prestare servizio durante tutto il periodo delle grandi escursioni, e siano classificati *buoni ufficiali*. Ultimato il periodo d'istruzione, essi potranno essere trasferiti al reggimento da montagna, sempre quando risultino atti a tale speciale servizio;

e) Per un mese e non più di due e nel periodo di tempo compreso fra il 1° luglio e il 15 settembre per prendere parte alle esercitazioni ai forti di sbarramento gli ufficiali di complemento effettivi alle prime otto brigate da fortezza, e *gli ufficiali inferiori* di milizia territoriale effettivi alle brigate da fortezza 3ª, 4ª, 5ª, 6ª e 7ª, assegnate alle prime 20 compagnie della milizia stessa.

2. Gli ufficiali di cui alle lettere *a*) e *b*) essendo destinati a ripianare le vacanze esistenti nei quadri, per poter essere ammessi in servizio, dovranno avere ottenuto la classifica di *buono*, in seguito all'ultimo servizio prestato.

Le vacanze esistenti non essendo ugualmente ripartite fra i varî corpi, gli ufficiali che aderiranno ad essere chiamati in servizio, dovranno dichiarare se accettano, oppure no, qualunque destinazione.

Il Ministero, mentre terrà conto per quanto possibile, dei desideri espressi dai singoli ufficiali circa la loro destinazione, si riserva di soddisfare quel numero di domande che sarà consentito dalle esigenze del servizio.

3. Gli ufficiali di cui alla lettera *c*) che saranno ammessi a prendere parte alle scuole di tiro, dovranno inoltre prestare non meno di 15 giorni di servizio, nell'epoca che precede immediatamente la scuola di tiro; essi dovranno pertanto obbligarsi a rimanere alle armi in modo continuativo per lo meno il numero di giorni sottoindicati, a seconda del corpo a cui saranno assegnati:

Per giorni 39, quelli assegnati ai reggimenti da campagna 5° e 17°;

Per giorni 40, quelli assegnati ai reggimenti da campagna 3°, 4°, 8°, 12°, 14°, 16°, 18° e 20°;

Per giorni 41, quelli assegnati ai reggimenti da campagna 1°, 2°, 6°, 7°, 9°, 10°, 11°, 13°, 15°, 19°, 21°, 23°, 24°, ed alle brigate da fortezza 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª e 8ª;

Per giorni 51, quelli assegnati al 22° reggimento da campagna ed al reggimento d'artiglieria a cavallo;

Per giorni 54, quelli assegnati alle brigate da fortezza 9ª, 10ª e 11ª (compresa la 36ª compagnia).

È fatta facoltà anche agli ufficiali che aderiscono ad essere chiamati in servizio per le scuole di tiro, di indicare il corpo al quale preferiscono di essere assegnati, ed il Ministero mentre terrà conto di tali desideri, per quanto potrà essere consentito da altre esigenze di servizio, si riserva di soddisfare quel numero di domande che crederà del caso.

4. Gli ufficiali di cui alla lettera *e*) saranno esclusivamente assegnati alle brigate a cui sono effettivi; essi pertanto nella dichiarazione di adesione dovranno indicare solo la durata del servizio ed il giorno in cui desiderano di iniziarlo.

5. Saranno esclusi da qualsiasi chiamata gli ufficiali che siano stati ripetutamente classificati *mediocri* o *cattivi* e che perciò non lasciano presumere che potranno ricavare alcun utile da un ulteriore periodo d'istruzione.

6. I nomi degli ufficiali ammessi in servizio saranno pubblicati nel *Bollettino delle nomine*, coll'indicazione del corpo o riparto al quale vengono assegnati e del giorno in cui dovranno presentarsi in servizio.

7. Agli ufficiali richiamati saranno corrisposte le competenze stabilite dai vigenti regolamenti e forniti gli scontrini mod. *B* per il viaggio sulle ferrovie e sui piroscafi per raggiungere la destinazione.

8. Durante la loro permanenza in servizio, sarà, dov'è possibile, concesso a detti ufficiali l'alloggio militare.

9. I comandanti di reggimento d'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna, ed i comandanti delle brigate da costa e da fortezza comunicheranno le disposizioni della presente Circolare agli ufficiali inferiori interessati, che hanno effettivi, esclusi quelli del *treno*, quelli classificati ripetutamente *mediocri* o *cattivi*, quelli che non hanno ancora *prestato il servizio di prima nomina*, e quelli di milizia territoriale che durante l'anno compiono i limiti di età prescritti dalla legge di avanzamento, per cui devono cessare di appartenere a detta

milizia, invitandoli a dichiarare se accettano di essere richiamati in servizio.

Tali dichiarazioni saranno poscia trasmesse *direttamente* al Ministero (Direzione generale artiglieria e genio) man mano che loro pervengono, e ad ogni modo non più tardi del 10 aprile p. v. Esse dovranno poi essere sostituite con regolare domanda redatta su carta da bollo da L. 1,20, dagli ufficiali che saranno chiamati in servizio. Le domande in parola dovranno poi essere inoltrate al Ministero *dal corpo presso il quale gli ufficiali saranno stati assegnati a prestar servizio.*

10. Gli ufficiali stati chiamati in servizio che dimostrassero negligenza nell'adempimento dei loro doveri dovranno tosto essere segnalati al Ministero, il quale provvederà per l'immediato loro ricollocamento in congedo.

Il Ministro. — C. di S. Martino.

N. **39**. — **Scuole di tiro dei reggimenti d'artiglieria e delle brigate d'artiglieria da fortezza.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 14 marzo.

1. Le scuole di tiro dei reggimenti d'artiglieria da campagna ed a cavallo e delle brigate d'artiglieria da fortezza avranno luogo quest'anno nei poligoni e nei periodi di tempo specificati dallo specchio *A*, annesso alla presente Circolare.

2. Il reggimento d'artiglieria da montagna eseguirà l'intera sua scuola di tiro in montagna con norme speciali direttamente emanate dal Ministero alle autorità interessate.

3. Lo specchio *B* indica le munizioni assegnate ai reggimenti d'artiglieria da campagna, da montagna ed a cavallo; lo specchio *C* quelle assegnate alle brigate d'artiglieria da fortezza.

4. Le prime 8 brigate d'artiglieria da fortezza — colle eccezioni di cui al seguente comma 5 — ultimata la scuola di tiro si recheranno direttamente ai rispettivi forti di sbarramento per attendere colà alle esercitazioni estive ed ai tiri d'artiglieria, seguendo le apposite norme che verranno loro comunicate dai comandanti d'artiglieria da cui gli sbarramenti dipendono.

5. Le compagnie da fortezza 5ª, 9ª, 14ª, 18, 22ª e 27ª eseguiranno tutte le loro esercitazioni di tiro nei rispettivi sbarramenti; le compagnie 8ª, 12ª, e 21 le eseguiranno invece tutte ai poligoni, facendo ritorno alle rispettive sedi al termine del periodo assegnato per l'esercitazione della scuola di tiro, e rimanendo poscia, per quel tempo che fisseranno i comandanti

di corpo d'armata, a disposizione dei locali direttori d'artiglieria per essere esercitate nel servizio dei parchi.

6. Per le funzioni di compagnia di servizio alla scuola di applicazione d'artiglieria e genio nel periodo fra il 1° e il 28 settembre sono destinate: la compagnia 32ª della 9ª brigata da fortezza e la 35ª della 10ª, che dovranno ultimare la loro scuola di tiro coll'anticipo di qualche giorno in modo da trovarsi al poligono di S. Maurizio nel giorno 30 agosto. Ultimato il loro servizio al detto poligono le due compagnie precitate faranno ritorno alla loro sede ordinaria.

7. Tanto nell'andata ai poligoni quanto nel ritorno le batterie da campagna ed a cavallo seguiranno la via ordinaria. I movimenti dei comandi e riparti d'artiglieria da fortezza saranno invece eseguiti per ferrovia.

Per questi ultimi movimenti si richiama l'attenzione dei comandi di corpo d'armata su quanto prescrivono gli *Atti* 48 e 271 del 1897.

8. I comandi di corpo d'armata potranno disporre che i reggimenti d'artiglieria da campagna si rechino ai poligoni, e ne ripartano, per scaglioni, in relazione colle esigenze di accantonamento nel percorso dei singoli itinerarî.

9. I comandanti d'artiglieria stabiliranno la formazione in materiale delle dipendenti batterie.

10. Durante le scuole di tiro delle brigate d'artiglieria da fortezza i servizî per il traino del materiale saranno forniti da una compagnia treno — rinforzata all'occorrenza con quadrupedi e personale d'altri reparti — in ciascuno dei poligoni di S. Maurizio, Cecina e Bracciano. Ai detti servizî provvederanno i comandi di corpo d'armata: I (per S. Maurizio), VIII (per Cecina) e IX (per Bracciano).

11. I cambi dei distaccamenti d'artiglieria da campagna ed a cavallo saranno effettuati o subito dopo le singole scuole di tiro, ovvero dopo le manovre di campagna, a seconda delle disposizioni che saranno emanate dai comandi di corpo d'armata.

Il Ministro — C. di S. Martino.

SPECCHIO **A.**

POLIGONI	RIPARTI D'ARTIGLIERIA	DATA arrivo	DATA partenza	*ANNOTAZIONI*
S. Maurizio . .	23° reggimento artiglieria . . .	4 maggio	29 maggio	La scuola di tiro delle quattro brigate da fortezza sarà diretta dal colonnello Rossi cav. Arrigo.
	4ª brigata fortezza			
	5ª » »	4 giugno	29 giugno	
	6ª » »			
	7ª » »			
	17° reggimento artiglieria . . .	1° luglio	24 luglio	
	5° » » . . .	26 luglio	18 agosto	
	Scuola applicazione artigl. e genio	1° settemb.	28 settemb.	
Lombardore . .	6° reggimento artiglieria . . .	24 maggio	18 giugno	Una batteria da 9 del 9° reggimento, formata su 6 pezzi o 3 cassoni, rimarrà al poligono fino al 31 luglio a disposizione dell'acc. militare
	9° » » . . .	20 giugno	15 luglio	
	Accademia militare	17 luglio	31 luglio	
Gossolengo . .	15° reggimento artiglieria . . .	27 maggio	21 giugno	
	21° » » . . .	23 giugno	18 luglio	
	11° » » . . .	20 luglio	14 agosto	
Somma. . . .	Reggimento artiglieria a cavallo .	20 giugno	25 luglio	

Spilimbergo . .	3° reggimento artiglieria . . .	3 maggio	27 maggio	L'alta direzione della 1ª muta sarà affidata al comandante d'artigl. di Bologna, quella della 2ª muta al comandante d'artigl. di Genova e quella della 3ª muta al comandante d'artiglieria di Verona.
	14° » » . . .			
	4° » » . . .	29 maggio	22 giugno	
	20° » » . . .			
	8° » » . . .	24 giugno	18 luglio	
	16° » » . . .			
Porto Corsini .	2° reggimento artiglieria . . .	20 maggio	14 giugno	
	19° » » . . .	16 giugno	11 luglio	
Cecina	7° reggimento artiglieria . . .	4 maggio	29 maggio	La scuola di tiro delle quattro brigate da fortezza sarà diretta dal tenente colonnello Sordi cav. Ugo.
	1ª brigata fortezza			
	2ª » »	4 giugno	29 giugno	
	3ª » »			
	8ª » »			
	1° reggimento artiglieria . . .	1° luglio	26 luglio	
Nettuno . . .	12° reggimento artiglieria . . .	1° maggio	25 maggio	La batteria del 10° distaccata a Sassari eseguirà la propria scuola di tiro al poligono di Porto Torres nell'epoca che stabilirà il comando del IX corpo d'armata.
	24° » » . . .	27 maggio	21 giugno	
	10° » » . . .	23 giugno	18 luglio	
Bracciano . . .	13° reggimento artiglieria . . .	24 maggio	18 giugno	La scuola di tiro delle tre brigate e della 36ª compagnia da fortezza sarà diretta dal colonn. Amaretti cav. Carlo.
	18° » » . . .	1° luglio	25 luglio	
	9ª brigata fortezza			
	10ª » »	27 luglio	3 settemb.	
	11ª » »			
	36ª compagnia da fortezza . . .			
Piazza Armerina	22° reggimento artiglieria . . .	6 luglio	10 agosto	Il Comando del XII corpo d'armata è autorizzato ad anticipare l'epoca della scuola di tiro del 22° art., qualora esigenze speciali lo consiglino, riferendone al Ministero (Dir. generale artiglieria e genio).

SPECCHIO **B**

MUNIZIONI *per i reggimenti d'artiglieria da campagna a cavallo e da montagna.*

MUNIZIONI	Per ogni batteria			Per ogni plotone allievi sergenti o allievi ufficiali
	da campagna	a cavallo	da montagna	
Granate	80	20	—	—
Shrapnels a diaframma . . .	300	400	400	100
Scatole a metraglia	6	6	6	6

a) Per le esercitazioni a salve ogni batteria da campagna, a cavallo e da montagna disporrà di 60 cartocci da salve di filite.

b) Per l'esecuzione dei tiri a proietto, s'impiegheranno esclusivamente cartocci a filite.

c) I colpi assegnati ai riparti d'istruzione dei reggimenti di corpo d'armata saranno promiscui pei due calibri e nella proporzione che verrà determinata dal comandante del reggimento.

SPECCHIO **C**

—

MUNIZIONI *per le brigate d'artiglieria da fortezza.*

MUNIZIONI	A ciascuna compagnia		A ciascun plotone allievi ufficiali o allievi sergenti	A ciascuna muta	*Annotazioni*
	che si reca ai forti	che non si reca ai forti			
Granate da 21.	10	10	—	—	
Granate da 15.	20	35	15	—	
Granate da 12.	20	40	15	—	
Granate da 9.	30	45	20	—	
Shrapnels da 21	12		—	—	
Shrapnels da 15	—	25	10	—	
Shrapnels da 12	25	40	20	—	
Shrapnels da 9 (a diaframma).	12	20	20	—	Da spararsi col cannone.
Shrapnels da 7 (a diaframma).	14	25	20	—	Da spararsi col cannone da montagna.
Scatole a metraglia da 12.	—	—	—	20	
Scatole a metraglia da 9.	—	—	10	20	
Scatole a metraglia da 7.	—	—	10	—	Da spararsi col cannone da montagna.
Cartucce a pallottola per mitragliatrici a due canne.	1000		—	—	

N. **40. — Concorso ad assegni di studio per allievi d'istituti militari, sulla fondazione Vittorio Emanuele II.** — (Segretario generale). — 14 marzo.

1. E' aperto il concorso per la concessione di tanti assegni di studio per l'anno scolastico 1901-1902, fino alla concorrenza di lire seimila, sulla fondazione Vittorio Emanuele II, istituita dalla commissione centrale di beneficenza, amministratrice della cassa di risparmio di Milano, a favore di giovani che aspirano ad entrare nel R. esercito percorrendo gli studi negli istituti militari del Regno.

2. Gli assegni sono normalmente dell'ammontare di una mezza pensione (lire 400 nei collegi militari, lire 450 nell'accademia e nella scuola militare), hanno la durata di un anno a cominciare dal 1° ottobre p. v., e sono riservati a giovani, le cui famiglie appartengano, per nascita o per domicilio, alle provincie di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Novara, Pavia, Rovigo, Sondrio, Treviso, Verona e Vicenza.

È per altro in facoltà del Ministero di fissare diversamente, caso per caso, la misura e la durata degli assegni stessi.

3. Possono prender parte al concorso, sia coloro che aspirano ad essere ammessi negli istituti militari nell'anno scolastico 1901-1902, sia coloro che già vi si trovino allievi.

4. Le domande per essere ammessi al concorso debbono essere fatte in carta da bollo da lire una, dal padre o, in mancanza di questo, dalla madre o, in mancanza di entrambi, dal tutore, se il giovine è minorenne; altrimenti dal giovane stesso; e debbono pervenire al Ministero della guerra (Segretariato generale) non più tardi del 30 settembre p. v.

A questo termine potrà farsi eccezione esclusivamente per coloro, che, soltanto dopo la data del 30 settembre, fossero dal Ministero posti in condizione di poter concorrere alle ammissioni dell'anno scolastico 1901-1902.

5. Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) certificato della competente autorità municipale, che provi appartenere la famiglia del concorrente, per nascita o per domicilio, ad una delle provincie sunnominate;

b) atto di notorietà rilasciato dal sindaco del luogo di domicilio, a senso della vigente legge comunale e provinciale, nel quale si dichiari che la famiglia dell'aspirante non è in condizione di sopperire alle spese necessarie per gli studi negli istituti militari, indicando anche i mezzi economici di cui essa dispone, in modo da fornire tutti gli elementi necessari per un giudizio comparativo sulla situazione economica dei vari concorrenti;

c) certificato dell'agente delle imposte, attestante i redditi fondiari e mobiliari dei genitori e del giovane stesso pel quale vien chiesto l'assegno;

d) stato di famiglia, rilasciato dalla competente autorità comunale.

6. Le domande per ottenere la conferma dell'assegno agli allievi che già lo godono non occorre siano corredate da alcun

documento, a meno che non debbansi rappresentare circostanze nuove.

In tali domande dovrà però essere dichiarato che sono rimaste immutate le condizioni economiche della famiglia.

Si avverte che non pervenendo, nel termine prescritto, le domande per la conferma di assegni ora in corso, s'intenderà che le famiglie degli allievi, i quali ne sono provvisti, vi abbiano rinunciato, e perciò gli allievi stessi non verranno, in alcun caso, inscritti fra gli aspiranti alle concessioni da farsi nel venturo anno scolastico.

7. Nello stabilire la graduatoria dei concorrenti per la concessione degli assegni si avrà riguardo:

1° alla situazione economica e alla composizione della famiglia dei concorrenti;

2° al risultato da questi ottenuto negli esami di ammissione o di promozione;

3° ai benefici di cui i concorrenti siano provvisti a carico dell'erario o di altri enti o fondazioni;

4° al periodo di studi che loro resta ancora a compiere.

8. La concessione degli assegni avrà luogo dopo deliberate le ammissioni negli istituti militari, e l'esito delle domande sarà fatto conoscere ai concorrenti a mezzo dei comandanti dei rispettivi istituti militari.

9. I comandanti degli istituti militari daranno alle famiglie degli allievi, che risultano attualmente in godimento di assegni, comunicazione delle disposizioni contenute nella presente Circolare, e specialmente di quelle accennate ai numeri 4 e 6; la Circolare stessa dovrà inoltre essere resa ostensibile a tutti gli altri allievi.

Il Ministro — C. di S. Martino.

N. 41. — Stato sanitario del R. esercito nel mese di

DIVISIONI	ENTRATI negli ospedali (1)	ENTRATI nelle infermerie di corpo (2)	ENTRATI Totale degli entrati nei luoghi di cura
Torino	326	306	632
Novara	135	141	276
Alessandria	170	226	396
Cuneo	123	171	294
Milano	229	249	478
Brescia	107	124	231
Genova	133	177	310
Piacenza	166	174	340
Verona	210	198	408
Padova	217	201	418
Bologna	179	161	340
Ravenna	92	141	233
Ancona	91	55	146
Chieti	180	76	256
Firenze	139	124	263
Livorno	293	142	435
Roma	333	317	650
Perugia	97	61	158
Napoli	379	392	771
Salerno	76	45	121
Bari	116	77	193
Catanzaro	98	67	165
Palermo	256	145	401
Messina	226	66	202
Cagliari	113	55	188
TOTALE DELL'ESERCITO	4484	3891	8375

Mortalità generale per 1000

(1) Ospedali militari e civili, infermerie di presidio e infermerie speciali.
(2) Dedotti i passati dalle infermerie di corpo agli ospedali.

dicembre 1900 — (Segretariato generale). — 15 marzo.

MORTI				GIORNATE DI CURA				
negli ospedali	nelle infermerie	fuori degli ospedali e delle infermerie	Totale dei morti	negli ospedali	nelle infermerie	Totale	Giornate di cura per mille giornate di presenza	Entrata media giornaliera nei luoghi di cura per 1000 di forza
4	»	1	5	6972	2655	9627	27,7	1.8
»	»	2	2	2565	1223	3788	21,7	1.6
»	»	»	»	4840	1924	6764	24,4	1.4
4	»	»	4	3054	1813	4867	23,2	1.4
3	1	»	4	4163	1938	6101	21,4	1.7
1	»	2	3	2140	1095	3235	24,3	1.8
3	»	»	3	3796	1291	5037	24,4	1.5
3	»	1	4	4735	2109	6844	29,0	1.4
2	»	»	2	4907	1502	6409	25,1	1.6
3	»	»	3	5376	1614	6990	25,4	1.5
»	»	»	»	3573	1239	4812	26,1	1.9
»	»	»	»	1883	1208	3091	25,2	1.8
1	»	1	2	2274	703	2977	22,9	1.1
1	»	»	1	3856	790	4646	30,2	1.7
3	»	1	4	3109	1317	4426	25,0	1.5
1	»	»	1	4616	1315	5931	28,9	2.1
6	»	»	6	8787	2277	11064	31,0	1.8
»	»	»	»	2050	694	2744	26,1	1.5
10	»	1	11	11757	3632	15389	42,5	2.1
»	»	»	»	1732	489	2221	20,8	1.1
1	»	»	1	3547	713	4260	30,4	1.4
»	»	»	»	2935	492	3427	33,2	1.6
2	»	»	2	6448	1797	8245	37,7	1.8
2	»	1	3	5223	824	6047	38,6	1.9
»	»	»	»	3735	554	4289	33,8	1.3
50	1	10	61	108023	35208	143231	28,4	1.7

della forza media = 0.37.

Il Sottosegretario di Stato — B. Zanelli.

N. **42**. — **Manovre di campagna, esercitazioni di cavalleria, ed esercitazioni coi quadri per il 1901.** — (Segretariato generale). — 15 marzo.

Nel corrente anno avranno luogo manovre di campagna, esercitazioni di cavalleria ed esercitazioni varie coi quadri, in conformità delle seguenti norme e delle ulteriori disposizioni che il Ministero si riserva di emanare.

1. *Manovre di campagna.* — Le manovre di campagna si svolgeranno, colle norme vigenti, dal 1° al 12 settembre incluso, in tutti i corpi d'armata, eccezion fatta per le truppe stanziate in Sardegna, per le quali avranno luogo, dal 10 al 23 giugno incluso, esercitazioni speciali.

2. *Esercitazioni di cavalleria.* — Avranno luogo:

a) tre campi di brigata, uno nel I ed uno nel III corpo di armata, dal 1° al 20 settembre incluso, ed uno nell'VIII dal 5 al 25 settembre incluso;

b) un campo di divisione, nel V corpo d'armata, dal 5 al 25 settembre incluso;

c) una esercitazione d'avanscoperta nel territorio dell'VIII e IX corpo d'armata, dal 25 agosto al 6 settembre incluso, alla quale parteciperanno, nella circostanza dei cambi di guarnigione, i reggimenti lancieri d'Aosta (6°) e Vittorio Emanuele II (10°), e cavalleggeri di Catania (22°) ed Umberto I (23°).

3. *Manovre coi quadri di corpo d'armata.* — Si eseguiranno nei corpi d'armata I, III, VI, VIII, IX e XI.

4. *Esercitazioni d'assedio coi quadri.* — Avranno luogo nel II corpo d'armata.

5. *Manovre coi quadri di cavalleria.* — Si eseguiranno nei corpi d'armata II e X e vi prenderanno parte le brigate 2ª ed 8ª.

6. *Viaggio d'istruzione di cavalleria.* — Ne avrà la direzione l'ispettore di cavalleria e si svolgerà secondo le istruzioni che saranno impartite dal Ministero.

7. *Viaggio di stato maggiore.* — Si eseguirà a cura del comando del corpo di stato maggiore, nell'epoca e colle modalità che saranno stabilite dal capo di stato maggiore dell'esercito.

Per la esecuzione delle esercitazioni e manovre indicate ai numeri 1, 3, 4, 5 e 6 saranno tenute presenti le prescrizioni dell'*Istruzione per le esercitazioni di combattimento* e le norme contenute nella Circolare n. 60 del 1896 e negli *Atti* 80 del 1897 e 64 del 1898. *Il Ministro* — C. di S. Martino.

Roma, 1901. — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 11ª 1901 PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 30 marzo.

MARZO 28. — Chiamata alla leva dei giovani nati nel 1881, *pag.* 151.
» 28. — Versamento in tesoreria dell'importo delle razioni pane supplementari, della galletta impiegata nel rancio e dei viveri ordinari di riserva, *pag.* 169.
» 28. — Esami da sostenersi presso la scuola d'applicazione di sanità militare dai sottotenenti medici di complemento aspiranti alla nomina a sottotenente medico in servizio attivo permanente, *pag.* 169.

CIRCOLARE N. **43**. — **Chiamata alla leva dei giovani nati nel 1881**. — (Direzione generale leve e truppa). — 28 marzo.

Questo Ministero ordina che sia eseguita la leva militare sui giovani nati nel 1881 e determina:

Che a tutti gli effetti dell'art. 30 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito, approvato con R. Decreto 6 agosto 1888, la sessione di questa leva sia aperta il giorno 25 del mese di aprile p. v.;

Che l'estrazione a sorte abbia a cominciare dal giorno 7 del mese di maggio e sia compiuta senza ritardo;

Che le sedute dei consigli di leva per l'esame definitivo ed arruolamento degli inscritti abbiano principio il giorno 18 del successivo mese di giugno;

E che infine la sessione della leva sia chiusa il 16 ottobre p. v.

I prefetti e sottoprefetti convocheranno pertanto pel detto giorno 25 aprile i consigli di leva all'oggetto di proclamare l'apertura della sessione suindicata, e procedere in pari tempo alle operazioni di cui ai paragrafi 75 e seguenti del regolamento sul reclutamento.

Il manifesto per l'ordine della leva che i prefetti e sottoprefetti dovranno far pubblicare sarà conforme al modello annesso alla presente Circolare e dovrà essere pubblicato colla data del 25 aprile 1901.

Di questo manifesto i prefetti e sottoprefetti trasmetteranno due esemplari al Ministero ed uno al comandante del corpo d'armata nella cui giurisdizione ciascun circondario si trova, e ciò per le disposizioni di cui è cenno nel n. 1 della presente Circolare.

Qualora poi, per qualsiasi circostanza, il manifesto suddetto debba essere in seguito modificato nella indicazione dei giorni per l'esame definitivo ed arruolamento, i prefetti e sottopre-

fetti dovranno trasmetterne subito un'altra copia rettificata al Ministero ed al comandante del corpo d'armata.

Intanto, per meglio assicurare la regolarità delle operazioni della leva, questo Ministero stima opportuno di dare le seguenti speciali istruzioni ed avvertenze:

Designazione degli ufficiali delegati, degli ufficiali medici quali periti sanitari, e dei militari di truppa quali scritturali presso i consigli di leva.

1. Affinchè le prenotazioni degli inscritti fisicamente idonei pel servizio delle armi a cavallo possano essere fatte presso tutti i consigli di leva con criteri uniformi e tali da assicurare che esse rispondano alla potenzialità di ciascun circondario e consentano di completare la quota degli uomini da assegnarsi alle armi suddette, il Ministero determina che vengano destinati presso i consigli di leva, quali ufficiali delegati, ufficiali delle armi stesse, e che le destinazioni medesime siano equamente ripartite fra tutti i reggimenti delle armi a cavallo.

I comandanti di corpo d'armata terranno presente tale disposizione nel provvedere alla destinazione degli ufficiali delegati e degli ufficiali medici presso i consigli di leva tanto nelle sedute ordinarie che in quelle suppletive.

I predetti comandanti provvederanno altresì per la destinazione ai consigli di leva degli ufficiali dei carabinieri reali, prendendo all'uopo gli opportuni accordi col comandante della legione dell'arma, nonchè dei sottufficiali, caporali e soldati che possano occorrere per coadiuvare nelle scritturazioni gli ufficiali delegati.

Per quanto concerne la destinazione degli ufficiali delegati alle sedute straordinarie dei consigli di leva, si seguirà il disposto del paragrafo 67 del regolamento.

Determinazione delle sedute ordinarie dei consigli di leva e provvedimenti atti ad assicurare la presentazione degli inscritti alle sedute medesime.

2. Allo scopo di ridurre il numero delle sedute dei consigli di leva, di fare in modo che in ogni seduta vengano visitati circa 100 inscritti, e che la visita abbia luogo con la massima diligenza, il Ministero rinnova le istruzioni impartite col n. 2 della Circolare 29 marzo 1900, n. 40, e cioè:

a) La durata di ciascuna seduta dei consigli di leva sarà, in massima, di ore sei, con o senza interruzione;

b) La tabella indicante i giorni in cui avranno luogo le sedute del consiglio di leva dovrà in ogni circondario essere predisposta in guisa che il numero degli inscritti chiamati a ciascuna seduta sia tale che, tenuto conto delle presumibili assenze, il consiglio di leva debba visitarne circa 100.

I consigli di leva di Bologna, Firenze, Genova, Mantova, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Roma, Torino, Treviso, Udine, Verona, Vicenza, presso i quali saranno destinati due ufficiali medici come periti sanitari, potranno visitarne 200 in ciascun giorno.

A tale scopo i prefetti e sottoprefetti, oltre al tenere presenti i risultati delle leve precedenti, vorranno, ove lo ritengano opportuno, chiedere sin d'ora ai sindaci le informazioni necessarie a determinare, approssimativamente, gli inscritti che, per essere sconosciuti, o per essere residenti all'estero, ovvero assenti dall'abituale residenza per causa di lavori, o detenuti in stabilimenti di pena o per altre cause, saranno impediti dal presentarsi all'esame definitivo ed arruolamento;

c) Gli inscritti dovranno essere chiamati all'esame definitivo ed arruolamento per comune, secondo le norme seguite nelle leve precedenti;

d) Tra le singole sedute del consiglio di leva non si devono lasciare che gli intervalli puramente necessari, di maniera che le operazioni per l'esame definitivo siano ultimate nel più breve tempo possibile, e così gli ufficiali delegati e gli ufficiali medici non rimangano soverchiamente distolti dal loro servizio ordinario presso i corpi dell'esercito;

e) Affinchè i consigli siano in grado di decidere circa la sorte degli inscritti che saranno stati rimandati alle sedute suppletive per malattie temporanee, o circa i diritti di esenzione non comprovati nelle precedenti sedute, sarà opportuno che sia stabilito un sufficiente numero di tali sedute prossime alla chiusura della sessione, e non una sola seduta;

f) Qualora un inscritto non si presenti alla seduta fissata pel suo esame definitivo ed arruolamento senza giustificare di esserne legittimamente impedito, e consti non essere egli assente dall'abituale sua residenza per causa di lavori o per altre gravi ragioni, i presidenti dei consigli di leva vedranno se sia il caso di valersi della facoltà loro attribuita dal paragrafo 618 del regolamento sul reclutamento, di provvedere perchè egli venga arrestato e tradotto avanti al consiglio.

Iscrizione sulle liste di estrazione dei rimandati da leve anteriori.

3. Dall'esame degli estratti delle liste di estrazione il Ministero ha rilevato che sovente sulle liste medesime, relativamente agli inscritti stati rimandati in leve anteriori, non furono indicati o furono indicati inesattamente i motivi del rimando, ciò che fu causa di gravi inconvenienti nelle determinazioni delle ferme dei rivedibili.

I signori prefetti e sottoprefetti vorranno perciò curare che per gli inscritti suddetti siano sempre esattamente indicati sulle liste di estrazione i motivi pei quali essi furono rimandati in ciascuna delle leve a cui presero parte e gli articoli della legge od i paragrafi del regolamento in base ai quali fu deciso il rimando.

Precetti per l'esame definitivo ed arruolamento.

4. Il Ministero prega i prefetti e sottoprefetti di voler rammentare ai sindaci che il precetto per l'esame definitivo ed arruolamento degli inscritti deve essere conforme al modello annesso alla recente Circolare n. 1753 dell'11 corrente e che esso dovrà essere inviato agli inscritti residenti all'estero non appena sia stata aperta la leva sulla classe 1881, affinchè essi abbiano il maggior termine possibile per regolare la loro posizione conformemente alle nuove disposizioni di favore a loro relative.

Documenti per comprovare il diritto degl'inscritti all'assegnazione alla 3ª categoria.

5. Il Ministero richiama in questa leva come nelle leve precedenti l'attenzione dei prefetti e sottoprefetti sull'azione delle amministrazioni locali per quanto si riferisce alla costituzione della prova dei diritti all'esenzione dal servizio di 1ª e 2ª categoria degl'inscritti, azione che dai risultati delle leve precedenti e dal numero sempre crescente dei ricorsi contro le decisioni dei consigli di leva, motivati in un gran numero di casi da oscitanza degli uffici municipali a rilasciare i documenti occorrenti, non sempre apparisce diligente.

I prefetti e i sottoprefetti, nell'esercizio delle loro funzioni direttive e di vigilanza sul servizio del reclutamento, sono quindi

chiamati a curare perchè negli uffici municipali sia attribuita tutta l'importanza alle attribuzioni ad essi deferite in materia di leva, procurando essenzialmente che siano applicati i criteri di massima qui appresso specificati.

6. Nel lavoro preparatorio che ciascun ufficio comunale è chiamato ad eseguire all'apertura di ciascuna leva, deve l'ufficio prendere in esame la posizione di ciascun inscritto e qualora in via preliminare si presuma che possa avere titolo di esenzione, iniziare tutte le ricerche necessarie nei registri dello stato civile, invitare la famiglia interessata a fornire schiarimenti, a produrre gli atti che non si rinvengono nei registri, a preparare uno schema di situazione di famiglia sugli elementi raccolti e sulle informazioni fornite, diffidando gli interessati a presentarsi per la costituzione del relativo atto di notorietà.

Nel procedere a tale costituzione il sindaco o l'assessore legittimamente delegato, data la natura dell'atto che è essenzialmente un atto di notorietà e non un sommario riassunto degli estratti dei registri delle stato civile, come pare da molti uffici considerato, dovrà diffidare il richiedente ed i dichiaranti della importanza delle dichiarazioni e della responsabilità che assumono per l'esattezza delle dichiarazioni stesse, che può formare oggetto di procedimento penale a loro carico.

7. Nei casi nei quali per le ricerche fatte apparisca esservi tra gli atti dello stato civile discordanze nelle indicazioni delle generalità, l'ufficio dovrà iniziare senz'altro il necessario procedimento di rettificazione, invitando gli interessati a concorrere per le informazioni, le dichiarazioni e gli atti richiesti dall'autorità giudiziaria.

In questi procedimenti di rettificazione si chiarisca alle amministrazioni locali che, per le massime stabilite dal Ministero delle finanze e dal Ministero di grazia e giustizia, gli atti e scritti necessari alle rettificazioni degli atti di stato civile ed i relativi procedimenti, quando siano richiesti esclusivamente per costituire la prova dei diritti di esenzione dal servizio militare, sono esenti da tassa di bollo e da spese.

8. In tutti quei casi nei quali gli inscritti e le loro famiglie si trovino permanentemente lontani dal comune per aver trasferita altrove la loro residenza o temporaneamente, per ragione di lavoro, come spesso accade, gli uffici non dovranno trascurare di raccogliere gli elementi atti a comprovare la loro posizione di fronte agli obblighi di servizio militare, assumendo informazioni sulla residenza attuale degl'interessati e provo-

cando l'azione dell'amministrazione del comune di residenza o quella dell'autorità consolare, se si tratta di residenti all'estero.

9. I documenti che pervenissero ai sindaci dall'autorità diplomatica o consolare dovranno, in applicazione del paragrafo 352 del regolamento sul reclutamento, quale fu modificato col Regio Decreto 3 giugno 1893, n. 277, essere prodotti al consiglio di leva unitamente al foglio di accompagnamento o anche alla semplice busta con cui pervennero senza che occorra la legalizzazione del Ministero degli affari esteri.

I documenti in ogni modo, che all'ufficio comunale pervenissero per altra via, potranno essere legalizzati su richiesta dei sindaci direttamente al Ministero degli affari esteri, senza che sia necessario trasmetterli al Ministero della guerra.

10. In tutti quei casi nei quali non apparisca agli uffici comunali fondato il diritto di esenzione, ma gl'interessati domandino all'ufficio comunale i documenti occorrenti per comprovare un titolo qualsiasi di esenzione, non dovranno gli uffici stessi rifiutarsi di rilasciare i documenti richiesti o almeno la situazione di famiglia.

Esaminerà poi il consiglio, nei casi nei quali dall'ufficio comunale fu rilasciata la sola situazione di famiglia, se da questa risulti sufficientemente chiarita la posizione dell'inscritto in rapporto agli obblighi di servizio ed ordinerà, ove occorra, all'autorità comunale d'integrare la prova deficiente con tutti gli altri documenti che si ritenessero necessari.

11. Perchè gli uffici comunali possano prontamente procurarsi i documenti i quali provino l'esistenza dei diritti di esenzione dalla legge previsti negli articoli 87 e 88 è utile che siano chiarite ai sindaci le norme regolamentari che determinano a quali autorità, caso per caso, debbono richiedersi i documenti.

È necessario a tale scopo distinguere se il documento occorra:

a) per stabilire se un fratello dell'inscritto si trovi in alcuna delle condizioni dell'art. 88 della legge, nel qual caso, per il paragrafo 427 del regolamento, la richiesta dovrà essere indirizzata al Ministero della guerra;

b) per stabilire se un fratello dell'inscritto trovisi nelle condizioni previste dall'art. 87, nel qual caso il documento necessario dovrà essere richiesto alle autorità nei singoli casi indicate nel paragrafo 414 del regolamento. A tal fine, sarà trasmessa ai municipi, come nella scorsa leva, la tabella delle stanze dei corpi;

c) qualora infine il documento sia necessario soltanto per stabilire a riguardo degli altri fratelli dell'inscritto che essi non si trovino ascritti alla 3ª categoria e che perciò non sia applicabile la deduzione stabilita dall'art. 89 della legge, sarà sufficiente, in applicazione del paragrafo 432 del regolamento, che sia prodotto il certificato d'esito di leva, anche se trattasi di militari riformati in seguito a rassegna di rimando.

12. Allo scopo di facilitare il còmpito del Ministero, ove contro la decisione del consiglio di leva sia proposto ricorso, si raccomanda ai presidenti dei consigli di leva che, nei casi nei quali la prova non sia costituita o sia deficiente, all'inscritto od a chi lo rappresenti sia richiesta una esplicita dichiarazione verbale, sia sull'esistenza del diritto, sia sui motivi pei quali non furono presentati al consiglio i documenti mancanti, e tale dichiarazione dovrà sommariamente ma esplicitamente essere inserita nel registro delle decisioni del consiglio di leva.

13. All'atto infine della presentazione dei ricorsi contro le decisioni dei consigli di leva, sia che avvenga per mezzo dell'ufficio comunale, sia direttamente agli uffici di leva dei circondari, il Ministero raccomanda che sia sempre in calce al ricorso apposto il visto dell'autorità ricevente, allo scopo precipuo di stabilire la data certa della presentazione.

Certificati d'inscrizione ai ruoli.

14. Il Ministero ha dovuto rilevare che taluni inscritti i quali chiedevano l'assegnazione alla 3ª categoria in applicazione dell'art. 87 della legge produssero certificati d'inscrizione ai ruoli mod. 34 nei quali il fratello da cui si faceva dipendere l'invocato diritto figurava erroneamente, al giorno stabilito per l'apertura della sessione della leva, ascritto all'esercito permanente, laddove aveva già fatto passaggio alla milizia mobile.

Ad evitare il rinnovarsi di tale inconveniente, il quale potrebbe dar luogo ad indebite assegnazioni alla 3ª categoria, il Ministero prega i signori comandanti dei distretti militari e dei corpi di provvedere perchè i suddetti certificati d'inscrizione ai ruoli siano compilati con tutta esattezza.

Arruolamenti volontari.

15. Giusta l'art. 86 della legge sul reclutamento, i diritti all'assegnazione alla 3ª categoria per gli inscritti della presente leva dovranno essere acquisiti e perfetti nel giorno 25 aprile prossimo, fissato per l'apertura della sessione della leva; e perciò gli aspiranti all'arruolamento volontario, i quali si fossero proposti di procacciare col detto arruolamento il diritto all'assegnazione alla 3ª categoria ad un fratello maggiore concorrente alla leva sulla classe 1881, dovranno presentarne domanda abbastanza in tempo affinchè questo loro arruolamento sia compiuto prima di detto giorno.

Verificandosi il caso che alcuno dei detti aspiranti non abbia potuto conseguire l'arruolamento volontario entro il 25 aprile prossimo, e che perciò non possa al fratello inscritto della leva sulla classe 1881 essere concessa l'assegnazione alla 3ª categoria, i prefetti e sottoprefetti avvertiranno l'inscritto che se sarà dal consiglio di leva arruolato in 1ª categoria potrà, subito dopo avvenuto tale arruolamento, chiedere che la posizione di arruolato volontario del di lui fratello sia cambiata in quella di surrogato, come è detto al n. 8 del manifesto.

Inscritti residenti all'estero.

16. Gli inscritti residenti all'estero potranno regolare la loro posizione di fronte alla leva giusta le disposizioni di favore state sancite con l'art. 33 della legge sulla emigrazione del 31 gennaio 1901, n. 23, con cui furono modificati gli articoli 81 e 82 della legge sul reclutamento.

Essi quindi potranno chiedere alla regia autorità diplomatica o consolare di essere visitati all'estero: e se in tale visita saranno riconosciuti inabili al servizio militare, saranno a seconda dei casi mandati rivedibili alla leva ventura ovvero riformati.

Gl'inscritti idonei al servizio militare potranno chiedere alla regia autorità diplomatica o consolare di essere arruolati nella categoria che loro spetta: e quelli di essi che *nacquero in qualsiasi paese estero*, ovvero che, essendo nati nel Regno, siano *emigrati prima di aver compito il 16° anno di età in America*, *Oceania*, *Asia* (esclusa la Turchia) e *Africa* (esclusi i domini e protettorati italiani, l'Egitto, la Tripolitania, la Tunisia, l'Algeria ed il Marocco) potranno — provando di trovarsi nelle

condizioni suddette — chiedere di essere dispensati provvisoriamente dal presentarsi alle armi finchè duri la loro residenza all'estero; salvo ad esserne dispensati in modo assoluto e definitivo quando avranno compito il 32° anno di età.

17. Il Ministero si riserva di impartire quanto prima le istruzioni necessarie all'applicazione delle citate disposizioni: e intanto ritiene opportuno di preavvisare che la concessione delle visite all'estero è deferita direttamente alle regie autorità diplomatiche e consolari, senza che occorra per ciò veruna autorizzazione preventiva del Ministero o dei signori prefetti e sottoprefetti.

Quindi le domande di visita all'estero debbono essere rivolte alle dette autorità diplomatiche e consolari: e qualora la visita all'estero venisse chiesta ai signori prefetti o sottoprefetti da parenti degli inscritti che risiedano nel regno, la relativa domanda dovrà essere trasmessa senz'altro, munita delle necessarie indicazioni, alla regia autorità diplomatica o consolare competente per i provvedimenti di sua spettanza.

18. Qualora poi qualche inscritto o capolista della classe 1881 chiedesse alle regie autorità diplomatiche o consolari — prima che esse abbian ricevuto le sovra accennate istruzioni per l'applicazione delle citate disposizioni della legge sull'emigrazione — di regolare la sua posizione di fronte alla leva, le autorità medesime si limiteranno a procedere alla visita dell'inscritto e ad invitarlo a dichiarare se sia nato all'estero ovvero sia emigrato prima di aver compito il 16° anno di età in una delle lontane regioni sovra menzionate e, se del caso, a fornirne la prova: trattenendo però presso il rispettivo ufficio i documenti relativi per poter poi procedere a suo tempo conformemente alle istruzioni che verranno all'uopo impartite.

Missionari.

19. Giusta l'ultimo capoverso dell'articolo 34 della legge sulla emigrazione del 31 gennaio 1901, n. 23, le facilitazioni concesse dal precedente articolo 33 della legge stessa agli inscritti nati e residenti all'estero sono applicabili a coloro che si rechino all'estero in qualità di missionari in quei luoghi e sotto quelle condizioni che saranno prescritte dal Ministero degli affari esteri.

20. Il Ministero si riserva di impartire le necessarie istruzioni anche per quanto concerne l'applicazione delle disposizioni contenute nel su citato articolo 34 della legge sull'emi-

grazione, e intanto, presi gli accordi col Ministero degli affari esteri, stima opportuno avvisare che potranno fruire della dispensa provvisoria dal presentarsi alle armi, concessa dall'articolo 33 della legge precitata, i religiosi che si trovino o si rechino in qualità di missionari in qualsiasi paese fuori d'Europa ed in provincie europee dell'impero Ottomano.

21. Le condizioni perchè i detti missionari siano ammessi alla dispensa provvisoria suddetta sono le seguenti:

1° Presentare analoga domanda al Ministero degli affari esteri o alle autorità da esso dipendenti (ambasciate, legazioni o consolati) ed ottenerne una dichiarazione per la quale sia riconosciuta al richiedente la qualità di missionario nel senso voluto dalla seconda parte dell'articolo 34 della legge sull'emigrazione, e cioè in uno dei paesi sopra specificati;

2° Farsi inscrivere nel registro dei nazionali presso il R. ufficio diplomatico o consolare nel paese all'estero in cui il richiedente si trovi o si reca e riconoscere in ogni evenienza di trovarsi sotto la protezione diplomatica del R. Governo;

3° Notificare al R. ufficio diplomatico o consolare nel quale il richiedente fu inscritto ogni cambiamento di residenza;

4° Mantenere buona condotta morale e politica.

Facilitazioni nei prezzi di trasporto degli inscritti.

22. Gli inscritti che debbono recarsi alla sede del consiglio di leva possono fruire delle facilitazioni di viaggio sulle linee ferroviarie e di navigazione, alle condizioni risultanti dall'*Atto* 100 del 1900.

23. In forza della convenzione 6 dicembre 1899, approvata con R. Decreto 14 stesso mese, gli inscritti di leva ed i militari di truppa residenti all'estero, i quali rimpatriano per adempiere ai loro obblighi di servizio militare, o ritornano alla loro residenza dopo avere soddisfatto agli obblighi stessi, hanno diritto ad essere trasportati, ai prezzi e con le norme stabilite nella convenzione stessa, fra i vari porti nazionali ed esteri toccati dai piroscafi della Società di Navigazione Generale Italiana.

Però, in seguito ad ulteriori accordi con la detta Società, i prezzi pel trasporto in 3ª classe fra l'Italia e l'America (articolo 15, lettera *c*, *d*) sono stati ridotti ai seguenti:

Da Genova a Rio Janeiro e Santos e viceversa lire 90;

Da Genova a Montevideo e Buenos Ayres e viceversa lire 120;

Da Genova a New Jork e viceversa lire 90.

Si rammenta pure che quelli fra i detti inscritti o militari che siano indigenti hanno diritto al trasporto gratuito, escluso però il vitto, tanto nel viaggio dall'estero in Italia quanto nel viaggio di ritorno all'estero, sui piroscafi della detta società che percorrono tutte le linee contemplate dai quaderni d'oneri *A* e *B* annessi alle convenzioni pei servizi postali e commerciali marittimi approvate con la legge 24 aprile 1893, n. 195: e cioè sui piroscafi che toccano porti della Tripolitania, della Tunisia, di Malta, della Corsica, del Levante, dell'Egitto, del Mar Rosso e delle Indie.

Si ripete infine che i nazionali indigenti che rimpatriano per soddisfare alla leva hanno diritto ad essere muniti dei mezzi gratuiti di viaggio dal comune italiano di frontiera al capoluogo del circondario cui appartengono per fatto di leva: e che per fruire di tale facilitazione dovranno rivolgersi alla autorità di pubblica sicurezza del detto comune di frontiera.

I prefetti e sottoprefetti, i comandanti dei distretti militari e i regi agenti diplomatici e consolari vorranno anche su tale proposito tener presenti le norme ed avvertenze contenute nell'*Atto* 100 del 1900.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

ORDINE DELLA LEVA SULLA CLASSE 1881

Il Prefetto della provincia di . . . . .

o

Il Sottoprefetto del circondario di . . . . .

Visto l'articolo 33 del testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito, approvato con reale decreto del 6 agosto 1888;

In conformità dell'ordine emanato dal Ministro della guerra ed a seguito delle deliberazioni di questo consiglio di leva;

Notifica quanto segue:

1. I giovani nati nell'anno 1881 sono chiamati all'estrazione del numero e successivamente all'esame definitivo ed arruolamento nei giorni e nelle ore indicate per ciascun mandamento, o per ciascun comune, nella tabella che fa seguito al presente manifesto.

2. Quelli dei detti giovani che hanno i requisiti richiesti per concorrere alla leva di mare devono, non più tardi del 30 aprile prossimo venturo, richiedere alla capitaneria di porto da cui dipendono che sia promossa la loro cancellazione dalle liste di leva.

3. Coloro che fossero stati omessi sulle liste di leva chiederanno subito al sindaco del comune del rispettivo domicilio legale la loro aggiunzione sulle liste stesse, per non incorrere nelle disposizioni penali comminate dalla legge.

4. I giovani di origine straniera stati inscritti sulle liste di leva possono far domanda di esserne cancellati al Prefetto o Sottoprefetto, producendo un certificato dell'autorità governativa, diplomatica o consolare dello Stato a cui appartengono comprovante che il loro padre è per origine cittadino dello Stato medesimo. Qualora il padre fosse per origine cittadino italiano, il certificato di cui sopra dovrà indicare la data in cui gli fu conferita la cittadinanza estera. Le dichiarazioni delle autorità municipali estere non possono tener luogo del certificato medesimo.

5. Gli inscritti hanno l'obbligo di presentarsi all'esame definitivo ed arruolamento nel giorno per ciascuno di essi stabilito nella tabella che fa seguito al presente manifesto.

Quelli di essi che non si presenteranno in detto giorno senza comprovare con regolari certificati di esserne legittimamente impediti, saranno dichiarati renitenti e come tali arrestati e tradotti avanti al consiglio di leva.

6. L'inscritto che nel giorno *25 aprile*, stato fissato per l'apertura della sessione della presente leva, si trovi in alcuna delle condizioni previste dagli articoli 86, 87 e 88 della legge, potrà ottenere l'assegnazione alla 3ª categoria, presentando tutti i documenti prescritti a questo consiglio di leva all'atto del suo arruolamento, e, ad ogni modo, *non più tardi del 16 ottobre p. v.*, giorno della chiusura della sessione predetta.

A tale scopo sono in genere necessari i certificati di nascita e di morte dei membri delle famiglie degli inscritti dalla cui età o dalla cui morte dipenda il diritto suddetto: in tutti i casi è poi necessario un certificato, rilasciato dalle competenti autorità, comprovante il seguito matrimonio legale fra i genitori degli inscritti, e, ove occorra, fra i loro avi.

Trattandosi di termine perentorio, è opportuno che gli inscritti o chi per essi facciano a tempo le pratiche occorrenti per evitare di incorrere nella decadenza dei diritti di esenzione; tanto più che se, come avviene sovente, qualche atto dello stato civile fosse stato omesso sui registri dello stato civile, ovvero contenesse erronee indicazioni, sarebbe necessario provocarne senza indugio dalla autorità giudiziaria la formazione o rettificazione, in guisa che essa possa essere ordinata prima del termine anzidetto.

A tale riguardo si avverte che gli atti e scritti necessari alla rettificazione degli atti di stato civile ed i relativi procedimenti, quando sono richiesti esclusivamente per costituire la prova dei diritti di assegnazione alla 3ª categoria, sono esenti da tassa di bollo e da spese.

7. L'inscritto che venga ad acquistare il diritto all'assegnazione alla 3ª categoria per effetto dell'arruolamento in 1ª categoria di un fratello inscritto anch'esso della leva sulla classe 1881, potrà chiedere ed ottenere il detto beneficio, presentando i voluti documenti a questo ufficio.

Avvertasi che il solo fatto del contemporaneo concorso alla leva col detto fratello non basta per ottenere l'assegnazione alla 3ª categoria, ma occorre assolutamente la produzione dei documenti comprovanti il diritto al detto beneficio.

8. I giovani aspiranti all'arruolamento volontario che non avessero potuto condurre a termine le pratiche necessarie per contrarre tale arruolamento prima del 25 aprile corrente, non potranno più tramandare ad un fratello inscritto della presente leva il diritto all'assegnazione alla 3ª categoria, a senso dell'articolo 87 della legge sul reclutamento, ma potranno essere ammessi a convertire il loro arruolamento in quello di surrogato di esso fratello. A tal fine dopo che quest'ultimo sarà stato arruolato in 1ª categoria dal consiglio di

leva, il fratello che trovasi alle armi quale volontario, dovrà presentare al comandante del corpo a cui appartiene la domanda di surrogazione onde sia trasmessa al Ministero della guerra. Tale domanda dovrà essere redatta su carta da bollo da cent. 60 nella forma stabilita dal § 261 del regolamento sul reclutamento, firmata da entrambi i fratelli e corredata dai seguenti documenti:

1° Situazione di famiglia (mod. n. 29);

2° Certificato di matrimonio dei genitori;

3° Certificato d'inscrizione sulle liste di leva del proposto surrogato;

4° Foglio provvisorio di congedo illimitato di 1ª categoria dello inscritto;

5° Copia del foglio matricolare del volontario.

9. Gli inscritti e le loro famiglie che si riputassero gravati dalla decisione del consiglio di leva, potranno ricorrere al Ministero della guerra per mezzo di quest'ufficio.

10. I ricorsi degli inscritti ai magistrati ordinari, nei casi specificati dall'art. 64 della legge sul reclutamento, perchè possano far sospendere gli effetti d'arruolamento, devono essere fatti nei 10 giorni posteriori alla decisione del consiglio di leva che statuì sulla sorte degli inscritti medesimi; se fatti dopo, non sospenderanno gli effetti dell'arruolamento stesso.

11. Le domande di visita e di arruolamento per delegazione nel Regno debbono essere dirette al prefetto o sottoprefetto del circondario in cui l'inscritto risiede e contenere le indicazioni volute dal § 224 del regolamento sul reclutamento.

Il tempo utile per la presentazione di tali domande scade col 30 settembre venturo.

Avvertenze speciali per gli inscritti residenti all'estero.

12. In applicazione dell'art. 33 della legge sull'emigrazione in data 31 gennaio 1901, n. 23, che ha modificato gli articoli 81 e 82 della legge sul reclutamento, gli inscritti residenti all'estero che non intendano di presentarsi personalmente al consiglio di leva per l'esame definitivo ed arruolamento nel giorno per essi stabilito, potranno regolare la loro posizione di fronte alla leva entro il giorno 16 ottobre p. v. fissato per la chiusura della sessione per non essere dichiarati renitenti; e ad ogni modo non oltre il 31 dicembre p. v.

A tale scopo essi — qualunque sia la classe di leva a cui appartengono — dovranno chiedere nel termine anzidetto *alla regia autorità diplomatica o consolare* più vicina al luogo di loro dimora di farsi visitare all'estero per essere, se del caso, riformati o mandati

rivedibili: ovvero di essere arruolati nella categoria che loro spetta producendo, qualora invochino l'assegnazione alla 3ª categoria, i documenti comprovanti che hanno diritto all'assegnazione medesima.

Le famiglie residenti nel regno di inscritti residenti all'estero possono far domanda verbale al prefetto o sottoprefetto competente perchè gli inscritti medesimi siano visitati all'estero.

13. Gli inscritti residenti all'estero che *nacquero in qualsiasi paese estero* e quelli che, essendo nati nel regno, *espatriarono prima di aver compito il 16° anno di età per recarsi in America, Oceania, Asia* (esclusa la Turchia) ed *Africa* (esclusi i dominii ed i protettorati italiani, l'Egitto, la Tripolitania, la Tunisia, l'Algeria ed il Marocco) che vengono arruolati in una qualsiasi categoria, potranno chiedere — provando di trovarsi nelle condizioni suddette — alla regia autorità diplomatica o consolare di essere dispensati provvisoriamente dal presentarsi alle armi finchè duri la loro residenza all'estero, salvo ad esserne dispensati in modo assoluto e definitivo quando compiranno il 32° anno di età.

14. Gli inscritti residenti all'estero possono pure essere ammessi alla surrogazione di fratello ed all'arruolamento volontario di un anno, anche con facoltà di ritardare il servizio fino al 26° anno di età, compiendo le necessarie pratiche innanzi ai regi agenti diplomatici o consolari.

15. Giusta l'ultimo capoverso dell'art. 34 della legge sulla emigrazione del 31 gennaio 1901, n. 23, le facilitazioni concesse dal precedente art. 33 della legge stessa agli inscritti nati e residenti all'estero sono applicabili a coloro che si rechino all'estero in qualità di missionari in quei luoghi e sotto quelle condizioni che saranno prescritte dal Ministero degli affari esteri.

16. Il Ministero si riserva di impartire le necessarie istruzioni anche per quanto concerne l'applicazione delle disposizioni contenute nel su citato art. 34 della legge sull'emigrazione, e intanto, presi gli accordi col Ministero degli affari esteri, stima opportuno avvisare che potranno fruire della dispensa provvisoria dal presentarsi alle armi, concessa dall'art. 33 della legge precitata, i religiosi che si trovino o si rechino in qualità di missionari in qualsiasi paese fuori d'Europa ed in provincie europee dell'impero Ottomano.

17. Le condizioni perchè i detti missionari siano ammessi alla dispensa provvisoria suddetta sono le seguenti:

1° Presentare analoga domanda al Ministero degli affari esteri o alle autorità da esso dipendenti (ambasciate, legazioni o consolati) ed ottenere una dichiarazione per la quale sia riconosciuta al richiedente la qualità di missionario nel senso voluto dalla seconda parte dell'art. 34 della legge sull'emigrazione, e cioè in uno dei paesi sopra specificati;

2° Farsi inscrivere nel registro dei nazionali presso il R. ufficio diplomatico o consolare del paese all'estero in cui il richiedente si trovi o si reca e riconoscere in ogni evenienza di trovarsi sotto la protezione diplomatica del R. Governo;

3° Notificare al R. ufficio diplomatico o consolare nel quale il richiedente fu inscritto ogni cambiamento di residenza;

4° Mantenere buona condotta morale e politica.

18. Gli inscritti residenti all'estero, i quali rimpatriano per adempiere ai loro obblighi di servizio militare o ritornano alla loro residenza dopo avere soddisfatto agli obblighi stessi, hanno diritto ad essere trasportati ai prezzi e con le norme stabilite nella convenzione vigente con la Società « Navigazione Generale Italiana » fra i porti nazionali ed esteri toccati dai piroscafi della detta Società, avvertendo che in seguito a nuovi accordi con la Società medesima i prezzi pel trasporto in 3ª classe fra l'Italia e l'America sono stati ridotti ai seguenti:

Da Genova a	Rio Janeiro e Santos e viceversa . .	L. 90
»	a Montevideo e Buenos Ayres e viceversa	» 120
»	a New-York e viceversa	» 90

Quelli poi fra i detti inscritti che siano indigenti, hanno diritto, a senso della legge 22 aprile 1893, n. 195, sulle convenzioni pei servizi postali e commerciali marittimi ed a senso della citata convenzione, al *passaggio gratuito*, escluso però il vitto, *dall'estero in Italia e viceversa* sui piroscafi della menzionata Società i quali toccano porti della Tripolitania, della Tunisia, di Malta, della Corsica, del Levante, dell'Egitto, del Mar Rosso e delle Indie.

Per gli opportuni schiarimenti e per ottenere i documenti necessari per fruire dei detti vantaggi, gli inscritti suddetti potranno rivolgersi ai regi agenti diplomatici o consolari.

Classi ascritte all'esercito permanente ed al corpo reale equipaggi addì 25 aprile 1901.

19. Per norma di chi può avervi interesse, agli effetti dell'articolo 87 della legge sul reclutamento, si avverte che le classi dei militari di truppa di 1ª categoria ascritte all'esercito permanente od al corpo reale equipaggi sono le seguenti:

Operai d'artiglieria dalla classe 1868 alla classe 1880 compresa;

Tutti gli uomini di 1ª categoria ascritti ai carabinieri reali ed alla cavalleria dalla classe 1871 alla classe 1880 compresa, meno i sottufficiali della classe 1871;

Altre armi e corpi, dalla classe 1872 alla classe 1880 compresa;

Gli uomini di 1ª categoria in congedo illimitato stati trasferiti dal corpo reale equipaggi al Regio esercito per effetto dell'articolo 1 della legge n. 26 del 1º febbraio 1900, dalla classe 1869 alla classe 1880 compresa;

Corpo reale equipaggi, dalla classe 1869 alla classe 1880 compresa; avvertendo peraltro che potranno, agli effetti di cui sopra, considerarsi quali militari dalla classe 1880 del corpo reale equipaggi soltanto gli inscritti marittimi della classe 1880 che siano stati arruolati prima del *25 aprile* 1901 fissato per l'apertura della sessione della leva sulla classe 1881.

Il presente manifesto sarà a più riprese pubblicato in tutti i comuni del circondario per cura dei sindaci.

Addì 25 aprile 1901.

Il Prefetto (o *Sottoprefetto*).

TABELLA *indicante i giorni destinati per le operazioni dell'estrazione a sorte e dell'esame definitivo ed arruolamento degli inscritti di ciascun mandamento* (o *distretto amministrativo*).

Estrazione a sorte.

MANDAMENTI (o distretti amministrativi)	Giorno	Mese	Anno	Ora	MANDAMENTI (o distretti amministrativi)	Giorno	Mese	Anno	Ora	*Osservazioni*

Esame definitivo ed arruolamento.

MANDAMENTI (o distretti amministrativi)	Comuni	Giorno	Mese	Anno	Ora	*Osservazioni*	MANDAMENTI (o distretti amministrativi)	Comuni	Giorno	Mese	Anno	Ora	*Osservazioni*

Sedute suppletive.

Chiusura della sessione.

N. **44.** — **Versamento in tesoreria dell'importo delle razioni pane supplementari, della galletta impiegata nel rancio e dei viveri ordinari di riserva** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 28 marzo.

A datare dal 1° gennaio 1901 l'importo delle razioni supplementari pane o galletta concesse a senso del § 879 e seguenti del regolamento d'amministrazione, e quello della galletta impiegata nel rancio in luogo della pasta o del riso (§§ 170 e 598), anzichè essere inscritti a debito sul rendiconto generale degli assegni (§§ 165 e 170), saranno dai corpi versati alla fine di ciascun trimestre in tesoreria a titolo di « entrata eventuale per reintegrazione di fondi nel bilancio della guerra », sotto l'osservanza dei procedimenti stabiliti in proposito dal § 1056 e seguenti del regolamento e dalla Circolare n. 62 dello scorso anno.

I versamenti saranno fatti nella stessa misura fissata per l'addebito sul rendiconto generale (§§ 165 e 170), cioè in ragione:

a) di centesimi 20 per razione, quanto alle razioni supplementari pane o galletta;

b) di centesimi 40 per ogni chilogramma, quanto alla galletta consumata nel rancio in luogo di pasta o riso.

Questi versamenti dovranno essere fatti separatamente da quelli concernenti le consumazioni di viveri ordinari di riserva, che dovranno continuare ad operarsi in applicazione della Circolare n. 42 del 1900, la quale per questa parte continuerà ad essere osservata.

Il Ministro — C. di S. Martino.

N. **45.** — **Esami da sostenersi presso la scuola d'applicazione di sanità militare dai sottotenenti medici di complemento aspiranti alla nomina a sottotenente medico in servizio attivo permanente.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 28 marzo.

Nel mese di giugno dell'anno corrente avranno luogo per i sottotenenti medici di complemento, che non abbiano frequentata la scuola d'applicazione di sanità militare e che intendano prendere parte ad un eventuale concorso per la nomina a sottotenente medico in servizio attivo permanente, gli esami di cui al § 73 del regolamento per l'esecuzione della legge 2 luglio 1896.

Tali esami saranno tenuti presso la detta scuola e verseranno sulle materie comprese nel programma annesso alla presente Circolare.

I sottotenenti medici di complemento, che intendessero parteciparvi, dovranno farne regolare domanda entro il mese di maggio venturo su foglio di carta bollata da centesimi 50 al direttore della scuola, il quale a tempo opportuno, farà ad essi conoscere il giorno e l'ora in cui cominceranno gli esami stessi.

La conseguita idoneità nei ripetuti esami non costituisce pei sottotenenti medici di complemento alcun diritto per essere ammessi al concorso, di cui sopra è cenno, qualora al tempo che sarà fissato nella relativa Circolare essi si trovino ad aver compiuta l'età prescritta dalla legge.

Il Ministro — C. di S. Martino.

PROGRAMMA

—

I GRUPPO

Esame scritto.

1.

Leggi organiche dell'esercito — Servizio sanitario militare in tempo di pace e servizio sanitario in guerra.

2.

Igiene militare.

I temi per le due materie sono tratti dagli argomenti dei numeri I e VI dei programmi di insegnamento nella scuola d'applicazione di sanità militare, che si riportano in fine del presente programma e dal regolamento per il servizio sanitario in guerra (Regolamento di servizio in guerra, parte II — Servizio sanitario — edizione 25 agosto 1899 — Tipografia E. Voghera — Roma). Saranno dati dal presidente della commissione, al momento dello svolgimento di ciascuna prova scritta, nei due giorni indicati dal reparto degli esami.

L'argomento d'ogni tema sarà svolto con brevità, ed in forma succinta. Tempo per ogni esame scritto, 5 ore.

II GRUPPO.

A) **Medicina legale militare.**
B) **Epidemiologia, Microbiologia e Chimica.**

A) Medicina legale militare.

(*Esame orale:* durata di 15 minuti).

1.

Reclutamento. Operazioni medico-legali.

Visite mediche per l'ammissione nell'esercito e per la esclusione dal servizio militare.

Visita degl'inscritti nei consigli di leva, ai distretti, ai corpi — Visita degli aspiranti alle surrogazioni di fratello, al volontariato, alle rafferme, all'ammissione nei reparti d'istruzione — Visita nelle rassegne speciali e di rimando degli inscritti e dei militari aventi imperfezioni, malattie o postumi di malattie.

Disposizioni legislative e regolamentari; norme pratiche per l'applicazione delle medesime — Mezzi di esame e metodismo della visita medica — Parere medico-legale e modo di formularlo e di registrarlo nei casi prescritti — Relazioni mediche per l'ammissione nello esercito, per la continuazione nel servizio, per la esenzione assoluta o temporanea dallo stesso.

Visite ai consigli di leva e negli ospedali militari per giudicare sulla non esistenza legale in famiglia dei parenti d'inscritti e di militari in seguito ad imperfezioni o infermità.

Disposizioni legislative e regolamentari; norme pratiche per la retta interpretazione ed applicazione delle medesime.

2.

Servizio di osservazione negli ospedali militari — Malattie simulate, procurate e dissimulate in rapporto al servizio militare.

Disposizioni legislative e regolamentari circa gli individui, che possono essere inviati in osservazione — Pratiche medico-legali per l'invio in osservazione degli inscritti e dei militari; dichiarazioni mediche di

proposta — Metodo di esame degli individui ricoverati in osservazione; metodi subbiettivi ed obbiettivi; mezzi morali e di sorpresa; cautele nel loro impiego — Valutazione degli atti di pubblica notorietà e degli altri documenti informativi — Durata dell'osservazione; risultato della stessa; conclusione da contenersi nella relativa dichiarazione medica.

Legislazione per le simulazioni e le provocazioni di imperfezioni o di malattie — Procedimento medico-legale da seguirsi nei casi di simulazione e di provocazione — Criteri e mezzi, di cui deve avvalersi il perito nei casi sospetti — Cautele nel pronunziare i relativi giudizi.

Visite collegiali per confermare il sospetto della simulazione — Norme regolamentari e pratiche.

3.

Idoneità fisica al servizio militare — Debolezza di costituzione, deperimento organico.

Condizioni fisiche della idoneità al servizio militare — Robustezza, fattori antropometrici che possono valutarla — Requisiti regolamentari: statura ed ampiezza toracica; disposizioni legislative e regolamentari per l'una e per l'altra; misurazione della statura, perimetria toracica, prescrizioni e cautele nell'eseguirla: riduzione artificiosa del perimetro toracico — Requisiti non regolamentari: peso del corpo, suo valore in rapporto alla statura ed al perimetro toracico — Criteri anatomo-fisiologici complementari della robustezza fisica

Disposizioni regolamentari circa la inabilità per debolezza di costituzione e per deperimento organico, consecutivo a malattia — Diagnosi della debolezza di costituzione, valutazione medico-legale dei suoi caratteri esteriori — Aggravamento e provocazione della stessa con mezzi artificiosi; criteri che debbono servir di guida al perito per riconoscere la frode.

Valutazione medico-legale del deperimento organico da grave malattia.

4.

Dermatosi comuni e parassitarie — Ulceri croniche — Fistole e seni fistolosi — Cicatrici.

Disposizioni regolamentari circa la inabilità per dermatosi comuni e parassitarie. Valutazione medico-legale; criteri etiologici e clinici — Apprezzamento medico-legale dell'alopecia consecutiva a dermatosi parassitaria del capo — Provocazione, simulazione e dissimulazione delle dermatosi; forme cliniche più frequentemente provocate e mezzi di provocazione, mezzi per la simulazione e la dissimulazione; modo di regolarsi del perito nei singoli casi per scovrire la frode.

Disposizioni regolamentari circa la inabilità per ulceri croniche, fistole e seni fistolosi, cicatrici — Ricordi pratici per la loro valutazione medico-legale — Provocazione, aggravamento e mantenimento ad arte delle lesioni sopra esposte; modo di procedere del perito nei singoli casi allo scopo di riconoscere la frode.

5.

Contratture muscolari, retrazioni muscolari, tendinee ed aponeurotiche — Nevralgie — Paralisi.

Disposizioni regolamentari circa la inabilità per contratture e retrazioni muscolari, per retrazioni tendinee ed aponeurotiche. Valutazione medico-legale — Nozioni pratiche necessarie al perito per pronunziare i suoi giudizi — Simulazione delle contratture muscolari. Varietà più frequenti nella pratica; criteri per riconoscere la frode; mezzi di sorpresa nei casi dubbi.

Disposizioni regolamentari circa la inabilità per nevralgie e per paralisi. Valutazione medico-legale — Nozioni pratiche necessarie per la conveniente valutazione — Simulazione delle nevralgie e delle paralisi; criteri per riconoscere le forme vere dalle simulate; mezzi consigliati nella pratica e loro valore.

6.

Difetti mentali congeniti — Alienazione mentale — Disposizioni regolamentari circa la inabilità per ottusità della mente e per insufficenza delle funzioni psichiche — Valutazione medico-legale. Quesiti che il perito deve proporsi e nozioni pratiche per risolverli — Simulazione ed esagerazione di alcune forme di frenastenia.

Disposizioni regolamentari circa la inabilità per alienazione mentale e circa il ricovero degli alienati nei manicomi — Accertamento dell'alienazione mentale; caratteri, sui quali deve fondarsi la diagnosi generale della pazzia; forme di alienazione mentale più frequenti nei militari — Simulazione della pazzia; sua possibilità; criteri che giovano al perito per riconoscere la frode — Giudizi, che il perito può essere chiamato a pronunziare sotto il rapporto penale a proposito dell'alienazione mentale.

7.

Nevrosi dei militari.

Disposizioni regolamentari circa la inabilità per epilessia — Valutazione medico-legale — Accertamento della epilessia nelle sue varie forme; ricerche ed esami da istituirsi per poter pronunziare i giudizi

di probabilità o di reale esistenza della medesima; segni e sintomi, che fanno riconoscere il gran male, il piccolo male, la epilessia di *Jakson*, la epilessia psichica — Simulazione del grande accesso; criteri per riconoscere la frode — Dissimulazione della epilessia.

Valutazione medico-legale dell'isterismo e della neurastenia — Nozioni necessarie al perito per riconoscere queste nevrosi; dati desunti dalle ricerche anamnestiche ed etiologiche; dall'esame somatico e psichico del soggetto.

8.

Congiuntiviti e cheratiti — Alterazioni organiche e malattie dell'apparecchio diottrico e del fondo oculare.

Disposizioni regolamentari circa la inabilità per le congiuntiviti e per le cheratiti — Disposizioni contenute nel § 473 dell'istruzione complementare per la congiuntivite granulosa nei militari — Valutazione medico-legale delle congiuntiviti e delle cheratiti — Provocazione, aggravamento, mantenimento ad arte della congiuntivite; diagnosi delle forme artefatte e sua relativa difficoltà, giudizi del perito.

Disposizioni regolamentari circa la inabilità in seguito ad alterazioni organiche e malattie dell'apparecchio diottrico e del fondo oculare — Valutazione medico-legale e quesiti che il perito deve risolvere. Esame funzionale: determinazione dell'acutezza visiva, mezzi e modo per attuarla; determinazione del campo visivo, mezzi e modo per attuarla; determinazione della sensibilità cromatica, mezzi e modo per attuarla; scale cromatiche di *de Wecker* e *Masselon*, cromoptometro di *Barthélemy*.

9.

Esame obbiettivo per la valutazione medico-legale delle alterazioni organiche e delle malattie dell'apparecchio diottrico e del fondo oculare.

Difetti di trasparenza dei mezzi diottrici — Metodi di esami — Illuminazione a luce naturale, illuminazione artificiale laterale o focale, illuminazione diretta.

Alterazioni organiche del fondo oculare — Metodo di esame: esame oftalmoscopico, mezzi e modo per attuarlo, norme pratiche.

Ambliopia ed amaurosi.

Disposizioni regolamentari circa la inabilità per ambliopia — Valutazione medico-legale; sintomi obbiettivi e disturbi funzionali, loro relativa importanza — Simulazione dell'ambliopia e dell'amaurosi monoculare; esagerazione della prima — Mezzi di sorpresa per scovrire la frode; condizioni perchè diano risultati esatti; loro esposizione.

10.

Vizi diottrici.

Disposizioni regolamentari circa la inabilità per miopia, per ipermetropia, per astigmatismo — Valutazione medico-legale — Determinazione subbiettiva della miopia e della ipermetropia, misurazione della prima: metodo di *Donders*, mezzi e modo per attuarlo, norme pratiche relative; ottometro di *Badal*, tecnicismo dell'esame col medesimo; valutazione comparativa dei due metodi di esame.

Correzione della miopia; prescrizioni regolamentari circa la scelta e la provvista delle lenti correttrici per i militari di truppa miopi.

Determinazione subbiettiva dell'astigmatismo — Mezzi e modo per attuarla.

11.

Diagnosi obbiettiva della miopia e della ipermetropia, misurazione della prima.

Uso dell'oftalmoscopio — Metodi di esame; schiascopia o esame dell'ombra; angioscopia retinica o esame del movimento parallassico delle immagini retiniche; esame ad immagine dritta o con gli oftalmoscopi a refrazione; esame ad immagine rovesciata — Regole e tecnicismo dei vari esami indicati — Loro valutazione comparativa.

Diagnosi obbiettiva dell'astigmatismo — Mezzi per attuarlo: cheratoscopio di *Placido*; astigmometri; ottalmometri; esame oftalmoscopico.

12.

Imperfezioni e malattie dell'orecchio — Mutolezza e balbuzie.

Disposizioni regolamentari circa la inabilità per le imperfezioni e le malattie dell'orecchio — Valutazione medico-legale — Diagnosi delle accennate affezioni morbose: esame obbiettivo ed esame funzionale, mezzi e modo per effettuarli — Provocazione, simulazione, dissimulazione di alcune imperfezioni ed infermità; criteri per differenziare le forme vere dalle artefatte.

Disposizioni regolamentari circa la inabilità per mutolezza e per balbuzie — Valutazione medico-legale — Nozioni pratiche necessarie al perito per la medesima — Simulazione della mutolezza, esagerazione della balbuzie; mezzi per riconoscere la frode.

13.

Malattie della laringe — Imperfezioni e malattie dell'apparecchio respiratorio, malattie del cuore.

Disposizioni regolamentari circa la inabilità per alterazioni organiche della laringe e per afonia — Valutazione medico-legale — Diagnosi obbiettiva: esame laringoscopico, mezzi e modo per attuarlo — Malattie della laringe, che possono motivare la inabilità temporaria o assoluta — Simulazione della afonia; mezzi per riconoscerla.

Disposizioni regolamentari circa la inabilità per imperfezioni e malattie dell'apparecchio respiratorio e del cuore — Valutazione medico-legale delle deformità dello scheletro toracico e delle malattie organiche dell'apparecchio respiratorio, con speciale considerazione alla tubercolosi incipiente ed ai reliquati della polmonite e della pleurite.

Valutazione delle malattie organiche funzionali del cuore — Simulazione e provocazione del cardiopalmo nervoso; criteri per riconoscere la frode.

14.

Ernie viscerali. Idrocele. Enuresi — Varici agli arti inferiori — Claudicazione.

Disposizioni regolamentari circa la inabilità per ernie viscerali, per idrocele, per enuresi — Valutazione medico-legale — Ernie da eventi di servizio e relative prescrizioni regolamentari — Idrocele e sue varietà — Enuresi: condizioni patologiche, che possono sostenere lo stillicidio urinoso; enuresi incompleta; simulazione dell'enuresi e mezzi per riconoscere la frode.

Disposizioni regolamentari circa la inabilità per varici agli arti inferiori — Valutazione medico-legale — Claudicazione: diagnosi della medesima e relativo apprezzamento medico-legale — Misurazione degli arti inferiori — Simulazione ed esagerazione; criteri per conoscere la frode.

15.

Collocamento dei militari in aspettativa, in riforma, in riposo.

Disposizioni legislative e regolamentari.

Norme per l'accertamento delle ferite e delle lesioni ricevute in guerra od in servizio comandato e delle infermità provenienti da fatiche, eventi o pericoli del servizio stesso — Classificazione delle medesime per il diritto alla pensione nei casi di inabilità permanente.

Atti medico-legali relativi a lesioni traumatiche, a malattie incontrate in guerra o per ragioni di servizio comandato — a casi di morte

richiedenti procedimento giudiziario — a casi di ferimento, di veneficio o di altre lesioni violenti.

Norme regolamentari ed avvertenze pratiche speciali.

B) EPIDEMIOLOGIA, MICROBIOLOGIA E CHIMICA APPLICATE.

(La durata della parte orale (*a*, *b*) non eccederà 15 minuti: quella della parte pratica (*c*) sarà determinata dalla sottocommissione).

1.

a) *Vaiuolo — Morbillo — Scarlattina.*

Microbiologia, etiologia e profilassi.

b) Microrganismi — Loro natura, azione e riproduzione.

c) Caratteri fisici ed organolettici dell'acqua potabile — Reazione — Ricerca dell'ossigeno — Determinazione qualitativa e quantitativa dei cloruri e solfati nell'acqua potabile.

2.

a) *Peste bubbonica — Febbre gialla.*

Microbiologia, etiologia e profilassi.

b) Metodi d'indagine di microrganismi — Microscopio, sue parti, sua teoria, sue proprietà per uso batterioscopico — Indagine microscopica di microrganismi non colorati e colorati.

c) Idrotimetria — Prove preliminari: I, II, III, IV saggio idrotimetrico.

3.

a) *Dissenteria.*

Microbiologia, etiologia e profilassi.

b) Metodi di coltura di microrganismi — Sterilizzazione e disinfezione — Principali mezzi ed apparecchi relativi — Stufe.

c) Acqua potabile — Determinazione qualitativa e quantitativa dell'ammoniaca — Dosamento delle sostanze organiche.

4.

a) *Malattie veneree e sifilitiche — Malattie oculari infettive — Tigna favosa — Erpete tonsurante — Actinomicosi.*

Microbiologia, etiologia e profilassi.

b) Mezzi di nutrizione artificiale pei microrganismi — Brodo — Gelatina — Agar — Siero di sangue — Patate — Uova ecc.

c) Acqua potabile — Determinazione qualitativa e quantitativa dei nitriti e dei nitrati.

5.

a) *Malaria.*
Microbiologia, etiologia e profilassi.
b) Colture di microrganismi aerobi ed anaerobi.
c) Determinazione dell'alcool nel vino — Ricerca dell'alcool amilico.

6.

a) *Influenza.*
Microbiologia, etiologia e profilassi.
b) Inoculazione e proprietà di microrganismi patogeni.
c) Ricerca del rame, del piombo e dello zinco nel vino.

7.

a) *Rabbia.*
Microbiologia, etiologia e profilassi.
b) Esame batteriologico dell'aria, del terreno e dell'acqua.
Immunità e guarigione delle malattie infettive — Sieroterapia.
c) Ricerca nel vino delle sostanze coloranti.

Id.	id.	dell'acido salicilico.
Id.	id.	dell'acido solforico libero.
Id.	id.	dei solfati (gessatura).
Id.	id.	dell'allume.

8.

a) *Tubercolosi.*
Microbiologia, etiologia e profilassi.
b) Bacillo della tubercolosi — Micrococco tetrageno.
c) Preparazione e colorazione di detti microrganismi.

9.

a) *Carbonchio ematico e sintomatico.*
Microbiologia, etiologia e profilassi.
b) Bacillo del carbonchio ematico — Bacillo del carbonchio sintomatico.
c) Preparazione e colorazione di detti microrganismi.

10.

a) *Colera.*
Microbiologia, etiologia e profilassi.
b) Vibrione del colera.
c) Preparazione e colorazione di detto microrganismo.

11.

a) *Difterite — Morva.*
Microbiologia, etiologia e profilassi.
b) Bacillo della difterite — Bacillo della morva.
c) Preparazione e colorazione di detti microrganismi.

12.

a) *Tetano — Edema maligno.*
Microbiologia, etiologia e profilassi.
b) Bacillo del tetano — Bacillo dell'edema maligno.
c) Preparazione e colorazione di detti microrganismi.

13.

a) *Tifo.*
Microbiologia, etiologia e profilassi.
b) Bacillo del tifo — *Bacterium coli commune.*
c) Preparazione e colorazione di detti microrganismi.

14.

a) *Polmonite.*
Microbiologia, etiologia e profilassi.
b) Diplobacillo lanceolato di Fränkel — Bacillo di Friedländer.
c) Preparazione e colorazione di detti microrganismi.

15.

a) *Risipola.*
Microbiologia, etiologia e profilassi.
b) Stafilococchi e streptococchi.
c) Preparazione e colorazione di detti microrganismi.

III GRUPPO

Traumatologia di guerra

A) Parte orale

(Durata 45 minuti)

1.

Chirurgia traumatica di guerra e suoi scopi. — Qualità necessarie al chirurgo militare in genere, e sul campo di battaglia in ispecie in rapporto alla sua azione chirurgica. — Cenni sulle armi da fuoco portatili, antiche e moderne — Caratteri e proprietà vulneranti di esse — Cenni sulle armi d'artiglieria — Armi bianche.

2.

Azione dei proiettili moderni di medio e piccolo calibro sui bersagli inanimati ed animati, in relazione con le varie qualità fisiche di questi e con la distanza del tiro — Influenza dei cambiamenti fisici dei proiettili sul loro potere vulnerante — Meccanismo d'azione dei proiettili d'artiglieria sui bersagli animati.

3

Dei traumi in genere — cause esogene ed endogene, complicazioni immediate e tardive — Classificazione dei traumi; contusioni e ferite contuse — ferite da strappamento — scottature — ferite da punta e da taglio — caratteri anatomici e clinici — Processi di guarigione delle ferite: — guarigione per prima intenzione immediata e secondaria — guarigione per seconda intenzione — Cicatrici e loro patologia.

4.

Riunione immediata delle ferite — Reintegrazione delle perdite delle sostanze della cute — Innesti e plastiche — Complicazioni non infettive delle ferite in guerre — Emorragie, loro frequenza e varietà — Stupore locale — Shok — Delirio traumatico — Febbre traumatica.

5.

Complicazioni settiche delle ferite in guerra — Tetano — Cangrena traumatica — Eresipela — Setticemia — Piemia — Settico-piemia — Profilassi e cura.

6.

Ferite d'arma da fuoco dei tessuti molli — loro carattere e varietà in rapporto ai tessuti ed alle proprietà del proiettile — Sintomatologia e decorso — Mortalità nelle ferite d'arma da fuoco per regioni — Lesioni violente dei vasi sanguigni e loro cause — Emorragie primarie, secondarie e tardive — Cura delle ferite nasali — Emostasia provvisoria e definitiva nelle varie stazioni sanitarie — Cura immediata delle anemie traumatiche — Indicazioni della trasfusione di sangue e di siero artificiale nella chirurgia di guerra.

7.

Lesioni dei nervi per arma da punta, da taglio e per armi da fuoco — Varietà — Sintomatologia — decorso — complicazioni — esiti — Frequenza nelle ferite di guerra — Diagnosi — prognosi — cura — Lesioni violente delle ossa per cause comuni e per armi da guerra — Azione differente dei proiettili alle varie distanze e sulle diverse ossa.

8.

Esplorazione delle ferite — Ricerca ed estrazione dei corpi estranei — Metodi di esplorazione ed indicazioni nelle varie stazioni sanitarie di guerra — Sulla medicazione asettica ed antisettica nella chirurgia di guerra — Metodi per praticarla con mezzi preparati ed improvvisati — Norme sulla cura immediata delle ferite di guerra — Anestesia generale e locale.

9.

Lesioni violente del capo per traumi comuni e per armi da guerra — varietà — sintomatologia — decorso ed esiti — Complicazioni immediate e secondarie — frequenza — Indicazioni operative nelle varie stazioni sanitarie di guerra.

10.

Lesioni della faccia e delle sue cavità (orbitaria, nasale, orale) — Sintomi — decorso ed esiti — Complicazioni immediate e secondarie — Trasportabilità dei feriti al capo.

11.

Lesioni del collo — Caratteri speciali e varietà inerenti alla condizione anatomica ed alla funzione dei singoli organi della regione — Sintomatologia — decorso ed esiti — Cura immediata e consecutiva — Indicazioni della tracheotomia nelle varie stazioni sanitarie di guerra — Caratteri speciali delle lesioni vasali e nervee del collo — Trasportabilità dei feriti in questa regione.

12.

Lesioni della colonna vertebrale per traumi comuni, per armi bianche e per armi da fuoco — Lesioni del midollo e loro sintomatologia — Decorso ed esito in rapporto al segmento leso — Indicazioni dell'intervento operativo — Cura — Trasportabilità dei feriti alla colonna vertebrale.

13.

Lesioni del torace — frequenza e mortalità. Caratteri delle ferite d'arma da fuoco del polmone, del cuore e dei grossi vasi — Sintomi — decorso — complicazioni ed esiti — Cura — Trasportabilità dei feriti al torace.

14.

Lesioni dell'addome penetranti e non penetranti — Caratteri speciali delle ferite d'arma da fuoco dei vari organi in esso contenuti — Diagnosi delle varie lesioni viscerali — Sintomatologia e decorso — Indicazioni e controindicazioni dell'intervento operativo nelle lesioni penetranti dell'addome — Trasportabilità dei feriti all'addome.

15.

Lesioni degli arti in genere ed in ispecie delle articolazioni — Varietà — Sintomatologia: decorso ed esiti — Complicazioni più frequenti in rapporto ai proiettili moderni — loro gravezza — Cura conservativa

e demolitiva nelle varie lesioni dell'estremità — Indicazioni ed opportunità delle resezioni primarie e secondarie nella chirurgia di guerra — Risultati — Trasportabilità dei feriti agli arti superiori ed inferiori.

B) PARTE PRATICA.

Operazioni chirurgiche — Fasciature ed apparecchi ordinari ed improvvisati.

(Durata fino al termine dell'operazione della fasciatura e dell'apparecchio).

1.

1. Trapanazione del cranio e dell'apofisi mastoide — Craniotomie e craniectomie osteoplastiche — Resezione dell'articolazione scapolo-omerale.

2. Fasciature più opportune nella pratica chirurgica di guerra per le lesioni del cranio e della faccia.

2.

1. Enucleazione ed exenteratio del bulbo oculare — Cheratotomia ed iridectomia — Resezione dell'articolazione del gomito.

2. Descrizione degli strumenti destinati all'avulsione dei denti — Tecnica di estrazione dei medesimi.

3.

1. Laringotomia, laringectomia e tracheotomia — Resezione dell'articolazione radio-carpica.

2. Fasciature più opportune nella pratica chirurgica di guerra per le lesioni del collo.

4.

1. Faringotomia, esofagotomia ed esofagostomia — Angiorrafie arteriose e venose.

2. Fasciature ed apparecchi immobilizzanti più opportuni nella pratica chirurgica di guerra per fratture della clavicola.

5.

1. Osteotomie, osteorrafie ed osteoplastiche — Neoartrosi metalliche — Vuotamenti epifisari e trapanazioni delle diafisi — Resezione parziale della mandibola — Legatura dell'arteria carotide e primitiva e dell'arteria succlavia.

2. Fasciature ed apparecchi più convenienti nella pratica chirurgica di guerra per le lesioni della spalla.

6.

1. Sutura delle ferite del fegato — Sutura ed emostasia delle ferite linguali — Resezione dell'articolazione dell'anca — Allacciatura dell'arteria linguale.

2. Fasciature più opportune nella pratica chirurgica di guerra per le ferite del torace e dell'addome.

7.

1. Resezione ed estirpazione della clavicola — Toracotomia e toracoplastica — Pneumorrafie — Trapanazione e resezione dello sterno — Tenorrafia e tenoplastica — Neurorrafia e neuroplastica.

2. Fasciature ed apparecchi più comuni nella pratica chirurgica di guerra per le lesioni del gomito e del braccio.

8.

1. Gastrorrafia, gastrotomia e gastrostomia — Gastrectomia e gastroenterostomia — Resezione dell'articolazione del ginocchio — Allacciatura dell'arteria ascellare.

2. Fasciatura espulsiva dell'arto superiore e fasciature contentive delle medicazioni alla mano ed all'avambraccio, più opportune nella pratica chirurgica di guerra.

9.

1. Enterorrafie, enterectomie, enteroanastomosi ed enteroplastiche nella chirurgia traumatica — Enterostomie e colostomie — Cura dell'ano contro natura e delle fistole stercoracee — Resezione dell'articolazione tibio-tarsica.

2. Apparecchi immobilizzanti della mano e dell'avambraccio, più opportuni alla chirurgia di guerra.

10.

1. Colecisteenterostomia e coledocoenterostomia — Cistotomia sopraubica e perineale — Allacciatura dell'arteria vertebrale.

2. Fasciature per le lesioni dell'inguine e della regione gluteo-trocanterica più opportune nella pratica chirurgica di guerra.

11.

1. Cura radicale dell'ernia inguinale, crurale, della linea alba — Allacciatura dell'arteria ascellare.
2. Apparecchi immobilizzanti dell'articolazione dell'anca più convenienti nella chirurgia di guerra.

12.

1. Laminectomia nelle lesioni violenti della colonna vertebrale — Amputazione del braccio.
2. Apparecchi ad estensione ed a sospensione per le fratture del femore, ordinariamente usati in guerra.

13.

1. Nefropessia, nefrotomia, nefrectomia — Ureterorrafie ed ureteroentero e cistostomia — Amputazione dell'avambraccio — Allacciatura dell'arteria iliaca esterna.
2. Fasciatura ed apparecchi per le lesioni del ginocchio più convenienti nella chirurgia di guerra.

14.

1. Rinoplastiche, blefaroplastiche e cheiloplastiche — Innesti dermo-epidermici — Amputazione della coscia.
2. Fasciatura espulsiva dell'arto inferiore — Fasciature contentive delle medicazioni al piede ed alla gamba.

15.

1. Sutura delle ferite del pericardio e del cuore — Amputazione della gamba — Allacciatura dell'arteria femorale e poplitea.
2. Apparecchi immobilizzanti per le fratture del piede e della gamba, più convenienti in guerra.

AVVERTENZE RELATIVE AGLI ESAMI DEL III GRUPPO.

1° Per la prova della parte pratica (*B*) ogni giorno i primi cinque candidati indicati dal quadro del riparto estrarranno man mano che saranno chiamati un numero indicante la tesi. Solo dopo che i primi

cinque avranno terminato, si rimbussoleranno i numeri e gli altri candidati procederanno pur essi in egual modo all'estrazione.

2ª Delle operazioni indicate nel capoverso 1° di ciascun tema della parte pratica (*B*) il candidato ne eseguirà una a sua volontà, quando la scelta sarà possibile. La sottocommissione potrà, supponendo anche un caso pratico, interrogare il candidato sulla anatomia chirurgica della regione da operarsi e sui vari processi operatori e sulle loro indicazioni.

La prova della fasciatura ed apparecchi designati nel capoverso 2° di ciascun tema pratico, è obbligatoria e dovrà seguire immediatamente quella della operazione, e nello svolgimento della materia il candidato dovrà, se richiesto, parlare sulla diagnosi delle singole fratture e sulla scelta dei metodi curativi.

PROGRAMMI I E VI DELLA SCUOLA D'APPLICAZIONE DI SANITA' MILITARE.

I.

LEGGI E REGOLAMENTI MILITARI E SERVIZIO SANITARIO IN TEMPO DI PACE

Reclutamento.

Principio fondamentale della legge sul reclutamento.
Principali disposizioni di questa legge.
Della ferma di servizio e delle varie sue specie.
Delle esclusioni dal servizio militare e delle concessioni varie.
Volontari ordinari e per il tempo di guerra.
Delle rafferme.
A chi è affidata l'alta direzione delle operazioni di leva.
Reclutamento dei quadri degli ufficiali dell'esercito permanente, della milizia mobile e della territoriale.
Reclutamento dei sottufficiali.

Stato degli ufficiali.

Principi fondamentali della legge sullo stato degli ufficiali — Grado ed impiego.
Varie posizioni dell'ufficiale:
a) disponibilità;
b) servizio effettivo;
c) aspettativa — varie specie di aspettativa.

Disposizioni comuni alle varie specie di aspettativa.
Disposizioni comuni alla disponibilità ed all'aspettativa:
d) riforma;
e) revocazione dall'impiego;
f) posizione di servizio ausiliario;
g) collocamento a riposo.
Dei consigli di disciplina — loro distinzioni.
Formazione, competenza ed attribuzioni dei consigli di disciplina.
Procedimenti dei consigli di disciplina.

Personale sanitario.

Ufficiali medici — Varie categorie di ufficiali medici — Reclutamento di essi — Obbligo di servizio — Avanzamento — Competenze — Divisa — Istruzioni.
Ordinamento del personale farmaceutico militare — Reclutamento — Avanzamento — Competenze — Divisa in tempo di guerra.
Compagnie di sanità — Caporali aiutanti di sanità e portaferiti dei corpi di truppa.
Reclutamento — Istruzioni — Competenze.

Ordinamento del servizio sanitario.

Ordinamento del servizio sanitario in tempo di pace — Parte direttiva — Ispettorato di sanità militare — Direttori territoriali di sanità — Direttori di ospedali principali e succursali — Parte esecutiva — Servizio negli stabilimenti sanitari militari — Servizio sanitario presso i corpi di truppa — Servizi speciali.

Servizio negli stabilimenti sanitari militari.

Ospedali militari.
Infermerie di presidio.
Infermerie speciali.
Infermerie di corpo.
Stabilimenti balneari.
Depositi di convalescenza.
Norme che reggono il servizio in questi luoghi di cura.
Ospedali civili come succedanei agli ospedali militari.
Farmacia centrale militare.

Servizio sanitario presso i corpi di truppa.

Personale che disimpegna il servizio sanitario presso i corpi di truppa.
Norme di servizio tecnico e disciplinare per gli ufficiali medici addetti ai vari corpi di truppa.
Caporali aiutanti di sanità — Soldati portaferiti — Loro servizio.

Servizi speciali.

a) Servizio degli ufficiali medici ai consigli di leva — Norme regolamentari circa i giudizi di riforma, di rivedibilità ed invio in osservazione all'ospedale militare;

b) Servizio degli ufficiali medici ai distretti militari ed ai corpi in occasione dell'arrivo delle reclute;

c) Visite mediche circa l'idoneità al lavoro proficuo dei parenti degli inscritti di leva;

d) Visite ai volontari ordinari, a quelli di un anno, agli allievi sergenti ed agli allievi ufficiali di complemento;

e) Visite agli aspiranti alle rafferme;

f) Visite per l'ammissione alle scuole ed ai collegi militari;

g) Visite agli aspiranti alla nomina di sottotenenti di milizia territoriale, e agli impiegati civili dipendenti dal Ministero della guerra;

h) Norme regolamentari per le rassegne speciali e di rimando e per le licenze di convalescenza dei militari di truppa;

i) Licenze di convalescenza degli ufficiali – Norme regolamentari per l'aspettativa dipendente da infermità provenienti o no da cause di servizio;

l) Norme regolamentari per la riforma ed il collocamento a riposo;

m) Visite per la cessazione dal servizio degli ufficiali di complemento — Visite per il collocamento nella posizione di servizio ausiliario;

n) Prescrizioni regolamentari circa le visite a persone non dipendenti dal Ministero della guerra.

VI.

Igiene militare e statistica.

Vestiario.

Materie vestimentarie adottate per uso del soldato italiano.
Proprietà fisiche e valore igienico.
Esame microscopico delle fibre tessili.
Vari capi di vestiario sia per le truppe d'Italia, sia per le truppe d'Africa.
Copricapo; vestimenti del collo; del tronco e degli arti superiori; degli arti inferiori; calzature.

Equipaggiamento.

Esame dei vari capi dell'equipaggiamento:
Armamento e munizioni;
Viveri di riserva;
Oggetti di campagna;
Oggetti che servono alla pulizia individuale.

Carico del soldato di fanteria — Leggi fisiologiche relative.
Distribuzione del carico e vari modi di sospensione dello zaino nel nostro ed in altri eserciti.

Caserme.

Tipi usati in passato ed al presente nella costruzione delle caserme.
Materiale edilizio più rispondente alle esigenze dell'igiene.
Scelta del luogo dove debbono sorgere.
Orientamento dei fabbricati; loro adiacenze.
Camerate; capacità in rapporto alla superficie del pavimento ed alla cubatura d'aria.
Cause dell'inquinamento dell'aria.
Ricerca dell'anidride carbonica e dell'ossido di carbonio nell'aria degli ambienti.
Determinazione dell'umidità dei muri.
Ventilazione spontanea ed artificiale — Dimostrazione dei mezzi ed apparecchi adoperati per la rinnovazione dell'aria negli ambienti — Esperimenti relativi.
Illuminazione naturale ed artificiale.
Arredamento.
Edifizi monastici ridotti a caserme — Giudizio igienico intorno ai medesimi.
Caserme speciali: per truppe a cavallo; nel recinto delle fortezze; nei climi caldi.
Allontanamento dei materiali di rifiuto — Criteri di giudizio circa l'impianto e l'esercizio dei diversi sistemi di latrine, orinatoi, lavatoi.
Bagni a doccia.
Cucine, corpi di guardia, locali disciplinari.
Approvvigionamento dell'acqua nei quartieri — Sua derivazione, quantità e distribuzione.

Accantonamenti.

Loro vantaggi e danni.

Accampamenti.

Varie specie di campi.
Situazione degli accampamenti; conformazione e natura del suolo; esposizione; costituzione medica della regione.
Disposizione della truppa; area occupata.
Annessi — Cucine, latrine da campo.
Baraccamenti.
Attendamenti; varie specie di tende.
Bivacco.
Servizio dell'acqua negli accampamenti — Acqua di sorgenti, di pozzi, di cisterne, di fiumi.
Mezzi più semplici e più facili per purificare le acque — Filtri; dimostrazione pratica del loro funzionamento.

Vitto.

Alimenti di origine vegetale — Pane di munizione — Frumento — Farina.
Pasta da minestra.
Riso.
Farina di granturco.
Legumi.
Alimenti di origine animale — Generalità sulle carni commestibili di uso militare.
Carne di bue di uso normale per la truppa.
Carni di sostituzione.
Conservazione e preparazione della carne.
Formaggio.
Condimenti: lardo, olio di oliva, aceto di vino, pepe, sale di cucina, zucchero.
Alimenti nervosi: caffè, vino, acquavite, ed affini.
Alimenti speciali: viveri di riserva; galletta; carne in conserva; polvere di carne; brodo condensato.
Alimenti speciali pei soldati ammalati: pane bianco del commercio; carni speciali; uova; latte; burro; vini speciali.

Marce.

Varie specie — Velocità normale nelle marce di fanteria — Lunghezza giornaliera delle marce.
Condizioni che le favoriscono o le rendono difficili.
Massimo della velocità e della resistenza, che si possono raggiungere nelle marce a piedi individuali e collettive.

Esercitazioni varie.

Maneggio delle armi — Bersaglio — Esercitazioni di piazza d'armi e di combattimento.
Ginnastica elementare e con gli attrezzi — Scherma — Equitazione.
Norme igieniche relative.
Nuoto — Sincope; asfissia da annegamento; soccorsi da prestarsi.
Ciclismo; lavoro muscolare nell'uso della bicicletta — Paragone di questo con gli altri modi di locomozione attiva.

Servizi.

Servizio di guardia; di sentinella; di cucina; di scuderia; di piantone ad ammalati.
Assideramento delle sentinelle.

Malattie professionali dei militari.

Malattie delle marce; inquinamento del sangue per i prodotti tossici della fatica — Colpo di sole; colpo di calore — Mal di montagna — Dilatazione e ipertrofia del cuore — Edemi ai piedi — Tarsalgie — Sindesmiti metatarsee — Ematomi al polpaccio — Lesioni cutanee ai piedi.

Dita a scatto e scoliosi negli schermidori.

Malattie prodotte dall'equitazione: mialgie, lacerazioni sottocutanee, ernie dei muscoli adduttori delle cosce — Osteomi dei cavalcatori — Ematocele cistico — Orchite da sforzo — Periorchite — Nevralgia del funicolo spermatico — Rotture dell'uretra.

Luoghi di cura del soldato ammalato.

Ospedali militari.

Principî igienici generali — Varie categorie di ospedali stabili militari.

Situazione ed orientamento degli ospedali — Tipo di costruzione; confronto fra i vecchi tipi di ospedali monumentali ed i moderni a sistema sparso — Piani vari di ospedali a padiglioni — Piano speciale di padiglione — Vari tipi perfetti di padiglione.

Sale da ammalati: loro disposizione relativamente al piano dei padiglioni — Forma, dimensioni, area, cubatura ed aria di ventilazione per ogni letto — Mezzi di ventilazione e di riscaldamento più opportuni — Illuminazione.

Sale di riserva per cambio di infermerie — Sale per malattie contagiose — Sale per individui in osservazione, per agitati, per detenuti.

Annessi di un ospedale: galleria d'intercomunicazione fra i padiglioni — Fabbricato centrale per la direzione, amministrazione, ecc. — Cucine — Bagni — Farmacia — Parlatorio — Cappella — Padiglione mortuario e sala necroscopica — Lavanderia — Locali per disinfezioni — Baracche d'isolamento.

Infermerie di presidio.

Depositi di convalescenza.

Stabilimenti balneari.

Infermerie dei corpi.

Ospedali temporanei.

Principî igienici generali relativi al loro impianto.

Elementi costitutivi di detti ospedali: tende e loro principali varietà.

Baracche: loro tipica costruzione.

Annessi degli ospedali temporanei.

Aggruppamento delle varie parti costituenti gli ospedali temporanei.

Norme da seguirsi nella eventuale scelta dei locali per uso di ospedali improvvisati.

Climatologia.

Nozioni intorno al clima delle diverse regioni italiche e della Colonia Eritrea.

Cenni sulle azioni fisiologiche e patologiche dei principali elementi climatici.

Uso dei principali strumenti adoperati in climatologia.
Malattie dei paesi caldi.
Norme igieniche speciali per le truppe d'Africa.

Statistica.

Nozioni elementari sul metodo statistico per servire di guida alla intelligenza e compilazione della statistica medico-militare.
Norme per la statistica sanitaria in uso nel Regio esercito.
Relazioni medico-statistiche annuali sulle condizioni sanitarie del Regio esercito.
Morbosità e mortalità nelle divisioni militari del Regno e nella Colonia Eritrea.

Roma, 1901 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 12ª **1901** PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 6 aprile.

MARZO 17. — R. Decreto n. 101 di chiamata alle armi per istruzione nel corrente anno 1901 di classi di 1ª categoria in congedo illimitato, *pag.* 193.
APRILE 4. — Chiamata alle armi per istruzione nel corrente anno 1901, *pag.* 196.

CIRCOLARE N. **46**. — **R. Decreto n. 101 di chiamata alle armi per istruzione nel corrente anno 1901 di classi di 1ª categoria in congedo illimitato.** — (Segretariato generale). — 17 marzo.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visti gli articoli 131 e 132 del testo unico delle leggi sul reclutamento, approvato con R. Decreto del dì 6 agosto 1888, n. 5655 (serie 3ª);

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nel corrente anno 1901 saranno chiamati alle armi per istruzione:

1. *Per un periodo di 20 giorni:*

a) tutti i militari di 1ª categoria della classe 1876 ascritti:

ai granatieri, alla fanteria di linea, ai bersaglieri ed agli alpini, eccettuati quelli appartenenti ai distretti militari di Cagliari e Sassari, e quelli contemplati nel seguente n. 2;

all'artiglieria da campagna ed a cavallo (escluso il treno), da costa e da fortezza. Per i sottufficiali e caporali maggiori dell'artiglieria da costa e da fortezza la chiamata avrà una maggior durata di 5 giorni;

alle specialità zappatori e minatori del genio (escluso il treno);

b) i militari di 1ª categoria della classe 1871 ascritti alla milizia mobile degli alpini.

2. *Per un periodo di 24 giorni:*

i militari di 1ª categoria della classe 1876 ascritti alla fanteria di linea appartenenti ai distretti di Teramo, Macerata, Campobasso, Barletta e Castrovillari, ed ascritti ai bersaglieri appartenenti ai distretti di Bari, Barletta, Foggia, Lecce, Taranto, Castrovillari e Potenza.

3. *Per un periodo di 25 giorni:*

i militari di 1ª categoria della classe 1871 ascritti alla milizia mobile di fanteria ed appartenenti ai distretti dell'XI corpo d'armata. Per i sottufficiali la chiamata avrà una maggior durata di 5 giorni.

4. *Per un periodo di 30 giorni:*

i militari di 1ª categoria della classe 1876 ascritti all'artiglieria da montagna.

5. *Per un periodo di 6 giorni:*

tutti i militari di 1ª categoria che alla data del presente decreto siano stati trasferti dalla riserva navale nella milizia territoriale, in forza dell'articolo 3 della legge 1° febbraio 1900, n. 26, e siano ascritti alla fanteria.

6. *Per un periodo di 12 giorni:*

tutti i militari di 1ª categoria trasferti come sopra, ed ascritti all'artiglieria da fortezza con destinazione a centri di mobilitazione d'artiglieria da costa.

Art. 2.

La chiamata per i predetti militari avrà luogo nei tempi e nei modi che saranno, d'ordine Nostro, stabiliti dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 marzo 1901.

VITTORIO EMANUELE.

C. di S. Martino.

In esecuzione del R. Decreto sopra riportato, i militari di cui trattasi saranno chiamati con apposito manifesto, e la loro presentazione alle armi avrà luogo nei giorni rispettivamente indicati qui appresso:

25 luglio. — 1. Militari di 1ª categoria della classe 1876 ascritti all'artiglieria da montagna, da costa e da fortezza. Per i sottufficiali e caporali maggiori di artiglieria da costa e da fortezza compresi in questa chiamata, la presentazione alle armi sarà anticipata di 5 giorni.

6 agosto. — 2. Militari di 1ª categoria della classe 1876 ascritti agli alpini.

6 agosto. — 3. Militari di 1ª categoria della classe 1871 ascritti alla milizia mobile degli alpini.

21 agosto. — 4. Militari di 1ª categoria della classe 1871 ascritti alla milizia mobile di fanteria di linea ed appartenenti ai distretti dell'XI corpo di armata. Per i sottufficiali compresi in questa chiamata la presentazione alle armi sarà anticipata di 4 giorni.

24 agosto. — 5. Militari di 1ª categoria della classe 1876 ascritti alla fanteria di linea appartenenti ai distretti di Teramo, Macerata, Campobasso, Barletta e Castrovillari, ed ascritti ai bersaglieri appartenenti ai distretti di Bari, Barletta, Foggia, Lecce, Taranto, Castrovillari e Potenza.

26 agosto. — 6. Militari di 1ª categoria della classe 1876 ascritti ai granatieri, alla fanteria di linea ed ai bersaglieri di tutti i distretti del regno eccettuati quelli di Cagliari e Sassari e quelli indicati al n. precedente.

26 agosto. — 7. Militari di 1ª categoria della classe 1876 ascritti al genio, specialità zappatori e minatori, escluso il treno.

1° ottobre. — 8. Militari di 1ª categoria della classe 1876 ascritti all'artiglieria da campagna ed a cavallo, escluso il treno.

14 ottobre. — 9. Militari di 1ª categoria trasferti dalla riserva navale nella milizia territoriale in forza dell'art. 3 della legge 1° febbraio 1900 ed ascritti alla fanteria ed all'artiglieria.

Il Ministro — C. di S. Martino.

N. **47.** — **Chiamata alle armi per istruzione nel corrente anno 1901.** — (Direzione generale leve e truppa). — 4 aprile.

I comandanti dei distretti militari faranno stampare e pubblicare subito, con le consuete norme, in tutti i comuni posti nel territorio della loro circoscrizione un manifesto conforme all'unito modello contenente il preavviso delle chiamate alle armi per istruzione che, a senso del R. Decreto 17 marzo, avranno luogo in quest'anno.

I comandanti dei distretti invieranno al Ministero (*Direzione generale leve e truppa*) una copia del detto manifesto ed una altra copia la invieranno anche alle presidenze delle società di tiro che hanno sede nella circoscrizione del distretto.

Il Ministro — C. di S. Martino.

DISTRETTO MILITARE DI . . . .

PREAVVISO

per le chiamate alle armi per istruzione che avranno luogo nel corrente anno 1901.

D'ordine del Ministro della guerra il sottoscritto rende noto per norma di chi può averne interesse, che, in conformità del R. Decreto in data 17 marzo, avranno luogo in quest'anno e nei giorni sottoindicati le chiamate alle armi per istruzione dei militari in congedo illimitato appartenenti alle classi e categorie qui appresso nominate:

Per il giorno 25 luglio.

Per un periodo di giorni 20:

i militari di 1ª categoria della classe 1876 ascritti alla artiglieria da costa e da fortezza.

Per i sottufficiali e caporali maggiori compresi in questa chiamata, la presentazione alle armi sarà anticipata di 5 giorni.

Per un periodo di giorni 30:

i militari di 1ª categoria della classe 1876 ascritti alla artiglieria da montagna.

Per il giorno 6 agosto.

Per un periodo di giorni 20:

1° i militari di 1ª categoria della classe 1876 ascritti agli alpini;

2° i militari di 1ª categoria della classe 1871 ascritti alla milizia mobile degli alpini.

Per il giorno 21 agosto.

Per un periodo di giorni 25:

i militari di 1ª categoria della classe 1871 ascritti alla milizia mobile di fanteria di linea ed appartenenti ai distretti di Bari, Barletta, Castrovillari, Catanzaro, Cosenza, Lecce, Potenza, Reggio Calabria e Taranto.

Per i sottufficiali compresi in questa chiamata, la presentazione alle armi sarà anticipata di 4 giorni.

Per il giorno 24 agosto.

Per un periodo di giorni 20:

i militari di 1ª categoria della classe 1876 ascritti alla fanteria di linea, appartenenti ai distretti di Barletta, Campobasso, Castrovillari, Macerata e Teramo, e quelli ascritti ai bersaglieri appartenenti ai distretti di Bari, Barletta, Castrovillari, Foggia, Lecce, Potenza e Taranto.

Per il giorno 26 agosto.

Per un periodo di 20 giorni:

1° i militari di 1ª categoria della classe 1876 ascritti ai granatieri, alla fanteria di linea ed ai bersaglieri, eccettuati quelli appartenenti ai distretti di Cagliari e Sassari, e quelli, beninteso, appartenenti ai distretti compresi nella chiamata del 24 agosto;

2° i militari di 1ª categoria della classe 1876 ascritti al genio specialità *zappatori* e *minatori*, escluso il treno.

Per il giorno 1° ottobre.

Per un periodo di giorni 20:

i militari di 1ª categoria della classe 1876 ascritti alla artiglieria da campagna ed a cavallo, escluso il treno.

Per il giorno 14 ottobre.

Per un periodo di giorni 6:

i militari di 1ª categoria, eccettuati quelli nati nel 1862, che alla data 17 marzo scorso siano stati trasferiti dalla riserva navale della Regia marina alla milizia territoriale del R. esercito, in forza dell'articolo 3 della legge 1° febbraio 1900, ed ascritti alla fanteria.

Per un periodo di giorni 12:

i militari di 1ª categoria, eccettuati parimenti quelli nati nell'anno 1862, come sopra trasferiti, ascritti alla artiglieria ed assegnati a centri di mobilitazione dell'artiglieria da costa.

A . . . . . aprile 1901.

Il Comandante del distretto.

AVVERTENZA (1).

Per norma dei militari che dovranno rispondere alla chiamata indetta per il giorno 14 ottobre venturo, si avverte che tutti i militari appartenenti alla Riserva navale della Regia marina e nati negli anni 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867 e 1868 furono trasferiti alla milizia territoriale del R. esercito, in forza dell'articolo 3 della legge 1° febbraio 1900, n. 26.

Però quelli dei detti militari nati nell'anno 1862 sono esclusi dalla detta chiamata.

(1) Quest'avvertenza nei manifesti che i distretti debbono stampare dev'essere di carattere molto appariscente.

Roma, 1901 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 13ª **1901** PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 13 aprile.

FEBBRAIO 16. — Spese d'ufficio per le direzioni e sottodirezioni autonome del genio per il 2° semestre dell'esercizio finanziario 1900-901, *pag.* 199.

APRILE 11. — Esami d'idoneità all'avanzamento al grado di capitano nell'arma del genio, *pag.* 200.

CIRCOLARE N. **48.** — **Spese d'ufficio per le direzioni e sottodirezioni autonome del genio per il 2° semestre dell'esercizio finanziario 1900-901.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 16 febbraio.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. Decreto 7 aprile 1892, che stabilisce le indennità eventuali per il R. esercito e gli altri Regi Decreti 2 febbraio e 23 novembre 1893, 28 luglio 1895, 5 gennaio 1896, 23 agosto e 2 dicembre 1897, 27 gennaio e 2 agosto 1898 e 5 gennaio 1899, portanti modificazioni al precedente;

Vista la legge in data 16 dicembre 1900, n. 411, che approva lo stato di previsione pel bilancio della guerra;

DECRETA:

Art. 1.

Le spese d'ufficio durante il 2° semestre dell'esercizio 1900-901, per le direzioni e sottodirezioni autonome del genio, sono stabilite dallo specchio annesso al presente decreto.

Art. 2.

A tali spese si provvederà coi fondi stanziati in bilancio al Cap. 14 dello stato di previsione delle spese del Ministero della guerra.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la relativa registrazione.

Roma, addì 16 febbraio 1901.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

ERRATA-CORRIGE.

Circolare n. 47, pagina 198. — *Dopo le parole: Per il giorno 24 agosto, invece di:* Per un periodo di giorni 20, *leggasi*: Per un periodo di giorni 24.

15.APR.01

SPECCHIO *degli assegnamenti per le spese d'ufficio delle direzioni e sottodirezioni autonome del genio durante il 2° semestre dell'esercizio finanziario 1900-901.*

DIREZIONI E SOTTODIREZIONI		ASSEGNO
Direzioni del genio	Alessandria	1100 00
	Ancona	2500 00
	Bari	1700 00
	Bologna	1900 00
	Firenze	900 00
	Genova	1500 00
	Messina	1400 00
	Milano	1600 00
	Napoli	2250 00
	Palermo	1100 00
	Roma	4200 00
	Spezia	1650 00
	Torino	1900 00
	Venezia	2150 00
	Verona	2300 00
Sottodirezioni autonome del genio	Cagliari	1000 00
	Cuneo	1000 00
	Novara	850 00
	Piacenza	1500 00
	Taranto	700 00
Ufficio autonomo del genio militare per la R. Marina di Maddalena		250 00
Direzione dell'officina di costruzione del genio militare di Pavia		400 00
	Totale . . L.	33850 00

N. **49**. — **Esami d'idoneità all'avanzamento al grado di capitano nell'arma del genio.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 11 aprile.

Nel prossimo mese di agosto saranno chiamati a sostenere gli esami d'idoneità all'avanzamento, giusta le norme prescritte dall'*Atto* 33 del 1899, i tenenti del genio non provenienti dalla scuola d'applicazione d'artiglieria e genio, aventi l'anzianità a tutto il 19 aprile 1891.

I programmi d'esame saranno quelli stabiliti dal § 3 dell'*Atto* succitato.

Gli elenchi di proposta, con le indicazioni richieste dal § 2 dell'*Atto* stesso, dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale artiglieria e genio) non più tardi del 30 giugno p. v.

A senso del § 139 del regolamento per l'applicazione della legge sull'avanzamento, si dovranno compilare gli elenchi di proposta anche per quegli ufficiali che fossero stati dichiarati non idonei all'avanzamento.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

Roma, 1901 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 14ª 1901 PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 20 aprile.

APRILE 16. — Congedamento di sottotenenti di complemento provenienti dagli allievi ufficiali, *pag.* 203.

» 16. — Concorso a tre posti di sottotenente nel treno del genio, *pag.* 203.

CIRCOLARE N. **50**. — **Congedamento di sottotenenti di complemento provenienti dagli allievi ufficiali.** — (Direzione generale leve e truppa). — 16 aprile.

Analogamente a quanto fu disposto in passato e in relazione a quanto è stabilito dal n. 3 dell'*Atto* 3 del 1898 a riguardo del servizio di prima nomina dei sottotenenti di complemento, questo Ministero ha determinato che i sottotenenti di complemento (eccettuati quelli medici e quelli veterinari provenienti rispettivamente dalla scuola di applicazione di sanità militare e della scuola di cavalleria), i quali provengono dai militari di 1ª categoria che presero servizio colla classe 1879 nei corsi allievi ufficiali della durata di sei mesi iniziati col 1° dicembre 1899, siano inviati in congedo illimitato non appena abbiano compiuto tre mesi di effettivo servizio, decorrenti dal giorno della loro presentazione al corpo cui furono destinati come sottotenenti di complemento.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **51**. — **Concorso a tre posti di sottotenente nel treno del genio.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 16 aprile.

È aperto fra i sottufficiali delle compagnie treno del genio un concorso per tre posti di sottotenente del genio (treno).

Per essere ammessi a tale concorso, i sottufficiali devono soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere celibi o vedovi senza prole, o se ammogliati, provare di possedere la rendita prescritta pei sottotenenti, dalla legge 24 dicembre 1896 sui matrimoni degli ufficiali;

b) avere compiuto non meno di 5 anni e 6 mesi di anzianità di sottufficiale al 1° luglio 1901;

c) non superare l'età di 27 anni e 6 mesi al 1° luglio 1901;

d) essere classificati *ottimi* da almeno due anni.

I sottufficiali che intendono concorrere, dovranno presentare regolare domanda per iscritto al rispettivo comandante di corpo.

Questi riunirà la commissione di avanzamento, la quale, tenuto conto della condotta, dei precedenti in servizio e fuori, dell'aspirante, dovrà esprimere un parere esplicito in merito a tale domanda.

Le domande corredate di tale parere, dalla copia del foglio matricolare e di quello caratteristico, dovranno essere trasmesse per via gerarchica al Ministero (Direzione generale artiglieria e genio) e le autorità superiori dovranno apporvi il loro parere.

Le domande dovranno pervenire non più tardi del 16 maggio 1901.

Il Ministero farà conoscere i nomi dei sottufficiali ammessi al concorso.

Questi, in giorno e con norme che verranno determinate, svolgeranno un tema in iscritto che verrà dato dal Ministero.

Tali lavori saranno subito trasmessi direttamente in piego raccomandato al Ministero, il quale li sottoporrà all'esame di apposita commissione che verrà nominata presso l'Ispettorato generale del genio.

La commissione giudicherà i lavori, assegnando ad ognuno un punto di merito da 0 a 20.

I primi 6 classificati nel detto esame, i quali abbiano riportato un punto non inferiore ai $^{12}/_{20}$, saranno ammessi ad un corso teorico-pratico di 3 mesi presso il 4° reggimento genio (pontieri), al termine del quale verranno sottoposti ad apposito esame.

I programmi di tale corso e le norme per l'esame finale saranno determinati dal Ministero.

I primi classificati tra quelli che avranno superato l'esame finale, saranno nominati sottotenenti del genio (treno) nel numero stabilito dal presente concorso.

La loro anzianità relativa sarà stabilita a seconda dell'anzianità rispettiva dei concorrenti nel grado di sottufficiale.

Il Ministro — C. di S. Martino.

Roma, 1901 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 13ª 1901 PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 27 aprile.

APRILE 25. — Reclute di 1ª categoria della classe 1881 che dovrebbero essere avviate alle armi isolatamente, *pag.* 205.
» 25. — Visite mediche degli aspiranti al concorso per la nomina a medico di 3ª classe nel corpo sanitario militare marittimo, *pag.* 206.
» 26. — Concorso per la nomina a sottotenente medico in servizio attivo permanente, *pag.* 207.
» 26. — Telegrammi privati a tassa ridotta pei militari nell'Estremo Oriente, *pag.* 208.

CIRCOLARE N. **52**. — **Reclute di 1ª categoria della classe 1881 che dovrebbero essere avviate alle armi isolatamente**. — (Direzione generale leve e truppa). — 25 aprile.

Per le stesse ragioni per le quali con la Circolare n. 58 del 23 aprile 1900 venne disposto che gli inscritti arruolati in 1ª categoria nella leva sulla classe 1880 e che, in applicazione dei §§ 567, 568, 572, 578, 579, 590, 593, 595, 596, 597, 598, 602, 603, 608, 640 e 656 del regolamento sul reclutamento, avrebbero dovuto essere mandati immediatamente sotto le armi, fossero invece inviati in congedo illimitato provvisorio con obbligo di ripresentarsi alla chiamata degli uomini della classe predetta, questo Ministero determina quanto appresso:

1. Gli inscritti della leva sulla classe 1881 o di leve precedenti, i quali siano dal 25 aprile corrente fino al tempo della chiamata alle armi della classe predetta arruolati in 1ª categoria ed avviati dai consigli di leva, per effetto di alcuno dei succitati paragrafi del regolamento sul reclutamento, ai distretti militari, saranno presso i medesimi sottoposti subito ad accurata visita e, se confermati idonei, rilasciati in congedo illimitato provvisorio con obbligo di presentarsi allorchè saranno chiamate alle armi le reclute della stessa classe 1881.

Nell'occasione di tale visita i distretti prenderanno nota delle reclute le quali risultino idonee per le armi a cavallo (cavalleria, artiglieria a cavallo — meno il treno — e artiglieria da campagna — meno il treno) e per l'artiglieria da montagna tenendo presenti le dimostrazioni contenute nei §§ 40, 64, 66, 67 e 69 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento (*Atti* 160 del 1896 e 17 del 1898) e scriveranno sul loro foglio di congedo illimitato provvisorio la indicazione:

Abile armi a cavallo, oppure: *Abile artiglieria montagna*, onde, nel caso in cui sia disposta anche nella leva sulla classe 1881 la chiamata anticipata degli uomini per le armi e specialità anzidette, possano i distretti provvedere per la loro precettazione.

Quelli invece che nella visita saranno riconosciuti inabili al servizio militare in genere, verranno trattenuti presso il distretto e proposti subito per la rassegna speciale.

2. Le reclute le quali fossero state condannate come renitenti non dovranno scontare la pena mentre trovansi in congedo illimitato provvisorio, ma soltanto dopo che avranno compiuto la loro ferma e saranno state inviate in congedo illimitato; e ciò a mente dell'articolo 169, ultimo alinea, della legge sul reclutamento.

3. Le reclute di cui nella presente Circolare saranno riportate dai distretti sul ruolo matricolare modello 57 e saranno dimostrate nelle situazioni della forza come uomini in congedo provvisorio in attesa della chiamata della classe.

4. Nei giorni di permanenza ai distretti le dette reclute verranno amministrate come uomini fuori-forza sotto l'osservanza del disposto dai §§ 1278 e 1279 del regolamento di amministrazione.

Quelle che vengono mandate in osservazione in ospedali militari saranno da questi amministrate secondo le norme ordinarie, analogamente al prescritto dal § 2458 del regolamento medesimo e dimostrate distintamente dagli altri militari a senso del successivo § 2703.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **53.** — **Visite mediche degli aspiranti al concorso per la nomina a medico di 2ª classe nel corpo sanitario militare marittimo.** — (Direzione generale leve e truppa). — 25 aprile.

In seguito ad accordi presi col Ministero della marina questo Ministero ha determinato che coloro i quali intendono di presentarsi al concorso per la nomina a medico di 2ª classe nel corpo sanitario militare marittimo, indetto il 17 del corrente mese possono essere sottoposti a visita medica presso i comandi di distretto militare nella cui sede esista un ufficiale medico, nonchè presso tutti i comandi dei corpi del Regio esercito, e ciò senza che occorra una speciale richiesta delle autorità marittime.

Tanto per i criteri da seguirsi nelle visite, quanto per il rilascio dei certificati riflettenti l'esito delle visite stesse, i comandi predetti si atterranno alle norme indicate nella Circolare n. 162 del 1898.

Le spese di viaggio per l'andata ai distretti ó corpi e per il ritorno, saranno ad esclusivo carico degli interessati.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **54. — Concorso per la nomina a sottotenente medico in servizio attivo permanente.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 26 aprile.

1. Il Ministero della guerra fa noto che è aperto un concorso per titoli per la nomina di 40 sottotenenti medici nel corpo sanitario militare.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) avere ottenuta la nomina a sottotenente medico di complemento;

b) non aver oltrepassato l'età di anni 30 al 1° agosto p. v.;

c) essere celibi, o se ammogliati, trasmettere i titoli legali per la costituzione a favore della moglie e della prole nata o nascitura dell'annua rendita prescritta, da vincolarsi nei modi voluti dalla legge 24 dicembre 1896 sul matrimonio degli ufficiali;

d) aver superato gli esami di cui al § 73 del regolamento 19 maggio 1898, n. 172, per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito.

2. Gli aspiranti attualmente in servizio trasmetteranno la loro domanda, su carta bollata da lire una, per via gerarchica al Ministero.

I comandanti di corpo nel trasmettere queste domande, dovranno corredarle di copia dello stato di servizio e di un rapporto sul modo di servire del concorrente, redatto dalla commissione compilatrice delle note caratteristiche.

In tal rapporto dovrà essere specificata la qualifica di mediocre, o buono (con punti 1, 2 o 3) o di ottimo, di cui l'aspirante sarà ritenuto degno per il servizio prestato sotto le armi.

3. Gli aspiranti in congedo illimitato trasmetteranno la loro domanda, su carta bollata da lire una, per mezzo dei distretti militari nella cui giurisdizione sono domiciliati.

I comandanti dei distretti nel trasmettere tali domande, dovranno corredarle di copia dello stato di servizio del concorrente.

4. Le domande suindicate dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale servizi amministrativi) non più tardi del 5 luglio 1901.

I comandanti di corpo o di distretto dovranno astenersi in modo assoluto dall'inviare al Ministero le domande presentate dai candidati i quali non riuniscono tutte le condizioni stabilite nella presente circolare per essere ammessi al concorso.

5. Nel termine di venti giorni dopo la pubblicazione del *Bollettino ufficiale delle nomine*, gli ufficiali medici di complemento in congedo illimitato nominati effettivi dovranno raggiungere la destinazione che loro sarà stata assegnata.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **55. — Telegrammi privati a tassa ridotta pei militari nell'Estremo Oriente.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 26 aprile.

A schiarimento del manifesto circa i telegrammi privati scambiati con militari delle truppe in Cina, inserto nella Circolare 160 del 1900, il Ministero delle poste e dei telegrafi ha fatto conoscere che nelle parole dell'indirizzo da computarsi come una sola, a senso del n. 5 di esso manifesto, non può essere compresa quella indicante il grado dei destinatari; e però, ove questa indicazione venga adoperata dai mittenti, non può andare esente da tassa.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

Roma, 1901. — Tip. E. Voghera

DISPENSA 16ª 1901 PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata l'11 maggio.

MAGGIO 7. — Stabilimenti balneari e idropinici, *pag.* 209.
» 9. — Scuole di tiro d'artiglieria al poligono di Porto Corsini, *pag.* 210.

CIRCOLARE N. **56**. — **Stabilimenti balneari e idropinici.** — (Segretariato generale). — 7 maggio.

Nella imminenza della stagione balneo-termale questo Ministero richiama l'attenzione di tutte le autorità dipendenti perchè le relative operazioni vengano eseguite attenendosi strettamente alle « Norme per il servizio balneo-termale, idropinico e marino », testè pubblicate in data 20 gennaio 1901.

Di massima, le domande per cambio di muta, che devono essere motivate da ragioni di servizio o da comprovati motivi di famiglia, dovranno essere inoltrate non più tardi del 25 maggio direttamente all'ispettorato di sanità militare.

I comandi, corpi ed uffici, che abbiano alla loro dipendenza ufficiali ammessi ai bagni per lesioni od infermità dichiarate dipendenti da causa di servizio, trasmetteranno direttamente di ufficio ai direttori degli stabilimenti copia dell'atto deliberativo col quale la lesione od infermità venne riconosciuta dipendente da causa di servizio.

Gli uomini di truppa sotto le armi ammessi alla cura balneo-termale non potranno esserne dispensati per motivi di servizio.

Qualora qualche militare proposto a tale cura, prima della sua ammissione sia inviato in congedo, dovrà, dal rispettivo comandante di corpo, durante il periodo della muta balneare a cui fu assegnato, venir richiamato dal congedo appositamente per compiere la cura. Nel caso di rinuncia il comandante del corpo trasmetterà la lettera di rinuncia direttamente al direttore dello stabilimento cui il militare era stato destinato, affinchè il direttore medesimo possa provvedere perchè in sua vece sia ammesso alla cura altro militare. Tali lettere di rinuncia poi saranno dai direttori degli stabilimenti balneari trasmesse cogli altri documenti all'ispettorato di sanità.

I vari periodi di tempo nei quali vengono fissate le mute dei bagni sono stabiliti dallo specchio a pag. 21 delle citate norme,

tranne per lo stabilimento di Salsomaggiore nel quale le mute vengono per quest'anno così stabilite:

Stabilimento termale di Salsomaggiore.

1ª Muta — Giorni di cura		2ª Muta — Giorni di cura		3ª Muta — Giorni di cura		4ª Muta — Giorni di cura		5ª Muta — Giorni di cura		6ª Muta — Giorni di cura		7ª Muta — Giorni di cura	
primo	ultimo	primo	ultimo	primo	ultimo	primo	ultimo	primo	ultimo	primo	ultimo	primo	ultimo
1° giug.	15 giug.	17 giug.	30 giug.	2 lug.	17 lug.	30 agos.	13 sett.	15 sett.	29 sett.	1° ott.	15 ott.	17 ott.	30 ott.

Il Ministro — C. di S. Martino.

N. **57.** — **Scuole di tiro d'artiglieria al poligono di Porto Corsini.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 9 maggio.

A parziale modificazione di quanto è stabilito nello specchio *A* della precedente Circolare n. 39 relativamente al poligono di Porto Corsini, il Ministero determina che le scuole di tiro dei reggimenti 2° e 19° abbiano inizio e termine nei giorni per ciascuno controsegnati.

	Reggimenti	Data d'arrivo	Data di partenza
Porto Corsini	2° artiglieria . . .	28 maggio	22 giugno
	19° » . . .	24 giugno	19 luglio

Il Ministro — C. di S. Martino.

Roma, 1901 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 17ª **1901** PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 18 maggio.

MAGGIO 16. — Stabilimenti balneari e idropinici civili, *pag.* 211.
» 16. — Servizio della paglia e dei combustibili ad economia, *pag.* 214.
» 17. — Stato sanitario del R. esercito nel mese di gennaio 1901, *pag.* 216.
» 17. — Stato sanitario del R. esercito nel mese di febbraio 1901, *pag.* 218.
——— Avviso. — Impieghi negli economati del regno conferibili agli ufficiali di scrittura, *pag.* 220.

CIRCOLARE N. **58**. — **Stabilimenti balneari e idropinici civili**. — (Segretariato generale). — 16 maggio.

Questo Ministero rende note le facilitazioni accordate ai signori ufficiali dell'esercito e dell'armata, e agli uomini di truppa, per la stagione balneare 1901, dai seguenti stabilimenti:

a) *Terme di Valdieri.* — Dal 15 giugno al 15 settembre. Agli ufficiali in effettività di servizio. Riduzione del 10 °/₀ sul prezzo della pensione (vitto e alloggio) — del 20 °/₀ sulle pensioni balneari — del 50 °/₀ sulla tassa medica.

b) *Stabilimento balneo terapico Mammini in Napoli, corso Garibaldi 153.* — Agli uomini di truppa ribasso del 20 °/₀ sulla tariffa comune tanto per le sezioni idroterapiche, quanto per i bagni d'immersione di qualunque specie.

c) *Stabilimento idroterapico e climatico Piazzo Bagni* (Biella). — Agli ufficiali e loro famiglie riduzione unica del 25 °/₀ sulle tariffe di pensioni vigenti, qualunque sia l'epoca nella quale intendono usufruirne. Le tariffe ordinarie sono di L. 10,50 ad 8,50 al giorno secondo le camere

d) *Terme Apollinari di Vicarello* presso Bracciano. — Agli ufficiali dell'esercito e dell'armata ed agli impiegati civili dipendenti di Ministeri della guerra e della marina accorda il ribasso del 20 °/₀ sui prezzi normali seguenti:

Camera ad un letto, biancheria compresa, da	L.	2 a L. 4
Pranzo e cena, vino compreso	»	6
Bagno in vasca, a vapore, doccia, bagno idroelettrico, biancheria compresa . .	»	2
Consulto medico ed assistenza per tutta la cura	»	10.

e) *Reale stabilimento di bagni a vapore della Grotta Giusti in Monsummano presso i bagni di Montecatini* (Lucca). — Ai signori ufficiali del regio esercito e della regia marina in attività di servizio:

1° la riduzione del 20 % sul prezzo ordinario della pensione e del bagno a vapore naturale nella grotta ai signori pensionari dell'albergo annesso al reale stabilimento della Grotta Giusti, durante la stagione balneare 1° maggio, 30 settembre 1901;

2° La riduzione del 50 % sul prezzo ordinario per l'accesso e cura nel reale stabilimento della Grotta Giusti a decorrere dal 1° maggio fino al 30 settembre 1901;

I signori ufficiali che desiderassero maggiori notizie potranno rivolgersi al concessionario signor N. Melani della Grotta Giusti in Monsummano (Toscana).

f) *Bagni di Montecatini.* — Locanda maggiore. Agli ufficiali ed alle loro famiglie:

Il prezzo della pensione che decorre dal 1° maggio ed ha vigore fino al 20 giugno è di lire 6,50 al giorno. La pensione comprende: vitto, alloggio, camera e candela; prima visita medica; ingresso alle sorgenti dello Stato; ingresso al R. Casino. — Sconto del 50 % sulle tariffe ordinarie dei bagni. — Sconto del 50 % sulle tariffe ordinarie dei giuochi al R. Casino. — Sconto del 50 % sulle tariffe ordinarie per l'accesso e cura al reale stabilimento della Grotta Giusti in Monsummano.

La pensione speciale non potrà essere di una durata minore di otto giorni, salvo disposizioni dei sanitari delle regie terme le quali prescrivano una cura più breve.

L'ufficiale che dopo qualche giorno di pensione non volesse più rimanere vincolato alla medesima, dovrà pagare i giorni di già passati in pensione in ragione di L. 10 caduno ed in tale misura dovranno pure pagare coloro che troncassero la pensione prima che fossero passati gli otto giorni stabiliti dalle presenti norme, e ciò s'intende nel caso che non vi sia la speciale prescrizione medica sopraccennata.

All'atto della partenza il pensionante dovrà restituire la tessera nominale statagli rilasciata al suo arrivo. La medesima serve per avere il libero accesso alle sorgenti e per fruire di tutti gli altri ribassi. Dovrà essere esibita ad ogni richiesta fatta dal personale dei regi stabilimenti e non potrà giammai essere ceduta a chicchessia. In caso di smarrimento, il pensionante sarà tenuto a procurarne l'immediato rinnovo contro pagamento della tassa di L. 4.

Il *déjeuner* ed il pranzo sono serviti ad ore fisse; in conseguenza i signori pensionanti dovranno procurare di non porre il minimo ritardo alle ore stabilite per non portare intralcio al regolare andamento del servizio. È per questo che il pensionante il quale ritardi anche di 10 minuti, dovrà fare il suo pasto in tavolo separato con l'aumento di lire 0,50 per il *déjeuner* e di lire 1 per il pranzo.

Gli straordinari, pietanze, acque minerali, caffè, bibite, liquori, ecc., dovranno essere pagati volta per volta all'atto della loro consegna, al prezzo delle tariffe ordinarie, dedottovi un ribasso del 20 %.

Orario

Visita medica: conforme alle ore stabilite dai sanitari delle RR. Terme.

Déjeuner	ore	11 ½
Pranzo	»	18 ½

Ingresso alle sorgenti.

Tettuccio, Savi, Regina, Olivo	dalle	6	alle	11
Rinfresco	»	14	»	19
Bagni	»	6	»	18

Per usufruire di detta pensione i signori ufficiali dovranno produrre il loro libretto di viaggio, od altro documento che chiaramente giustifichi la loro qualità, Per le famiglie degli ufficiali che con essi si recheranno a Montecatini, saranno praticate le stesse facilitazioni, riducendo la pensione a lire 4 giornaliere per i ragazzi al disotto degli anni dieci.

Per ulteriori schiarimenti rivolgersi al signor N. Melani, direttore e proprietario della ditta, in Bagni di Montecatini (provincia di Lucca).

g) Società fonte minerale di S. Apollonia (Iseo-Ponte di legno).

Ai signori ufficiali dell'esercito dal 15 giugno al 15 settembre, dieci posti alle seguenti condizioni:

Pensione a lire 6.

Mattino: caffè nero o caffè e latte, pane.

Colazione: brodo o minestra, piatto carne guarnito, formaggio, pane, vino mezzo litro.

Pranzo: minestra, salati, piatto carne arrosto o altro, pane, dolce, formaggio, frutta, vino mezzo litro, caffè.

Pensione a lire 4 e mezza

Mattino: caffè nero.

Colazione: brodo o minestra, piatto carne, formaggio, pane, vino un quarto di litro.

Pranzo: minestra, piatto carne, altro piatto, formaggio, pane, vino mezzo litro.

Nella detta pensione è compreso anche il bagno, la doccia, la tassa di acqua. Alle famiglie dei signori ufficiali è fatta la medesima pensione, pei bambini al disotto dei 10 anni la pensione è ridotta alla metà.

Fermandosi nello stabilimento meno di otto giorni dovrà pagarsi la pensione intiera, a meno che la partenza sia dovuta a gravi motivi di urgenza o di salute.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **59. — Servizio della paglia e dei combustibili ad economia.** — (Direzione generale servizi amministrativi) — 16 maggio.

A chiarimento dei quesiti proposti sull'interpretazione ed applicazione dell'*Atto* 86 del corrente anno, questo Ministero dichiara:

1. Il regolamento approvato con R. Decreto 17 marzo 1901, riflette solo gli acquisti della paglia e dei combustibili che sono a carico del bilancio, capitolo casermaggio, cioè le provviste per le quali fino al 30 giugno p. v. si rilasceranno alle imprese buoni a carico dello Stato, come rilevasi dall'articolo 13 del regolamento stesso il quale stabilisce che alle spese necessarie provvederà il Ministero con anticipazioni trimestrali.

Le spese occorrenti per le provviste dei generi che attualmente si prelevano dalle imprese con buoni a pagamento diretto, provviste per le quali nulla è ora innovato, dovranno continuare ad essere sostenute dalle amministrazioni interessate per conto proprio.

Le spese dei combustibili per l'illuminazione a carico del bilancio, sono quelle indicate all'articolo 1° lettera *c*) dell'*Atto* 67 del 17 febbraio 1901, e ad esse si provvederà a norma di questo stesso *Atto*.

2. Dal 1° luglio p. v. le amministrazioni potranno servirsi del fornitore del presidio, come già delle imprese di corpo di armata, che cessano col 30 giugno del corrente anno, anche per le provviste a pagamento diretto, se ciò sia di loro con-

venienza, e dovranno invece valersene per le provviste indicate ai §§ 1846, 1847 e 2565 del regolamento d'amministrazione. Avvertiranno però che queste provviste non debbono comprendersi nel rendiconto di cui all'articolo 15 del regolamento 17 marzo 1901.

3. Includendo nei contratti, che si stipuleranno in base all'*Atto* 86, anche le provviste a pagamento diretto, si avrà cura di fare espressa riserva per le convenzioni che fossero in corso e la cui scadenza cadesse dopo il 30 giugno p. v.

4. Pei rendiconti delle spese a carico del bilancio da presentare al termine di ogni trimestre, le amministrazioni faranno uso del modello 402 *D.* avvertendo che dovranno su di esso darsi debito delle anticipazioni per loro conto riscosse dall'ufficio d'amministrazione di personali militari vari e che ogni rendiconto dovrà trasmettersi al Ministero (Direzione generale revisione dei conti) in doppio esemplare con una sola serie di documenti.

5. Nulla è innovato alle disposizioni del regolamento di amministrazione e contabilità dei corpi per quanto concerne il modo di rimborsare le somministrazioni ricevute dai fornitori di presidio a carico del bilancio.

In conseguenza, giusta i §§ 175, 176, 178 e 1842 del regolamento stesso, le amministrazioni continueranno a darsi debito sulla dimostrazione 219 e sul rendiconto generale delle razioni legna prelevate dal fornitore del presidio e dei posti letto in relazione alle somministrazioni.

6. Se in qualche presidio per l'entità delle provviste si dovesse procedere al deliberamento ad asta pubblica, e risultasse che per le spese inerenti all'asta i prezzi sarebbero alti, le amministrazioni incaricate degli acquisti si avvarranno della facoltà fatta dai numeri 4 e 5 delle norme per l'esecuzione del citato regolamento e stipuleranno distinti contratti a licitazione privata per la paglia e pei combustibili, dando anche ai contratti, se ciò sia necessario, una durata inferiore ad un anno.

Qualsiasi però la durata dei contratti, le amministrazioni si regoleranno in modo che le scadenze coincidano con la fine dell'anno finanziario (30 giugno).

7. Giusta il n. 15 delle norme suddette, la paglia usata resta di proprietà dell'amministrazione che l'acquista e può utilizzarla come crede. Però i corpi stanziati nei corpi d'armata I, II e IV dovranno continuare a lasciare la paglia usata all'assuntore del bucato finchè durano i contratti in corso.

Il Ministro — C. di S. Martino.

N. 60. — Stato sanitario del R. esercito nel mese d

DIVISIONI	ENTRATI		
	negli ospedali (1)	nelle infermerie di corpo (2)	Totale degli entrati nei luogh di cura
Torino	403	376	779
Novara	105	201	306
Alessandria	300	324	624
Cuneo	150	243	393
Milano	284	359	643
Brescia	145	177	322
Genova	153	319	472
Piacenza	211	266	477
Verona	225	295	520
Padova	234	268	502
Bologna	206	256	462
Ravenna	114	214	328
Ancona	118	93	211
Chieti	192	143	335
Firenze	202	183	385
Livorno	294	159	453
Roma	373	438	811
Perugia	112	84	196
Napoli	439	513	952
Salerno	116	79	195
Bari	158	78	236
Catanzaro	137	74	211
Palermo	290	196	486
Messina	199	88	287
Cagliari	142	61	203
TOTALE DELL'ESERCITO	5302	5487	10789

Mortalità generale per 10

(1) Ospedali militari e civili, infermerie di presidio e infermerie speciali.
(2) Dedotti i passati dalle infermerie di corpo agli ospedali.

gennaio 1901. — (Segretariato generale). — 17 maggio.

MORTI				GIORNATE DI CURA				
negli ospedali	nelle infermerie	fuori degli ospedali e delle infermerie	Totale dei morti	negli ospedali	nelle infermerie	Totale	Giornate di cura per mille giornate di presenza	Entrata media giornaliera nei luoghi di cura per 1000 di forza
»	»	1	1	7775	3280	11055	31,4	2.2
»	»	»	»	2452	1738	4190	24,0	1.8
»	»	1	1	5841	2592	8433	29,6	2.2
»	»	»	»	3561	2170	5731	26,7	1.8
2	»	»	2	5100	2637	7737	26,9	2.2
1	»	1	2	2618	1401	4019	30,1	2.4
1	»	»	1	3629	2186	5815	28,0	2.3
3	»	1	4	5565	2457	8022	33,4	2.0
»	»	»	»	5137	2383	7520	28,2	2.0
1	»	»	1	6027	2236	8263	30,2	1.8
2	»	»	2	4401	2735	7136	38,2	2.5
1	»	»	1	2274	1923	4197	33,4	2.6
1	»	1	2	2737	1150	3887	29,8	1.6
1	»	2	3	3961	1428	5389	34,8	2.2
»	»	»	»	4645	1669	6314	36,2	2.2
2	»	2	4	5256	1320	6576	31,1	2.2
3	»	»	3	8529	3121	11650	33,0	2.3
»	»	1	1	2108	747	3155	29,7	1.9
2	»	»	2	12353	4745	17098	46,5	2.6
1	»	1	2	2059	734	2793	25,2	1.8
1	»	»	1	3492	919	4411	32.3	1.7
1	»	»	1	3137	685	3822	36,7	2.0
1	»	2	3	7247	1912	9159	41,0	2.2
1	»	1	2	4745	960	5705	36,3	1.8
»	»	1	1	3857	655	4512	34,8	1.6
25	»	15	40	118806	47783	166589	32,6	2.1

della forza media = 0.24.

Il Sottosegretario di Stato — B. ZANELLI.

N. 61. — Stato sanitario del R. esercito nel mese di

DIVISIONI	ENTRATI negli ospedali (1)	ENTRATI nelle infermerie di corpo (2)	ENTRATI Totale degli entrati nei luoghi di cura
Torino	315	294	609
Novara	109	220	329
Alessandria	271	297	568
Cuneo	142	281	423
Milano	246	307	553
Brescia	123	146	269
Genova	169	288	457
Piacenza	181	256	437
Verona	175	259	434
Padova	263	201	464
Bologna	137	238	375
Ravenna	72	168	240
Ancona	116	73	189
Chieti	112	96	208
Firenze	170	159	329
Livorno	187	131	318
Roma	358	348	706
Perugia	107	66	173
Napoli	386	442	828
Salerno	80	69	149
Bari	109	69	178
Catanzaro	113	30	143
Palermo	227	164	391
Messina	181	87	268
Cagliari	106	55	161
TOTALE DELL'ESERCITO	4455	4744	9199

Mortalità generale per 1000

(1) Ospedali militari e civili, infermerie di presidio e infermerie speciali.
(2) Dedotti i passati dalle infermerie di corpo agli ospedali.

febbraio 1901. — (Segretariato generale). — 17 maggio.

MORTI				GIORNATE DI CURA				
negli ospedali	nelle infermerie	fuori degli ospedali e delle infermerie	Totale dei morti	negli ospedali	nelle infermerie	Totale	Giornate di cura per mille giornate di presenza	Entrata media giornaliera nei luoghi di cura per 1000 di forza
»	»	1	1	8110	3094	11204	35.5	1.9
1	»	»	1	2610	2150	4790	29.7	2.0
4	»	»	4	6328	3043	9371	32.5	2.2
2	»	2	4	3381	2460	5841	30.4	2.2
2	»	1	3	4972	2483	7455	29.8	2.2
»	»	»	»	3152	1467	4619	35.8	2.1
4	»	2	6	3637	2208	5845	31.1	2.4
»	»	»	»	5141	2862	8003	36.5	2.0
»	»	1	1	5486	2462	7948	33.3	1.8
4	»	1	5	6046	1939	7985	32.4	1.9
1	»	»	1	3903	2136	6039	36.2	2.2
»	»	1	1	2189	2004	4193	37.4	2.1
1	»	1	2	2963	966	3929	33.7	1.6
»	»	1	1	3678	1269	4947	34.9	1.5
1	»	»	1	4491	1770	6261	39.9	2.1
2	»	1	3	5144	1391	6535	34.7	1.7
»	»	»	»	8875	2685	11560	37.7	2.3
»	»	»	»	2281	702	2983	30.5	1.8
1	»	»	1	11648	4171	15819	47.6	2.5
»	»	»	»	2029	562	2591	26.1	1.5
»	»	»	»	3112	858	3970	31.9	1.4
»	»	»	»	3138	357	3495	37.2	1.5
1	»	2	3	5956	1871	7827	37.9	1.9
»	»	»	»	4566	824	5390	37.8	1.9
»	»	4	4	2956	526	3482	29.2	1.4
24	»	18	42	115822	46260	162082	35.2	2.0

della forza media = 0.26.

Il Sottosegretario di Stato — B. ZANELLI.

AVVISO

Impieghi negli economati del regno conferibili agli ufficiali di scrittura.

Il Ministero di grazia giustizia e culti ha testè partecipato che sono ora disponibili alcuni posti di ufficiale d'ordine di 2ª classe negli uffici degli economati del regno indicati dal n. 22 al n. 28 dell'elenco *B* annesso al regolamento 28 giugno 1888 sulla concessione degli impieghi ai sottufficiali ed agli ufficiali di scrittura.

Soggiunge però che, con regolamento 2 marzo 1899, n. 64, lo stipendio annesso all'anzidetto impiego è stato fissato in annue L. 1400 indistintamente per tutti gli economati, quale era già per quello di Torino (n. 23 dell'elenco stesso), e si è anche formato un ruolo unico pel personale addettovi, il quale, in conseguenza, potrà venir trasferito dall'uno all'altro economato a seconda delle esigenze del servizio.

Con ciò essendo mutate le condizioni inerenti all'impiego in parola, questo Ministero ne rende consapevoli gli ufficiali di scrittura, già dichiarati idonei ad ufficiale d'ordine in genere, affinchè coloro di essi i quali non hanno già chiesto detto impiego negli economati possano farne domanda, da inoltrarsi non più tardi del 31 andante, e quelli che già lo richiesero, rinnovino la domanda entro lo stesso termine.

In detta domanda gli interessati dovranno dichiarare di accettare l'impiego stesso in una qualsiasi delle residenze ove gli economati esistono, ma potranno indicare quelle preferite per le quali saranno tenuti presenti senza però affidamento di ottenerle.

Avvertesi però che i già inscritti per la residenza di Torino, ove rinnovino la domanda, avranno diritto alla precedenza di nomina in detta località, non essendo cambiate le condizioni dell'impiego in quello economato.

Roma, 1901 — Tip. E. Voghera

Dispensa 18ª **1901** Parte 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 25 maggio.

MAGGIO 22. — Manovre di campagna, esercitazioni di cavalleria ed esercitazioni coi quadri per il 1901, *pag.* 221.
» 22. — Istruzioni per l'esame definitivo ed arruolamento degli inscritti della classe 1881, *pag.* 221.
» 22. — Cambio dei distaccamenti dei reggimenti del genio, *pag.* 237.
» 23. — Passaggio alla milizia mobile dei militari di 1ª e 2ª categoria della classe 1872, *pag.* 239.
» 23. — Passaggio alla milizia territoriale di militari di 1ª e 2ª categoria, *pag.* 239.
» 23. — Passaggio effettivo ai reggimenti d'artiglieria e genio della classe 1873 di cavalleria, *pag.* 240.
» 24. — Esami di idoneità all'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei tenenti veterinari, *pag.* 240.

CIRCOLARE N. **62**. — **Manovre di campagna, esercitazioni di cavalleria ed esercitazioni coi quadri per il 1901**. — (Segretariato generale). — 22 maggio.

Nel n. 2, comma *c*), della Circolare 42 del corrente anno, *alle parole:* dal 25 agosto al 6 settembre, *sono sostituite le parole:* dal 23 agosto al 3 settembre.

Il Ministro — C. di S. Martino.

N. **63**. — **Istruzioni per l'esame definitivo ed arruolamento degli inscritti della classe 1881**. — (Direzione generale leve e truppa). — 22 maggio.

Col giorno 18 giugno p. v. dovendo aver principio le operazioni per l'esame definitivo ed arruolamento degli inscritti della leva sulla classe 1881, questo Ministero, per meglio assicurare la regolarità delle operazioni suddette, stima opportuno di ricordare in proposito alcune istruzioni ed avvertenze fatte nelle precedenti leve e di aggiungerne alcune altre.

Formazione del contingente.

1. In relazione alla legge per la leva sulla classe dei nati nel 1881, il Ministero determina che, così come venne praticato nelle leve sulle classi 1872, 1873, 1874, 1875, 1877, 1878, 1879 e 1880, anche nella corrente leva i consigli di leva arruolino in 1ª categoria tutti gli inscritti che risulteranno idonei al servizio militare e non saranno assegnati alla 3ª categoria.

È ben inteso che all'arruolamento in 1ª categoria dovrà farsi eccezione per gli inscritti provenienti da leve anteriori a quella sulla classe 1872 e per quelli provenienti dalla leva sulla classe 1876 che, pel numero già avuto in sorte, avessero dovuto essere assegnati alla 2ª categoria; i quali, in caso di riconosciuta idoneità alle armi, dovranno essere arruolati in 2ª categoria, in conformità al disposto del penultimo capoverso del § 206 del regolamento sul reclutamento.

Assegnazioni alla 3ª categoria.

2. Affinchè i consigli di leva possano, giusta il disposto del § 153 del regolamento sul reclutamento, pronunciarsi circa le domande di assegnazione alla 3ª categoria e circa le altre questioni relative alla leva nella seduta stessa in cui gl'inscritti si presentano all'esame definitivo ed arruolamento, è indispensabile un preventivo esame dei documenti relativi per parte degli uffici di leva.

Sarà perciò necessario che i documenti in parola non vengano presentati ai consigli di leva nel giorno stesso in cui questi debbono pronunciare su di essi, ma siano trasmessi agli uffici di leva di mano in mano che vengono allestiti, o *almeno dieci giorni prima* del giorno fissato per l'esame definitivo ed arruolamento.

3. Anche nella leva scorsa fu rilevante il numero degli iscritti aventi diritto all'esenzione i quali decaddero dall'esercizio del diritto stesso per l'inosservanza del termine.

Il Ministero raccomanda perciò alla diligenza dei consigli e delle autorità tutte, alle quali è affidato il servizio del reclutamento, l'assistenza assidua delle ragioni degli iscritti e l'azione energica verso gli uffici oscitanti o negligenti, affinchè, per quanto è possibile, sia evitato il danno che da tale fatto deriva.

Si raccomanda a tal uopo l'osservanza dei criteri seguenti:

a) Giusta il disposto dell'ultimo capoverso del § 363 del regolamento, i sindaci debbono, prima che abbiano luogo le operazioni dell'esame definitivo ed arruolamento, trasmettere ai prefetti o sottoprefetti un elenco nominativo degli iscritti ai quali furono rilasciati documenti per conseguire l'assegnazione alla 3ª categoria, affinchè essi possano essere tenuti presenti dai consigli di leva.

In tale elenco dovranno i sindaci comprendere anche gli inscritti nell'interesse dei quali siano stati anche semplicemente richiesti documenti allo scopo suddetto;

b) I presidenti dei consigli di leva debbono interrogare individualmente tutti gli inscritti che vengono riconosciuti idonei alle armi se si trovino nelle condizioni per ottenere l'assegnazione suddetta: e della risposta, sia affermativa che negativa, debbono far prendere menzione sul registro sommario e sulle liste di estrazione;

c) Nel caso che l'inscritto dichiari di aver diritto all'assegnazione alla 3ª categoria, ma non presenti i documenti necessari a comprovare il diritto stesso, o li presenti incompleti, il presidente del consiglio di leva dovrà richiedere all'inscritto o a chi lo rappresenti un'esplicita dichiarazione verbale sui motivi pei quali non furono presentati al consiglio i documenti mancanti, e tale dichiarazione dovrà sommariamente essere inserita nel registro delle decisioni del consiglio con richiamo nella lista d'estrazione.

Il presidente del consiglio di leva deve pure avvertire gli inscritti di cui sopra che i documenti medesimi dovranno essere prodotti al consiglio di leva prima del giorno fissato per la chiusura della sessione, e che, ove lasciassero scadere questo termine, essi rimarrebbero decaduti dal chiesto benefizio; e deve parimenti invitare, seduta stante, i sindaci a rilasciare i documenti in parola ed a curare che questi siano, ove del caso, sollecitamente regolarizzati o rettificati in guisa da poter essere presentati al consiglio prima della chiusura della sessione;

d) Ove poi la mancata presentazione dei documenti dipenda dalla riconosciuta necessità di promuovere prima la rettificazione o costituzione di atti dello stato civile, da pratiche in corso per la ricerca di atti all'estero, o da cause di forza maggiore, il presidente del consiglio di leva dovrà invitare gli interessati e l'autorità municipale a produrre subito almeno quegli atti che sono disponibili, salvo a completarli al più presto possibile, eccitando nel tempo stesso l'autorità municipale ad iniziare sollecitamente le pratiche necessarie per tali rettificazioni.

Per gli eventuali procedimenti di rettificazione degli atti dello stato civile i prefetti e sottoprefetti vorranno ricordare ai sindaci quanto fu già detto nel n. 7 della Circolare di chiamata alla leva (28 marzo 1901 n. 43), ammonendoli della grave responsabilità che ad essi incombe nel caso che gl'inscritti, per negligenza degli uffici comunali nel promuovere tali procedimenti, incorrano nella decadenza dei diritti di esenzione;

e) *Un mese prima della chiusura della sessione* i signori prefetti e sottoprefetti cureranno che tutti gl'inscritti dei quali

consti, per effetto delle disposizioni di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*), che abbiano esposto ai sindaci od al consiglio di leva di aver diritto alla assegnazione alla 3ª categoria e non abbiano peranco prodotto i documenti necessari a comprovarlo, siano sollecitati a presentarli e avvertiti nuovamente che, ove i documenti suddetti non fossero presentati al consiglio di leva prima della chiusura della sessione, essi rimarrebbero decaduti dal diritto alla assegnazione alla 3ª categoria.

4. Nelle scorse leve si è rilevato che taluni uffici di leva omettono frequentemente di sottoporre al consiglio di leva i documenti per l'assegnazione alla 3ª categoria di inscritti in capolista stati da questi presentati durante la sessione della leva da cui provengono.

Il Ministero pertanto prega i signori prefetti e sottoprefetti di porre la massima cura, facendo all'uopo procedere alle opportune ricerche, affinchè nelle deliberazioni dei consigli di leva siano tenuti presenti tutti i documenti prodotti allo scopo suddetto, in leve anteriori, nell'interesse dei capilista.

5. I renitenti che vengono arruolati, in seguito ad arresto od a presentazione spontanea, nel secondo periodo della leva, sebbene seguano la sorte della classe soggetta a leva al momento del loro arruolamento, debbono, per quanto riguarda il termine stabilito dalla legge per invocare e comprovare i diritti all'assegnazione alla terza categoria, considerarsi come arruolati in conto della leva successiva. Si avverte quindi che i detti renitenti possono, a norma dei §§ 652 e 653 del regolamento, far valere tali diritti innanzi al consiglio di leva, senza bisogno di speciale provvedimento per parte del Ministero, fino alla chiusura della sessione della leva successiva a quella nella quale vengono arruolati.

Lo stesso trattamento spetta anche agli inscritti rimandati a senso del § 153, lettera *c*, del regolamento, quando vengano arruolati nel secondo periodo della leva in applicazione del successivo § 155, per essere venuta a cessare la causa del rimando.

Inscritti che si trovano già alle armi.

6. Il Ministero ha avuto più volte occasione di rilevare che inscritti di leva già in servizio, come volontari ordinari o di un anno, allievi negli istituti militari, ecc. vengono indebitamente dichiarati renitenti, o perchè i comandanti dei corpi interessati tralasciano di fare ai sindaci le comunicazioni pre-

scritte dal § 131 e seguenti del regolamento sul reclutamento, o perchè i sindaci non osservano le disposizioni di cui al § 135 del Regolamento stesso.

Ad evitare siffatto inconveniente il Ministero raccomanda ai comandanti dei corpi l'esatta osservanza delle dette disposizioni ed ai signori prefetti e sottoprefetti d'interessarsi perchè i sindaci si attengano strettamente al disposto del § 135 succitato.

Certificati di iscrizione ai ruoli.

7. Il Ministero riferendosi alle disposizioni contenute nel n. 6 della Circolare n. 70 del 1900, ricorda che, sebbene con la legge del 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento del R. esercito, siasi formato per tutti indistintamente gli ufficiali di complemento di ciascuna arma e corpo un unico ruolo di anzianità, nulla è tuttavia innovato all'articolo 6 della legge 29 giugno 1882, n. 830, giusta il quale gli ufficiali di complemento, al compiere del loro 32° anno di età, fanno passaggio dall'esercito permanente alla milizia mobile.

In conseguenza, i comandanti dei distretti militari nel redigere, agli effetti dei §§ 413, 414 (comma *c*) e 432 del regolamento (modificato quest'ultimo dal R. Decreto 8 giugno 1893, n. 277), i certificati d'inscrizione ai ruoli (modello n. 34) richiesti per gli ufficiali in parola nell'interesse di loro fratelli inscritti di leva aspiranti alla assegnazione alla 3ª categoria, dovranno riconoscere se *nel giorno stabilito per l'apertura della presente leva* l'ufficiale avesse o non compiuto i 32 anni, e dovranno indicare nel certificato stesso, a seconda dei casi, la conseguente ascrizione alla milizia mobile od all'esercito permanente, a norma del succitato articolo 6 della legge 29 giugno 1882.

Circa il rilascio di tali documenti è necessario tener presente l'*Atto* 195 del 1898.

8. Nel rilasciare i certificati di inscrizione ai ruoli relativi a militari di 1ª categoria residenti all'estero, stati ammessi alla dispensa provvisoria dalla chiamata alle armi, necessari per comprovare il diritto di un loro fratello a conseguire l'assegnazione alla 3ª categoria ai termini dell'art. 87 della legge sul reclutamento ed in applicazione del n. 11 lettera *m*) della presente Circolare, i comandanti dei distretti militari dovranno, giusta il § 417 del regolamento, assicurarsi dell'esistenza in vita dei militari medesimi, mediante certificato della competente autorità diplomatica o consolare.

Ricorsi per concorrere alla leva marittima.

9. Giungono frequentemente al Ministero ricorsi di inscritti i quali, esponendo di essere stati mantenuti sulle liste della leva di terra, nonostante avessero i requisiti per concorrere alla leva di mare, chiedono di far passaggio a quest'ultima leva.

Il riconoscere se un inscritto possegga i requisiti per far parte della leva di mare spetta alle autorità marittime: e perciò i signori prefetti e sottoprefetti vorranno invitare coloro che producessero ricorsi allo scopo suddetto a presentarli invece alla competente capitaneria di porto.

Ricorsi contro le decisioni dei consigli di leva.

10. Ogni qualvolta siano presentati sia direttamente che per mezzo dei sindaci ricorsi contro le decisioni del consiglio di leva a norma e per gli effetti di cui all'art. 18 della legge sul reclutamento, i prefetti o sottoprefetti apporranno in calce al ricorso il loro visto allo scopo precipuo di stabilire la data certa della presentazione.

Nel compilare inoltre il rapporto previsto dal § 469 del regolamento le stesse autorità avranno cura di illustrare tutte le circostanze di fatto e di diritto che motivarono la decisione del Consiglio e che valgano a chiarire i motivi pei quali si ricorre contro la decisione stessa.

Nei casi nei quali col ricorso non s'impugna la decisione del consiglio nella legittimità o nel merito, ma solo si chiede la assegnazione alla 3ª categoria, il cui diritto non fu comprovato innanzi al consiglio con la produzione dei prescritti documenti o perchè i documenti presentati erano incompleti, i prefetti o sottoprefetti, unitamente ai documenti prodotti ed al rapporto, trasmetteranno un estratto della lista di estrazione nella quale dovrà essere annotata la dichiarazione circa i motivi della mancata od incompleta costituzione della prova inserita nel registro sommario a norma del n. 3, lettera *c*) della presente Circolare.

In tutti i casi nell'estratto della lista d'estrazione da trasmettersi con i ricorsi dovrà pure essere annotato se l'iscritto fu riconosciuto idoneo per le armi a cavallo o per l'artiglieria da montagna.

Disposizioni relative agli iscritti residenti all'estero.

11. Come fu avvertito col n. 16 della Circolare n. 43 del 28 marzo 1901, gli inscritti residenti all'estero possono regolare la loro posizione di fronte alla leva secondo le disposizioni difavore sancite con l'art. 33 della legge sull'emigrazione. Per l'applicazione delle disposizioni medesime, verranno fra breve e ad ogni modo prima che abbiano principio le operazioni per l'esame definitivo ed arruolamento degli inscritti della classe 1881, emanate apposite istruzioni, alle quali i signori prefetti e sottoprefetti, i consigli di leva e le autorità militari vorranno esattamente attenersi per la parte che rispettivamente li concerne.

Il Ministero intanto ritiene opportuno di riassumere qui per sommi capi le principali delle istruzioni medesime, le quali sono le seguenti:

a) I capilista e gli inscritti della corrente leva possono esperire le pratiche per regolare la loro posizione di fronte alla leva direttamente presso le autorità diplomatiche o consolari fino al 31 dicembre p. v.: salvo, bene inteso, il maggior periodo occorrente per le comunicazioni da farsi in proposito alle autorità di leva nel regno;

b) I cittadini omessi di leve precedenti od appartenenti per ragione di età alla leva in corso, i quali, senza essere stati inscritti sulle liste di leva del comune di pertinenza, si presenteranno alle regie autorità diplomatiche o consolari nel termine suddetto per regolare la loro posizione di fronte alla leva, dovranno essere aggiunti sulle liste della leva in corso ed i consigli di leva prenderanno a loro riguardo le decisioni che saranno del caso: ma dovranno essere riportati anche sulle liste di leva della classe 1882, affinchè possano in quella occasione prendere parte alla estrazione a sorte;

c) I cittadini menzionati nelle precedenti lettere *a*) e *b*), possono essere visitati, senza che a ciò occorra veruna autorizzazione preventiva per parte delle autorità prefettizie e del Ministero, dalle regie autorità diplomatiche e consolari: le quali pronunciano a loro riguardo — a seconda dei casi — la decisione di arruolamento nella 1ª categoria, e quella di rivedibilità ovvero ne dichiarano la riforma. Queste decisioni possono essere revocate nei casi e con le norme espressamente stabilite nelle citate istruzioni;

d) I cittadini menzionati nelle precedenti lettere i quali provino di essere legittimamente impediti dal regolare la loro posizione di fronte alla leva possono essere dalla regia autorità diplomatica o consolare rimandati alla leva ventura;

e) I cittadini pei quali non sia scorso il periodo della rivedibilità i quali si ritengano inabili al servizio militare e risiedano in località ove manchi la possibilità di farli visitare, possono pure essere rimandati alla leva ventura dall'autorità predetta;

f) I cittadini stati dichiarati rivedibili in visita all'estero e quelli menzionati alla precedente lettera *e*) che siano stati rimandati alla leva ventura per essere mancata la possibilità di farli visitare all'estero, devono essere considerati a tutti gli effetti, anche per quanto concerne i diritti all'assegnazione alla 3ª categoria e la ferma, quali rivedibili veri e propri, ai termini dell'art. 78 della legge sul reclutamento;

g) Spetta al consiglio di leva di pronunciare relativamente agli inscritti residenti all'estero che invochino l'assegnazione alla 3ª categoria. Per conseguire l'assegnazione medesima, gli inscritti, invece di farsi rappresentare avanti al consiglio di leva da persona munita di speciale procura, debbono firmare avanti la regia autorità diplomatica o consolare, un apposito atto di sottomissione per l'arruolamento;

h) Gli inscritti residenti all'estero possono compiere le pratiche per essere ammessi alla surrogazione tra fratelli presso le regie autorità diplomatiche e consolari;

i) Parimenti possono compiere presso le autorità medesime le pratiche per l'ammissione all'arruolamento volontario di un anno;

l) Gli inscritti nati e residenti all'estero (in qualsiasi paese) e gli inscritti che siano emigrati prima di aver compito il 16° anno di età in Oceania, America, Asia (esclusa la Turchia) ed Africa (esclusi i dominî e protettorati italiani, l'Egitto, la Tripolitania, la Tunisia, l'Algeria ed il Marocco) possono chiedere ed ottenere dalle regie autorità diplomatiche e consolari di essere ammessi alla dispensa provvisoria dalla chiamata alle armi in tempo di pace, finchè duri la loro residenza all'estero. Tale dispensa diventa assoluta e definitiva quando il militare abbia compito il 32° anno di età;

m) Gli inscritti stati arruolati nella 1ª categoria ed ammessi alla dispensa provvisoria dalla chiamata alle armi in tempo di pace tramandano il diritto alla assegnazione alla 3ª categoria, a senso dell'art. 86 (n. 14), della legge sul reclutamento,

al fratello concorrente alla stessa leva: e così pure, finchè siano ascritti all'esercito permanente, tramandano il diritto medesimo ad un fratello ai termini dell'art. 87 della legge. Bene inteso che in questi casi deve essere debitamente comprovata la loro esistenza in vita;

n) nel riportare sulle liste di leva le decisioni concernenti gli inscritti residenti all'estero, le formule relative dovranno essere completate con le indicazioni che l'inscritto risiede all'estero e dell'autorità diplomatica o consolare a cui si è presentato.

12. Nell'applicazione delle cennate istruzioni i signori prefetti e sottoprefetti ed i consigli di leva vorranno tener presente che le istruzioni medesime mirano a diminuire il numero di coloro che hanno obbligo di rimpatriare limitandolo a quegli inscritti soltanto che siano risultati in modo indubbio idonei al servizio militare e che non abbiano diritto alla assegnazione alla 3ª categoria od alla dispensa provvisoria dalla chiamata alle armi in tempo di pace finchè duri la loro residenza all'estero: e quindi in tutti i casi in cui abbiano qualche dubbio al riguardo, dovranno chiedere schiarimenti alle autorità diplomatiche o consolari competenti od istruzioni al Ministero, provvedendo intanto perchè l'inscritto venga rimandato ad una seduta successiva od anche, ove occorra, alla leva ventura.

Inscritti idonei per le armi a cavallo e per l'artiglieria da montagna.

13. Analogamente a quanto fu stabilito per gli inscritti della classe 1880 col n. 13 della Circolare 70 del 23 maggio 1900, questo Ministero determina che, in occasione della visita presso i consigli di leva, vengano, per cura degli ufficiali delegati, e sentito il parere dell'ufficiale medico, prenotati tutti gli inscritti arruolati in 1ª categoria (fatta eccezione di quelli provenienti dai rivedibili di due leve), i quali risultino fisicamente idonei pel servizio nelle armi a cavallo (cavalleria, artiglieria a cavallo, meno il treno, e artiglieria da campagna, meno il treno), nonchè per l'artiglieria da montagna.

Per agevolare tale prenotazione il Ministero provvederà affinchè per taluni consigli di leva uno degli ufficiali delegati sia scelto fra gli ufficiali appartenenti alle armi e specialità ora dette.

Nel fare poi la prenotazione di cui trattasi dovranno tenersi presenti le disposizioni contenute nei §§ 40, 64, 66, 67,

e 69 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento (*Atti* 160 del 1896 e 17 del 1898) relative alle assegnazioni degli inscritti di 1ª categoria alla cavalleria, all'artiglieria da campagna, all'artiglieria a cavallo e all'artiglieria da montagna, disposizioni che si riportano qui appresso:

« Gli inscritti da assegnarsi alla cavalleria devono essere « larghi di petto, ma non corpacciuti, anzi svelti ed agili e « conformati in guisa da poter diventare buoni cavalieri, per il « che devesi particolarmente avvertire che abbiano lunga in- « forcatura, largo bacino, coscie piatte e ginocchia non con- « vergenti.

« La statura degli uomini da destinarsi alla cavalleria deve « essere:

« pei reggimenti lancieri da m. 1,63 a m. 1,74;

« pei cavalleggeri da m. 1,58 a m. 1,70;

« per gli squadroni palafrenieri da m. 1,58 a m. 1,74.

« Gli inscritti da assegnarsi all'artiglieria da campagna (bat- « terie), devono essere forniti di sufficiente robustezza, avere la « statura da metri 1,63 a metri 1,77, ed essere scelti fra i car- « rettieri ed in massima fra quelli addetti al governo di ca- « valli e muli e fra gli operai per lavori in legno o in ferro, i « sellai e i maniscalchi.

« Gli inscritti da assegnarsi all'artiglieria a cavallo (batterie) « devono avere tutti i requisiti fisici stabiliti per la cavalleria « ed in quanto alla statura ed ai mestieri sono ad essi appli- « cabili le disposizioni relative all'artiglieria da campagna.

« Non sono di ostacolo per l'assegnazione alle armi a cavallo, « purchè gli inscritti posseggano i requisiti suaccennati, i di- « fetti nei piedi, quali sono le dita a martello o accavallate o « riunite od aderenti, nonchè l'unghia incarnata od i piedi piatti « o schiacciati e la mancanza di due falangi all' indice della « mano destra.

« Gli inscritti da assegnarsi all'artiglieria da montagna, de- « vono essere di statura non inferiore a metri 1,70, di ben « constatata robustezza fisica. Essi debbono essere scelti tra « i mulattieri, carrettieri, muratori, operai in legno e operai « in ferro.

« I maniscalchi ed i sellai possono essere assegnati alla caval- « leria ed all'artiglieria a cavallo, da campagna e da montagna, « qualunque sia la loro statura. »

Le prenotazioni per le armi a cavallo saranno eseguite presso i consigli di leva di tutti i circondari del Regno.

Quelle per l'artiglieria da montagna saranno invece eseguite

soltanto presso i consigli di leva dei circondari designati per il reclutamento di detta specialità e precisamente presso tutti i circondari della Liguria, del Piemonte, della Lombardia, del Veneto e dell'Emilia, nonchè presso i seguenti circondari della Toscana: Pistoia, Rocca San Casciano, San Miniato, Lucca, Castelnuovo, Massa, Pontremoli, Pisa e presso i seguenti circondari della Sicilia: Caltanissetta, Piazza Armerina, Terranova, Acireale, Caltagirone, Catania, Nicosia, Castroreale, Messina, Mistretta, Patti, Cefalù, Termini Imerese, Modica, Noto, Siracusa.

14. Interessando di poter fornire tutto intero il contingente di cui i corpi a cavallo e l'artiglieria da montagna hanno bisogno in occasione della chiamata anticipata alle armi, senza ricorrere ad assegnazioni suppletive nel tempo della chiamata generale della classe, gli ufficiali delegati ai consigli di leva, in relazione a quanto fu avvertito anche col n. 14 della Circolare 70 del 1900, avranno cura che nelle prenotazioni di cui trattasi siano compresi tutti effettivamente gli inscritti che posseggono la idoneità voluta per le armi a cavallo o per la artiglieria da montagna.

15. Per gli inscritti giudicati abili per il servizio nelle armi e specialità stesse (compresi quelli visitati per delegazione) sarà sul modello 12 o 15 e nel foglio provvisorio di congedo illimitato posta l'annotazione *abile armi a cavallo* per quelli aventi i requisiti per la cavalleria, l'artiglieria a cavallo, meno il treno, e l'artiglieria da campagna, meno il treno; e l'annotazione *abile artiglieria da montagna* per gli inscritti aventi i requisiti per l'artiglieria da montagna.

Al termine delle sedute ordinarie l'ufficiale delegato in 1ª a ciascun consiglio di leva compilerà e trasmetterà con la massima sollecitudine, per mezzo del presidente del consiglio stesso, al Ministero della guerra (Direzione generale leve e truppa) un prospetto nel quale saranno rappresentati numericamente, per ogni mandamento, gli inscritti che furono giudicati idonei per le armi e specialità ora dette.

Quelli fra gl'inscritti stessi che furono visitati per delegazione saranno portati in elenco a parte e, allo scopo di evitare duplicazioni, dovranno essere dati in nota al Ministero solamente dal consiglio di leva che eseguì la visita, non già anche dal consiglio di leva del circondario al quale appartengono gli inscritti.

Nel giorno poi in cui si chiuderà la sessione della leva, l'ufficiale delegato in 1ª trasmetterà, con lo stesso mezzo su

indicato, un prospetto suppletivo degli inscritti riconosciuti idonei per le armi a cavallo e l'artiglieria da montagna dal termine delle sedute ordinarie alla chiusura della sessione.

Surrogazioni di fratello

16. Il Ministero rammenta che, giusta quanto venne disposto col n. 16 della Circolare n. 70 del 1900, allo scopo di evitare, per quanto sia possibile, che gli inscritti che si fanno surrogare da un fratello avanti ai consigli di leva omettano di presentarsi all'esame definitivo ed arruolamento nella leva in cui debbono rappresentare il fratello surrogato e vengano quindi dichiarati renitenti, deve per cura degli uffici di leva essere rilasciato agli inscritti fattisi surrogare avanti al consiglio di leva il certificato di esito di leva mod. n. 35, nel quale si farà risultare che l'inscritto « fu ammesso a farsi surrogare dal fratello nato il ....., con l'obbligo di presentarsi nella leva sulla classe..... al consiglio di leva, nel giorno designato per l'esame definitivo del predetto fratello, per rappresentarlo tanto nei diritti quanto nelle obbligazioni, ai termini del disposto dell'articolo 102 del testo unico delle leggi sul reclutamento. »

17. Gli inscritti che si fanno surrogare da un fratello non avendo obbligo, come è noto di presentarsi al consiglio di leva all'atto della surrogazione, accade sovente che essi restano inscritti sulle liste di leva e sono poi riportati sui modelli 12 e 15 senza la indicazione dei *contrassegni personali*, prescritti dal § 162 del regolamento sul reclutamento.

Ad evitare tale omissione gli ufficiali delegati terranno presente che i contrassegni personali dei giovani che non si presentarono al consiglio di leva al momento in cui furono ammessi alla surrogazione dovranno essere determinati allorquando i detti giovani saranno chiamati avanti al consiglio a rappresentare il fratello surrogato.

18. I signori presidenti del consiglio di leva avvertiranno gli inscritti arruolati in prima categoria, che, ove desiderassero di farsi surrogare da un loro fratello, non occorrerà che per compiere le relative pratiche attendano la chiamata della classe alle armi, ma potranno farne domanda anche prima di quel tempo al comandante del distretto militare.

Inscritti non presentatisi ai consigli di leva prima della chiusura della sessione, perchè malati, in carcere, ecc.

19. Il § 155 del regolamento sul reclutamento stabilisce che gli inscritti, i quali, nel giorno di chiusura della sessione, non siansi presentati al consiglio di leva per alcuno dei motivi indicati al § 153, lettera *c*, del regolamento stesso (perchè ammalati, in carcere, ecc.) siano rimandati alla ventura leva e che, in qualunque tempo venga a cessare la causa del rimando, essi siano precettati a presentarsi al consiglio di leva per essere visitati e, se idonei, arruolati.

Al riguardo dei detti inscritti questo Ministero determina che qualora, per essere cessata la causa del rimando, taluno di essi si presenti al consiglio di leva durante il secondo periodo della leva in corso, venga annullata la decisione di rimando già emanata e che la nuova decisione da pronunciarsi sia presa in conto della leva predetta, nella considerazione che col sistema della categoria unica tutti gli inscritti arruolati, sia durante la sessione, sia durante il secondo periodo, devono essere computati nella leva in corso.

Inscritti in osservazione all'ospedale alla chiusura della sessione.

20. Per ragioni analoghe a quelle accennate nel precedente n. 19 questo Ministero determina che a riguardo degli inscritti appartenenti per ragione di età alla leva in corso od a quella precedente sui nati nel 1880, i quali a mente del § 334 del regolamento sul reclutamento, vengono rimandati alla ventura leva perchè nel giorno stabilito per la chiusura della sessione si trovano ancora in osservazione presso un ospedale militare; i prefetti ed i sottoprefetti, appena ricevono la relativa relazione medica del direttore dell'ospedale, devono subito provvedere onde il consiglio di leva, convocato in seduta straordinaria, revochi la decisione di rimando e pronunci, a seconda del caso, quella di arruolamento o di rivedibilità o di riforma in base alla mentovata relazione.

Visita dei renitenti presentatisi spontanei od arrestati.

21. Il Ministero ha avuto occasione di rilevare parecchie volte che i renitenti presentatisi spontanei od arrestati, anzichè essere sottoposti subito all'esame del consiglio di leva espressa-

mente riunito, come è prescritto dal § 628 del regolamento sul reclutamento, sono chiamati innanzi al consiglio stesso con molto ritardo.

Si raccomanda quindi ai signori prefetti e sottoprefetti la esatta osservanza della menzionata disposizione regolamentare specialmente nel caso in cui la presentazione spontanea o l'arresto dei renitenti avvenga nei giorni prossimi a quello in cui ha termine il secondo periodo della leva e ciò nella considerazione che, qualora essi fossero arruolati dopo il termine anzidetto, dovrebbero, con grave loro pregiudizio, correre la sorte della classe successiva a quella a cui avrebbero dovuto essere ascritti.

Elenchi modello n. 12 e 15.

22. Il Ministero rammenta che gli elenchi modello 12 dovranno, come nelle leve precedenti, essere compilati per mandamento e secondo le liste d'estrazione, come è prescritto dai §§ 184 e 185 del regolamento: e che in essi, per quanto concerne gli inscritti di leve precedenti, i quali vengono arruolati nella leva in corso, è necessario che siano segnate con esattezza, oltre alle indicazioni di cui è cenno nel § 185 del regolamento e nel n. 15 della presente Circolare, anche quelle altre indicazioni che servono a far risultare il motivo per cui gli inscritti medesimi furono rimandati.

23. Ad evitare che nel trascrivere sui detti elenchi modello 12 e 15 le decisioni dei consigli di leva, possano commettersi, come talvolta è avvenuto, errori materiali, in guisa che le decisioni risultanti dai detti elenchi non siano conformi a quelle effettivamente pronunciate dal consiglio, i signori ufficiali delegati, prima di inviare ai distretti militari gli elenchi suddetti, dovranno controllarli, in quanto concerne le decisioni dei consigli di leva, con le liste di estrazione.

24. I signori ufficiali delegati dovranno altresì far speciale menzione, sui ripetuti elenchi mod. 12 e 15, delle decisioni varie pronunziate sul conto degli inscritti residenti all'estero, conformemente alle formule di cui alla lettera *n*) del n. 11, e ciò affinchè i comandanti dei distretti militari possano averne opportuna norma.

Dovranno pure indicare, per gli inscritti arruolati in 1ª categoria quali rimandati di leve precedenti, i motivi del rimando e citare gli articoli della legge ed i paragrafi del regolamento o della istruzione provvisoria per il servizio della leva all'e-

stero che sarà quanto prima pubblicata, in base ai quali il rimando stesso fu pronunciato e ciò in conformità e per gli effetti del n. 3 della Circolare 43 del corrente anno.

Inscritti indigenti reduci dall'estero arruolati in 1ª categoria.

25. Analogamente a quanto fu stabilito nelle scorse leve, questo Ministero determina che anche agli inscritti della corrente leva, i quali rimpatriano dall'estero per soddisfare agli obblighi di leva e non hanno mezzi per provvedere alla loro sussistenza durante il tempo che corre tra il loro arruolamento in 1ª categoria e la chiamata alle armi della classe, sia concesso, ove ne facciano domanda, di essere subito inviati al distretto di residenza, e, se confermati idonei, assegnati e mandati ad un corpo del Regio esercito reclutato dal distretto al quale appartengono per fatto di leva.

Certificati di penalità.
Decisioni di esclusione dal servizio militare.

26. Relativamente ai certificati di penalità degli inscritti della classe 1881 dovranno tenersi presenti le seguenti avvertenze:

a) Per gli inscritti che saranno arruolati nella 1ª categoria e designati per le armi a cavallo o per l'artiglieria da montagna i certificati di penalità dovranno essere dai prefetti e sottoprefetti richiesti al procuratore del Re presso il Tribunale competente man mano che sarà compiuto l'esame definitivo ed arruolamento degli inscritti di ciascun mandamento siccome è prescritto dal § 213 del regolamento;

b) Per gli altri inscritti che saranno arruolati nella 1ª categoria, i certificati di penalità dovranno invece essere richiesti subito dopo la chiusura della sessione.

27. Il Ministero ha dovuto rilevare che, nonostante la raccomandazione già fatta nelle leve precedenti, vennero arruolati ed avviati alle armi inscritti che dal certificato di penalità risultavano condannati ad alcuna delle pene per le quali, a termini dell'art. 3 della legge di leva e del combinato disposto dai §§ 298 e 299 del regolamento, avrebbero dovuto essere esclusi dal servizio militare.

Si rammenta quindi che è assolutamente indispensabile di evitare che abbia a rinnovarsi tale gravissimo inconveniente per il quale non solo vengono ad introdursi nelle file dell'e-

sercito individui che la legge dichiara indegni di appartenervi, ma si reca altresì all'erario un non lieve ed ingiustificato aggravio: e a tale scopo il Ministero rinnova ai signori prefetti e sottoprefetti la raccomandazione di volere, prima di trasmettere ai distretti militari i certificati di penalità di cui al numero precedente, verificare colla massima diligenza se in essi figuri qualche condanna per cui l'inscritto debba essere escluso dal servizio, e, in caso affermativo, di riferirne subito al Ministero per gli opportuni provvedimenti.

La medesima verificazione dovrà, per maggior sicurezza, essere eseguita anche dai comandanti dei distretti militari, i quali, nel dar partecipazione al Ministero dell'avvenuta trasmissione ai corpi dei certificati in parola, dovranno assicurare che da essi non si rilevò nessuna condanna per cui debba farsi luogo alla esclusione dal servizio.

Norme per la rinunzia alla nazionalità francese per parte di militari nati in Francia o colonie francesi.

28. Il Ministero avverte che i militari di 1ª categoria nati o residenti all'estero ai quali venga concessa la dispensa provvisoria dalla chiamata alle armi in tempo di pace finchè duri la loro residenza all'estero in applicazione del già citato art. 33 della legge sull'emigrazione del 31 gennaio 1901, si trovano di fronte al servizio militare in posizione perfettamente regolare.

In conseguenza nulla osta a che a quelli di essi che nacquero in Francia o colonie francesi vengano dalle autorità prefettizie rilasciati i documenti prescritti dalla Circolare n. 7 delli 11 gennaio 1895 necessari a che essi possan fare la formale dichiarazione di rinunzia alla nazionalità francese: ed in tal caso la formula di cui alla nota (lettera *a*) del certificato mod. 1 annesso alla citata Circolare dovrà essere completata nei seguenti termini:

« . . . . . *a été par le conseil de recrutement enrolé dans la prèmière catégorie et temporellement exemptè, par effet de l'art. 33 de la loi n. 23 du 31 janvier 1901, du service sous les drapeaux en temps de paix tant qu'il résidera à l'étranger etc.* . . . . . ».

Visite in osservazione
dei membri delle famiglie degli inscritti.

29. Si ricorda anche in questa leva che ai membri delle famiglie degli inscritti mandati in osservazione dai consigli di leva presso gli ospedali militari per l'accertamento di qualche infermità da cui dipenda il diritto all'assegnazione od al passaggio alla 3ª categoria ed alle persone incaricate di accompagnarli, competono, a carico dell'Amministrazione militare (*fondo per le spese di leva*), il rimborso delle *spese di viaggio* di andata e ritorno *a tariffa ordinaria* e *l'indennità di trasferta da soldato.*

Visite per delegazione.
Reclami contro le decisioni dei consigli di leva.

30. I signori prefetti e sottoprefetti vorranno dar corso senza verun indugio a tutte le domande di visita per delegazione ed a tutti i reclami contro le decisioni dei consigli di leva, accompagnandoli con le informazioni e i documenti necessari per la loro risoluzione.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **64**. — **Cambio dei distaccamenti dei reggimenti del genio.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 22 maggio.

Nel corrente anno avranno luogo i cambi di sede degli stati maggiori di brigata e delle compagnie dei reggimenti del genio, come appare dallo specchio seguente:

Stati maggiori di brigata	Compagnie	Sede		Data di partenza della sede attuale		Annotazioni
		Attuale	Nuova			
1° reggimento (zappatori).						
1ª brigata	1ª e 2ª	Messina	Pavia	27	ott.	Per mare sino a Genova, poi per ferrovia.
2ª id.	5ª e 6ª	Pavia	Messina	25	id.	Per ferrovia sino a Genova, poi per mare.
3ª id.	3ª, 4ª, 8ª e 9ª	Pavia	Roma	30	id.	Per ferrovia.
4ª id.	7ª, 10ª, 11ª e 12ª	Roma	Pavia	30	id.	id.

2° reggimento (zappatori).

3ª brigata	7ª, 8ª e 9ª	Bologna	Casale	30 ott.	Per ferrovia.
4ª id.	10ª, 11ª e 12ª	Casale	Bologna	30 id.	Id.

3° reggimento (telegrafisti).

1ª brigata	2ª, 3ª e 4ª	Firenze	Piacenza	30 ott.	Per ferrovia.
2ª id.	5ª e 6ª	Firenze	Verona	30 id.	Id.
3ª id.	8ª e 9ª	Verona	Firenze	31 id.	Id.
4ª id.	10ª, 11ª e 12ª	Piacenza	Firenze	31 id.	Id.
	1ª treno	Roma	Firenze	28 id.	Id.
	2ª id.	Firenze	Roma	31 id.	Id.

4° reggimento (pontieri).

2ª brigata	2ª e 8ª	Verona	Piacenza	31 ott.	Per ferrovia.
	1ª treno	Verona	Piacenza	26 id.	Per via ordinaria.
3ª id.	3ª e 4ª	Piacenza	Verona	31 id.	Per ferrovia.
	5ª	Piacenza	Roma	21 agos.	Id.
	3ª treno	Piacenza	Verona	20 ott.	Per via ordinaria.
	1ª	Roma	Cassano d'Adda	22 agos.	Per ferrovia. Al termine delle esercitazioni sull'Adda rimarrà a Piacenza.

5° reggimento (minatori).

—	12ª	Albenga	Bardonecchia	10 giu.	Per ferrovia, coi soli uomini.
—	8ª	Bardonecchia	Torino	15 id.	Per ferrovia, coi soli uomini.
—	9ª	Torino	Bardonecchia	16 lug.	Per ferrovia.
—	12ª	Bardonecchia	Albenga	20 id.	Ai lavori in alta montagna e quindi ad Albenga. Per strada ordinaria e per ferrovia.

Tutte le compagnie, escluse quelle del treno del 4° reggimento (pontieri), scambieranno i quadrupedi con quelle destinate a surrogarle nei singoli distaccamenti e partiranno col solo personale, lasciando nelle attuali sedi le bardature, i parchi, gli equipaggi e le sezioni da ponte, i materiali di manovra, ed in genere tutti i materiali mobili.

Le competenti autorità militari cureranno l'esecuzione delle disposizioni contenute nella presente Circolare.

Il Ministro — C. di S. Martino.

N. **65**. — **Passaggio alla milizia mobile dei militari di 1ª e 2ª categoria della classe 1872**. — (Direzione generale leve e truppa). — 23 maggio.

Visti gli articoli 125 e 127 del testo unico delle leggi sul reclutamento dell'esercito, questo Ministero determina che, col giorno 15 giugno p. v., facciano passaggio alla milizia mobile i militari di 1ª categoria della classe 1872 e quelli di 2ª categoria arruolati con la classe stessa quali provenienti da leve anteriori.

A tale passaggio è fatta eccezione:

1° pei militari appartenenti alle compagnie operai d'artiglieria;

2° pei militari (non sottufficiali) appartenenti all'arma dei carabinieri reali;

3° pei militari che prestarono servizio con la ferma di quattro anni nell'arma di cavalleria, stati poi trasferiti ai reggimenti d'artiglieria e genio;

4° pei militari già appartenenti alla regia marina che, per la loro speciale posizione, furono trasferiti nell'esercito in applicazione dell'art. 1 della legge 1° febbraio 1900, n. 26.

I passaggi saranno eseguiti con le norme di cui al Capo XXIX del regolamento sul reclutamento in data 2 luglio 1890, e tenendo presenti le disposizioni contenute nei §§ 79 e 80 dell'istruzione per le matricole, nonchè quelle impartite con l'*Atto* 24 del 1897 pei militari di cavalleria con ferma di tre anni

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **66**. — **Passaggio alla milizia territoriale di militari di 1ª e 2ª categoria**. — (Direzione generale leve e truppa). — 23 maggio.

Visti gli articoli 125, 127 e 135 del testo unico delle leggi sul reclutamento dell'esercito, questo Ministero determina che, col giorno 15 giugno p. v., facciano passaggio alla milizia territoriale:

1° i militari di 1ª e 2ª categoria della classe 1868 a qualunque arma appartengano;

2° i militari di 1ª categoria della classe 1871 appartenenti all'arma dei carabinieri reali, ad eccezione dei sottufficiali;

3° i militari di 1ª categoria della classe 1871, già assegnati con la ferma di anni quattro all'arma di cavalleria e trasferiti poscia ai reggimenti d'artiglieria e genio.

I passaggi avranno luogo secondo le norme di cui al Capo XXX del regolamento sul reclutamento del 2 luglio 1890 e tenendo presenti le prescrizioni contenute nei numeri 1 e 3 della Circolare n. 10 del 1896.

Pei militari provenienti dalla regia marina, che, in applicazione dell'art. 1 della legge 1° febbraio 1900, n. 26, dovranno essere trasferiti alla milizia territoriale al 31 dicembre p. v., sarà provveduto con apposita Circolare.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **67.** — **Passaggio effettivo ai reggimenti d'artiglieria e genio della classe 1873 di cavalleria.** — (Direzione generale leve e truppa). — 23 maggio.

Questo Ministero determina che col giorno 15 giugno p. v. i militari di truppa in congedo illimitato della classe 1873 dell'arma di cavalleria, sieno trasferiti effettivi ai reggimenti di artiglieria da campagna, a cavallo, da montagna e del genio, rispettivamente indicati, secondo i distretti a cui appartengono, nelle tabelle di reclutamento e di mobilitazione attualmente in vigore.

Nell'effettuare tali trasferimenti saranno tenute presenti le prescrizioni del capo XIX dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, quali furono modificate con l'*Atto* 198 del 1891, quelle dell'*Atto* 24 del 1897, nonchè le avvertenze contenute nel n. 3 della Circolare n. 10 del 1896.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **68.** — **Esami di idoneità all'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei tenenti veterinari.** — (Direzione generale fanteria e cavalleria). — 24 maggio.

§ 1. — **Disposizioni generali.**

1. Entro il mese di settembre del corrente anno, e nei giorni che saranno in seguito indicati, avranno luogo gli esami di idoneità all'avanzamento, ad anzianità ed a scelta, pei tenenti veterinari, con anzianità sino a tutto il 1890, i quali siano giudicati meritevoli d'avanzamento dalle commissioni compilatrici delle note caratteristiche.

Potranno far domanda di presentarsi a detti esami, per conseguire l'idoneità all'avanzamento *a scelta*, anche i tenenti ve-

terinari che, pur avendo un'anzianità posteriore al 1890, si trovino nella prima metà del ruolo organico dei subalterni, giusta il disposto del secondo comma del § 142 del regolamento 19 maggio 1898.

Questi ultimi ufficiali però dovranno ripetere l'esame per l'avanzamento ad anzianità quando, per turno, spetterà loro di esservi chiamati, qualora, pur avendo riportato l'idoneità nell'esame preliminare, non venissero dichiarati idonei in quello speciale per l'avanzamento a scelta.

2. Gli esami saranno regolati dalle seguenti norme, e verteranno sulle materie di cui al § 3.

3. I nomi dei tenenti veterinari chiamati all'esame, con l'indicazione del luogo e giorno in cui dovranno presentarsi, saranno pubblicati sul *Bollettino delle nomine.*

4. Le spese di qualsiasi genere, occorrenti per gli esami, saranno rimborsate dal Ministero su apposita richiesta del presidente della commissione.

5. Agli ufficiali esaminatori ed esaminandi, i quali debbono muoversi dalle loro residenze, saranno corrisposte le indennità eventuali stabilite dalle vigenti disposizioni.

6. Gli ufficiali esaminandi, man mano che avranno terminato i loro esami, o dichiarato di rinunciarvi, saranno lasciati in libertà per ritornare ai rispettivi corpi.

§ 2. — Invio delle proposte.

7. I capi di corpo o di servizio i quali hanno alla loro dipendenza tenenti veterinari nelle sopradette condizioni di anzianità, invieranno gerarchicamente al Ministero (Direzione generale fanteria e cavalleria) altrettanti elenchi di proposta quanti sono i detti tenenti, in modo che vi pervengano prima del 31 agosto p. v.

8. Gli elenchi dovranno essere compilati in seguito a deliberazioni delle commissioni compilatrici delle note caratteristiche, e ciascun elenco sarà corredato dal relativo verbale.

Per ognuno dei tenenti veterinari dovrà indicarsi, sul rispettivo elenco, se è giudicato meritevole o meno di concorrere all'avanzamento, oppure se volontariamente rinuncia di presentarsi agli esami.

9. Nessun tenente veterinario potrà essere proposto per l'ammissione agli esami se non possiede tutti i requisiti di cui al titolo II Capo I del regolamento sull'avanzamento.

10. Per i tenenti veterinari giudicati non meritevoli di con-

correre all'avanzamento, se ne dovranno indicare brevemente, ma esplicitamente, i motivi, informandone per loro norma gli interessati.

11. Per i tenenti veterinari che volontariamente rinunciassero di presentarsi agli esami, dovrà indicarsi il motivo di tale rinuncia. Quando questa è motivata da impossibilità di presentarsi agli esami per malattia esistente, o di recente sofferta, tale circostanza dovrà essere comprovata da regolare certificato medico.

12. Tutti gli elenchi di proposta di cui si tratta, saranno corredati del visto, ed ove occorra, del parere delle autorità militari pel tramite delle quali devono giungere al Ministero, il quale si riserva di determinare definitivamente circa l'ammissione agli esami dei candidati proposti.

§ 3. — **Materie e programmi d'esame.**

13. Gli esami per l'avanzamento ad anzianità saranno tre:
A. Esame scritto;
B. Esame clinico;
C. Esame di chirurgia.

14. L'esame speciale per l'avanzamento a scelta sarà unico:
D. Esame orale.

15. L'esame di cui alla lettera *A*, consisterà nello svolgimento di un tema unico per tutti i candidati, il quale sarà formulato dalla commissione al momento stesso dell'esame, e dettato ai candidati, i quali dovranno svolgerlo in un periodo di tempo di sei ore, senza il soccorso di alcun libro o manoscritto, e sotto la sorveglianza di un membro della commissione. Lo scritto sarà firmato dal candidato e controfirmato dal membro della commissione di sorveglianza, con l'indicazione dell'ora in cui sarà consegnato.

16. L'esame di cui alla lettera *B* sarà teorico-pratico, e la durata di esso è lasciata alla volontà della commissione.

A tale oggetto il candidato estrarrà a sorte due numeri corrispondenti a due cavalli malati, uno per malattia medica, e l'altro per malattia chirurgica, e procederà successivamente alla visita dei medesimi. Stabilita la diagnosi delle malattie, farà una dissertazione ragionata sulle cause cognite o presunte, sulla natura, terapia e prognosi delle medesime.

17. Nell'esame di cui alla lettera *C*, il candidato, estratto a sorte un numero corrispondente ad una operazione chirurgica, farà un'esposizione teorica delle malattie, lesioni e dei casi che

richiedono tale operazione, indicherà i diversi metodi conosciuti nello stato attuale della scienza; e, scegliendo quello che crederà di adottare, addurrà le ragioni della preferenza, e poscia eseguirà l'operazione.

I programmi sono quelli (*A*, *B*, *C*) che fanno seguito alla Circolare n. 108 del 1897.

§ 4. — Commissione esaminatrice.

18. La commissione esaminatrice, nominata dal Ministero, sarà unica tanto per gli esami per l'avanzamento ad anzianità, che per quelli a scelta, e sarà composta:

del colonnello veterinario, presidente;

di quattro ufficiali superiori, membri; il meno anziano di questi ultimi farà le funzioni di segretario.

§ 5. — Votazione, classificazione e rapporto.

19. Per ciascuna materia di esame saranno fatte due distinte votazioni una per *sì* e per *no*, la quale determinerà a maggioranza di voti la idoneità o la non idoneità del candidato in quella data materia; l'altra per punti di merito assegnando punti dal 10 al 20 ai candidati risultati idonei, e dallo 0 al 9, a quelli risultati non idonei.

20. Il punto di media finale si otterrà dividendo la somma dei punti ottenuti nelle varie materie d'esame pel numero delle materie stesse.

21. Sarà dichiarato idoneo all'avanzamento ad anzianità il candidato che dopo essere stato proposto dalla commissione compilatrice delle note caratteristiche per l'ammissione agli esami, avrà riportato l'idoneità, e quindi un punto non inferiore a 10 in ciascun esame, oppure anche avendo riportato un punto inferiore a 10, purchè però non inferiore a 8, in qualcuno di essi avrà raggiunto un punto di classificazione finale non inferiore a 12.

§ 6. — Esami per l'avanzamento a scelta.

22. I tenenti veterinari che aspirano ad essere ammessi all'esame speciale per l'avanzamento a scelta, debbono farne domanda, da trasmettersi per la via gerarchica al Ministero (Direzione generale fanteria e cavalleria), in modo che vi arrivi non più tardi del 31 agosto p. v.

23. Le commissioni compilatrici delle note caratteristiche e le autorità superiori nel trasmettere gli elenchi di proposta di cui al § 2 e le domande per l'ammissione all'esame a scelta, dovranno in modo esplicito e motivato dichiarare se l'ufficiale veterinario, sia sotto tutti i riguardi, meritevole di essere ammesso all'esame speciale cui aspira.

24. Oltre al parere favorevole delle commissioni compilatrici delle note caratteristiche e delle autorità superiori, per essere ammessi all'esame a scelta, i candidati debbono aver riportato nell'esame per l'avanzamento ad anzianità, l'idoneità in tutte le materie ed un punto medio finale non inferiore a $^{16}/_{20}$.

25. L'esame speciale per la promozione a scelta, consisterà nello svolgimento verbale, per la durata di circa un'ora, di due quesiti del programma *D*, che fa seguito all'accennata Circolare n. 108 del 1897.

26. I numeri corrispondenti ai due quesiti saranno estratti a sorte. È in facoltà della commissione esaminatrice di interrogare il candidato su qualsiasi parte dei quesiti estratti, per accertarsi che egli possiede le cognizioni più complete sulla scienza veterinaria, che si richiedono per conseguire il vantaggio della promozione a scelta.

27. La commissione esaminatrice previa discussione sul complesso delle prove sostenute dal candidato, con votazione palese, giudicherà di questo esame per la idoneità o non idoneità all'avanzamento a scelta a maggioranza di voti.

28. I tenenti veterinari, già dichiarati idonei in esami precedenti, se ne fanno domanda, e questa è accompagnata da parere favorevole, possono ripetere l'esame nell'intento di conseguire l'ammissione a quello per l'avanzamento a scelta, avvertendo che la classificazione di $^{16}/_{20}$ riportata in precedenti esami non esonera i candidati dal ripetere integralmente l'esame preliminare. Ad ogni modo quelli che non riuscissero ad ottenere la classificazione voluta dal precedente n. 24, o fallissero nell'esame a scelta, conserveranno il diritto già conseguito all'avanzamento per anzianità.

29. Il presidente della commissione esaminatrice, al termine delle prove d'esame per la promozione ad anzianità, comunica per iscritto agli aspiranti all'avanzamento a scelta la loro ammissione o meno alla prova d'esame speciale.

30. Ultimati gli esami il presidente della commissione ne trasmetterà i risultati al Ministero (Direzione generale fanteria e cavalleria), in due appositi specchi (*A*, *B*), conforme ai modelli che fanno seguito alla già mentovata Circolare n. 108 del 1897,

firmati da tutti i componenti della commissione, accompagnati con un rapporto sull'andamento degli esami stessi, e con quelle osservazioni che crederà di fare.

31. I sopradetti specchi serviranno di base per le promozioni ad anzianità ed a scelta.

Disposizioni relative ai tenenti veterinari che prestano servizio nella Colonia Eritrea o nell'Estremo Oriente.

I tenenti veterinari che prestano servizio nella Colonia Eritrea o nell' Estremo Oriente, i quali aspirano all' esame per l'avanzamento a scelta, faranno pervenire gerarchicamente la loro domanda al Ministero, ed in caso di parere favorevole, saranno fatti rimpatriare, a tempo, per poter prendere parte alle prove di esame, sia per l' idoneità ad anzianità che a scelta.

Essi saranno trasferiti in un corpo d'arma a cavallo stanziato in Italia, e qualunque sia per essere l'esito dei loro esami, non ritorneranno nella Colonia o nell'Estremo Oriente.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

Roma, 1901 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 19ª 1901 PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 1° giugno.

MAGGIO 26. — Analisi e saggi di prodotti industriali, *pag.* 247.
» 27. — Indennizzo delle spese di riparazione delle biciclette di proprietà privata usate alle manovre ed ai campi d'istruzione, *pag.* 248.
» 27. — Nuovi moduli pei *Giornali dei movimenti nei materiali*, *pag* 249.
» 29. — Cambio di denominazione di caserma, di proprietà municipale, in Turi, *pag.* 249.

CIRCOLARE N. **69**. — **Analisi e saggi di prodotti industriali**. — (Segretariato generale). — 26 maggio.

Il Ministero di agricoltura industria e commercio ha fatto conoscere che il R. Museo industriale di Torino è in grado di poter eseguire, a richiesta delle pubbliche amministrazioni e degli industriali, analisi e saggi chimici, microscopici e meccanici su tutti i materiali e prodotti delle industrie, sulle fibre tessili, sulla carta e sugli inchiostri, non che controlli e tarature di strumenti ed apparecchi elettrici, ed esperienze e misure relative al rendimento delle macchine, alla resistenza dei materiali ed alle applicazioni industriali del calore, dell'elettricità e del movimento dei fluidi.

Le analisi, prove ed esperienze richieste da amministrazioni governative vengono fatte gratuitamente.

Le domande per analisi ed esperienze debbono essere rivolte alla direzione del Museo.

Le norme per la esecuzione delle analisi, prove ed esperienze suindicate, risultano da apposito fascicolo, che potrà essere richiesto alla direzione del R. Museo.

Di detto fascicolo si invia intanto un esemplare, a cura di questo Ministero, alle direzioni di commissariato militare, agli stabilimenti d'artiglieria, alla direzione delle officine del genio, al comando degli stabilimenti militari di pena e alla farmacia centrale militare.

Per quanto riguarda gli ospedali militari si rammenta che qualora, per deficienza di personale farmaceutico o per mancanza dei mezzi voluti, non si potessero eseguire sul posto le analisi chimiche di una certa importanza, queste potranno essere sempre richieste alla farmacia centrale militare ove vi è il personale ed il materiale necessario.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **70.** — **Indennizzo delle spese di riparazione delle biciclette di proprietà privata usate alle manovre ed ai campi d'istruzione.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 27 maggio.

Il Ministero ha determinato che gli ufficiali ed i militari di truppa in servizio attivo o richiamati dal congedo, proprietari di biciclette, i quali nell'occasione di manovre o campi d'istruzione vengano impiegati presso i vari comandi delle truppe per prestar servizio ciclistico colle proprie macchine, sieno indennizzati dei guasti che a queste sopravvengano in dipendenza dell'uso fattone in servizio.

L'indennizzo però spetterà solo quando si tratti di guasti eventuali di qualche importanza, cioè che intacchino il funzionamento del meccanismo, escludendocosi, in ogni caso, le raggiustature più comuni derivanti dall'uso ordinario, come: piccole riparazioni alle *camere d'aria*, raddrizzatura delle *pedivelle* e simili.

Per l'attuazione del provvedimento si osserveranno le seguenti norme:

1. Le biciclette di proprietà privata non potranno essere ammesse ed accettate pel servizio ciclistico militare, col trattamento di cui nella presente Circolare, se non dopo che dal comandante del riparto, presso il quale debbono prestar servizio, siano state (nel modo che più stimi adatto allo scopo) visitate e riconosciute della voluta solidità ed in buone condizioni.

2. Quando si verifichi nelle biciclette qualche guasto di rilievo, i militari cui le macchine appartengono dovranno presentarle al comandante del riparto cui sono addetti, o all'ufficiale che venga da esso delegato, il quale, ove riconosca che i guasti sieno effettivamente da imputarsi a cause di servizio, ne autorizzerà la riparazione e provvederà per l'eseguimento del lavoro nel modo che riputerà più conveniente.

Riparate poi le macchine, e accertatosi che il lavoro sia stato bene eseguito, lo stesso ufficiale farà constare dell'autorizzazione data con apposita dichiarazione da lui sottoscritta, dalla quale dovranno pure risultare i motivi pei quali il guasto è stato attribuito a cause di servizio e l'importo della spesa.

Questa dichiarazione sarà annessa, come titolo giustificativo, alla ricevuta del correlativo pagamento.

3. Le spese per le riparazioni alle biciclette state debitamente autorizzate saranno poste a carico delle masse generali dei corpi e riparti presso i quali i proprietari di esse prestarono

servizio ciclistico e dimostrate nel *Prospetto analitico* mod. 289 fra le « spese per campi d'istruzione » (gruppo 15) in apposito articolo.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **71**. — **Nuovi moduli pel *Giornali dei movimenti nei materiali***. — (Direzione generale servizi amministrativi). — 27 maggio.

Si avvertono le amministrazioni interessate che, dal 1° luglio p. v., per i materiali di proprietà dello Stato dovranno far uso esclusivamente dei *Giornali dei movimenti* mod. 236 dell'ultima ristampa (1901), i quali sono stati modificati in guisa da poter servire anche nel caso che i magazzini dei corpi di truppa vengano sottoposti al riscontro effettivo istituito dalla legge 11 luglio 1897, n. 256 (*Atto* 19 del 1898). Epperò, sino a che tale riscontro non sia esteso ai corpi, questi non dovranno compilare il *riassunto dei movimenti* mod. 236 *bis*, a cui accennasi nei §§ 3 e 4 delle *avvertenze* inserte sul frontispizio dei giornali; come pure non occorrerà che sui giornali siano riempite le colonne per l'indicazione dello stato d'uso degli oggetti. Pei movimenti nelle masserizie di proprietà dei corpi, si continueranno ad adoperare i mod. 236 delle ristampe precedenti, e quando poi ne sia esaurito il fondo esistente, si farà uso di un corrispondente nuovo modulo che è stato inserto nel catalogo al n. 328 *bis*.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **72**. — **Cambio di denominazione di caserma, di proprietà municipale, in Turi**. — (Direzione generale artiglieria e genio). — 29 maggio.

Si porta a conoscenza delle autorità militari che, in seguito a deliberazione del consiglio comunale di Turi, d'ora innanzi la caserma detta S. ORONZO, di proprietà di quel municipio, sarà denominata CASERMA FRANCESCO CURZIO in memoria dell'insigne patriota e valoroso soldato, nativo di Turi.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

Roma, 1901 — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 20ª **1901** PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata l'8 giugno.

GIUGNO 4. — Materiali occorrenti per la sistemazione del caricamento del carreggio, *pag.* 251.
» 7. — Corrispondenze ufficiali dirette a privati, *pag.* 252.

CIRCOLARE N. **73**. — **Materiali occorrenti per la sistemazione del caricamento del carreggio.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 4 giugno.

L'arsenale di costruzione di Torino ha l'incarico di distribuire i seguenti materiali prescritti dalla istruzione sul caricamento del carreggio di mobilitazione per i carabinieri reali, la fanteria di linea, i bersaglieri e la cavalleria (6 febbraio 1901):

a) scatole per grassi piccole (III-387);

b) ferri da cavallo, di piedi anteriori, per ferratura da ghiaccio (XIV-379);

c) ferri da cavallo, di piedi posteriori, per ferratura da ghiaccio (XIV-380).

I corpi cui tali materiali competono rivolgeranno direttamente al predetto arsenale le relative richieste per la sistemazione del caricamento del carreggio che hanno in consegna.

Ricevute le predette scatole si dovrà senz'altro riporre in esse la prescritta quantità di vaselina (II-665), e della spesa incontrata pel suo acquisto dovrà chiedersi rimborso al Ministero, con rendiconto speciale mod. 400 a carico del capitolo « Materiale e stabilimenti di artiglieria ».

I ferri da cavallo (XIV-276-277) che i corpi posseggono dovranno, non appena sostituiti da quelli da ghiaccio, essere venduti al commercio in via economica ed il ricavato dalla

ERRATA-CORRIGE

Circolare n. 64, pag. 238.
Alla riga 19ª, 5ª colonna, *invece di*: 10 giugno, *leggasi*: 4 giugno.
» » 20ª, 5ª » » 15 id. » 8 id.
» » 21ª, 5ª » » 16 luglio, » 11 luglio.
» » 22ª, 5ª » » 20 id. » 15 id.
Circolare n. 71, pag. 249. — Nel primo comma alla terz'ultima riga, *invece di*: §§ 3 e 4, *leggasi:* §§ 2 e 3.

vendita dovrà versarsi in tesoreria a titolo di reintegrazione di fondi al bilancio della guerra con imputazione del versamento al capitolo 77/9.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **74**. — **Corrispondenze ufficiali dirette a privati.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 7 giugno.

La legge 12 giugno 1890 dispone che le corrispondenze non francate, dirette da uffici governativi a privati, siano sottoposte, a carico dei destinatari, ad una tassa pari a quella che sarebbe occorsa per la rispettiva francatura (20 centesimi ogni 15 grammi, invece di 30), senza alcuna sopratassa per la mancata francatura preventiva.

Questa disposizione fu promossa dal desiderio del Governo di far cessare l'uso invalso presso quasi tutti gli uffici di servirsi dei sindaci o di autorità dipendenti per fare comunicazioni ai terzi, invece di indirizzarle direttamente a questi.

E per offrire sicura guarentigia di recapito allorquando occorresse spedire documenti o carte importanti ed avere conseguentemente la prova della loro consegna, fu estesa la disposizione anche alle lettere raccomandate e fu inoltre stabilito che le raccomandate ufficiali potessero essere spedite a privati anche con ricevuta di ritorno, rilasciata senza alcun pagamento di tassa.

Tali disposizioni sono riprodotte negli *Atti* 60 del 1892 (*Atto* 199 della *Raccolta*) e 104 del 1894.

Ora, il Ministero delle Poste ha significato che i risultati hanno corrisposto soltanto in piccola misura alle speranze dell'amministrazione poichè l'uso di valersi del tramite dei sindaci per le comunicazioni ai privati continua tuttora, con danno dello Stato, al quale sono sottratti i diritti di tassazione; con non lieve disturbo dei Comuni, alcuni dei quali vivamente se ne lamentano, e con disturbo anche dei privati, che preferirebbero di gran lunga lo sborso della tassa di francatura alla necessità di recarsi qua o là per ricevere documenti o avere qualche comunicazione verbale, senza tener conto poi che può alle volte spiacer loro, sopratutto nei piccoli paesi, che i loro interessi siano conosciuti da terze persone.

Pervenendo ora dal Ministero delle Poste nuove lagnanze a tale riguardo, ed essendo opportuno che abbia a cessare l'uso predetto, questo Ministero determina che — ferme rimanendo le disposizioni dell'*Atto* 196 del 1894, relativo alle comunica-

zioni di servizio da farsi agli ufficiali in congedo — si evitino d'ora in avanti di far comunicazioni di qualsiasi genere a privati pel tramite del sindaco o delle autorità dipendenti, tranne, beninteso, i casi in cui ciò sia tassativamente prescritto da disposizioni o regolamenti speciali.

Si rammenta inoltre, a tale proposito, che ai termini del § 384, art. 7, del *Bollettino postale*, n. 13, del 1894, le corrispondenze governative non francate, dirette a privati, le quali fossero rifiutate dai destinatari oppure non potessero per qualsiasi causa essere distribuite, sono restituite *gratuitamente* ai rispettivi uffici mittenti.

Il Ministro — C. DI SAN MARTINO.

Roma, 1901 — Tip. E. Voghera.

107

DISPENSA 21ª 1901 PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 15 giugno.

GIUGNO 11. — Vestiario dei sottufficiali istruttori di scherma trasferiti di corpo, *pag.* 255.
» 13. — Servizio balneare, *pag.* 255.
» 13. — Esame d'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei tenenti medici e corso preparatorio agli esami stessi da tenersi presso la scuola d'applicazione di sanità militare, *pag.* 256.
» 13. — Esami d'idoneità all'avanzamento dei tenenti contabili, *pag.* 257.

BIBLIOTECA NAZ ROMA VITTORIO EMANUELE

CIRCOLARE N. **75.** — **Vestiario dei sottufficiali istruttori di scherma trasferiti di corpo.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 11 giugno.

Essendosi nello scorso anno verificato il fatto che alcuni corpi, cui furono destinati sottufficiali istruttori di scherma di nuova nomina provenienti da altra arma, li provvidero degli oggetti di divisa propri dei corpi stessi, chiedendo poi rimborso alla scuola magistrale di scherma di una parte dell'assegno di primo corredo a senso del § 937 del regolamento d'amministrazione, il Ministero avverte che, in conformità del disposto dal § 939 dello stesso regolamento, anche gli istruttori di scherma debbono continuare a vestire, in ogni caso, la divisa del corpo di provenienza, e che per conseguenza nei passaggi dei medesimi dall'uno all'altro corpo non spetta mai al corpo ricevente alcuna quota dell'assegno di primo corredo.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **76.** — **Servizio balneare.** — (Segretariato generale). — 13 giugno.

Il Ministero fa noto che il signor Alfredo Minieri, concessionario delle sorgenti e terme di Telese, accorda a tutti i militari (ufficiali in attività di servizio, in disponibilità od aspettativa e militari di truppa sotto le armi) la riduzione del 40 °/₀ sui prezzi individuali dei bagni presi nelle vasche sulle sorgenti, e la riduzione del 30 °/₀ sui prezzi della tariffa per i bagni caldi.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

ERRATA-CORRIGE.

Circolare n. 74, pag 252, ultima riga, *invece di*: *Atto* 196 del 1894, *leggasi*: *Atto* 54 del 1898.

18 GIU 01

N. 77. — **Esame d'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei tenenti medici e corso preparatorio agli esami stessi da tenersi presso la scuola d'applicazione di sanità militare.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 13 giugno.

Nel mese di dicembre p. v. ed in quei giorni che verranno in seguito indicati, saranno chiamati a sostenere l'esame d'avanzamento ad anzianità i tenenti medici i quali, non essendo nelle condizioni di esclusione previste dal regolamento 19 maggio 1898 per l'esecuzione della legge sull'avanzamento del R. esercito, si trovino ad avere l'anzianità a tutto il 6 settembre 1893.

Contemporaneamente saranno chiamati agli esami speciali per l'avanzamento a scelta i tenenti medici i quali, trovandosi nelle condizioni richieste dal § 142 del suddetto regolamento, presentino la prescritta domanda non più tardi del 15 ottobre p. v.

I programmi d'esame saranno quelli stabiliti dall'*Atto* 209 del 1898.

I capi di corpo, uffici, ecc. che hanno alla loro dipendenza tenenti medici i quali si trovino nelle condizioni volute, compileranno e trasmetteranno per via gerarchica i vari elenchi di proposta e relative domande, attenendosi alle disposizioni contenute nel precitato regolamento ed alle norme speciali stabilite coll'*Atto* 121 del 1898, modificato dall'*Atto* 209 predetto.

In applicazione poi dell'art. 58 del R. Decreto 11 febbraio 1900, che approva l'ordinamento organico della Colonia Eritrea — *Atto* 52 del 1900 — è soppresso il n. 5 del ripetuto *Atto* 121 del 1898 riguardante le disposizioni speciali pei capitani medici che al momento dell'esame si trovino a prestar servizio nelle Regie truppe d'Africa, disposizioni estese ai tenenti medici coll'*Atto* 209 surriferito e che quindi anche a loro riguardo rimangono abolite.

Tutti i documenti di cui sopra è cenno dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale servizi amministrativi) non più tardi del 1° novembre p. v.

Inoltre nel corrente anno, dal 1° ottobre al 15 novembre, avrà luogo presso la scuola d'applicazione di sanità militare un corso d'istruzione preparatorio all'esame predetto pei tenenti medici con anzianità a tutto il 6 settembre 1893 che ne facciano domanda al Ministero non più tardi del 1° settembre p. v.

Tale corso d'istruzione riguarderà i numeri 16 e 17 del programma *C* e tutti i numeri dei programmi *D* ed *E* descritti nell'*Atto* 209 del 1898.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

MINISTERO DELLA GUERRA — GIORNALE MILITARE UFFICIALE

BOLLETTINO DELLE NOMINE

Dispensa 24. 1901 15 giugno

UFFICIALI IN SERVIZIO ATTIVO PERMANENTE.

Stato maggiore generale.

R. Decreto 2 giugno 1901, di moto proprio di S. M. il Re.

SALETTA cav. Iancredi, tenente generale, capo di stato maggiore dell'esercito.	Nominato cavaliere di Gran Croce nell'Ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro.

Arma dei carabinieri reali.

R. Decreto 6 giugno 1901, su proposta del Ministero dell'interno.

ROMANO cav. Paolo, maggiore legione Palermo.	Nominati cavalieri nell'Ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro.
CICOGNANI cav. Carlo, capitano id. Palermo.	
ODDONE Cesare, tenente id. Roma.	Id. id. nell'Ordine della Corona d'Italia.
LEVRERO Giovanni Battista, id. id. Ancona.	
PEZZATINI Silvio, id. id. Roma.	

Arma di fanteria.

R. Decreto 26 maggio 1901.

PALLOTTA cav. Achille, maggiore in aspettativa per infermità temporarie incontrate per ragione di servizio, ad Avellino.	Richiamato in servizio 7 fanteria.
BIFANO Luigi, capitano id. per motivi di famiglia, a Torraca (Campagna).	Ammesso, a datare dal 15 maggio 1901, a concorrere per occupare i due terzi degli impieghi che si facciano vacanti nei quadri del suo grado ed arma, come gli ufficiali contemplati dall'articolo 11 della legge 25 maggio 1852.
BIFANO Luigi, id. in aspettativa a Torraca (Campagna).	Richiamato in servizio 10 bersaglieri.
FOLCO Ottavio, id. id. per motivi di famiglia, per la durata di sei mesi, a Vicenza. (R. Decreto 25 novembre 1900).	L'aspettativa di cui contro è prorogata per un periodo di altri tre mesi.
SORVILLO Carlo, id. id. per infermità non provenienti dal servizio, a Velletri (Frosinone).	Ammesso, a datare dal 26 maggio 1901, a concorrere per occupare i due terzi degli impieghi che si facciano vacanti nei quadri del suo grado ed arma, come gli ufficiali contemplati dall'articolo 11 della legge 25 maggio 1852.
SORVILLO Carlo, id. in aspettativa a Velletri (Frosinone).	Richiamato in servizio 41 fanteria.
VENTURA Emanuele, tenente id. per motivi di famiglia, a Ragusa (Siracusa).	Ammesso, a datare dal 15 maggio 1901, a concorrere per occupare i due terzi degli impieghi che si facciano vacanti nei quadri del suo grado ed arma, come gli ufficiali contemplati dall'articolo 11 della legge 25 maggio 1852.
VENTURA Emanuele, id. in aspettativa a Ragusa (Siracusa).	Richiamato in servizio 28 fanteria.

R. Decreto 6 giugno 1901, di moto proprio di S. M. il Re.

DE PAOLI cav. Gaetano, tenente colonnello aiutante di campo di S. M.	Nominato ufficiale nell'Ordine della Corona d'Italia.
UBOLDI DE'CAPEI cav. Carlo, maggiore (alpini) id. id.	Id. cavaliere nell'Ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro.

Determinazione Ministeriale 13 giugno 1901.

FERRI cav. Ferruccio, tenente colonnello 88 fanteria (comandante deposito e relatore).	Esonerato dalla controindicata carica e destinato 3° battaglione.
RAGAZZONI cav. Sebastiano, id. 88 id. (3° battaglione).	Nominato comandante deposito e relatore.
BINNA cav. Vitale, maggiore 17 id. (a disposizione).	Destinato 2° battaglione.
PORTA cav. Italo, id. 17 id. (2° battaglione).	Id. a disposizione.
BOGGIANI Oliviero, capitano applicato di stato maggiore comando corpo stato maggiore.	Esonerato della controindicata carica e trasferito 63 fanteria.
SANTORO Francesco, id. 71 fanteria.	Trasferito 7 fanteria.
CASTAGNETI Tancredi, id. 1° alpini.	Id. 90 id.
ALMASIO Giuseppe, id. 5 id.	Id. 3 alpini.
RHO Michele, id. 7 id.	Id. 3 id.
MARTINOTTI Alessandro, tenente scuola militare.	Id. 1° bersaglieri.
SCALA Giuseppe, id. 20 fanteria (comandato scuola guerra).	Cessano di essere comandati come contro.
MARCUCCI-POLTRI Giovanni, id. 6 id. (id. id.)	
FRANCESCONI Alberto, id. 11 bersaglieri.	Trasferito scuola militare.
GUIDI Angelo, id. 28 fanteria.	Id. 37 fanteria.
MARINI Edoardo, id. 38 id.	Id. 46 id.
BENAMATI Filippo, id. 8 id.	Id. 21 id.
GREGORI Alessandro, id. 7 id.	Id. 7 alpini.
ROVERO Isidoro, id. 5 id.	Id. 3 id.
SAPIENZA Luigi, id. 93 id.	Id. 1 id.
PERRETTI Remigio, id. 87 id.	Id. 5 id.
ADAMI Vittorio, id. 1 alpini.	Id. 3 id.
SPELTA Carlo, sottotenente 7 id.	Id. 5 id.
MASCI Francesco, id. 47 fanteria.	Id. 40 fanteria.

Arma di cavalleria.

R. Decreto 23 maggio 1901.

PERELLI cav. Cesare, tenente colonnello in disponibilità.	Collocato a riposo per infermità indipendenti da causa di servizio dal 16 giugno 1901 e nominato ufficiale nell'Ordine della Corona d'Italia.
GUERRA cav. Carlo, maggiore reggimento cavalleggeri di Saluzzo.	Collocato in posizione ausiliaria, a sua domanda, dal 16 giugno 1901.

R. Decreto 6 giugno 1901, di moto proprio di S. M. il Re.

ORSI BERTOLINI cav. Stefano, tenente colonnello aiutante di campo di S. M.	Nominati ufficiali nell'Ordine della Corona d'Italia.
THAON DI REVEL cav. Adriano, id. aiutante di campo di S. A. R. il Conte di Torino.	
AJROLDI DI ROBBIATE barone Eugenio, capitano a disposizione (comandato presso la casa militare di S. M.).	Nominato cavaliere nell'Ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro.

Determinazione Ministeriale 13 giugno 1901.

JONAS cav. Alfredo, maggiore reggimento cavalleggeri di Piacenza (comandante deposito e relatore).	Esonerato dalla carica controindicata.
MERLI MIGLIETTI cav. Giulio, id. id. id. di Piacenza.	Nominato comandante deposito e relatore.

Arma di artiglieria.

R. Decreto 23 maggio 1901.

GUZOLINI Enrico, capitano in aspettativa per motivi di famiglia, a Cervicate (Cosenza). (R. Decreto 10 giugno 1900).	Ammesso, a datare dal 10 giugno 1901, a concorrere per occupare i due terzi degli impieghi che si facciano vacanti nei quadri del suo grado ed arma, come gli ufficiali contemplati dall'articolo 11 della legge 25 maggio 1852.
GUZOLINI Enrico, id. in aspettativa a Cervicate (Cosenza).	Richiamato in servizio a datare, per le competenze, dal 16 giugno 1901, e destinato 10 artiglieria.

Determinazione Ministeriale 13 giugno 1901.

PELIZZA Giovanni, capitano 8ª brigata costa.	Trasferito 3ª brigata costa.
INFANTE Luigi, id 3ª id. id.	Id. 8ª id. id.
ANTONIELLI Anselmo, id. 6 artiglieria.	Id. reggimento montagna.
BRUNO Gaetano, tenente 17 id.	Id. 18 artiglieria.
CHAPPUIS Renato, id. 3ª brigata costa.	Id. 6ª brigata costa.

Corpo sanitario militare.

R. Decreto 26 maggio 1901.

ZANCHI cav. Dante, capitano medico ospedale militare Brescia. CATELLI cav. Giovanni, id. id. 19 artiglieria.	Collocati in posizione ausiliaria, a loro domanda, del 1° luglio 1901.

Corpo contabile militare.

R. Decreto 26 maggio 1901.

BONETTI cav. Federico, maggiore contabile magazzino centrale Firenze.	Collocato in posizione ausiliaria, a sua domanda, dal 16 giugno 1901.

Determinazione Ministeriale 13 giugno 1901.

CERRUTI Giambattista, capitano contabile magazzino casermaggio Caserta.	Trasferito magazzino casermaggio Salerno (consegnatario).
CASELLA Luigi, id. id. id. Salerno.	Id. id. id. Caserta (id.).

IMPIEGATI CIVILI.

Personale dell'Istituto geografico militare.

R. Decreto 23 maggio 1901.

GALLICHI Dante. BELLANDI Giuseppe. BONGI Edoardo. PIANA Ettore. ROSSI Guido. FANFANI Giovanni.	Nominati aiutanti topografi di 2ª classe.

Personale insegnante.

R. Decreto 6 giugno 1901, su proposta del Ministero degli affari esteri.

STANDAERT Luigi, professore titolare di 3ª classe di lettere e scienze, scuola militare.	Nominato cavaliere nell'Ordine della Corona d'Italia.

Ragionieri d'artiglieria.

Decreto Ministeriale 11 giugno 1901.

PAGANI cav. Domenico, ragioniere di 1ª classe, direzione artiglieria Napoli.	Inflittagli una nota di censura.

Ufficiali di scrittura.

Decreto Ministeriale 31 maggio 1901.

COPPO Agostino, ufficiale di scrittura di 4ª classe. SOCCI Emilio, id. 4ª id CARONNA Francesco, id. 4ª id. STEFANONI Gaetano, id. 4ª id. LOCICERO Enrico, id. 4ª id.	Ammessi al 4° aumento sessennale di stipendio, dal 4° giugno 1901.

I seguenti ufficiali di scrittura sono promossi alla classe superiore, dal 4° giugno 1901.

Dalla 2ª alla 1ª classe.

MESSINA Vincenzo.	ARMANI Clemente.
NALDI Vittorio.	GRASSI Nazzareno.
SCIACCA Gaetano.	PINO Domenico.
MUSIANI Francesco.	VILLA Andrea.

Dalla 3ª alla 2ª classe.

CLAVARI Camillo.	BELLATTI Lapo.
ALFANI Antonio.	LEURINI Francesco.
LOPEZ DE ONATE Alfredo.	SPADAFORA Antonio.
D'AURIA Vincenzo.	MOSCA Antonio.
PUNZI Raffaele.	MAGNIFICO Vito.
GILIBERTI Giuseppe.	FUNAIOLI Giuseppe.

I seguenti sottufficiali del R. esercito con 12 anni di servizio sono nominati ufficiali di scrittura di 3ª classe dal 1° giugno 1901 con la destinazione a ciascuno contro indicata.

FANOI Roberto, furiere maggiore in congedo.	Distretto Pistoia.
GUERRIERO Eduardo, id. 5 fanteria.	Direzione artiglieria Napoli.
COLANGELI Annibale, id. 82 id.	Fabbrica armi Torre Annunziata.
DI FILIPPO Antonio, furiere in congedo.	Distretto Genova.
ZUCCOLO Filomeno, furiere maggiore 33 fanteria.	Tribunale Firenze.
D'AGOSTINO Francesco, id. 4ª brigata artiglieria costa.	Ispettorato artiglieria da costa e fortezza.
BATAILLE Eduardo, id. 58 fanteria.	Distretto Caltanissetta.
COJA Gaetano, id. 3 bersaglieri.	Id. Rovigo.
DA RIVA Carlo, id. 34 fanteria.	Direzione genio Spezia.
CANTONE Luigi, id. 24 id.	Comando genio Torino.
FORTEZZA Raimondo, id. 80 id.	Distretto Cagliari.
RUOCCO Pellegrino, id. 12 id.	Id. Varese.
LAURENZI Ernesto, id. 33 id.	Direzione commissariato IX corpo d'armata.

Determinazione Ministeriale 13 giugno 1901.

DARU' Pietro ufficiale di scrittura di 1ª classe, direzione genio Torino.	Trasferito magazzino centrale Torino.
CAMPOMORI Francesco, id. 1ª id., deposito allevamento cavalli Portovecchio.	Id. 65 fanteria.

Assistenti locali.

Decreto Ministeriale 31 maggio 1901.

CAVIGLIA Enrico, assistente locale di 1ª classe. GREGOTTI Tranquillo, id. 1ª id.	Ammessi al 2° aumento sessennale di stipendio, dal 1° giugno 1901.
FRASCOLI Davide, id. 1ª id. PARRELLA Francesco, id. 1ª id.	Id. al 1° id. id., dal 1° id.
ALAGONA Francesco, id. 3ª id.	Promosso alla 2ª classe, dal 1° id.

Determinazione Ministeriale 13 giugno 1901.

FOCACCIA Giuseppe, assistente locale di 3ª classe, scuola guerra.	Trasferito 5 artiglieria.

UFFICIALI IN CONGEDO.

Ufficiali in posizione di servizio ausiliario.

R. Decreto 12 maggio 1901.

CALVIERI cav. Giulio, colonnello medico distretto Firenze.	Collocato a riposo per anzianità di servizio dal 1° giugno 1901; inscritto nella riserva e nominato ufficiale nell'Ordine della Corona d'Italia.
ORRU' cav. Salvatore, id. id. Cagliari.	Id. id. dal 1° id., id. id. e nominato cavaliere nell'Ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro.

Ufficiali di complemento.

R. Decreto 23 maggio 1901.

IZZO Aniello, tenente 4 alpini, residente distretto Avellino.	Cessa di appartenere al ruolo degli ufficiali di complemento per ragione di età, ed è inscritto, a sua domanda, nella milizia territoriale collo stesso grado, ed assegnato 4 alpini.
SAVIGNONE Francesco, sottotenente fanteria, distretto Genova, deposito Genova.	Cessa di appartenere al ruolo degli ufficiali di complemento per ragione di età.
CAFERRI Luigi, id. id., id. Macerata, id. Macerata. NUDI Francesco, id. id., id. Bologna, id. Bologna.	Accettata la dimissione dal grado.
RUBBIANI Lorenzo, sergente gia volontario di un anno, 39 fanteria.	Nominato sottotenente di complemento fanteria (distretto di residenza Modena) e destinato effettivo per mobilitazione al deposito fanteria Modena. Dovrà presentarsi alla sede del 63 fanteria per prestarvi tre mesi di servizio entro i due anni successivi alla nomina. In caso di cambio di guarnigione detto ufficiale si presenterà, per compiere il servizio, al reggimento che sostituirà quello cui è destinato.
CAMBI Giuseppe, militare di 3ª categoria, laureato in zoolatria, distretto Siena.	Nominato sottotenente di complemento nel corpo veterinario militare e destinato effettivo al distretto di Siena, coll'obbligo di compiere i tre mesi di servizio prescritti dalla legge, nel 19 artiglieria, dal 1° luglio 1901.

R. Decreto 26 maggio 1901.

TROYSI Italo, tenente fanteria, distretto Milano, deposito Milano M. I.	Considerato come dimissionario dal grado, a termini dell'articolo 3 del R. Decreto 12 novembre 1891.
DAMIANO Alfonso, sottotenente id., id. Foggia, id. Fano.	Accettata la dimissione dal grado.
MENGHINI Camillo, id. 1° genio, id. Catania.	Cessa di appartenere al ruolo degli ufficiali di complemento per ragione di età.
LAI Francesco, tenente medico id. Sassari.	Accettata la dimissione dal grado.

Decreto Ministeriale 29 maggio 1901.

SACERDOTE Guido, sottotenente effettivo ed in servizio 3 genio, distretto Torino.	Trattenuto in servizio per altri tre mesi, con assegni, nel reggimento controindicato.

Decreto Ministeriale 10 giugno 1901.

LANZENSTORFER Arturo, tenente fanteria, distretto Torino, in servizio presso il comando militare della stazione ferroviaria di Torino.	Ricollocato in congedo, dal 1° luglio 1901.

Decreto Ministeriale 12 giugno 1901.

BOGGIANO Eugenio, sottotenente effettivo ed in servizio d'obbligo nel reggimento Genova cavalleria, distretto Genova.	Trattenuto in servizio, per altri tre mesi, con assegni, dal 30 giugno 1901, a sua domanda.

Decreto Ministeriale 13 giugno 1901.

TOMMASEO-PONZETTA Milone, sottotenente effettivo al reggimento cavalleggeri Umberto I, distretto Venezia.	Chiamato in servizio, con assegni, nel reggimento controindicato, dal 16 giugno 1901, a sua domanda.
DE ROSSI Leopoldo, tenente 7 artiglieria, distretto Frosinone.	Revocata e considerata come non avvenuta la sua chiamata in servizio.

Determinazione Ministeriale 13 giugno 1901.

PALERMO Lodovico, tenente fanteria, distretto Avellino.	Inscritto fra gli ufficiali indisponibili del distretto di residenza a senso del n. 12 dell'istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi.
PIZZETTI Umberto, sottotenente id., id. Parma, deposito Parma.	Cessa di essere assegnato per mobilitazione al deposito di cui contro ed è inscritto fra gli ufficiali indisponibili del distretto di residenza, a senso del n. 12 dell'istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi.
BOSCO Emilio, sottotenente 5 genio, id. Torino.	Cessa di essere effettivo al reggimento controindicato, rimanendo effettivo al distretto di residenza, a senso del n. 12 dell'istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi.
DE SIMONE Francesco, id. 13 artiglieria, id. Palermo, in servizio 19 artiglieria.	Passa a prestar servizio al 21 artiglieria.

Ufficiali di milizia territoriale.

R. Decreto 23 maggio 1901.

DELL'AIRA Angelo, (Messina) capitano fanteria, distretto Messina. WEIS DE WELDEN Ettore, (Ferrara) id. id., id. Mantova. MARTINOTTI Ernesto, (Casale) tenente id., id. Casale. NAPOLEONI Marco, (Roma) sottotenente id., id. Orvieto.	Cessano per ragione di età di appartenere alla milizia territoriale, e sono inscritti coll'attuale grado nel ruolo degli ufficiali di riserva, fanteria, a loro domanda.

SCUDERI Alessio, già tenente di milizia territoriale fanteria, distretto Catanzaro, stato considerato come dimissionario dal grado, con R. Decreto 28 marzo 1901.	Revocato e considerato come non avvenuto il decreto controindicato.
PARISI Antonino, militare di truppa ascritto alla milizia territoriale, dimorante a Palermo.	Nominato sottotenente nella milizia territoriale, arma di fanteria, ed assegnato distretto Trapani. Dovrà presentarsi alla sede del 14 fanteria, per prestarvi il mese di servizio di prima nomina, nel limite di tempo stabilito dal § 5 dell'*Atto* 1 del 1899.

R. Decreto 26 maggio 1901.

RICCI Matteo, sottotenente fanteria, distretto Roma (indisponibile).	Cessa per ragione di età di appartenere alla milizia territoriale.
TARDUCCI Giuseppe, tenente medico id. Siena.	Accettata la dimissione dal grado.

Decreto Ministeriale 1° giugno 1901.

DE ANGELIS Arturo, sottotenente 2 genio, distretto Roma, in servizio 4° genio.	Trattenuto in servizio per altri tre mesi, con assegni, al 1° genio (distaccamento Roma).
ANTONELLI Giovanni Carlo, id. effettivo ed in servizio 1° genio, distretto Frosinone.	Id. id. id. id., nel reggimento controindicato.

Decreto Ministeriale 13 giugno 1901.

ZANCHETTI Vincenzo, sottotenente fanteria, distretto Bologna, in servizio nel 50 fanteria.	Trattenuto in servizio senza assegni, per un altro mese, dal 16 giugno 1901, presso il controindicato reggimento, a sua domanda.
BELLETTI Uniade, capitano 8ª brigata artiglieria fortezza, distretto Forlì.	Revocata e considerata come non avvenuta la sua chiamata in servizio.
MASSA Attilio, tenente 6ª id. id., id. Milano, in servizio con assegni, in detta brigata.	Ricollocato in congedo, dal 3 giugno 1901.
TERNI Gilberto, sottotenente 9ª id. id., id. Roma.	Chiamato in servizio, senza assegni, per giorni 45 dal 3 luglio 1901, presso il 2 artiglieria.

I seguenti ufficiali d'artiglieria sono chiamati in servizio con assegni, a senso della Circolare n. 38 del *Giornale militare* corrente anno, per il tempo e dal giorno per ognuno stabilito, presso il corpo per ciascuno controindicato.

Dal 20 giugno al 30 settembre 1901.

BRIGIDA Vincenzo, tenente 2ª brigata costa, distretto Bari.	3ª brigata costa.

Dal 1° luglio al 30 settembre 1901.

SARTINI Ciro, sottotenente 1ª brigata costa, distretto Ancona.	2ª brigata costa.

Dal 1° luglio al 31 agosto 1901.

VANNUCCHI Poggio, tenente 8ª brigata fortezza, distretto Bologna.	8ª brigata fortezza.
LUPATTELLI Astorre, id. 1ª id. id., id. Perugia.	2ª id. id.
GARBARINO marchese Andrea, id. 7 id. id., id. Savona.	7ª id. id.

Dal 12 luglio al 3 settembre 1901.

MELE Carlo, capitano 6ª brigata costa, distretto Napoli.	9ª brigata fortezza.
CAPECELATRO Domenico, id. 11ª id. fortezza, id. Napoli.	10ª id. id.
SABATO Pasquale, tenente 11ª id. id., id. Napoli.	9ª id. id.
PROTO Visconte, id. 11ª id. id., id. Messina.	9ª id. id.
BIELLA Pompeo, sottotenente 1ª id. costa, id. Udine.	10ª id. id.
MALCOTTI Ernesto, id. 8ª id. id., id. Roma.	10ª id. id.
GUACCERO Alessandro, id. 3ª id. id., id. Bari.	9ª id. id.
ZAPPALA' Raffaele, id. 2ª id. id., id. Roma.	10ª id. id.

Dal 15 luglio al 15 agosto 1901.

GUIDA Guido, capitano 6ª brigata fortezza, distretto Pavia.	6ª brigata fortezza.

Dal 20 luglio al 3 settembre 1901.

D'AVANZO cav. Carlo, capitano 10ª brigata fortezza, distretto Roma.	10ª brigata fortezza.

Dal 28 luglio all'8 settembre 1901.

GRILLO cav. Carlo, capitano 6ª brigata fortezza, distretto Torino.	6ª brigata fortezza.

Dal 15 agosto al 15 settembre 1901.

GALLOTTI cav. Cesare, tenente 7ª brigata fortezza, distretto Roma.	7ª brigata fortezza.

I seguenti sottotenenti d'artiglieria sono chiamati a prestare il servizio di prima nomina, a cui sono obbligati, per la durata indicata a fianco di ciascuno di essi.

Si presenteranno al comando della 10ª brigata da fortezza nel mattino del 16 luglio 1901.

DE GRECIS Nicola, 8ª brigata fortezza, distretto Bologna.	Per la durata di un mese.
BAFFONI Filiberto, 1ª id. id., id. Roma.	Id. di tre mesi.
DI BARTOLO Luigi, 5ª id. costa, id. Palermo.	Id. di tre mesi.
LANZA Carlo, 1ª id. id., id. Venezia.	Id. di tre mesi.
LONGO Gaspare, 6ª id. id., id. Napoli.	Id. di tre mesi.
PICCININI Guido 1ª id. id., id. Udine.	Id. di due mesi.
MUSU Roberto, deposito speciale Ozieri, id. Cagliari.	Id. di un mese.
PENTINACA Goffredo, 11ª brigata fortezza, id. Caserta.	Id. di un mese.
COEN Beniamino, 2ª id. costa, id. Ancona.	Id. di un mese.
CARDELLA Francesco, 8ª id. id., id. Roma.	Id. di un mese.
FRANCINI Icilio, 2ª id. fortezza, id. Roma.	Id. di tre mesi.
ODDI Giorgio, 2ª id. id , id. Roma.	Id. di un mese.
TRAPANI Mario, 4ª id. costa, id. Trapani.	Id. di tre mesi.

Determinazione Ministeriale 13 giugno 1901.

SCUDERI Alessio, tenente fanteria, distretto Catanzaro.	Trasferito distretto Roma.

Ufficiali di riserva.

R. Decreto 23 maggio 1901.

AZZI Cleto, tenente colonnello fanteria, distretto Parma. ARCHIERI cav. Claudio, capitano id., id. Piacenza. CAPPONI cav. Andrea, maggiore personale permanente dei distretti, id. Firenze.	Cessano di appartenere alla riserva per ragione di età, conservando il grado con la relativa uniforme.

R. Decreto 26 maggio 1901.

VIAROLI cav. Sante, maggiore fanteria, distretto Milano. BONAMICO cav. Emilio, id. bersaglieri, id. Lucca. GIANNITRAPANI cav. Domenico, tenente colonnello genio, id. Firenze.	Cessano di appartenere alla riserva per ragione di età, conservando il grado con la relativa uniforme.

R. Decreto 2 giugno 1901, di moto proprio di S. M. il Re.

S. E. ASINARI DI SAN MARZANO NOB. DEI CONTI Alessandro, tenente generale distretto Roma.	Nominato Cavaliere dell'Ordine supremo della SS. Annunziata.

Defunti.

CAPELLI cav. Luigi, maggiore genio riserva, distretto Cremona.	Morto a Cremona, il 9 giugno 1901.

RETTIFICAZIONI.

Dispensa N. 17, pag. 221. — MARZO Tito, *leggesi:* MAZZO Tito.

IL MINISTRO — **O. di S. Martino.**

Roma, 1901 — Tip. E. Voghera

N. **78.** — **Esami d'idoneità all'avanzamento dei tenenti contabili**. — (Direzione generale servizi amministrativi). — 13 giugno.

Nella seconda metà del prossimo mese di ottobre, e nei giorni che saranno in seguito indicati, avranno luogo gli esami d'idoneità all'avanzamento ad anzianità stabiliti dal § 138 del regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito, testo unico 19 maggio 1898, pei tenenti contabili con anzianità a tutto l'anno 1891, i quali siano giudicati meritevoli di avanzamento dalle commissioni compilatrici delle note caratteristiche, e non si trovino nei casi di esclusione specificati dal § 90 del citato regolamento.

In seguito, avranno luogo gli esami per l'avanzamento a scelta di cui al § 140 dello stesso regolamento, in base al disposto del R. Decreto 4 gennaio 1897 (*Atto* 23).

L'idoneità conseguita negli esami tanto per l'avanzamento ad anzianità che a scelta dovrà essere confermata dalle commissioni divisionali, a senso dell'articolo 31 della legge succitata.

I tenenti contabili, già dichiarati idonei in precedenti esami per l'avanzamento ad anzianità, potranno ripeterlo ora nello intento di conseguire l'ammissione agli esami per l'avanzamento a scelta. I soccombenti in questo esame, conserveranno, in ogni caso, il diritto già conseguito all'avanzamento per anzianità.

Le norme prescritte per gli esami tanto ad anzianità che a scelta con la Circolare n. 9 del 26 gennaio 1897, sono applicabili per quelli banditi quest'anno.

Per tutti gli ufficiali compresi nei limiti d'anzianità suindicata, dovranno trasmettersi al Ministero (Direzione generale servizi amministrativi) entro il mese di agosto p. v., gli specchi di proposta ad avanzamento con le modalità prescritte dal Capo II del ripetuto regolamento, ed un elenco degli ufficiali già idonei all'avanzamento per anzianità che intendessero ripetere l'esame nello scopo di concorrere alla scelta.

Il Ministro — C. di S. Martino.

Roma, 1901 — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 22ª **1901** PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 22 giugno.

MAGGIO 31. — Ripartizione in articoli della spesa autorizzata con la legge n. 151 del 5 maggio 1901, nella parte straordinaria del bilancio della guerra per l'esercizio finanziario 1900-901, *pag.* 259
GIUGNO 19. — Corso d'istruzione per i sottufficiali aiutanti, *pag.* 262.
» 19. — Intervento dei maestri istruttori di scherma al torneo internazionale che si terrà in Venezia, *pag.* 262.
» 19. — Esame complementare per l'ammissione all'accademia militare, per l'anno scolastico 1901-902, *pag.* 263.
» 20 — Nuova istruzione sul servizio del casermaggio militare ad economia, *pag.* 263.
» 21. — Ammissione di sottufficiali alla scuola magistrale militare di scherma, *pag.* 266.
» 21. — Sottufficiali chiamati agli esami di concorso per l'ammissione al corso speciale della scuola militare, *pag.* 267.

CIRCOLARE N. **79. — Ripartizione in articoli della spesa autorizzata con la legge n. 151 del 5 maggio 1901, nella parte straordinaria del bilancio della guerra per l'esercizio finanziario 1900-901.** — (Direzione generale revisione dei conti). — 31 maggio.

IL MINISTRO

SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI DELLA GUERRA.

Vista la legge in data 16 dicembre 1900, n. 411, con la quale si approva lo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario del 1° luglio 1900 al 30 giugno 1901;

Visto il decreto ministeriale 23 gennaio 1901, n. 39, che approva la ripartizione in articoli delle somme stanziate in ciascun capitolo dello stato di previsione suddetto;

Vista la legge in data 5 maggio 1901, n. 151, che autorizza spese straordinarie militari per il sessennio finanziario del 1900-901 al 1905-906, assegnando L. 16,014,000, da inscriversi nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1900 al 30 giugno 1901;

Visto l'articolo 183 del regolamento approvato col R. Decreto del 4 maggio 1885 per l'esecuzione della legge 17 febbraio 1884, n. 2016 (serie 3ª), per l'amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato;

DETERMINA:

Articolo unico.

La spesa di lire sedicimilioni e quattordicimila approvata con la suddetta legge in data 5 maggio 1901, n. 151, sulla parte straordinaria del bilancio della guerra per l'esercizio finanziario 1900-901, da inscriversi ai sottoindicati capitoli del bilancio ora detto, viene ripartita in articoli come appresso:

CAPITOLI ED ARTICOLI		SOMMA
N.	Denominazione	
43	Armi portatili, relative munizioni, accessori e bufetterie e trasporti relativi. (*Spesa ripartita*):	
	Art. 1°. Armi portatili, relative munizioni, accessori e bufetterie e trasporti relativi	2,000,000 »
44	Carta topografica generale d'Italia (*Spesa ripartita*):	
	Art. 1°. Spese di personale	77,000. »
	» 2°. Spese di materiale	13,000. »
		90,000. »
45	Approvvigionamenti di mobilitazione, riparazione e trasporto dei medesimi (*Spesa ripartita*):	
	Art. 1°. Spese pel materiale d'artiglieria.	225,000. »
	» 2°. Spese pel materiale del genio .	260,000. »
	» 3°. Spese pel materiale del corpo di stato maggiore	121,000. »
	» 4°. Viveri di riserva e materiali da sezioni sussistenza e panattieri	17,000. »
	» 5°. Spese pel materiale d'ambulanza.	42,000. »
	» 6°. Spese pel materiale di attendamento, di accampamento e di casermaggio	11,000. »
	» 7°. Acquisto di forni rotabili da campagna	24,000. »
	» 8°. Provviste di vestiario	*per memoria*
		700,000. »
46	Fabbricazione di artiglierie di gran potenza a difesa delle coste, provviste e trasporti relativi (*Spesa ripartita*):	
	Articolo unico	800,000. »
47	Lavori, strade, ferrovie ed opere militari (*Spesa ripartita*):	
	Articolo unico	500,000. »

CAPITOLI ED ARTICOLI		SOMMA
N.	Denominazione	
48	Lavori a difesa delle coste (*Spesa ripartita*):	
	Articolo unico	600,000. »
49	Forti di sbarramento e lavori a difesa dello Stato (*Spesa ripartita*):	
	Articolo unico	1,000,000. »
50	Fortificazioni di Roma (*Spesa ripartita*):	
	Articolo unico	200,000. »
51	Armamento delle fortificazioni, materiale per artiglieria da fortezza e relativo trasporto (*Spesa ripartita*):	
	Articolo unico	1,000,000. »
52	Fabbricazione di materiali d'artiglieria da campagna e relativo trasporto (*Spesa ripartita*):	
	Articolo unico	8,000,000. »
54	Costruzione e sistemazione di fabbricati militari, impianto e riordinamento di poligoni e piazze d'armi (*Spesa ripartita*):	
	Articolo unico	800,000. »
54bis	Materiale per la brigata ferrovieri (*Spesa ripartita*):	
	Articolo unico	324,000. »

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la sua registrazione.

Roma, addì 31 maggio 1901.

Il Ministro
C. di S. Martino.

Visto: *Il ministro del tesoro*
E. di Broglio.

N. **80. — Corso d'istruzione per i soldati arcionisti.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 19 giugno.

Il 1° agosto p. v. avrà principio presso l'arsenale di costruzione di Torino, un corso pratico d'istruzione sul modo di riparare gli arcioni di selle.

A tale corso dovranno intervenire due soldati per ogni reggimento di cavalleria e tre del reggimento d'artiglieria a cavallo, ripartiti in quattro gruppi come è qui appresso indicato:

1° — dal 1° al 20 agosto per i primi sei reggimenti di cavalleria e per il reggimento d'artiglieria a cavallo;

2° — dal 21 agosto al 9 settembre per i reggimenti di cavalleria dal 7° al 12° incluso;

3° — dal 10 al 30 settembre per i reggimenti di cavalleria dal 13° al 18° incluso;

4° — dal 1° al 20 ottobre per gli ultimi sei reggimenti di cavalleria.

I soldati da inviarsi al corso arcionisti dovranno essere scelti tra quelli di mestiere falegnami, bottai, arcionisti ed arti affini e che non appartengano alla classe più anziana.

Detti soldati dovranno, per cura dei rispettivi reggimenti, essere inviati in aggregazione alla 1ª compagnia operai d'artiglieria, alla quale si presenteranno il giorno precedente allo inizio delle istruzioni per ciascuno dei gruppi sopra indicati.

Il Ministro — C. di S. Martino.

N. **81. — Intervento dei maestri ed istruttori di scherma al torneo internazionale che si terrà in Venezia** — (Segretariato generale). — 19 giugno.

Nei giorni 14, 15, 16 e 17 del prossimo luglio avrà luogo in Venezia un torneo internazionale di scherma, indetto dal Circolo veneziano di scherma.

È fatta facoltà ai capi di corpo, di servizio e comandanti di scuole ed istituti militari di autorizzare i dipendenti maestri ed istruttori di scherma, che ne facciano domanda, a recarsi per proprio conto a Venezia per prendere parte al torneo.

Gli istruttori di scherma saranno presi, in Venezia, in aggregazione dal deposito del 18° reggimento fanteria.

Il Ministro — C. di S. Martino.

N. **82.** — **Esame complementare per l'ammissione all'accademia militare, per l'anno scolastico 1901-1902.** — (Segretariato generale). — 19 giugno.

In conformità del n. 8 del manifesto, che fa seguito alla Circolare n. 18 del corrente anno, si rende noto che l'esame complementare di matematica, per l'ammissione all'accademia militare, comincerà a Torino nella sede dell'accademia medesima il giorno 11 settembre p. v., e che la commissione esaminatrice si trasferirà poi successivamente, per continuare il detto esame, a Modena presso la scuola militare, a Roma ed a Napoli presso i locali collegi militari.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **83.** — **Nuova istruzione sul servizio del casermaggio militare ad economia.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 20 giugno.

Con l'*Atto* 133 del corrente anno è stata annunciata la pubblicazione di una nuova istruzione sul casermaggio militare ad economia.

Per facilitare la prima applicazione delle nuove disposizioni il Ministero richiama l'attenzione delle autorità militari sui punti seguenti:

1° (art. 5). — A guardamagazzino del casermaggio possono essere nominati sottufficiali di qualsiasi arma e corpo, e non soltanto quelli di fanteria.

2° (art. 6). — Nei presidi minori il casermaggio è affidato al comandante del presidio. Però se ha grado superiore a quello del consegnatario principale, egli delega le sue attribuzioni ad un altro ufficiale.

3° (art. 6). — Nei centri di casermaggio e nei presidi minori, costituiti da corpi o reparti di corpi diversi, con una forza giornaliera media di 500 o più uomini, i sottufficiali guardamagazzino sono nominati dal comandante del corpo di armata, al pari di quelli assegnati ai magazzini principali e succursali.

A tali sottufficiali non ispetta il soprassoldo di cent. 50, che viene corrisposto a questi ultimi giusta le disposizioni del regolamento sulle indennità eventuali. Però a quelli di loro, che per diligenza e per zelo se ne rendano meritevoli, potrà essere accordata una gratificazione settimanale in ragione di non più di cent. 25 il giorno di presenza effettiva, secondo stabilirà il direttore di commissariato militare su proposta dei comandanti dei presidi.

Queste gratificazioni verranno pagate dai consegnatari dei magazzini e saranno conteggiate fra le spese del casermaggio.

4° (allegato *A*). — I materiali di casermaggio sono divisi in tre classi anzichè in sei come prima era stabilito.

In conseguenza i consegnatari principali devono, il 1° luglio p. v., con apposite richieste, scaricarsi di tutti i materiali ripartiti in classi e contemporaneamente riassumerli in carico con le nomenclature ed i prezzi indicati nella nuova tariffa allegato *A*, assegnando alla 1ª classe quelli ch'erano di 1ª e 2ª classe, alla 2ª quelli di 3ª, 4ª e 5ª classe, ed alla 3ª quelli di 6ª classe. In tale circostanza si terranno presenti le norme e le avvertenze contenute nell'art. 11 dell'istruzione e nell'*Atto* 18 del 1901 per ciò che riguarda il materiale di modello vario.

In occasione poi delle ricognizioni di cui all'art. 9, od anche prima se sarà ritenuto necessario, questa classificazione verrà modificata in relazione allo stato reale delle robe, e si applicherà sugli oggetti il bollo corrispondente alla classe d'uso.

5° (art. 13 . — Non solo nei rapporti verso lo Stato, ma anche in quelli che intercedono fra i corpi, i comandi di presidio ed i magazzini succursali e principali, il materiale di casermaggio si deve dimostrare per classe, oltre che per specie e per quantità.

La cosa sarà agevole se i consegnatari e gli altri incaricati del casermaggio terranno il materiale dei magazzini costantemente ripartito per classi di uso (art. 19), ed i corpi avvertiranno, in occasione di restituzione o di cambio di oggetti di separare le robe nelle caserme in pacchi distinti per classe prima di riportarle ai magazzini del casermaggio.

Per stabilire dal 1° luglio p. v. la divisione degli oggetti in classi, nei vari presidi i consegnatari si varranno delle indicazioni risultanti dagli ultimi verbali di visite eseguite nei presidi stessi, o, in mancanza, dei verbali compilati in occasione dell'inventario e delle memorie e notizie che posseggono o che potranno richiedere ai comandanti dei presidi.

Nelle ricognizioni poi di cui all'art. 9, questa classificazione potrà eventualmente rettificarsi.

Nei rapporti fra i corpi ed i magazzini la divisione in classi del materiale si farà in occasione di nuovi prelevamenti o di cambio di oggetti.

6° (art. 39). — Nelle operazioni di battitura e di cardatura della lana, il calo non deve superare rispettivamente l'1,50 ed il 4 % della quantità di lana battuta o cardata.

I consegnatari principali e gli ufficiali incaricati del caser-

maggio avvertiranno di regolare le operazioni in modo che non si abbia mai a verificare un calo maggiore di quello consentito, anzi procureranno che solo in casi eccezionali venga raggiunto e che normalmente si mantenga al di sotto.

7° (appendice n. 1). — L'appendice n. 1 all'istruzione contiene le norme per la conservazione del materiale di casermaggio. Esse devono essere costantemente osservate da tutti gli ufficiali incaricati del casermaggio, chè così facendo si otterranno risultati tecnici ed economici favorevoli

8° (stampati). — Gli stampati dei nuovi modelli devono essere richiesti al reclusorio militare di Savona.

Se pel 1° luglio p. v. il reclusorio non fosse in grado di distribuirli, si potrà ritardare di alcuni giorni l'impianto dei nuovi registri e la compilazione dei documenti.

In caso d'urgenza si utilizzeranno gli attuali stampati opportunamente corretti o si tracceranno a mano i modelli occorrenti.

9° (soprassoldi e mercedi). — Nulla è innovato riguardo al soprassoldo spettante ai sottufficiali guardamagazzino del casermaggio, addetti ai magazzini principali e succursali (*Atto* 177 del 1898), che viene corrisposto dai corpi ai quali i sottufficiali sono effettivi e da essi conteggiato sul rendiconto delle spese di viaggio (Circolare 110 del 1899).

Nulla pure è innovato riguardo al soprassoldo di cui alla tabella IX, lettera *c*) del testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi pel R. esercito, approvato con R. Decreto 14 luglio 1898 (*Atto* 186 del 1898), dovuto agli uomini delle compagnie di sussistenza, effettivi od aggregati, che prestano servizio nei magazzini del casermaggio, soprassoldo che viene conteggiato a carico della massa generale delle compagnie di sussistenza (§§ 145, 2803 e seguenti del regolamento d'amministrazione).

Invece agli uomini di altri corpi che prestano servizio nei magazzini del casermaggio viene corrisposta, quando occorra, la mercede di lavoro di centesimi 5 all'ora (ben inteso soltanto per le ore di effettivo lavoro), da conteggiarsi fra le spese del casermaggio (art. 20 dell'istruzione), avvertendo che possibilmente non venga a superare il soprassoldo fisso ch'è pagato agli uomini delle compagnie di sussistenza.

10° (corrispondenza d'ufficio). — Infine, in osservanza dell'*Atto* 200 della Raccolta delle disposizioni in vigore, nelle lettere, nei fogli, negli elenchi di trasmissione, ecc., non si deve trattare più di un affare, nè mai omettere, se occorra, di ci-

tare la precisa disposizione che ne stabilisce l'invio, riportando tutte le indicazioni relative ai dispacci ministeriali, ai quali le lettere, i fogli, ecc., si riferiscono, anche quando non rispondono a tali dispacci e siano spediti in dipendenza di un ordine impartito dal Ministero pel tramite di qualunque autorità militare. A tal fine queste autorità militari, nel partecipare a quelle dipendenti gli ordini ministeriali, debbono sempre comunicare le suaccennate indicazioni relative ai dispacci ricevuti.

Tanto poi i documenti quanto le copie conformi di essi da trasmettersi, per qualsiasi ragione, ad uffici superiori ed al Ministero, debbono essere muniti del visto e della firma, ben chiara, del comandante delle truppe o del capo di ufficio, o di coloro che ne fanno le veci, non che del bollo d'ufficio.

Il Ministro — C. di S. Martino.

N. **84.** — **Ammissione di sottufficiali alla scuola magistrale militare di scherma.** — (Segretariato generale). — 21 giugno.

Col 16 settembre p. v. s'inizierà, presso la scuola magistrale militare di scherma, l'ordinario corso per sottufficiali aspiranti istruttori di scherma, che procederà a norma del regolamento organico per le scuole militari, approvato con R. Decreto del 26 novembre 1899, e dello speciale regolamento per detta scuola magistrale in data del 5 maggio 1897.

A tali corsi saranno ammessi 25 sottufficiali, e gli aspiranti dovranno soddisfare pienamente a tutte le condizioni richieste dal n. 4 della parte V del precitato regolamento organico.

I comandanti di corpo, non più tardi del 15 luglio p. v., trasmetteranno ai rispettivi comandanti di divisione militare le proposte d'ammissione, corredate dai documenti prescritti dai succitati regolamenti.

Ciascun comandante di divisione dovrà poi, nel più breve termine possibile, proporre alla sua volta al Ministero uno solo dei sottufficiali concorrenti, prescegliendo quello che, a suo giudizio, riunisca i migliori requisiti fisici e morali, e inoltrando le carte ad esso relative.

Si avverte che, a senso dei regolamenti menzionati, i sottufficiali che, dopo il prescritto mese di esperimento, saranno trattenuti definitivamente alla scuola, dovranno assumere una nuova ferma di cinque anni, decorrenti dal giorno del loro arrivo alla scuola stessa, e qualora abbiano il grado di furiere o furiere maggiore dovranno rinunciarvi e riprendere quello di sergente.

Il Ministro — C. di S. Martino.

N. **85.** — **Sottufficiali chiamati agli esami di concorso per l'ammissione al corso speciale della scuola militare.** — (Segretariato generale). — 21 giugno.

Per l'ammissione al corso speciale presso la scuola militare, nel prossimo anno scolastico 1901 '02, sono chiamati all'esperimento scritto di lingua italiana i sottufficiali indicati nell'elenco che fa seguito alla presente Circolare.

L'esperimento avrà luogo la mattina del 7 agosto p. v. su tema unico spedito dal Ministero.

Il giorno precedente i concorrenti dovranno trovarsi alla sede del comando della rispettiva divisione militare.

Secondo le prescrizioni del § 236 del regolamento sullo stato dei sottufficiali, una commissione di vigilanza dovrà assistere all'esperimento.

I temi svolti dovranno, senza indugio, essere inviati direttamente al comando della scuola militare, dove verrà costituita la commissione speciale di cui al n. 241 del regolamento predetto.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

Aspiranti alle armi combattenti.

Lodi Ezio, furiere 3° fanteria.
Somma Umberto, id. 6° id.
Bucciarelli Egisto, sergente 9° id.
Ginobbi Arturo, furiere 12° id.
Troiani Ettore, sergente 12° id.
Moavero Giuseppe, furiere 17° id.
Varese Domenico, sergente 18° id.
Gennari Umberto, furiere 27° id.
Bettini Gino, id. 31° id.
Marchesi Luigi, id. 34° id.
Balsamo Enrico, id. 42° id.
Abbatecola Raffaele, sergente 49° id.
Ortolani Alfredo, id. 50° id.
Villa Vincenzo, id. 50° id.
Bambara Domenico, id. 52° id.
Agnesotti Costantino, sergente 52° fanteria.
Landi Ettore, id. 52° id.
Crova Giuseppe, id. 53° id.
Fornaroli Gastone, furiere 54° id.
Bottaro Pietro, id. 54° id.
Andreoli Amerigo, sergente 55° id.
De Angelis Giuseppe, id. 56° id.
Ancusio Erminio, id. 57° id.
Broglia Enrico, id. 58° id.
Bonarelli Giorgio, furiere 59° id.
Cortiana Ranieri, id. 61° id.
Elena Vittorio, id. 61° id.
Iaricci Alfredo, id. 63° id.
Verger Napoleone, sergente 63° id.

Chiappi Armellini, furiere 64° fanteria.
Battaglini Tito, sergente 65° id.
Fulgeri Giulio, id. 65° id.
Inglaris Nicolò, id. 67° id.
Femi Aurelio, furiere 69° id.
Sacco Ernesto, id. 74° id.
Falla Corrado, sergente 74° id.
Muzzolon Adone, id. 76 id.
Brocco Lorenzo, furiere 78° id.
Cammarano Raffaele, sergente 81° id.
Nacci Arnaldo, id. 81° id.
Gorgoni Alfredo, id. 83° id.
Coturri Giovanni, fur. 84° id.
Biondi Antonio, serg. 84° id.
Marimpietri Giovanni, id. 84° id.
Bisagni Alfredo, fur. 85° id.
Antoniani Carlo, id. 91° id.
Giacca Emilio, id. 93° id.
Zadotti Ennio, id. 94° id.
Zoccali Attilio, id. 94° id.
Aletta Nicola, id. 1° bersaglieri.
Ferruzzano Antonio, sergente 1° id.
Sambri Primo, id. 1° id.
Carminati Aurelio, id. 3° id.
Marchese Vittorio, id. 4° id.
Migliaccio Teodorico, furiere 5° id.
Senesi Angelo, serg. 5° id.
Priolo-Caglia Francesco, furiere 6° id.
Vaschetto Angelo, sergente 6° id.
Calcari Ottaviano, furiere 7° id.
De Fraia Gavino, serg. 7° id.
Carrozza Amatore, furiere 8° id.
Blasi Valerio, id. 8° id.
Copelli Anacleto, sergente 8° id.
Sacchetta Adolfo, sergente 8° bersaglieri.
Chieri Virginio, furiere 9° id. (Regie truppe Estremo Oriente).
Miele Eugenio, sergente 10° id.
Bertolini Ferdinando, furiere 11° id.
De Carolis Ezio, sergente 11° id.
Gadani Attilio, id. 11° id.
Catenacci Clodoveo, furiere 12° id.
Del Re Antonio, id. 1° alpini.
Rumiano Manlio, id. 2° id.
Roggero Giovanni, sergente 2° id.
Beraudi Giovanni, id. 4° di.
Tessore Battista, id. 4° id.
Bosio Giuseppe, id. 5° id.
Giolitti Enrico, id. 5° id.
Battisti Marcello, furiere 6° id.
Barro Matteo, id. 7° id.
Grego Guido, sergente reggimento Nizza cavalleria.
Comotto Giovanni, furiere id. Piemonte Reale cavalleria.
Bortolani Umberto, id. id. Savoia cavalleria.
Bessero Pietro, sergente id. lancieri di Firenze.
Samaia Guido, furiere id. cavalleggeri di Saluzzo.
Pittoni Luigi, sergente id. id. di Saluzzo.
Urga Pietro, id. id. id. di Alessandria.
Nobile Innocenzo, id. id. id. di Lucca.
Ravazzi Francesco, id. id. id. di Piacenza.
Vacca Carlo, id. id. id. Guide.
Dellara Natale, id. id. id. Guide.

Bernardi Dante, furiere reggimento cavalleggeri di Roma.
Montaldo Umberto, id. id. id. di Roma.
Panizzardi Luigi, id. id. id. di Roma.
Gentilucci Gino, sergente id. id. di Catania.
Sportoletti Filippo, id. id. id. Umberto I.
Fraracci Giovanni, furiere 2° artiglieria.
Esposito Ildebrando, sergente 2° id.
Cambardelli Vincenzo, id. 3° id.
Moretti Ugo, id. 3° id.
Pernigotti Pietro, furiere 4° id.
Paroni Carlo, sergente 4° id.
Masson Giuseppe, id. 7° id.
Ducci Camillo, id. 7° id.
Franceschi Giuseppe, id. 8° id.
Enrichi Arminio, id. 9° id.
Ciccioli Odo, id. 10 id.
Tonnini Odilio, id. 10° id.
Borio Ferdinando, id. 11 id.
Tuzzi Alcide, id. 11° id.
Cavalli Giuseppe, id. 12° id.
Bassi Ugo, id. 13° id.
Gerardi Leopoldo, id. 14° id.
Galli Gallo Sesto id. 15° id.
Carota Luigi, id. 18° id.
Grevi Ferdinando, id. 19° id.
Colombetta Gaetano, id. 19° id.
Capozzi Enrico, id. 21° id.
Sotgiu Raffaele, id. 24° id.
Parrella Augusto, furiere reggimento artiglieria da montagna.
Casarotti Emilio, sergente reggimento artiglieria da montagna.
Durante Menotti, id. 5ª brigata artiglieria da costa.
Eccheli Verio, id. 2ª id. id. da fortezza.
Terrachini Giuseppe, id. 4ª id. id. id.
Fricchione Gaetano, id. 4ª id. id. id.
Bramardi Giovanni, id. 5ª id. id. id.
Ricagno Alessandro, id. 6ª id. id. id.
Amalfitano Arnaldo, id. Regie truppe d'Africa (comando di artiglieria).
Andreoni Guido, id. id. id. (id. id.).
Lorenzi Ettore, id. id. id. (id. id.).
Buscarini Alfonso, id. 1° genio.
Gamba Luigi, id. 1° id.
Battista Carlo, id. 1° id.
Bertè Eugenio, id. 1° id.
Simoni Edgardo, id. 1° id.
Luciano Enrico, id. 2° id.
Viglienzone Paolo, id. 2° id.
Lamponi Angelo, id. 3° id.
De Carolis Ettore, id. 3° id.
Ermini Ruggiero, id. 5ª id.
Alberici Alberigo, id. brigata ferrovieri.
Garibaldi Luigi, id. Regie truppe d'Africa (compagnia genio).

Aspiranti al corpo contabile.

Pico Casimiro, brigadiere legione carabinieri reali Napoli.
Quarta Ottavio, sergente 1° fanteria.
Fusco Sebastiano, id. 5° id.
Ambrosi Vincenzo, furiere 6° id.
Donadeo Alfredo, id. 13° id.
D'Adamo Michele, furier maggiore 15° id.
D'Amico Giuseppe, sergente 29° id.
Buonomo Attilio, id. 33° id.
Frombolini Antonio, furiere 35° id.
Scaccheri Camillo, sergente 40° id.
Traverso Jolao, furiere 47° id.
Sarno Aurelio, id. 47° id.
Caridi Pasquale, sergente 60° id.
Pacchioni Umberto, furiere 64° id.
Azzi Angelo, id. 69 id. (Regie truppe Estremo Oriente).
Movilia Giacomo, id. 75° id.
D'Ambrosio Evangelista, id. 84° id.
Rossi Edoardo, furiere 85° fant.
Fabri Gaetano, id. 86° id.
Tardiola Augusto, sergente 93° id.
Del Gaiso Ernesto, id. 94° id.
Alessandrini Giulio, id. 4° bersaglieri.
Barberis Francesco, furiere 7° id.
Campanelli Nicola, id. 11° id.
Cosentino Bernardo, sergente 1° alpini.
Cattaneo Salvatore, furiere 2° id.
Candelo Francesco, sergente 5 artiglieria.
Palermo Giovanni, id. 12° id.
Manso Giovanni, id. 15° id.
Mastropaolo Nicola, id. 23° id.
Muzzi Carlo, id. 23 id.
Guarro Pasquale, id. 5° compagnia operai d'artiglieria.
Battaglia Filippo, id. 1° reggimento genio.
Carè Giuseppe, id. 1° id. id.
Soavizzi Oreste, id. 3° id. id.
Berto Secondo, id. 5° id. id.
Giono Luigi, id, Regie truppe d'Africa (compagnia genio).

Roma, 1901. — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 23ª **1901** PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 28 giugno.

GIUGNO 25. — Specchio indicante i capitoli del bilancio dell'entrata per l'esercizio finanziario 1901-902, cui debbono essere imputati i versamenti a farsi all'erario dei vari proventi dell'amministrazione militare, *pag.* 271.

» 27. — Stato sanitario del R. esercito nel mese di marzo 1901, *pag.* 272.

CIRCOLARE N. **86**. — **Specchio indicante i capitoli del bilancio dell'entrata per l'esercizio finanziario 1901-902, cui debbono essere imputati i versamenti a farsi all'erario dei vari proventi dell'amministrazione militare**. — (Direzione generale revisione dei conti). — 25 giugno.

Numero del capitolo	DENOMINAZIONE DI CIASCUN CAPITOLO
11	Ricupero di fitti di parte dei locali addetti ai servizi governativi.
22	Imposta sui redditi di ricchezza mobile.
50	Proventi degli stabilimenti di reclusione militare.
60	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero della guerra. Art. 1°. Concorso della cassa depositi e prestiti per la soppressa cassa militare al pagamento dei premi annui di L. 150 a tutto gennaio 1883 ai militari che sono rimasti sotto le armi. Art. 2°. Pensioni dovute dagli allievi degli istituti militari. Art. 3°. Tassa per l'arruolamento al volontariato di un anno nell'esercito.
64	Ritenuta ordinaria e straordinaria sugli stipendi, aggi e pensioni.
75	Vendita di oggetti fuori uso ed altri proventi eventuali diversi (Tesoro).
77	Entrate eventuali per reintegrazione di fondi nel bilancio passivo.
95	Entrate per ricupero di somme già pagate per spese effettive straordinarie da reintegrarsi nel bilancio passivo.
122	Fitti di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. 87. — Stato sanitario del R. esercito nel mese di

DIVISIONI	ENTRATI		
	negli ospedali (1)	nelle infermerie di corpo (2)	Totale degli entrati nei luoghi di cura
Torino	349	388	737
Novara	238	216	454
Alessandria	311	313	624
Cuneo	186	307	493
Milano	331	305	636
Brescia	275	144	419
Genova	209	235	444
Piacenza	325	224	549
Verona	293	281	574
Padova	327	279	606
Bologna	211	278	489
Ravenna	148	190	338
Ancona	139	93	232
Chieti	248	121	369
Firenze	217	168	385
Livorno	246	119	365
Roma	418	303	721
Perugia	173	94	267
Napoli	421	430	851
Salerno	140	73	213
Bari	201	91	292
Catanzaro	207	53	260
Palermo	333	167	500
Messina	250	76	326
Cagliari	151	40	191
TOTALE DELL'ESERCITO	6347	4988	11335

Mortalità generale per 1000

(1) Ospedali militari e civili, infermerie di presidio e infermerie speciali.
(2) Dedotti i passati dalle infermerie di corpo agli ospedali.

marzo 1901. — (Segretariato generale). — 27 giugno.

MORTI				GIORNATE DI CURA			Giornate di cura per mille giornate di presenza	Entrata media giornaliera nei luoghi di cura per 1000 di forza
negli ospedali	nelle infermerie	fuori degli ospedali e delle infermerie	Totale dei morti	negli ospedali	nelle infermerie	Totale		
3	»	»	3	8544	3409	11953	34,9	2.2
»	»	»	»	3531	1961	5492	29,5	2.4
1	»	1	2	6663	3037	9700	32,3	2.1
5	»	»	5	3702	2558	6260	28,3	2.2
2	»	»	2	5964	2764	8728	29,7	2.2
4	»	1	5	3616	1445	5061	35,7	3.0
2	»	1	3	4484	2089	6573	39,5	2.1
2	»	»	2	5860	2897	8757	34,2	2.1
1	»	»	1	5487	2665	8052	28,5	2.0
5	»	»	5	6286	2260	8546	29,7	2.1
1	»	1	2	4409	2568	6977	35,6	2.5
2	»	»	2	2788	1806	4594	35,0	2.6
3	»	1	4	3548	1012	4560	33,6	1.7
»	»	»	»	4119	1379	5498	31,0	2.1
2	»	1	3	5095	1865	6960	37,5	2.1
2	»	2	4	4687	1312	5999	27,7	1.7
3	1	1	5	8921	2525	11446	32,9	2.1
»	»	»	»	2724	928	3652	31,6	2.3
2	»	1	3	12843	4095	16938	45,7	2.3
»	»	»	»	2503	824	3327	27,6	1.8
1	»	2	3	3470	831	4301	28,4	1.9
»	»	»	»	3091	414	3505	31,7	2.4
»	»	»	»	7024	2082	9106	37,2	2.0
»	»	»	»	4152	656	4808	30,0	2.0
1	»	»	1	3252	680	3932	39,7	1.5
42	1	12	55	126663	48062	174725	32,9	2.1

lla forza media = 0.32.

Il Sottosegretario di Stato — B. Zanelli.

Roma, 1901 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 24ª **1901** PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 6 luglio.

LUGLIO 5. — Decreto ministeriale per la concessione dei soccorsi alle famiglie bisognose dei militari richiamati alle armi nel corrente esercizio finanziario, *pag.* 275.

» 5. — Chiamata alle armi per istruzione di militari di 1ª categoria in congedo illimitato ascritti all'artiglieria da costa, da fortezza e da montagna, *pag.* 275.

» 5. — Pubblicazioni dell'istituto geografico militare, *pag.* 290.

CIRCOLARE N. **88**. — **Decreto ministeriale per la concessione dei soccorsi alle famiglie bisognose dei militari richiamati alle armi nel corrente esercizio finanziario** — (Direzione generale leve e truppa). — 5 luglio.

IL MINISTRO

Vista la legge 23 giugno 1901, n. 244, che approva lo stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1901-1902;

Tenuto conto che in detto stato di previsione sono stanziate apposite somme pel pagamento dei soccorsi alle famiglie bisognose dei militari richiamati alle armi;

DECRETA:

Articolo unico.

Per le chiamate alle armi per istruzione che avranno luogo nell'esercizio finanziario 1901-1902, il soccorso alle famiglie bisognose dei militari richiamati sarà concesso nella misura e colle norme stabilite dall'*Atto* 94 del 1900.

Roma, li 5 luglio 1901.

Il Ministro
C. DI S. MARTINO.

N. **89**. — **Chiamata alle armi per istruzione di militari di 1ª categoria in congedo illimitato ascritti all'artiglieria da costa, da fortezza e da montagna.** — (Direzione generale leve e truppa). — 5 luglio.

Art. 1. — *Chiamata alle armi.*

1. A parziale esecuzione di quanto prescrive il R. Decreto 17 marzo u. s. n. 101 (Circolare n. 46 del corrente anno) saranno il 25 luglio p. v. chiamati alle armi:

Per un periodo di giorni 20:

i militari di 1ª categoria della classe 1876 ascritti all'artiglieria da costa e da fortezza.

Per i sottufficiali e caporali maggiori compresi in questa chiamata, la presentazione alle armi sarà anticipata di 5 giorni.

Per un periodo di giorni 30:

i militari di 1ª categoria della classe 1876 ascritti alla artiglieria da montagna.

2. La presentazione dei richiamati ed il loro rinvio in congedo illimitato, si effettueranno presso i centri stabiliti per la mobilitazione.

3. I comandanti di tutti i distretti militari faranno subito pubblicare, nei comuni di loro circoscrizione, un manifesto conforme all'unito modello (allegato n. 1), e cureranno che il medesimo venga affisso per tre giorni consecutivi, dei quali uno festivo; trasmettendone prontamente una copia al Ministero (*Direzione generale leve e truppa*), ed altra copia alle presidenze delle società di tiro a segno nazionale che hanno sede nella circoscrizione del distretto.

Una copia del manifesto stesso dovrà inoltre rimanere affissa alla porta del distretto fino al giorno stabilito per la presentazione dei richiamati.

I comandanti dei distretti, che sono di complemento pel corpo o specialità a cui appartengono i richiamati, oppure che comprendono nel loro territorio un centro di mobilitazione al quale i richiamati debbono presentarsi direttamente, dovranno preparare inoltre speciali manifesti da affiggere nel territorio del comune ove il distretto di complemento o il centro di mobilitazione hanno sede, modificando opportunamente il n. 3 del sopraindicato modello di manifesto (allegato n. 1).

Ciò sarà fatto secondo le speciali istruzioni che questo Ministero ha date direttamente ai comandi di distretto, coi dispacci-circolare in data 16 aprile e 3 agosto 1900, n. 8716.

Una copia del manifesto speciale di cui sopra è cenno dovrà rimanere affissa alla porta della caserma alla quale dovranno affluire direttamente i richiamati, fino al giorno stabilito per la loro presentazione.

4. Contemporaneamente all'invio dei manifesti i comandanti dei distretti avranno cura di richiamare, per ogni buon fine, l'attenzione dei sindaci sulle prescrizioni della tabella di presentazione che hanno in distribuzione, sulle disposizioni dei Regi Decreti 25 settembre 1898, n. 422 e 25 dicembre 1898,

n. 553, *per l'invio dei militari ai distretti e ai corpi* e sulle *Istruzioni* che ai medesimi fanno seguito, in quanto riguardano specialmente l'invio dai comuni ai corpi dei richiamati alle armi, nonchè sulla disposizione di cui al n. 10 dell'*Atto* 94 del 1900 circa la restituzione degli elenchi per la concessione dei soccorsi.

I detti comandanti faranno pure noto ai sindaci, che dovranno indicare in tempo debito il numero dei militari richiamati alle armi, che debbono valersi della ferrovia, al capo della stazione ferroviaria in partenza, affinchè possa predisporre gli occorrenti mezzi di trasporto.

Inoltre avvertiranno i sindaci che per le anticipazioni accordate ai militari per spese di viaggio, oltre a consegnare al capo drappello (con obbligo di rimetterlo subito al corpo, appena giuntovi) un elenco di coloro che hanno ricevuta l'anticipazione colla indicazione della somma data ad ognuno, come è prescritto dal n. 29 delle *Istruzioni* predette, dovranno far cenno della consegna di tale elenco e dell'importo complessivo delle somme anticipate sul foglio di congedo del capo drappello medesimo.

I comandanti di compagnia, nel fare poi il pagamento ai militari delle indennità di viaggio, avvertiranno in particolar modo, come è prescritto dal § 2060 del regolamento di amministrazione, di accertarsi, colla scorta degli elenchi nominativi presentati dai capi drappello e delle annotazioni apposte sui fogli di congedo, ed anche mediante interrogazioni da farsi individuo per individuo, delle somme state anticipate dai sindaci per poterne effettuare subito la ritenuta.

5. Per tutte le operazioni inerenti alla chiamata, all'istruzione, all'arredamento ed al congedamento dei militari richiamati, si osserveranno dai distretti e dai corpi le disposizioni contenute negli articoli 264 e seguenti del regolamento d'amministrazione e contabilità, nel capo XXXI del regolamento sul reclutamento e nel capo XX dell'istruzione complementare al regolamento stesso, quale fu modificato dagli *Atti* 198 del 1891 e 50 del 1892, in quanto non siano contradette dalle prescrizioni contenute nella presente Circolare, avvertendo che, a modificazione del prescritto dal § 627 della citata istruzione, anche i militari non appartenenti al centro di mobilitazione cui si presentano, potranno, ove siano giudicati non idonei al servizio, essere proposti dal centro di presentazione a rassegna di rimando a senso del § 625 precedente, dopo, ben inteso, di averne ben accertata l'identità personale.

Qualora qualche militare richiamato venga ricoverato in un ospedale militare o presso un'infermeria, il rispettivo direttore, all'uscita del detto militare, dovrà far conoscere al corpo se egli sia o non idoneo a riprendere *subito* servizio attivo. Nel caso negativo il militare stesso dovrà essere immediatamente rinviato in congedo illimitato.

6. I militari, che invece di presentarsi ai corpi nelle ore antimeridiane del giorno stabilito nel manifesto di chiamata, si presentino nelle ore pomeridiane o nei giorni successivi, senza poter giustificare che il ritardo provenga da cause indipendenti dalla loro volontà, perdono il diritto alla indennità di trasferta (§ 2041 del regolamento d'amministrazione combinato coi successivi §§ 2406 e 2407); perciò i corpi avvertiranno di rimborsare loro, quando ne sia il caso, soltanto la spesa di trasporto.

Nel caso che l'indennità fosse già stata anticipata dai sindaci, ne riterranno l'importo sugli assegni di trasporto che sieno dovuti; qualora la somma anticipata fosse superiore agli assegni di trasporto, il di più verrà addebitato agli individui.

7. I rinvii e le dispense dalla presente chiamata, sono quelli indicati ai n. 6 e 7 del manifesto suaccennato, e verranno concessi dai comandanti dei distretti militari.

Saranno pure concesse le dispense dalla presente chiamata a quei militari che si trovano nelle condizioni prescritte dall'*Atto* 85 del 1900. A tale scopo i comandanti dei corpi presso i quali si trovino a prestar servizio individui soggetti alla chiamata in qualità di vivandieri od operai borghesi, ecc. dovranno non più tardi del 20 luglio segnalarli al distretto al quale i medesimi appartengono per fatto di leva, affinchè questo possa comprenderli fra i dispensati.

Nel giudicare delle condizioni economiche dei militari, per le quali si invoca il rinvio, i comandanti di distretto porranno la massima cura a che simile concessione vada soltanto a chi spetta, a quei richiamati cioè che, ove dovessero allontanarsi dalla propria famiglia, lascerebbero la medesima priva di mezzi di sussistenza; e non abbiano a goderne coloro che cercano unicamente di sottrarsi, senza giusti motivi, agli obblighi del servizio militare.

E perchè poi la concessione stessa raggiunga lo scopo cui è intesa, sarà bene che venga fatta quando siano state presentate tutte le relative domande, e cioè non prima del giorno 20 luglio, onde i comandanti di distretto possano decidere con piena cognizione di causa. Ad ogni modo, nel rinvio ad altra

chiamata per le condizioni economiche della famiglia saranno compresi preferibilmente coloro che non potrebbero aver diritto al soccorso per non essere ammogliati o vedovi con prole.

I documenti presentati in appoggio alle domande di rinvio saranno trattenuti dal distretto che fa la concessione, il quale però ha l'obbligo di informarne subito il distretto cui il militare appartiene per fatto di leva, ed anche il centro di mobilitazione cui il militare stesso è effettivo ed al quale dovrebbe quindi presentarsi.

8. Sono dispensati dalla chiamata quei militari della classe 1876 i quali, essendo stati nei presidî d'Africa, abbiano prestato un servizio sotto le armi maggiore di quello prestato da tutti gli altri militari della loro stessa classe ed arma.

9. Trascorsi otto giorni da quello stabilito per la presentazione dei richiamati, ciascun centro di mobilitazione trasmetterà al rispettivo distretto di leva un elenco nominativo di quei militari che, senza giustificato motivo, non risposero alla chiamata, onde dai distretti stessi possa adempiersi a quanto è stabilito nei precitati capi del regolamento sul reclutamento e della relativa istruzione complementare, relativamente ai mancanti alla chiamata alle armi per istruzione.

Così pure, avvenuta la presentazione dei richiamati, i detti centri di mobilitazione avranno cura di fare le occorrenti comunicazioni ai rispettivi distretti di leva riguardo a quei militari che, sebbene non appartenenti al corpo cui si sono presentati, abbiano risposto alla chiamata coi militari effettivi al corpo stesso.

10. Effettuato il rinvio in congedo illimitato dei richiamati, i centri di mobilitazione comunicheranno, con speciali elenchi modello 62, ai rispettivi distretti di leva le relative variazioni matricolari, onde queste possano essere dai distretti stessi riportate sul ruolo modello 57-*A*.

Art. 2. — *Chiamata e presentazione degli ufficiali.*

11. Unitamente ai militari di truppa saranno richiamati, per mezzo del *Bollettino:*

a) gli ufficiali di complemento nati nell'anno 1876 effettivi alle brigate d'artiglieria da costa e da fortezza;

b) gli ufficiali di complemento nati nel 1876 effettivi al reggimento d'artiglieria da montagna.

Il giorno ed il luogo di presentazione alle armi degli ufficiali sopra descritti saranno indicati nel *Bollettino delle nomine.*

12. I comandanti di corpo e di distretto che, a senso de' numeri 1 e 2 dell'*Atto* 106 del *Giornale militare* 1898, hanno alla loro dipendenza ufficiali richiamati, cureranno di dar loro partecipazione della chiamata in servizio e della loro assegnazione, invitandoli a presentarsi nel giorno stabilito.

Nel fare tali partecipazioni i predetti comandi trasmetteranno agli ufficiali chiamati i documenti che loro potessero occorrere per ottenere le riduzioni cui hanno diritto per i viaggi sulle ferrovie e sui piroscafi.

13. La dispensa dalla chiamata non potrà essere accordata che per uno dei seguenti motivi:

a) residenza all'estero;

b) malattia che impedisca di prestare il servizio a cui l'ufficiale è chiamato;

c) coprire uno degli impieghi specificati al n. 14 della *Istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi*, semprechè per cura dell'amministrazione interessata sia stata fatta al Ministero della guerra la prescritta partecipazione, od una delle posizioni indicate nel capitolo 7 della Istruzione predetta;

d) dover subire durante il periodo dell'istruzione esami di concorso per impieghi presso le pubbliche amministrazioni, ovvero esami presso istituti governativi o pareggiati.

Le domande di dispensa dalla chiamata dovranno essere rivolte al comandante del corpo, o del distretto, da cui gli ufficiali dipendono, corredate dai documenti atti a giustificare la domanda fatta.

I predetti comandanti di corpo o di distretto si accerteranno della validità dei motivi addotti e decideranno sulle domande di dispensa, dando poi avviso delle dispense accordate al Ministero della guerra (*Direzione generale d'artiglieria e del genio*) e, ove ne sia il caso, al corpo a cui gli ufficiali dispensati sono effettivi.

14. Gli ufficiali di complemento di artiglieria da costa e da fortezza i quali, in analogia al disposto del R. Decreto 17 marzo u.s., n. 101, devono presentarsi alle armi cinque giorni prima dei soldati richiamati, dovranno essere impiegati largamente nelle operazioni relative al ricevimento ed equipaggiamento dei richiamati, per modo da far disimpegnare agli ufficiali in parola le medesime attribuzioni che loro sarebbero affidate in caso di mobilitazione, anche se ciò possa dar luogo a qualche inconveniente o ritardo.

Gli ufficiali di complemento dell'artiglieria da montagna sa-

ranno chiamati due giorni prima dei militari di truppa per lo scopo ora detto.

A tutti i predetti ufficiali dovrà pertanto essere impartita un'accurata istruzione preliminare per porli in grado di disimpegnare nel miglior modo possibile l'incarico di cui sopra è parola.

15. Gli ufficiali di complemento dell'artiglieria da montagna i quali risiedono nelle vicinanze di uno dei *distretti di complemento* del corpo cui sono effettivi, si presenteranno al distretto di complemento anzichè al corpo, concorreranno alle operazioni di ricevimento dei richiamati ed accompagneranno poi questi ultimi al corpo.

Il comando del corpo al quale sono effettivi ufficiali di complemento che si trovino nella suindicata condizione dovrà avvertirli che essi devono presentarsi al distretto di complemento, spiegandone le ragioni, e dovrà dare opportuni avvisi ai comandanti di distretto ai quali gli ufficiali stessi si presenteranno.

Art. 3. — *Assegnazione dei richiamati.*

16. L'assegnazione dei richiamati ai corpi sarà effettuata secondo le norme prescritte per la mobilitazione.

Quei militari non appartenenti ai centri di mobilitazione, ai quali si presentano, saranno considerati, quanto ad assegnazione, come effettivi ai centri stessi ai soli effetti amministrativi.

17. Per coadiuvare il proprio personale nel ricevimento e nell'equipaggiamento dei richiamati, i centri di mobilitazione si varranno, come è detto nei precedenti numeri 14 e 15, degli ufficiali di complemento richiamati che ad essi si presentano.

Art. 4. — *Istruzione.*

18. I richiamati, appena inquadrati nel reggimento o nella brigata cui sono assegnati, prenderanno parte a tutte le istruzioni ed esercitazioni insieme alle batterie o alle compagnie alle quali sono ascritti.

Si cercherà di dare un maggior svolgimento a quelle parti d'istruzione che hanno recentemente subito importanti modificazioni.

Art. 5. -- *Congedamento.*

19. I richiamati verranno congedati dai centri di mobilitazione cui si presentarono e rinviati direttamente ai rispettivi comuni di residenza in modo che vi giungano: non più tardi del giorno 13 agosto, i richiamati dell'artiglieria da costa e da fortezza, e non più tardi del giorno 23 stesso mese; quelli dell'artiglieria da montagna.

Beninteso che i richiamati dei distretti di complemento saranno dai corpi rinviati al distretto di provenienza, dal quale verranno poi diretti ai rispettivi comuni.

Il movimento per tale congedamento verrà regolato dai comandanti delle divisioni militari.

Art. 6 — *Disposizioni varie.*

20. Gli oggetti che dovranno essere distribuiti ai richiamati sono quelli indicati nello specchio annesso alla presente Circolare (allegato n. 2).

21. Ai richiamati sarà distribuito l'armamento che a ciascuno compete in base alle prescrizioni del quaderno VII del Tomo II dell'Istruzione per la mobilitazione.

22. Le punizioni di prigione semplice e di rigore saranno fatte scontare ai richiamati al termine della istruzione, escluse quelle inflitte per mancanze che esigano immediata repressione, le quali dovranno essere scontate non appena inflitte. Anche questi ultimi militari dovranno però essere trattenuti alle armi tanti giorni di più, quanti furono quelli passati in punizione.

23. I n. 12 e 13 dell' *Atto* 94 del 1900, relativo alla concessione dei soccorsi alle famiglie bisognose dei militari richiamati alle armi, stabiliscono che i corpi all'atto della presentazione dei richiamati debbono farli subito interrogare se abbiano moglie e figli legittimi e debbono poi trasmettere subito al sindaco rispettivo l'elenco dei militari che hanno chiesto il soccorso.

Il Ministero richiama l'attenzione dei corpi interessati sulle prescrizioni suaccennate, raccomandando che ad esse sia data esecuzione con la massima sollecitudine possibile, onde il soccorso giunga pronto ed efficace alle famiglie bisognose dei richiamati.

24. I comandanti delle divisioni militari interessate dovranno poi riferire al Ministero (*Direzione generale leve e truppa*) sul

modo come si sarà effettuata la presentazione dei richiamati tanto ai sindaci quanto ai rispettivi centri di mobilitazione, fermando specialmente la loro attenzione sull'operato degli uffici municipali.

25. A parziale modificazione poi di quanto è stabilito dal § 633 dell' Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, *quindici* giorni dopo il rinvio in congedo illimitato dei militari stati richiamati alle armi, i comandanti dei distretti militari interessati trasmetteranno al Ministero (*Direzione generale leve e truppa*), il prospetto numerico indicante il risultato della chiamata stessa, prescritto dal § 633 succitato, avvertendo che tale prospetto dovrà essere compilato in modo che i risultati della chiamata, cui esso si riferisce, siano distinti, oltrechè per classe, anche per arma o corpo cui appartengono i richiamati.

Il Ministro — C. di S. Martino.

ALLEGATO N 1.

Comando del distretto militare di . . . . . .

MANIFESTO

per la chiamata alle armi per istruzione di militari in congedo illimitato di 1ª categoria della classe 1876 ascritti all'artiglieria da costa, da fortezza e da montagna.

1. Per ordine di S. M. il Re sono chiamati alle armi:

a) per un periodo di 20 giorni, i militari di 1ª categoria della classe 1876 in congedo illimitato, compresi i sottufficiali, ascritti all'artiglieria da costa e da fortezza.

Per i sottufficiali e caporali maggiori compresi in questa chiamata la presentazione alle armi sarà anticipata di cinque giorni.

b) per un periodo di 30 giorni, i militari di 1ª categoria della stessa classe 1876 in congedo illimitato, compresi i sottufficiali, ascritti all'artiglieria da montagna;

c) i militari di truppa di 1ª categoria di classi in congedo illimitato dell'esercito permanente, ascritti all'artiglieria da costa, da fortezza e all'artiglieria da montagna, che non risposero alla chiamata della loro classe per avere ottenuto il rinvio ad una chiamata successiva e si trovino tuttora in tale posizione;

d) gli ufficiali di complemento nati nell'anno 1876 effettivi alle brigate d'artiglieria da costa e da fortezza e quelli effettivi al reggimento d'artiglieria da montagna; fatta eccezione, per tutti, di quelli provenienti dall'esercito permanente in qualità di ufficiali effettivi.

Alla chiamata ed assegnazione di tutti gli ufficiali predetti sarà provveduto con pubblicazione sul *Bollettino ufficiale delle nomine e promozioni*.

2. La presentazione dei richiamati di truppa avrà luogo il giorno 25 luglio p. v. nelle ore del mattino;

i sottufficiali e caporali maggiori richiamati dell'artiglieria da costa e da fortezza si presenteranno invece il mattino del giorno 20 luglio detto.

3. Tutti i militari di truppa richiamati alle armi dovranno presentarsi, nelle prime ore del mattino del 20 o del 25 luglio, al sindaco

del *comune in cui si trovano*, il quale li invierà a destinazione, distribuendo a coloro che hanno da fare tratti di viaggio per ferrovia o per mare, gli scontrini per il trasporto a tariffa militare.

4. I richiamati, che si trovano alla sede del corpo presso il quale devono prestare servizio, o che sono provenienti da altro comune dello stesso mandamento, riceveranno per il giorno della presentazione e semprechè si presentino nelle ore del mattino dei giorni suindicati, metà dell'indennità di trasferta.

Gli altri riceveranno, tosto giunti al corpo, l'indennità di trasferta loro dovuta per le giornate di viaggio. Questa però non sarà corrisposta quando gli uomini, pur avendo la possibilità di arrivare al corpo nelle ore antimeridiane del giorno stabilito, vi giungano o si presentino nelle ore pomeridiane o nel giorno successivo, e non possano dimostrare che il ritardo avvenne indipendentemente dalla loro volontà.

I richiamati, che per recarsi dal comune al corpo, abbiano da viaggiare in ferrovia o per mare, riceveranno anche il rimborso delle spese di trasporto. Nei viaggi in ferrovia però tale rimborso spetta solo se la distanza percorsa sia non minore di 25 chilometri; per distanze minori, i richiamati potranno chiedere al sindaco gli scontrini per viaggio a tariffa militare, ma la spesa di trasporto sarà interamente a loro carico e non verrà perciò rimborsata.

I richiamati che provengono da un comune, che non sia quello del domicilio eletto, non potranno ottenere il pagamento delle indennità ed il rimborso delle spese di viaggio loro spettanti, se non presenteranno il foglio di congedo (o in mancanza di questo, un foglio di riconoscimento) munito del *Visto per la partenza* del sindaco del comune da cui provengono.

5. I militari, che per infermità non potessero rispondere alla chiamata sotto le armi, sono tenuti a giustificare a questo comando tale impossibilità, mediante fede medica confermata dal proprio sindaco, e dovranno presentarsi non appena siano guariti.

Protraendosi la malattia, la fede medica dovrà essere rinnovata allo scadere di 10 giorni, ed in base ad essa i militari saranno rinviati a presentarsi quando sarà chiamata all'istruzione un'altra classe di 1ª categoria dell'esercito permanente.

Coloro invece che sono affetti da malattie od imperfezioni che non impediscano il viaggio, ovvero siano di difficile accertamento, sono obbligati a presentarsi al rispettivo corpo, come tutti gli altri richiamati, perchè sia constatata la loro condizione fisica, ed, ove occorra, siano proposti a rassegna di rimando, o mandati in osservazione presso l'ospedale militare.

6. Sono rinviati alla prima successiva chiamata di una classe di 1ª categoria della rispettiva arma e specialità quei militari i quali com-

provino in tempo, con documenti autentici, a questo distretto di dover dare esami per studi od impieghi durante il periodo dell'istruzione, senza che sia possibile di rimandare ad altra epoca gli esami stessi.

Sono ugualmente rinviati alla prima successiva chiamata coloro che comprovassero, con documenti autentici, di aver perduto uno dei genitori o la moglie nei due mesi precedenti al giorno stabilito per la chiamata.

In via eccezionale, potranno inoltre essere rinviati alla successiva chiamata del venturo anno d'una classe di 1ª categoria quei militari di truppa della classe 1876 che, non più tardi del 20 luglio, comprovino con speciale certificato del sindaco al rispettivo distretto di leva od a quello di residenza, di essere in tali condizioni di fortuna, che la loro partenza sarebbe indubbiamente causa di grave disagio economico alle loro famiglie, le quali rimarrebbero prive dei mezzi di sussistenza.

Il comandante del distretto sarà giudice dell'opportunità di accogliere simili domande; però i rinvii concessi per questo motivo non potranno eccedere la proporzione del 4 °/₀ degli uomini effettivamente chiamati alle armi.

7. Sono dispensati dal rispondere alla chiamata i militari di truppa che si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) coprano presso le varie amministrazioni uno degli impieghi o delle posizioni enumerate nell'articolo 4 e nel n. 106 della Istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi approvata con Regio Decreto 16 maggio 1889 e modificata quindi coi Regi Decreti 11 giugno 1893 e 27 giugno 1897;

b) si trovino all'estero con regolare *nulla osta* dell'autorità militare;

c) provino di aver frequentato il tiro a segno nazionale per due periodi annuali d'istruzione anche non consecutivi.

Questi ultimi militari dovranno inviare, per mezzo del sindaco del comune di loro residenza, al comando di questo distretto il proprio libretto di tiro, in modo che vi giunga almeno cinque giorni prima di quello in cui debbono presentarsi alle armi.

Dal sindaco stesso poi lo riceveranno in restituzione, prima del giorno stabilito per la presentazione e colla notificazione se furono dispensati dalla chiamata, o se dovranno presentarsi.

8. Per ordine del Ministro della guerra si avverte che sarà ineccezionalmente ritenuta come non avvenuta, *e rimarrà quindi senza risposta*, qualsiasi domanda di dispensa o di rinvio ad altra chiamata all'infuori dei casi specificati dal presente manifesto, come pure qualsiasi domanda per essere destinati a prender parte all'istruzione in un corpo diverso da quello in cui ciascun richiamato deve essere avviato.

9. Le famiglie bisognose (moglie e figli legittimi) dei militari richiamati alle armi hanno diritto al soccorso giornaliero in appresso indicato, che sarà loro pagato al lunedì di ogni settimana per cura del rispettivo sindaco:

	Nei comuni capoluoghi di provincia e di circondario	Negli altri comuni
Per la moglie . . . . . L.	0,50	0,40
Per ogni figlio di età inferiore ai 15 anni e per ogni figlio di età superiore inabile al lavoro . . »	0,25	0,20

I militari richiamati, ammogliati legittimamente, che credano di aver diritto al soccorso, dovranno farne domanda all'atto della loro presentazione al corpo in cui debbono compiere il periodo d'istruzione.

10. Coloro che senza legittimi motivi debitamente comprovati, si presentassero nelle ore pomeridiane anzichè in quelle antimeridiane del giorno stabilito, avranno l'obbligo di rimanere sotto le armi un giorno di più di quelli fissati per l'istruzione. Quelli poi che senza giustificati motivi ritardassero di uno o più giorni la loro presentazione, saranno puniti con castighi disciplinari, ed inoltre trattenuti sotto le armi altrettanti giorni di più quanti furono quelli del ritardo, ovvero dichiarati mancanti alla chiamata e puniti dai tribunali militari se il ritardo fosse maggiore di 8 giorni.

11. Il presente manifesto serve di avviso personale a tutti i richiamati, i quali non potranno poi in nessun caso addurre a loro discolpa di non aver ricevuto precetto individuale.

Ad ogni modo si avverte che negli uffici municipali del comune in cui ciascun militare ha concorso alla leva, trovasi l'elenco nominativo dei militari del comune stesso che hanno obbligo di rispondere alla chiamata.

Li . . . . . 1901.

Il Comandante del distretto.

ALLEGATO N. 2

—

OGGETTI *di corredo ed altri da distribuirsi ai richiamati.*

INDICAZIONE DEGLI OGGETTI	Artiglieria da costa e da fortezza	Artiglieria da montagna
Asciugatoi	2	2
Berretti con fregio	1	1
Borracce con coreggia	1	1
Borse complete per pulizia	1	1
Calzature (paia)	1	1
Camicie di cotone	2	2
Cappotti	1	1
Chepi completi (senza treccia e senza pennacchietto) con copertura	1	1
Coregge per pantaloni	1	1
Cravatte per collo	2	2
Cucchiai	1	1
Fasce di lana o panciotti	1	1
Fazzoletti	1	1
Gavette	1	1
Giubbe di panno	1	1
Giubbe di tela	1	1
Mutande	1	1
Paletti per teli da tenda	2	2
Pantaloni di panno	1	1
Pantaloni di tela	1	1
Parti di bastone per telo da tenda	2	»
Pezzuole per piedi (paia)	2	2
Sacchetti per galletta	2	3
Scatolette per nero da scarpe	1	1
Sottopiedi di riserva con 4 bottoni gemelli (paia)	1	»
Spazzole	1	1
Tasche per pane	1	1
Tazze di latta	1	1
Teli per tenda	1	1
Uose di tela complete (paia)	1	»
Zaini	1	1
Razioni di carne in conserva (scatolette)	2	2
Razioni galletta (1)	»	»

(1) Per la distribuzione della galletta si osserverà il disposto del § 569 del Regolamento d'amministrazione.

N.B. — I comandanti di corpo d'armata potranno, quando lo credano opportuno, far distribuire ai richiamati dell'artiglieria da montagna le coperte da campo e anche i cappucci ed i guanti di flanella (alpietik) qualora la natura delle esercitazioni e le condizioni atmosferiche ne rendano necessario l'uso, nonché l'alpenstok, ove occorra, per le istruzioni.

AVVERTENZE.

1. Ai sottufficiali d'artiglieria da costa e da fortezza saranno distribuiti: la valigia colle relative coregge in luogo dello zaino, il pastrano da sottufficiale pure con coregge in luogo del cappotto, un paio stivalini in sostituzione delle scarpe, delle uose e dei sottopiedi di riserva.

Ai sottufficiali d'artiglieria da montagna saranno distribuiti la valigia con relative coregge in luogo dello zaino, il pastrano da sottufficiale pure con coregge in luogo del cappotto e la gavetta piccola.

2. Ai caporali maggiori d'artiglieria da costa e da fortezza verranno distribuite la valigia con coregge, in luogo dello zaino e 2 coregge per pastrano.

3. Ai graduati, oltre i distintivi di grado prescritti dall'*Atto* 35 del 1880 (compresi quelli da appuntato), saranno distribuiti anche quelli da chepì.

4. I richiamati, per quanto è possibile, dovranno continuare a far uso degli oggetti di biancheria che hanno seco presentandosi alle armi e della calzatura da borghese, sempre che venga accertato che questa sia in buono stato d'uso, non abbia forma che si discosti molto da quella d'ordinanza e sia atta alle marce militari.

Gli oggetti di biancheria e le calzature che saranno loro così lasciati dovranno considerarsi in sostituzione di altrettanti di quelli di modello regolamentare segnati nel presente specchio.

5. Ai richiamati d'artiglieria da costa e da fortezza cui venga lasciata la calzatura propria, verranno ugualmente somministrati le uose e i sottopiedi di riserva.

6. Ai richiamati potrà essere distribuito anche il farsetto a maglia, qualora le condizioni atmosferiche ne rendano necessario l'uso.

7. Per i piastrini di riconoscimento saranno tenute presenti le disposizioni dell'*Atto* 230 del 1898.

8. Verranno somministrati a preferenza oggetti di corredo usati. Sarà però portata particolare attenzione sulle calzature le quali dovranno essere opportunamente bagnate ed unte con vaselina gialla osservando le norme dell'*Atto* 79 della *Raccolta*, nonchè quelle della Circolare litografata n. 19 del 2 maggio u. s., ed in *condizioni tali di servizio da evitare possibilmente riparazioni durante il periodo d'istruzione.*

N. **90**. — **Pubblicazioni dell'Istituto geografico militare.** — (Segretariato generale). — 5 luglio.

L'istituto geografico militare ha posto in vendita le seguenti pubblicazioni:

1. *Carte corografiche del Regno d'Italia e delle regioni adiacenti (fisica e politica) alla scala di 1: 750,000, edizione in cromolitografia ad uso delle scuole* (pag. 8bis, catalogo luglio 1900 dell'istituto geografico militare).

Prezzo dei 24 fogli componenti le due carte con relative copertine . . . . . L. 17,80

Montatura su tela delle suddette carte in quadri murali con orlatura ed occhielli . . . . . » 21,50

Piccolo Atlante in 6 fogli sciolti a scale diverse (riduzioni fotomeccaniche delle carte precedenti a piccola scala) . . . . . » 1,50

2. *Carta corografica ipsometrica del Regno d'Italia e delle regioni adiacenti alla scala di 1: 500,000, edizione in cromolitografia* (pag. 10, catalogo luglio 1900 dell'istituto geografico militare).

Foglio 14 Ancona.
» 19 Chieti.
» 24 Napoli.
» 25 Potenza-Bari.
» 30 Catanzaro.

Ogni foglio sciolto . . . . . L. 2,00
Montatura su tela di ogni foglio. . . . . » 0,90

3. *Carta topografica del Regno d'Italia, alla scala di 1: 100,000, edizione con tratteggio* (pag. 13, 14, 15, catalogo luglio 1900 dell'istituto geografico militare).

Foglio 109 Pesaro.
» 115 Città di Castello.
» 116 Gubbio.
» 117 Iesi.
» 123 Gualdo Tadino.
» 124 Macerata.
» 125 Fermo.
» 131 Foligno.
» 132 Norcia.
» 133 Ascoli Piceno.

Edizione provvisoria fotozincografica.

Ciascun foglio . . . . . L. 1,50
Montatura su tela di ogni foglio. . . . . » 0,75

4. *Carta topografica del Regno d'Italia, alla scala di 1 : 75,000* (pag. 18, 19, catalogo luglio 1900 dell'istituto geografico militare).

Foglio 109 Pesaro.	Foglio 124 Macerata.
» 115 Città di Castello.	» 125 Fermo.
» 116 Gubbio.	» 131 Foligno.
» 117 Iesi.	» 132 Norcia.
» 123 Gualdo Tadino.	» 133 Ascoli Piceno.

Ogni foglio . . . . . L. 0,75
Montatura su tela di ogni foglio. . . . . » 1,00

5. *Carte di Provincie, alla scala 1 : 100,000* (pag. 34, catalogo luglio 1900 dell'istituto geografico militare).

Provincia di Brescia.
» » Siracusa.
» » Udine.

6. *Carta del Cono vesuviano alla scala di 1 : 10,000* (pag. 36, catalogo luglio 1900 dell'istituto geografico militare).

Una copia della carta in foglio sciolto stampato su carta comune . . . . . L. 1,00
Montatura su tela. . . . . » 1,00

7. *Carta del Vesuvio alla scala di 1 : 25,000, edizione in cromolitografia* (pag. 36, catalogo luglio 1900 dell'istituto geografico militare).

Una copia della carta in foglio sciolto stampato su carta comune . . . . . L. 2,50
Montatura su tela a libretto . . . . . » 1,50

8. *Carta dimostrativa della colonia Eritrea e delle regioni adiacenti, alla scala di 1 : 400,000, edizione in cromolitografia* (pag. 40, catalogo luglio 1900 dell'istituto geografico militare).

Foglio di Ombrega.
» Metamma Galabat.
» Uacnè.
» Avergallé.
» Gondar.
» Ramà.
» Raeita.
» Medina.
» Adele Gubò.
» Zeila.

Un foglio sciolto . . . . . L. 1,00
Montatura su tela di un foglio . . . . . » 0,60

9. Pubblicazioni varie (pag. 44, catalogo luglio 1900 dell'istituto geografico militare).

N. 54bis. Il conte Ferdinando Maffei di Boglio comandante Novara cavalleria al combattimento di Sommacampagna — 14 giugno 1848.

N. 61. Trofei di guerra di Genova cavalleria.

10. Libri pubblicati dall'istituto geografico militare e dalla R. Commissione geodetica italiana (pag. 46-47, catalogo luglio 1900 dell'istituto geografico militare).

Elementi trigonometrici dei punti contenuti nei fogli della carta d'Italia:

Foglio 11 (Monte Marmolada)	L.	2,00
» 12 (Pieve di Cadore)	»	2,00
» 22 (Feltre)	»	2,50
» 23 (Belluno)	»	2,50
» 44 (Novara)	»	2,50
» 76 (Ferrara)	»	2,50
Superficie del Regno d'Italia valutata nel 1884 — 3ª appendice (1901)	»	1,50

Il Ministro — C. di S. Martino.

Roma, 1901 — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 26ª **1901** PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 13 luglio.

LUGLIO 10. — Chiamata alle armi per istruzione di militari di 1ª categoria in congedo illimitato ascritti agli alpini, *pag.* 295.
» 11. — Dimostrazione delle perdite avvenute nei quadrupedi di truppa del R. esercito durante l'anno 1900, *pag.* 341.
» 11. — Trasporto degli esplodenti delle categorie 42ª, 43ª e 44ª. — Inoltro dei trasporti in vagoni congiunti ed in vagoni non uniti tra loro dagli apparecchi d'attacco, *pag.* 320.

CIRCOLARE N. 98. — **Chiamata alle armi per istruzione di militari di 1ª categoria in congedo illimitato ascritti agli alpini.** — (Direzione generale leve e truppa). — 10 luglio.

Art. 1. — *Chiamata alle armi.*

1. A parziale esecuzione di quanto prescrive il R. Decreto 17 marzo u. s. n. 101 (Circolare n. 46 del corrente anno), saranno il 6 agosto p. v. chiamati alle armi per un periodo di istruzione di 20 giorni:

a) i militari di 1ª categoria della classe 1876 ascritti agli alpini;

b) i militari di 1ª categoria della classe 1871 ascritti alla milizia mobile degli alpini.

2. La presentazione dei richiamati ed il loro rinvio in congedo illimitato si effettueranno presso i centri stabiliti per la mobilitazione.

3. I comandanti di tutti i distretti militari faranno subito pubblicare, nei comuni di loro circoscrizione, un manifesto conforme all'unito modello (allegato n. 1); contemporaneamente sarà pure pubblicato per cura dei comandanti dei reggimenti alpini e nei comuni dei rispettivi mandamenti di reclutamento un manifesto conforme all'unito modello (allegato n. 2).

I detti comandanti cureranno che i manifesti stessi vengano affissi per tre giorni consecutivi, dei quali uno festivo, trasmettendone prontamente una copia al Ministero (*Direzione generale leve e truppa*); trasmetteranno inoltre una copia del

ERRATA-CORRIGE.

Circolare n. 91, pag. 293. — Nella 2ª riga del primo periodo, *invece di:* 7 luglio 1891, *leggasi:* 7 luglio 1901.

manifesto (allegato n. 1) anche alle presidenze delle società di tiro a segno che hanno sede nella circoscrizione del distretto.

Una copia del manifesto dovrà rimanere affissa alla porta del distretto e della caserma del reggimento alpini fino al giorno stabilito per la presentazione dei richiamati.

4. Contemporaneamente all'invio dei manifesti i comandanti dei distretti avranno cura di richiamare, per ogni buon fine, l'attenzione dei sindaci sulle prescrizioni della tabella di presentazione che hanno in distribuzione, sulle disposizioni dei Regi Decreti 25 settembre 1898, n. 422 e 25 dicembre 1898, n. 553 *per l'invio dei militari ai distretti e ai corpi* e sulle *Istruzioni* che ai medesimi fanno seguito, in quanto riguardano specialmente l'invio dai comuni ai corpi dei richiamati alle armi, nonchè sulla disposizione di cui al n. 10 dell'*Atto* 94 del 1900 circa la restituzione degli elenchi per la concessione dei soccorsi.

I detti comandanti rammenteranno pure ai sindaci che loro spetta di indicare in tempo debito il numero dei militari richiamati alle armi, che debbono valersi della ferrovia, al capo della stazione ferroviaria di partenza, affinchè questi possa predisporre gli occorrenti mezzi di trasporto.

Inoltre avvertiranno i sindaci stessi che per le anticipazioni accordate ai militari per spese di viaggio, oltre a consegnare al capo drappello (con obbligo di rimetterlo subito al corpo, appena giuntovi) un elenco di coloro che hanno ricevuta la anticipazione colla indicazione della somma data ad ognuno, come è prescritto dal n. 29 delle *Istruzioni* predette (ottobre 1898), dovranno far cenno della consegna di tale elenco e dell'importo complessivo delle somme anticipate sul foglio di congedo del capo drappello medesimo.

I comandanti di compagnia, nel fare poi il pagamento ai militari delle indennità di viaggio, avvertiranno in particolar modo, com'è prescritto dal paragrafo 2060 del regolamento di amministrazione, di accertarsi, colla scorta degli elenchi nominativi presentati dai capi drappello e delle annotazioni apposte sui fogli di congedo, ed anche mediante interrogazioni da farsi individuo per individuo, delle somme state anticipate dai sindaci per poterne effettuare subito la ritenuta.

5. Per tutte le operazioni inerenti alla chiamata, all'istruzione, all'arredamento ed al congedamento dei militari richiamati, si osserveranno dai distretti e dai corpi le disposizioni, contenute negli articoli 264 e seguenti del regolamento d'amministrazione e contabilità, nel capo XXXI del regolamento sul recluta-

mento e nel capo XX dell'istruzione complementare al regolamento stesso, quale fu modificato dagli *Atti* 198 del 1891 e 50 del 1892, in quanto non siano contradette dalle prescrizioni contenute nella presente Circolare, avvertendo che, a modificazione del prescritto dal § 627 della citata istruzione, anche i militari non appartenenti al centro di mobilitazione cui si presentano, potranno, ove siano giudicati non idonei al servizio, esser proposti dal deposito o centro di presentazione a rassegna di rimando a senso del § 625 precedente, dopo, beninteso, di averne bene accertata l'identità personale.

Qualora qualche militare richiamato venga ricoverato in un ospedale militare o presso un'infermeria, il rispettivo direttore all'uscita del detto militare, dovrà far conoscere al corpo se egli sia o non idoneo a riprendere *subito* servizio attivo. Nel caso negativo il militare stesso dovrà essere immediatamente rinviato in congedo illimitato.

6. I militari, che invece di presentarsi ai corpi nelle ore antimeridiane del giorno stabilito nel manifesto di chiamata, si presentino nelle ore pomeridiane o nei giorni successivi, senza poter giustificare che il ritardo sia dipeso da cause indipendenti dalla loro volontà, perdono il diritto alla indennità di trasferta (§ 2041 del regolamento d'amministrazione combinato coi successivi §§ 2406 e 2407); perciò i corpi avvertiranno di rimborsare loro, quando ne sia il caso, soltanto la spesa di trasporto.

Nel caso che l'indennità fosse già stata anticipata dai sindaci, ne riterranno l'importo sugli assegni di trasporto che siano dovuti; qualora la somma anticipata fosse superiore agli assegni di trasporto, il di più verrà addebitato agli individui.

7. I rinvii e le dispense dalla presente chiamata sono quelli indicati ai n. 6 e 7 del manifesto suaccennato, e verranno concessi dai comandanti dei distretti militari.

In proposito, si crede opportuno di avvertire che, in applicazione di quanto è stabilito dall' ultimo comma dell' art. 8 della legge 2 luglio 1882, non fu estesa ai militari ascritti alla milizia mobile degli alpini la dispensa dalla chiamata pel motivo della frequenza al tiro a segno nazionale.

8. Saranno pure concesse le dispense dalla presente chiamata a quei militari che si trovano nelle condizioni prescritte dall'*Atto* 85 del 1900. A tale scopo i comandanti dei corpi presso i quali si trovino a prestar servizio individui soggetti alla chiamata, in qualità di vivandieri od operai borghesi, ecc., dovranno non più tardi del 2 agosto segnalarli al distretto al

quale i medesimi appartengono per fatto di leva, affinchè questo possa comprenderli fra i dispensati.

Nel giudicare delle condizioni economiche dei militari per le quali si invoca il rinvio, i comandanti di distretto porranno la massima cura a che simile concessione vada soltanto a chi spetta, a quei richiamati cioè che, ove dovessero allontanarsi dalla propria famiglia, lascerebbero la medesima priva di mezzi di sussistenza; e non abbiano a goderne coloro che cercano unicamente di sottrarsi, senza giusti motivi, agli obblighi del servizio militare.

E perchè poi la concessione stessa raggiunga lo scopo cui è intesa, sarà bene che venga fatta quando siano state presentate tutte le relative domande, e cioè non prima del giorno 2 agosto, onde i comandanti di distretto possano decidere con piena cognizione di causa. Ad ogni modo nel rinvio ad altra chiamata per le condizioni economiche della famiglia saranno compresi preferibilmente coloro che non potrebbero aver diritto al soccorso per non essere ammogliati o vedovi con prole.

I documenti presentati in appoggio alle domande di rinvio saranno trattenuti dal distretto che fa la concessione, il quale però ha l'obbligo di informarne subito il distretto cui il militare appartiene per fatto di leva, ed anche il centro di mobilitazione cui il militare stesso è effettivo ed al quale dovrebbe quindi presentarsi.

9. Trascorsi otto giorni da quello stabilito per la presentazione dei richiamati, ciascun comandante di centro di mobilitazione trasmetterà al rispettivo distretto di leva un elenco nominativo di quei militari che senza giustificato motivo non risposero alla chiamata, onde dai distretti stessi possa adempiersi a quanto è stabilito nei precitati capi del regolamento sul reclutamento e della relativa istruzione complementare, relativamente ai mancanti alla chiamata alle armi per istruzione.

Così pure, avvenuta la presentazione dei richiamati, i detti comandanti dei centri di mobilitazione avranno cura di fare le occorrenti comunicazioni ai rispettivi distretti di leva a riguardo di quei militari che, sebbene non effettivi al corpo cui si sono presentati, abbiano risposto alla chiamata coi militari appartenenti al corpo stesso.

10 Effettuato il rinvio in congedo illimitato dei richiamati, i comandanti dei centri di mobilitazione comunicheranno, con speciali elenchi modello 62, ai rispettivi distretti di leva le relative variazioni matricolari, onde queste possano essere dai distretti stessi riportate sul ruolo modello 57 *A*.

Art. 2. — *Chiamata e presentazione degli ufficiali.*

11. Unitamente ai militari di truppa saranno richiamati per mezzo del *Bollettino*, gli ufficiali di complemento degli alpini nati negli anni 1876 e 1871 per prestare servizio sia nelle compagnie permanenti, sia in quelle di milizia mobile, conservando per quanto è possibile le assegnazioni di mobilitazione.

Il giorno ed il luogo di presentazione alle armi degli ufficiali sopra descritti saranno indicati nel *Bollettino delle nomine*.

12. I comandanti di corpo e di distretto che, a senso de'numeri 1 e 2 dell'*Atto* 106 del *Giornale militare* 1898, hanno alla loro dipendenza ufficiali richiamati, cureranno di dar loro partecipazione della chiamata in servizio e della loro assegnazione, invitandoli a presentarsi nel giorno stabilito.

Nel fare tali partecipazioni i predetti comandi trasmetteranno agli ufficiali chiamati i documenti che loro potessero occorrere per ottenere le riduzioni cui hanno diritto per i viaggi sulle ferrovie e sui piroscafi.

13. La dispensa dalla chiamata non potrà essere accordata che per uno dei seguenti motivi:

a) residenza all'estero;

b) malattia che impedisca di prestare il servizio a cui l'ufficiale è chiamato;

c) coprire uno degli impieghi specificati al n. 14 della *Istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi*, semprechè per cura dell'amministrazione interessata sia stata fatta al Ministero della guerra la prescritta partecipazione; ovvero trovarsi in una delle posizioni indicate nel capitolo 7 della detta istruzione;

d) dover subire durante il periodo dell'istruzione esami di concorso per impieghi presso le pubbliche amministrazioni, ovvero esami presso istituti governativi o pareggiati.

Le domande di dispensa dalla chiamata dovranno essere rivolte al comandante del corpo, o del distretto, da cui gli ufficiali dipendono, corredate dai documenti atti a giustificare la domanda fatta.

I predetti comandanti di corpo o di distretto si accerteranno della validità dei motivi addotti e decideranno sulle domande di dispensa, dando poi avviso delle dispense accordate al Ministero della guerra (*Direzione generale di fanteria e cavalleria*) e, ove ne sia il caso, al corpo a cui gli ufficiali dispensati sono effettivi.

14. La presentazione degli ufficiali sarà stabilita due giorni prima della data fissata per la presentazione degli uomini di truppa, per modo che al giungere di questi gli ufficiali stessi abbiano già acquistato sufficienti cognizioni sull'ordinamento del magazzino d'equipaggiamento e sui còmpiti loro affidati per le operazioni di ricevimento dei richiamati.

I corpi, a cui gli ufficiali richiamati si presenteranno, dovranno nei due giorni di cui sopra, impartire loro una accurata istruzione preliminare per conseguire lo scopo, di cui nel precedente comma.

Essi dovranno poi fare largo impiego degli ufficiali medesimi nel compimento delle operazioni relative al ricevimento, equipaggiamento ed invio a destinazione dei richiamati, per modo da fare disimpegnare agli ufficiali in parola le stesse attribuzioni che loro sarebbero affidate in caso di mobilitazione, anche se ciò possa dar luogo a qualche difficoltà o ritardo, e mirando sopratutto ad ottenere lo scopo d'istruire i predetti ufficiali.

Art. 3. — *Assegnazione dei richiamati.*

15. L'assegnazione dei richiamati ai corpi sarà effettuata secondo le norme prescritte per la mobilitazione.

I militari non appartenenti ai centri di mobilitazione, ai quali si presentano, saranno considerati, quanto ad assegnazione, come effettivi ai centri stessi ai soli effetti amministrativi.

16. Per coadiuvare il proprio personale nel ricevimento e nell'equipaggiamento dei richiamati, i comandanti di centri di mobilitazione si varranno, come è detto nel precedente numero 14, degli ufficiali di complemento richiamati che ad essi si presentano.

Formazione di compagnie alpine di milizia mobile.

17. Coi richiamati alpini della classe 1871 si costituiranno compagnie di milizia mobile in ragione di una per reggimento; tali compagnie saranno formate su tre o quattro plotoni, a seconda che il reggimento cui appartengono comprenda tre o quattro battaglioni permanenti; i singoli plotoni saranno costituiti da uomini che, durante la permanenza alle armi, prestarono servizio in uno stesso battaglione.

Alla costituzione delle salmerie per le dette compagnie di milizia mobile si provvederà colle norme indicate nella Circolare n. 110 del 1897.

Art. 4. — *Istruzione.*

18. I richiamati alpini della classe 1876 prenderanno parte alle grandi escursioni con le rispettive compagnie; quelli della classe 1871 con uno dei battaglioni del reggimento, come sarà stabilito dal rispettivo comandante di corpo d'armata.

Tutti i richiamati alpini eseguiranno due lezioni di tiro al bersaglio col fucile mod. 91 prima o durante le grandi escursioni.

Art. 5. — *Congedamento.*

19. I richiamati verranno congedati dai centri di mobilitazione cui si presentarono e rinviati ai rispettivi comuni di residenza in modo che vi giungano non più tardi del giorno 25 agosto.

Il movimento per tale congedamento verrà regolato dai comandanti delle divisioni militari.

Coi militari di truppa saranno licenziati anche gli ufficiali chiamati dal congedo per l'istruzione. Potranno però essere trattenuti, purchè non oltre i tre giorni dopo lo scioglimento dei riparti di milizia mobile, i comandanti di compagnia e i furieri, per la compilazione delle note caratteristiche, per la resa dei conti e per la restituzione degli effetti avuti in consegna.

Art. 6. — *Disposizioni varie.*

20. Gli oggetti che dovranno essere distribuiti ai richiamati sono quelli indicati nello specchio annesso alla presente Circolare (allegato n. 3).

Alle compagnie alpine di milizia mobile verrà distribuita la dotazione di oggetti di servizio generale e da cucina per le medesime prescritta nel caso di mobilitazione — riducendone, *ove sia reputato opportuno*, la quantità in ragione della forza effettiva che raggiungeranno le compagnie stesse all'atto della loro costituzione — e la dotazione di cancelleria.

21. Ai richiamati sarà distribuito l'armamento che a ciascuno compete in base alle prescrizioni del quaderno VII del tomo II della Istruzione per la mobilitazione.

22. I comandanti di reggimento alpini, in occasione del rinvio in congedo illimitato dei richiamati delle classi 1871 e

1876 avranno cura di stabilire quali di essi possano essere promossi sergenti all'atto del passaggio alla milizia territoriale, nello intento di supplire così alla deficienza di sottufficiali che attualmente si verifica nei riparti di milizia territoriale alpina.

Della riconosciuta idoneità alla detta promozione dovrà esser presa debita annotazione sui ruoli e i militari che riportarono tale idoneità dovranno dai reggimenti alpini esser tenuti in evidenza in un registro speciale, onde si possa poi far luogo alla promozione a sergente all'atto del loro passaggio alla milizia territoriale.

23. Le punizioni di prigione semplice e di rigore saranno fatte scontare ai richiamati al termine della istruzione, escluse quelle inflitte per mancanze che esigano immediata repressione, le quali dovranno essere scontate non appena inflitte. Anche questi ultimi militari dovranno però essere trattenuti alle armi tanti giorni di più, quanti furono quelli passati in punizione.

24. I n. 12 e 13 dell'*Atto* 94 del 1900 relativo alla concessione dei soccorsi alle famiglie bisognose dei militari richiamati alle armi, stabiliscono che i corpi all'atto della presentazione dei richiamati debbono farli subito interrogare se abbiano moglie e figli legittimi e debbono poi trasmettere subito al sindaco rispettivo l'elenco dei militari che hanno chiesto il soccorso.

Il Ministero richiama l'attenzione dei corpi interessati sulle prescrizioni suaccennate, raccomandando che ad esse sia data esecuzione con la massima sollecitudine possibile, onde il soccorso giunga pronto ed efficace alle famiglie bisognose dei richiamati.

25. I comandanti delle divisioni militari interessate dovranno poi riferire al Ministero (*Direzione generale leve e truppa*) sul modo come si sarà effettuata la presentazione dei richiamati tanto ai sindaci quanto ai rispettivi centri di mobilitazione, fermando specialmente la loro attenzione sull'operato degli uffici municipali.

26. A parziale modificazione poi di quanto è stabilito dal § 633 dell'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, *quindici* giorni dopo il rinvio in congedo illimitato dei militari stati richiamati alle armi, i comandanti dei distretti militari interessati trasmetteranno al Ministero (*Direzione generale leve e truppa*), il prospetto numerico indicante il risultato della chiamata stessa, prescritto dal § 633 succitato.

Il Ministro — C. di S. Martino.

ALLEGATO N. 1

Comando del distretto militare di . . .

MANIFESTO

per la chiamata alle armi per istruzione di militari in congedo illimitato di 1ª categoria delle classi sottoindicate ascritti agli alpini.

1. Per ordine di S. M. il Re sono chiamati alle armi per 20 giorni:

a) i militari di truppa di 1ª categoria delle classi 1871 e 1876 in congedo illimitato, ascritti agli alpini compresi i sottufficiali;

b) i militari di truppa di 1ª categoria di classi in congedo illimitato dell'esercito permanente e della milizia mobile ascritti agli alpini, che non risposero alla chiamata alle armi della loro classe per aver ottenuto il rinvio ad una chiamata successiva e si trovino tuttora in tale posizione;

c) gli ufficiali di complemento degli alpini nati negli anni 1871 e 1876, fatta eccezione di quelli provenienti dall'esercito permanente in qualità di ufficiali effettivi.

2. La presentazione dei richiamati di truppa avrà luogo per tutti il 6 agosto nelle ore antimeridiane.

3. Tutti i militari di truppa richiamati alle armi dovranno presentarsi, nelle prime ore del mattino del 6 agosto al sindaco del *comune in cui si trovano*, il quale li invierà a destinazione, distribuendo a coloro che hanno da fare tratti di viaggio per ferrovia o per mare, gli scontrini per il trasporto a tariffa militare.

4. I richiamati, che si trovano alla sede del corpo presso il quale devono prestar servizio, o che sono provenienti da altro comune dello stesso mandamento, riceveranno per il giorno della presentazione, e semprechè si presentino nelle ore del mattino del giorno 6 agosto, metà dell'indennità di trasferta.

Gli altri riceveranno, tosto giunti al corpo, l'indennità di trasferta loro dovuta per le giornate di viaggio. Questa però non sarà corrisposta quando gli uomini, pur avendo la possibilità di arrivare al corpo nelle ore antimeridiane del giorno stabilito, vi giungano o si presentino nelle ore pomeridiane o nel giorno successivo, e non possano dimostrare che il ritardo avvenne indipendentemente dalla loro volontà.

I richiamati, che per recarsi dal comune al corpo, abbiano da viaggiare in ferrovia o per mare, riceveranno anche il rimborso delle spese di trasporto. Nei viaggi in ferrovia però tale rimborso spetta solo se la distanza percorsa sia non minore di 25 chilometri; per distanze minori, i richiamati potranno chiedere al sindaco gli scontrini pel trasporto a tariffa militare; ma la spesa relativa sarà interamente a loro carico e non verrà rimborsata.

I richiamati che provengono da un comune che non sia quello del domicilio eletto, non potranno ottenere il pagamento delle indennità ed il rimborso delle spese di viaggio loro spettanti, se non presenteranno il foglio di congedo (o in mancanza di questo, un foglio di riconoscimento) munito del *Visto per la partenza* del sindaco del comune da cui provengono.

5. I militari, che per infermità non potessero rispondere alla chiamata sotto le armi, sono tenuti a giustificare a questo comando tale impossibilità, mediante fede medica confermata dal proprio sindaco, e dovranno presentarsi non appena siano guariti.

Protraendosi la malattia, la fede medica dovrà essere rinnovata allo scadere di 10 giorni, ed in base ad essa i militari saranno rinviati a presentarsi quando sarà chiamata all'istruzione un'altra classe di 1ª categoria dell'esercito permanente.

Coloro invece che sono affetti da malattie od imperfezioni che non impediscano il viaggio, ovvero siano di difficile accertamento, sono obbligati a presentarsi al rispettivo corpo, come tutti gli altri richiamati, perchè sia constatata la causa di riforma, ed, ove occorra, siano proposti a rassegna di rimando, o mandati in osservazione presso l'ospedale militare.

6. Sono rinviati alla prima successiva chiamata di una classe di 1ª categoria della rispettiva arma e specialità quei militari i quali comprovino, in tempo, con documenti autentici, a questo distretto, di dover dare esami per studi od impieghi durante il periodo dell'istruzione, senza che sia possibile di rimandare ad altra epoca gli esami stessi.

Sono ugualmente rinviati alla prima successiva chiamata coloro che comprovassero, con documenti autentici, di aver perduto uno dei genitori o la moglie nei due mesi precedenti al giorno stabilito per la chiamata.

In via eccezionale, potranno inoltre essere rinviati alla successiva chiamata del venturo anno d'una classe di 1ª categoria quei militari di truppa delle classi 1876 e 1871 che, non più tardi del 2 agosto comprovino con speciale certificato del sindaco al rispettivo distretto di leva od a quello di residenza, di essere in tali condizioni di fortuna, che la loro partenza sarebbe indubbiamente causa di grave

disagio economico alle loro famiglie, le quali rimarrebbero prive dei mezzi di sussistenza.

Il comandante del distretto sarà giudice dell'opportunità di accogliere simili domande; però i rinvii concessi per questo motivo non potranno eccedere la proporzione del 4 % degli uomini effettivamente chiamati alle armi.

7. Sono dispensati dal rispondere alla chiamata i militari di truppa che si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) coprano presso le varie amministrazioni uno degli impieghi o delle posizioni enumerate nell'articolo 4 e nel n. 106 della Istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi approvata con Regio Decreto 11 maggio 1889 e modificata quindi coi Regi Decreti 11 giugno 1893 e 27 giugno 1897;

b) si trovino all'estero con regolare *nulla osta* dell'autorità militare;

c) provino di aver frequentato il tiro a segno nazionale per due periodi annuali d'istruzione anche non consecutivi; avvertendo però che la dispensa dalla chiamata per questo motivo è soltanto applicabile ai militari di classi ascritte all'esercito permanente, e che quindi ne sono esclusi quelli della classe 1871 della milizia mobile.

Per ottenere la dispensa a senso del precedente comma *c*) i militari che vi hanno diritto dovranno inviare, per mezzo del sindaco del comune di loro residenza, al comando di questo distretto il proprio libretto di tiro non più tardi del 2 agosto.

Dal sindaco stesso poi lo riceveranno in restituzione, prima del giorno stabilito per la presentazione e colla notificazione se furono dispensati dalla chiamata, o se dovranno presentarsi.

8. Per ordine del Ministro della guerra si avverte che sarà ineccezionalmente ritenuta come non avvenuta, e *rimarrà quindi senza risposta*, qualsiasi domanda di dispensa o di rinvio ad altra chiamata all'infuori dei casi specificati dal presente manifesto, come pure qualsiasi domanda per essere destinati a prender parte all'istruzione in un corpo diverso da quello in cui ciascun richiamato deve essere avviato.

9. Le famiglie bisognose (moglie e figli legittimi) dei militari richiamati alle armi hanno diritto al soccorso giornaliero in appresso indicato, che sarà loro pagato al lunedì di ogni settimana per cura del rispettivo sindaco:

	Nei comuni capoluoghi di provincia e di circondario	Negli altri comuni
Per la moglie . . . . . L.	0,50	0,40
Per ogni figlio di età inferiore ai 15 anni e per ogni figlio di età superiore inabile al lavoro . . . . . »	0,25	0,20

I militari richiamati, ammogliati legittimamente, che credano di aver diritto al soccorso, dovranno farne domanda all'atto della loro presentazione al corpo in cui debbono compiere il periodo d'istruzione.

10. Coloro che, senza legittimi motivi debitamente comprovati, si presentassero nelle ore pomeridiane anzichè in quelle antimeridiane del giorno stabilito, avranno l'obbligo di rimanere sotto le armi un giorno di più di quelli fissati per l'istruzione. Quelli poi che senza giustificati motivi ritardassero di uno o più giorni la loro presentazione, saranno puniti con castighi disciplinari, ed inoltre trattenuti sotto le armi altrettanti giorni di più quanti furono quelli del ritardo, ovvero dichiarati mancanti alla chiamata e puniti dai tribunali militari se il ritardo fosse maggiore di 8 giorni.

11. Il presente manifesto serve di avviso personale a tutti i richiamati, i quali non potranno poi in nessun caso addurre a loro discolpa di non aver ricevuto precetto individuale.

Ad ogni modo si avverte che negli uffici municipali del comune in cui ciascun militare ha concorso alla leva, trovasi l'elenco nominativo dei militari del comune stesso che hanno obbligo di rispondere alla chiamata.

Li . . . . . 1901.

Il Comandante del distretto.

ALLEGATO N. 2

Comando del . . . reggimento alpini

MANIFESTO

per la chiamata alle armi per istruzione dei militari in congedo illimitato di 1ª categoria della classe 1876, dell'esercito permanente e della classe 1871, di milizia mobile.

1. Per ordine di S. M. il Re sono chiamati alle armi, per un periodo d'istruzione di giorni 20:

a) gli alpini in congedo illimitato, compresi i sottufficiali, di 1ª categoria della classe 1876, ascritti all'esercito permanente;

b) gli alpini in congedo illimitato, compresi i sottufficiali, di 1ª categoria della classe 1871, ascritti alla milizia mobile.

Sono pure chiamati i militari di 1ª categoria di classi in congedo illimitato dell'esercito permanente e della milizia mobile, ascritti ai reggimenti anzidetti, che non risposero alla chiamata alle armi della loro classe per aver ottenuto il rinvio ad una chiamata successiva e si trovino tuttora in tale posizione.

Saranno parimenti chiamati gli ufficiali alpini di complemento nati negli anni 1871 e 1876, eccettuati quelli che già prestarono servizio nell'esercito permanente in qualità di ufficiali effettivi.

Alla chiamata ed assegnazione di questi ufficiali sarà provveduto con pubblicazione sul *Bollettino delle nomine e promozioni.*

2. La presentazione di tutti i militari di truppa richiamati avrà luogo nelle ore del mattino del giorno 6 agosto prossimo.

3. I militari richiamati alle armi dovranno presentarsi direttamente alle sedi dei magazzini dei rispettivi battaglioni, muniti del *foglio di congedo* e del *libretto personale*, se ne sono provvisti.

Quelli che devono valersi soltanto della strada ordinaria, si presenteranno alla sede del magazzino del loro battaglione nelle prime ore del mattino del giorno 6 agosto suindicato; oppure partiranno nelle prime ore del mattino del medesimo giorno dal comune ove si trovano, se questo dista più di una giornata di marcia dal magazzino al quale devono presentarsi.

Quelli che dovessero viaggiare in ferrovia si presenteranno, nelle prime ore del mattino, al sindaco del comune ove si trovano per ricevere lo scontrino di viaggio.

Per gli alpini del . . . reggimento, appartenenti ai sottonotati mandamenti, il magazzino al quale devono presentarsi è indicato nella colonna a destra dei mandamenti medesimi.

MANDAMENTI	LUOGO DI PRESENTAZIONE

4. Anche gli alpini appartenenti ad altri reggimenti, che si trovassero in uno dei mandamenti sopraindicati, possono liberamente presentarsi alla sede del magazzino alpini più vicino.

5. I richiamati che si trovano nel comune in cui ha sede il magazzino al quale devono presentarsi, o che provengono da altri comuni dello stesso mandamento cui quello appartiene, riceveranno, pel giorno della presentazione, sempre quando si presentino nelle ore antimeridiane del 6 agosto, metà della indennità di trasferta.

Gli altri riceveranno, tosto giunti al corpo, l'indennità di trasferta loro dovuta per le giornate di viaggio. Questa però non sarà corrisposta quando gli uomini, pur avendo la possibilità di arrivare al corpo nelle ore antimeridiane del giorno stabilito, vi giungano o si presentino nelle ore pomeridiane o nel giorno successivo, e non possano dimostrare che il ritardo avvenne indipendentemente dalla loro volontà.

I richiamati, che per recarsi dal comune al magazzino, abbiano da viaggiare in ferrovia, riceveranno anche il rimborso delle spese di trasporto. Tale rimborso però spetta solo se la distanza percorsa sia non minore di 25 chilometri; per distanze minori, i richiamati potranno chiedere al sindaco gli scontrini per viaggio a tariffa militare, ma la spesa di trasporto sarà interamente a loro carico e non verrà rimborsata.

I richiamati che provengono da un comune che non sia quello del domicilio eletto, non potranno ottenere il pagamento delle indennità ed il rimborso delle spese di viaggio loro spettanti, se non presenteranno il foglio di congedo (o in mancanza di questo, un foglio di riconoscimento) munito del *Visto per la partenza* del sindaco del comune da cui provengono.

6. I richiamati che si trovino in mandamenti non compresi nello specchio inserto al n. 3 si presenteranno il 6 agosto al comando del distretto militare del luogo; se abbiano tratti da compiere per fer-

rovia o per mare, si presenteranno nello stesso giorno al sindaco del comune di residenza per ricevere gli scontrini di viaggio occorrenti per recarsi al distretto di presentazione.

7. Per ogni altro particolare riflettente la chiamata, si rimandano gl'interessati alle disposizioni contenute nell'altro manifesto generale di chiamata, pubblicato contemporaneamente al presente da tutti i comandanti dei distretti militari.

Li . . . . . .

Il Comandante del Reggimento.

ALLEGATO N. 3

—

OGGETTI *di corredo ed altri da distribuirsi ai richiamati.*

INDICAZIONE DEGLI OGGETTI	Quantità
Asciugatoi	2
Berretti con fregio	1
Borracce con coreggia	1
Borse complete per pulizia	1
Calzature (paia)	1
Camicie di cotone	2
Cappelli completi con copertura di tela bianca	1
Coreggie per pantaloni	1
Coreggiuole per zaini	4
Cravatte per collo	2
Cucchiai	1
Fasce di lana o panciotti	1
Fazzoletti	1
Gavette	1
Giubbe di panno	1
Giubbe di tela e relativi controspallini	1
Mantelline	1
Mutande	1
Paletti per teli da tenda	2
Pantaloni di panno	1
Pantaloni di tela	1
Pezzuole per piedi (paia)	2
Sacchetti per galletta	3
Scatolette per nero da scarpe	1
Spazzole	1
Tasche per pane	1
Tazze di latta	1
Teli per tenda	1
Zaini	1
Razioni di carne in conserva (scatolette)	2
Razioni galletta (1)	»

(1) Per la distribuzione della galletta si osserverà il disposto del § 569 del Regolamento d'amministrazione.

N.B. — I comandanti di corpo d'armata potranno, quando lo credano opportuno, far distribuire le *coperte da campo* e anche i *cappucci* ed i *guanti* di flanella (alphetik) qualora la natura delle esercitazioni e le condizioni atmosferiche ne rendano necessario l'uso nonchè l'*alpenstok*, ove occorra, per le istruzioni.

AVVERTENZE.

1. Ai graduati, oltre i distintivi di grado prescritti dall'*Atto* 35 del 1880 (compresi quelli da appuntato), saranno distribuiti anche quelli da cappello.

2. I richiamati, per quanto è possibile, dovranno continuare a far uso degli oggetti di biancheria che hanno seco presentandosi alle armi e della calzatura da borghese, sempre che venga accertato che questa sia in buono stato d'uso, non abbia forma che si discosti molto da quella d'ordinanza e sia atta alle marce militari

Gli oggetti di biancheria e le calzature che saranno loro così lasciati dovranno considerarsi in sostituzione di altrettanti di quelli di modello regolamentare segnati nel presente specchio.

3. Ai richiamati potrà essere distribuito anche il farsetto a maglia, qualora le condizioni atmosferiche ne rendano necessario l'uso, e, ove sia necessario, anche il ginocchiello.

4. Per i piastrini di riconoscimento saranno tenute presenti le disposizioni dell'*Atto* 230 del 1898.

5 Verranno somministrati a preferenza oggetti di corredo usati. Sarà però portata particolare attenzione sulle calzature le quali dovranno essere accuratamente bagnate nelle cuciture ed unte con vaselina gialla osservando le norme dell'*Atto* 79 della *Raccolta*, nonchè quelle della Circolare litografata n. 19 del 2 maggio u. s., ed in *condizioni tali di servizio da evitare possibilmente riparazioni durante il periodo d'istruzione*. A tale proposito si avranno altresì presenti le disposizioni del dispaccio circolare n. 5285 in data 30 detto mese riflettente l'esperimento di speciali preparati per la manutenzione del cuoio delle calzature, da eseguirsi da una compagnia per ogni reggimento alpino.

N. **93**. — **Dimostrazione delle perdite avvenute nei quadrupedi di truppa del R. esercito durante l'anno 1900**. — (Segretariato generale). — 11 luglio.

A — DIMOSTRAZIONE *delle perdite avvenute nei quadrupedi di truppa delle armi di cavalleria e di artiglieria (da campagna, a cavallo e da montagna), durante l'anno 1900, per le cause sottoindicate.*

	CORPI	STANZA DEI CORPI durante l'anno	Media della forza	Abbattuti	Morti	Passati alla scuola veterinaria	Totale	Conguaglio per %	Venduti per riforma ai macelli di carne equina o per riduzione di numero	Conguaglio per %	Totale generale delle perdite	Conguaglio generale per %
Reggimenti di cavalleria	Nizza cavalleria (1°)	Padova	797	9	7	»	16	2,01	82	10,29	98	12,30
	Piemonte Reale cav. (2°)	Vercelli	767	1	11	»	12	1,56	81	10,56	93	12,12
	Savoia cavalleria (3°)	S. Maria Capua Vet.	775	12	7	»	19	2,45	58	7,48	77	9,93
	Genova cavalleria (4°)	Milano	791	»	8	»	8	1,01	66	8,34	74	9,35
	lanc. di Novara (5°)	Firenze	785	23	10	»	33	4,20	45	5,73	78	9,93
	id. di Aosta (6°)	Savigliano	766	14	16	»	30	3,91	67	8,75	97	12,66
	id. di Milano (7°)	Parma	778	3	22	»	25	3,21	51	6,56	76	9,77
	id. di Montebello (8°)	Brescia	783	»	5	»	5	0,64	70	8,94	75	9,58
	id. di Firenze (9°)	Vicenza	766	5	11	»	16	2,09	71	9,27	87	11,36
	id. Vittorio Em. II (10°)	Nola	753	3	10	»	13	1,73	71	9,43	84	11,16
	cavall. di Foggia (11°)	Caserta	786	3	11	»	14	1,78	49	6,23	63	8,01
	id. di Saluzzo (12°)	Udine	769	3	7	»	10	1,30	67	8,71	77	10,01
	id. di Monferrato (13°)	Roma	787	2	7	»	9	1,14	61	7,75	70	8,89
	id. di Alessandria (14°)	Verona	785	»	12	»	12	1,53	54	6,88	66	8,41
	id. di Lodi (15°)	Milano	771	1	7	»	8	1,04	83	10,77	91	11,81
	id. di Lucca (16°)	Napoli	772	1	11	»	12	1,55	56	7,25	68	8,80
	id. di Caserta (17°)	Voghera	771	5	5	»	10	1,30	65	8,43	75	9,73
	id. di Piacenza (18°)	Saluzzo	781	3	10	»	13	1,66	82	10,50	95	12,16
	id. Guide (19°)	Faenza	786	7	5	»	12	1,53	93	11,83	105	13,36
	id. di Roma (20°)	Torino	789	1	6	»	7	0,89	84	10,64	91	11,53
	id. di Padova (21°)	Lucca	771	3	21	»	24	3,11	49	6,36	73	9,47
	id. di Catania (22°)	Aversa	787	5	13	»	18	2,29	49	6,23	67	8,52
	id. Umberto I (23°)	Lodi	767	»	8	»	8	1,04	70	9,13	78	10,17
	id. di Vicenza (24°)	Bologna	766	2	7	»	9	1,17	101	13,19	110	14,36
Scuola di cavalleria		Pinerolo	699	5	10	»	15	2,15	50	7,15	65	9,30
Totali cavalleria			19348	111	247	»	358	1,85	1675	8,66	2033	10,51

Reggimenti d'artiglieria da campagna	1° reggimento	Foligno	420	1	10	»	11	2,62	58	13,80	69	16,42
	2° id.	Pesaro	384	1	6	»	7	1,82	37	9,64	44	11,46
	3° id.	Bologna	423	»	2	»	2	0,47	65	15,37	67	15,84
	4° id.	Cremona	391	3	13	»	16	4,09	44	11,25	60	15,34
	5° id.	Venaria Reale	385	1	11	1	13	3,38	43	11,17	56	14,55
	6° id.	Vigevano	400	»	8	»	8	2,00	38	9,50	46	11,50
	7° id.	Pisa	425	3	14	»	17	4,00	59	13,88	76	17,88
	8° id.	Verona	425	4	6	»	10	2,35	46	10,82	56	13,17
	9° id.	Pavia	379	2	4	»	6	1,58	48	12,66	54	14,24
	10° id.	Caserta	421	14	19	»	33	7,84	38	9,02	71	16,86
	11° id.	Alessandria	400	2	5	»	7	1,75	43	10,75	50	12,50
	12° id.	Capua	414	2	15	»	17	4,11	55	13,28	72	17,39
	13° id.	Roma	419	12	18	»	30	7,16	92	21,96	122	29,12
	14° id.	Ferrara	398	»	5	»	5	1,26	48	12,12	53	13,38
	15° id.	Reggio Emilia	384	»	9	»	9	2,34	43	11,20	52	13,54
	16° id.	Brescia	403	1	9	»	10	2,48	42	10,42	52	12,90
	17° id.	Novara	410	2	14	»	16	3,90	64	15,61	80	19,51
	18° id.	Aquila	407	10	12	»	22	5,41	26	6,39	48	11,80
	19° id.	Firenze	400	4	15	»	19	4,75	64	16,00	83	20,75
	20° id.	Padova	390	»	6	»	6	1,50	40	10,03	46	11,53
	21° id.	Piacenza	403	»	16	»	16	3,97	57	14,14	73	18,11
	22° id.	Palermo	424	6	15	»	21	4,95	58	13,68	79	18,63
	23° id.	Acqui	399	»	6	»	6	1,50	47	11,78	53	13,28
	24° id.	Napoli	396	10	14	»	24	6,06	41	10,35	65	16,41
Reggimento d'artiglieria a cavallo		Milano	621	»	24	»	24	3,86	41	6,60	65	10,46
Reggimento d'artiglieria da montagna		Torino	875	»	17	»	17	1,94	28	3,20	45	5,14
Totali artiglieria			11203	78	293	1	372	3,32	1265	11,29	1637	14,61
TOTALI GENERALI			30551	189	540	1	730	2,39	2940	9,62	3670	12,01
Confronto coll'anno 1899:												
TOTALI GENERALI NEL 1899			30350	156	471	7	634	2,09	3036	10,00	3670	12,09
Differenza	in più		201	33	69	»	96	0,30	»	»	»	»
	in meno		»	»	»	6	»	»	96	0,38	»	0,08

B — DIMOSTRAZIONE *delle perdite avvenute nei quadrupedi di truppa delle durante l'anno 1900, divisi*

INDICAZIONE DELLE PERDITE	1880	1881	1882	1883	1884	1885	1886
Arma di cavalleria.							
Quadrupedi in forza nel corso dell'anno 1900.	»	»	»	1	»	»	12
Abbattuti, morti e passati alla scuola veterinaria.	»	»	»	»	»	»	»
Conguaglio per % . .	»	»	»	»	»	»	»
Venduti.	»	»	»	1	»	»	5
Conguaglio per % . .	»	»	»	100,00	»	»	41,67
Totale generale delle perdite nell'arma di cavalleria.	»	»	»	1	»	»	5
Conguaglio generale per % . .	»	»	»	100,00	»	»	41,67
Arma di artiglieria.							
Quadrupedi in forza nel corso dell'anno 1900.	1	»	3	11	52	116	283
Abbattuti, morti e passati alla scuola veterinaria.	»	»	»	»	4	6	9
Conguaglio per % . .	»	»	»	»	7,69	5,17	3,18
Venduti.	1	»	1	4	33	67	145
Conguaglio per % . .	100,00	»	33,33	36,36	63,46	57,76	51,24
Totale generale delle perdite nell'arma di artiglieria.	1	»	1	4	37	73	154
Conguaglio generale per % . .	100,00	»	33,33	36,36	71,15	62,93	54,42
Totale generale delle perdite nelle due armi	1	»	1	5	37	73	159

armi di cavalleria e di artiglieria (da campagna, a cavallo e da montagna) secondo gli anni di loro rimonta.

ANNI DI RIMONTA														
1887	1888	1889	1890	1891	1892	1893	1894	1895	1896	1897	1898	1899	1900	Totale
56	553	945	1123	1190	27	200[illegible]	945	2614	1187	233[illegible]	3765	2972	2814	22573
»	12	14	25	19	2	2[illegible]	12	30	14	46	53	72	30	35[illegible]
»	2,17	1,48	2,23	1,60	7,41	1,4[illegible]	1,27	1,15	1,18	1,97	1,41	2,42	1,05	1.59
18	246	256	203	168	5	177	8[illegible]	149	65	110	146	37	9	167[illegible]
32,14	44,48	27,09	18,08	14,12	18,52	8,83	8,47	5,70	5,48	4,71	3,88	1,24	0,32	7,42
18	258	270	228	187	7	206	92	179	79	156	199	109	39	2033
32,14	46,65	28,57	20,31	15,72	25,93	10,28	9,74	6,85	6,66	6,68	5,29	3,66	1,37	9,01
799	1042	594	427	494	438	793	905	679	1504	458	1396	1292	1306	12593
26	32	19	19	18	12	24	28	13	40	15	34	46	, 27	372
3,25	3,07	3,20	4,45	3,64	2,74	3,03	3,09	1,91	2,66	3,27	2,44	3,56	2,07	2,95
267	261	76	53	46	28	54	48	32	58	19	51	19	2	1265
33,42	25,05	12,79	12,41	9,31	6,39	6,81	5,30	4,71	3,86	4,15	3,65	1,47	0,15	10,05
293	293	95	72	64	40	78	76	45	98	34	85	65	29	1637
36,67	28,12	15,99	16,86	12,95	9,13	9,84	8,39	6,62	6,52	7,42	6,09	5,03	2,22	13,0[illegible]
311	551	365	309	251	47	284	168	224	177	190	284	174	68	3670

C — DIMOSTRAZIONE *delle perdite avvenute nei quadrupedi di truppa delle armi di cavalleria e di artiglieria (da campagna, a cavallo e da montagna) durante l'anno 1900, distinti secondo l'origine.*

VARIAZIONI	Arma di cavalleria			Arma d'artiglieria			Per le due armi		
	Indigeni	Esteri	Totale	Indigeni	Esteri	Totale	Indigeni	Esteri	Totale
Quadrupedi esistenti al 1° gennaio 1900	17760	1937	19697	6985	4134	11119	24745	6071	30816
Aumentati durante l'anno	2696	180	2876	727	747	1474	3423	927	4350
Totali	20456	2117	22573	7712	4881	12593	28168	6998	35166
Abbattuti, morti e passati alla scuola veterinaria	313	45	358	211	161	372	524	206	730
Conguaglio per %	1,53	2,13	1,59	2,73	3,30	2,95	1,86	2,94	2,08
Venduti	1585	90	1675	798	467	1265	2383	557	2940
Conguaglio per %	7,75	4,25	7,42	10,35	9,57	10,05	8,46	7,96	8,36
Totale generale delle perdite	1898	135	2033	1009	628	1637	2907	763	3670
Conguaglio generale per %	9,28	6,38	9,01	13,08	12,87	13,00	10,32	10,90	10,44
Confronto delle perdite coll'anno 1899:									
Totale generale delle perdite nel 1900	1898	135	2033	1009	628	1637	2907	763	3670
Totale generale delle perdite nel 1899	1963	143	2106	933	631	1564	2896	774	3670
Differenza in più	»	»	»	76	»	73	11	»	»
Differenza in meno	65	8	73	»	3	»	»	11	»

D — DIMOSTRAZIONE *delle perdite avvenute nei quadrupedi di truppa dell'arma del genio e dei depositi d'allevamento cavalli, durante l'anno 1900.*

CORPI		Media della forza	PERDITE			Totale delle perdite	Conguaglio per %
			Morti	Abbattuti	Venduti per riforma		
Reggimenti del genio e brigata ferrovieri		539	8	4	52	64	11,87
Depositi di allevamento cavalli	Grosseto.	2067	184	17	43	244	11,80
	Persano	1868	113	5	9	127	6,80
	Palmanova. . . .	1181	21	1	3	25	2,12
	Bonorva.	1016	80	3	6	89	8,76
Totali . .		6671	406	30	113	549	8,23
Confronto coll'anno 1899:							
Totali del 1899 . .		6563	290	31	128	449	6,38
Differenza	in più . . .	108	116	»	»	100	1,85
	in meno . .	»	»	1	15	»	»

E — DIMOSTRAZIONE *delle cause che determinano la morte, l'abbattimento, il passaggio alla scuola veterinaria e la vendita dei quadrupedi di truppa delle armi di cavalleria e di artiglieria (da campagna, a cavallo e da montagna), nonchè dei depositi d'allevamento cavalli durante l'anno 1900.*

CORPI	MORTI PER						Abbat. e passati alla sc. vet. per					VENDUTI PER								Totale generale
	Malattie di diversi apparecchi	Discrasie	Malattie infettive contagiose e non contagiose	Malattie della pelle e connettivo sottocutaneo	Traumi gravi	Totale	Catarro nasale sospetto o morrio	Farcino	Morti gravi croniche inguaribili	Traumi gravi e fratture	Totale	Vecchiaia, debolezza e non attitudine al servizio	Malattie di diversi apparecchi	Malattie degli occhi	Malattie della pelle	Malattie dei piedi	Malat. delle articolazioni, dei tendini, dei muscoli e infezione	Tiechio e rustichezza	Cause diverse	Totale	
Reggimenti di cavalleria																				
Nizza cavalleria (1°)	5	»	2	»	»	7	8	»	1	»	9	14	9	8	»	4	46	»	1	82	98
Piemonte Reale cav. (2°)	5	»	6	»	»	11	»	»	»	1	1	14	6	4	1	»	50	2	4	81	93
Savoia cavalleria (3°)	5	»	2	»	»	7	6	»	2	4	12	18	»	1	»	2	36	»	1	58	77
Genova cavalleria (4°)	6	1	1	»	»	8	»	»	»	»	»	22	3	4	2	»	28	2	5	66	74
Lanc. di Novara (5°)	9	»	»	»	1	10	16	»	4	3	23	11	5	2	»	2	21	3	1	45	78
id. di Aosta (6°)	13	1	2	»	»	16	9	1	3	1	14	23	15	2	»	3	19	1	4	67	97
id. di Milano (7°)	7	1	14	»	»	22	2	»	1	»	3	14	3	2	»	1	29	1	1	51	76
id. di Montebello (8°)	4	»	1	»	»	5	»	»	»	»	»	13	15	3	»	3	28	2	5	70	75
id. di Firenze (9°)	5	»	3	»	3	11	»	»	4	1	5	21	6	1	»	»	30	2	2	71	87
id. Vittorio Em. II (10°)	5	»	4	»	1	10	1	»	»	2	3	24	9	»	»	4	34	»	»	71	84
cavall. di Foggia (11°)	7	»	4	»	»	11	»	»	1	2	3	31	3	1	»	»	14	»	»	49	63
id. di Saluzzo (12°)	7	»	»	»	»	7	»	»	»	3	3	22	9	1	»	2	33	»	»	67	71
id. di Monferr. (13°)	5	»	1	»	1	7	»	»	2	»	2	9	13	1	»	2	33	2	1	61	70
id. di Alessand. (14°)	8	1	2	»	1	12	»	»	»	»	»	20	3	»	»	2	24	»	5	54	66
id. di Lodi (15°)	7	»	»	»	»	7	1	»	»	»	1	36	6	1	»	1	36	2	1	83	91
id. di Lucca (16°)	9	»	2	»	»	11	»	»	»	1	1	36	2	2	»	»	15	»	1	56	68
id. di Caserta (17°)	4	1	»	»	»	5	»	»	1	4	5	19	4	»	»	»	39	»	3	65	75
id. di Piacenza (18°)	8	»	1	»	1	10	»	»	»	3	3	11	11	3	»	10	44	2	1	82	95
id. Guide (19°)	5	»	»	»	»	5	»	»	2	5	7	52	7	2	»	»	32	»	»	93	105
id. di Roma (20°)	5	»	1	»	»	6	»	»	»	1	1	31	4	2	»	1	42	»	4	84	91
id. di Padova (21°)	10	1	10	»	»	21	»	»	1	2	3	29	5	2	»	1	12	»	»	49	73
id. di Catania (22°)	8	»	5	»	»	13	»	»	3	2	5	22	5	1	»	1	16	»	4	49	67
id. Umberto I (23°)	8	»	»	»	»	8	»	»	»	»	»	15	6	2	»	1	39	4	3	70	78
id. di Vicenza (24°)	6	1	»	»	»	7	»	»	»	2	2	46	7	8	»	»	38	1	1	101	110
Scuola di cavalleria	9	»	1	»	»	10	»	»	2	3	5	22	5	1	»	4	18	»	»	50	65
Totali cavalleria	170	7	82	»	8	247	43	1	27	40	111	575	161	54	3	44	766	24	48	1675	2038

Reggimenti d'artiglieria da campagna	1° reggimento	9	»	1	»	»	10	»	»	1	»	1	28	4	»	»	3	21	2	»	58	69
	2° id.	5	»	1	»	»	6	»	»	»	1	1	21	5	2	»	2	7	»	»	37	44
	3° id.	2	»	»	»	»	2	»	»	»	»	»	40	2	3	2	1	16	1	»	65	67
	4° id.	11	»	1	»	1	13	1	1	1	»	3	24	»	1	»	»	9	3	7	44	60
	5° id.	8	»	2	»	1	11	»	»	1	1	2	28	5	»	»	1	5	4	»	43	56
	6° id.	7	»	»	»	1	8	»	»	»	»	»	29	4	1	»	»	4	»	»	38	46
	7° id.	8	»	5	»	1	14	»	»	1	2	3	31	2	1	»	3	18	4	»	59	76
	8° id.	5	»	1	»	»	6	2	»	1	1	4	30	1	»	»	»	10	1	4	46	56
	9° id.	4	»	»	»	»	4	»	»	»	2	2	31	1	4	»	1	4	2	5	48	54
	10° id.	14	»	5	»	»	19	6	1	6	1	14	27	3	»	»	»	4	1	3	38	71
	11° id.	5	»	»	»	»	5	2	»	»	»	2	20	5	3	»	1	13	1	»	43	56
	12° id.	14	»	1	»	»	15	»	»	1	1	2	33	5	2	»	»	15	»	»	55	72
	13° id.	12	»	4	»	2	18	8	»	3	1	12	66	2	»	»	»	21	2	1	92	122
	14° id.	3	»	2	»	»	5	»	»	»	»	»	24	5	1	5	1	7	2	3	48	53
	15° id.	6	»	3	»	»	9	»	»	»	»	»	22	4	»	»	»	12	4	1	43	52
	16° id.	7	»	2	»	»	9	»	»	»	1	1	22	4	2	»	1	12	»	1	42	52
	17° id.	13	»	1	»	»	14	»	»	1	1	2	41	7	3	»	2	7	3	1	64	80
	18° id.	7	»	4	»	1	12	6	»	»	4	10	12	10	»	»	»	3	1	»	26	48
	19° id.	10	»	5	»	»	15	»	»	»	4	4	37	3	»	»	6	14	4	»	64	83
	20° id.	2	1	2	»	1	6	»	»	»	»	»	28	4	1	»	2	5	1	1	40	46
	21° id.	6	»	10	»	»	16	»	»	»	»	»	46	»	»	»	»	8	»	3	57	73
	22° id.	13	»	1	»	1	15	1	1	2	2	6	35	5	»	»	1	17	»	»	58	79
	23° id.	5	»	1	»	»	6	»	»	»	»	»	23	1	3	»	2	12	5	1	47	53
	24° id.	12	1	1	»	»	14	4	2	3	1	10	23	8	1	»	1	8	»	»	41	65
	Regg. artiglieria a cavallo.	16	»	8	»	»	24	»	»	»	»	»	13	2	»	»	»	13	5	8	41	65
	Id. da mont.	8	»	2	»	7	17	»	»	»	»	»	11	3	»	»	2	11	1	»	28	45
	Totali artiglieria. . .	212	2	63	»	16	293	30	5	21	23	79	743	95	28	7	30	276	47	39	1265	1637
Depositi allevamento cavalli	Grosseto	77	6	101	»	»	184	9	3	4	1	17	5	7	1	»	»	30	»	»	43	244
	Persano	22	2	89	»	»	113	»	4	»	1	5	1	3	1	»	»	4	»	»	9	127
	Palmanova	10	1	10	»	»	21	»	»	1	»	1	»	»	»	»	»	3	»	»	3	25
	Bonorva	12	1	65	»	2	80	»	»	»	3	3	3	2	»	»	»	1	»	»	6	89
	Totali dei depositi . .	121	10	265	»	2	398	9	7	5	5	26	9	12	2	»	»	38	»	»	61	485
	TOTALI GENERALI . . .	503	19	390	»	26	938	82	13	53	68	216	1327	208	84	10	74	1089	71	87	3001	4155
	Confronto con l'anno 1899:																					
	TOTALI GENERALI DEL 1899	457	15	244	»	32	748	58	7	66	61	192	1307	346	129	1	85	1077	85	98	3128	4068
	Differenza { in più . . .	46	4	146	»	»	190	24	6	»	7	24	20	»	»	9	»	3	»	»	»	87
	Differenza { in meno . .	»	»	»	»	6	»	»	»	13	»	»	»	78	45	»	11	»	14	11	127	»

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **94**. — **Trasporto degli esplodenti delle categorie 12ª, 13ª e 14ª. - Inoltro dei trasporti in vagoni congiunti ed in vagoni non uniti tra loro dagli apparecchi d'attacco.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 11 luglio.

Per norma delle amministrazioni militari nelle spedizioni di esplosivi delle categorie 12ª, 13ª e 14ª e nelle spedizioni di materiali che richiedono l'impiego di vagoni congiunti e di vagoni non uniti tra loro dagli apparecchi d'attacco, si rende noto:

1. Le linee ed i tronchi di linea non percorsi da treni merci ordinari, ma serviti da treni misti, sui quali non possono farsi trasporti di esplosivi delle suddette categorie, salvo nei casi indicati dall'allegato 9 alle tariffe e condizioni pei trasporti sulle strade ferrate (*Regolamento pel trasporto delle merci pericolose e nocive*) al comma *d*) delle annotazioni comuni per gli esplosivi delle categorie stesse, sono ora i seguenti:

Rete Mediterranea.

Susa-Bussoleno.	e viceversa.	Ronciglione-Capranica.	e viceversa.
Trofarello-Chieri.		Velletri-Segni Paliano.	
Savigliano-Saluzzo.		Sparanise-Gaeta.	
Cuneo-Vievola (1).		Benevento-Avellino (1).	
Airasca-Saluzzo-Cuneo.		Cancello-Torre Ann. C.le	
Bastia-Cuneo.		Torre Ann.C.le-Castellammare.	
Bricherasio-Barge.		Potenza-Metaponto (1) (2).	
Ceva-Ormea.		Metaponto-Taranto (1) (2).	
Moretta-Cavaliermaggiore.		Taranto-Brindisi.	
Asti-Castagnole.		Sicignano-Lagonegro.	
Mortara-Casale (1).		Cotrone-Roccella (1) (2).	
Arona-Oleggio.		Roccella-Reggio C. C.le	
Laveno-Gallarate (1).		Sibari-Cosenza.	
Vercelli-Mortara.		Cosenza-Pietrafitta.	
Pavia-Torreberetti (1).		Metaponto-Cotrone (1) (2)	
Carrara-Avenza.			
Viareggio-Bagni di Lucca.		Carmagnola-Bra (1).	
Livorno-Colle Salvetti.		Broni-Bressana-Bott. (1).	
Cecina-Volterra.		S. Stefano-Sarzana.	
Campiglia-Piombino.		Siena-Poggibonsi (1).	
Asciano-Montepescali.		Albano Laziale-Cecchina.	
Empoli-Poggibonsi (1).		Castellammare-Gragnano.	
Asciano-Chiusi (1).		Nocera-Codola.	
Viterbo P. R.-Roma S. Pietro.		Reggio Porto-Reggio Cal. C.	

N.B. Sulla linea Cavacarbonara-Cavamanara, e viceversa, non si effettuano convogli merci ordinari e misti.

OSSERVAZIONI.

(1) Su queste linee, sebbene percorse da convogli merci ordinari, non si possono ammettere spedizioni di esplosivi della 12ª, 13ª e 14ª categoria (salvo quelle indicate al comma *d*) dell'allegato 9 alle tariffe e condizioni, perché con detti treni si trasportano anche i viaggiatori.

(2) Le merci delle categorie di cui trattasi, possono viaggiare da Potenza a Metaponto e da Roccella a Cotrone nel martedì; da Cotrone a Metaponto, da Metaponto a Taranto e da Taranto a Metaponto nel mercoledì; da Metaponto a Potenza e da Cotrone a Roccella nel giovedì.

Sui tronchi: Roma Trastevere-Roma S. Paolo, Roma Termini-Albano Laziale, Cecchina-Nettuno, Roccasecca-Balsorano, Velletri-Terracina, Napoli-Porta di Massa, Avellino-Rocchetta S. Antonio, Viterbo P. F.-Viterbo P. R., Battipaglia-Reggio C. Centrale, Roma Trastevere-Roma S. Pietro, Cajanello-Isernia, S. Eufemia B.-Catanzaro Marina e viceversa, Cecchina-Albano Laziale, Gragnano-Castellammare, Codola-Nocera, Reggio Calabria C.-Reggio Porto e non viceversa, quantunque non serviti da convogli merci ordinari, possono tuttavia essere inoltrati, senza il convoglio speciale, i trasporti in parola eccedenti i 50 kg., effettuandosi sui medesimi dei convogli giornalieri facoltativi per merci, ritorno di materiale vuoto o di locomotive.

Rete Adriatica.

Chiavenna-Colico.	e viceversa.	Terontola-Perugia (1).
Seregno-Usmate Carnate.		Urbino-Fabriano.
Paratico-Palazzolo.		Terni-Orte (1).
Treviglio-Bergamo.		Terni-Rieti.
Treviglio-Cremona.		Aquila-Solmona.
Brescia-Cremona.		Castellammare Adr.-Chieti.
Iseo-Brescia.		B. Bosco Redole-Isernia.
Cormons-Udine.		Foggia-Lucera.
Spilimbergo-Casarsa.		Foggia-Manfredonia.
Motta di Livenza-Treviso (1).		Cervaro-Potenza di Basilicata.
Rovigo-Chioggia.		Rocchetta S. A.-Gioia del Colle
S. Felice-Bologna.		Cerignola staz.-Cerignola città.
Lavezzola-Lugo.		Barletta-Spinazzola.
Porto d'Ascoli-Ascoli Piceno.		Bari-Taranto.
Giulianova-Teramo.		Brindisi-Gallipoli.
Viterbo-Attigliano.		Zollino-Otranto.
Perugia-Foligno.		

(1) I convogli merci ordinari, che si effettuano su questo tronco, trasportano anche i viaggiatori e quindi coi medesimi non si possono inoltrare spedizioni di materie esplosive delle categorie 12ª, 13ª e 14ª, salvo quelli indicati nel comma *d*) delle condizioni comuni alle categorie stesse. (Allegato 9 alle tariffe e condizioni pei trasporti).

OSSERVAZIONI.

Nei giorni di domenica e negli altri giorni considerati come festivi, cioè: Capo d'anno, Venerdì Santo, Ascensione e Natale, non hanno luogo treni merci sul tratto Chiasso-Como.

I convogli merci si eseguiscono solo nei giorni *dispari*, meno l'ultimo del mese, nel senso Belluno-Treviso, Verona-Rovigo, Ferrara-Rimini, Solmona-Isernia, Portocivitanova-Albacina e Termoli-Benevento; hanno luogo nei giorni *pari* in senso inverso. Sulla linea Portocivitanova-Albacina trasportano viaggiatori meno il venerdì.

Fra Modena e Carpi i treni merci fanno servizio viaggiatori nei giorni di martedì, giovedì e sabato.

Il treno merci nel senso Mantova-Monselice fa servizio viaggiatori fra Legnago e Monselice il solo sabato, nell'altro senso e sul tratto suindicato il treno merci fa uguale servizio il lunedì e sabato.

Sulla linea Castelbolognese-Ravenna, i treni merci si effettuano nei soli giorni di lunedì, mercoledì e sabato.

Sul tronco Tivoli-Avezzano i treni merci trasportano i viaggiatori in tutti i giorni della settimana meno il venerdì.

Rete Sicula.

Patti-Termini. Valsavoia-Caltagirone. Caltanissetta-Aragona Caldare. Canicatti-Licata. Castelvetrano-Trapani.	e viceversa.	Palermo C.-Palermo Lolli. Licata-Bicocca (Via Siracusa) Messina Porto-Reggio C. Porto transito. Messina Porto-Villa S. Giovanni (1).	e viceversa.

(1) Fra Messina P. e Villa S. Giovanni, non si fa per ora servizio a P. V.

ALTRE FERROVIE.

Ferrovia Nord Milano.

Seregno-Saronno e viceversa. | S. Pietro-Camnago e viceversa.

Ferrovia Santhià-Biella.

Santhià-Biella e viceversa.

Ferrovia Poggibonsi-Colle Val d'Elsa.

Poggibonsi-Colle Val d'Elsa e viceversa.

Società veneta per imprese e costruzioni pubbliche.

Vicenza-Treviso. Padova-Bassano. Conegliano-Vittorio. Padova-Montebelluna. Bologna-Portomaggiore. Bologna-Massalombarda.	e viceversa.	Arezzo-Pratovecchio Stia. Parma-Suzzara. Portogruaro-Udine-Cividale. Portogruaro-S. Giorgio Nogaro-Cervignano. Vicenza-Schio.	e viceversa

Ferrovia Suzzara-Ferrara

Suzzara-Ferrara e viceversa.

Ferrovia Bari-Locorotondo.

Bari-Putignano e viceversa.

OSSERVAZIONI.

I trasporti di materie esplosive sono assolutamente esclusi dal servizio cumulativo colla ferrovia Verona-Caprino-Garda.

Sulla ferrovia Rezzato-Vobarno si possono inoltrare i trasporti delle materie esplosive previ accordi con quella direzione.

Sulle ferrovie di Reggio Emilia occorre sempre l'effettuazione del convoglio speciale, anche quando le spedizioni siano inferiori a 50 kg.

Sulla ferrovia della Valle Seriana, occorre il convoglio speciale nel solo caso di sospensione dei convogli merci giornalieri, che può eventualmente verificarsi nei giorni di domenica.

2. Le linee ed i tronchi di linea su cui, per mancanza di convogli misti aventi la velocità consentita, è necessaria l'effettuazione di convogli merci speciali, per l'inoltro dei trasporti che richiedono due o più vagoni congiunti, sono ora i seguenti:

Rete Mediterranea.

QUADRO A. — *Linee o tronchi di linea sui quali i trasporti in vagoni congiunti richiedono sempre il convoglio speciale:*

Vernante-Vievola. Costigliole-Villafalletto. Sparanise-Cellole Fasani. Formia-Gaeta. Grottaglie-Francavilla. Sicignano-Galdo. Auletta-Polla. Cosenza-Pietrafitta. S. Marco-Mongrassano. Crampino-Frascati. Ontanese-Segni.	e viceversa.	Vernante-Robilante. Verzuolo-Saluzzo. Piombino-Portovecchio. Roscoreale-Torre Ann. C. Castellammare-Gragnano. Petina-Auletta. Cutro-Cotrone (1). Cutro-Isola Capo Riz. (1).	e non viceversa.

QUADRO **B**. — *Linee o tronchi di linea sui quali è richiesto il convoglio speciale per i trasporti composti ciascuno di più di due vagoni congiunti:*

Trofarello-Chieri.	e viceversa.	Varallo Pombia-Arona.
Airasca-Saluzzo.		Besnate-Laveno.
Bricherasio-Barge.		Ponte a Mor.-Viareggio.
Villafalletto-Busca.		Volterra-Cecina.
Savigliano-Saluzzo.		S. Giovanni d'Asso-Paganico.
Mortara-Casale.		Roccastrada-Montepescali.
Pavia-Torreberetti.		Chiusi-Lucignano.
Livorno S. M.-Collesalvetti.		Siena-Empoli.
Paganico-Roccastrada.		La Storta-Roma S. Pietro.
La Storta-Anguillara.		Oriolo-Anguillara.
Vetralla-S. Martino.		Oriolo-Bassano.
Capranica-Ronciglione.		Barbarano-Bassano.
Velletri-Ortanese.		Barbarano-Vetralla.
Taranto-Grottaglie.		S. Martino-Viterbo P. R.
Francavilla-Brindisi.		Cancello-Marigliano.
Roccella-Reggio C. Centrale.		Avellino-Benevento.
		Sibari-Cotrone.
Susa-Bussoleno.	e non viceversa	Badolato-Roccella (1).
Costigliole-Verzuolo.		
Busca-Cuneo.		
Ormea-Ceva.		
Varallo Pombia-Oleggio.		

QUADRO **C**. — *Linee o tronchi di linea sui quali è richiesto il convoglio speciale per i trasporti di due vagoni non uniti fra loro dagli apparecchi d'attacco:*

Susa-Bussoleno.	e viceversa.	Viareggio-Bagni di Lucca.
Trofarello-Chieri.		Livorno-Colle Salvetti.
Savigliano-Saluzzo.		Cecina-Volterra.
Cuneo-Vievola.		Campiglia-Piombino.
Airasca-Saluzzo-Cuneo.		Asciano-Montepescali.
Bastia-Cuneo.		Empoli-Poggibonsi.
Bricherasio-Barge.		Asciano-Chiusi.
Ceva-Ormea.		Viterbo P. R.-Roma S. Pietro
Moretta-Cavallermaggiore.		Ronciglione-Capranica.
Asti-Castagnole.		Velletri-Segni-Paliano.
Mortara-Casale.		Sparanise-Gaeta.
Arona-Oleggio.		Benevento-Avellino.
Laveno-Gallarate.		Cancello-Torre Ann. C.
Vercelli-Mortara.		Torre Ann. C.-Castellammare
Pavia-Torreberetti.		Potenza Metaponto (1).
Carrara-Avenza.		Metaponto-Taranto (1).

Taranto-Brindisi.	e viceversa.	Carmagnola-Bra.	e non viceversa.
Sicignano-Lagonegro.		Broni-Bressana Bottarone.	
Cotrone-Roccella (1).		S. Stefano-Sarzana.	
Roccella-Reggio Cal. C.		Siena-Poggibonsi.	
Sibari-Cosenza.		Castellammare-Gragnano.	
Cosenza-Pietrafitta.		Nocera-Codola.	
Metaponto-Cotrone (1).		Reggio Porto-Reggio Calabria C.	

OSSERVAZIONI.

(1) Si possono inoltrare senza l'effettuazione del convoglio speciale, trasporti su vagoni congiunti ed anche su due vagoni non uniti fra loro dagli apparecchi d'attacco, sui tronchi seguenti:

Potenza-Metaponto	e non viceversa	il martedì
Cotrone-Roccella	» »	il giovedì
Cotrone-Metaponto	» »	il mercoledì
Roccella-Cotrone	» »	il martedì
Metaponto-Potenza	» »	il giovedì
Metaponto-Taranto	e viceversa	il mercoledì

N.B. Sui tronchi: Roma Trast.-Roma S. Paolo, Roma-Albano Laziale, Cecchina-Nettuno, Roccasecca-Balsorano, Velletri-Terracina, Napoli-Porta di Massa, Avellino-Rocchetta S. Antonio, Viterbo P. F.-Viterbo P. R., Battipaglia-Reggio Cal. Centr., Roma Trastevere-Roma S. Pietro, Cajanello-Isernia, S. Eufemia B.-Catanzaro Marina e viceversa, Cecchina-Albano Laziale, Gragnano-Castellammare, Codola-Nocera, Reggio Cal. Cent.-Reggio Porto e non viceversa, quantunque non si effettuino convogli merci ordinari, possono tuttavia essere inoltrati senza il convoglio speciale i trasporti in questione, effettuandosi sui medesimi dei convogli giornalieri facoltativi per merci, ritorno di materiale vuoto o di locomotive.

Le merci che se caricate su due carri congiunti *non* potrebbero essere trasportate, senza il convoglio speciale, sulle linee o tronchi di linea indicati nel quadro *A*, potranno invece essere inoltrate coi treni misti, quando siano caricate sui carri serie *NNNo*, della portata di 25 tonnellate e soltanto in servizio interno.

Rete Adriatica

QUADRO **A**. — *Linee o tronchi di linea sui quali i trasporti in vagoni congiunti richiedono sempre il convoglio speciale* (1):

San Felice-Bologna.	e viceversa.	Bivio Bosco Redole-Isernia.	e viceversa.
Bagni della Porretta-Pistoia		Iseo-Paderno Franciacorta.	
Viterbo-Sipicciano.		Acquatetta-Spinazzola.	
Terni-Marmore.		Aquila-Rieti.	
Urbino-Fabriano.			
Rocchetta S. A.-Barile.		Minervino Murge-Canosa di Puglia.	e non vicev.
Cerignola-Cerignola Città (2).		Barile-Potenza di Basil. (3).	

QUADRO **B**. — *Linee o tronchi di linea sui quali è richiesto il convoglio speciale per i trasporti composti ciascuno di più di due vagoni congiunti:*

Treviglio-Bergamo.	e viceversa.	Cervaro-Rocchetta S. A.	e viceversa.
Seregno-Usmate Carnate.		Rocchetta S. A. Gioja del Colle.	
Treviglio-Cremona.		Brindisi-Gallipoli.	
Brescia-Cremona.		Minervino Murge-Acquatetta.	
Spilimbergo-Casarsa.		Bari-Taranto.	
Motta di Livenza-Treviso (1).		Barletta-Canosa di Puglia.	
Perugia-Foligno.		Zollino-Otranto.	
Sipicciano-Attigliano.			
Castellammare Adriat. Chieti		Chiavenna-Colico (5).	e non viceversa
Aquila-Solmona.		Paratico Palazzolo (6).	
Marmore-Rieti.		Rovigo-Chioggia (7).	
Lavezzola-Lugo.		Udine-Cormons (8).	
Foggia-Manfredonia.		Perugia-Terontola (9).	
		Lucera-Foggia (10).	

QUADRO **C**. — *Linee o tronchi di linea sui quali è richiesto il convoglio speciale per i trasporti di due vagoni non uniti fra loro dagli apparecchi d'attacco:*

Chiavenna-Colico.	e viceversa.	Terontola-Foligno.	e viceversa.
Seregno-Usmate Carnate.		Viterbo-Attigliano.	
Treviglio-Bergamo.		Terni-Solmona.	
Treviglio-Cremona.		Castellammare Adriat -Chieti.	
Paratico-Palazzolo.		B. Bosco Redole-Isernia.	
Iseo-Brescia.		Foggia-Manfredonia.	
Brescia-Cremona.		Foggia-Lucera.	
Cormons-Udine.		Cervaro-Potenza di Basilicata.	
Motta di Livenza-Treviso.		Barletta-Spinazzola.	
Spilimbergo-Casarsa.		Terni-Orte (11).	
Rovigo-Chioggia.		Rocchetta S. A.-Gioja del Colle.	
S. Felice-Bologna.		Bari-Taranto.	
Bagni della Porretta-Pistoia.		Cerignola-Cerignola Città.	
Lavezzola-Lugo.		Urbino-Fabriano.	
Porto d'Ascoli-Ascoli Piceno.		Brindisi-Gallipoli.	
Giulianova-Teramo.		Zollino-Otranto.	

(1) Le merci che, se caricate su due carri accoppiati non potrebbero inoltrarsi su queste linee che con treni appositi, potranno tuttavia esservi inoltrate coi treni misti quando siano invece caricate su carri Serie *O* e le spedizioni sieno eseguite in servizio interno.

(2) I treni misti 984 e 991 sono atti al trasporto di *tre* carri accoppiati.

(3) Il treno misto 945 è atto al trasporto di *due* carri accoppiati.

(4) I treni merci ordinari che si effettuano su questa linea e trasportano anche viaggiatori sono atti soltanto al trasporto di *due* carri accoppiati.
(5) Nell'altro senso il treno misto 360 è atto al trasporto di *tre* carri accoppiati.
(6) Nell'altro senso i treni misti che si effettuano su questa linea sono atti al trasporto di *tre* carri congiunti.
(7) Nell'altro senso il treno misto 366 è atto al trasporto di *tre* carri accoppiati.
(8) Nell'altro senso il treno misto 613 è atto al trasporto di *tre* carri congiunti.
(9) Nell'altro senso il treno merci con viaggiatori 1601 è atto al trasporto di *tre* carri congiunti.
(10) Nell'altro senso il treno misto 921 è atto al trasporto di *tre* carri congiunti.
(11) I treni merci ordinari che si effettuano su questo tratto di linea, trasportano anche viaggiatori.

ALTRE FERROVIE.

QUADRO **A**. — *Linee o tronchi di linea sui quali i trasporti in vagoni congiunti richiedono sempre il convoglio speciale:*

Ferrovia Poggibonsi-Colle Val d'Elsa.

Poggibonsi-Colle Val d'Elsa e viceversa.

Ferrovia Sicula Occidentale.

Castelvetrano-Trapani e viceversa.

QUADRO **B**. — *Linee o tronchi di linea sui quali è richiesto il convoglio speciale per i trasporti composti ciascuno di più di due vagoni congiunti:*

Ferrovia Suzzara-Ferrara.

Suzzara-Ferrara e viceversa.

Ferrovia Verona-Caprino Garda.

Verona-Caprino Garda e viceversa (1).

Ferrovia Rezzato-Vobarno.

Rezzato-Vobarno e viceversa (2).

Ferrovie Sicule.

Messina Porto-Reggio Porto e viceversa.

QUADRO **C**. — *Linee o tronchi di linea sui quali è richiesto il convoglio speciale per i trasporti di due vagoni non uniti fra loro dagli apparecchi d'attacco:*

Tutte quelle indicate nei quadri **A** *e* **B** *più le seguenti:*

Società Veneta per imprese e costruzioni pubbliche.

Vicenza-Treviso.	e viceversa.	Arezzo-Pratovecchio Stia.	e viceversa.
Padova-Bassano.		Parma-Suzzara.	
Conegliano-Vittorio.		Portogruaro-Udine-Cividale.	
Padova-Montebelluna.		Portogruaro-San Giorgio Nogaro-Cervignano.	
Bologna Portomaggiore.			
Bologna-Massalombarda.		Vicenza-Schio.	

OSSERVAZIONI.

(1) Dal servizio cumulativo colla ferrovia Verona-Caprino Garda sono escluse le merci eccedenti i metri 10 di lunghezza. Queste tuttavia possono essere accettate per l'inoltro sulla ferrovia medesima, purchè caricate su due carri a bilico uniti fra loro dagli apparecchi d'attacco.

(2) Sulla ferrovia Rezzato-Vobarno sono escluse le merci eccedenti i metri 14 di lunghezza. I carri congiunti, se più di due, possono essere trasportati in servizio interno, previ accordi con quella direzione e purchè muniti dagli apparecchi d'attacco.

Per le linee della Ferrovia Nord-Milano, anche se non servite da convogli merci ordinari, possono essere accettati trasporti in vagoni congiunti, purchè il loro numero non sia superiore a due. I trasporti che richiedono l'impiego di tre o più carri congiunti o quelli su due vagoni non uniti fra loro dagli apparecchi d'attacco, quand'anche le linee che devono percorrere siano servite da convogli merci ordinari, non possono essere accettati, senza il preventivo accordo con quella amministrazione.

Sulle ferrovie di Reggio-Emilia, sulla Santhià-Biella e sulla ferrovia della Valle Seriana i trasporti delle merci caricate su carri congiunti, o su due carri non uniti fra loro dagli apparecchi d'attacco, hanno luogo coi convogli ordinari.

Sulla Rete Sicula e sulla ferrovia Sicula Occidentale, non vien fatto uso, pel trasporto delle merci di lunghezza eccezionale, di carri *non* uniti fra loro dagli apparecchi d'attacco. L'inoltro invece dei carri uniti fra loro dagli apparecchi d'attacco ha luogo coi treni ordinari, ad eccezione del tronco Castelvetrano-Trapani e viceversa più sopra indicato

Sulla ferrovia Bari-Locorotondo, benchè non servita da treni merci ordinari, possono essere accettati trasporti in carri accoppiati, purchè il loro numero non sia superiore a *due*. I trasporti che richiedono l'impiego di *tre* o più carri accoppiati o quelli su due carri non uniti fra loro dagli apparecchi d'attacco, non possono essere accettati senza il preventivo accordo con quella amministrazione.

La presente Circolare abroga quella n. 188 del corrente anno.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

Roma, 1901 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 27ª 1901 PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 20 luglio.

GIUGNO 16. — Armamento dei tamburini, *pag.* 329.
» 17. — Razioni foraggio, *pag.* 329.
» 17. — Conteggio delle spese per manovre coi quadri, *pag.* 330.
» 18. — Amministrazione degli allievi ufficiali contabili di complemento presso i corpi come sergenti, *pag.* 330.
» 19. — Formazione dei colli che si spediscono alle Regie truppe in Cina, *pag.* 331.

CIRCOLARE N. **95**. — **Armamento dei tamburini.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 16 luglio.

I corpi, i quali debbono provvedere all'armamento dei tamburini, richiederanno per ora alle competenti direzioni d'artiglieria solamente le daghe da granatieri e le sciabole da fanteria e da sottufficiale di fanteria e relativi cinturini all'uopo loro occorrenti.

Le dette direzioni daranno corso a tali richieste con le sciabole e cinturini delle accennate specie che hanno disponibili ed in difetto ne riferiranno a questo Ministero, il quale provvederà per gli opportuni rifornimenti.

Nessuna richiesta di pistole mod. 89 da truppa e relative coreggiuole, fondine e giberne mod. 99 per cartucce dovrà essere inoltrata alle direzioni suaccennate per l'armamento dei tamburini, riservandosi il Ministero di provvedere direttamente per la somministrazione di tali pistole e bufetterie.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **96**. — **Razioni foraggio.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 17 luglio.

A prevenire ogni dubbio circa l'applicazione delle disposizioni contenute nella legge 7 luglio corrente, n. 286, che modifica il testo unico della legge sugli stipendi (*Atto* 153), si avverte:

1° Che per gli ufficiali, che acquistano diritto alle razioni foraggio in forza delle modificazioni all'annotazione 3ª della

ERRATA-CORRIGE.

Circolare n. 94, pag. 328. — L'ultima riga *deo'essere così modificata:* La presente Circolare abroga quella n. 188 del 1900.

tabella II della legge, tale diritto comincerà a decorrere dal 24 luglio corrente (quindicesimo giorno dalla pubblicazione della nuova legge);

2° Che per quelli, che perdono il diritto alle razioni foraggio per le varianti fatte nell'annotazione 7ª, sarà applicato il disposto dal § 41 del regolamento sugli stipendi ed assegni fissi; epperò tale diritto cesserà dal 30° giorno successivo a quello della pubblicazione della nuova legge nel *Giornale militare* (10 luglio), cioè dal 10 agosto.

Il Ministro — C. di S. Martino.

N. **97**. — **Conteggio delle spese per manovre coi quadri.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 17 luglio.

Per l'uniforme conteggio delle spese per le manovre coi quadri in seguito alle modificazioni apportate al regolamento d'amministrazione coll'*Atto* 20 del corrente anno (§§ 239, 241 e 317), si avverte che sul *Rendiconto degli assegni di viaggio* mod. 224, esse devono venire complessivamente inscritte nel *Quadro C* (col. 4 e 5) in apposito articolo, a giustificazione del quale saranno annessi tanti separati elenchi quante sono le categorie di spesa, corredati dei relativi documenti e riepilogati in un unico specchio.

Nel *Riepilogo analitico* mod. 225 la dimostrazione delle spese medesime sarà fatta al gruppo 8 distintamente per ogni categoria, aggiungendovi a mano analoghe diciture.

Si riserva poi il Ministero di arrecare le necessarie varianti ai modelli nell'occasione della prima ristampa.

Il Ministro — C. di S. Martino.

N. **98**. — **Amministrazione degli allievi ufficiali contabili di complemento presso i corpi come sergenti.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 18 luglio.

Riferendosi alla Circolare 153 del 1900, il Ministero avverte che gli allievi ufficiali contabili di complemento, anche dopo la destinazione ai corpi per il servizio da sergente, debbono continuare a rimanere ascritti alle compagnie di sussistenza; epperò i corpi, cui vengono assegnati, dovranno prenderli in aggregazione, sia che provengano dal corso di sei mesi o da quello di nove, con le norme di cui all'articolo 158 del regolamento di amministrazione.

Considerato poi che anche col sistema dell'aggregazione la spesa dei distintivi e fregi da sergente, che grava sulla massa vestiario delle compagnie di sussistenza, resterebbe senza compenso, si determina che i corpi cui gli uomini vengono aggregati rimborsino tale spesa — in analogia a quanto praticasi, a senso del § 936 del citato regolamento, per i sergenti provenienti dai plotoni allievi ufficiali o allievi sergenti e trasferti di corpo — al consiglio d'amministrazione delle predette compagnie.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **99**. — **Formazione dei colli che si spediscono alle Regie truppe in Cina**. — (Direzione generale servizi amministrativi). — 19 luglio.

Il comando della forza navale oceanica ha informato che giungono sovente dall'Italia dei colli destinati alle R. truppe in Cina di tali dimensioni che non riesce possibile imbarcarli intatti sulle R. navi, per la poca ampiezza dei boccaporti, e nemmeno trasportarli con le lance delle navi stesse. Anche difficile ne è lo sbarco ed il caricamento sui vagoni della ferrovia, mancando la banchina ai Tongku di convenienti mezzi di trasporto e di mancine potenti.

Il Ministero raccomanda perciò a tutti i comandi ed uffici che devono spedire materiali alle R. truppe nell'Estremo Oriente di racchiuderli in colli di dimensioni non troppo grandi in modo da renderli maneggevoli ed atti al trasporto senza bisogno di mezzi speciali.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

Roma, 1901 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 28ª **1901** PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 27 luglio.

LUGLIO 25. — Chiamata alle armi per istruzione di militari di 1ª categoria in congedo illimitato ascritti all'esercito permanente ed alla milizia mobile, *pag.* 333.
» 25. — Corso ferroviario di stazione, *pag.* 351.
» 25. — Corso militare di mascalcia presso la scuola di cavalleria, *pag.* [illegible].
» 26. — Distribuzione di cavalli di agevolezza di 3ª categoria pei capitani di fanteria contemplati nella legge 7 luglio 1901, n. 286, *pag.* 355.
» 26. — Avvisi ed accordi pei trasporti collettivi dei reparti di truppa, *pag.* 36[illegible]

CIRCOLARE N. **100**. — **Chiamata alle armi per istruzione di militari di 1ª categoria in congedo illimitato ascritti all'esercito permanente ed alla milizia mobile.** — (Direzione generale leve e truppa). — 25 luglio.

Art. 1. — *Chiamata alle armi.*

1. A parziale esecuzione di quanto prescrive il R. Decreto 17 marzo u. s., n. 101 (Circolare n. 46 del corrente anno), saranno, nei giorni sotto indicati, chiamati alle armi per istruzione:

a) *il 21 agosto p. v.*, per un periodo di giorni 25:

i militari di 1ª categoria della classe 1871 ascritti alla milizia mobile di fanteria di linea ed appartenenti ai distretti di Bari, Barletta, Castrovillari, Catanzaro, Cosenza, Lecce, Potenza, Reggio Calabria e Taranto.

Per i sottufficiali compresi in questa chiamata, la presentazione alle armi sarà anticipata di 4 giorni;

b) *il 24 agosto detto*, per un periodo di giorni 22:

i militari di 1ª categoria della classe 1876 ascritti alla fanteria di linea, appartenenti ai distretti di Barletta, Campobasso, Castrovillari, Macerata e Teramo, e quelli ascritti ai bersaglieri appartenenti ai distretti di Bari, Barletta, Castrovillari, Foggia, Lecce, Potenza e Taranto;

c) *il 26 agosto predetto*, per un periodo di giorni 20:

i militari di 1ª categoria della classe 1876 ascritti ai granatieri, alla fanteria di linea ed ai bersaglieri, eccettuati quelli appartenenti ai distretti di Cagliari e Sassari, e quelli, beninteso, di fanteria di linea e dei bersaglieri appartenenti ai distretti compresi nella chiamata del 24 agosto;

i militari di 1ª categoria della classe 1876 ascritti al genio specialità *zappatori* e *minatori*, (escluso il treno).

2. La presentazione dei richiamati ed il loro rinvio in congedo illimitato si effettueranno presso i centri stabiliti per la mobilitazione.

3. I comandanti di tutti i distretti militari faranno subito pubblicare, nei comuni di loro circoscrizione, un manifesto conforme all'unito modello (*allegato* n. 1), e cureranno che il medesimo venga affisso per tre giorni consecutivi, dei quali uno festivo, trasmettendone prontamente una copia al Ministero (*Direzione generale leve e truppa*), ed altra copia alle presidenze delle società di tiro a segno nazionale che hanno sede nella circoscrizione del distretto.

Una copia del manifesto stesso dovrà inoltre rimanere affissa alla porta del distretto fino al giorno stabilito per la presentazione dei richiamati.

I comandanti dei distretti dovranno preparare inoltre speciali manifesti da affiggere nel territorio del comune ove ha sede il centro di mobilitazione (o il distretto se di complemento) al quale i richiamati debbono presentarsi direttamente, modificando opportunamente il n. 3 del sopraindicato modello di manifesto (*allegato* n. 1). Ciò sarà fatto secondo le speciali istruzioni che questo Ministero ha date direttamente ai comandi di distretto col dispaccio-circolare in data 23 luglio n. 16820.

Una copia del manifesto speciale pubblicato nel comune, in cui ha sede il centro di mobilitazione o il distretto, dovrà rimanere affissa alla porta della caserma alla quale dovranno affluire direttamente i richiamati, fino al giorno stabilito per la loro presentazione.

4. Contemporaneamente all'invio dei manifesti i comandanti dei distretti avranno cura di richiamare, per ogni buon fine, l'attenzione dei sindaci sulle prescrizioni della tabella di presentazione che hanno in distribuzione, sulle disposizioni dei Regi Decreti 25 settembre 1898, n. 422 e 25 dicembre 1898, n. 553 *per l'invio dei militari ai distretti e ai corpi* e sulle *Istruzioni* che ai medesimi fanno seguito, in quanto riguardano specialmente l'invio dai comuni ai corpi dei richiamati alle armi, nonchè sulla disposizione di cui al n. 10 dell'*Atto* 94 del 1900 circa la restituzione degli elenchi per la concessione dei soccorsi.

I detti comandanti faranno pure noto ai sindaci, che dovranno indicare in tempo debito il numero dei militari richiamati alle armi, che debbono valersi della ferrovia, al capo della stazione ferroviaria in partenza, affinchè possa predisporre gli occorrenti mezzi di trasporto.

Inoltre avvertiranno i sindaci stessi che per le anticipazioni accordate ai militari per spese di viaggio, oltre a consegnare al capo drappello (con obbligo di rimetterlo subito al corpo, appena giuntovi) un elenco di coloro che hanno ricevuta l'anticipazione colla indicazione della somma data ad ognuno, come è prescritto dal n. 29 delle predette *Istruzioni*, (ottobre 1898), dovranno far cenno della consegna di tale elenco e dell'importo complessivo delle somme anticipate sul foglio di congedo del capo drappello medesimo.

I comandanti di compagnia, nel fare poi il pagamento ai militari delle indennità di viaggio, avvertiranno in particolar modo, com'è prescritto dal § 2060 del regolamento di amministrazione, di accertarsi, colla scorta degli elenchi nominativi presentati dai capi drappello e delle annotazioni apposte sui fogli di congedo, ed anche mediante interrogazioni da farsi individuo per individuo, delle somme state anticipate dai sindaci per poterne effettuare subito la ritenuta.

5. Per tutte le operazioni inerenti alla chiamata, all'istruzione, all'arredamento ed al congedamento dei militari richiamati, si osserveranno dai distretti e dai corpi le disposizioni contenute negli articoli 264 e seguenti del regolamento d'amministrazione e contabilità, nel capo XXXI del regolamento sul reclutamento e nel capo XX dell'istruzione complementare al regolamento stesso, quale fu modificato dagli *Atti* 198 del 1891 e 50 del 1892, in quanto non siano contraddette dalle prescrizioni contenute nella presente Circolare, avvertendo che, a modificazione del prescritto dal § 627 della citata istruzione, anche i militari non appartenenti al centro di mobilitazione cui si presentano, potranno, ove siano giudicati non idonei al servizio, esser proposti dal deposito o centro di presentazione a rassegna di rimando, a senso del § 625 precedente, dopo, beninteso, di averne bene accertata l'identità personale.

Qualora qualche militare richiamato venga ricoverato in un ospedale militare o presso un'infermeria, il rispettivo direttore, all'uscita del detto militare, dovrà far conoscere al corpo se egli sia o non idoneo a riprendere *subito* servizio attivo. Nel caso negativo il militare stesso dovrà essere immediatamente rinviato in congedo illimitato.

6. I militari, che invece di presentarsi ai corpi nelle ore antimeridiane del giorno stabilito nel manifesto di chiamata, si presentino nelle ore pomeridiane o nei giorni successivi, senza poter giustificare che il ritardo provenga da cause indipendenti dalla loro volontà, perdono il diritto alla indennità di trasferta

(§ 2041 del regolamento d'amministrazione combinato coi successivi §§ 2406 e 2407); perciò i corpi avvertiranno di rimborsare loro, quando ne sia il caso, soltanto la spesa di trasporto.

Nel caso che l'indennità fosse già stata anticipata dai sindaci, ne riterranno l'importo sugli assegni di trasporto che sieno dovuti; qualora la somma anticipata fosse superiore agli assegni di trasporto, il di più verrà addebitato agli individui.

7. I rinvii e le dispense della presente chiamata, sono quelli indicati ai n. 6 e 7 del manifesto suaccennato, e verranno concessi dai comandanti dei distretti militari.

In proposito si crede opportuno di avvertire che in applicazione di quanto è stabilito dall'ultimo comma dell'art. 8 della legge 2 luglio 1882, non è concessa ai militari appartenenti alla milizia mobile la dispensa dalla chiamata pel motivo della compiuta frequenza al tiro a segno nazionale.

8. Saranno pure concesse le dispense dalla presente chiamata a quei militari che si trovano nelle condizioni prescritte dall'*Atto* 85 del 1900. A tale scopo i comandanti dei corpi presso i quali si trovino a prestar servizio individui soggetti alla chiamata in qualità di vivandieri od operai borghesi, ecc.; dovranno almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la presentazione alle armi, segnalarli al distretto al quale i medesimi appartengono per fatto di leva, affinchè questo possa comprenderli fra i dispensati.

Nel giudicare delle condizioni economiche dei militari, per le quali si invoca il rinvio, i comandanti di distretto porranno la massima cura a che simile concessione vada soltanto a chi spetta, a quei richiamati cioè che, ove dovessero allontanarsi dalla propria famiglia, lascerebbero la medesima priva di mezzi di sussistenza; e non abbiano a goderne coloro che cercano unicamente di sottrarsi, senza giusti motivi, agli obblighi del servizio militare.

E perchè poi la concessione stessa raggiunga lo scopo cui è intesa, sarà bene che venga fatta quando siano state presentate tutte le relative domande, e cioè cinque giorni prima della presentazione dei richiamati, onde i comandanti di distretto possano decidere con piena cognizione di causa. Ad ogni modo nel rinvio ad altra chiamata, per le condizioni economiche della famiglia, saranno compresi preferibilmente coloro che non potrebbero aver diritto al soccorso per non essere ammogliati o vedovi con prole.

I documenti presentati in appoggio alle domande di rinvio saranno trattenuti dal distretto che fa la concessione, il quale

però ha l'obbligo di informarne subito il distretto cui il militare appartiene per fatto di leva, ed anche il deposito o centro di mobilitazione cui il militare stesso è effettivo ed al quale dovrebbe quindi presentarsi.

Saranno parimenti dispensati dalla chiamata quei militari della classe 1876, i quali essendo stati nei presidii d'Africa, abbiano prestato un servizio sotto le armi maggiore di quello prestato da tutti gli altri militari della loro stessa classe ed arma.

9. Trascorsi otto giorni da quello stabilito per la presentazione dei richiamati, ciascun deposito o centro di mobilitazione trasmetterà al rispettivo distretto di leva un elenco nominativo di quei militari che senza giustificato motivo non risposero alla chiamata, onde dai distretti stessi, possa adempiersi a quanto è stabilito nei precitati capi del regolamento sul reclutamento e della relativa istruzione complementare, relativamente ai mancanti alla chiamata alle armi per istruzione.

Così pure, avvenuta la presentazione dei richiamati, i detti centri di mobilitazione avranno cura di fare le occorrenti comunicazioni ai rispettivi distretti di leva a riguardo di quei militari che, sebbene non effettivi al corpo cui si sono presentati, abbiano risposto alla chiamata coi militari appartenenti al corpo stesso.

10. Effettuato il rinvio in congedo illimitato dei richiamati, i centri di mobilitazione comunicheranno, con speciali elenchi modello 62, ai rispettivi distretti di leva le relative variazioni matricolari, onde queste possano essere dai distretti stessi riportate sul ruolo modello 57-*A*.

Art. 2. — *Chiamata e presentazione degli ufficiali.*

11. Unitamente ai militari di truppa saranno richiamati, per mezzo del *Bollettino*:

a) gli ufficiali di complemento nati nell'anno 1876, ascritti ai granatieri, alla fanteria di linea ed ai bersaglieri, eccettuati quelli residenti nel territorio dei distretti di Cagliari e Sassari;

b) gli ufficiali di complemento nati nell'anno 1876, effettivi al 1°, 2° e 5° reggimento genio (escluso il treno), che saranno possibilmente ripartiti fra le compagnie che prenderanno parte alle manovre di campagna;

c) gli ufficiali di complemento ascritti alla fanteria di linea e al corpo sanitario nati nell'anno 1871 e residenti nel territorio dei distretti di Bari, Barletta, Castrovillari, Catanzaro, Cosenza, Lecce, Potenza, Reggio-Calabria e Taranto.

Sarà però cura del comandante dell'XI corpo d'armata di proporre al Ministero, nella eventualità di deficienze che si verificassero pei richiamati suddetti, quelli ufficiali che, essendo assegnati ai reparti da formarsi, fossero da richiamarsi dal congedo, pure essendo nati in anni differenti da quelli sopra indicati.

Parimenti, il detto comandante di corpo d'armata, qualora ne riconoscesse il bisogno, potrebbe proporre al Ministero la chiamata in servizio di ufficiali contabili di complemento nati in anni differenti e residenti nel territorio dei distretti del corpo d'armata stesso.

I quadri dei detti riparti di milizia mobile comprenderanno beninteso, come nel caso di mobilitazione, anche ufficiali in servizio attivo, ai quali saranno affidate le cariche di comandante di battaglione, comandante di compagnia, di aiutante maggiore in primo ed in secondo e di ufficiale di vettovagliamento.

Il giorno ed il luogo di presentazione alle armi degli ufficiali sopra descritti saranno indicati nel *Bollettino delle nomine*.

12. I comandanti di deposito, di corpo e di distretto che, a senso de' numeri 1 e 2 dell'*Atto* 106 del *Giornale militare* 1898, hanno alla loro dipendenza ufficiali richiamati, cureranno di dar loro partecipazione della chiamata in servizio e della loro assegnazione invitandoli a presentarsi nel giorno stabilito.

Nel fare tali partecipazioni i predetti comandi trasmetteranno agli ufficiali chiamati i documenti che loro potessero occorrere per ottenere le riduzioni cui hanno diritto per i viaggi sulle ferrovie e sui piroscafi.

13. La dispensa dalla chiamata non potrà essere accordata che per uno dei seguenti motivi:

a) residenza all'estero;

b) malattia che impedisca di prestare il servizio a cui l'ufficiale è chiamato;

c) coprire uno degli impieghi specificati al n. 14 dell'*Istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi*, semprechè per cura dell'amministrazione interessata sia stata fatta al Ministero della guerra la prescritta partecipazione: potranno essere anche dispensati quegli ufficiali di complemento che comprovino di trovarsi in uno dei casi indicati nel capitolo 7 della *Istruzione* predetta;

d) dover subire durante il periodo dell'istruzione esami di concorso per impieghi presso le pubbliche amministrazioni, ovvero esami presso istituti governativi o pareggiati.

Le domande di dispensa dalla chiamata dovranno essere rivolte al comandante del corpo, del deposito o del distretto, da cui gli ufficiali dipendono, corredate dai documenti atti a giustificare la domanda fatta.

I predetti comandanti di corpo, di deposito o di distretto si accerteranno della validità dei motivi addotti e decideranno sulle domande di dispensa, dando poi avviso delle dispense accordate al Ministero della guerra (*Direzione generale competente*) e, ove ne sia il caso, al corpo a cui gli ufficiali dispensati sono effettivi.

14. Gli ufficiali richiamati e assegnati alla milizia mobile, i quali, in analogia al disposto del R. Decreto 17 marzo u. s., n. 101, devono presentarsi alle armi *quattro* giorni prima dei soldati richiamati, dovranno essere impiegati largamente nelle operazioni relative al ricevimento ed equipaggiamento dei richiamati, per modo da far disimpegnare agli ufficiali in parola le medesime attribuzioni che loro sarebbero affidate in caso di mobilitazione, anche se ciò possa dar luogo a qualche inconveniente o ritardo, mirando sopratutto ad ottenere lo scopo d'istruire i predetti ufficiali.

Tutti gli altri ufficiali in congedo saranno chiamati due giorni prima dei militari di truppa per lo scopo ora detto.

A tutti i predetti ufficiali dovrà pertanto essere impartita un'accurata istruzione preliminare per porli in grado di disimpegnare nel miglior modo possibile l'incarico di cui sopra è parola.

15. Gli ufficiali di complemento effettivi ad un corpo o deposito che ha distretti di complemento, i quali risiedono nel territorio di uno dei *distretti* ora detti, si presenteranno al distretto di complemento anzichè al corpo o deposito, concorreranno alle operazioni di ricevimento dei richiamati, ed accompagneranno poi quest'ultimi ai corpi o depositi.

I comandi dei corpi ai quali sono effettivi ufficiali di complemento che si trovino nelle suindicate condizioni, debbono avvertirli che essi dovranno presentarsi al distretto di complemento, spiegandone le ragioni, e dovranno dare opportuni avvisi ai comandanti di distretto ai quali gli ufficiali stessi si presenteranno.

16. Il comandante dell'XI corpo d'armata disporrà perchè, nel mattino del giorno 19 agosto, si trovino alla sede dei depositi gli ufficiali in servizio attivo assegnati a quei riparti di milizia mobile di fanteria che si costituiscono con la presente chiamata.

Nel fare tale assegnazione si terrà presente di impiegare il massimo numero di capitani a disposizione.

Qualora gli ufficiali dianzi accennati, insieme a quelli richiamati dal congedo, non fossero sufficienti ad inquadrare i riparti di milizia mobile che si costituiscono, il detto comandante di corpo d'armata ripianerà la deficienza con ufficiali in servizio attivo dei dipendenti reggimenti.

Per norma si avverte che ciascuna compagnia di milizia mobile dovrà avere un comandante ed almeno tre ufficiali subalterni.

Delle suddette sostituzioni dovrà essere dato avviso al Ministero (*Direzione generale fanteria e cavalleria*).

Art. 3. — *Assegnazione dei richiamati.*

17. L'assegnazione ai corpi e riparti dei richiamati sarà effettuata secondo le norme prescritte per la mobilitazione, salvo le disposizioni speciali date dal Ministero alle autorità militari interessate per l'assegnazione dei richiamati della classe 1871 e di quelli della classe 1876 di fanteria di linea appartenenti ai distretti di Castrovillari, Macerata e Teramo e dei bersaglieri appartenenti ai distretti di Catanzaro, Cosenza, Messina e Reggio-Calabria.

I militari non appartenenti ai centri di mobilitazione cui si presentano, saranno considerati, quanto ad assegnazione, come effettivi ai centri stessi ai soli effetti amministrativi.

Nell'assegnazione dei richiamati di fanteria di linea, granatieri e bersaglieri, non si darà alcun contingente ai battaglioni ed alle compagnie distaccate, a meno che detti riparti intervengano alle manovre di campagna.

18. Per coadiuvare il proprio personale nel ricevimento e nell'equipaggiamento dei richiamati, i centri di mobilitazione si varranno, come è detto nei precedenti n. 14 e 15, degli ufficiali di complemento richiamati che ad essi si presentano.

Formazione di riparti di milizia mobile.

19. Coi militari di fanteria richiamati alle armi della classe 1871 appartenenti ai distretti di Bari, Barletta, Castrovillari, Catanzaro, Cosenza, Lecce, Potenza, Reggio-Calabria e Taranto, si costituirà una brigata di fanteria di milizia mobile, formata nel modo indicato dagli appositi specchi che sono stati comunicati dal Ministero alle autorità interessate.

La detta brigata prenderà parte alle manovre di campagna dell'XI corpo d'armata, ed alla sua costituzione ed adunata sarà provveduto conforme le disposizioni che verranno date dal comando del corpo d'armata stesso.

20. Per le assegnazioni dei furieri maggiori e furieri ai riparti di milizia mobile, si applicheranno le disposizioni vigenti, avvertendo che alle cariche contabili presso i riparti di milizia mobile, che verranno costituiti, dovranno essere destinati soltanto sottufficiali idonei e sperimentati, quand'anche per raggiungere tale intento qualche compagnia dell'esercito permanente debba rimanere temporaneamente senza il proprio furiere.

Art. 4. — *Istruzione.*

21. I richiamati dell'esercito permanente e della milizia mobile, appena inquadrati nel reggimento o riparto al quale sono assegnati, prenderanno parte a tutte le istruzioni ed esercitazioni del reggimento o riparto stesso, per modo di trovarsi allenati prima d'intervenire alle manovre di campagna, ed eseguiranno inoltre almeno due lezioni di tiro col fucile mod. 91.

I richiamati del genio ascritti agli zappatori, saranno preferibilmente ripartiti fra le compagnie che devono prendere parte alle manovre di campagna; eseguiranno anche, possibilmente, almeno due lezioni di tiro col moschetto 1891.

I richiamati del genio ascritti ai minatori, appena inquadrati nella brigata cui sono assegnati, prenderanno parte a tutte le istruzioni ed esercitazioni insieme alle compagnie alle quali sono ascritti.

Si cercherà di dare un maggior svolgimento a quelle parti d'istruzione che hanno recentemente subìto importanti modificazioni.

Art. 5. — *Congedamento.*

22. I richiamati verranno congedati dai centri di mobilitazione cui si presentarono, dove i richiamati stessi saranno trasportati al termine delle manovre di campagna, in base ad ordini di movimento, pei trasporti in ferrovia, che emanerà il Ministero. Dai depositi e dagli altri centri di mobilitazione i richiamati saranno rinviati ai rispettivi comuni di residenza in modo che vi giungano possibilmente non più tardi dei giorni sottoindicati:

il 14 settembre, i richiamati di fanteria di linea della classe 1876 dei distretti di Castrovillari, Macerata e Teramo,

presentatisi alle armi il 24 agosto, e tutti quelli della stessa classe 1876 che si presentarono alle armi il giorno 26 agosto, non che i richiamati della classe 1871 di milizia mobile, eccettuati però i sottufficiali di quest'ultima classe che saranno congedati nel successivo giorno 15 settembre;

il 16 settembre, i richiamati della classe 1876 che si presentarono alle armi il giorno 24 agosto, eccezione fatta beninteso di quelli di fanteria di linea appartenenti ai tre distretti di sovra indicati.

Il movimento dai depositi e centri di mobilitazione ai comuni verrà, in massima, regolato dai comandanti delle divisioni militari, avute presenti le norme speciali che in proposito siano state comunicate dal Ministero alle autorità interessate.

Coi militari di truppa saranno licenziati anche gli ufficiali chiamati dal congedo per l'istruzione. Potranno però essere trattenuti, purchè non oltre i tre giorni dopo lo scioglimento dei riparti di milizia mobile, gli ufficiali contabili, i comandanti di compagnia e i furieri, per la compilazione delle note caratteristiche, per la resa dei conti e per la restituzione degli effetti avuti in consegna.

Art. 6. — *Disposizioni varie.*

23. Gli oggetti che dovranno essere distribuiti ai richiamati sono quelli indicati nello specchio annesso alla presente Circolare (*allegato* n. 2). Ai comandanti di corpo è fatta facoltà di far trasportare al seguito delle truppe, insieme coi colli per riparazioni, una limitata riserva di calzature per provvedere alle aventuali sostituzioni ai richiamati dell'esercito permanente.

24. Ogni deposito provvederà alla distribuzione degli oggetti di equipaggiamento generale per i riparti e comandi di milizia mobile che costituisce, proporzionandone la quantità alla forza di quelli, con le seguenti eccezioni:

a) il carreggio sarà dato secondo le norme che verranno stabilite per le manovre di campagna dell'XI corpo d'armata;

b) i reggimenti di milizia mobile porteranno una sola coppia cofani di sanità e metà degli zaini da cartucce;

c) non si trasporteranno le casse da armaiuolo e da vestiario, ma in luogo di queste ultime verranno trasportate, chiuse in sacchi, 40 paia di scarpe per ciascuna compagnia, scelte dei numeri di lunghezza ritenuti meglio adatti.

Fra gli oggetti di equipaggiamento dovrà comprendersi la completa dotazione dei colli per riparazioni da sarto e da calzolaio.

Saranno inoltre distribuite le dotazioni di cancelleria stabilite dal quaderno III del Tomo II dell'istruzione per la mobilitazione.

25. Ai richiamati dell'esercito permanente e della milizia mobile sarà distribuito l'armamento che a ciascuno compete in base alle prescrizioni del quaderno VII del Tomo II della istruzione per la mobilitazione.

Va però fatta eccezione per i graduati del genio, ai quali spetterebbe l'armamento di pistola, che non verrà loro distribuita.

A nessun richiamato verranno però distribuite cartucce.

26. Le punizioni di prigione semplice e di rigore saranno fatte scontare ai richiamati al termine della istruzione, escluse quelle inflitte per mancanze che esigano immediata repressione, le quali dovranno essere scontate non appena inflitte. Anche questi ultimi militari dovranno però essere trattenuti alle armi tanti giorni di più, quanti furono quelli passati in punizione.

27. I n. 12 e 13 dell'*Atto* 94 del 1900 relativo alla concessione dei soccorsi alle famiglie bisognose dei militari richiamati alle armi, stabiliscono che i corpi all'atto della presentazione dei richiamati debbono farli subito interrogare se abbiano moglie e figli legittimi e debbono poi trasmettere subito al sindaco rispettivo l'elenco dei militari che hanno chiesto il soccorso.

Il Ministero richiama l'attenzione dei corpi interessati sulle prescrizioni suaccennate, raccomandando che ad esse sia data esecuzione colla massima sollecitudine possibile, onde il soccorso giunga pronto ed efficace alle famiglie bisognose dei richiamati.

28. I comandanti delle divisioni militari interessate dovranno poi riferire al Ministero (*Direzione generale leve e truppa*) sul modo come si sarà effettuata la presentazione dei richiamati tanto ai sindaci quanto ai rispettivi centri di mobilitazione, fermando specialmente la loro attenzione sull'operato degli uffici municipali.

29. A parziale modificazione poi di quanto è stabilito dal § 633 dell'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, *quindici* giorni dopo il rinvio in congedo illimitato dei militari stati richiamati alle armi, i comandanti dei distretti militari interessati trasmetteranno al Ministero (*Direzione generale leve e truppa*), il prospetto numerico indicante il risultato della chiamata stessa, prescritto dal § 633 succitato, avvertendo che tale prospetto dovrà essere compilato in modo che i risultati della chiamata, cui esso si riferisce, siano distinti, oltrechè per classe, anche per arma o corpo cui appartengano i richiamati.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

ALLEGATO N 1

Comando del distretto militare di . . . . . .

MANIFESTO

per la chiamata alle armi per istruzione di militari in congedo illimitato di 1ª categoria delle classi sottoindicate ascritti all'esercito permanente e alla milizia mobile.

1. Per ordine di S. M. il Re sono chiamati alle armi:

a) Il 21 agosto p. v., per un periodo di giorni 25, i militari di truppa di 1ª categoria della classe 1871, compresi i sottufficiali, ascritti alla milizia mobile di fanteria di linea ed appartenenti ai distretti di Bari, Barletta, Castrovillari, Catanzaro, Cosenza, Lecce, Potenza, Reggio-Calabria e Taranto.

Per i sottufficiali compresi in questa chiamata la presentazione alle armi sarà anticipata di 4 giorni.

b) Il 24 agosto detto, per un periodo di giorni 22, i militari di truppa di 1ª categoria della classe 1876, compresi i sottufficiali, ascritti alla fanteria di linea, appartenenti ai distretti di Barletta, Campobasso, Castrovillari, Macerata e Teramo, e quelli ascritti ai bersaglieri appartenenti ai distretti di Bari, Barletta, Castrovillari, Foggia, Lecce, Potenza e Taranto.

c) Il 26 agosto detto, per un periodo di giorni 20, i militari di truppa di 1ª categoria della classe 1876, compresi i sottufficiali, ascritti ai granatieri, alla fanteria di linea, ai bersaglieri ed alle specialità minatori e zappatori del genio (escluso il treno), appartenenti a tutti i distretti del regno, eccettuati, beninteso, quelli che già risposero alla chiamata del 24 agosto, e quelli appartenenti ai distretti di Cagliari e Sassari.

Sono pure chiamati, nei giorni e pei periodi suindicati, i militari di truppa di 1ª categoria di classi in congedo illimitato dell'esercito permanente, ascritti ai granatieri, alla fanteria di linea, ai bersaglieri, (esclusi beninteso quelli dei distretti di Cagliari e Sassari), ai zappa-

lori ed ai minatori del genio, e i militari di 1ª categoria di classi ascritte alla milizia mobile di fanteria di linea ed appartenenti ai menzionati distretti di Bari, Barletta, Castrovillari, Catanzaro, Cosenza, Lecce, Potenza, Reggio-Calabria e Taranto, i quali non risposero alla chiamata alle armi della loro classe per aver ottenuto il rinvio ad una chiamata successiva e si trovino tuttora in tale posizione.

Saranno parimenti chiamati alle armi:

a) gli ufficiali di complemento, nati nell'anno 1876, appartenenti ai granatieri, alla fanteria di linea ed ai bersaglieri, eccettuati beninteso quelli residenti nel territorio dei distretti di Cagliari e Sassari), e gli ufficiali di complemento, nati nello stesso anno 1876, effettivi al 1° 2° e 5° reggimento genio (escluso il treno);

b) gli ufficiali di complemento di fanteria, del corpo sanitario e di quello contabile, nati nell'anno 1871, residenti nel territorio dei distretti dell' XI corpo d'armata.

Il comandante del detto corpo d'armata potrà proporre al Ministero nella eventualità di deficienze che si verificassero pei richiamati suddetti, quegli ufficiali che, essendo assegnati ai reparti da formarsi, fossero da richiamarsi dal congedo, pure essendo nati in anni differenti da quello sopra indicato.

Sono esenti dalla chiamata quelli dei detti ufficiali di complemento che già prestarono servizio nell'esercito permanente in qualità di ufficiali effettivi.

Alla chiamata ed assegnazione di tutti gli ufficiali anzidetti sarà provveduto con pubblicazione sul *Bollettino ufficiale delle nomine e promozioni*.

2. La presentazione dei richiamati di truppa avrà luogo per tutti *nelle ore antimeridiane* dei giorni indicati; i sottufficiali richiamati della classe 1871 si presenteranno invece il mattino del giorno 17 agosto detto.

3. Tutti i militari di truppa richiamati alle armi, dovranno presentarsi, nelle prime ore del mattino del giorno per essi stabilito, muniti del foglio di congedo e del libretto personale, al sindaco del *comune in cui si trovano*, il quale li invierà a destinazione, distribuendo a coloro che hanno da fare tratti di viaggio per ferrovia o per mare, gli scontrini per il trasporto a tariffa militare.

4. I richiamati, che si trovano alla sede del corpo presso il quale devono prestare servizio, e che sono provenienti da altro comune dello stesso mandamento, riceveranno per il giorno della presentazione, e sempreché si presentino nelle ore del mattino del giorno fissato, metà dell'indennità di trasferta.

Gli altri riceveranno, tosto giunti al corpo, l'indennità di trasferta loro dovuta per le giornate di viaggio. Questa però non sarà corri-

sposta quando gli uomini, pur avendo la possibilità di arrivare al corpo nelle ore antimeridiane del giorno stabilito, vi giungano o si presentino nelle ore pomeridiane o nel giorno successivo, e non possano dimostrare che il ritardo avvenne indipendentemente dalla loro volontà.

I richiamati, che per recarsi dal comune al corpo, abbiano da viaggiare in ferrovia o per mare, riceveranno anche il rimborso delle spese di trasporto. Nei viaggi in ferrovia però tale rimborso spetta solo se la distanza percorsa sia non minore di 25 chilometri; per distanze minori, i richiamati potranno chiedere al sindaco gli scontrini pel trasporto a tariffa militare, ma la spesa relativa sarà interamente a loro carico e non verrà perciò rimborsata.

I richiamati che provengono da un comune che non sia quello del domicilio eletto, non potranno ottenere il pagamento delle indennità ed il rimborso delle spese di viaggio loro spettanti, se non presenteranno il foglio di congedo (o in mancanza di questo, un foglio di riconoscimento) munito del *Visto per la partenza* del sindaco del comune da cui provengono.

5. I militari che per infermità non potessero rispondere alla chiamata sotto le armi, sono tenuti a giustificare a questo comando tale impossibilità, mediante fede medica confermata dal proprio sindaco e dovranno presentarsi non appena siano guariti.

Protraendosi la malattia, la fede medica dovrà essere rinnovata allo scadere di 10 giorni, ed in base ad essa i militari saranno rinviati a presentarsi quando sarà chiamata all'istruzione un'altra classe di 1ª categoria dell'esercito permanente o di milizia mobile della rispettiva arma e specialità.

Coloro invece che sono affetti da malattie od imperfezioni che non impediscano il viaggio, ovvero siano di difficile accertamento, sono obbligati a presentarsi al rispettivo corpo, come tutti gli altri richiamati, perchè sia constatata la causa di riforma, ed, ove occorra, siano proposti a rassegna di rimando, o mandati in osservazione presso l'ospedale militare.

6. Sono rinviati alla prima successiva chiamata di una classe di 1ª categoria della rispettiva arma e specialità quei militari di classi dell'esercito permanente e della milizia mobile, i quali comprovino, in tempo, con documenti autentici a questo distretto, di dover dare esami per studi od impieghi durante il periodo dell'istruzione, senza che sia possibile di rimandare ad altra epoca gli esami stessi.

Sono ugualmente rinviati alla prima successiva chiamata coloro dei detti militari che comprovassero, con documenti autentici, di aver perduto uno dei genitori o la moglie nei due mesi precedenti al giorno stabilito per la chiamata.

In via eccezionale, potranno inoltre essere rinviati alla successiva chiamata del venturo anno d'una classe di 1ª categoria quei militari di truppa delle classi 1876 e 1871 che, non più tardi di *cinque giorni prima* di quello fissato per la loro presentazione alle armi, comprovino con speciale certificato del sindaco al rispettivo distretto di leva od a quello di residenza, di essere in tali condizioni di fortuna, che la loro partenza sarebbe indubbiamente causa di grave disagio economico alle loro famiglie, le quali rimarrebbero prive dei mezzi di sussistenza.

Il comandante del distretto sarà giudice all'opportunità di accogliere simili domande; però i rinvii concessi per questo motivo non potranno eccedere la proporzione del 4% degli uomini delle dette classi effettivamente chiamati alle armi.

7. Sono dispensati dal rispondere alla chiamata i militari di truppa che si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) coprano presso le varie amministrazioni uno degli impieghi o delle posizioni enumerate nell'articolo 4 e nel n. 106 della istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi approvata con Regio Decreto 11 maggio 1889 e modificata quindi coi Regi Decreti 11 giugno 1893 e 27 giugno 1897;

b) si trovino all'estero con regolare *nulla osta* dell'autorità militare se militari dell'esercito permanente o di milizia mobile;

c) provino di aver frequentato il tiro a segno nazionale per due periodi annuali d'istruzione anche non consecutivi; avvertendo però che tale dispensa è applicabile soltanto ai richiamati di classi ascritte all'esercito permanente, e che ne sono quindi esclusi i richiamati ascritti alla milizia mobile.

Per ottenere tale dispensa, i militari che vi hanno diritto dovranno inviare, per mezzo del sindaco del comune di loro residenza, al comando di questo distretto il proprio libretto di tiro almeno cinque giorni prima a quello in cui debbono presentarsi alle armi.

Dal sindaco stesso poi lo riceveranno in restituzione, prima del giorno stabilito per la presentazione e colla notificazione se furono dispensati dalla chiamata o se dovranno presentarsi.

8. Per ordine del Ministro della guerra si avverte che sarà ineccezionalmente ritenuta come non avvenuta, *e rimarrà quindi senza risposta*, qualsiasi domanda di dispensa o di rinvio ad altra chiamata all'infuori dei casi specificati dal presente manifesto, come pure qualsiasi domanda per essere destinati a prender parte all'istruzione in un corpo diverso da quello in cui ciascun richiamato deve essere avviato.

9. Le famiglie bisognose (moglie e figli legittimi) dei militari richiamati alle armi hanno diritto al soccorso giornaliero in appresso indi-

cato, che sarà loro pagato al lunedì di ogni settimana per cura del rispettivo sindaco:

	Nei comuni capoluoghi di provincia e di circondario	Negli altri comuni
Per la moglie . . . . . L.	0,50	0,40
Per ogni figlio di età inferiore ai 15 anni e per ogni figlio di età superiore, inabile al lavoro. . . . . »	0,25	0,20

I militari richiamati, ammogliati legittimamente, che credano di aver diritto al soccorso, dovranno farne domanda all'atto della loro presentazione al corpo in cui debbono compiere il periodo d'istruzione.

10. Coloro che senza legittimi motivi debitamente comprovati, si presentassero nelle ore pomeridiane anzichè in quelle antimeridiane del giorno stabilito, avranno l'obbligo di rimanere sotto le armi un giorno di più di quelli fissati per l'istruzione. Quelli poi che senza giustificati motivi ritardassero di uno o più giorni la loro presentazione, saranno puniti con castighi disciplinari, ed inoltre trattenuti sotto le armi altrettanti giorni di più, quanti furono quelli del ritardo, ovvero dichiarati mancanti alla chiamata e puniti dai tribunali militari se il ritardo fosse maggiore di 8 giorni.

11. Il presente manifesto serve di avviso personale a tutti i richiamati, i quali non potranno poi in nessun caso addurre a loro discolpa di non aver ricevuto precetto individuale.

Ad ogni modo si avverte che negli uffici municipali del comune in cui ciascun militare ha concorso alla leva, trovasi l'elenco nominativo dei militari del comune stesso che hanno obbligo di rispondere alla chiamata.

Li . . . . . 1901.

Il Comandante del distretto

ALLEGATO N. 2

—

OGGETTI *di corredo ed altri da distribuirsi ai richiamati appartenenti all'esercito permanente (fanteria, bersaglieri e genio) e alla milizia mobile di fanteria di linea.*

INDICAZIONE DEGLI OGGETTI	Esercito permanente			Milizia mobile
	Fanteria	Bersaglieri	Genio	
Ascingatoi	2	2	2	2
Berretti con fregio	1	»	1	1
Berretti (fetz) con fiocco	»	1	»	»
Borracce con coreggia	1	1	1	1
Borse complete per pulizia	1	1	1	1
Calzature (paia)	1	1	1	1
Camicie di cotone	2	2	2	2
Cappelli completi con copertura di tela bianca	»	1	»	»
Cappotti	1	»	1	1
Chepì completi (senza treccia e senza pennacchietto) con copertura	1	»	1	1
Coregge per pantaloni	1	1	1	1
Cravatte per collo	2	2	2	2
Cucchiai	1	1	1	1
Fasce di lana o panciotti	1	1	1	1
Fazzoletti	1	1	1	1
Gavette	1	1	1	1
Giubbe di panno	»	1	»	»
Giubbe di tela e relativi controspallini	1	1	1	1
Mantelline	»	1	»	»
Mutande	1	1	1	1
Paletti per teli da tenda	2	2	2	2
Pantaloni di panno	1	1	1	1
Pantaloni di tela	1	1	1	1
Parti di bastone per telo da tenda	2	2	2	2
Pezzuole per piedi (paia)	2	2	2	2
Sacchetti per galletta	2	2	2	2
Scatolette per nero da scarpe	1	1	1	1
Sottopiedi di riserva con 4 bottoni gemelli (paia)	1	1	1	1
Spazzole	1	1	1	1
Tasche per pane	1	1	1	1
Tazze di latta	1	1	1	1
Teli per tenda	1	1	1	1
Uose di tela complete (paia)	1	1	1	1
Zaini	1	1	1	1
Razioni di carne in conserva (scatolette)	2	2	2	2
Razioni galletta (1)	»	»	»	»

(1) Per la distribuzione della galletta si osserverà il disposto dal § 569 del Regolamento d'amministrazione.

AVVERTENZE.

1. Ai graduati, oltre i distintivi di grado prescritti dall'*Atto* 35 del 1880 (compresi quelli da appuntato), saranno distribuiti anche quelli da chepi.

2. I richiamati, per quanto è possibile, dovranno continuare a far uso degli oggetti di biancheria che hanno seco presentandosi alle armi e della calzatura da borghese, sempre che venga accertato che questa sia in buono stato d'uso, non abbia forma che si discosti molto da quella d'ordinanza e sia atta alle marce militari.

Gli oggetti di biancheria e le scarpe che saranno loro così lasciati dovranno considerarsi in sostituzione di altrettanti di quelli di modello regolamentare segnati nel presente specchio.

3. Ai richiamati cui venga lasciata la calzatura propria, verranno ugualmente somministrati le uose ed i sottopiedi di riserva.

4. Ai richiamati potrà essere distribuito anche il ginocchiello, ove occorra, nonchè il farsetto a maglia, qualora le condizioni atmosferiche ne rendano necessario l'uso.

5. Verranno somministrati a preferenza oggetti di corredo usati. Sarà però portata particolare attenzione sulle calzature le quali dovranno essere accuratamente bagnate nelle cuciture ed unte con vaselina gialla osservando le norme dell'*Atto* 79 della *Raccolta*, nonchè quelle della Circolare litografata n. 19 del 2 maggio u. s., ed in *condizioni tali di servizio da evitare possibilmente riparazioni durante il periodo d'istruzione*.

6. Per i piastrini di riconoscimento saranno tenute presenti le disposizioni dell'*Atto* 230 del 1898.

7. I comandanti di corpo d'armata potranno, *quando lo ravvisino necessario*, far distribuire le coperte da campo, e disporre che tanto i richiamati quanto i militari sotto le armi che prendono parte ad esercitazioni in zone montane ove si richieda l'uso di una robusta calzatura, vengano forniti di un paio di scarpe comuni cui siano state applicate esternamente le mezze suole di rinforzo e la chiodatura che sarà ritenuta meglio adatta per la circostanza, avvertendo che pei militari sotto le armi deve essere fatto eseguire il rinforzo a quello, delle due paia scarpe in uso, in migliori condizioni o ad un paio nuove da distribuirsi qualora nessuno delle due ora dette comporti, per lo stato d'uso, siffatto lavoro.

L'occorrente spesa verrà posta a carico delle masse vestiario; però in quei corpi presso i quali vige il sistema della quota fissa per la manutenzione delle calzature, i rispettivi Consigli dovranno concordare coi capi-calzolai un adeguato compenso a profitto della massa stessa, in vista del vantaggio economico che i medesimi ritraggono per la maggior durata delle scarpe suddette.

N. **101. — Corso ferroviario di stazione.** — (Segretariato generale). — 25 luglio.

1. Il 20 agosto p. v. sarà iniziato per cura e sotto la direzione del comando del corpo di stato maggiore (ufficio trasporti) un corso ferroviario di stazione, della durata di 50 giorni, al quale saranno comandati capitani ed ufficiali subalterni delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.

2. Il numero complessivo degli ufficiali da destinarsi al corso è di 66, dei quali 46 saranno ufficiali subalterni delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio in attività di servizio da comandarsi colle norme del seguente n. 5, e i rimanenti 20 ufficiali saranno scelti fra quelli indicati al n. 6.

3. Nello specchio numerico, annesso alla presente, sono indicate le stazioni alle quali i singoli ufficiali saranno assegnati, ed il reparto di quelle e di questi in tre gruppi, la cui direzione e sorveglianza per l'istruzione saranno affidate ad ufficiali capi gruppi designati da questo Ministero.

4. Il corso si dividerà in due distinti periodi: uno preparatorio o teorico e l'altro pratico.

Nel primo, della durata di 10 giorni circa, l'istruzione si farà, per ciascun gruppo, presso il comando del presidio del luogo designato come sede del gruppo.

Nel secondo periodo, della durata di circa 40 giorni, gli ufficiali saranno ripartiti nelle stazioni cui sono rispettivamente assegnati dallo specchio succitato, od in quelle che potessero eccezionalmente venire in seguito stabilite per ragioni d'istruzione, dalla direzione del corso.

5. Gli ufficiali subalterni dei reggimenti saranno scelti, nella quantità indicata dal detto specchio, per cura dei rispettivi comandanti, i quali dovranno far cadere la loro scelta su coloro che presentano la maggiore attitudine a trarre profitto dall'istruzione ed avvertire che, se tenenti, abbiano possibilmente anzianità posteriore al 1896.

6. Tutti i reggimenti di fanteria o di cavalleria, anche se non compresi nel citato specchio, designeranno ciascuno quei capitani i quali, trovandosi in condizione per ottenere il collocamento in posizione di servizio ausiliario o per altri motivi, desiderino di frequentare il corso, affinchè il Ministero possa sceglierne fra essi un numero limitato da ammettersi al corso stesso.

I distretti militari designeranno anch'essi quei capitani che si trovano nelle suddette condizioni.

7. Gli elenchi nominativi degli ufficiali mentovati ai n. 5

e 6 dovranno pervenire a questo Ministero (anche se negativi) non più tardi del 5 agosto p. v.

8. Colla scorta degli elenchi suddetti, il Ministero sceglierà gli ufficiali da ammettersi al corso, e ne pubblicherà i nomi nel *Bollettino delle nomine* insieme alla designazione del gruppo e della stazione presso i quali saranno destinati.

9. Gli ufficiali che verranno, nei modi suddetti, comandati od ammessi al corso si presenteranno il 20 agosto p. v. al comando del presidio del luogo designato quale sede del rispettivo gruppo, ove riceveranno dal capo gruppo gli ordini e le istruzioni.

10. Se talun ufficiale, per qualsiasi impedimento, non si trovasse in grado di ottemperare al prescritto del numero precedente e si presumesse potere tale impedimento durare oltre il 25 agosto, l'ufficiale stesso dovrà senz'altro essere surrogato per cura del rispettivo comandante di corpo. Non sarà surrogato l'ufficiale che, per qualsiasi ragione, dovesse cessare dal corso dopo il 5° giorno da che esso fu iniziato.

11. Per tutta la durata del corso, gli ufficiali comandanti al medesimo dipenderanno dal proprio capo-gruppo in tutto ciò che ha tratto al servizio speciale cui devono attendere e dal quale non dovranno essere distolti.

12. Tutti indistintamente gli ufficiali che prendono parte al corso, quando siano destinati a prestare servizio fuori dal loro domicilio, avranno diritto:

a) durante il periodo preparatorio, all'indennità di trasferta di 1ª categoria;

b) durante il periodo pratico, all'indennità di trasferta di 2ª categoria.

13. Gli ufficiali, che debbono allontanarsi dalla loro sede ordinaria o dal luogo di domicilio, hanno diritto, per le giornate di viaggio nell'andata e nel ritorno, all'indennità di trasferta di 1ª categoria e al rimborso delle spese di trasporto, com'è stabilito dai regolamenti.

14. A tutti gli ufficiali del corso ferroviario, i quali durante il corso pratico vengano comandati al servizio di stazione, in occasione di passaggio di truppe o di agglomeramento di uomini isolati in viaggio, sarà corrisposto uno speciale soprassoldo di L. 2,50 al giorno, sempre quando la necessità di tale servizio venga riconosciuta dal comandante del presidio e gli ufficiali non abbiano già diritto all'indennità di trasferta.

15. Durante il corso gli ufficiali che dovranno allontanarsi dalla loro sede ordinaria, saranno per il pagamento degli as-

segni aggregati: nel periodo preparatorio, al distretto del luogo in cui ha sede il rispettivo gruppo; nel periodo pratico, al distretto o corpo di sede nella città ove il corso deve compiersi, secondo gli ordini che verranno dati da ciascun capo-gruppo.

Per i predetti ufficiali, l'importo delle indennità di viaggio e degli altri maggiori assegni di cui ai numeri precedenti, sarà dai distretti e corpi che ne fanno i pagamenti, chiesto in rimborso al corpo di stato maggiore, il quale lo comprenderà nel proprio rendiconto mod. 224, a senso del § 245 del prementovato regolamento.

16. Le spese di cancelleria che gli ufficiali saranno autorizzati a fare dal rispettivo capo-gruppo per i bisogni dell'istruzione, e nei limiti dello stretto necessario, verranno rimborsate agli ufficiali stessi dal comando del corpo di stato maggiore.

17. I comandanti dei presidî designati come sede di gruppo, metteranno a disposizione del gruppo, per le conferenze teoriche, una camera di sufficiente ampiezza e fornita dei mobili necessari.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

RAGGRUPPAMENTO *delle stazioni ferroviarie nelle quali avrà luogo il corso di stazione, colla indicazione del numero di ufficiali subalterni dei reggimenti fanteria, cavalleria, artiglieria e genio da comandarsi alle stazioni stesse.*

1° GRUPPO A TORINO			2° GRUPPO A BOLOGNA			3° GRUPPO A NAPOLI		
Corpo	Stazione	Numero degli ufficiali	Corpo	Stazione	Numero degli ufficiali	Corpo	Stazione	Numero degli ufficiali
7° fanteria	Cuneo	1	1° granat.	Piacenza	1	5° fanteria	Napoli	1
12° id.	Tortona	1	2° id.	Piacenza	1	13° id.	Trapani	1
24° id.	Torino	1	15° fanteria	Bari	2	14° id.	Palermo	1
42° id.	Torino	2	17° id.	Udine	1	28° id.	Girgenti	2
76° id.	Alba	1	18° id.	Venezia	1	36° id.	Aquila	1
85° id.	Novara	1	19° id.	Mantova	1	49° id.	Napoli	1
12° bersagl.	S. Remo	1	34° id.	Firenze	1	52° id.	Reggio Calabr.	1
9° artigl.	Pavia	1	35° id.	Foggia	1	74° id.	Siracusa	1
1° genio	Pavia	1	37° id.	Fano	1	79° id.	Salerno	1
			38° id.	Ancona	1	92° id.	Viterbo	1
			39° id.	Modena	1	13° artigl.	Roma	1
			62° id.	Padova	1	22° id.	Palermo	1
			7° cavalleria	Parma	1			
			9° id.	Vicenza	1			
			23° id.	Lodi	1			
			24° id.	Bologna	1			
			1° artigl.	Foligno	1			
			2° id.	Pesaro	1			
			3° id.	Bologna	1			
			4° id.	Cremona	1			
			20° id.	Padova	1			
			21° id.	Piacenza	1			

N. **102**. — **Corso militare di mascalcia presso la scuola di cavalleria**. — (Direzione generale fanteria e cavalleria). — 25 luglio.

Il giorno 24 del mese di settembre prossimo avrà principio presso la scuola di cavalleria un nuovo corso militare di mascalcia, colle norme contenute nell'*Atto* 500 della *Raccolta*, quale fu modificato dall'*Atto* 142 del 1898.

Le domande d'ammissione saranno trasmesse direttamente dai corpi al Ministero (Direzione generale fanteria e cavalleria) non più tardi del 31 agosto p. v., e dovranno essere corredate del foglio matricolare e caratteristico, nonchè dalla relativa proposta motivata dal comandante il reggimento, il quale si accerterà che gli aspiranti posseggano i requisiti richiesti dall'*Atto* suddetto.

Essi non dovranno però contrarre la ferma di cinque anni prescritta dall'art. 124 del testo unico delle leggi sul reclutamento.

Il Ministro — C. di S. Martino.

N. **103**. — **Distribuzione di cavalli di agevolezza di 3ª categoria pei capitani di fanteria contemplati nella legge 7 luglio 1901, n. 286**. — (Direzione generale fanteria e cavalleria). — 26 luglio.

I capitani di fanteria descritti nell'elenco che fa seguito alla presente Circolare sono ammessi, a senso della Circolare n. 91 del *Giornale militare* per il corrente anno, a prelevare un cavallo di agevolezza di 3ª categoria presso il reggimento di cavalleria per ciascuno indicato, nella distribuzione generale che avrà luogo il 3 agosto p. v. giusta le norme contenute nell'*Atto* 179 del 1899, modificato con l'*Atto* 177 dell'anno in corso.

In detto elenco non sono stati compresi i capitani meno anziani i quali, a termini della Circolare precitata, hanno dovuto essere esclusi dall'ammissione alla distribuzione generale, essendo state le domande per il prelevamento di tali cavalli superiori al numero dei cavalli disponibili.

Dopo avvenuta la distribuzione generale i reggimenti di cavalleria dovranno segnalare tosto al Ministero il numero dei cavalli rimasti disponibili affinchè questi possano essere distribuiti ai capitani che sono rimasti esclusi per il motivo suindicato dall'ammissione, di cui sovra, e che non essendosi provvisti nel frattempo dal commercio, rinnovino la domanda per prelevare uno di detti cavalli.

Parimenti in seguito i reggimenti di cavalleria, ogni qual volta vengano restituiti o distribuiti i cavalli in parola, oppure i capitani ammessi a prelevarli non facciano uso dell'autorizzazione ricevuta, dovranno riferirne al più presto al Ministero affinchè si possa sempre conoscere quanti sono ancora i cavalli da distribuire in ogni singolo reggimento.

I capitani potranno condurre seco il proprio attendente, il quale sarà considerato come in viaggio per ragione di servizio.

I corpi cui appartengono gli ufficiali ai quali verranno concessi definitivamente cavalli di agevolezza, dovranno tener presenti le disposizioni contenute nel capo VIII dell'*Atto* 179 del 1899.

Il Ministro — C. di S. Martino.

N. d'ordine	Reggimento o corpo cui appartiene l'ufficiale	Grado	CASATO E NOME
	Presso il reggimento Nizza cavalleria (1°).		
1	1 granatieri	Capitano	De Dominicis cav. Michele.
2	1 id.	Id.	Silvagni Edoardo.
3	1 id.	Id.	Sartorio Ernesto.
4	1 id.	Id.	Vignola Giovanni.
5	20 fanteria	Id.	Mezzo Achille.
6	20 id.	Id.	Mascaretti Fabio.
7	20 id.	Id.	Margini Giulio.
8	20 id	Id.	Belliardi Giovanni.
9	20 id.	Id.	Pescara Stefano.
10	20 id.	Id.	Pellizzoni Dante.
11	40 id.	Id.	Milazzo Ruggero.
12	40 id.	Id.	Corner nob. Giorgio.
13	40 id.	Id.	Battista Florindo.
14	62 id.	Id.	Mensi Stefano.
15	62 id.	Id.	Parvopassu Lorenzo.
16	62 id.	Id.	Conti Francesco.
17	67 id.	Id.	Beltazzi Pietro.
18	67 id.	Id.	Stragapede Giov. Battista
19	67 id.	Id.	Saporiti Alessandro.
20	67 id.	Id.	Angeleri Achille.
21	67 id.	Id.	Lucci Enrico.
22	88 id.	Id.	Manzaroli Enrico.
23	88 id.	Id.	Morelli Ercole
24	6 alpini	Id.	Zamboni Pietro.

Presso il reggimento Piemonte Reale cavalleria (2°).

1	12	fanteria	Capitano	Carganico Ettore.
2	41	id.	Id.	Bianchi Tito.
3	42	id.	Id.	Bombelli Gio. Battista.
4	42	id.	Id.	Gonella Felice.
5	42	id.	Id.	Nazzani Adriano.
6	42	id.	Id.	Bessone cav. Ettore.
7	42	id.	Id.	Leardi Biagio.
8	44	id.	Id.	Vercelli Ferruccio
9	44	id.	Id.	Fabroni Fabio.
10	44	id.	Id.	Montanari Gio. Battista.
11	44	id.	Id.	Zappetti Luigi.
12	44	id.	Id.	Iazzarelli Giovanni.
13	69	id.	Id.	Benevento Ulrico.
14	69	id.	Id.	Cartegni Italo.
15	69	id.	Id.	Consiglio Gaetano.
16	69	id.	Id.	Utili Giuseppe.
17	70	id.	Id.	Ricordi Alessandro.
18	71	id.	Id.	Givogre Gio. Battista.
19	85	id.	Id.	Perottini Almiro.
20	85	id.	Id.	Tarabelli Alfredo.
21	85	id.	Id.	Vigiani Alessandro.
22	86	id.	Id.	Benassai Edoardo.
23	86	id.	Id.	Colombo Quattrofrati Giacomo.
24	86	id.	Id.	Romano Salvatore.

Presso il reggimento Savoia cavalleria (3°).

1	1	granatieri	Capitano	Riviello Nicola.
2	2	id.	Id.	Gregori Eugenio.
3	3	fanteria	Id.	Solari Luigi.
4	5	id.	Id.	Zannetti Filippo.
5	5	id.	Id.	Mangani Antonio
6	16	id.	Id.	Iaconli Alfredo
7	16	id.	Id.	Ceriolo Giovanni.
8	38	id.	Id.	Solari Nicolò.
9	47	id.	Id.	Casaceli Alfonso.
10	47	id	Id.	Maglulo Angelo.
11	48	id.	Id.	Bianchi Attilio.
12	49	id.	Id.	Desenzani cav. Giacomo.
13	49	id.	Id.	Spinetti Giuseppe.
14	50	id.	Id.	Guida Giacinto.
15	57	id.	Id.	Ricci Luigi.
16	57	id.	Id.	Grossi Federico.
17	58	id.	Id.	Ziveri Umberto.
18	73	id.	Id.	Galli Vittorio.
19	82	id.	Id.	Coccolari Micaldi Giovanni.
20	82	id.	Id.	Vembacher Carmelo.
21	82	id.	Id.	Muslilli Leonardo.
22	91	id.	Id.	Larata Carmine.
23	8	bersaglieri	Id.	Dessales Maurizio.
24	8	id.	Id.	Capece Attilio.

Presso il reggimento Genova cavalleria (4°).

1	12	fanteria	Capitano	Giannitrapani cav. Garibaldi.
2	22	id.	Id.	Torre Guglielmo.
3	22	id.	Id.	Sangiorgi Pietro.
4	29	id.	Id.	Antonucci Luigi.
5	29	id.	Id.	Boracchina Vittorio.
6	30	id.	Id.	Castellazzi cav. Carlo.
7	30	id.	Id.	Bagatti Domino.
8	55	id.	Id.	Panizzi Leo.
9	77	id.	Id.	Rovereto di Rivanazzano marchese Carlo.
10	77	id.	Id.	Maroni Luigi.
11	77	id.	Id.	Campolmi Riccardo.
12	83	id.	Id.	Cassano Domenico.
13	83	id.	Id.	Bono Agostino.
14	83	id.	Id.	Campini Carlo.
15	83	id.	Id.	Moruzzi Bruto.
16	83	id.	Id.	Pugnalini Francesco.
17	83	id.	Id.	Turrà Francesco.
18	4	bersaglieri	Id.	Imerico Paolo.
19	4	id.	Id.	Ranieri Guglielmo.
20	4	id.	Id.	Esposito Francesco.
21	6	id.	Id.	Giraud Oreste.
22	7	id.	Id.	Ballesio Angelo.
23	7	id.	Id.	Azzoni Bernardo.
24	5	alpini	Id.	Franceschi Temistocle.

Presso il reggimento lancieri di Novara (5°).

1	3	fanteria	Capitano	Pratone Michele.
2	32	id.	Id.	Costa Bioletti Francesco.
3	34	id.	Id.	Benucci Telemaco.
4	34	id.	Id.	Nebbiai Antonio.
5	34	id.	Id.	Baldeschi Oldi Gaetano.
6	34	id.	Id.	Palombaro Francesco.
7	53	id.	Id.	Delli Ponti Italo.
8	53	id.	Id.	Roggero Edoardo.
9	53	id.	Id.	Melchiori Vittorio.
10	53	id.	Id.	Petri Giulio.
11	53	id.	Id.	Fontebasso Gio. Battista.
12	54	id.	Id.	Merenda Michele.
13	54	id.	Id.	Tristani Giuseppe.
14	54	id.	Id.	Bertazzoni Francesco.
15	54	id.	Id.	Fucini Giuseppe.
16	54	id.	Id.	Tantini Giovanni.
17	54	id.	Id.	Fabrizi Alfonso.
18	54	id.	Id.	Lonzi Paolo.
19	92	id.	Id.	Ponzio di S. Sebastiano Cesare
20	93	id.	Id.	Bartoli Gaetano.
21	93	id.	Id.	Puleio Ettore.
22	93	id.	Id.	Lombardi Francesco.
23	93	id.	Id.	Gavassa Arturo.
24	94	id.	Id.	Matroeni Giuseppe.

Presso il reggimento lancieri di Aosta (6°).

1	7	fanteria	Capitano	Miscià Pietro.
2	7	id.	Id.	Di Gennaro Alfredo.
3	7	id.	Id.	Valle Luigi.
4	8	id.	Id.	Vacca Emanuele.
5	41	id.	Id.	Roasio Alessandro.
6	41	id.	Id.	Rocca Calisto.
7	41	id.	Id.	Zerboni Emilio.
8	41	id.	Id.	Morelli Vittorio.
9	43	id.	Id.	Bianchi Vittorio
10	43	id.	Id.	Guidorossi Camillo.
11	75	id.	Id.	Dogliotti Luigi.
12	75	id.	Id.	Amendola Fileno.
13	75	id.	Id.	Baffo Guido.
14	75	id.	Id.	Bergamaschi Pietro.
15	75	id.	Id.	Crocetta Nicola.
16	75	id.	Id.	Carones Ermenegildo.
17	76	id.	Id.	Piazzoni Carlo.
18	76	id.	Id.	De Cosa Alfredo.
19	76	id.	Id.	Regattieri Luigi.
20	84	id.	Id.	Avena Arturo.
21	84	id.	Id.	Natalini Roberto.
22	10	bersaglieri	Id.	Bressan Erminio.
23	1	alpini	Id.	Manfredi Giacomo.
24	1	id.	Id.	Achino Secondo.

Presso il reggimento lancieri di Milano (7°).

1	2	granatieri	Capitano	Romagnoli Giuseppe.
2	2	id.	Id.	Guidelli Contiguidi c.te Augusto.
3	2	id.	Id.	Albertazzi Giovanni.
4	2	fanteria	Id.	Guadagni Pilade.
5	2	id.	Id.	Pezzi Luigi.
6	2	id.	Id.	Grifeo Giuseppe.
7	2	id.	Id.	Grotti Pietro.
8	4	id.	Id.	De Conti Alessandro.
9	4	id.	Id.	Ceserani Guido.
10	31	id.	Id.	Bertini Giovanni.
11	31	id.	Id.	Mozzi Luigi.
12	31	id.	Id.	Garbarini Emilio.
13	35	id.	Id.	Nassi Errico.
14	56	id.	Id.	Torelli Errico.
15	56	id.	Id.	Spinelli Eugenio.
16	88	id.	Id.	Soliani cav. Vittorio.
17	88	id.	Id.	Chiampan Ettore.
18	88	id.	Id.	Bonfiglioli Natale.
19	88	id.	Id.	Fabbri Giuseppe.
20	88	id.	Id.	Marchesi Agostino.
21	88	id.	Id.	Tosatto Silvio.
22	2	bersaglieri	Id.	Latini Cesare.
23	2	id.	Id.	Schiffino Angelo.
24	2	Id.	Id.	Carafòli Francesco.

Presso il reggimento lancieri di Montebello (8°).

1	21	fanteria	Capitano	Rondani Tullio.
2	21	id.	Id.	Ripari Arnaldo.
3	26	id.	Id.	Elli conte Cornelio.
4	29	id.	Id.	Rossi Carlo.
5	29	id.	Id.	Barile Ferdinando.
6	29	id.	Id.	Rocchetti Livio.
7	29	id.	Id.	De Baillon Gaetano.
8	55	id.	Id.	Stalbano Ernesto.
9	78	id.	Id.	Scaglia Pietro.
10	78	id.	Id.	Sirena Antonino.
11	84	id.	Id.	Mazari Giovanni.
12	85	id.	Id.	Maritoni Pietro.
13	89	id.	Id.	Bardiani Tancredi.
14	89	id.	Id.	Barone Eugenio.
15	89	id.	Id.	Sartori Florindo.
16	89	id.	Id.	Marcello Gennaro.
17	89	id.	Id.	Zimitti Francesco.
18	90	id.	Id.	Toller Antonio.
19	3	bersaglieri	Id.	Bertone Camillo.
20	3	id.	Id.	Lariccia Donato.
21	3	id.	Id.	Zanone Pietro.
22	3	id.	Id.	Terzani Erminio.
23	3	id.	Id.	Veiss Enrico.
24	7	id.	Id.	Cassinis Giuseppe.

Presso il reggimento lancieri di Firenze (9°).

1	4	fanteria	Capitano	Formiggini Primo.
2	4	id.	Id.	Resio Ottavio.
3	17	id.	Id.	Candela Antonio.
4	17	id.	Id.	Cappelli Giuseppe.
5	17	id.	Id.	Rossi Michele
6	18	id.	Id.	Gallenga Carlo.
7	18	id.	Id.	Spegazzini Costante.
8	18	id.	Id.	Marchetti Filippo.
9	37	id.	Id.	Baviera Gaetano.
10	37	id.	Id.	Bogliani Italo.
11	40	id.	Id.	Vaccari Gaetano.
12	40	id.	Id.	Tocco Cesare.
13	55	id.	Id.	Tinelli Luigi.
14	61	id.	Id.	Giordano Giovanni.
15	61	id.	Id.	Bertini Giovanni.
16	61	id.	Id.	Ferranti Evelino.
17	65	id.	Id.	Dupino Paolo.
18	66	id.	Id.	Alliana Pietro.
19	66	id.	Id.	Giordano Michele.
20	66	id.	Id.	Frigeri Francesco.
21	68	id.	Id.	Rohrssen Ottone.
22	68	id.	Id.	Valeriani Ferdinando.
23	4	bersaglieri	Id.	Masi Vittorio.
24	4	id.	Id.	Rossotti Alberto.

Presso il reggimento lancieri Vittorio Emanuele II (10°).

1	2	granatieri	Capitano	Pisanò cav. Michele.
2	6	fanteria	Id.	Mainardi Giuseppe.
3	6	id.	Id.	Santarnecchi Ovidio.
4	45	id.	Id.	Gironda-Veraldi Camillo.
5	46	id.	Id.	Dal Gobbo Pietro.
6	51	id.	Id.	Donati Luigi.
7	57	id.	Id.	Bergamo Carmine.
8	58	id.	Id.	Giglio Errico.
9	58	id.	Id.	Giannuzzi Giuseppe.
10	58	id.	Id.	Cangiani Antonio.
11	58	id.	Id.	Vollaro Roberto.
12	64	id.	Id.	Varaldo Francesco.
13	64	id.	Id.	Marana-Falconi Vittorio.
14	64	id.	Id.	Florio Adolfo.
15	73	id.	Id.	Morè nob. Italo.
16	79	id.	Id.	Falcon Ernesto.
17	80	id.	Id.	Ciccarelli Alfonso
18	80	id.	Id.	Redaelli Leonildo.
19	81	id.	Id.	Pucci Francesco.
20	81	id.	Id.	Cocola Pietro.
21	81	id.	Id.	Beni Luigi.
22	82	id.	Id.	De Natale Pasquale.
23	5	bersaglieri	Id.	Chiesa-Bini Pietro.
24	5	id	Id.	Forneris Luigi.

Presso il reggimento cavalleggeri di Foggia (11°).

1	15	fanteria	Capitano	Rocca Giovanni.
2	46	id.	Id.	D'Aiello di S. Irene nob. Mario
3	50	id.	Id.	Corbara Giovanni
4	50	id.	Id.	Candano Luigi.
5	50	id.	Id.	Tramonti Ettore.
6	50	id.	Id.	Castelli Eugenio.
7	58	id.	Id.	Corapi Rocco
8	58	id.	Id.	Notarangeli Giuseppe.
9	63	id.	Id.	Caria G. Battista.
10	63	id.	Id.	Cantoni Carlo.
11	64	id.	Id.	Vivaldi Antonio.
12	64	id.	Id.	Ferrandi Michele.
13	64	id.	Id.	Salomone Giacinto.
14	79	id.	Id.	Giordano Austricliniano.
15	79	id.	Id.	Caliendo Felice.
16	79	id.	Id.	Ronchi Francesco.
17	79	id.	Id.	Tassoni Giuseppe.
18	94	id.	Id.	Arbitrio Beniamino.
19	94	id.	Id.	Bossi Edmondo.
20	94	id.	Id.	Pastore Angelo.
21	5	bersaglieri	Id.	Canonico Vittorio.
22	5	id.	Id.	Mattioli Ulisse.
23	5	id.	Id.	Majorino Errico.
24	8	id.	Id.	Tozzi cav. Carlo.

Presso il reggimento cavalleggeri di Saluzzo (12°).

1	17	fanteria	Capitano	Nobiloni Vincenzo.
2	17	id.	Id.	D'Agostino Luigi.
3	17	id.	Id.	Iuliano Vincenzo.
4	17	id.	Id.	Minto Paolo.
5	18	id.	Id.	Delfini Luigi.
6	18	id.	Id.	De Michelis Giocondo.
7	18	id.	Id.	Orlando Enrico.
8	19	id.	Id.	Bonanana Edoardo.
9	61	id.	Id.	Cano Antonio.
10	61	id.	Id.	Gorresio Vincenzo.
11	61	id.	Id.	Pacinotti Oreste.
12	61	id.	Id.	Nani Antonio.
13	61	id.	Id.	Lascialfare Ezio.
14	61	id.	Id.	Fossi Luigi.
15	62	id.	Id.	Bonini Andrea.
16	62	id.	Id.	Casagrande Remigio.
17	67	id.	Id.	Boscarini Francesco.
18	67	id.	Id.	Clavarino nobile Mariano.
19	68	id.	Id.	Noferi Salvatore.
20	68	id.	Id.	Drago Alfredo.
21	3	bersaglieri	Id.	Folco Giuseppe.
22	6	id.	Id.	Fietta nobile Francesco.
23	6	id.	Id.	Wilmant Vero.
24	6	id.	Id.	Fiorone Vittorio.

Presso il reggimento cavalleggeri di Monferrato (13°).

1	5	fanteria	Capitano	Boccassini Sabino.
2	5	id.	Id.	Latil Luigi.
3	10	id.	Id.	Girardi Enrico.
4	49	id.	Id.	Trulla cav. Federico.
5	49	id.	Id.	Butera Antonino.
6	50	id.	Id.	Tricomi Federico.
7	57	id.	Id.	Sersale di Cerisano Luigi.
8	57	id.	Id.	Scoffo Ettore.
9	59	id.	Id.	Venci cav. Michele.
10	80	id.	Id.	Paglilla Ercole.
11	80	id.	Id.	Pisaneschi Giuseppe.
12	80	id.	Id.	Braca Gennaro.
13	80	id.	Id.	Bassi Carlo.
14	80	id.	Id.	Giampietro Enrico.
15	80	id.	Id.	Poët Alberto.
16	80	id.	Id.	Granata Luigi.
17	91	id.	Id.	Dellepiane Giuseppe.
18	91	id.	Id.	Vilardi Vincenzo.
19	91	id.	Id.	Cotta Ramusino Carlo.
20	92	id.	Id.	Sciarra Giuseppe.
21	92	id.	Id.	Jahn Giuseppe.
22	92	id.	Id.	Ottolenghi Vittorio.
23	8	bersaglieri	Id.	Bertoni Arturo.
24	8	id.	Id.	Scolari cav. Federico.

Presso il reggimento cavalleggeri di Alessandria (14°).

1	1	fanteria	Capitano	Rombaldo Giuseppe.
2	1	id.	Id.	Schettini Francesco.
3	1	id.	Id.	Zanella Ettore.
4	1	id.	Id.	Amantea Antonio.
5	1	id.	Id.	Lentini Ernesto.
6	1	id.	Id.	Salonna Persico Giuseppe.
7	1	id.	Id.	Fabbrini Giulio.
8	11	id.	Id.	Rossi Nino.
9	19	id.	Id.	La Gala Federico.
10	19	id.	Id.	Del Sole Elia.
11	19	id.	Id.	Bini Tommaso.
12	19	id.	Id.	Delbuontromboni Alberto.
13	65	id.	Id.	D'Angelo Raffaele.
14	65	id.	Id.	Antonucci Domenico.
15	65	id.	Id.	Prata Adriano.
16	65	id.	Id.	Luzi Vittorio.
17	65	id.	Id.	Nannini Antonio.
18	66	id.	Id.	Canali Domenico.
19	78	id.	Id.	Cristiani Gaetano.
20	89	id.	Id.	Paoletti Raffaele.
21	89	id.	Id.	Maruca Angelo.
22	89	id.	Id.	Villani Giovanni.
23	89	id.	Id.	Gamba Vittorio.
24	6	bersaglieri	Id.	Bivona Benedetto.

Presso il reggimento cavalleggeri di Lodi (15°).

1	2	fanteria	Capitano	Fasola Silvio.
2	20	id.	Id.	Molinari Vittorio.
3	21	id.	Id.	Giamboi Ernesto.
4	21	id.	Id.	D'Ajello Giovanni.
5	22	id.	Id.	Rossi Luigi.
6	29	id.	Id.	Cocci Antonio.
7	30	id.	Id.	Tanzi Giovanni.
8	43	id.	Id.	Fea Giovanni.
9	44	id.	Id.	De Luca Alfredo.
10	44	id.	Id.	Porcari Felice.
11	44	id.	Id.	Bronda Francesco.
12	44	id.	Id.	Giordano Orsini Gio. Battista.
13	44	id.	Id.	Grolleto Francesco.
14	77	id.	Id.	Galloni Pietro.
15	78	id.	Id.	Corradini Giuseppe.
16	86	id.	Id.	Costa Luigi.
17	86	id.	Id.	Fois Emanuele.
18	7	bersaglieri	Id.	Ferazzi Urbano.
19	7	id.	Id.	Baima Bolone Pietro.
20	7	id.	Id.	Moscatelli Didio.
21	7	id.	Id.	Panicali Oscar.
22	7	id.	Id.	Gaspari Francesco.
23	5	alpini	Id.	Arvonio Giuseppe.
24	5	id.	Id.	Latini Giuseppe.

Presso il reggimento cavalleggeri di Lucca (16°).

Sede in Napoli.

1	13	fanteria	Capitano	Bertodo Lorenzo.
2	14	id.	Id.	Granelli Antonio.
3	14	id.	Id.	Costa Riccardo.
4	27	id.	Id.	Bergalli Nicolò.
5	27	id.	Id.	Molina Gerardo.
6	47	id.	Id.	Casino Andrea.
7	47	id.	Id.	De Mia Secondino.
8	73	id.	Id.	Leone Gaspare.
9	73	id.	Id.	Vallesi Vincenzo.
10	73	id.	Id.	Cavallina Cesare.
11	74	id.	Id.	Bozza Domenico.
12	9	bersaglieri	Id.	De Negri G. Battista.

Distaccamento in Palermo.

1	14	fanteria	Capitano	Milano Domenico.
2	14	Id.	Id.	Lipari Mariano.
3	27	Id.	Id.	Piccione Giuseppe.
4	27	id.	Id.	Bonzè Giulio.
5	27	id.	Id.	Pucci Gustavo.
6	28	id.	Id.	Vella Carmelo.
7	47	id.	Id.	Pescara Francesco.
8	48	id.	Id.	Di Grazia Domenico.
9	68	id.	Id.	Cangemi Alberto.
10	73	id.	Id.	Martelli cav. Francesco.
11	9	bersaglieri	Id.	Abatino Tommaso
12	9	id.	Id.	Patti Gioacchino.

Presso il reggimento cavalleggeri di Caserta (17°).

1	11	fanteria	Capitano	Figo dei Sig. di Gallidoro nob. Domenico.
2	11	id.	Id.	De Georgio Vincenzo.
3	11	id.	Id.	Testera Pietro.
4	12	id.	Id.	Viganò Ernesto.
5	12	id.	Id.	Bellisarii Bellisario.
6	26	id.	Id.	Manetti Carlo.
7	43	id.	Id.	De Magistris Giacomo.
8	43	id.	Id.	Gallucci Paolo.
9	71	id.	Id.	Donatelli Michele.
10	71	id.	Id.	Nonnis Giuseppe.
11	71	id.	Id.	Di Masi Domenico.
12	71	id.	Id.	Masi Umberto.
13	72	id.	Id.	Cardelli Emilio.
14	83	id.	Id.	Antonacci Domenico.
15	83	id.	Id.	De Lama Mario.
16	83	id.	Id.	Roggero Errico.
17	83	id.	Id.	Verdinois Giuseppe.
18	83	id.	Id.	Pagella Vittorio.
19	84	id.	Id.	Parisi Francesco.
20	84	id.	Id.	Rossi Nicola.
21	84	id.	Id.	Russo Luigi.
22	84	id.	Id.	Milo Domenico.
23	84	id.	Id.	Grieco Pasquale.
24	84	id.	Id.	Sacco Pompeo.

Presso il reggimento cavalleggeri di Piacenza (18°).

1	7	fanteria	Capitano	Santoro Francesco.
2	8	id.	Id.	Sarasino Giovanni.
3	8	id.	Id.	Magrini Venanzio.
4	8	id.	Id.	Buonaiuti Dante.
5	8	id.	Id.	Corradi Giulio.
6	11	id.	Id.	Buffa Giuseppe.
7	43	id.	Id.	De Maria Giov. Battista.
8	43	id.	Id.	Bava Adolfo.
9	75	id.	Id.	Bonomo Alfredo.
10	76	id.	Id.	Uberti Pietro.
11	76	id.	Id.	Iuliani Giovanni.
12	76	id.	Id.	De Luigi Gregorio.
13	10	bersaglieri	Id.	Bifano Luigi.
14	10	id.	Id.	Turini Alessandro.
15	10	id.	Id.	Vianello Attilio.
16	1	alpini	Id.	Arvonio Achille.
17	1	id.	Id.	Bassino Roberto.
18	2	id.	Id.	Ratti Giuseppe.
19	2	id.	Id.	Magliano Domenico.
20	2	id.	Id.	Bertolini Giovanni.
21	2	id.	Id.	Semproni Emanuele.
22	4	id.	Id.	Gambi Bartolo.
23	4	id.	Id.	Mazza Camillo.
24	4	id.	Id.	Lajolo Gio. Battista.

Presso il reggimento cavalleggeri Guide (19°).

1	31	fanteria	Capitano	Maccaroni Camillo.
2	33	id.	Id.	Percopo Gennaro.
3	33	id.	Id.	Pece Giuseppe.
4	33	id.	Id.	Polver Gaetano.
5	37	id.	Id.	Riccinti Giovanni
6	38	id.	Id.	Impallari Lodovico.
7	44	id.	Id.	Montefiore Dario.
8	53	id.	Id.	Duci Nestore.
9	55	id.	Id.	Guarnaschelli Giovanni.
10	59	id.	Id.	Angelini Carlo.
11	60	id.	Id.	Sibille Eugenio.
12	60	id.	Id.	Pagliari Benvenuto.
13	63	id.	Id.	Brocchieri Giuseppe.
14	87	id.	Id.	Paggi Giovanni.
15	87	id.	Id.	Ghirello Casimiro.
16	87	id.	Id.	Gramantieri Pietro.
17	88	id.	Id.	Casanova Giovanni.
18	91	id.	Id.	Sacerdote Lazzaro.
19	91	id.	Id.	Poli Vittorio.
20	2	bersaglieri	Id.	Bainotti Giuseppe.
21	2	id.	Id.	Bottero Enrico.
22	11	id.	Id.	Penco Eugenio.
23	11	id.	Id.	Schiarini Pompilio.
24	11	id.	Id.	Bellini Francesco.

Presso il reggimento cavalleggeri di Roma (20°).

1	23	fanteria.	Capitano	Cardone Raffaele.
2	23	id.	Id.	Bottari Giov. Battista.
3	23	id.	Id.	Cremona Michele.
4	24	id.	Id.	Canu Errico.
5	24	id.	Id.	Guida Giuseppe.
6	24	id.	Id.	Cecchi Camillo.
7	24	id.	Id.	Alessandri Benedetto.
8	24	id.	Id.	Cogna Gustavo.
9	41	id.	Id.	Limazzi Raffaele.
10	42	id.	Id.	Borgialli Pier Felice.
11	42	id.	Id.	Bernardoni Luigi.
12	42	id.	Id.	Longagnani Virgilio.
13	69	id.	Id.	Silvestri Alberto.
14	69	id.	Id.	Viano Giovanni.
15	70	id.	Id.	Cali Vincenzo.
16	70	id.	Id.	Sambolino Vittorio.
17	70	id.	Id.	Drago Angelo.
18	70	id.	Id.	Scotto Luigi.
19	84	id.	Id.	Raviola Giov. Battista.
20	84	id.	Id.	Ivaldi Luigi.
21	10	bersaglieri	Id.	Vitali Vitale.
22	3	alpini	Id.	Taverna Carlo.
23	3	id.	Id.	Savini Arnaldo.
24	3	id.	Id.	Prat Cesare.

Presso il reggimento cavalleggeri di Padova (21°).

1	25	fanteria	Capitano	Boscolo Sante.
2	26	id.	Id.	Bongiovanni cav. Simone.
3	26	id.	Id.	Girardi Giacomo.
4	32	id.	Id.	Toracca Leopoldo.
5	33	id.	Id.	Viola Giuseppe.
6	33	id.	Id.	De Angelis cav. Michele.
7	33	id.	Id.	Gambone Francesco.
8	33	id.	Id.	Pappalepore Giuseppe.
9	34	id.	Id.	Caroselli Edoardo.
10	34	id.	Id.	Del Re Leopoldo.
11	34	id.	Id.	Del Mancini Amos.
12	34	id.	Id.	Palleni Agabio.
13	53	id.	Id.	Stori Giovanni.
14	54	id.	Id.	Girolami Filippo.
15	60	id.	Id.	Tordelli Luigi.
16	60	id.	Id.	Barani Giuseppe.
17	60	id.	Id.	Leonetti Luparini Benedetto.
18	63	id.	Id.	Pesati Alessandro.
19	64	id.	Id.	Rossi Ausonio.
20	93	id.	Id.	Della Pagola Vittorio.
21	93	id.	Id.	Gazzetti cav. Gaetano.
22	93	id.	Id.	Sannino Filippo.
23	93	id.	Id.	Chetoni Gaetano.
24	12	bersaglieri	Id.	Galli Giovanni.

Presso il reggimento cavalleggeri di Catania (22°).

1	6	fanteria	Capitano	Lugli Guido.
2	6	id.	Id.	Bartali Galgano.
3	16	id.	Id.	Losito Gaetano.
4	16	id.	Id.	Zanoli Torquato.
5	16	id.	Id.	Ratti Errico.
6	27	id.	Id.	Cargnelli Giovanni.
7	45	id.	Id.	De Paoli Raffaele.
8	47	id.	Id.	Gambone Giuseppe.
9	49	id.	Id.	D'Alessandro Carmine.
10	49	id.	Id.	Matricardi Marco.
11	50	id.	Id.	Fabrizi Icilio.
12	51	id.	Id.	Gabriele Alberto.
13	51	id	Id.	Danielli Giuseppe.
14	52	id.	Id.	Tuziani Auros Benedetto.
15	52	id.	Id.	Cento Carlo.
16	57	id.	Id.	Garofalo Bartolomeo.
17	57	id.	Id.	Ongarato Giovanni.
18	57	id.	Id.	Carnevali Giulio.
19	57	id.	Id.	Scaccione Lodovico.
20	81	id.	Id.	Ganditni Ruggero.
21	81	id.	Id.	Casaglia Dino.
22	8	bersaglieri	Id.	Campo Gaspare.
23	8	id.	Id.	Di Ruvo cav. Raffaele.
24	8	id.	Id.	Grossi Giuseppe.

Presso il reggimento cavalleggeri Umberto I (23°).

1	3	fanteria	Capitano	Spinola Ugo.
2	3	id.	Id.	Ferrari Brenno.
3	22	id.	Id.	Pane Gaetano.
4	22	id.	Id.	Aveta Augusto.
5	22	id.	Id.	Magrini Luigi.
6	22	id.	Id.	Ferri Agide.
7	30	id.	Id.	Gabbi Tito.
8	30	id.	Id.	Lo Monaco cav. Giuseppe.
9	33	id.	Id.	Cagnardi Carlo.
10	36	id.	Id.	Sirombo Giovanni.
11	36	id.	Id.	Aymini Camillo.
12	36	id.	Id.	Corrado Innocenzo.
13	39	id	Id.	Oliveri del Castillo Giovanni.
14	39	id.	Id.	Galeffi Vittorio.
15	39	id.	Id.	Pozzo Secondo.
16	56	id.	Id.	D'Errico Angelo.
17	56	id.	Id.	De Vita Renato.
18	76	id.	Id.	Pietrantonio Annibale.
19	77	id.	Id.	Mangiarotti Onorato.
20	77	id.	Id.	Amato Luigi.
21	87	id.	Id.	Abbolito Antonino.
22	90	id.	Id.	Grillini Amato
23	11	bersaglieri	Id.	Novara Emilio.
24	11	id.	Id.	Motta Ugo.

Presso il reggimento cavalleggeri di Vicenza (24°).

1	2	fanteria	Capitano	Ripandelli Decio.
2	2	id.	Id.	Tommasini Pasquale.
3	4	id.	Id.	Salaris Francesco.
4	4	id.	Id.	Pistolesi Domenico.
5	4	id.	Id	Trinchero Giovanni.
6	4	id	Id.	Pastorini Giovanni.
7	4	id.	Id.	Torello Napoleone.
8	19	id.	Id.	Belfiore Ernesto.
9	22	id.	Id.	Rea Alessandro.
10	26	id.	Id.	Bevilacqua Pietro.
11	38	id.	Id.	Brancaleone Giorgio.
12	38	id.	Id.	Sala Carlo.
13	40	id.	Id.	Mungioli Giuseppe.
14	40	id.	Id.	Marani Ulisse.
15	40	id.	Id.	Pellegrino Vincenzo.
16	40	id	Id.	Mazzoni Alfredo.
17	53	id.	Id.	Grassi cav. Gennaro.
18	53	id.	Id.	Mattioli Demetrio.
19	53	id.	Id.	Benedetti Tancredi.
20	53	id.	Id.	Guidi Carlo.
21	60	id.	Id.	Del Buono Emanuele.
22	84	id.	Id.	Caracciolo Vito.
23	92	id.	Id.	Adami Cesare.
24	93	id.	Id.	Cempini cav. Alfonso.

N. **104**. — **Avvisi ed accordi pei trasporti collettivi di reparti di truppa**. — (Direzione generale servizi amministrativi). — 26 luglio.

Risulta al Ministero che alcuni comandi di presidio danno alle locali autorità ferroviarie avvisi preventivi non prescritti di trasporti di reparti di truppa ed insistono presso le medesime perchè tengano pronto il materiale rotabile occorrente per l'eventuale immediata esecuzione dei trasporti stessi.

Sovente però accade che, dopo che le ferrovie hanno provveduto il materiale nelle località indicate dall'autorità militare, i trasporti preveduti non si effettuino più. Ciò obbliga le società ferroviarie a movimenti infruttuosi di materiale rotabile e dà luogo a proteste da parte di esse.

Questo Ministero, ad evitare il ripetersi di tale inconveniente, interessa le autorità militari ad attenersi, nel predisporre i trasporti di reparti di truppa, alla stretta osservanza delle prescrizioni contenute nei §§ 87, 88 e 89 del regolamento sul servizio dei trasporti militari, edizione 1901 (*Atto* 76 del corrente anno). *Il Ministro* — C. di S. Martino.

Roma, 1901. — Tip. E. Voghera

DISPENSA 29ª **1901** PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 3 agosto.

LUGLIO 10. — Indennità spese d'ufficio per alcuni comandi ed istituti durante l'esercizio finanziario 1901-1902. — Classificazione degli stabilimenti delle sussistenze, *pag.* 369.

AGOSTO 1°. — Cambio di denominazione di caserma di proprietà comunale in Ventimiglia, *pag.* 371.

CIRCOLARE N. **105. — Indennità spese d'ufficio per alcuni comandi ed istituti durante l'esercizio finanziario 1901-1902. — Classificazione degli stabilimenti delle sussistenze.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 31 luglio.



IL MINISTRO DELLA GUERRA.

Vista la legge 23 giugno 1901, n. 244, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1901-1902;

Visto il R. Decreto 7 aprile 1892, che stabilisce le indennità eventuali pel R. esercito;

DETERMINA:

Art. 1.

Per le spese d'ufficio durante l'esercizio finanziario 1901-1902 ai comandi ed uffici non compresi nello specchio IV del R. Decreto 7 aprile 1892 sono assegnate le somme indicate nel prospetto annesso al presente Decreto.

ERRATA-CORRIGE

Circolare n. 100:

pag. 333, nella prima riga della lettera *b*), *invece di:* per un periodo di giorni 22, *leggasi:* per un periodo di giorni 24,

pag. 344, nella prima riga della lettera *b*) del n. 1, *invece di:* per un periodo di giorni 22, *leggasi:* per un periodo di giorni 24.

Art. 2.

La classificazione degli stabilimenti territoriali delle sussistenze nelle categorie previste nel citato specchio IV è stabilita secondo l'annesso prospetto e l'indennità loro spettante per le spese d'ufficio è quella rispettivamente fissata per ciascuna categoria dallo specchio IV medesimo.

Il presente Decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 luglio 1901.

Il Ministro
C. di S. Martino.

PROSPETTO *delle indennità spese d'ufficio pei comandi ed uffici sottoindicati per l'esercizio finanziario 1901-1902.*

Numero del capitolo	Numero dello articolo	COMANDI ED UFFICI	Somma per 6 mesi
14	1°	Comando del corpo di stato maggiore	36000
25	unico	Istituto geografico militare	7000
29	3°	Magazzino centrale di Torino . . .	7000
29	3°	Id. di Firenze . . .	3000
29	3°	Id. di Napoli . . .	3000
21	1°	Ufficio d'amministrazione di personali militari vari	6000

Classificazione degli stabilimenti delle sussistenze militari.

1ª categoria. — *Panifici militari di:* Torino — Alessandria — Milano — Genova — Verona — Bologna — Roma — Napoli.

2ª categoria. — *Panifici militari di:* Brescia — Piacenza — Padova — Forlì — Ancona — Firenze — Lucca — Foligno — Caserta — Bari — Palermo — Messina.
Molino militare di Aldifreda (Caserta).

3ª categoria. — *Panifici militari di:* Novara — Savigliano — Cuneo — Treviso — Pescara — Spezia — Cagliari — Salerno.
Stabilimento militare per la fabbricazione delle scatolette di carne in conserva di Casaralta (Bologna).

Il Ministro
C. di S. Martino.

N. **106**. — **Cambio di denominazione di caserma di proprietà comunale in Ventimiglia.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 1° agosto.

Si porta a conoscenza delle autorità militari che, in seguito a deliberazione del consiglio comunale di Ventimiglia, d'ora innanzi la caserma detta « Nuova » sarà denominata « Caserma VITTORIO EMANUELE III ».

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

Roma, 1901 — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 30ª **1901** PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 10 agosto.

LUGLIO 17. — Indennità per spese d'ufficio per le direzioni e sottodirezioni autonome del genio per l'esercizio finanziario 1901-902, *pag.* 373.
AGOSTO 7. — Cambio di denominazione di caserma di proprietà municipale in Pistoia, *pag.* 374.
» 7. — Sottufficiali ammessi al corso normale d'istruzione presso la scuola magistrale di scherma, *pag.* 375.
» 8. — Concorso per titoli, ad un posto di capotecnico principale d'artiglieria e genio di 3ª classe, *pag.* 376.
» 9. — Sottufficiali in attesa d'impiego, *pag.* 377.

BIBLIOTECA N. ROMA VITTORIO EMAN.

CIRCOLARE N. **107.** — **Indennità per spese d'ufficio per le direzioni e sottodirezioni autonome del genio per l'esercizio finanziario 1901-902.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 17 luglio.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. Decreto 7 aprile 1892, che stabilisce le indennità eventuali per il R. esercito, e gli altri Regi Decreti 2 febbraio e 23 novembre 1893, 28 luglio 1895, 5 gennaio 1896, 23 agosto e 2 dicembre 1897, 27 gennaio e 2 agosto 1898, e 5 gennaio 1899, portanti modificazioni al precedente;

Vista la legge in data 23 giugno 1901, n. 244, che approva lo stato di previsione pel bilancio della guerra;

DECRETA QUANTO APPRESSO:

Art. 1.

Le spese d'ufficio durante l'esercizio finanziario 1901-902 per le direzioni e sottodirezioni autonome del genio sono stabilite dallo specchio annesso al presente decreto.

Art. 2.

A tali spese si provvederà coi fondi stanziati in bilancio al capitolo 17 dello stato di previsione delle spese del Ministero della guerra.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la relativa approvazione.

Roma, addì 17 luglio 1901.

Per il Ministro
COBIANCHI.

ERRATA-CORRIGE.

Circolare n. 105, pag. 370. — Nell'intestazione della 4ª colonna del prospetto, *invece di*: per 6 mesi, *leggasi*: per l'esercizio.

SPECCHIO *degli assegnamenti per le spese d'ufficio delle direzioni e sottodirezioni autonome del genio durante l'anno finanziario 1901-902.*

DIREZIONI E SOTTODIREZIONI		ASSEGNO
Direzioni del genio	Alessandria	2200 00
	Ancona	4800 00
	Bari	3400 00
	Bologna	3500 00
	Firenze	1800 00
	Genova	3300 00
	Messina	3200 00
	Milano	3600 00
	Napoli	4500 00
	Palermo	2600 00
	Roma	7000 00
	Spezia	3200 00
	Torino	3800 00
	Venezia	4600 00
	Verona	4500 00
Sottodirezioni autonome del genio	Cagliari	2000 00
	Cuneo	2000 00
	Novara	2000 00
	Piacenza	3600 00
	Taranto	1000 00
Ufficio autonomo del genio di Maddalena		300 00
Direzione dell'officina di costruzione del genio di Pavia		800 00
	Totale . . L.	67700 00

N. **108**. — **Cambio di denominazione di caserma di proprietà municipale in Pistoia.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 7 agosto.

Si porta a conoscenza delle autorità militari che la caserma comunale « delle Selesiane » in Pistoia assumerà da orá innanzi la denominazione di « Caserma Umberto I ».

Il Ministro — C. di S. Martino.

N. **109. — Sottufficiali ammessi al corso normale di istruzione presso la scuola magistrale militare di scherma.** — (Segretariato generale). — 7 agosto.

Al corso normale d'istruzione presso la scuola magistrale militare di scherma, di cui nella Circolare n. 84 del 21 giugno u. s., sono ammessi i sottufficiali sottoindicati.

Essi dovranno presentarsi il giorno 15 settembre p. v. al comando del distretto militare di Roma, dal quale saranno presi in aggregazione, salvo a passarvi effettivi dopo compiuto il mese di esperimento, prescritto dal n. 6 della parte V del regolamento organico per le scuole militari.

I rispettivi corpi cureranno che i sottufficiali in parola siano avviati a destinazione disarmati, tranne quelli di artiglieria che saranno armati di sola sciabola.

Cureranno altresì che siano provvisti di tutti gli oggetti costituenti il loro arredo personale e che tali oggetti siano in buono stato, provvedendo, secondo è prescritto dal n. 935 del regolamento d'amministrazione, per le necessarie sostituzioni di quelli che non fossero in condizioni di poter fare ancora un utile servizio.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

Voltolini Giuseppe, vicebrigadiere carabinieri reali, legione Allievi.
De Leonibus Cesare, sergente 3° fanteria.
Giovannelli Giuseppe, id. 6° id.
Canzano Francesco, furiere 7° id.
Schiavo Ciro, sergente 40° id.
Mastrorilli Vincenzo, id. 43° id.
Privitera Antonino, id. 47° id.
Vita Achille, id. 52° id.
Balducci Amedeo, id. 62° id.
Galli Adolfo, id. 66° id.
Tattoli Gaetano, id. 77° id.
Scognamiglio Ottorino, sergente 79° fanteria.
Altea Antonio, furiere 85° id.
Rossi Lorenzo, id. 92° id.
Coltro Arturo, sergente 3° bersaglieri.
Zanni Ruffo, id. 9° id.
D'Alessio Bruto, id. 2° artiglieria.
Seniga Andrea, id. 11° id.
Macrì Domenico, id. 9° brigata artiglieria da costa.
Tanteri Pietro, id. 3° genio.
Sordi Ugo, id. 4° id.

N. **110**. — **Concorso per titoli, ad un posto di capotecnico principale d'artiglieria e genio di 3ª classe.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 8 agosto.

1. È aperto un concorso per titoli ad un posto di capotecnico principale d'artiglieria e genio di 3ª classe, della specialità chimico, coll'annuo stipendio di lire 3500.

2. Gli aspiranti al concorso dovranno comprovare di:

a) essere cittadini italiani;

b) non aver superato l'età di 35 anni, alla data del presente avviso di concorso;

c) essere di sana e robusta costituzione, ed esenti da qualsiasi difetto che esima dal servizio militare;

d) avere buona condotta;

e) possedere la laurea di ingegnere, conseguita in una delle scuole d'applicazione del Regno.

3. Gli aspiranti al concorso dovranno presentare la domanda, diretta al Ministero della guerra, e redatta su carta da bollo da lire 1,20, al comando del distretto militare, nel cui territorio risiedono, non più tardi del 20 settembre 1901.

La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti:

a) certificato di cittadinanza italiana;

b) copia dell'atto di nascita;

c) certificato municipale di buona condotta vidimato dal prefetto o sottoprefetto;

d) certificato di penalità;

} rilasciati da non più di tre mesi.

e) certificato di un medico militare, da designarsi dal comando del distretto, constatante che il concorrente è di sana e robusta costituzione, e non ha difetti che esimano dal servizio militare;

f) diploma originale di laurea di ingegnere;

g) gli attestati di studi fatti, le patenti accademiche, i lavori compiuti nei vari rami dell'ingegneria e specialmente nell'elettrotecnica e nella chimica generale ed applicata; i certificati di servizi prestati presso società industriali, scuole, ecc. Saranno preferiti coloro che comprovino di essersi occupati della parte della chimica più affine alla fabbricazione degli esplodenti;

h) dichiarazione con cui il concorrente si assoggetta, se prescelto, ad un esperimento di servizio presso il polverificio di Fontana Liri della durata non inferiore a tre mesi e non superiore a sei.

I comandanti di distretto, appena ricevute le domande, faranno sottoporre i concorrenti a visita medica e quindi tra-

smetteranno sollecitamente al Ministero (Direzione generale artiglieria e genio) le domande stesse.

4. Durante il periodo di esperimento sarà corrisposto al concorrente prescelto, un assegno mensile in ragione dello stipendio di lire 3500 avanti citato, depurato della tassa di ricchezza mobile.

5. Il trattamento, il servizio e l'orario sarà quello stabilito per gli altri impiegati tecnici della direzione, con le varianti che il direttore crederà di fare per meglio assicurarsi dell'abilità del nuovo impiegato e della sua idoneità al servizio cui lo si destina.

6. L'esame dei titoli per la scelta del candidato sarà fatta da una commissione nominata dal Ministero.

7. Ultimato il tirocinio, il direttore del polverificio riferirà al Ministero sui meriti del concorrente ammesso all'esperimento, proponendo la sua immediata assunzione in servizio come capotecnico o la cessazione del tirocinio.

La decisione che il Ministero prenderà in seguito a detti rapporti sarà inappellabile.

8. Il viaggio che il candidato ammesso al tirocinio di prova, dovrà fare per trasferirsi a Fontana Liri, e quello per ritorno al luogo di domicilio eletto nel Regno nel caso che non fosse reputato idoneo, sarà a carico dell'amministrazione militare, e regolato dalle norme per i viaggi degli impiegati civili di corrispondente categoria.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **111**. — **Sottufficiali in attesa d'impiego**. — (Direzione generale servizi amministrativi). — 9 agosto.

La direzione generale delle strade ferrate del Mediterraneo ha messo a disposizione dei sottufficiali un certo numero di posti nel nuovo impiego, per quella amministrazione, di aiutante commesso.

A tale impiego è annesso lo stipendio di L. 900 annue, aumentabile fino a L. 1650, con diritto al viaggio gratuito per recarsi a destinazione per essi e famiglie nonchè al trasporto delle masserizie.

Sebbene sia in corso il provvedimento per la ricompilazione dell'elenco *C*, annesso al regolamento 28 giugno 1888, nel quale verrà compreso questo nuovo impiego, tuttavia per corrispondere alla richiesta della suddetta direzione generale, fatta d'urgenza, si invitano tutti i comandanti di corpo e di ufficio ad in-

terpellare i sottufficiali dipendenti in attesa di impiego civile, ed i comandanti di distretto quelli in congedo, che a tutto febbraio 1902 non abbiano compiuto il 35° anno di età, se siano disposti ad accettare il suddetto impiego, da conseguirsi previa visita medica ed esperimento di mesi sei.

Nell'affermativa essi dovranno far pervenire al Ministero (Direzione generale servizi amministrativi) con tutta sollecitudine e non più tardi del 25 andante, l'analoga domanda per qualsiasi destinazione, la quale dovrà esser corredata del foglio matricolare mod. 61, debitamente firmato, e di una dichiarazione conforme al modulo sottoindicato.

Nella domanda stessa dovrà esser precisato il luogo di residenza di tutti i richiedenti, indistintamente, per poter trasmettere prontamente il biglietto di viaggio a coloro che potranno esser proposti alla direzione generale delle ferrovie suddette.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

Modello della dichiarazione.

Il sottoscritto dichiara di rinunciare ai benefici della cassa pensione, per partecipare a quelli della cassa di previdenza che verrà istituita presso le società ferroviarie, in esecuzione della legge 15 agosto 1897, n. 383, valendosi, pel riscatto degli anni di servizio militare prestati, del diritto sancito in suo favore dall'art. 26 della legge 8 luglio 1883.

A . . . . . il . . . . . 1901.

(Grado e firma del sottufficiale).

Visto il comandante del . . . . . (oppure direttore).

Roma, 1901 — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 31ª **1901** PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 17 agosto.

LUGLIO 26. — Indennità per spese d'ufficio per le direzioni e gli stabilimenti d'artiglieria per l'esercizio finanziario 1901-902, *pag.* 379
AGOSTO 14. — Trasporto a tariffa militare di personale e materiale della Croce Rossa durante le manovre di campagna, *pag.* 381.
» 14. — Cambio di denominazione di caserma di proprietà comunale in Perugia, *pag.* 381.
» 14. — Cambio decennale delle cartelle del consolidato italiano in deposito nelle casse dei corpi, *pag.* 381.
» 15. — Concorso a posti di sostituto segretario aggiunto presso i tribunali militari, *pag.* 382.
» 16. — Ammissione di militari alle armi nel corpo delle guardie di città del regno, *pag.* 383.
» 16. — Stato sanitario del R. esercito nel mese di aprile 1901, *pag.* 386.
» 16. — Stato sanitario del R. esercito nel mese di maggio 1901, *pag.* 388.

CIRCOLARE N. **112**. — **Indennità per spese d'ufficio per le direzioni e gli stabilimenti d'artiglieria per l'esercizio finanziario 1901-902**. — (Direzione generale artiglieria e genio). — 26 luglio.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. Decreto 7 aprile 1892, che stabilisce le indennità eventuali pel R. esercito, e gli altri R. Decreti 2 febbraio e 23 novembre 1893, 28 luglio 1895, 5 gennaio 1896, 23 agosto e 2 dicembre 1897, 27 gennaio e 2 agosto 1898, 5 gennaio 1899 portanti modificazioni al precedente;

Vista la legge in data 23 giugno 1901, n. 244, che approva lo stato di previsione delle spese del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1901-902.

DECRETA:

Art. 1.

Le spese d'ufficio durante l'esercizio finanziario 1901-902 per le direzioni d'artiglieria e per gli stabilimenti sono stabilite come dallo specchio annesso al presente decreto.

Art. 2.

A tali spese si provvederà coi fondi stanziati in bilancio al capitolo 17 dello stato di previsione delle spese del Ministero della guerra.

Il presente Decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la relativa registrazione.

Roma, addì 26 luglio 1901.

Il Ministro
C. DI S. MARTINO.

SPECCHIO *degli assegnamenti per le spese d'ufficio delle direzioni di artiglieria e degli stabilimenti durante l'esercizio finanziario 1901-902.*

DIREZIONI E STABILIMENTI		ASSEGNO
Direzione di artiglieria di	Alessandria	2300 00
	Ancona	1400 00
	Genova	2800 00
	Maddalena	1400 00
	Mantova	2400 00
	Messina	2000 00
	Napoli	2550 00
	Piacenza	3000 00
	Roma	2000 00
	Spezia	2600 00
	Taranto	1240 00
	Torino	2900 00
	Venezia	2400 00
	Verona	2400 00
Arsenale di costruzione di	Napoli	2000 00
	Torino	2400 00
Officina di costruzione di	Genova	1800 00
	Napoli	1800 00
	Torino	2600 00
Fabbrica d'armi di	Brescia	2100 00
	Terni	2300 00
	Torino	1800 00
	Torre Annunziata	1700 00
Laboratorio pirotecnico di	Bologna	2200 00
	Capua	1800 00
Laboratorio di precisione di Roma		3410 00
Polverificio di	Fontana Liri	1600 00
	Fossano	1400 00
Scuola centrale di tiro d'artiglieria di Nettuno		1000 00
Sezione della direzione superiore delle esperienze di artiglieria di Ciriè		2700 00
	Totale . . L.	64000 00

N. **113**. — **Trasporto a tariffa militare di personale e materiale della Croce Rossa durante le manovre di campagna**. — (Direzione generale servizi amministrativi). — 14 agosto.

Durante le prossime manovre di campagna l'associazione della Croce Rossa italiana adibirà, come in passato, taluni ospedali da guerra pel servizio sanitario.

Per l'eseguimento dei trasporti del personale e del materiale relativo, per il pagamento delle spese e per quanto altro ha attinenza al servizio dei detti ospedali valgono le norme impartite con la Circolare 116 del 1900.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **114**. — **Cambio di denominazione di caserma di proprietà comunale in Perugia**. — (Direzione generale artiglieria e genio). — 14 agosto.

Si porta a conoscenza delle autorità militari che, in seguito a deliberazione del consiglio comunale di Perugia, la caserma di S. Domenico sarà d'ora innanzi denominata « Caserma BIORDO MICHELOTTI » in onore del valoroso condottiero perugino vissuto nel XIV secolo.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **115**. — **Cambio decennale delle cartelle del consolidato italiano in deposito nelle casse dei corpi**. — (Direzione generale servizi amministrativi). — 14 agosto.

Come appare dall'avviso inserto nel n. 145 della *Gazzetta Ufficiale* di quest'anno, è stato disposto pel cambio decennale delle cartelle del consolidato italiano 5 e 3 per cento, prescritto dall'art. 37 del regolamento del debito pubblico approvato col Regio Decreto 8 ottobre 1870, n. 5942.

Perchè i corpi abbiano a seguire una norma comune riguardo al cambio delle cartelle di rendita, che sono depositate nelle loro casse quali cauzioni dei capi operai e fornitori a garanzia di contratti, si determina quanto segue:

1° Le prescritte formalità colle sedi della Banca d'Italia per il cambio delle cartelle potranno essere compiute, se così venga chiesto dai proprietari dei titoli, delle amministrazioni dei corpi, dietro rimborso, beninteso, da parte dei proprietari medesimi della spesa di bollo di centesimi 60 per ognuno dei nuovi titoli che verranno ritirati e delle spese postali che oc-

corrono pei corpi lontani dai centri in cui il cambio si effettua.

Questi ultimi corpi potranno anche incaricare della operazione altro corpo che sia di stanza nel capoluogo della provincia.

È superfluo avvertire che la trasmissione dei titoli per posta dovrà, in ogni caso, essere fatta in pieghi assicurati.

2° Ove invece i titolari intendano eseguire essi direttamente le operazioni per il cambio e perciò chiedano alle amministrazioni dei corpi la temporanea restituzione delle cartelle costituite in cauzioni, queste potranno esser loro restituite, purchè però vengano contemporaneamente consegnati altri titoli equivalenti o ne sia versato in cassa l'importo (al valore nominale).

3° Qualora poi i proprietari dei titoli non curino di compiere nell'uno o nell'altro modo le anzidette formalità, i corpi continueranno a tenere i vecchi titoli, così come sono, lasciando che pensino ad eseguirne il cambio i proprietari stessi dopo il loro svincolo o presso la Banca d'Italia o presso la direzione generale del Debito pubblico.

Il Ministro — C. di S. Martino.

N. **116. — Concorso a posti di sostituto segretario aggiunto presso i tribunali militari.** — (Segretariato generale). — 15 agosto.

È aperto un concorso per esame ai posti di sostituto segretario aggiunto nel personale della giustizia militare, ai quali il Ministero ravviserà di provvedere, a seconda delle esigenze del servizio, entro l'anno 1902.

Gli aspiranti che posseggono i requisiti di cui agli articoli 13 e 40 del regolamento organico pel servizio dei tribunali militari, approvato con R. Decreto 22 dicembre 1872, 1210^{series} (serie 2ª), e modificato dai Regi Decreti 9 dicembre 1886, n. 4220 (serie 3ª), 15 agosto 1893, n. 521, e 7 dicembre 1899, n. 498, dovranno far pervenire, non più tardi del 31 ottobre p. v., all'avvocato generale militare presso il tribunale supremo di guerra e marina, in Roma, la domanda in carta bollata da lire una, corredata dai documenti seguenti:

a) certificato di cittadinanza italiana;

b) certificato comprovante l'esercizio dei diritti civili;

c) fede di nascita da cui risulti che l'aspirante, alla data del 1° novembre 1901, avrà compiuto l'età di anni 21 e non superata quella di 30;

d) diploma originale di laurea in legge conseguito in una università del Regno; o certificato comprovante di avere, per due anni consecutivi almeno, esercitato l'ufficio di vice-cancelliere in un tribunale civile e penale, o di cancelliere in una pretura del Regno;

e) certificato di penalità;

f) certificato di buona condotta;

g) certificato d'esito di leva;

h) certificato in carta libera di un ufficiale medico del distretto militare, comprovante l'attitudine del concorrente ad essere mobilitato;

i) stato di famiglia;

Le domande non corredate di tutti i suindicati documenti saranno considerate come non presentate.

I giovani che saranno ammessi al concorso dovranno sostenere un esame teorico-pratico, il quale sarà scritto ed orale, e verserà sui *codici militari*, sulla *procedura penale comune* e sul *regolamento organico per il servizio dei tribunali militari*.

Gli esami scritti, che consisteranno nel redigere sopra due fattispecie estratte a sorte, una sentenza o un atto di procedura, avranno luogo nella seconda quindicina del venturo novembre, in un giorno da destinarsi, presso le sedi di ciascuno dei tribunali militari del Regno (Torino, Alessandria, Milano, Genova, Venezia, Bologna, Ancona, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Palermo, Messina e Cagliari).

Gli esami orali avranno luogo presso la sede del tribunale supremo di guerra e marina in Roma, e vi saranno ammessi soltanto quegli aspiranti che avranno ottenuto l'idoneità negli esami scritti.

Nelle domande d'ammissione al concorso, gli aspiranti dovranno indicare il loro preciso domicilio e dichiarare presso quale tribunale militare intendano di sostenere l'esame scritto.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **117**. — **Ammissione di militari alle armi nelle guardie di città del regno.** — (Direzione generale leve e truppa). — 16 agosto.

Il Ministero dell'interno ha aperto un nuovo arruolamento per il corpo delle guardie di città del Regno.

A questo arruolamento possono aspirare anche i militari sotto le armi che riuniscano i voluti requisiti.

Le ammissioni saranno regolate dalle norme tuttora in vigore contenute nelle Circolari n. 34 e 104 del 1899 che ad ogni buon fine si riportano qui di seguito.

« Visto il disposto dell'articolo 24 della legge 21 dicembre 1899, n. 7321, ed in analogia a quanto fu già praticato per l'ammissione di militari sotto le armi nel corpo speciale delle guardie di città della capitale, con il dispaccio diretto ai comandanti di corpo d'armata il 25 giugno 1898, e con la Circolare del 28 stesso mese n. 230 diretta a tutti i comandanti di corpo del R. esercito, ho determinato, d'accordo col Ministero dell'interno, che fra i caporali e soldati sotto le armi, esclusi i carabinieri, sia aperta l'ammissione nelle guardie di città del regno.

I comandanti di corpo daranno la maggiore possibile diffusione alla presente determinazione.

L'ammissione si deve intendere aperta fino a nuovo ordine.

Le condizioni sono le seguenti:

1. Gli aspiranti che posseggono i requisiti voluti saranno nominati guardie di città con la paga annua di lire mille e cento, previo un tirocinio (circa due mesi) anche retribuito in ragione di lire 750 annue, in qualità di allievi alla scuola. L'arruolamento è contratto per anni cinque all'atto della nomina ad allievo.

2. Gli aspiranti dovranno avere i seguenti requisiti:

a) statura non minore di metri 1,64;

b) robusta costituzione fisica;

c) età non superiore ai 35 anni;

d) saper leggere e scrivere sotto dettatura;

e) essere celibi o vedovi senza prole;

f) non aver subito sotto le armi gravi punizioni;

g) non aver subito condanna superiore a quella degli arresti per giorni cinque o dell'ammenda fino a lire 50.

3. Le domande debbono essere redatte in carta da bollo di lire 1,20, e debbono essere trasmesse ai signori prefetti della provincia nella cui circoscrizione risiede il corpo cui appartiene l'aspirante corredate dei documenti seguenti:

a) certificato di passata visita medica militare;

b) copia del foglio matricolare e caratteristico mod. 59;

c) dichiarazione del comandante del corpo che l'aspirante sa leggere e scrivere.

I signori prefetti richiederanno d'ufficio gli altri documenti atti a comprovare lo stato libero e i precedenti penali dell'aspirante.

4. I comandanti di corpo sono autorizzati a respingere senz'altro le domande di coloro pei quali constasse che non possiedono i requisiti voluti.

5. I militari ammessi nelle guardie di città saranno inviati subito in licenza straordinaria e diretti nel luogo che sarà indicato salvo ad inviarli in congedo con la stessa data con la quale saranno nominati allievi guardie.

La formula per la variazione matricolare dovrà essere la seguente:

Inviato in congedo ed ammesso nelle guardie di città del regno (Circolare del 1901, n. 117), li . . . . . .

Nelle situazioni della forza sotto le armi (mod. 82) si dovrà usare la stessa formula nel quadro delle diminuzioni della forza.

6. Ai militari così ammessi nel corpo suddetto saranno in tutto applicabili le norme relative ai militari in congedo che ottengono l'ammissione nelle guardie di città.

7. I militari che abbiano ottenuta l'ammissione nel corpo delle guardie di città del regno, laddove cessino di appartenervi quando gli uomini della propria classe e della propria ferma si trovino ancora sotto le armi, debbono compiere la ferma nel regio esercito.

A tale scopo a cura dei prefetti, saranno fatti accompagnare al distretto viciniore il quale disporrà, informandone il distretto di leva, perchè i militari medesimi sieno assegnati, per compiere la ferma, ad un corpo dell'arma e specialità a cui prima appartenevano che sia possibilmente nel territorio del corpo d'armata, ma che non abbia stanza nella città in cui i militari stessi prestavano servizio come guardie.

Qualora i militari in parola cessino di far parte del corpo delle guardie di città per fisica inabilità, il distretto li sottoporrà a rassegna e prenderà poi i provvedimenti che saranno necessari, secondo l'esito di questa, informandone ad ogni modo il distretto di leva.

In caso di decesso, di diserzione, di invio alle compagnie di disciplina, di licenziamento o di espulsione pronunciata in seguito a mandato di cattura od a condanna, i prefetti ne informeranno direttamente i distretti di leva.

Quelli dei detti militari i quali, dopo espulsi dal corpo delle guardie di città, sieno stati trasferiti ad una compagnia di disciplina, terminata la punizione, saranno dal comandante degli stabilimenti militari di pena assegnati ed avviati ad un corpo colle norme sopra indicate.

Nulla è innovato per quanto si riferisce ai militari in congedo ammessi nel corpo delle guardie di città del regno, i quali cessino di appartenervi ».

Il Sottosegretario di Stato — B. ZANELLI.

N. 118. — Stato sanitario del R. esercito nel mese di

DIVISIONI	ENTRATI negli ospedali (1)	ENTRATI nelle infermerie di corpo (2)	ENTRATI Totale degli entrati nei luoghi di cura
Torino	789	646	1435
Novara	348	328	676
Alessandria	486	469	955
Cuneo	473	422	895
Milano	549	373	922
Brescia	282	201	483
Genova	422	411	833
Piacenza	456	316	772
Verona	402	309	711
Padova	559	302	861
Bologna	379	248	627
Ravenna	230	259	489
Ancona	269	146	415
Chieti	272	151	423
Firenze	349	184	533
Livorno	410	210	620
Roma	604	530	1134
Perugia	258	143	401
Napoli	607	596	1203
Salerno	179	110	289
Bari	317	150	467
Catanzaro	326	176	502
Palermo	501	199	700
Messina	407	133	540
Cagliari	236	144	380
TOTALE DELL'ESERCITO	10110	7156	17266

Mortalità generale per 1000

(1) Ospedali militari e civili, infermerie di presidio e infermerie speciali.
(2) Dedotti i passati dalle infermerie di corpo agli ospedali.

aprile 1901. — (Segretariato generale). — 16 agosto.

MORTI				GIORNATE DI CURA			Giornate di cura per mille giornate di presenza	Entrata media giornaliera nei luoghi di cura per 1000 di forza
negli ospedali	nelle infermerie	fuori degli ospedali e delle infermerie	Totale dei morti	negli ospedali	nelle infermerie	Totale		
5	»	2	7	11392	3809	15201	33,5	3.2
3	»	»	3	4333	2049	6382	22,2	2.8
2	»	»	2	7946	3400	11346	29,3	2.5
3	»	1	4	6113	2903	9016	30,5	3.0
3	»	2	5	7401	2345	9746	25,2	2.4
1	»	»	1	4188	1476	5664	33,3	2.8
3	»	1	4	5989	2496	8485	28,0	2.8
2	»	1	3	8334	2930	11264	34,5	2.4
3	»	1	4	7668	2181	9849	27,8	2.0
2	»	»	2	8105	2327	10432	28'6	2.4
4	»	»	4	6091	2276	8367	37,0	2.8
3	»	»	3	3477	1927	5404	32,4	2.9
1	»	»	1	4269	1189	5458	32,4	2.5
»	»	»	»	5163	1195	6358	28,7	1.9
4	»	1	5	5699	1747	7446	32,1	2.3
1	»	1	2	5960	1525	7485	27,2	2.3
1	»	1	2	10603	3157	13760	31,9	2.6
»	»	»	»	3531	1163	4694	31,4	2.7
3	»	1	4	12749	4487	17236	38,2	2.7
»	»	»	»	2850	945	3795	26,0	2.0
2	»	»	2	5004	1007	6011	30,6	2.4
1	»	»	1	4521	850	5371	37,0	3.5
3	»	1	4	8587	2264	10851	36,1	2.3
1	»	»	1	6130	912	7042	33,3	2.5
3	»	1	4	3954	896	4850	28,5	2.2
54	»	14	68	160057	51456	211513	31,2	2.5

della forza media = 0.30.

Il Sottosegretario di Stato — B. Zanelli.

N. 119. — Stato sanitario del R. esercito nel mese di

DIVISIONI	ENTRATI negli ospedali (1)	ENTRATI nelle infermerie di corpo (2)	ENTRATI Totale degli entrati nei luoghi di cura
Torino	754	635	1389
Novara	288	314	602
Alessandria	403	460	863
Cuneo	362	412	774
Milano	444	386	830
Brescia	221	227	448
Genova	314	424	738
Piacenza	372	311	683
Verona	346	319	665
Padova	400	332	732
Bologna	260	173	433
Ravenna	157	254	411
Ancona	211	109	320
Chieti	243	183	426
Firenze	241	187	428
Livorno	366	239	605
Roma	446	537	983
Perugia	205	145	350
Napoli	573	639	1212
Salerno	153	93	246
Bari	296	155	451
Catanzaro	227	136	363
Palermo	357	219	576
Messina	332	151	483
Cagliari	161	156	317
TOTALE DELL'ESERCITO	8132	7196	15328

Mortalità generale per 1000

(1) Ospedali militari e civili, infermerie di presidio e infermerie speciali.
(2) Dedotti i passati dalle infermerie di corpo agli ospedali.

maggio 1901. — (Segretariato generale). — 16 agosto.

MORTI				GIORNATE DI CURA			Giornate di cura per mille giornate di presenza	Entrata media giornaliera nei luoghi di cura per 1000 di forza
negli ospedali	nelle infermerie	fuori degli ospedali e delle infermerie	Totale dei morti	negli ospedali	nelle infermerie	Totale		
13	»	7	20	16053	4261	20314	40.5	2.8
3	»	»	3	5376	2744	8120	33.4	2.5
3	»	»	3	8798	4186	12984	32.7	2.2
2	»	»	2	7238	3455	10693	36.6	2.7
»	»	1	1	8375	2912	11287	30.8	2.3
»	»	»	»	4852	2001	6853	33.2	2.2
2	»	2	4	7434	3485	10919	33.5	2.3
3	»	»	3	8304	3292	11596	34.5	2.0
3	»	»	3	7667	2594	10261	27.8	1.8
3	»	2	5	9724	2751	12475	31.7	1.9
1	»	»	1	6624	2020	8644	40.1	2.0
1	»	»	1	3499	2579	6078	35.2	2.4
»	»	»	»	4602	1235	5837	34.5	1.9
1	»	»	1	4928	1588	6516	28.8	1.9
2	»	»	2	5945	2188	8133	34.3	1.8
»	»	1	1	7065	2053	9118	31.4	2.1
1	»	1	2	10590	4689	15279	32.4	2.1
»	»	»	»	3924	1530	5454	35.3	2.3
4	»	1	5	13676	5706	19382	41.8	2.6
»	»	1	1	3380	1271	4651	33.1	1.7
»	»	1	1	5338	1365	6703	33.9	2.3
1	»	»	1	4671	1108	5779	39.1	2.4
3	»	»	3	8673	2509	11182	36.1	1.9
»	»	»	»	6598	1416	8014	35.3	2.1
2	1	»	3	4143	1460	5603	30.9	1.8
48	1	17	66	177477	64398	241875	34.4	2.2

della forza media = 0.29.

Il Sottosegretario di Stato — B. ZANELLI.

Roma, 1901 — Tip. E. Voghera

BIBLIOTECA NAZ. ROMA VITTORIO EMANUELE

DISPENSA 32ª **1901** PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 24 agosto.

AGOSTO 18. — Trasmissione al Ministero dei ricorsi alla IV sezione del Consiglio di Stato, *pag.* 391.

» 21. — Congedamento di sottotenenti di complemento provenienti dagli allievi ufficiali, *pag.* 391.

» 21. — Invio in congedo illimitato dei militari di 1ª categoria delle classi anziane e licenziamento anticipato di taluni militari, *pag.* 392.

» 33. — Parziale rimpatrio di truppe dalla Cina ed invio in congedo illimitato dei militari della classe anziana, *pag.* 399.

» 22. — Esami d'avanzamento nel personale dei ragionieri geometri del genio militare, *pag.* 401.

» 22. — Nuovo concorso per l'ammissione nei collegi militari, per l'anno scolastico 1901-1902, *pag.* 401.

——— Avviso. — Risultato del concorso per un « Manualetto di agronomia pratica » per uso dei militari di truppa del R. esercito, *pag* 404.

CIRCOLARE N. **190**. — **Trasmissione al Ministero dei ricorsi alla IV sezione del Consiglio di Stato**. — (Segretariato generale). — 18 agosto.

Poichè per la rappresentanza e difesa dell'amministrazione militare nei giudizi promossi dinanzi la IV sezione del Consiglio di Stato intende provvedere direttamente questa centrale amministrazione; è necessario che gli uffici, ai quali fossero notificati ricorsi dell'accennata specie, li rimettano subito al Ministero colle informazioni di fatto che credessero necessarie, senza indugiarsi e farne estrarre copie.

Il Sottosegretario di Stato — B. ZANELLI.

N. **191**. — **Congedamento di sottotenenti di complemento provenienti dagli allievi ufficiali**. — (Direzione generale leve e truppa). — 21 agosto.

Analogamente a quanto fu disposto in passato e in relazione a quanto è stabilito dal n. 3 dell'*Atto* 3 del 1898 a riguardo del servizio di prima nomina dei sottotenenti di complemento, questo Ministero ha determinato che i sottotenenti di complemento, i quali provengono dai militari di 1ª categoria che presero servizio con la classe 1879 nei corsi allievi ufficiali della durata di nove mesi stati iniziati col 1° dicembre 1899, siano inviati in congedo illimitato non appena abbiano compiuto tre

mesi di effettivo servizio, decorrenti dal giorno della loro presentazione al corpo cui furono destinati come sottotenenti di complemento.

Il Sottosegretario di Stato — B. ZANELLI.

N. **122**. — **Invio in congedo illimitato dei militari di 1ª categoria delle classi anziane e licenziamento anticipato di taluni militari**. — (Direzione generale leve e truppa). — 21 agosto.

Questo Ministero determina quanto segue circa il congedamento di militari delle classi anziane attualmente alle armi.

1. Colla data del 14 settembre avranno principio le operazioni per l'invio in congedo illimitato:

a) dei militari di 1ª categoria della classe 1878 con ferma di tre anni, compresi beninteso i volontari ordinari, di tutte le armi, corpi e specialità, esclusa la cavalleria;

b) dei militari di 1ª categoria della classe 1879 ascritti o designati per la ferma di due anni, appartenenti a tutte le armi, corpi e specialità, esclusa parimenti la cavalleria.

A quelli degli oradetti militari che si trovano in licenza illimitata, a senso del n. 3, comma *c*), della Circolare n. 126 del 1900, i corpi faranno recapitare nel modo prescritto il rispettivo foglio di congedo illimitato, ritirando loro il biglietto di licenza di cui sono provvisti;

c) dei militari di 1ª categoria ascritti alla classe 1880, di qualunque ferma, quali provenienti da leve anteriori come omessi, renitenti, ecc., che nel corrente anno abbiano compiuto o compiano il 39° anno di età.

2. Il congedamento dei militari predetti avrà luogo colle norme seguenti:

a) i corpi e riparti che prenderanno parte alle manovre di campagna e alle esercitazioni di cavalleria, eseguiranno, in massima, il congedamento dopo che saranno rientrati alle rispettive sedi, eccezione fatta di taluni dei reggimenti destinati a cambiare di guarnigione che, dovendo dal luogo di scioglimento delle manovre di campagna partire subito per le nuove sedi, effettueranno il congedamento nel luogo stesso di scioglimento delle manovre;

b) i corpi che non prendono parte alle manovre di campagna, eseguiranno il congedamento incominciando dal giorno 14 settembre fatta eccezione per quelli stanziati nell'isola di Sardegna che inizieranno il congedamento il giorno 11;

c) il reggimento d'artiglieria da montagna effettuerà il congedamento dopo le esercitazioni estive, a cominciare dal 14 settembre e secondo gli ordini che gli saranno dati dal comandante di corpo d'armata;

d) anche le brigate d'artiglieria da costa e da fortezza effettueranno il congedamento contemporaneamente alle altre armi e specialità, iniziandolo quindi col detto giorno 14 settembre, avvertendo che le brigate distaccate nei forti di sbarramento dovranno essere rientrate nelle sedi ordinarie di guarnigione entro il giorno 10 settembre come sarà disposto dai comandi di corpo d'armata interessati;

e) i battaglioni alpini della frontiera orientale i quali compiono le escursioni estive sulla frontiera occidentale, eseguiranno il congedamento dopo rientrati alle loro sedi normali, secondo gli ordini che saranno dati dai comandi di corpo di armata;

f) le compagnie di sanità e di sussistenza, le scuole ed istituti militari effettueranno il congedamento sotto la data che sarà stabilita dai comandi di corpo d'armata, in relazione alle esigenze del servizio.

3. Col detto giorno 14 settembre e con le stesse norme suindicate sarà anche iniziato il licenziamento anticipato dalle armi delle seguenti categorie di militari:

a) saranno inviati in congedo illimitato, mediante sorteggio, da ogni reggimento di cavalleria in massima 90 uomini, salvo quelle eccezioni che per ciascun reggimento fossero successivamente comunicate; al sorteggio dovranno concorrere tutti i militari della classe 1878 e quelli della classe 1879 designati per la ferma di 2 anni a senso del n. 7 della Circolare n. 7 del 1900.

Tale congedamento dovrà essere compiuto entro il 30 settembre detto e verrà effettuato con le stesse modalità stabilite dal dispaccio-circolare 29 agosto 1899 n. 18671 (*Divisione truppa*) relativo al congedamento di 90 uomini della classe 1876 per ogni reggimento di cavalleria;

b) verranno parimenti inviati in congedo illimitato per anticipazione i militari di 1ª categoria della classe 1880 ascritti alla ferma di un anno, perchè provenienti dai rivedibili di due leve.

4. Collo stesso giorno 14 settembre e successivamente saranno pure inviati in congedo illimitato per anticipazione i militari della classe 1880 e quelli giunti alle armi colla stessa classe, di qualunque ferma ed arma, dei quali sia stato accer-

tato il titolo al congedamento anticipato in base alle disposizioni di cui ai §§ 692 e 693 della Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento ed alla Circolare 1° maggio 1892 n. 29, sebbene non abbiano compiuto gli otto mesi di servizio all'uopo prescritti.

I comandanti di corpo faranno subito nota questa determinazione ai loro dipendenti, affinchè quei militari, cui essa interessa, possano compiere in tempo, ove già non lo abbiano fatto, tutte le pratiche occorrenti a comprovare il loro titolo per l'invio in anticipato congedo.

5. Le operazioni di licenziamento saranno compiute secondo le norme dell'art. 225 e seguenti del regolamento d'amministrazione, avendo presente:

a) che fra gli oggetti da lasciarsi ai congedandi a norma del § 1786 dovranno essere compresi, oltre le stellette alla giubba, un paio di uose, la coreggia da pantaloni e, per coloro che ricevano due o più razioni di pane, il tascapane, e, per quelli che dovranno ricevere il vitto da stazioni di vettovagliamento, altresì la gavetta, il cucchiaio e la tazza di latta;

b) che la distribuzione del pane (§ 1817) dovrà essere limitata ad un *maximum* di tre giorni. Coloro che debbono viaggiare per più di tre giorni saranno riforniti di pane, pei giorni successivi al terzo, nei luoghi di sosta; in conseguenza le autorità militari locali provvederanno in tempo perchè al giungere dei congedandi, sia provveduto il pane occorrente per la prosecuzione del viaggio, dovendone, in qualunque caso, essere escluso il pagamento in contanti;

c) che nelle località ove siano impiantate stazioni di vettovagliamento pei congedandi, queste funzioneranno colle stesse norme stabilite dall'*Atto* 99 del 1898 per il vettovagliamento delle reclute nei viaggi dai distretti ai corpi; intendendosi, naturalmente, devolute ai corpi da cui i congedandi provengono tutte le attribuzioni che nell'*Atto* stesso sono indicate come di spettanza dei distretti.

Nel licenziamento si osserveranno inoltre le disposizioni del Capo XXVIII (sezione 1ª) del regolamento sul reclutamento e del Capo XVII della relativa Istruzione complementare (quale fu modificata dagli *Atti* 198 del 1891, 50 e 204 del 1892 e 180 del 1895) in quanto tali disposizioni non siano contrarie a quelle precitate del regolamento d'amministrazione, ed osservate, quanto al rilascio del foglio di congedo e dell'attestazione per l'elettorato politico, le norme stabilite con l'*Atto* 87 del 1894, e col dispaccio-circolare 16 marzo 1900, n. 601.

Si terranno inoltre presenti le tabelle di reclutamento e di mobilitazione del 1° aprile 1898 colle varianti 1° agosto successivo, non che le norme date con la Circolare n. 26 del 15 gennaio 1898, per i trasferimenti occorrenti per la sistemazione della forza in congedo, conforme le tabelle di mobilitazione anzidette; avvertendo che per gli uomini che hanno concorso alla leva nell'isola di Sardegna valgono più specialmente le norme contenute nel § 674 del citato regolamento d'amministrazione, quale fu modificato dall'*Atto* 20 del corrente anno, sulle quali si richiama più particolarmente l'attenzione delle autorità militari dell'isola di Sardegna.

I comandanti di corpo provvederanno però, affinchè i militari che dovrebbero essere provvisti di foglio di congedo illimitato mentre si trovano in licenza di convalescenza, siano sottoposti a visita medica per cura del corpo o del distretto più vicino al luogo di loro residenza, onde sia accertato in quali condizioni essi si trovano; e se in tale visita fossero giudicati non in grado di prestare servizio, siano senz'altro proposti a rassegna di rimando pei provvedimenti del caso.

6. I militari congedandi, i quali, già residenti all'estero, rimpatriarono per adempiere agli obblighi di leva, debbono, se ne facciano domanda, essere avviati all'estero muniti di regolare passaporto a cura delle autorità militari dalle quali sono congedati.

All'uopo, se il congedando deve recarsi all'estero per via di terra, sarà per lui considerato come comune di destinazione quello in cui trovasi la stazione ferroviaria di confine, nella quale egli dovrà cominciare il viaggio per l'estero. Se, invece, deve recarsi all'estero per via di mare, egli sarà avviato al porto d'imbarco più conveniente, e se la linea di navigazione ch'egli deve percorrere è servita dalla Società di navigazione generale italiana o dalla Società di navigazione generale « La Veloce » (*Atto* 624 della Raccolta delle disposizioni in vigore), il congedando sarà pel percorso marittimo munito dello scontrino mod. F^{bis}, affinchè possa fruire della tariffa ridotta pel viaggio in 3ª classe sui piroscafi di dette Società.

Il nulla osta per espatriare sarà rilasciato dal comandante del corpo cui appartiene il congedando. A tale uopo il comandante inizierà subito le pratiche con l'autorità prefettizia pel rilascio del passaporto e frattanto potrà trattenere alle armi il congedando.

Del concesso nulla osta si dovrà poi avvertire il rispettivo distretto di leva, onde il militare possa essere considerato per tutti gli effetti come residente regolarmente all'estero.

A quei congedandi, pei quali consti in qualunque modo al comandante di corpo l'*indigenza*, sarà rilasciata la dichiarazione d'indigenza nei casi, nella forma e per gli effetti di cui al § 55 dell'istruzione per l'applicazione della convenzione 6 dicembre 1899 stipulata con la società di navigazione generale italiana pei trasporti militari sul mare (*Atto* 77 del 1900).

I militari congedandi dovranno essere avvertiti che, ottenendo di recarsi all'estero, non dovranno indossare alcuno degli oggetti della divisa militare che sia loro lasciato all'atto del congedo per effetto del § 1786 del *Regolamento d'amministrazione* e del precedente n. 5.

7. I militari che furono avviati sotto le armi mentre si trovavano a domicilio coatto, dovranno, giusta il § 939 del Regolamento sul reclutamento, essere diretti al loro distretto militare perchè li avvii al proprio comune.

In tale occasione i corpi, nel fare ai prefetti o sottoprefetti la notificazione del congedamento prescritta dal paragrafo anzidetto, faranno loro conoscere altresì se ai detti militari fu o non rilasciata la dichiarazione di buona condotta.

8. Agli effetti del § 106 dell'Istruzione sulle matricole, per quanto riguarda il computo dell'interruzione di servizio, deve intendersi che la data di congedamento sia per tutti i militari delle classi anziane suindicati quella del 14 settembre p. v.

La parificazione dei fogli matricolari, di cui ai §§ 79 e 80 dell'Istruzione suddetta, dovrà essere compiuta dai distretti al più presto possibile, per modo che i depositi dei corpi ai quali i titolari dei detti fogli furono trasferiti all'atto del congedo, possano servirsi dei fogli parificati per completare e rettificare, se del caso, i ruolini mod. 250 e 214.

9. All'atto dell'invio in congedo i comandanti di corpo non promuoveranno sergenti i migliori caporali maggiori, secondo sarebbe prescritto dal § 22 del Regolamento sullo stato dei sottufficiali 15 maggio 1884, ma si limiteranno a dichiararne l'idoneità con apposita annotazione sul foglio di congedo, nonchè sulla parte *F* del foglio matricolare.

10. Qualora fra i militari già renitenti ascritti alle classi da congedarsi ve ne fossero taluni che risultassero condannati per il reato di renitenza e non ancora ammessi all'amnistia, dovranno subito i comandanti di corpo farne oggetto di apposita comunicazione al prefetto o sottoprefetto del rispettivo circondario di leva, affinchè sia promossa con sollecitudine la declaratoria circa la loro ammissione alla amnistia concessa col R. Decreto del 3 marzo 1898, n. 42, R. Decreto 11 giugno 1899, n. 206 e R. Decreto 11 novembre 1900, n. 369.

11. I movimenti di cui alle lettere *a*) e *b*) e *d*) del n. 2 e *b*) del n. 3, per quanto riguarda i congedandi dei reggimenti granatieri, fanteria, bersaglieri, artiglieria da campagna, a cavallo, genio e delle brigate d'artiglieria da costa e da fortezza verranno predisposti dall'ufficio trasporti del comando del corpo di stato maggiore, e saranno pertanto compiuti secondo le disposizioni che dall'ufficio stesso verranno impartite; è fatta però eccezione per le compagnie operai d'artiglieria e gli stabilimenti militari di pena, pei quali corpi valgono anche le speciali disposizioni di cui è oggetto il comma seguente.

Invece, i movimenti di cui alla lettera *c*), *e*) ed *f*) del n. 2 anzidetto e quelli di cui ai n. 3 lettera *a*) e 4 successivi saranno stabiliti dai comandanti di corpo d'armata interessati, ai quali i corpi avranno pertanto cura d'inviare, per tempo, un prospetto numerico della forza da congedarsi, compilato conforme al modello prescritto (Circolare n. 4901 del 10 luglio 1901 *Divisione Stato maggiore*).

12. Gli uomini da inviarsi in congedo illimitato dovranno, come è detto nel § 1784 del citato Regolamento d'amministrazione, da tutti i corpi e specialità sopraindicate, essere mandati direttamente alle case loro, e a senso di quanto è stabilito dall'articolo 227 di detto regolamento, dovranno loro essere corrisposte le indennità di trasferta e gli assegni di trasporto per ferrovia e per mare fino al comune di residenza, purchè tale comune sia in un mandamento differente da quello in cui il corpo ha sede.

Il pagamento dei trasporti tanto per ferrovia che per mare verrà fatto all'atto in cui si effettua il trasporto, tenute presenti le norme contenute nel precitato articolo 227.

Per la compilazione dei documenti di viaggio e per le istruzioni da impartirsi ai congedandi varrà il § 72 del regolamento sul servizio dei trasporti (per ferrovia e sulle navi), parte 1ª, (edizione maggio 1901).

13. Per quanto riguarda l'accompagnamento dei drappelli si richiama in modo speciale l'attenzione delle competenti autorità militari sulla esatta osservanza delle prescrizioni del libro II del regolamento pel servizio territoriale.

Ogni capo drappello dovrà essere munito, per cura del corpo cui appartengono i congedandi, di un ruolino nominativo degli uomini componenti il drappello.

Inoltre, sebbene già vi sia accennato nel n. 4, si stima opportuno di richiamare l'attenzione su quanto è detto nel già citato *Atto* 87 del 1894 circa i vincoli disciplinari ai quali

i congedati continuano ad essere soggetti fino a tanto che non abbiano presentato al sindaco pel *visto* il loro foglio di congedo, e sull'ordine formale dato dal n. 4 di detto *Atto*, di avvertire di tali loro obblighi i militari all'atto del congedamento.

14. I comandanti di corpo d'armata disporranno perchè, durante il periodo dei trasporti ferroviari dei congedandi, vengano costituiti i comandi eventuali di stazione ferroviaria designati nell'*ordine di movimento* che diramerà il comando del corpo di stato maggiore, a senso del precedente n. 11; inoltre disporranno perchè presso ogni comando di stazione, eventuale o permanente, presti servizio un ufficiale medico, per visitare i congedandi di passaggio ammalati, ed impedire, occorrendo, il proseguimento del viaggio a coloro che non fossero in grado di sopportarlo.

I comandanti stessi disporranno inoltre che i drappelli dei congedandi siano durante il viaggio sottoposti ad attiva sorveglianza da parte degli ufficiali e graduati che li accompagnano.

I capi drappello debbono durante il viaggio vigilare a che le varie squadriglie scendano alle stazioni corrispondenti ai documenti di viaggio di cui vennero fornite o nelle stazioni di diramazione in cui debbono cambiare treno o direzione di viaggio.

15. Effettuati i licenziamenti di cui nella presente Circolare, i comandanti dei corpi trasmetteranno al Ministero (*Direzione generale leve e truppa*) *tre* prospetti, nel primo dei quali sarà indicato il numero dei congedati delle classi anziane distinti per classi e per gradi; nel secondo il numero di quelli di cui è oggetto il n. 3, e nel terzo il numero di quelli di cui è parola al n. 4.

I comandanti di corpo d'armata riferiranno poi sommariamente al Ministero (*Segretariato generale*) sul modo come si sarà effettuato il licenziamento di tutti i militari anzidetti, sugli inconvenienti eventualmente riscontrati e facendo, se del caso, le proposte per evitarli in avvenire.

16. Le disposizioni, di cui nella presente Circolare, non riguardano i militari della classe 1878, ferma tre anni appartenenti alle truppe dell'Estremo Oriente, per i quali provvede la seguente Circolare n. 123. Per i militari della classe 1879, ferma due anni, appartenenti alle truppe stesse, il Ministero si riserva di emanare speciali provvedimenti.

Il Sottosegretario di Stato — B. Zanelli.

N. **123**. — **Parziale rimpatrio di truppe dalla Cina ed invio in congedo illimitato dei militari della classe anziana.** — (Segretariato generale). — 22 agosto.

Essendo stato ordinato il ritorno parziale delle R. truppe dall'Estremo Oriente, verso la metà di settembre sbarcheranno a Napoli per rimpatrio i seguenti riparti:

compagnie del 41° e 43° fanteria e del 2° e 4° bersaglieri, la batteria mitragliatrici (meno una sezione ed i quadrupedi di truppa), l'ospedaletto da campo ed individui isolati appartenenti a vari servizi.

A tenore del § 60 delle istruzioni amministrative per le truppe in Cina (20 dicembre 1900), il Ministero determina quanto segue:

1° Le compagnie di fanteria e bersaglieri rientreranno ai rispettivi reggimenti; la batteria mitragliatrici e l'ospedaletto da campo verranno sciolti. Saranno parimenti sciolti i comandi di battaglioni di fanteria e bersaglieri nell'Estremo Oriente.

2° Il comandante del X corpo d'armata disporrà perchè tutti i militari reduci dalla Cina siano sottoposti ad una accurata visita medica, per constatare le loro precise condizioni di salute: della visita passata sarà redatto apposito verbale.

3° Ultimata tale visita, e provveduto perchè gli individui riconosciuti ammalati e che abbiano bisogno di cura siano fatti ricoverare nel locale ospedale militare, il comandante del distretto militare di Napoli provvederà:

a) All'invio in congedo illimitato di tutti i militari della classe 1878;

b) All'invio in licenza straordinaria od in congedo, dei militari che rimpatriano in seguito alla morte di uno dei genitori;

c) Alla concessione di una licenza ordinaria di giorni 30 a tutti gli ufficiali ed a tutti i militari di truppa i quali non si trovino contemplati nei casi di cui ai capoversi *a*) e *b*). Tale licenza sarà da considerarsi in più di quella che può spettare agli interessati a senso di quanto è prescritto dal regolamento sulle licenze.

4° Le operazioni inerenti al congedamento saranno effettuate in Napoli dagli stessi riparti rimpatriati che hanno in forza gli individui (effettivi od aggregati), e saranno iniziate il giorno successivo a quello dello sbarco.

5° Prima dell'inizio di tali operazioni, i reparti verseranno al distretto medesimo tutto il fondo in oro di cui siano provvisti e dal distretto stesso saranno forniti loro i fondi occorrenti pei

pagamenti che debbono fare pel licenziamento degli uomini e, quanto alle compagnie di fanteria e bersaglieri, anche pel viaggio del personale che rientrerà alla sede del rispettivo reggimento.

6° Ai reduci dalla Cina saranno distribuite in Napoli le medaglie commemorative della campagna nell'Estremo Oriente, instituite con R. Decreto 23 giugno u. s. ed il relativo brevetto.

7° Le licenze saranno concesse dopo ultimate le varie operazioni di congedamento e quelle contabili inerenti alla sistemazione dei conti dei reparti interessati.

I comandanti di compagnia potranno partire in licenza soltanto dopo che avranno effettuato personalmente la consegna dei registri, documenti contabili e materiali vari appartenenti alle compagnie rimpatriate, ai reggimenti dai quali le compagnie stesse dipendono.

Il comandante della batteria mitragliatrici, e l'ufficiale medico più anziano dell'ospedaletto da campo, rimetteranno al comandante del distretto militare di Napoli i documenti e registri contabili, il materiale ed i fondi che hanno in consegna: quindi saranno lasciati partire in licenza.

8° Il comandante del distretto di Napoli passerà poi, appena possibile, alla direzione di artiglieria locale il materiale speciale che è in carico alla direzione stessa.

9° Arrivate al reggimento, le compagnie di fanteria e bersaglieri chiuderanno i loro conti e rimetteranno il rendiconto di cassa, i giornali di contabilità e gli altri documenti al reggimento stesso per essere spediti al distretto di Napoli, versando ad un tempo in cassa, a favore di questo, i fondi che loro rimangono.

Dal giorno susseguente a quello dell'arrivo al corpo, le compagnie saranno nuovamente amministrate dal corpo stesso per conto proprio. Intavoleranno perciò subito le nuove scritture per conto di questo e riceveranno da esso i fondi occorrenti.

Per le compagnie di cui gli uomini fossero stati inviati tutti in congedo od in licenza da Napoli, si considererà per gli effetti amministrativi, come data di arrivo dei reparti ai corpi, quella dell'arrivo dei rispettivi comandanti.

10° I comandanti dei reggimenti interessati provvederanno perchè le suddette compagnie siano tosto completate con elementi tratti dal complesso della forza del corpo, e vi destineranno, in via provvisoria, quale comandante, uno dei capitani a disposizione ed il numero di ufficiali subalterni e sottufficiali strettamente necessario pel regolare funzionamento del reparto.

11° Per l'invio degli individui in licenza od in congedo, il distretto militare di Napoli ed i corpi interessati osserveranno, per quanto li riguarda, le prescrizioni di cui ai §§ 57 e 59 delle istruzioni sopra citate.

Il Sottosegretario di Stato — B. ZANELLI.

N. **124. — Esami d'avanzamento nel personale dei ragionieri geometri del genio militare.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 22 agosto.

Nel mese di dicembre p. v. avranno luogo in Roma presso l'ufficio di S. E. l'ispettore generale del genio gli esami di avanzamento al grado di ragioniere geometra principale del genio militare di 3ª classe, in applicazione dell'art. 6 del R. Decreto 28 aprile 1901, n. 198 (*Atto* 124).

A tali esami saranno chiamati tutti i ragionieri geometri di 1ª classe e quelli di 2ª classe con anzianità anteriore all'anno 1894, che dichiarino di volervisi presentare e che si trovino nelle condizioni prescritte per potervi concorrere.

I ragionieri di 1ª classe cui venne notificata la iscrizione sul quadro d'avanzamento per l'anno in corso sono dispensati, a senso dell'art. 18 del succitato R. Decreto, dagli esami per l'avanzamento ad anzianità: essi, ove ne facciano domanda, saranno ammessi all'esame speciale per l'avanzamento a scelta e, qualunque sia l'esito dell'esame stesso, non perderanno il titolo all'avanzamento per anzianità, purchè, s'intende, proseguano ad esserne ritenuti meritevoli dalle competenti commissioni.

Con inserzione sul *Bollettino ufficiale delle nomine* saranno indicati i nomi dei ragionieri ammessi agli esami di cui è parola nella presente Circolare, non che il giorno nel quale essi dovranno all'uopo presentarsi all'ufficio predetto.

Gli esami saranno dati secondo le norme ed i programmi pubblicati con l'*Atto* 203 del corrente anno.

Gli elenchi nominativi di proposta da inoltrarsi a senso dei §§ 7 e 8 dell'*Atto* ora detto, dovranno pervenire al Ministero non più tardi del 15 novembre p. v.

Il Sottosegretario di Stato — B. ZANELLI.

N. **125. — Nuovo concorso per l'ammissione nei collegi militari, per l'anno scolastico 1901-1902.** — (Segretariato generale). — 22 agosto.

1. È aperto un nuovo concorso per l'ammissione di allievi nei collegi militari di Napoli e Roma, pel prossimo anno scolastico, che avrà principio il 16 ottobre p. v.

L'ammissione avrà luogo per esami e per titoli al primo corso, ed esclusivamente per titoli al secondo corso.

2. Il numero massimo di allievi da ammettersi con tale nuovo concorso sarà:

pel collegio di Napoli, di 25 al 1° corso e 20 al 2° corso;
pel collegio di Roma, di 20 al 1° corso e 12 al 2° corso.

3. Le condizioni alle quali debbono soddisfare gli aspiranti, sono quelle stesse che risultano dal manifesto di cui nella Circolare n. 17 del 5 febbraio u. s., fatta soltanto eccezione per i limiti massimi di età, che vengono eccezionalmente estesi:

pel 1° corso a 16 anni e 6 mesi } non oltrepassati al 1° ago-
pel 2° corso a 17 anni e 6 mesi } sto volgente.

4. Gli esami, tanto scritti che orali, per l'ammissione al 1° corso, avranno luogo esclusivamente in Napoli e in Roma presso i collegi militari, in Modena presso la scuola militare, e in Torino presso l'accademia militare.

Le prove scritte d'italiano e francese avranno luogo alle ore 8 dei giorni 7 e 8 ottobre p. v., su tema inviato dal Ministero. Successivamente si daranno le prove orali, nei giorni e nelle ore da indicarsi dai comandi degli istituti.

Le commissioni esaminatrici saranno formate dai singoli comandanti dei predetti istituti militari, conformemente alle prescrizioni vigenti per gli istituti tecnici.

5. Verranno ammessi al concorso per titoli anche quei giovani che hanno la possibilità di conseguire, a seconda dei casi, presso gli istituti civili governativi, o pareggiati, la licenza tecnica, o il certificato di ammissione alla 1ª o alla 2ª classe d'istituto tecnico, nella sessione autunnale, a condizione però che producano la licenza o il certificato non più tardi del 1° novembre p. v.

In tal caso l'ammissione in collegio avrà luogo subito dopo la presentazione del titolo.

6. Il tempo utile per la presentazione delle domande scadrà: pei concorrenti ad esame, il giorno 27 settembre p. v., e pei concorrenti per titoli (anche se si riservano di produrre il titolo di studio nella sessione autunnale) il 30 dello stesso mese.

7. Le domande, indirizzate al Ministero, dovranno essere presentate, coi prescritti documenti, ai comandi di distretto militare, i quali, verificata la regolarità degli atti, e sottoposti gli aspiranti alla prescritta visita medica, trasmetteranno: le domande dei concorrenti per esami al comandante di quello, fra gli istituti militari indicati al precedente n. 4, che verrà designato dagli interessati come sede preferita per gli esami; e

quelle dei concorrenti per titoli al Ministero (Segretariato generale).

Potrà esser dato corso anche alle domande non regolarmente o completamente documentate, quando si tratti, non della mancanza, nel candidato, di condizioni essenziali, ma solo di ritardo nella regolarizzazione o produzione di qualche atto.

8. I comandi degli istituti militari suindicati, esaminate alla loro volta le domande e i documenti dei concorrenti per esame, ne accuseranno ricevuta ai comandi di distretto, facendo in pari tempo invitare i candidati a presentarsi all'istituto per le prove.

I documenti dei candidati che risulteranno idonei, dovranno essere conservati dal comando del rispettivo collegio (o inviati al comando stesso da quelli della scuola e dell'accademia militare); e quelli dei non idonei saranno senz'altro restituiti agli interessati.

Appena terminati gli esami, ciascun comando d'istituto farà conoscere telegraficamente al Ministero il numero dei concorrenti idonei, aspiranti a ciascun collegio.

9. Relativamente al modo di compilare e documentare le domande, alla graduatoria dei concorrenti, e alle altre condizioni d'ammissione e di permanenza in collegio, valgono le disposizioni del manifesto del 5 febbraio u. s. e del *Regolamento per le ammissioni ai collegi militari, alla scuola e all'accademia militare* (edizione 2 febbraio 1900), in vendita a L. 0,45 presso la tipografia Voghera in Roma.

10. I comandanti di distretto sono invitati a dare pubblicità, per mezzo della stampa, alla presente, con un sunto indicante specialmente il modo d'ammissione, le nuove condizioni di età, le sedi di esami, e i termini per la presentazione delle domande, avvertendo che gli interessati potranno rivolgersi agli stessi comandi di distretto per qualsiasi schiarimento.

Il Sottosegretario di Stato. — B. Zanelli.

AVVISO

Risultato del concorso per un « Manuale di agronomia pratica » per uso dei militari di truppa del R. esercito.

La commissione incaricata di esaminare i manoscritti ammessi al secondo concorso per la scelta di un *Manualetto di agronomia pratica*, come da avviso inserto nella dispensa 4ª del *Giornale militare* del corrente anno (parte 2ª), avendo ultimati i suoi lavori, ha presentato a questo Ministero le sue conclusioni, dalle quali risulta quanto segue:

1° Il manoscritto contraddistinto coll'epigrafe: *Povera foglia frale, dove vai tu?* per meriti intrinseci e per forma essendo indubbiamente superiore agli altri sei presentati al concorso, viene segnalato pel conferimento del primo premio.

2° Il manoscritto contraddistinto coll'epigrafe: *Se non si fortifica la base di ogni ricchezza, che è l'agricoltura, tutti gli sforzi degli uomini devoti alla patria per conseguire l'unità dei popoli, per collegare le forze contro i nemici esterni, tutti i miglioramenti politici e tutti i mezzi che potranno escogitare Governo e Parlamento per aumentare la prosperità ed il benessere delle generazioni presenti e future, sono destinate a fallire* (Liebig), essendo lavoro diligente ed accurato, con non pochi pregi di pratica utilità, viene segnalato siccome meritevole del secondo premio.

Il Ministero, accogliendo pienamente le proposte suindicate, assegna la somma di L. 1500 (1° premio) all'autore del manoscritto di cui al n. 1, che risulta essere il professore Lanza cav. Emilio insegnante di agraria nel R. istituto tecnico di Mondovì, e la somma di L. 500 (2° premio) all'autore del manoscritto di cui al n. 2, che risulta essere il maggiore d'artiglieria Guarducci cav. Torquato addetto al Comando del VII corpo d'armata.

In conseguenza il Ministero dichiara chiuso il concorso, ed invita i singoli autori a ritirare i propri manoscritti, ad eccezione di quello del professore Lanza, che rimane di proprietà del Ministero stesso, giusta le norme stabilite col Decreto Ministeriale del 23 ottobre 1899 (*Giornale militare*, parte 2ª, dispensa 48ª, di detto anno).

Il ritiro dei manoscritti potrà essere fatto presso il Ministero (Segretariato generale, Divisione stato maggiore) al quale i vari autori potranno rivolgere le loro richieste.

Roma, 1901 — Tip. E. Voghera.

Dispensa 33ª 1901 Parte 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 31 agosto.

AGOSTO 26. — Ammissione di sottufficiali nel ruolo degli aspiranti all'impiego di guarda batterie nei forti, *pag.* 405.
» 29. — Soppressione dei filetti abbeveratoi in alcune dotazioni di mobilitazione, *pag.* 406.
» 29. — Sottufficiali chiamati agli esami orali per l'ammissione al corso speciale presso la scuola militare, *pag.* 406.
» 30. — Visite mediche dei giovani aspiranti all'arruolamento volontario nel corpo reali equipaggi in qualità di mozzi, *pag.* 410.
» 30. — Concorso a posti di sostituto segretario aggiunto presso i tribunali militari, *pag.* 410.
» 30. — Chiamata alle armi per istruzione di militari di 1ª categoria in congedo illimitato ascritti all'artiglieria da campagna ed a cavallo, *pag.* 411.
» 30. — Chiamata alle armi per istruzione di militari di 1ª categoria in congedo illimitato appartenenti alla milizia territoriale e provenienti dalla riserva navale, *pag.* 423.

CIRCOLARE N. **125**. — **Ammissione di sottufficiali nel ruolo degli aspiranti all'impiego di guarda batterie nei forti**. — (Direzione generale artiglieria e genio). — 26 agosto.

Dovendosi inscrivere un certo numero di sottufficiali nel ruolo speciale degli aspiranti all'impiego di guarda batterie nei forti, il Ministero autorizza coloro che si trovano nelle volute condizioni ad inoltrare, per via gerarchica, la relativa domanda.

Gli aspiranti, oltre al possedere i requisiti richiesti dal regolamento sullo stato dei sottufficiali, dovranno aver compiuto al 1° corrente 11 anni di effettivo servizio — non calcolando, cioè, le interruzioni del servizio stesso. — Il Ministero però si riserva di limitare ancor più l'anzianità degli ammittendi, in relazione al numero di quelli che debbano inscriversi nel ruolo.

Le domande saranno corredate dal parere delle Commissioni d'avanzamento, le quali dovranno dichiarare in modo esplicito se, tenuto conto delle attitudini dei sottufficiali, ed essenzialmente della condotta da essi serbata durante il servizio, li ritengono meritevoli dello impiego, ed atti a ben disimpegnarlo anche in località disagiate, e fuori della vigilanza diretta dei loro superiori.

Alle domande dovranno pure essere unite le copie dei fogli matricolari e di quelli caratteristici.

I sottufficiali che provengono dai reggimenti d'artiglieria, e che non abbiano mai prestato servizio nelle specialità da costa o da fortezza, prima di essere inscritti nel ruolo, dovranno compiere con successo un corso speciale d'istruzione sui materiali d'artiglieria in genere, e sulle norme relative alla loro conservazione.

Le domande dovranno pervenire al Ministero non più tardi del 25 settembre prossimo.

Il Sottosegretario di Stato — B. ZANELLI.

N. **126. — Soppressione del filetti abbeveratoi in alcune dotazioni di mobilitazione.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 29 agosto.

Questo Ministero ha determinato di sopprimere il filetto abbeveratoio dalle serie di accessori pel governo dei quadrupedi provvisti di briglia con morso snodato o con filetto snodato.

In attesa che vengano pubblicate le varianti che, in conseguenza di ciò, dovranno essere arrecate ai vari specchi del Tomo II di mobilitazione, la soppressione in parola dovrà intendersi fin da ora attuata e pertanto i corpi, che prenderanno parte alle manovre di campagna del corrente anno, non impiegheranno durante queste il filetto abbeveratoio per i quadrupedi sopra specificati.

I corpi per altro si asterranno dall'eseguire alcun versamento dei filetti esuberanti fino a quando non saranno state pubblicate le varianti suaccennate.

Il Sottosegretario di Stato — B. ZANELLI.

N. **127. Sottufficiali chiamati agli esami orali per l'ammissione al corso speciale presso la scuola militare.** — (Segretariato generale) 29 agosto.

I sottufficiali qui appresso nominati, avendo, nell'esperimento scritto, di cui nella Circolare n. 85 del 21 giugno u. s., conseguita l'idoneità, sono chiamati agli esami orali, che avranno principio il 2 ottobre p. v. presso la scuola militare.

Essi, armati di sola sciabola, dovranno esser fatti partire per la scuola stessa, in modo da potervisi presentare nelle ore antimeridiane del giorno 1° ottobre; e saranno presi in aggregazione da quell'istituto.

Il Sottosegretario di Stato — B. ZANELLI.

Aspiranti alle armi combattenti.

Lodi Ezio, furiere 3° fanteria.
Somma Umberto, id. 6° id.
Bucciarelli Egisto, sergente 9° id.
Ginobbi Arturo, furiere 12° id.
Troiani Ettore, sergente 12° id.
Moavero Giuseppe, furiere 17° id.
Varese Domenico, sergente 18° id.
Gennari Umberto, furiere 27° id.
Bettini Giulio, id. 31° id.
Marchesi Luigi, id. 34° id.
Balsamo Enrico, id. 42° id.
Abbatecola Raffaele, sergente 49° id.
Ortolani Alfredo, id. 50° id.
Villa Vincenzo, id. 50° id.
Bambara Domenico, id. 52° id.
Agnesotti Costantino, id. 52° id.
Landi Ettore, id. 52° id.
Crova Giuseppe, id. 53° id.
Fornaroli Gastone, furiere 54° id.
Bottaro Pietro, id. 54° id.
Andreoli Amerigo, sergente 55° id.
De Angelis Giuseppe, id. 56° id.
Ancusio Erminio, id. 57° id.
Broglia Enrico, id. 58° id.
Bonarelli Giorgio, furiere 59° id.
Cortiana Ranieri, id. 61° id.
Elena Vittorio, id. 61° id.
Iaricci Alfredo, id. 63° id.
Verger Napoleone, sergente 63° id.
Chiappi Armellini, furiere 64° fanteria.
Battaglini Tito, sergente 65° id.
Fulgeri Giulio, id. 65° id.
Iuglaris Nicolò, id. 67° id.
Femi Aurelio, furiere 69° id.
Muzzolon Adone, sergente 76° id.
Brocco Lorenzo, furiere 78° id.
Cammarano Raffaele, sergente 81° id.
Nacci Arnaldo, id. 81° id.
Gorgoni Alfredo, id. 83° id.
Coturri Giovanni, furiere 84° id.
Biondi Antonio, sergente 84° id.
Marimpietri Giovanni, id. 84° id.
Bisagni Alfredo, furiere 85° id.
Antoniani Carlo, id. 91° id.
Giacca Emilio, id. 93° id.
Zadotti Ennio, id. 94° id.
Zoccali Attilio, id. 94° id.
Aletta Nicola, id. 1° bersaglieri.
Ferruzzano Antonio, sergente 1° id.
Sambri Primo, id. 1° id.
Carminati Aurelio, id. 3° id.
Marchese Vittorio, id. 4° id.
Senesi Angelo, id. 5° id.
Priolo-Caglia Francesco, furiere 6° id.
Vaschetto Angelo, sergente 6° id.
Calcari Ottaviano, furiere 7° id.
De Fraia Gavino, serg. 7° id.
Carrozza Amatore, furiere 8° id.

Blasi Valerio, furiere 8° bersaglieri.
Copelli Anacleto, sergente 8° id.
Sacchetta Adolfo, id. 8° id.
Chieri Virginio, furiere 9° id.
Miele Eugenio, sergente 10° id.
Bertolini Ferdinando, furiere 11° id.
De Carolis Ezio, serg. 11° id.
Gadani Attilio, id. 11° id.
Catenacci Clodoveo, furiere 12° id.
Del Re Antonio, id. 1° alpini.
Rumiano Manlio, id. 2° id.
Roggero Giovanni, sergente 2° id.
Beraudi Giovanni, id. 4° id.
Bosio Giuseppe, id. 5° id.
Giolitti Enrico, id. 5° id.
Battisti Marcello, furiere 6° id.
Barro Matteo, id. 7° id.
Grego Guido, sergente reggimento Nizza cavalleria.
Comotto Giovanni, furiere id. Piemonte Reale cavalleria.
Bortolani Umberto, id. id. Savoia cavalleria.
Bessero Pietro, sergente id. lancieri di Firenze.
Samaia Guido, furiere id. cavalleggeri di Saluzzo.
Urga Pietro, sergente id. id. di Alessandria.
Nobile Innocenzo, id. id. id. di Lucca.
Ravazzi Francesco, id. id. id. di Piacenza.
Dellara Natale, id. id. id. Guide.
Bernardi Dante, furiere id. id. di Roma.
Montaldo Umberto, id. id. id. di Roma.
Panizzardi Luigi, furiere reggimento cavalleggeri di Roma.
Gentilucci Gino, sergente id. id. di Catania.
Sportoletti Filippo, id. id id. Umberto I.
Fraracci Giovanni, furiere 2° artiglieria.
Esposito Ildebrando, sergente 2° id.
Cambardelli Vincenzo, id. 3° id.
Moretti Ugo, id. 3° id.
Pernigotti Pietro, furiere 4° id.
Paroni Carlo, sergente 4° id.
Masson Giuseppe, id. 7° id.
Ducci Camillo, id. 7° id.
Franceschi Giuseppe, id. 8° id.
Enrichi Arminio, id. 9° id.
Ciccioli Odo, id. 10° id.
Borio Ferdinando, id. 11° id.
Tuzzi Alcide, id. 11° id.
Cavalli Giuseppe, id. 12° id.
Bassi Ugo, id. 13° id.
Gerardi Leopoldo, id. 14° id.
Galli Gallo Sesto, id. 15° id.
Carota Luigi, id. 18° id.
Grevi Ferdinando, id. 19° id.
Capozzi Enrico, id. 21° id.
Parrella Augusto, furiere reggimento artiglieria da montagna.
Casarotti Emilio, sergente id. id. id.
Durante Menotti, id. 5° brigata artiglieria da costa.
Eccheli Verio, id. 2° id. id. da fortezza.
Terrachini Giuseppe, id. 4° id. id. id.
Fricchione Gaetano, id. 4° id. id. id.
Bramardi Giovanni, id. 5°, id. id. id.

Ricagno Alessandro, sergente 6° brigata artiglieria da fortezza.
*Amalfitano Arnaldo, id. comando artiglieria R. truppe d'Africa.
* Andreini Guido, id. id. id. id.
* Lorenzi Ettore, id. id. id. id.
Gamba Luigi, id. 1° genio.
Battista Carlo, id 1° id.
Bertè Eugenio, id. 1° id.
Simoni Edgardo, id. 1° id.
Luciano Enrico, sergente 2° genio.
Viglienzone Paolo, id. 2° id.
Lamponi Angiolo, id. 3° id.
De Carolis Ettore, id. 3° id.
Ermini Ruggiero, id. 5° id.
Alberici Alberigo, id. brigata ferrovieri.
* Garibaldi Luigi, id. compagnia genio R. truppe d'Africa.

---

* Sosterranno gli esami orali in Africa, secondo le istruzioni date al comando di quelle R. truppe.

Aspiranti al corpo contabile.

Pico Casimiro, brigadiere legione carabinieri reali Napoli.
Quarta Ottavio, sergente 1° fanteria.
Fusco Sebastiano, id. 5° id.
Ambrosi Vincenzo, furiere 6° id.
Donadeo Alfredo, id. 13° id.
D'Adamo Michele, furiere maggiore 15° id.
D'Amico Giuseppe, sergente 29° id.
Buonomo Attilio, id. 33° id.
Frombolini Antonio, furiere 35° id.
Scaccheri Camillo, sergente 40° id.
Traverso Jolao, furiere 47° id.
Caridi Pasquale, sergente 60° id.
Azzi Angelo, furiere 69° id.
Movilia Giacomo, id. 75° id.
D'Ambrosio Evangelista, furiere 84° fanteria.
Rossi Edoardo, id. 85° id.
Fabri Gaetano, id. 86° id.
Tardiola Augusto, sergente 93° id.
Del Gaiso Ernesto, id. 94° id.
Alessandrini Giulio, id. 4° bersaglieri.
Barberis Francesco, furiere 7° id.
Campanelli Nicola, id. 11° id.
Cosentino Bernardo, sergente 1° alpini.
Candelo Francesco, id. 5° artiglieria.
Palermo Giovanni, id. 12° id.
Manso Giovanni, id. 15° id.
Mastropaolo Nicola, id. 23° id.
Battaglia Filippo, id. 1° genio.
Carè Giuseppe, id. 1° id.
Scavizzi Oreste, id. 3° id.

N. **128.** — **Visite mediche dei giovani aspiranti all'arruolamento volontario nel corpo reali equipaggi in qualità di mozzi.** — (Direzione generale leve e truppa). — 30 agosto.

In seguito ad accordi presi col Ministero della marina questo Ministero ha determinato che i giovani i quali intendono di concorrere all'arruolamento volontario nel corpo reale equipaggi in qualità di mozzi, arruolamento che rimarrà aperto dal 1° settembre al 15 novembre del corrente anno, possano, analogamente a quanto fu disposto con la Circolare n. 162 del 1898, essere sottoposti a visita medica presso i comandi di distretto militare nella cui sede esiste un ufficiale medico, e ciò senza che occorra una speciale richiesta delle autorità marittime.

Tanto pei criteri da seguire nelle visite, quanto pel rilascio dei certificati riflettenti l'esito delle visite stesse, i comandi predetti si atterranno alle norme indicate nella Circolare avanti accennata.

Le spese di viaggio per l'andata ai distretti e pel ritorno degli aspiranti al detto arruolamento saranno, conformemente a quanto fu stabilito nella detta Circolare, ad esclusivo carico degli interessati.

Il Sottosegretario di Stato — B. Zanelli.

N. **129.** — **Concorso a posti di sostituto segretario aggiunto presso i tribunali militari.** — (Segretariato generale). — 30 agosto.

In aggiunta alle disposizioni emanate con la Circolare n. 116, inserta nella dispensa n. 31 del *Giornale militare* corrente anno (parte 2ª), si avverte che gli aspiranti al concorso dovranno unire a corredo della domanda, oltre i documenti già richiesti con la Circolare predetta, anche la rispettiva fotografia, di data abbastanza recente, firmata a tergo, da servire alla constatazione della loro identità personale.

Il Sottosegretario di Stato — B. Zanelli.

N. **130.** — **Chiamata alle armi per istruzione di militari di 1ª categoria in congedo illimitato ascritti all'artiglieria da campagna ed a cavallo.** — (Direzione generale leve e truppa). — 30 agosto.

Art. 1. — *Chiamata alle armi.*

1. A parziale esecuzione di quanto prescrive il R. Decreto 17 marzo u. s., n. 101 (Circolare n. 46 del corrente anno), saranno il 1° ottobre p. v. chiamati alle armi, per un periodo d'istruzione di 20 giorni, i militari di 1ª categoria della classe 1876 ascritti all'artiglieria da campagna ed a cavallo (escluso il treno).

2. La presentazione dei richiamati ed il loro rinvio in congedo illimitato si effettueranno presso i centri stabiliti per la mobilitazione.

3. I comandanti di tutti i distretti militari faranno subito pubblicare, nei comuni di loro circoscrizione, un manifesto conforme all'unito modello (allegato n. 1), e cureranno che il medesimo venga affisso per tre giorni consecutivi, dei quali uno festivo, trasmettendone prontamente una copia al Ministero (*Direzione generale leve e truppa*), ed altra copia alle presidenze delle società di tiro a segno nazionale che hanno sede nella circoscrizione del distretto.

Una copia del manifesto stesso dovrà inoltre rimanere affissa alla porta del distretto fino al giorno stabilito per la presentazione dei richiamati.

I comandanti dei distretti, che sono di complemento pel corpo e specialità a cui appartengono i richiamati, oppure che comprendono nel loro territorio un centro di mobilitazione al quale i richiamati debbono presentarsi direttamente, dovranno preparare inoltre speciali manifesti da affiggere nel territorio del comune ove il distretto di complemento o il centro di mobilitazione hanno sede, modificando opportunamente il n. 3 del sopraindicato modello di manifesto (allegato n. 1).

Ciò sarà fatto secondo le speciali istruzioni che questo Ministero ha date direttamente ai comandi di distretto coi dispacci-circolare in data 16 aprile e 3 agosto 1900, n. 8716.

Una copia del manifesto speciale di cui sopra è cenno dovrà rimanere affissa alla porta della caserma alla quale dovranno affluire direttamente i richiamati, fino al giorno stabilito per la loro presentazione.

4. Contemporaneamente all'invio dei manifesti i comandanti dei distretti avranno cura di richiamare, per ogni buon fine, l'attenzione dei sindaci sulle prescrizioni della tabella di presentazione che hanno in distribuzione, sulle disposizioni dei Regi Decreti 25 settembre 1898, n. 422, e 25 dicembre 1898, n. 553, *per l'invio dei militari ai distretti e ai corpi* e sulle *Istruzioni* che ai medesimi fanno seguito in quanto riguardano specialmente l'invio dai comuni ai corpi dei richiamati alle armi, nonchè sulla disposizione di cui al n. 10 dell'*Atto* 94 del 1900 circa la restituzione degli elenchi per la concessione dei soccorsi.

I detti comandanti faranno pure noto ai sindaci, che dovranno indicare in tempo debito il numero dei militari richiamati alle armi, che debbono valersi della ferrovia, al capo della stazione ferroviaria in partenza, affinchè possa predisporre gli occorrenti mezzi di trasporto.

Inoltre avvertiranno i sindaci stessi che per le anticipazioni accordate ai militari per spese di viaggio, oltre a consegnare al capo drappello (con obbligo di rimetterlo subito al corpo, appena giuntovi) un elenco di coloro che hanno ricevuta l'anticipazione colla indicazione della somma data ad ognuno, come è prescritto dal n. 29 delle Istruzioni predette, dovranno far cenno della consegna di tale elenco e dell'importo complessivo delle somme anticipate sul foglio di congedo del capo drappello medesimo.

I comandanti di batteria, nel fare poi il pagamento ai militari delle indennità di viaggio, avvertiranno in particolar modo, com'è prescritto dal paragrafo 2060 del regolamento di amministrazione, di accertarsi, colla scorta degli elenchi nominativi presentati dai capi drappello e delle annotazioni apposte sui fogli di congedo, ed anche mediante interrogazioni da farsi individuo per individuo, delle somme state anticipate dai sindaci per poterne effettuare subito la ritenuta.

5. Per tutte le operazioni inerenti alla chiamata, all'istruzione, all'arredamento ed al congedamento dei militari richiamati, si osserveranno dai distretti e dai corpi le disposizioni contenute negli articoli 264 e seguenti del regolamento d'amministrazione e contabilità, nel capo XXXI del regolamento sul reclutamento e nel capo XX dell'istruzione complementare al regolamento stesso, quale fu modificato dagli *Atti* 198 del 1891 e 50 del 1892, in quanto non siano contradette dalle prescrizioni contenute nella presente Circolare, avvertendo che, a modificazione del prescritto dal § 627 della citata istruzione, anche i

militari non appartenenti al centro di mobilitazione cui si presentano, potranno, ove siano giudicati non idonei al servizio, essere proposti dal centro di presentazione a rassegna di rimando a senso del § 625 precedente, dopo, beninteso, di averne bene accertata l'identità personale.

Qualora qualche militare richiamato venga ricoverato in un ospedale militare o presso un'infermeria, il rispettivo direttore, all'uscita del detto militare, dovrà far conoscere al corpo se egli sia o non idoneo a riprendere *subito* servizio attivo. Nel caso negativo il militare stesso dovrà essere immediatamente rinviato in congedo illimitato.

6. I militari, che invece di presentarsi ai corpi nelle ore antimeridiane del giorno stabilito nel manifesto di chiamata, si presentino nelle ore pomeridiane o nei giorni successivi, senza poter giustificare che il ritardo provenga da cause indipendenti dalla loro volontà, perdono il diritto all'indennità di trasferta (§ 2041 del regolamento d'amministrazione combinato coi successivi §§ 2406 e 2407); perciò i corpi avvertiranno di rimborsare loro, quando ne sia il caso, soltanto la spesa di trasporto.

Nel caso che l'indennità fosse già stata anticipata dai sindaci, ne riterranno l'importo sugli assegni di trasporto che sieno dovuti; qualora la somma anticipata fosse superiore agli assegni di trasporto, il di più verrà addebitato agli individui.

7. I rinvii e le dispense dalla presente chiamata, sono quelli indicati ai n. 6 e 7 del manifesto suaccennato, e verranno concessi dai comandanti dei distretti militari.

Saranno pure concesse le dispense dalla presente chiamata a quei militari che si trovano nelle condizioni prescritte dall'*Atto* 85 del 1900. A tale scopo i comandanti dei corpi presso i quali si trovino a prestar servizio individui soggetti alla chiamata in qualità di vivandieri od operai borghesi, ecc., dovranno non più tardi del 25 settembre segnalarli al distretto al quale i medesimi appartengono per fatto di leva, affinchè questo possa comprenderli fra i dispensati.

Nel giudicare delle condizioni economiche dei militari, per le quali si invoca il rinvio, i comandanti di distretto porranno la massima cura a che simile concessione vada soltanto a chi spetta, a quei richiamati cioè che, ove dovessero allontanarsi dalla propria famiglia, lascerebbero la medesima priva di mezzi di sussistenza; e non abbiano a goderne coloro che cercano unicamente di sottrarsi, senza giusti motivi, agli obblighi del servizio militare.

E perchè poi la concessione stessa raggiunga lo scopo cui

è intesa, sarà bene che venga fatta quando siano state presentate tutte le relative domande, e cioè non prima del giorno 25 settembre, onde i comandanti di distretto possano decidere con piena cognizione di causa. Ad ogni modo nel rinvio ad altra chiamata per le condizioni economiche della famiglia, saranno compresi preferibilmente coloro che non potrebbero aver diritto al soccorso per non essere ammogliati o vedovi con prole.

I documenti presentati in appoggio alle domande di rinvio saranno trattenuti dal distretto che fa la concessione, il quale però ha l'obbligo di informarne subito il distretto cui il militare appartiene per fatto di leva, ed anche il centro di mobilitazione cui il militare stesso è effettivo ed al quale dovrebbe quindi presentarsi.

8. Sono dispensati dalla chiamata quei militari della classe 1876, i quali, essendo stati nei presidi d'Africa, abbiano prestato un servizio sotto le armi maggiore di quello prestato da tutti gli altri militari della loro stessa classe ed arma.

9. Trascorsi otto giorni da quello stabilito per la presentazione dei richiamati, ciascun centro di mobilitazione trasmetterà al rispettivo distretto di leva un elenco nominativo di quei militari che, senza giustificato motivo, non risposero alla chiamata, onde dai distretti stessi possa adempiersi a quanto è stabilito nei precitati capi del regolamento sul reclutamento e della relativa istruzione complementare, relativamente ai mancanti alla chiamata alle armi per istruzione.

Così pure, avvenuta la presentazione dei richiamati, i detti centri di mobilitazione avranno cura di fare le occorrenti comunicazioni ai rispettivi distretti di leva riguardo a quei militari che, sebbene non appartenenti al corpo cui si sono presentati, abbiano risposto alla chiamata coi militari effettivi al corpo stesso.

10. Effettuato il rinvio in congedo illimitato dei richiamati, i centri di mobilitazione comunicheranno, con speciali elenchi modello 62, ai rispettivi distretti di leva le relative variazioni matricolari, onde queste possano essere dai distretti stessi riportate sul ruolo modello 57 *A*.

Art. 2. — *Chiamata e presentazione degli ufficiali.*

11. Unitamente ai militari di truppa saranno richiamati per mezzo del *Bollettino*, gli ufficiali di complemento nati nell'anno 1876, effettivi ai reggimenti d'artiglieria da campagna ed al reggimento artiglieria a cavallo (escluso il treno).

Il giorno ed il luogo di presentazione alle armi degli ufficiali anzidetti, saranno indicati nel *Bollettino delle nomine*.

12. I comandanti di corpo e di distretto che, a senso de' numeri 1 e 2 dell'*Atto* 106 del *Giornale militare* 1898, hanno alla loro dipendenza ufficiali richiamati, cureranno di dar loro partecipazione della chiamata in servizio e della loro assegnazione, invitandoli a presentarsi nel giorno stabilito.

Nel fare tali partecipazioni i predetti comandi trasmetteranno agli ufficiali chiamati i documenti che loro potessero occorrere per ottenere le riduzioni cui hanno diritto per i viaggi sulle ferrovie e sui piroscafi.

13. La dispensa dalla chiamata non potrà essere accordata che per uno dei seguenti motivi:

a) residenza all'estero;

b) malattia che impedisca di prestare il servizio a cui l'ufficiale è chiamato;

c) coprire uno degli impieghi specificati al n. 14 dell'*Istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi*, semprechè per cura dell'amministrazione interessata sia stata fatta al Ministero della guerra la prescritta partecipazione, od una delle posizioni indicate nel capitolo 7 dell'*Istruzione* predetta;

d) dover subire durante il periodo dell'istruzione esami di concorso per impieghi presso le pubbliche amministrazioni, ovvero esami presso istituti governativi o pareggiati.

Le domande di dispensa dalla chiamata dovranno essere rivolte al comandante del corpo, o del distretto, da cui gli ufficiali dipendono, corredate dai documenti atti a giustificare la domanda fatta.

I predetti comandanti di corpo o di distretto si accerteranno della validità dei motivi addotti e decideranno sulle domande di dispensa, dando poi avviso delle dispense accordate al Ministero della guerra (*Direzione generale d'artiglieria e del genio*) e, ove ne sia il caso, al corpo a cui gli ufficiali dispensati sono effettivi.

14. Gli ufficiali di complemento di artiglieria, i quali, devono presentarsi alle armi due giorni prima dei militari di truppa richiamati, dovranno essere impiegati largamente nelle operazioni relative al ricevimento ed equipaggiamento dei richiamati, per modo da far disimpegnare agli ufficiali in parola le medesime attribuzioni che loro sarebbero affidate in caso di mobilitazione, anche se ciò possa dar luogo a qualche inconveniente o ritardo.

A tutti i predetti ufficiali dovrà pertanto essere impartita un'accurata istruzione preliminare per porli in grado di di-

simpegnare nel miglior modo possibile l'incarico di cui sopra è parola.

15. Gli ufficiali di complemento i quali risiedono nelle vicinanze di uno dei *distretti di complemento* del corpo cui sono effettivi, si presenteranno al distretto di complemento anzichè al corpo, concorreranno alle operazioni di ricevimento dei richiamati, ed accompagneranno poi questi ultimi ai corpi.

Il comando del corpo al quale sono effettivi ufficiali di complemento che si trovino nelle suindicate condizioni, dovrà avvertirli che essi devono presentarsi al distretto di complemento, spiegandone le ragioni, e dovrà dare opportuni avvisi ai comandanti di distretto ai quali gli ufficiali stessi si presenteranno.

Art. 3. — *Assegnazione dei richiamati.*

16. L'assegnazione dei richiamati ai corpi sarà effettuata secondo le norme prescritte per la mobilitazione.

I militari non appartenenti ai centri di mobilitazione, ai quali si presentano, saranno considerati, quanto ad assegnazione, come effettivi ai centri stessi, ai soli effetti amministrativi.

17. Per coadiuvare il proprio personale nel ricevimento e nell'equipaggiamento dei richiamati, i centri di mobilitazione si varranno, come è detto nei precedenti n. 14 e 15, degli ufficiali di complemento richiamati che ad essi si presentano.

Art. 4. — *Istruzione.*

18. I richiamati, appena inquadrati nel reggimento o nella brigata cui sono assegnati, prenderanno parte a tutte le istruzioni ed esercitazioni insieme alle batterie alle quali sono ascritti.

Si cercherà di dare un maggior svolgimento a quelle parti d'istruzione che hanno recentemente subito importanti modificazioni.

Art. 5. — *Congedamento.*

19. I richiamati verranno congedati dai centri di mobilitazione cui si presentarono e rinviati direttamente ai rispettivi comuni di residenza in modo che vi giungano non più tardi del giorno 20 ottobre.

Beninteso che i richiamati dei distretti di complemento saranno dai corpi rinviati al distretto di provenienza, dal quale verranno poi diretti ai rispettivi comuni.

Il movimento per tale congedamento verrà regolato dai comandanti delle divisioni militari.

Art. 6. — *Disposizioni varie.*

20. Gli oggetti che dovranno essere distribuiti ai richiamati sono quelli indicati nello specchio annesso alla presente Circolare (allegato n 2)

21. Ai richiamati sarà distribuito l'armamento che a ciascuno compete in base alle prescrizioni del quaderno VII del tomo II dell'Istruzione per la mobilitazione.

22. Le punizioni di prigione semplice e di rigore saranno fatte scontare ai richiamati al termine della istruzione, escluse quelle inflitte per mancanze che esigano immediata repressione, le quali dovranno essere scontate non appena inflitte. Anche questi ultimi militari dovranno però essere trattenuti alle armi tanti giorni di più, quanti furono quelli passati in punizione.

23. I numeri 12 e 13 dell'*Atto* 94 del 1900 relativo alla concessione dei soccorsi alle famiglie bisognose dei militari richiamati alle armi, stabiliscono che i corpi all'atto della presentazione dei richiamati debbono farli subito interrogare se abbiano moglie e figli legittimi e debbono poi trasmettere subito al sindaco rispettivo l'elenco dei militari che hanno chiesto il soccorso.

Il Ministero richiama l'attenzione dei corpi interessati sulle prescrizioni suaccennate, raccomandando che ad esse sia data esecuzione colla massima sollecitudine possibile, onde il soccorso giunga pronto ed efficace alle famiglie bisognose dei richiamati.

24. I comandanti delle divisioni militari interessate dovranno poi riferire al Ministero (*Direzione generale leve e truppa*) sul modo come si sarà effettuata la presentazione dei richiamati tanto ai sindaci quanto ai rispettivi centri di mobilitazione, fermando specialmente la loro attenzione sull'operato degli uffici municipali.

25. A parziale modificazione poi di quanto è stabilito dal § 633 dell Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, *quindici* giorni dopo il rinvio in congedo illimitato dei militari stati richiamati alle armi, i comandanti dei distretti militari interessati trasmetteranno al Ministero (*Direzione generale leve e truppa*), il prospetto numerico indicante il risultato della chiamata stessa, prescritto dal § 633 succitato, avvertendo che tale prospetto dovrà essere compilato in modo che i risultati della chiamata, cui esso si riferisce, siano distinti, oltrechè per classe, anche per arma o corpo cui appartengono i richiamati.

Il Sottosegretario di Stato — B. Zanelli.

ALLEGATO N. 1

Comando del distretto militare di . . . .

MANIFESTO

per la chiamata alle armi per istruzione di militari in congedo illimitato di 1ª categoria della classe 1876 ascritti all'artiglieria da campagna ed a cavallo (escluso il treno).

1. Per ordine di S. M. il Re sono chiamati alle armi per 20 giorni:

a) i militari di truppa di 1ª categoria della classe 1876 in congedo illimitato, compresi i sottufficiali, ascritti all'artiglieria da campagna ed a cavallo (escluso il treno);

b) i militari di truppa di 1ª categoria di classi in congedo illimitato dell'esercito permanente, ascritti all'artiglieria da campagna ed a cavallo (escluso il treno) che non risposero alla chiamata della loro classe per aver ottenuto il rinvio ad una chiamata successiva e si trovino tuttora in tale posizione;

c) gli ufficiali di complemento nati nell'anno 1876, effettivi ai reggimenti d'artiglieria da campagna ed al reggimento d'artiglieria a cavallo (escluso il treno); fatta eccezione, per tutti, di quelli provenienti dall'esercito permanente in qualità di ufficiali effettivi.

Alla chiamata ed assegnazione dei detti ufficiali sarà provveduto con pubblicazione sul *Bollettino ufficiale delle nomine e promozioni*.

2. La presentazione dei richiamati di truppa avrà luogo il giorno 1° ottobre p. v. nelle ore del mattino.

3. Tutti i militari di truppa richiamati alle armi, dovranno presentarsi, nelle prime ore del mattino del 1° ottobre detto, muniti del foglio di congedo e del libretto personale, al sindaco del *comune in cui si trovano*, il quale li invierà a destinazione, distribuendo a coloro che hanno da fare tratti di viaggio per ferrovia o per mare, gli scontrini per il trasporto a tariffa militare.

4. I richiamati, che si trovano alla sede del corpo presso il quale devono prestare servizio, o che sono provenienti da altro comune dello stesso mandamento, riceveranno per il giorno della presentazione, e sempreché si presentino nelle ore del mattino dei giorni suindicati, metà dell'indennità di trasferta.

Gli altri riceveranno, tosto giunti al corpo, l'indennità di trasferta loro dovuta per le giornate di viaggio. Questa però non sarà corrisposta quando gli uomini, pur avendo la possibilità di arrivare al corpo nelle ore antimeridiane del giorno stabilito, vi giungano o si presentino nelle ore pomeridiane o nel giorno successivo, e non possano dimostrare che il ritardo avvenne indipendentemente dalla loro volontà.

I richiamati, che per recarsi dal comune al corpo, abbiano da viaggiare in ferrovia o per mare, riceveranno anche il rimborso delle spese di trasporto. Nei viaggi in ferrovia però tale rimborso spetta solo se la distanza percorsa sia non minore di 25 chilometri; per distanze minori, i richiamati potranno chiedere al sindaco gli scontrini per viaggio a tariffa militare, ma la spesa di trasporto sarà interamente a loro carico e non verrà perciò rimborsata.

I richiamati che provengono da un comune che non sia quello del domicilio eletto, non potranno ottenere il pagamento delle indennità ed il rimborso delle spese di viaggio loro spettanti, se non presenteranno il foglio di congedo (o in mancanza di questo, un foglio di riconoscimento) munito del *Visto per la partenza* del sindaco del comune da cui provengono.

5. I militari che per infermità non potessero rispondere alla chiamata sotto le armi, sono tenuti a giustificare a questo comando tale impossibilità, mediante fede medica confermata dal proprio sindaco, e dovranno presentarsi non appena siano guariti.

Protraendosi la malattia, la fede medica dovrà essere rinnovata allo scadere di 10 giorni, ed in base ad essa i militari saranno rinviati a presentarsi quando sarà chiamata all'istruzione un'altra classe di 1ª categoria dell'esercito permanente della stessa arma e specialità.

Coloro invece che sono affetti da malattie od imperfezioni che non impediscano il viaggio, ovvero siano di difficile accertamento, sono obbligati a presentarsi al rispettivo corpo, come tutti gli altri richiamati, perchè sia constatata la causa di riforma, ed, ove occorra, siano proposti a rassegna di rimando, o mandati in osservazione presso l'ospedale militare.

6. Sono rinviati alla prima successiva chiamata di una classe di 1ª categoria della medesima arma e specialità quei militari i quali comprovino, in tempo, con documenti autentici a questo distretto, di dover dare esami per studi od impieghi durante il periodo dell'istruzione, senza che sia possibile di rimandare ad altra epoca gli esami stessi.

Sono ugualmente rinviati alla prima successiva chiamata coloro che comprovassero, con documenti autentici, di aver perduto uno dei genitori o la moglie nei due mesi precedenti al giorno stabilito per la chiamata.

In via eccezionale, potranno inoltre essere rinviati alla successiva chiamata del venturo anno d'una classe di 1ª categoria quei militari di truppa della classe 1876 che, non più tardi del 25 settembre, comprovino con speciale certificato del sindaco al rispettivo distretto di leva od a quello di residenza, di essere in tali condizioni di fortuna, che la loro partenza sarebbe indubbiamente causa di grave disagio economico alle loro famiglie, le quali rimarrebbero prive dei mezzi di sussistenza.

Il comandante del distretto sarà giudice dell'opportunità di accogliere simili domande; però i rinvii concessi per questo motivo non potranno eccedere la proporzione del 4% degli uomini effettivamente chiamati alle armi.

7. Sono dispensati dal rispondere alla chiamata i militari di truppa che si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) coprano presso le varie amministrazioni uno degli impieghi o delle posizioni enumerate nell'articolo 4 e nel n. 106 della istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi, approvata con Regio Decreto 16 maggio 1889 e modificata quindi coi Regi Decreti 11 giugno 1893 e 27 giugno 1897;

b) si trovino all'estero con regolare *nulla osta* dell'autorità militare;

c) provino di aver frequentato il tiro a segno nazionale per due periodi annuali d'istruzione anche non consecutivi.

Questi ultimi militari dovranno inviare per mezzo del sindaco del comune di loro residenza, al comando di questo distretto il proprio libretto di tiro, in modo che vi giunga almeno cinque giorni prima di quello in cui debbono presentarsi alle armi.

Dal sindaco stesso poi lo riceveranno in restituzione prima del giorno stabilito per la presentazione e colla notificazione se furono dispensati dalla chiamata o se dovranno presentarsi.

8. Per ordine del Ministro della guerra si avverte che sarà ineccezionelmente ritenuta come non avvenuta, *e rimarrà quindi senza risposta*, qualsiasi domanda di dispensa o di rinvio ad altra chiamata all'infuori dei casi specificati dal presente manifesto, come pure qualsiasi domanda per essere destinati a prender parte all'istruzione in un corpo diverso da quello in cui ciascun richiamato deve essere avviato.

9. Le famiglie bisognose (moglie e figli legittimi) dei militari richiamati alle armi hanno diritto al soccorso giornaliero in appresso indi-

caso, che sarà loro pagato al lunedì di ogni settimana per cura del rispettivo sindaco:

	Nei comuni capoluoghi di provincia e di circondario	Negli altri comuni
Per la moglie . . . . . L.	0,50	0,40
Per ogni figlio di età inferiore ai 15 anni e per ogni figlio di età superiore, inabile al lavoro. . . . . »	0,25	0,20

I militari richiamati, ammogliati legittimamente, che credano di aver diritto al soccorso, dovranno farne domanda all'atto della loro presentazione al corpo in cui debbono compiere il periodo d'istruzione.

10. Coloro che senza legittimi motivi debitamente comprovati, si presentassero nelle ore pomeridiane anzichè in quelle antimeridiane del giorno stabilito, avranno l'obbligo di rimanere sotto le armi un giorno di più di quelli fissati per l'istruzione. Quelli poi che senza giustificati motivi ritardassero di uno o più giorni la loro presentazione, saranno puniti con castighi disciplinari, ed inoltre trattenuti sotto le armi altrettanti giorni di più, quanti furono quelli del ritardo, ovvero dichiarati mancanti alla chiamata e puniti dai tribunali militari se il ritardo fosse maggiore di 8 giorni.

11. Il presente manifesto serve di avviso personale a tutti i richiamati, i quali non potranno poi in nessun caso addurre a loro discolpa di non aver ricevuto precetto individuale.

Ad ogni modo si avverte che negli uffici municipali del comune in cui ciascun militare ha concorso alla leva, trovasi l'elenco nominativo dei militari del comune stesso che hanno obbligo di rispondere alla chiamata.

Li . . . . . 1901.

Il Comandante del distretto

ALLEGATO N. 2

OGGETTI *di corredo ed altri da distribuirsi ai richiamati.*

INDICAZIONE DEGLI OGGETTI	Quantità
Asciugatoi	2
Berretti completi	1
Borracce con coreggia	1
Borse complete per pulizia	1
Calzature (paia)	1
Camicie di cotone	2
Chepi completi (senza treccia e senza pennacchietto)	1
Coregge per pantaloni	1
Coregge per pastrani	2
Coregge porta-gavetta e valigia	1
Coregge porta-valigia	1
Cravatte per collo	2
Cucchiai	1
Fasce di lana o panciotti	1
Fazzoletti	1
Gavette	1
Giubbe di panno	1
Giubbe di tela senza sparati	1
Mutande di cotone a maglia	1
Pantaloni di panno	1
Pantaloni di tela	1
Pastrani con cintolo	1
Pezzuole per piedi (paia)	2
Sacchetti per galletta	2
Scatolette per nero da scarpe	1
Spazzole	1
Speroni con coreggiuole (paia)	1
Tasche per pane con coreggia	1
Tazze di latta	1
Valigie	1
Razioni di carne in conserva (scatolette)	2
Razioni galletta (1)	»

(1) Per la distribuzione della galletta si osserverà il disposto del § 569 del Regolamento d'amministrazione.

AVVERTENZE.

1. Ai sottufficiali sarà distribuito il pastrano senza cintolo con relative coregge, in luogo del pastrano con cintolo.

2. Ai graduati, oltre i distintivi di grado prescritti dall'*Atto* 35 del 1880 (compresi quelli da appuntato), verranno somministrati anche quelli da chepi.

3. I richiamati, per quanto è possibile, dovranno continuare a far uso degli oggetti di biancheria che hanno seco presentandosi alle armi e della calzatura da borghese, semprechè venga accertato che questa sia in buono stato d'uso e non abbia forma che si discosti molto da quella d'ordinanza.

Gli oggetti di biancheria e le calzature che saranno loro così lasciati, dovranno considerarsi in sostituzione di altrettanti di quelli del modello regolamentare segnati nel presente specchio.

4. Ai richiamati potrà essere distribuito il farsetto a maglia, qualora le condizioni atmosferiche ne rendano necessario l'uso ed ove occorra anche il telo per tenda colle parti di bastone ed i relativi paletti.

5. Per i piastrini di riconoscimento saranno tenute presenti le disposizioni dell'*Atto* 230 del 1898.

6. Verranno somministrati a preferenza oggetti di corredo usati.

N. **131. — Chiamata alle armi per istruzione di militari di 1ª categoria in congedo illimitato appartenenti alla milizia territoriale provenienti dalla riserva navale**. — (Direzione generale leve e truppa). — 30 agosto.

Art. 1. — *Chiamata alle armi.*

1. A completa esecuzione di quanto prescrive il R. Decreto 17 marzo u. s. n. 101 (Circolare n. 46 del corrente anno), saranno il 14 ottobre p. v. chiamati alle armi:

a) Per un periodo di giorni 6:

i militari di 1ª categoria, eccettuati quelli nati nel 1862, che alla data 17 marzo scorso siano stati trasferiti dalla riserva navale della Regia marina alla milizia territoriale del R. esercito, in forza dell'articolo 3 della legge 1° febbraio 1900, ed ascritti alla fanteria.

b) Per un periodo di giorni 12:

i militari di 1ª categoria, eccettuati parimenti quelli nati nell'anno 1862, come sopra trasferiti, ascritti alla artiglieria ed assegnati a centri di mobilitazione dell'artiglieria da costa.

Sono beninteso compresi nella presente chiamata anche quei militari i quali, sebbene nati in anni posteriori a quello 1868, avevano però, alla data 17 marzo detto, fatto passaggio dalla riserva navale alla milizia territoriale.

2. La presentazione dei richiamati ed il loro rinvio in congedo illimitato si effettueranno, in massima, presso i centri stabiliti per la mobilitazione, salvo le disposizioni speciali che in proposito riterranno opportuno di dare i comandanti di corpo d'armata relativamente ai richiamati ascritti alla fanteria.

3. I comandanti di tutti i distretti militari faranno subito pubblicare, nei comuni di loro circoscrizione, un manifesto

conforme all'unito modello (allegato n. 1), e cureranno che il medesimo venga affisso per tre giorni consecutivi, dei quali uno festivo, trasmettendone prontamente una copia al Ministero (*Direzione generale leve e truppa*).

Una copia del manifesto stesso dovrà inoltre rimanere affissa alla porta del distretto fino al giorno stabilito per la presentazione dei richiamati.

Contemporaneamente, per cura dei distretti militari interessati verrà fatto recapitare agli individui compresi nella chiamata un precetto personale conforme all'annesso modello (allegato n. 2), colle stesse norme seguite per la distribuzione dei consueti precetti annuali.

Nel detto precetto dovrà essere anche indicato esattamente il corpo e la caserma cui il titolare del precetto stesso deve presentarsi: pei richiamati *d'artiglieria* il centro di presentazione deve essere, per tutti indistintamente, quello a cui dovrebbero affluire in caso di mobilitazione; per quelli di fanteria i distretti si baseranno invece sulle speciali disposizioni che saranno date, in proposito, dai comandanti di corpo d'armata.

4. All'atto dell'invio dei manifesti i comandanti dei distretti avranno cura di richiamare, per ogni buon fine, l'attenzione dei sindaci:

a) sulle disposizioni dei Regi Decreti 25 settembre 1898, n. 422 e 25 dicembre 1898, n. 553 *per l'invio dei militari ai distretti e ai corpi* e sulle *Istruzioni* che ai medesimi fanno seguito, in quanto riguardano specialmente l'invio dai comuni ai corpi dei richiamati alle armi, rilevando specialmente che nella presente chiamata i militari debbono avviarsi al corpo esplicitamente indicato nel *precetto personale*;

b) sulla disposizione di cui al n. 10 dell'*Atto* 94 del 1900 circa la restituzione degli elenchi per la concessione dei soccorsi.

Inoltre avvertiranno i sindaci stessi che per le anticipazioni accordate ai militari per spese di viaggio, oltre a consegnare al capo drappello (con obbligo di rimetterlo subito al corpo, appena giuntovi) un elenco di coloro che hanno ricevuta l'anticipazione colla indicazione della somma data ad ognuno, come è prescritto dal n. 29 delle predette *Istruzioni* (ottobre 1898), dovranno far cenno della consegna di tale elenco e dell'importo complessivo delle somme anticipate sul foglio di congedo del capo drappello medesimo.

Nel fare poi il pagamento ai militari delle indennità di viaggio, i comandanti di riparto avvertiranno in particolar

modo, come è prescritto dal § 2060 del regolamento di amministrazione, di accertarsi, colla scorta degli elenchi nominativi presentati dai capi drappello e delle annotazioni apposte sui fogli di congedo, ed anche mediante interrogazioni da farsi individuo per individuo, delle somme state anticipate dai sindaci per poterne effettuare subito la ritenuta.

5. Per tutte le operazioni inerenti alla chiamata, all'istruzione, all'arredamento ed al congedamento dei militari richiamati, si osserveranno dai distretti e dai corpi le disposizioni contenute negli articoli 264 e seguenti del regolamento d'amministrazione e contabilità, nel capo XXXI del regolamento sul reclutamento e nel capo XX dell'istruzione complementare al regolamento stesso, quale fu modificato dagli *Atti* 198 del 1891 e 50 del 1892, in quanto non siano contradette dalle prescrizioni contenute nella presente Circolare, avvertendo che, a modificazione del prescritto dal § 627 della citata istruzione, anche i militari non appartenenti al centro di mobilitazione cui si presentano, potranno, ove siano giudicati non idonei al servizio, essere proposti dal centro di presentazione a rassegna di rimando a senso del § 625 precedente, dopo, ben inteso, di averne ben accertata l'identità personale.

Qualora qualche militare richiamato venga ricoverato in un ospedale militare o presso un'infermeria, il rispettivo direttore, all'uscita del detto militare, dovrà far conoscere al corpo se egli sia o non idoneo a riprendere *subito* servizio attivo. Nel caso negativo il militare stesso dovrà essere immediatamente rinviato in congedo illimitato.

6. I militari, che invece di presentarsi ai corpi nelle ore antimeridiane del giorno stabilito nel manifesto di chiamata, si presentino nelle ore pomeridiane o nei giorni successivi, senza poter giustificare che il ritardo provenga da cause indipendenti dalla loro volontà, perdono il diritto alla indennità di trasferta (§ 2041 del regolamento d'amministrazione combinato coi successivi §§ 2406 e 2407); perciò i corpi avvertiranno di rimborsare loro, quando ne sia il caso, soltanto la spesa di trasporto.

Nel caso che l'indennità fosse già stata anticipata dai sindaci, ne riterranno l'importo sugli assegni di trasporto che sieno dovuti; qualora la somma anticipata fosse superiore agli assegni di trasporto, il di più verrà addebitato agli individui.

7. Le dispense dalla presente chiamata, sono quelle indicate al n. 6 del manifesto suaccennato e verranno concesse dai comandanti dei distretti militari.

In proposito si crede opportuno di avvertire che in applicazione di quanto è stabilito dall'ultimo comma dell'art. 8 della legge 2 luglio 1882, non fu estesa alla presente chiamata la dispensa pel motivo della frequenza al tiro a segno nazionale.

Nel giudicare delle condizioni economiche dei militari, per le quali si invoca la dispensa, i comandanti di distretto porranno la massima cura a che simile concessione vada soltanto a chi spetta, a quei richiamati cioè che, ove dovessero allontanarsi dalla propria famiglia, lascerebbero la medesima priva di mezzi di sussistenza; e non abbiano a goderne coloro che cercano unicamente di sottrarsi, senza giusti motivi, agli obblighi del servizio militare.

E perchè poi la concessione stessa raggiunga lo scopo cui è intesa, sarà bene che venga fatta quando siano state presentate tutte le relative domande, e cioè non prima del giorno 10 ottobre, onde i comandanti di distretto possano decidere con piena cognizione di causa. Ad ogni modo nella dispensa dalla chiamata per le condizioni economiche della famiglia saranno compresi preferibilmente coloro che non potrebbero aver diritto al soccorso per non essere ammogliati o vedovi con prole.

I documenti presentati in appoggio alle domande di dispensa saranno trattenuti dal distretto che fa la concessione, il quale però ha l'obbligo di informarne subito il distretto cui il militare appartiene per fatto di leva, e se del caso anche il centro di mobilitazione cui il militare stesso è effettivo ed al quale dovrebbe quindi presentarsi.

8. Saranno pure concesse le dispense dalla presente chiamata a quei militari che si trovano nelle condizioni prescritte dall'*Alto* 85 del 1900. A tale scopo i comandanti dei corpi presso i quali si trovino a prestar servizio individui soggetti alla chiamata in qualità di vivandieri od operai borghesi, ecc., dovranno almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la presentazione alle armi, segnalarli al distretto al quale i medesimi appartengono per fatto di leva, affinchè questo possa comprenderli fra i dispensati.

9. Trascorsi otto giorni da quello stabilito per la presentazione dei richiamati, ciascun comandante di centro di presentazione trasmetterà, ove ne sia il caso, al rispettivo distretto di leva un elenco nominativo di quei militari che, senza giustificato motivo, non risposero alla chiamata, onde dai distretti stessi possa adempiersi a quanto è stabilito nei precitati capi del regolamento sul reclutamento e della relativa istruzione

complementare, relativamente ai mancanti alla chiamata alle armi per istruzione.

Così pure, avvenuta la presentazione dei richiamati, i centri di presentazione avranno cura di fare le occorrenti comunicazioni ai rispettivi distretti di leva riguardo a quei militari che, sebbene non appartenenti al corpo cui si sono presentati, abbiano risposto alla chiamata coi militari effettivi al corpo stesso.

10. Effettuato il rinvio in congedo illimitato dei richiamati, i centri di presentazione comunicheranno, con speciali elenchi modello 62, ai rispettivi distretti di leva le relative variazioni matricolari, onde queste possano essere dai distretti stessi riportate sul ruolo modello 57-*A*.

Art. 2. — *Istruzione.*

11. La istruzione dei richiamati di fanteria si svolgerà secondo le norme che saranno stabilite dai comandanti di corpo d'armata, in relazione alla durata della chiamata e allo scopo che essa si propone; dove però sarà possibile, per condizioni di località e di tempo, si dovrà fare eseguire ai richiamati qualche lezione di tiro.

Pei richiamati d'artiglieria l'istruzione da impartirsi dovrà essere limitata:

a) Alla sommaria nomenclatura e maneggio del fucile modello 1870-87, scuola di puntamento e tiro, limitato questo alle sole lezioni preparatorie.

b) Al servizio delle artiglierie da costa e da assedio che armano la piazza in cui presteranno servizio, limitato per quelli che non hanno appartenuto alla specialità cannonieri alle funzioni di serventi incaricati di agire ai congegni di inclinazione, di direzione, di sollevamento dei proietti e trasporto delle munizioni dalle riservette ai pezzi.

Art. 3. — *Congedamento.*

12. I richiamati verranno congedati dai centri cui si presentarono e rinviati direttamente ai rispettivi comuni di residenza in modo che vi giungano non più tardi del giorno 19 ottobre i richiamati di fanteria, e non più tardi del giorno 25 stesso mese quelli dell'artiglieria.

Il movimento per tale congedamento verrà regolato dai comandanti di presidio.

Art. 4. — *Disposizioni varie.*

13. Per l'amministrazione dei richiamati, presso ogni centro di presentazione sarà costituito un Riparto provvisorio che prenderà in forza tutti i richiamati.

14. Ogni distretto compilerà, pei richiamati che ha in forza, un *Ruolino di posizione* mod. 221, in duplice copia, il quale terrà luogo del ruolino di cui al paragrafo 2031 del regolamento d'amministrazione.

I ruolini saranno compilati a cura della sezione matricola distinti per centro di presentazione, e spediti, qualche giorno prima dell'arrivo degli uomini ai corpi, presso cui questi debbono presentarsi, per essere rimessi al comando del riparto provvisorio.

Questi segnerà poi su ambedue le copie la data di arrivo di ciascuno e le successive variazioni.

15. Durante l'istruzione, gli uomini saranno amministrati per conto dei corpi ai quali appartengono i centri di presentazione.

16. Per la resa dei conti, il riparto provvisorio terrà il *Giornale di contabilità* mod. 718 e compilerà apposito *Foglio paga* mod. 719.

Pei riparti di maggiore forza, il quadro *A* del giornale potrà, onde meglio ripartire il lavoro, essere suddiviso in due o più distinti fascicoli, da riunirsi poi insieme.

17. L'equipaggiamento dei richiamati dovrà essere limitato alla distribuzione del cappello di tela da milizia territoriale, della gavetta, del cucchiaio, della tazza di latta e di un asciugatoio.

Potranno però essere distribuiti anche quegli altri oggetti di corredo che fossero ritenuti assolutamente indispensabili per l'igiene e la decenza.

Per gli oggetti distribuiti, i comandanti dei riparti rilasceranno un corrispondente buono provvisorio, che sarà poi annullato quando abbia luogo la restituzione delle robe.

18. È fatta facoltà ai richiamati di non convivere al rancio.

Agli esenti dal rancio saranno perciò pagati, oltre al soldo loro spettante secondo il grado, i viveri in contanti.

19. Gli assegni in contanti saranno pagati agli uomini giornalmente.

20. Rinviati gli uomini in congedo, i riparti provvisori saranno sciolti e i comandanti di essi procederanno alla siste-

mazione dei conti; dopo di che rimetteranno i ruolini di posizione mod. 221 e le altre carte contabili al comando del centro di presentazione.

Una delle copie dei ruolini, certificato dalla firma del relatore, sarà quindi restituita al distretto che ha i richiamati in forza per servire alle scritture matricolari; l'altra copia verrà rimessa al direttore dei conti per la formazione delle contabilità.

21. Degli assegni dovuti pei richiamati, i corpi che sono essi stessi o da cui dipendono riparti centri di presentazione, renderanno ragione sul rendiconto generale coll'unirvi apposito *Foglio dimostrativo* mod. 222, al quale saranno allegati i ruolini di posizione mod. 221.

22. Affinchè i distretti militari siano in grado di compilare i distinti ruolini di posizione nel modo prescritto al paragrafo 14, i comandanti di corpo d'armata avranno cura d'indicare loro, per tempo, il riparto dei richiamati nei diversi centri di presentazione.

23. Le disposizioni che precedono relative ai distretti militari debbono intendersi riferibili, pei richiamati ascritti alla milizia territoriale d'artiglieria, all'ufficio d'amministrazione delle brigate che li ha in forza.

24. Qualora la presentazione dei richiamati debba avvenire presso un distretto sono pure applicabili le disposizioni che precedono, se non che le due copie dei ruolini di posizione mod. 221 saranno rimesse dalla sezione matricola al comandante del riparto provvisorio, il quale ne restituirà poi una alla sezione medesima e rimetterà l'altra all'ufficio d'amministrazione.

Ove per il numero dei richiamati da presentarsi a taluni distretti sia ravvisato necessario, i comandanti di corpo d'armata disporranno perchè sia temporaneamente comandato presso i distretti medesimi il personale (ufficiali e uomini di truppa) occorrente per l'istruzione e per l'amministrazione del riparto provvisorio.

25. Ai richiamati sarà distribuito l'armamento che a ciascuno compete in base alle prescrizioni del quaderno VII del tomo II dell'Istruzione per la mobilitazione.

26. I richiamati potranno portar la barba a piacimento.

27. Le punizioni di prigione semplice e di rigore saranno fatte scontare ai richiamati al termine della istruzione, escluse quelle inflitte per mancanze che esigano immediata repressione, le quali dovranno essere scontate non appena inflitte. Anche questi ultimi militari dovranno però essere trattenuti alle armi tanti giorni di più, quanti furono quelli passati in punizione.

28. I numeri 12 e 13 dell'*Atto* 94 del 1900, relativo alla concessione dei soccorsi alle famiglie bisognose dei militari richiamati alle armi, stabiliscono che i corpi all'atto della presentazione dei richiamati debbono farli subito interrogare se abbiano moglie e figli legittimi e debbono poi trasmettere subito al sindaco rispettivo l'elenco dei militari che hanno chiesto il soccorso.

Il Ministero richiama l'attenzione dei corpi interessati sulle prescrizioni suaccennate, raccomandando che ad esse sia data esecuzione con la massima sollecitudine possibile, onde il soccorso giunga pronto ed efficace alle famiglie bisognose dei richiamati.

29. I comandanti delle divisioni militari interessate dovranno poi riferire al Ministero (*Direzione generale leve e truppa*) sul modo come si sarà effettuata la presentazione dei richiamati tanto ai sindaci quanto ai rispettivi centri di mobilitazione, fermando specialmente la loro attenzione sull'operato degli uffici municipali.

30. A parziale modificazione poi di quanto è stabilito dal § 633 dell'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, *quindici* giorni dopo il rinvio in congedo illimitato dei militari stati richiamati alle armi, i comandanti dei distretti militari interessati trasmetteranno al Ministero (*Direzione generale leve e truppa*), il prospetto numerico indicante il risultato della chiamata stessa, prescritto dal § 633 succitato, avvertendo che tale prospetto dovrà essere compilato in modo che i risultati della chiamata, cui esso si riferisce, siano distinti, oltrechè per classe, anche per l'arma cui appartengono i richiamati.

Il Sottosegretario di Stato — B. Zanelli.

ALLEGATO N. 1

Comando del distretto militare di . . . . . .

MANIFESTO

per la chiamata alle armi per istruzione di militari in congedo illimitato di 1ª categoria della milizia territoriale provenienti dalla riserva navale.

1. Per ordine di S. M. il Re sono chiamati alle armi:

a) *Per un periodo di giorni 6;*

I militari di 1ª categoria in congedo illimitato, compresi i sottufficiali, nati negli anni 1863, 1864, 1865, 1866, 1867 e 1868, che alla data del 17 marzo scorso siano stati trasferiti dalla riserva navale della Regia marina alla milizia territoriale del R. esercito, in forza dell'articolo 3 della legge 1° febbraio 1900, ed ascritti alla fanteria.

b) *Per un periodo di giorni 12;*

I militari di 1ª categoria in congedo illimitato, compresi i sottufficiali, nati parimenti negli anni anzidetti, come sopra trasferiti, ascritti all'artiglieria ed assegnati a centri di mobilitazione dell'artiglieria da costa.

Sono però compresi nella presente chiamata anche quei militari i quali, sebbene nati in anni posteriori a quello 1868, avevano, alla data del 17 marzo detto, fatto passaggio dalla riserva navale alla milizia territoriale.

2. La presentazione dei richiamati di truppa avrà luogo per tutti il *14 ottobre nelle ore antimeridiane.*

3. Tutti i militari di truppa richiamati alle armi, dovranno presentarsi, nelle prime ore del mattino del 14 ottobre al sindaco del comune in cui si trovano, il quale li invierà alla destinazione indicata sul precetto personale che loro è stato rimesso, distribuendo a coloro che hanno da fare tratti di viaggio per ferrovia o per mare, gli scontrini pel trasporto a tariffa militare.

Quei richiamati però che si trovano in comuni in cui ha sede il comando militare al quale devono presentarsi, si recheranno direttamente, nelle prime ore del detto giorno, alla sede del comando stesso.

4. I richiamati, che si trovano alla sede del corpo presso il quale devono prestare servizio, o che sono provenienti da altro comune dello stesso mandamento, riceveranno per il giorno della presentazione, e semprechè si presentino nelle ore del mattino del giorno 14 ottobre, metà dell'indennità di trasferta.

Gli altri riceveranno, tosto giunti al corpo, l'indennità di trasferta loro dovuta per le giornate di viaggio. Questa però non sarà corrisposta quando gli uomini, pur avendo la possibilità di arrivare al corpo nelle ore antimeridiane del giorno stabilito, vi giungano o si presentino nelle ore pomeridiane o nel giorno successivo, e non possano dimostrare che il ritardo avvenne indipendentemente dalla loro volontà.

I richiamati, che per recarsi dal comune al corpo, abbiano da viaggiare in ferrovia o per mare, riceveranno anche il rimborso delle spese di trasporto. Nei viaggi in ferrovia però tale rimborso spetta solo se la distanza percorsa sia non minore di 25 chilometri; per distanze minori, i richiamati potranno chiedere al sindaco gli scontrini pel trasporto a tariffa militare, ma la spesa relativa sarà interamente a loro carico e non verrà perciò rimborsata.

I richiamati che provengono da un comune che non sia quello del domicilio eletto, non potranno ottenere il pagamento delle indennità ed il rimborso delle spese di viaggio loro spettanti, se non presenteranno il foglio di congedo (o in mancanza di questo, un foglio di riconoscimento) munito del *Visto per la partenza* del sindaco del comune da cui provengono.

5. I militari che per infermità non potessero rispondere alla chiamata sotto le armi, sono tenuti a giustificare a questo comando tale impossibilità, mediante fede medica confermata dal proprio sindaco e dovranno presentarsi non appena siano guariti, ove ciò avvenga durante il periodo della chiamata

Protraendosi la malattia, la fede medica dovrà essere rinnovata allo scadere di 5 giorni se trattisi di militari di fanteria e di 10 giorni se trattisi invece di militari dell'artiglieria, ed in base ad essa i militari saranno dispensati dalla chiamata.

Coloro invece che sono affetti da malattie od imperfezioni che non impediscano il viaggio, ovvero siano di difficile accertamento, sono obbligati a presentarsi al rispettivo corpo, come tutti gli altri richiamati, perché sia constatata la loro condizione fisica, ed, ove occorra, siano proposti a rassegna di rimando, o mandati in osservazione presso l'ospedale militare.

6. Sono dispensati dal rispondere alla chiamata i militari che si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) coprano una delle cariche o impieghi enumerate negli articoli 4 e 6 dell'istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi, approvata con Regio decreto 16 maggio 1889 e modificata coi Regi decreti 11 giugno 1893, 11 agosto 1894 e 27 giugno 1897;

b) si trovino all'estero;

c) comprovino con documenti autentici al distretto di aver perduto uno dei genitori o la moglie nei due mesi precedenti al giorno stabilito per la chiamata;

d) comprovino con documenti autentici al distretto di dover dare esami per studio o per impieghi durante il periodo della chiamata, senza che sia possibile di rimandare ad altra epoca gli esami stessi;

e) in via eccezionale potranno inoltre essere dispensati dalla chiamata quei militari, che non più tardi del 10 ottobre comprovino con speciale certificato del sindaco al rispettivo distretto di leva od a quello di residenza, di essere in tali condizioni di fortuna, che la loro partenza sarebbe indubbiamente causa di grave disagio economico alle loro famiglie, le quali rimarrebbero prive dei mezzi di sussistenza.

Il comandante del distretto sarà giudice dell'opportunità di accogliere simili domande; però le dispense concesse per questo motivo non potranno eccedere la proporzione del 4 °/₀ degli uomini delle dette classi effettivamente chiamati alle armi.

7. Per ordine del Ministro della guerra si avverte che sarà ineccezionalmente ritenuta come non avvenuta, *e rimarrà quindi senza risposta*, qualsiasi domanda di dispensa dalla chiamata all'infuori dei casi specificati dal presente manifesto, come pure qualsiasi domanda per essere destinati a prender parte all'istruzione in un corpo diverso da quello a cui ciascun richiamato è destinato.

8. Le famiglie bisognose (moglie e figli legittimi) dei militari richiamati alle armi hanno diritto al soccorso giornaliero in appresso indicato, che sarà loro pagato al lunedì di ogni settimana per cura del rispettivo sindaco:

	Nei comuni capoluoghi di provincia e di circondario	Negli altri comuni
Per la moglie . . . . . L.	0,50	0,40
Per ogni figlio di età inferiore ai 15 anni e per ogni figlio di età superiore inabile al lavoro . . »	0,25	0,20

I militari richiamati, ammogliati legittimamente, che credano di aver diritto al soccorso, dovranno farne domanda all'atto della loro presentazione al corpo in cui debbono compiere il periodo d'istruzione.

9. Coloro che senza legittimi motivi debitamente comprovati, si presentassero nelle ore pomeridiane anzichè in quelle antimeridiane del giorno stabilito, avranno l'obbligo di rimanere sotto le armi un giorno di più di quelli fissati per l'istruzione. Quelli poi che senza giustificati motivi ritardassero di uno o più giorni la loro presentazione, saranno puniti con castighi disciplinari, ed inoltre trattenuti sotto le armi altrettanti giorni di più quanti furono quelli del ritardo, ovvero dichiarati mancanti alla chiamata e puniti dai tribunali militari se il ritardo fosse maggiore di 8 giorni.

10. Il presente manifesto serve di avviso personale a tutti i richiamati, i quali non potranno poi in nessun caso addurre a loro discolpa di non aver ricevuto il precetto individuale che deve essere loro anche rimesso.

Ad ogni modo si avverte che negli uffici municipali del comune in cui ciascun militare ha concorso alla leva, trovasi l'elenco nominativo dei militari del comune stesso che hanno obbligo di rispondere alla chiamata.

Li . . . . . 1901.

Il Comandante del distretto.

ALLEGATO N. 2

COMANDO DEL DISTRETTO MILITARE DI . . . . .

PRECETTO PERSONALE *per la chiamata sotto le armi*

Per ordine di S. M. il Re, il . . . . . figlio di . . . . . , ascritto alla milizia territoriale, è avvisato che è tenuto a presentarsi alle armi il giorno 14 ottobre 1901, per prendere parte ad un periodo d'istruzione, della durata di . . . giorni.

Munito del foglio di congedo illimitato, ove ne sia provvisto, e del presente precetto personale e attenendosi alle norme contenute nell'apposito manifesto di chiamata, dovrà presentarsi nelle ore antimeridiane del giorno 14 ottobre suindicato in . . . . . al comando delle truppe acquartierate nella caserma di . . . . . .

A termini di legge saranno dichiarati mancanti alla chiamata quei militari che, senza legittimi motivi, non si presenteranno alle armi.

. . . . . li . . . . . 1901.

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO

Roma, 1901 — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 34ª **1901** PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 7 settembre.

LUGLIO 12. — Ripartizione in articoli delle somme stanziate in ciascun capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1901 al 30 giugno 1902, *pag.* 437.
SETTEMBRE 2. — Note caratteristiche e proposte di avanzamento per l'anno 1901, *pag.* 463.

CIRCOLARE N. **132**. — **Ripartizione in articoli delle somme stanziate in ciascun capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1901 al 30 giugno 1902**. — (Direzione generale revisione dei conti). — 12 luglio.

IL MINISTRO

SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI DELLA GUERRA.

Vista la legge 23 giugno 1901, n. 244, con la quale venne autorizzato il Governo del Re a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1901 al 30 giugno 1902, in conformità dello stato di previsione annesso alla legge suaccennata;

Visto l'articolo 36 del testo unico della legge per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato col Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016 (serie 3ª), non che l'articolo 152 del relativo regolamento approvato col Regio decreto del 4 maggio 1885, n. 3074 (serie 3ª);

DECRETA:

Articolo unico.

È approvata l'acclusa ripartizione in articoli delle somme stanziate in ciascun capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1901 al 30 giugno 1902.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la sua registrazione.

Roma, addì 12 luglio 1901.

Il Ministro
C. DI S. MARTINO.

Visto: *Il ministro del tesoro*
DI BROGLIO.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 33ª, pag. 405. — *Invece di:* Circolare n. 125, *pongasi:* Circolare n. 125 *bis*.

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1901-902
	TITOLO I.	
	Spesa ordinaria.	
	CATEGORIA PRIMA.	
	Spese effettive.	
	Spese generali.	
1	Ministero — Personale di ruolo (*Spese fisse*):	
	1. *A*) Stipendio al personale del Ministero come dal ruolo organico approvato col R. Decreto 25 dicembre 1898, n. 521 e dalle modificazioni nel personale di servizio comprese nello stato di previsione 1900-901. R. D. 13 gennaio 1901, n. 20.	1,731,050 »
	B) Indennità di funzione al direttore capo di ragioneria.	1,000 »
	C) Differenza fra gli stipendi degli impieghi che sono coperti da ufficiali generali e superiori e le competenze cui questi hanno diritto	62,344 »
		1,794,394 »
	Si deduce: per temporanee vacanze nei gradi . . . . . L. 30,000	
	l'importo delle razioni di foraggio ai cavalli degli ufficiali generali e superiori aventi posto nel quadro organico del Ministero, portato al capitolo n. 28 » 16,994	46,994 »
	A riportarsi L.	1,747,400 »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1901-902
	Riporto L.	1,747,400 »
	D) Aumenti sessennali	47,500 »
	E) Soprassoldo a tre impiegati decorati della medaglia al valor militare . . .	300 »
		1,795,200 »
	2. Indennità di residenza agli impiegati civili dell'amministrazione centrale con sede stabile in Roma (Legge 7 luglio 1876, n. 3212 e R. Decreto 19 luglio 1888, n. 5599)	232,900 »
	3. Indennità pei servizi di cassa e di economati	1,200 »
	Totale del capitolo . . .	2,029,300 »
2	Assegni e spese diverse di qualsiasi natura agli addetti ai gabinetti	7,600 »
3	Gratificazioni e compensi agl'impiegati e al personale inferiore dell'amministrazione centrale	40,500 »
4	Ministero — Spese d'ufficio:	
	A) Acquisto e manutenzione di mobilio ed arredi, orologi e campanelli elettrici . .	18,000 »
	B) Illuminazione e combustibile	29,000 »
	C) Vestiario uniforme al personale di servizio	8,200 »
	D) Spese per la litografia e legatoria del Ministero	3,500 »
	E) Acquisto di libri, abbuonamento ai giornali, ai bollettini dell'*Agenzia Stefani*, ed agli *Atti parlamentari*	6,500 »
	F) Spese di vetture	11,300 »
	G) Biancheria, pulizia di locali e spese diverse.	6,900 »
	H) Mancie di capo d'anno	300 »
	Totale del capitolo . . .	83,700 »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1901-902
5	Spese postali (*Spesa d'ordine*):	
	A) Corrispondenza postale	3,000 »
	B) Pacchi postali	1,940 »
	Totale del capitolo . . .	4,940 »
6	Spese di stampa e spese per le biblioteche militari, per le pubblicazioni militari periodiche ed altre:	
	1. Spese di stampa per l'amministrazione centrale	13,300 »
	2. Biblioteche militari:	
	Acquisto di libri, giornali, ecc., per dotazione di biblioteche militari, lavori di legatoria, oggetti di cancelleria, strumenti, combustibili, ed indennità stabilite a favore del direttore di biblioteca militare, retribuzione a scritturali e serventi addetti alle varie biblioteche ed ogni altra spesa che possa occorrere pel servizio delle biblioteche.	34,300 »
	3. Rivista militare italiana, Rivista di cavalleria, Giornale medico, Giornale di artiglieria e genio ed altre pubblicazioni militari:	
	Spese diverse per la direzione e redazione dei predetti giornali, dei foglietti sanitari dell'antropometria militare, di opuscoli e di altre pubblicazioni militari . .	41,800 »
	Totale del capitolo . . .	89,400 »
7	Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria	31,000 »
8	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*).	*per memoria*

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1901-902
9	Sussidi agli impiegati ed al personale inferiore in attività di servizio	15,000 »
10	Sussidi ad impiegati invalidi già appartenenti all'amministrazione della guerra e loro famiglie	170,000 »
11	Spese casuali: Fondi per le spese impreviste ed eventuali non applicabili per la loro natura ad alcun capitolo e per le quali non è il caso di istituirne degli appositi. . . .	16,500 »
	Debito vitalizio.	
12	Pensioni ordinarie (*Spese fisse*).	35,290,000 »
13	Indennità per una sol volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col regio decreto 21 febbraio, 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (*Spesa obbligatoria*).	43,000 »
	Spese per l'esercito.	
14	Stati maggiori ed ispettorati: 1. *A*) Competenze ai seguenti personali, computate le deduzioni per vacanze e ritardi nelle promozioni: Case militari del Re e dei RR. Principi. Stato maggiore generale. . . . . . Corpo di stato maggiore. Comandi di corpo d'armata e di divisione . . . Ispettorato degli alpini . . . . . . Ispettorato di cavalleria . . . . . 3,874,400 » Comandi di brigata di fanteria . . . Comandi di brigata di cavalleria . . Ufficiali di vario grado e di varie armi e corpi a disposizione . . . . . . Ufficiali in congedo	
	A riportarsi . . .	3,874,400 »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1901-902
	Riporto . .	3,874,400 »
	B) Aumenti sessennali	55,500 »
		3,929,900 »
	2. Indennità di residenza agli ufficiali di scrittura aventi sede stabile in Roma (Legge 7 luglio 1876, n. 3212) . . .	800 »
	Totale del capitolo . . .	3,930,700 »
15	Corpi di fanteria:	
	1. *A*) Competenze ai seguenti, computate le deduzioni per vacanze e ritardi nelle promozioni degli ufficiali e per perdite ordinarie nella truppa e per congedamenti anticipati:	
	Reggimenti di fanteria di linea . . Reggimenti bersaglieri. . . . . . Reggimenti alpini. . . . . . Distretti militari. . . . . . Scuola magistrale di scherma . . .	61,730,500 »
	Aumenti sessennali	952,400 »
		62,682,900 »
	B) Ufficiali e truppa in congedo da chiamarsi sotto le armi per istruzione:	
	a) Ufficiali . . . . . L. 843,900 *b*) Uomini di truppa. . » 1,130,800 *c*) Chiamata della milizia comunale . . . . . » 10,000	1,984,700 »
	2. Indennità di residenza agli impiegati civili, con sede stabile in Roma. (Legge 7 luglio 1876, n. 3212)	3,500 »
	Totale del capitolo . . .	64,671,100 »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1901-902
16	Corpi di cavalleria:	
	1. *A*) Competenze ai seguenti, computate le deduzioni per vacanze e ritardi nelle promozioni degli ufficiali e per perdite ordinarie nella truppa e per congedamenti anticipati:	
	Reggimenti di cavalleria	11,878,900 »
	Depositi d'allevamento cavalli	94,800 »
	Aumenti sessennali	11,973,700 »
	B) Ufficiali in congedo	69,300 »
	Totale del capitolo . . .	12,043,000 »
17	Armi e servizi di artiglieria e genio:	
	1. *A*) Competenze ai seguenti, computate le deduzioni per vacanze e ritardi nella promozione degli ufficiali e per perdite ordinarie nella truppa e per congedamenti anticipati:	
	Ispettorati di artiglieria, direzione superiore delle esperienze e della scuola centrale di tiro di artiglieria, comandi e direzioni di artiglieria, uffici d'amministrazione delle brigate d'artiglieria da costa e da fortezza e delle compagnie operai d'artiglieria	
	Stato maggiore d'artiglieria	
	Reggimenti d'artiglieria da campagna .	
	Reggimento d'artiglieria a cavallo . .	
	Reggimento d'artiglieria da montagna .	22,076,800 »
	Brigate d'artiglieria da costa e da fortezza	
	Compagnie operai d'artiglieria	
	Ispettorati, comandi e direzioni del genio	
	Reggimenti del genio e brigata ferrovieri	
	A riportarsi . .	22,076,800 »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1901-902
	Riporto . .	22,076,800 »
	Aumenti sessennali	128,100 »
	B) Competenze agli ufficiali ed impiegati addetti agli stabilimenti di artiglieria e genio, computate le deduzioni per vacanze e ritardi nelle promozioni .	899,300 »
	Aumenti sessennali	7,800 »
	C) Ufficiali in congedo e chiamata delle classi:	
	a) Ufficiali . . . . . L. 279,600	
	b) Uomini di truppa. . . » 233,600	513,200 »
	2. Indennità di residenza agli impiegati civili con sede stabile in Roma (Legge 7 luglio 1876, n. 3212)	29,000 »
	Totale del capitolo . . .	23,654,200 »
18	Carabinieri reali:	
	1. *A*) Competenze ai seguenti, computate le deduzioni per vacanze e ritardi nelle promozioni degli ufficiali e per perdite ordinarie nella truppa, licenze straordinarie, ecc.:	
	Comando generale dell'arma dei carabinieri reali	
	Legioni	26,021,900 »
	B) Aumenti sessennali	67,900 »
		26,089,800 »
	2. Indennità di residenza agli ufficiali di scrittura con sede stabile in Roma (Legge 7 luglio 1876, n. 3212).	300 »
	3. Sovvenzioni da darsi alle masse generali delle legioni	310,000 »
	Totale del capitolo . . .	26,400,100 »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1901-902
19	Corpo invalidi e veterani:	
	A) Competenze al netto delle deduzioni per vacanze di ufficiali e per licenze straordinarie	170,200 »
	B) Aumenti sessennali	6,400 »
	Totale del capitolo . . .	176,600 »
20	Corpo e servizio sanitario:	
	1. *A*) Competenze ai seguenti, computate le deduzioni per vacanze e ritardi nelle promozioni degli ufficiali e per perdite ordinarie nella truppa e per congedamenti anticipati:	
	Ispettorato di sanità militare	
	Ufficiali medici, farmacisti e scrivani presso le direzioni territoriali di sanità militare ed ospedali militari e compagnie di sanità	4,595,700 »
	Farmacia centrale militare.	
	Aumenti sessennali	77,200 »
	B) Ufficiali e truppa in congedo:	
	a) Ufficiali . . . . . L. 7,700 »	17,200 »
	b) Truppa . . . . . » 9,500 »	
		4,690,100 »
	2. Spese per esami d'ammissione e promozioni nel corpo sanitario e per incoraggiamento a medici e farmacisti nell'interesse del servizio sanitario	4,000 »
	3. Indennità di residenza agli impiegati ed ufficiali di scrittura dell'ispettorato e della direzione di sanità e dell'ospedale, di sede stabile in Roma (Legge 7 luglio 1876, n. 3212)	3,000 »
	A riportarsi . . .	4,697,100 »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1901-902
	Riporto . .	4,697,100 »
	4. Per aumento e completamento del materiale di dotazione degli ospedali militari, delle infermerie di presidio e della scuola di applicazione di sanità militare L. 30,000 Per le spese di acquisto e di preparazione di medicinali occorrenti alla farmacia centrale e per provvista di attrezzi ed utensili per la preparazione e spedizione dei medesimi, e loro conservazione . . . . . » 500,000	530,000 »
	5. Spese per acquisti di modelli, di materiali e di strumenti chirurgici di nuova invenzione	7,700 »
	Totale del capitolo . . .	5,234,800 »
21	Corpo del commissariato, compagnie di sussistenza e personali contabili pei servizi amministrativi: 1. *A*) Competenze e spese ai seguenti, computate le deduzioni per vacanze e ritardi nelle promozioni degli ufficiali e per perdite ordinarie nella truppa ecc.: Direzioni e stabilimenti di commissariato militare . . . . . . Compagnie di sussistenza . . . . . . Ufficio di amministrazione di personali militari vari . . . . . . Magazzini centrali militari	2,317,600 »
	Aumenti sessennali	98,200 »
	B) Ufficiali e truppa in congedo: *a*) Ufficiali . . . . . L. 19,800 » *b*) Truppa . . . . . » 9,200 »	29,000 »
	A riportarsi . . .	2,444,800 »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1901-902
	Riporto . . .	2,444,800 »
	2. Somma a calcolo per la graduale attuazione della soppressione degli ufficiali subalterni commissari in servizio attivo permanente .	200,000 »
	3. Indennità di residenza agli impiegati ed ufficiali di scrittura con sede stabile in Roma. (Legge 7 luglio 1876, n. 3212) .	24,000 »
	Totale del capitolo . . .	2,668,800 »
22	Scuole militari:	
	1. *A*) Competenze ai personali seguenti, al netto delle deduzioni per vacanze e ritardi nelle promozioni degli ufficiali e per perdite ordinarie nella truppa:	
	Della scuola di guerra	
	Della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio	
	Dell'accademia militare	
	Della scuola militare	
	Della scuola di applicazione di sanità militare.	1,861,900 »
	Della scuola centrale di tiro di fanteria	
	Della scuola di cavalleria	
	Collegi militari	
	Aumenti sessennali.	54,900 »
	Somma a disposizione per le spese della campagna topografica e logistica, ed escursioni alle fortezze, cioè: soprassoldi agli ufficiali, paghe alle guide e spese di cancelleria, spese della biblioteca della scuola di guerra, acquisto di strumenti geodetici, topografici e fisici, spese di ufficio, spese per la scuola di guerra, riscaldamento, illuminazione, manutenzione di mobili ed altre	73,300 »
	A riportarsi . . .	1,990,100 »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1901-902
	Riporto . . .	1,990,100 »
	Spese di cancelleria, masserizie, libri, stampa di trattati, spese di viaggi d'istruzione, inservienti, gratificazioni casuali ed altre relative alla scuola di applicazione d'artiglieria e genio	39,000 »
		2,029,100 »
	B) Pensioni e mezze pensioni gratuite che il Governo concederà agli allievi. . .	300,000 »
	C) Somma a calcolo per assegnamenti annui a professori e a maestri civili incaricati dell' insegnamento, a ministri del culto, ai preparatori di fisica, chimica e storia naturale, ecc.	20,000 »
	D) Somma a calcolo per spese di esami per nomine e promozioni di ufficiali e per esami agli aspiranti all'ammissione nelle scuole e per esami di nomina alle cattedre vacanti nelle scuole	5,000 »
	E) Somma a calcolo per onorari agli incaricati delle conferenze agrarie, ai militari di truppa delle varie armi e dei vari corpi e per spese diverse attinenti alle conferenze medesime	10,000 »
		2,364,100 »
	2. Indennità di residenza agli impiegati civili con sede stabile in Roma (Legge 7 luglio 1876, n. 3212)	3,000 »
	Totale del capitolo . . .	2,367,100 »
23	Quota spesa mantenimento degli allievi delle scuole militari corrispondente alla retta a loro carico da versarsi all'erario (*spesa d'ordine*)	(a) 260,000 »

(a) Questa somma corrisponde a quella inscritta al capitolo n. 60, articolo 2, del bilancio dell'entrata per l'esercizio 1901-902 come rimborso delle pensioni degli allievi degli istituti militari.

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1901-902
24	Compagnie di disciplina e stabilimenti militari di pena:	
	1. *A*) Competenze al netto delle deduzioni per vacanze e ritardi nelle promozioni degli ufficiali e per licenze straordinarie agli uomini di truppa	1,045,400 »
	B) Aumenti sessennali	19,100 »
		1,064,500 »
	Si deduce l'importo dei quadri di due compagnie di disciplina rimborsato dai Ministeri della marina e delle finanze . .	60,000 »
		1,004,500 »
	2. Indennità di residenza agli ufficiali di scrittura addetti al comando in Roma (Legge 7 luglio 1876, n. 3212).	1,000 »
	Totale del capitolo . . .	1,005,500 »
25	Spese per l'istituto geografico militare:	
	A) Competenze:	
	Al personale militare . . . L. 64,216	
	Al personale civile . . . . » 293,000	372,486 »
	Agli ufficiali di scrittura addetti all'istituto. . . . » 15,240	
	B) Aumenti sessennali.	11,300 »
		383,786 »
	Deduzione per vacanze temporanee di posti ed arrotondamento di cifre.	11,186 »
		372,600 »
	2. Spese ordinarie per l'istituto geografico militare pei lavori di campagna e lavori interni indipendenti dalla costruzione della carta d'Italia, compresi i soprassoldi di cui al n. 12 dello specchio III, regio decreto 7 aprile 1892	80,000 »
	Totale del capitolo . . .	452,600 »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1901-902
26	Personale della giustizia militare:	
	1. *A*) Indennità ai giudici non militari, competenze del pubblico ministero militare, degli ufficiali istruttori ed ufficiali di scrittura	252,840 »
	B) Personale di segreteria	116,500 »
	C) Aumenti sessennali	15,900 »
		385,240 »
	Deducesi: Per vacanze di posti ed arrotondamento di cifre . . L. 11,340 / Per altrettante pagate dal Ministero della marina . . . 25,000	36,340 »
		348,900 »
	D) Indennità e spese diverse.	40,100 »
		389,000 »
	2. Indennità di residenza agli impiegati ed ufficiali di scrittura, con sede stabile in Roma (Legge 7 luglio 1876, n. 3212) . . .	8,000 »
	Totale del capitolo . . .	397,000 »
27	Assegni agli ufficiali in aspettativa, in disponibilità od in posizione ausiliaria (*Spese fisse*):	
	1. *A*) Competenze agli ufficiali in aspettativa ed in disponibilità	304,300 »
	B) Aumenti sessennali	18,200 »
		322,500 »
	2. Indennità annua agli ufficiali in posizione ausiliaria	380,000 »
	Totale del capitolo . . .	702,500 »
28	Indennità eventuali	4,155,000 »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1901 902
29	Vestiario e corredo alle truppe. Materiali vari di equipaggiamento e spese dei magazzini centrali. Rinnovazione e manutenzione di bandiere:	
	1. Quota assegno di primo corredo e quota assegno manutenzione vestiario da erogarsi in acquisto di merci e confezione di vestiario per la truppa	17,046,500 »
	2. Quota fissa per la manutenzione del materiale raccolto nei magazzini dei corpi per n. 98,000 uomini incorporati nell'esercito permanente a L. 10 ciascuno	980,000 »
	3. Spese di manutenzione pei magazzini, paghe ad operai e uomini di fatica, spese per confezione di campioni, imballaggi, perizie, pubblicazioni delle imprese di fornitura, nonchè quelle di cancelleria, stampati e combustibile per gli uffici dei magazzini e gratificazioni ai personali dei medesimi nei casi di lavori eccezionali	380,000 »
	4. Provvista di legna nella stagione invernale, di oggetti di cancelleria e spese per lavori di copiatura e di fatica per la Commissione centrale istituita in Roma con Regio decreto 5 ottobre 1886 per l'esame delle robe consegnate ai magazzini centrali militari. — Rinnovazione e manutenzione delle bandiere dei forti e dei reggimenti di fanteria	8,800 »
	Totale del capitolo . .	18,415,300 »
30	Pane alle truppe, rifornimento di viveri di riserva ai corpi di truppa:	
	1. Pane - Acquisto di grani, spese per la fabbricazione del pane e per il servizio relativo ad impresa	11,601,200 »
	A riportarsi . . .	11,601,200 »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1901-902
	Riporto . . .	11,601,200 »
	2. Rifornimento carne in conserva che verrà distribuita in luogo di razioni di carne fresca e rifornimento delle dotazioni dei viveri ordinari di riserva.	1,117,900 »
	3. Trasporti di pane, gallette e viveri di riserva, dazi e provvista d'acqua . . .	950,000 »
	4. Spese di perizie, pubblicazioni, ecc. . . .	7,500 »
	Totale del capitolo . .	13,676,600 »
31	Foraggi ai cavalli dell'esercito:	
	1. Spese pel foraggio in natura	17,138,100 »
	2. Spese di perizie, pubblicazioni degli avvisi d'asta, ecc.	5,900 »
	Totale del capitolo . .	17,144,000 »
32	Casermaggio per le truppe, retribuzioni ai comuni per alloggi militari ed arredi di alloggi e di uffici militari e trasporti vari:	
	1. *A)* Competenze letti e legna, forniture letti nei forti, illuminazione e pulizia delle fortezze, dei corpi di guardia e di alcuni fabbricati militari	3,027,600 »
	B) Retribuzioni ai comuni per alloggi militari	170,000 »
		3,197,600 »
	2. Trasporti di materiale di casermaggio nei vari presidii ed altri trasporti speciali a carico dello Stato	70,000 »
	3. Mantenimento degli arredi e mobilio degli uffici e stabilimenti militari	25,600 »
	A riportarsi . . .	3,293,200 »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1901-902
	Riporto. . . .	3,293,200 »
	4. Manutenzione del materiale di casermaggio e spese pei magazzini:	
	A) Aumenti, rinnovazioni e manutenzioni del materiale di casermaggio L. 520,200	
	B) Affitto e manutenzione di locali per la conservazione e custodia del materiale, nonchè per acquisto di macchinario per i laboratori dei magazzini di casermaggio . » 104,000	624,200 »
	Totale del capitolo. . .	3,917,400 »
33	Spese per esigenze dei servizi di mobilitazione:	
	Articolo unico.	
	A) Riproduzione e spedizione di documenti di mobilitazione	70,000 »
	B) Manutenzione di materiali di mobilitazione per i servizi delle sussistenze . .	12,000 »
	C) Studi ed esperienze relative a materiali di mobilitazione, acquisto di modelli e campioni, premi di incoraggiamento per nuove invenzioni	5,000 »
	D) Spese varie.	1,000 »
	Totale del capitolo . .	89,000 »
34	Rimonta e spese dei depositi di allevam. cavalli:	
	1. *A*) Acquisto di puledri pei depositi di allevamento cavalli, di cavalli per la scuola di cavalleria e per rifornimento ai Corpi di fanteria di quadrupedi perduti per causa di forza maggiore e spese di trasporto .	2,882,000 »
	B) Acquisto di cavalli di pronto servizio occorrenti per la rimonta ordinaria dell'arma di artiglieria . . . L. 440,000	
	C) Come sopra dell'arma del genio . . . . . » 50,000	490,000 »
	A riportarsi . . .	3,372,000 »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1901-902
	Riporto . . .		3,372,000 »
	2. Spese diverse pei depositi di allevamento di cavalli.		1,100,000 »
	3. Spese per precettazione di quadrupedi e di veicoli		30,000 »
			4,502,000 »
	4. *A*) Premi per corse militari (*military*)	L. 16,000	
	B) Somma a calcolo per indennità di prima provvista di cavalli ai sottotenenti di nuova nomina nelle armi a cavallo, provenienti dai sottufficiali .	» 30,000	62,000 »
	C) Somma a calcolo per indennità per perdita di cavalli in servizio.	» 16,000	
	Totale del capitolo . .		4,564,000 »
35	Materiale e stabilimenti d'artiglieria:		
	Provviste, mano d'opera e spese diverse pel materiale d'artiglieria :		
	A) Reggimenti e brigate d'artiglieria . .		222,000 »
	B) Direzioni di artiglieria.		1,549,500 »
	C) Stabilimenti militari per la produzione del materiale d'artiglieria (esclusi i materiali del gruppo *C*)		1,360,000 »
	D) Stabilimenti militari per produzione di materiali del gruppo *C*		2,754,500 »
	E) Esperienze e spese diverse		220,000 »
	F) Trasporti		600,000 »
	Totale del capitolo . .		6,706,000 »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1901-902
36	Materiale e lavori del genio militare: 1. Lavori di manutenzione e miglioramento di quartieri, edifici e stabilimenti ad uso militare e spese di provviste, manutenzione e trasporto del materiale mobile dell'arma	5,361,600 »
	2. Spese pel servizio dei trasporti militari lagunari e per l'esercizio del tronco ferroviario Torino-Torre Pellice	193,000 »
	Totale del capitolo . .	5,554,600 »
37	Fitti d'immobili ad uso militare e canoni d'acqua (*Spese fisse*)	1,040,000 »
38	Spese di giustizia penale militare *(Spesa obbligatoria)*	27,000 »
39	Spese per l'ordine militare di Savoia e per altri ordini cavallereschi (*Spese fisse*): 1. Pensioni vitalizie dell'Ordine militare di Savoia, giusta la legge 15 dicembre 1861.	103,000 »
	2. Assegnamento annuo al segretario dell'ordine	1,000 »
	3. Provviste di decorazioni di ordini cavallereschi del regno d'Italia che in alcuni casi vengono presentate insieme al decreto sovrano con cui si conferiscono; spese per provviste di medaglie al valor militare, di medaglie per premi di gare attinenti al ramo militare, per incisione di medaglie, provvista di astucci relativi e spese d'ufficio e di cancelleria del Consiglio dell'Ordine	6,500 »
	Totale del capitolo . .	110,500 »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1901-902
40	Rimborsi per trasferte ed incarichi speciali:	
	1. Spese per trasferte e missioni non applicabili ad altri capitoli, nonchè di pedoni, staffette e di dispacci telegrafici transitanti per zone estere	29,000 »
	2. Spese per servizio d'informazioni . . .	55,000 »
	Totale del capitolo . .	84,000 »
41	Spese di liti e per risarcimento di danni (*Spesa obbligatoria*):	
	1. Spese di liti	39,000 »
	2. Risarcimento di danni alle proprietà ed alle persone cagionati in servizio per circostanze di forza maggiore e risarcimento agli agenti dell'amministrazione di spese di giudizi per fatti di servizio .	20,000 »
	Totale del capitolo . . .	59,000 »
42	Premi periodici agli ufficiali del genio in dipendenza del legato Henry (*Spesa d'ordine*)	(a) 1,260 »
43	Tiro a segno nazionale (Legge 2 luglio 1882, n. 883)	600,000 »
43 *bis*	Sussidi alle famiglie bisognose dei richiamati alle armi	100,000 »

(a) Questa spesa trova riscontro al capitolo n. 60, art. 5, del bilancio dell'entrata per l'esercizio 1901-902.

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1901-902
	TITOLO II.	
	Spesa straordinaria	
	—	
	CATEGORIA PRIMA.	
	Spese effettive	
	—	
	Spese generali.	
44	Assegni ad impiegati civili in disponibilità ed in soprannumero (*Spese fisse*)	16,000 »
	Spese per l'esercito.	
45	Fabbricati per istituti e nuovi stabilimenti militari (*Spesa ripartita*)	»
46	Armi portatili, relative munizioni, accessori e buffetterie e trasporti relativi (*Spesa ripartita*) (*a*) :	
	1. Armi portatili, relative munizioni, accessori e buffetterie e trasporti relativi	2,000,000 »
	2. Costruzione di un polverificio	*per memoria*
	Totale del capitolo. . .	2,000,000 »

(*a*) Le assegnazioni e la ripartizione di questi capitoli furono stabilite in dipendenza dalla legge 5 maggio 1901, n. 151, col decreto ministeriale n. 44 del 31 maggio 1901, reg. alla Corte dei Conti il 7 giugno successivo.

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1901-902
47	Carta topografica generale d'Italia (*Spesa ripartita*) (*a*):	
	1. Spese di personale	77,000 »
	2. Spese di materiale	13,000 »
	Totale del capitolo. . .	90,000 »
48	Approvvigionamenti di mobilizzazione, riparazione e trasporto dei medesimi (*Spesa ripartita*) (*a*):	
	1. Spese pel materiale di artiglieria . . .	85,000 »
	2. Spese pel materiale del genio	255,500 »
	3. Spese pel materiale del corpo di stato maggiore	125,100 »
	4. Viveri di riserva e materiali da sezione sussistenza e panattieri	*per memoria*
	5. Spese pel materiale d'ambulanza . .	20,000 »
	6. Spese pel materiale di attendamento, di accampamento e di casermaggio	1,000 »
	7. Acquisto di forni rotabili da campagna	13,400 »
	8. Provviste di vestiario	*per memoria*
	Totale del capitolo	500,000 »
	Spese per fortificazioni ed opere a difesa dello Stato.	
49	Fabbricazione d'artiglierie di gran potenza a difesa delle coste, provviste e trasporti relativi (*Spesa ripartita*) (*a*)	600,000 »
50	Lavori, strade, ferrovie ed opere militari (*Spesa ripartita*) (*a*)	500,000 »

(*a*) Le assegnazioni e la ripartizione di questi capitoli furono stabilite in dipendenza della legge 5 maggio 1901, n. 151, col decreto ministeriale n. 41 del 31 maggio 1901, reg. alla Corte dei Conti il 7 giugno successivo.

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1901-902
51	Lavori a difesa delle coste (*Spesa ripartita*) (*a*)	500,000 »
52	Forti di sbarramento e lavori a difesa dello Stato (*Spesa ripartita*) (*a*)	750,000 »
53	Fortificazioni di Roma (*Spesa ripartita*) (*a*) .	200,000 »
54	Armamento delle fortificazioni, materiale per artiglieria da fortezza e relativo trasporto (*Spesa ripartita*) (*a*).	750,000 »
55	Fabbricazione di materiale d'artiglieria da campagna e relativo trasporto (*Spesa ripartita*) (*a*)	9,000,000 »
56	Diga attraverso il golfo della Spezia ed opere di fortificazioni a difesa marittima e terrestre del golfo stesso	*per memoria*
57	Costruzione e sistemazione di fabbricati militari, impianto e riordinamento di poligoni e piazze d'armi (*Spesa ripartita*) (*a*) . . .	800,000 »
58	Dotazione di casermaggio per la truppa . . .	*per memoria*
59	Materiale per la brigata ferrovieri (*Spesa ripartita*) (*a*)	324,000 »
	CATEGORIA QUARTA. **Partite di giro.**	
60	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative .	(*b*) 6,848,532.14

(*a*) Le assegnazioni e la ripartizione di questi capitoli furono stabilite in dipendenza della legge 5 maggio 1901, n. 151, col decreto ministeriale n. 44 del 31 maggio 1901, reg. alla Corte dei Conti il 7 giugno successivo.

(*b*) Questa spesa trova corrispondente introito al capitolo n. 122, art. 9, del bilancio dell'entrata per l'esercizio 1901-902

CAPITOLI che si aggiungono allo stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1901 al 30 giugno 1902 del Ministero della guerra per spese residue dell'esercizio 1900-901 e degli esercizi precedenti, non aventi riferimento con alcuno di quelli inscritti nello stato medesimo.

(Art. 172 del regolamento per la contabilità generale dello Stato).

CAPITOLI		N° dei capitoli corrispondenti del bilancio 1900-901
N.	Denominazione	
61	Premi, soprassoldi ed indennità ai raffermati .	57
62	Fortificazioni a difesa dell'arsenale marittimo della Spezia (Legge 4 luglio 1887) . . .	58
63	Espropriazioni e lavori per poligoni di artiglieria e di fanteria. — Costruzione di magazzini, sale d'armi e cavallerizze . . .	59
64	Somma dovuta all'impresa Benedetto Montanari e C., costruttrice della caserma d'artiglieria *Ferdinando di Savoia*, in seguito a sentenza arbitrale del 15 maggio 1893	60
65	Opere di fortificazioni e fabbriche militari a difesa dello Stato e spese relative anteriori al 1871 (Legge 28 giugno 1866, n. 2987). . .	61
66	Costruzione e sistemazione di magazzini, fabbricati, tratti di strade e ferrovie ad uso militare (Legge 29 giugno 1875, n. 2577).	62
67	Adattamenti, miglioramenti e grossa manutenzione di fabbricati (Legge 13 giugno 1880, n. 5474)	63
68	Resti passivi del 1870 e precedenti.	64
69	Spese per le truppe d'Africa	65

CAPITOLI		N° dei capitoli corrispondenti del bilancio 1900-901
N.	Denominazione	
70	Spesa per la costruzione di nuove caserme ed edifici militari in Milano	67
71	Dotazioni di materiali del genio nelle fortezze pei traini di assedio e relativo trasporto .	68
72	Spese per la costruzione di una caserma per cavalleria in Firenze.	69
73	Liquidazione delle spese inerenti alle opere d'interesse militare eseguite in Roma a carico del concorso governativo	72
74	Saldo delle contabilità relative al capitolo n. 23, *Indennità di viaggio*, dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1897-98	80
75	Saldo delle contabilità relative al capitolo n. 39, *Contributo per le spese militari d'Africa*, dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1896-97 e retro	66 e 83
76	Saldo delle contabilità relative al capitolo n. 11, *Stati maggiori e ispettorati*, dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1898-99	84
77	Saldo delle contabilità relative al capitolo n. 12, *Corpi di fanteria*, dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1898-99.	85
78	Saldo delle contabilità relative al capitolo n. 13, *Corpi di cavalleria*, dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1898-99.	86
79	Saldo delle contabilità relative al capitolo n. 14, *Armi e servizi di artiglieria e genio*, dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1898-99	87

CAPITOLI		N° dei capitoli corrispondenti del bilancio 1900-901
N.	Denominazione	
80	Saldo delle contabilità relative al capitolo n. 15, *Carabinieri reali*, dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1898-99	88
81	Saldo delle contabilità relative al capitolo n. 17, *Corpo e servizio sanitario*, dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1898-99	89
82	Saldo delle contabilità relative al capitolo n. 21, *Compagnie di disciplina e stabilimenti militari di pena*, dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1898-99	90
83	Saldo delle contabilità relative al capitolo n. 24, *Assegni agli ufficiali in aspettativa, in disponibilità od in posizione ausiliaria*, dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1898-99	91
84	Saldo delle contabilità relative al capitolo n 27, *Pane alle truppe, rifornimento di viveri di riserva ai corpi di truppa*, dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1898-99	92
85	Spese per l'invio di truppe in Oriente - Candia - (Esercizio 1900-901 e retro)	71, 76, 93 e 45*ter*

N. **133. — Note caratteristiche e proposte di avanzamento per l'anno 1901.** — (Segretariato generale). — 2 settembre.

Il Ministero determina che le note caratteristiche e le proposte di avanzamento degli ufficiali di tutti i corpi, comandi ed uffici, debbano pervenirgli non più tardi del giorno 15 del venturo novembre.

Il limite di tempo sovraindicato dovrà considerarsi come massimo pei reggimenti destinati a cambiare di guarnigione, i quali inizieranno i lavori per la compilazione dei detti documenti nelle attuali o nelle nuovi sedi a seconda del tempo disponibile e degli ordini che a tale riguardo emaneranno i comandanti di corpo d'armata.

Tutti gli altri corpi, comandi ed uffici trasmetteranno i relativi documenti alle competenti autorità man mano che saranno compilati.

L'anzianità dei maggiori generali e dei colonnelli, sul conto dei quali le commissioni dovranno pronunziarsi circa l'avanzamento, è stabilita al 31 dicembre 1899.

Per tutti gli altri ufficiali valgono i limiti di anzianità fissati dalla Circolare del *Giornale militare* in data 7 marzo corrente anno, n. 31.

I comandanti di corpo d'armata e le altre autorità interessate daranno, per la parte che li riguarda, le disposizioni occorrenti per la esecuzione delle suespresse determinazioni.

Il Ministro — C. di S. Martino.

Roma, 1901 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 35ª 1901 PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 14 settembre.

SETTEMBRE 9. — Cambio di denominazione di caserma di proprietà municipale in Treviso, *pag.* 465.
» 11. — Data di apertura del corso normale di istruzione per i volontari di un anno, *pag.* 465.
» 13. — Ammissione al corso di perfezionamento nell'equitazione per i sottufficiali delle armi a cavallo, *pag.* 466.
» 13. — Ammissione al corso di maniscalcia militare presso la scuola di cavalleria, *pag.* 467.
» 13. — Avanzamento degli ufficiali in congedo per l'anno 1902, *pag.* 468.

CIRCOLARE N. **134**. — **Cambio di denominazione di caserma di proprietà municipale in Treviso.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 9 settembre.

Si porta a conoscenza delle autorità militari che, in seguito a deliberazione del Consiglio comunale di Treviso, d'ora innanzi la caserma detta « Altinia » in quella città, sarà denominata « Caserma UMBERTO I ».

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **135**. — **Data di apertura del corso normale di istruzione per i volontari di un anno.** — (Direzione generale leve e truppa). — 11 settembre.

Con la Circolare n. 10 del 15 gennaio u. s. è stato stabilito che in quest'anno il corso normale d'istruzione per i volontari di un anno abbia principio in tutti i corpi del R. esercito alla data del 1° dicembre, anzichè a quella del 1° novembre all'uopo fissata nei decorsi anni.

In relazione a siffatta modificazione, stata consigliata da varie considerazioni tanto nell'interesse del servizio che in quello degli stessi giovani aspiranti al volontariato di un anno, questo Ministero stima opportuno avvertire che i volontari di un anno ritardatari i quali secondo le indicazioni contenute nel relativo foglio di congedo illimitato, dovrebbero assumere il servizio che loro spetta alla data del 1° novembre prossimo, dovranno, al pari di tutti gli altri volontari di un anno, imprendere il servizio stesso il 1° dicembre successivo, data fissata per l'inizio del predetto corso normale d'istruzione.

Laonde i comandanti di distretto militare avranno cura di informare i volontari di un anno interessati che, diversamente dall'indicazione apposta sul foglio di congedo di cui sono in possesso, dovranno presentarsi alle armi per compiere la ferma alla data del 1° dicembre p. v.

Il Sottosegretario di Stato — B. ZANELLI.

N. **136**. — **Ammissione al corso di perfezionamento nell'equitazione per i sottufficiali delle armi a cavallo.** — (Direzione generale fanteria e cavalleria). — 13 settembre.

In relazione al disposto dell'*Atto* 64 del 1893, sono ammessi al corso di perfezionamento nell'equitazione, che avrà principio anche quest'anno il 15 ottobre p. v., i sottufficiali sottonotati:

Fravolini Giulio, sergente Nizza cavalleria (1°).
Morini Fulvio, id. Piemonte Reale cavalleria (2°).
De Simone Eugenio, id. Savoia cavalleria (3°).
Schiena Eugenio, id. Genova cavalleria (4°).
Argenio Andrea, id. lancieri di Novara (5°).
Divisi Giuseppe, id. id. di Aosta (6°).
Salvini Silvio, id. id. di Milano (7°).
Ravasio Gio. Battista, id. id. di Montebello (8°).
Tanas Riccardo, id. id. di Firenze (9°).
Nigri Ugo, id. id. Vittorio Emanuele II (10°).
Floriani Francesco, id. cavalleggeri di Foggia (11°).
Rubini Ulisse, id. id. di Saluzzo (12°).
Lucchini Carlo, id. id. di Alessandria (14°).
Bernabò Nestore, id. id. di Lodi (15°).
Zago Leandro, sergente cavalleggeri di Lucca (16°).
Scagliosi Camillo, id. id. di Caserta (17°).
Danna Vincenzo, id. id. di Piacenza (18°).
Pace Raffaele, id. id. Guide (19°).
Revel Ugo, id. cavalleggeri di Roma (20°).
Parmeggiani Achille. id. id. di Padova (21°).
De Rosa Vincenzo, id. id. di Catania (22°).
Della Rovere Alessandro, id. id. Umberto I (23°).
Brandi Gioacchino, id. id. di Vicenza (24°).
Volpe Attilio, sergente 1° artiglieria.
Ciresi Rocco, id. 3° id.
Ferrari Quinto, id. 4° id.
Tofani Angelo, id. 5° id.
Garella Antonio, id. 6° id.
Greco Carmelo, id. 8° id.
Mellone Alessandro, id. 9° id.
Vignone Celestino, id. 10° id.
Sanna Martino, id. 11° id.

Cesaretti Luigi, sergente 13° artiglieria.
Verardi Ernesto, id. 15° id.
Varetto Ernesto, id. 16° id.
Pelini Domenico, id. 19° id.
Mantovani Francesco, id. 21° id.
Libertini Giuseppe, sergente 23° artiglieria.
Ugatti Ettore, id. reggimento artiglieria a cavallo.
Zonta Carlo, vice brigadiere legione allievi carabinieri.

I comandanti dei corpi provvederanno a che i sottufficiali giungano alla scuola di cavalleria il 14 ottobre.

Il Sottosegretario di Stato — B. ZANELLI.

N. **137. — Ammissione al corso di mascalcia militare presso la scuola di cavalleria.** — (Direzione generale fanteria e cavalleria). — 13 settembre.

A senso dell' *Atto* 500 della *Raccolta* del *Giornale militare* (modificato dall'*Atto* 142 del 1898) ed in relazione alla Circolare n. 102 del 25 luglio u. s., sono ammessi al corso militare di mascalcia, che avrà principio presso la scuola di cavalleria il 24 settembre 1901, i sottonominati soldati:

Taglieri Ernesto, Nizza cavalvalleria (1°).
Piglia Alessandro, Piemonte Reale cavalleria (2°).
Falcone Gio. Battista, Savoia cavalleria (3°).
Milanato Pietro, Genova cavalleria (4°).
Sasso Gaetano, lancieri di Novara (5°).
Aldrighi Carlo, id. di Milano (7°).
Zanati Carlo, id. di Montebello (8°).
Moretti Ambrogio, id. di Firenze (9°).
Bignotti Attilio, id. Vittorio Emanuele II (10°).
Ferragina Francesco, cavalleggeri di Foggia (11°).
Bocchetti Giovanni, id. di Saluzzo (12°).
Succi Francesco, id. di Monferrato (13°).
Cattaneo Carlo, cavalleggeri di Alessandria (14°).
Garofalo Giovanni, id. di Lodi (15°).
Simoncini Eugenio, id. di Lucca (16°).
Venturi Enea, id. di Caserta (17°).
Paolini Emidio, id. Guide (19°).
Gallucci Umberto, id. di Roma (20°).
Capriata Emanuele Carlo, cavalleggeri di Padova (21°).
Labagnara Carlo, id. di Catania (22°).
Franchina Salvatore, id. Umberto I (23°).
Meli Filippo, id. di Vicenza (24°).
Leonardi Umberto, 1° artiglieria.
Benvenuti Rinaldo, 3° id.
Mariano Arcangelo, 4° id.
Cei Stefano, 5° id.

Angilella Francesco, 6° artiglieria.
Frisoni Fernando, 7° id.
Purelli Angelo, 8° id.
Limberti Andrea, 9° id.
Bove Antonio, 10° id.
Porcelli Francesco, 11° id.
Pozzi Carlo, 12° id.
Di Palma Pasquale, 13° id.
Rubini Lodovico, 14° id.
Bini Pompilio, 15° id.
Modi Giovacchino, 16° id.
Ricci Egisto, 17° id.
Emanuele Vincenzo, 18° artiglieria.
Mastino Giorgio, 19° id.
Galantino Mauro, 20° id.
Saino Enrico, 21° id.
Bima Carlo, 23° id.
Pasquale Carlo, reggimento artiglieria a cavallo.
Chiappero Amedeo, id. id. da montagna.
Fornasier Antonio, scuola di cavalleria.
Sabbadini Benedetto, id. id.

Il Sottosegretario di Stato — B. ZANELLI.

N. **138. — Avanzamento degli ufficiali in congedo per l'anno 1902.** — (Segretariato generale). — 13 settembre.

1. Potranno essere inscritti nei quadri d'avanzamento per l'anno 1902 gli ufficiali in congedo di qualunque categoria, arma e corpo, aventi le anzianità indicate qui appresso:

Colonnelli	a tutto	il	1893
Tenenti colonnelli	»	luglio	1897
Maggiori	»	»	1896
Capitani	»	il	1888
Tenenti	»	luglio	1889
Sottotenenti	»	il	1896

Ufficiali di complemento e di milizia territoriale delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e dei corpi di commissariato e contabile.

2. A senso del § 201 del regolamento per l'avanzamento, ed in relazione ai gradi cui possono aspirare nelle rispettive categorie, gli ufficiali di complemento (1) e di milizia territoriale delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, compreso il personale permanente dei distretti e delle fortezze, e dei corpi di commissariato e contabile, per potere essere inscritti sui ri-

(1) Le disposizioni relative agli ufficiali di complemento s'intendono estese, per gli effetti della presente Circolare, agli ufficiali effettivi di milizia mobile, conservati in base all'articolo 20 della legge 29 giugno 1882.

spettivi quadri d'avanzamento, devono superare esami teorico-pratici od esperimenti, in base ai programmi che fanno seguito alla presente Circolare.

Gli ufficiali che nel giudizio complessivo delle ultime note caratteristiche siano stati classificati *cattivi* o *mediocri*, debbono essere esclusi dall'avanzamento, epperò non saranno ammessi agli esami od esperimenti di cui nella presente Circolare.

Per questi ufficiali, le commissioni d'avanzamento indicheranno chiaramente, tanto sugli *specchi di proposta*, quanto sugli *specchi d'avanzamento*, il motivo della esclusione.

3. In conformità del § 202 del regolamento predetto, sono dispensati da detti esami o esperimenti gli ufficiali di complemento e di milizia territoriale:

a) che già si trovano iscritti nel quadro di avanzamento;

b) che provengano dal servizio attivo permanente da meno di quattro anni ed abbiano riportato, durante il servizio stesso, la dichiarazione di idoneità all'avanzamento al grado cui aspirano;

c) che in seguito a servizio prestato, anche senza assegni, (escluso quello di prima nomina) siano stati giudicati idonei all'avanzamento dalla commissione compilatrice delle note caratteristiche;

d) che abbiano riportato la classificazione di *ottimo* nei corsi di istruzione eventualmente stabiliti dal Ministero.

La esenzione di cui al comma *b*) potrà essere concessa solo allorquando la cessazione dal servizio attivo sia avvenuta dopo il 31 dicembre 1897, e quelle di cui ai comma *c*) e *d*) avranno luogo soltanto quando l'ufficiale abbia prestato i servizi o frequentato i corsi d'istruzione dopo il 1° luglio 1899.

4. Gli esami e gli esperimenti, di cui al precedente n. 2, potranno aver luogo nella 2ª quindicina di ottobre e nel mese di novembre del corrente anno.

I comandanti di corpo d'armata, tenute presenti le esigenze dei vari servizi, stabiliranno in che giorni e presso quali corpi dovranno aver luogo gli esami.

Per quanto riguarda gli esperimenti provvederà il Ministero, e perciò i comandanti di corpo d'armata dovranno fargli pervenire, non più tardi del 10 ottobre, gli elenchi degli ufficiali residenti nel territorio del corpo d'armata, che aderiscono ad essere chiamati in servizio per l'esperimento.

5. Le autorità militari dalle quali, a senso del n. 2 dell'*Atto* 106 del 1898, dipendono gli ufficiali in congedo che, senza o previo esame od esperimento potranno concorrere al-

l'avanzamento, dopo aver accertato i titoli alla dispensa dagli esami o dagli esperimenti di quelli che ne hanno diritto, giusta il precedente n. 3, inviteranno gli altri, meno naturalmente quelli già esclusi definitivamente dall'avanzamento, a sostenere le prove di cui nella presente Circolare, prevenendoli degli effetti della rinuncia, contemplati nei seguenti numeri 6 e 7, e facendosi rilasciare per iscritto esplicita dichiarazione di adesione o di rinuncia. Per tale rinuncia sarà tenuto presente il disposto dal § 152 del regolamento per l'avanzamento del Regio esercito.

Agli ufficiali già esclusi dall'avanzamento basterà che le autorità stesse diano comunicazione di quanto è stabilito al seguente n. 8, secondo comma.

Della rinuncia sarà presa nota sulle carte personali degli ufficiali.

6. S'intendono esclusi definitivamente dall'avanzamento, a tenore del § 188 del citato regolamento, gli ufficiali di complemento e di milizia territoriale che, per due volte e nella categoria cui appartengono, siano stati dichiarati non idonei nei precedenti esami o esperimenti, o abbiano per due volte rinunciato volontariamente a presentarsi alle prove, ovvero siano stati dichiarati non idonei in un esame e abbiano rinunziato a presentarsi ad un altro.

7. Gli ufficiali che, senza giustificato motivo, non avranno rilasciato la dichiarazione di adesione di cui al n. 5, ovvero, avendola rilasciata, non si presentassero agli esami o agli esperimenti, saranno considerati come se avessero rinunziato agli esami o esperimenti stessi.

8. **Le commissioni d'avanzamento non si pronuncieranno, in analogia al disposto del § 149 del regolamento per l'avanzamento, sulla idoneità degli ufficiali già esclusi definitivamente negli anni precedenti e nel 1901.**

Questi ufficiali potranno però essere dispensati dalle prove, quando vi abbiano titolo, od essere ammessi a sostenere gli esami, di cui nella presente Circolare, quando essi provino all'autorità militare, da cui direttamente dipendono, che una delle rinuncie precedenti avvenne per infermità accertata mediante certificato medico.

Tanto la dispensa quanto l'ammissione, di cui nel precedente comma, saranno determinate dal comandante di corpo d'armata.

9. Saranno esclusi dagli esami e dagli esperimenti di cui nella presente Circolare, pur essendo sottoposti però sempre al giudizio delle commissioni d'avanzamento, gli ufficiali che rag-

giungendo. prima del 31 maggio 1902, il prescritto limite di età, faranno passaggio alla riserva.

Saranno invece invitati a sostenere le prove quegli ufficiali di complemento che, trovandosi nelle condizioni ora dette e potendo (poichè non l'impedisce la rispettiva carica od impiego) aspirare al trasferimento nella milizia territoriale, facessero preventivamente domanda di passaggio, al raggiungimento del limite di età, alla milizia stessa.

Nessun giudizio sarà emesso sugli ufficiali che entro il 31 maggio 1902 cesseranno dai ruoli per ragioni di età.

10. In relazione al disposto dell'art. 47 della legge per l'avanzamento, sono parimenti esclusi dagli esami ed esperimenti i tenenti di complemento non provenienti dai dispensati dal servizio attivo permanente. Saranno peraltro invitati a sostenere le prove coloro fra detti tenenti, che prima del 1° luglio 1903 raggiungessero il 40° anno di età, e dichiarassero per iscritto di voler far passaggio, al raggiungimento di tale limite d'età, alla milizia territoriale.

Dovranno, per altro, i tenenti non provenienti dai dispensati dal servizio attivo permanente essere posti in avvertenza dalle autorità competenti che, non appena la loro classe sia passata nella milizia territoriale, essi, per l'art. 15 della legge per l'avanzamento, potranno chiedere la inscrizione nei ruoli della detta milizia e quindi, se idonei all'avanzamento, essere promossi capitani, insieme ai tenenti di milizia territoriale di pari anzianità.

11. Saranno esclusi dagli esami od esperimenti gli ufficiali indisponibili alle chiamate alle armi.

Esami (arma di fanteria e corpi di commissariato e contabile).

12. I comandanti di corpo d'armata ripartiranno gli ufficiali stati ammessi agli esami, e daranno le necessarie disposizioni per la composizione e per la sede delle commissioni esaminatrici.

13. Queste commissioni saranno composte:

per gli ufficiali superiori: di un maggiore generale, presidente, e di due colonnelli o di un colonnello e di un tenente colonnello, membri;

per i capitani: di un comandante di reggimento o di distretto, presidente, e di due ufficiali superiori, membri;

per i subalterni: di un ufficiale superiore, presidente, e di due capitani, membri.

14. Qualora dette commissioni non potessero essere costituite come sopra è detto, specialmente per gli ufficiali commissari e contabili, i comandanti di corpo d'armata provvederanno nel modo più conveniente, prendendo gli opportuni accordi coi comandanti dei corpi d'armata viciniori.

15. Le commissioni esaminatrici, prima degli esami, prenderanno conoscenza delle carte personali di ciascun ufficiale, le quali dovranno essere loro trasmesse dalle autorità che le hanno in consegna.

16. Gli esami, per ciascun candidato, avranno la durata di circa mezz'ora, tanto per l'esame teorico, quanto per quello pratico, e consisteranno:

a) per gli ufficiali di fanteria, in una prova teorica ed in una prova pratica sul programma che fa seguito alla presente Circolare;

b) per gli ufficiali commissari e contabili, nel dare prova di idoneità nel disimpegno delle funzioni inerenti al grado cui aspirano.

Tutti poi dovranno dimostrare di conoscere le parti del regolamento di disciplina, del regolamento pel servizio territoriale e del codice penale militare, indicate nel programma.

17. Per ogni ufficiale che si presenterà all'esame, sarà compilato apposito verbale, in cui verrà indicato il risultato della votazione sulla sua idoneità all'avanzamento, eseguita nel modo prescritto dai §§ 15 e 16 del regolamento per l'avanzamento.

Ultimati gli esami, i comandanti di corpo d'armata provvederanno perchè dei risultati delle prove sia data immediata comunicazione alle autorità presso cui, giusta il n. 67 della istruzione per la compilazione delle note caratteristiche, sono conservate le carte personali degli ufficiali esaminati.

18. Gli ufficiali che si presentano agli esami non hanno diritto ad alcun assegno, salvo se dovessero allontanarsi per più di cinque chilometri dal luogo di loro residenza, nel qual caso saranno loro corrisposti gli assegni stabiliti dal § 135 del regolamento sulle indennità eventuali.

Esperimenti (armi di cavalleria, artiglieria e genio).

19. Gli ufficiali in congedo che, giusta il disposto del precedente n. 5, sono stati invitati a dichiarare se accettano, oppur no, di prendere parte all'esperimento, devono obbligarsi per iscritto a prestare 15 giorni di servizio nel periodo di tempo stabilito al n. 4, indicando altresì la quindicina nella quale preferirebbero di essere chiamati.

Le commissioni composte come appresso, dovranno accertarsi:

a) che gli ufficiali di cavalleria posseggano sufficiente istruzione militare in genere, in base al programma stabilito per gli ufficiali di fanteria, sostituendo alle istruzioni per questa arma quelle analoghe per la cavalleria ed aggiungendo quelle parti del regolamento di servizio in guerra che si riferiscono alle scorte ed all'avanscoperta; che diano prova di abilità nell'equitazione di maneggio e di campagna e nel comando di un reparto a cavallo, adeguato al grado a cui aspirano;

b) che gli ufficiali d'artiglieria posseggano sufficiente istruzione militare in genere e conoscenza dei regolamenti comuni alle varie armi, in base a quanto si richiede per gli ufficiali di fanteria nel programma annesso alla presente Circolare; che conoscano teoricamente e praticamente i materiali, le istruzioni, le regole di tiro e di puntamento, la condotta del fuoco relative alla specialità rispettiva, che siano, insomma, abili a dirigere e comandare un reparto adeguato al grado a cui aspirano, e nella specialità di servizio a cui sono assegnati;

c) che gli ufficiali del genio posseggano sufficiente istruzione militare in genere e conoscenza dei regolamenti comuni alle varie armi, in base a quanto si richiede per gli ufficiali di fanteria, nel programma annesso alla presente Circolare; e che conoscano teoricamente e praticamente la composizione dei parchi della rispettiva specialità, nonchè l'impiego dei principali materiali dei parchi stessi, le istruzioni pratiche comuni a tutte le specialità e quelle della rispettiva specialità prescritti dal regolamento d'istruzione e di servizio interno per il genio; che siano, insomma, abili a comandare ed impiegare un reparto adeguato al grado a cui aspirano, e nella specialità di servizio cui sono assegnati.

Le dette commissioni, per gli ufficiali inferiori, saranno composte dai capitani e dall'ufficiale superiore, che furono incaricati della direzione dell'esperimento, e, per i maggiori, dagli ufficiali superiori e dal comandante del corpo; quando però il comandante del corpo (come si può verificare per le brigate d'artiglieria da costa e da fortezza) ha il grado di maggiore, la commissione è presieduta dal comandante d'artiglieria competente.

Durante i 15 giorni d'esperimento pratico, gli ufficiali avranno diritto alle ordinarie competenze stabilite dai vigenti regolamenti.

20. Ultimati gli esperimenti, le commissioni dei corpi, presso i quali questi ebbero luogo, inscriveranno senz'altro nelle carte personali degli ufficiali il risultato degli esperimenti stessi.

Corsi preparatori.

21. Gli ufficiali che, allo scopo di meglio prepararsi all'esame o all'esperimento, desiderassero frequentare, senza diritto ad alcun assegno, un corso d'istruzione presso un corpo od ufficio, potranno farne domanda, per via gerarchica, al comandante del corpo d'armata, il quale provvederà al riguardo con la maggiore larghezza possibile, purchè non vi si oppongano esigenze di servizio.

Gli ufficiali di cavalleria dovranno essere provveduti di cavallo di loro proprietà.

Per questi corsi non devono essere compilate note caratteristiche.

Proposte d'avanzamento.

22. I comandanti di corpo d'armata disporranno perchè, nella seconda quindicina del mese di dicembre, siano compilate le *proposte d'avanzamento* di cui all'art. 30 della legge per l'avanzamento e § 203 del relativo regolamento, le quali proposte dovranno essere fatte, conformemente al regolamento stesso, dalle commissioni compilatrici delle note caratteristiche dei corpi, uffici, comandi, presso cui trovansi conservate le carte personali dei singoli ufficiali.

La compilazione delle proposte di avanzamento dei colonnelli dovrà invece aver luogo nella seconda quindicina del mese di ottobre.

23. Le commissioni stesse, nel formulare le dette proposte, si atterranno alle norme stabilite dai §§ 205 e 206 del regolamento per l'avanzamento, astrazione fatta, bene inteso, di quanto si riferisce all'avanzamento a scelta, che non ha luogo per gli ufficiali in congedo.

24. I giudizi espressi dalle commissioni proponenti saranno riportati, dalle commissioni stesse, in appositi *specchi di proposte d'avanzamento* da compilarsi, per ogni categoria di ufficiali e per ciascun'arma o corpo e grado, analogamente a quanto è detto nel secondo capoverso del § 153 del citato regolamento per l'avanzamento.

Gli specchi di proposte (eccettuati quelli dei colonnelli che dovranno inviarsi direttamente al Ministero) saranno quindi rimessi alle superiori autorità indicate al § 209 del regolamento stesso, restando inteso che per gli ufficiali effettivi ad un corpo

o distretto, ma residenti fuori del territorio di loro stanza o giurisdizione, detti specchi di proposte verranno trasmessi, per gli ufficiali inferiori, ai comandanti di divisione nel cui territorio risiedono gli ufficiali stessi.

25. Nella prima quindicina del mese di gennaio 1902 saranno, per cura dei comandanti di divisione e di corpo d'armata, convocate le *commissioni d'avanzamento di grado superiore* di cui ai §§ 210 e 211 del regolamento per l'avanzamento, le quali procederanno analogamente a quanto è stabilito dai §§ 161 e 164 del regolamento stesso.

26. I giudizi espressi dalle commissioni di avanzamento di grado superiore saranno riportati in appositi *specchi d'avanzamento*, i quali dovranno essere distinti per categorie di ufficiali, per armi e corpi e per gradi.

Gli specchi saranno trasmessi al Ministero per via gerarchica nella seconda quindicina del mese di gennaio 1902.

27. **Agli specchi ora detti dovranno essere uniti gli specchi di proposta d'avanzamento, le dichiarazioni di rinuncia degli ufficiali coi documenti relativi, i verbali degli esami od esperimenti per quelli che sostennero le prove, e, per gli ufficiali già esclusi dall'avanzamento e quindi ammessi alle prove, a tenore del precedente n. 8, i documenti comprovanti la malattia che li costrinse a rinunciare ai precedenti esami o esperimenti.**

Ufficiali medici e veterinari di complemento e di milizia territoriale ed ufficiali in posizione ausiliaria e di riserva di tutte le armi e di tutti i corpi.

28. Analogamente a quanto è disposto nel precedente numero 22 e seguenti, i comandanti di corpo d'armata provvederanno perchè siano compilati dalle competenti autorità gli specchi di proposte d'avanzamento e gli specchi d'avanzamento per gli ufficiali medici e veterinari di complemento e di milizia territoriale e per gli ufficiali in posizione ausiliaria e di riserva di tutte le armi e di tutti i corpi compresi nei limiti di anzianità indicati al n. 1 della presente Circolare, residenti nel territorio di loro giurisdizione, pei quali ufficiali non occorrono esami o esperimenti per essere inscritti sui rispettivi quadri di avanzamento.

Per gli ufficiali medici di milizia territoriale indisponibili perchè appartenenti all'associazione della Croce Rossa italiana ed a quella dei cavalieri italiani del Sovrano militare ordine

di Malta, dovranno egualmente essere compilate le proposte d'avanzamento, potendo essi venire promossi, a senso del disposto del n. 8 dell'istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi.

Per i colonnelli in posizione ausiliaria appartenenti al personale permanente dei distretti ed a quello delle fortezze, dovranno essere compilate le proposte di avanzamento tendenti ad accertare la loro idoneità all'avanzamento nella riserva, in modo che essi possano essere iscritti sul quadro d'avanzamento per l'eventualità del loro passaggio in quest'ultima categoria di ufficiali in congedo, appartenendo alla quale possono venire promossi al grado superiore.

29. S'intendono definitivamente esclusi dall'avanzamento gli ufficiali delle suddette categorie, armi e corpi, che per due volte vennero giudicati non idonei, o che per due volte rinunziarono all'avanzamento nella categoria cui appartengono, giusta il disposto del § 188 del regolamento.

30. Nel dare il proprio giudizio sugli ufficiali di riserva, le commissioni di avanzamento non debbono fondarsi esclusivamente sulle note caratteristiche, che per taluno di essi possono risalire a una data troppo remota, ma anche sulla conoscenza personale degli ufficiali o sulle informazioni che sul conto dei medesimi possono essere loro fornite dalle autorità competenti.

31. **Non saranno compilati specchi d'avanzamento per gli ufficiali:**

a) **già esclusi definitivamente negli anni precedenti e nel 1901;**

b) **che non possono ottenere promozione per gli articoli 19 o 47 della legge sull'avanzamento;**

c) **indisponibili.**

Disposizioni varie.

32. Se talun ufficiale fosse ritenuto non possedere la necessaria idoneità fisica pel servizio militare, esso dovrà, prima di venire ammesso all'esame o all'esperimento, essere sottoposto a visita medica militare. Ove realmente fosse riconosciuto non più atto a prestar servizio, sarà lasciato in libertà e ne sarà riferito al Ministero per gli ulteriori provvedimenti.

33. Il Ministero, compilati i *quadri d'avanzamento* per le promozioni ai vari gradi in ciascun ruolo ed in ciascuna categoria di ufficiali in congedo, darà corso ai provvedimenti contemplati dal § 216 del regolamento per l'avanzamento.

34. Quando l'ufficiale già inscritto nel quadro d'avanzamento divenisse non più meritevole della promozione per motivi di condotta, o non idoneo per menomata attitudine, ovvero in servizi cui fosse chiamato posteriormente alla detta inscrizione riportasse note caratteristiche sfavorevoli, le commissioni compilatrici delle proposte d'avanzamento dovranno attenersi al disposto del § 170 del regolamento per l'avanzamento.

PROGRAMMA

Esame teorico.

Regolamento di disciplina militare.

Doveri generali d'ogni militare (capo I del libro I).
Doveri propri dei superiori (articoli 21 e 24).
Doveri propri degli inferiori (capo III del libro I).
Del comandante di compagnia (capo XIII del libro I).
Degli ufficiali subalterni di compagnia (capo XIV del libro I).
Dei militari di truppa (capi XV, XVI, XVII e XVIII del libro I).
Giuramento degli ufficiali e della truppa (N. III dell'Appendice al libro I).
Delle punizioni disciplinari (libro II).
Delle ricompense militari (libro III).

Istruzione sulle armi per la fanteria. (Edizione 1891) (1).

Fucile mod. 70/87.
Sciabola-baionetta mod. 1870.
Accessori e bufetterie per armi mod. 70/87.
Munizioni per armi mod. 70/87.
Scomposizione e ricomposizione.
Pulitura e conservazione.

Istruzione sulle armi e sul tiro per la fanteria. (Edizione 1898).

Fucile mod. 1891. (La parte I del volume primo, meno i capi 1°, 3° e 13°).
Pratica del fucile e tiro delle reclute. (Parte II del volume primo).
Tiro di classificazione e tiro individuale di campagna. (Capi 2° e 3° della parte III del volume primo).

(1) Solamente per gli ufficiali di milizia territoriale.

Stima delle distanze. (Parte IV del volume primo).
Pistola a rotazione mod. 1889. (Parte I del volume secondo).

Regolamento pel servizio territoriale e relativa Appendice. (Edizione 1899).

Servizio di presidio: generalità, servizio di guardia ed ispezioni alle guardie. (Capi 1°, 2° e 3° della parte II).
Onori e precedenze. (Parte III, esclusone il n. 350).
Impiego delle truppe in servizio di pubblica sicurezza. (Appendice).

Regolamento di servizio interno per la fanteria. (Edizione 1892).

Ordinamento della caserma.
Servizio di caserma.
Servizio del rancio.
Operazioni ordinarie di caserma.

Codice penale per l'esercito. (Edizione 1882).

Delle pene.
Del tradimento.
Dei reati in servizio.
Disobbedienza, rivolta, ammutinamento, insubordinazione.
Della diserzione.
Dell'abuso di autorità.

Regolamento di servizio in guerra. (Edizione 1896, parte I).

Generalità sul servizio di sicurezza.
Servizio di sicurezza in marcia.
Avamposti.
Norme relative alle marce in lontananza ed in vicinanza del nemico.
Combattimenti.
Usi di guerra.

Ufficiali in congedo.

Reclutamento. — Avanzamento. — Obblighi di servizio. — Cessazione. — Leggi 29 giugno 1882, n. 830 e 25 gennaio 1888, n. 5177 e legge 2 luglio 1896, modificata con legge 6 marzo 1898.
Dipendenza e residenza. (*Atto* 106 del 1898, modificato dall'*Atto* 34 del 1899, dispensa 20ª, *Giornale militare* 1898, e dispensa 22ª, *Giornale militare* 1899).

Ufficiali sprovvisti di divisa ed irreperibili. (*Atto* 220, dispensa 44ª, *Giornale militare* 1891, riportato anche all'*Atto* 654 della *Raccolta; Atto* 159, dispensa 39ª, *Giornale militare* 1893, riportato anche all'*Atto* 655 della *Raccolta; Atto* 160, dispensa 39ª, *Giornale militare* 1893, riportato con leggere varianti all'*Atto* 656 della *Raccolta* e modificato dall'*Atto* 109 del 1898, dispensa 20ª, *Giornale militare* 1899).

Esame pratico.

Esercizi in ordine chiuso ed esercizi per il combattimento con riparti corrispondenti al grado cui i candidati aspirano.

Il Sottosegretario di Stato — B. Zanelli.

Roma, 1901 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 36ª 1901 PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 21 settembre.

SETTEMBRE 17. — Rassegne semestrali di rimando pei militari in congedo illimitato, *pag.* 481.
» 19. — Invio in congedo illimitato per anticipazione di taluni militari di 1ª categoria delle classi 1879-1880, *pag.* 483.

CIRCOLARE N. **139**. — **Rassegne semestrali di rimando pei militari in congedo illimitato.** — (Direzione generale leve e truppa). — 17 settembre.

Questo Ministero ha provveduto onde sia pubblicato nella *Gazzetta ufficiale del Regno* l'avviso riportato qui appresso con cui si avverte che i militari in congedo illimitato i quali ritengono di essere divenuti inabili al servizio, possono presentarsi alle rassegne di rimando, che ai termini del disposto del paragrafo 830 del Regolamento sul reclutamento, avranno luogo nel prossimo mese di ottobre.

I comandanti dei distretti militari vorranno curare che al detto avviso venga data la maggior possibile diffusione, senza però pubblicare apposito manifesto.

Alle rassegne di cui trattasi potranno anche essere ammessi presso il distretto nella cui circoscrizione risiedono i militari che appartengono ad altro distretto militare.

I militari ammessi alle rassegne semestrali non hanno diritto ad assegni, ma soltanto all'indennità di trasferta da soldato per le giornate di viaggio, ed al rimborso della spesa di trasporto sulle ferrovie o per mare, per la presentazione ai distretti e per il ritorno alle loro case e ciò solo quando dimorino fuori del mandamento in cui il comando del distretto ha sede.

Riceveranno le dette indennità di trasferta e di rimborso di spese dal comandante del distretto a cui si presentarono.

Quando invece dovessero per qualche speciale ragione essere trattenuti al distretto oltre il giorno stabilito per la rassegna, saranno presi nei conti come uomini fuori forza per il tempo che sarà necessario.

Quelli però che venissero mandati in osservazione negli ospedali, vi saranno ricoverati per conto proprio dell'ospedale.

Il conteggio delle spese di viaggio e degli assegni di fuori forza, sarà fatto dai distretti secondo le norme stabilite dal paragrafo 2460 del Regolamento d'amministrazione.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

MINISTERO DELLA GUERRA

Avviso per le rassegne semestrali dei militari in congedo illimitato.

Nel prossimo mese di ottobre avranno luogo le rassegne di rimando semestrali per tutti i militari in congedo illimitato, a qualunque classe e categoria appartengano, i quali per ragione di salute ritengano di non essere più idonei al servizio militare.

Per essere ammessi a tali rassegne, i militari dovranno farne domanda, su carta da bollo da centesimi 50, e trasmetterla per mezzo del sindaco, al comandante del distretto militare in cui risiedono, non più tardi del 15 ottobre prossimo, corredando la domanda stessa del loro foglio di congedo illimitato e di un certificato medico da cui risulti l'infermità dalla quale sono affetti.

I militari che hanno inoltrato la suaccennata domanda si presenteranno al detto comando di distretto, per essere sottoposti a visita, nel giorno ed ora indicati nell'avviso personale che riceveranno a cura del sindaco del comune in cui risiedono.

Coloro che risiedono nei comuni del mandamento in cui ha sede il comando del distretto militare, dovranno presentarsi direttamente ad esso comando e non avranno diritto, in ogni caso, ad alcuna indennità di viaggio.

Coloro che risiedono negli altri comuni del distretto militare, se hanno da fare tratti di viaggio per ferrovia o per mare, si presenteranno al sindaco del comune in cui si trovano, onde ricevere gli scontrini pel trasporto a tariffa militare; se hanno da viaggiare per via ordinaria, partiranno senz'altro alla volta del distretto.

I militari ammessi alle rassegne semestrali non hanno diritto ad assegni, ma soltanto all'indennità di trasferta da soldato per le giornate di viaggio ed al rimborso della spesa di trasporto sulle ferrovie o per mare per la presentazione ai distretti e per il ritorno alle loro case e ciò solo quando dimorino fuori del mandamento in cui il comando del distretto ha sede.

Riceveranno le dette indennità di trasferta e di rimborso di spesa dal comandante del distretto a cui si presentarono.

Coloro però che provengono da un comune che non sia quello del domicilio eletto non potranno ottenere il pagamento delle indennità se non presentano un foglio di riconoscimento munito del *visto* per la partenza, dal sindaco di quel comune.

Avvertesi infine che quei militari, i quali si ritenessero inabili al servizio militare, ma non si valessero dell'opportunità delle rassegne semestrali per far constatare la loro inabilità, non potrebbero poi esimersi dal rispondere alla chiamata alle armi sia per istruzione, che per mobilitazione.

Roma, settembre 1901.

N. 140. — Invio in congedo illimitato per anticipazione di taluni militari di 1ª categoria delle classi 1879-1880. — (Direzione generale leve e truppa). — 19 settembre.

In seguito al congedamento in via normale dei militari della classe 1878 con ferma di tre anni, della classe 1879 con ferma di due anni e di quelli della classe 1880 con ferma di un anno perchè rivedibili di due leve, disposto colla Circolare n. 122 del 21 agosto p. p. (*Giornale militare*, parte 2ª), questo Ministero, analogamente a quanto fu praticato negli anni scorsi, determina che, nel tempo e nei modi sotto indicati, siano inviati in anticipato congedo illimitato i militari di 1ª categoria di cui appresso:

1. I militari di tutte le armi e corpi, esclusa la cavalleria, i quali si trovano in una delle seguenti condizioni e ne facciano domanda al rispettivo comandante di corpo:

a) quelli della classe 1879 con ferma di tre anni, compresi beninteso i volontari ordinari, che impresero isolatamente servizio sotto le armi dal 15 aprile 1899 sino a tutto il giorno 25 marzo 1900, precedente a quello in cui fu iniziata la chiamata generale della classe 1879, man mano che vengono a compiere 30 mesi di effettiva permanenza alle armi;

b) quelli della classe 1880 effettivamente ascritti o designati per la ferma di due anni, esclusi s'intende i volontari ordinari, che impresero isolatamente servizio dal 25 aprile 1900 sino a tutto il giorno 25 marzo 1901, precedente a quello in cui fu iniziata la chiamata generale dei militari della classe 1880, man mano che vengono a compiere 18 mesi di effettiva permanenza alle armi;

c) quelli delle classi e colle ferme suddette che, avendo servito prima del loro concorso alla leva per meno di sei mesi quali volontari prosciolti dal servizio, non poterono pel § 846 del regolamento sul reclutamento essere trasferiti alla classe anteriore.

Il licenziamento dal servizio di questi ultimi militari sarà effettuato nel giorno in cui, cumulato il servizio prestato prima del loro concorso alla leva con quello prestato dopo, vengano a compiere rispettivamente 30 o 18 mesi di effettiva permanenza alle armi, a seconda trattasi di militari della classe 1879 con ferma di tre anni, o di militari della classe 1880 con ferma di due anni.

Nel congedamento di tutti i militari, dei quali è parola nei comma *a*), *b*) e *c*), precedenti, saranno poi tenute presenti le

norme stabilite dai numeri 1 a 6 della Circolare n. 146 del 1893.

2. Saranno inoltre inviati in congedo per anticipazione col giorno 1° novembre p. v. i militari di 1ª categoria con ferma di anni tre, che, in applicazione dell'art. 130 della legge sul reclutamento, furono trasferiti alla classe 1879 e quelli con ferma di anni due stati, per la stessa ragione, trasferiti alla classe 1880.

3. Nel far luogo ai congedamenti di cui ai precedenti numeri 1 e 2, i corpi terranno beninteso presenti, in quanto siano applicabili al caso, le disposizioni date con la succitata Circolare n. 122 del 21 agosto p. p. per l'invio in congedo illimitato delle classi anziane.

Il Ministro — C. di S. Martino

Roma, 1901 — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 37ª **1901** PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 24 settembre.

BIBLIOTECA DI ROMA VITTORIO EMANUELE

SETTEMBRE 23. — Ammissioni ai corsi di allievi ufficiali di complemento, *pag.* 485.

CIRCOLARE N. **141. — Ammissioni ai corsi di allievi ufficiali di complemento.** — (Direzione generale leve e truppa). — 23 settembre.

1. In relazione al disposto dal § 178 della Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, quale fu modificato dall'*Atto* n. 183 del 1894, e alle disposizioni contenute nella Circolare n. 90 dell'8 luglio 1897, questo Ministero ha stabilito le località ed i corpi presso i quali possono essere costituiti i corsi di allievi ufficiali di complemento, che dovranno aver principio col giorno 1° dicembre venturo.

Le dette località e corpi nonchè le norme speciali da osservarsi per le ammissioni ai suaccennati corsi, sono indicati nel manifesto (allegato n. 1) che fa seguito alla presente Circolare, quale manifesto sarà fatto stampare dai comandanti dei distretti militari e quindi pubblicato il 30 settembre nei comuni della rispettiva circoscrizione.

2. Fra i corpi presso i quali potranno essere costituiti i detti corsi allievi ufficiali, sono anche compresi, come appare dal manifesto anzidetto, taluni reggimenti di cavalleria; la istituzione di tali corsi è però limitata a quelli soltanto aventi la durata normale di *nove mesi*, qualunque possa essere il titolo superiore di studi posseduto dagli aspiranti.

L'ammissione ai corsi di cavalleria è inoltre subordinata al possesso di una sufficiente conoscenza dell'equitazione, conoscenza che dovrà essere accertata mediante un esperimento teorico-pratico di equitazione, secondo il programma all'uopo stabilito (allegato n. 2), del quale i distretti daranno conoscenza agli aspiranti all'atto in cui presentano la relativa domanda di ammissione.

Tale esperimento avrà luogo, innanzi ad apposita commissione nominata dal comandante del corpo, allorchè gli aspiranti si presenteranno al reggimento di cavalleria per esservi ammessi in servizio come allievi ufficiali, ammissione che resta pertanto subordinata all'esito favorevole dell'esperimento stesso.

27 XII 01

La commissione esaminatrice pronuncerà il suo giudizio sull'idoneità o non dell'aspirante, uniformandosi al criterio di massima a cui è inteso il relativo programma.

Quegli aspiranti che nel detto esperimento non ottenessero la voluta idoneità, dovranno essere subito interpellati se desiderano di essere ammessi in altro corso pel quale abbiano i voluti titoli e requisiti, nel qual caso verranno senz'altro avviati alla sede del corpo prescelto.

I comandanti dei reggimenti cavalleria aventi il corso allievi ufficiali, tenuto anche conto del numero degli aspiranti che dovranno dare l'esame di coltura generale, potranno tenere in evidenza alcune domande, oltre il numero di posti fissati, per poterle secondare ove risultassero delle vacanze in seguito ai risultati del detto esame e dell'esperimento di equitazione. I titolari di tali domande dovranno però essere esplicitamente avvertiti, per loro norma, della condizione cui è subordinata l'accettazione della loro domanda e facendo noto a ciascuno il numero d'ordine che occupa nell'elenco degli aspiranti al corso.

3. Come risulta dal detto manifesto, tutti i corsi allievi ufficiali debbono essere iniziati col dì 1° dicembre p. v.; occorre pertanto che tutte le pratiche relative all'ammissione ai corsi stessi siano compiute entro il mese di novembre precedente, dovendo con la fine di questo stesso mese farsi luogo alla chiamata in servizio dei singoli aspiranti dichiarati ammissibili, in modo che col giorno 1° dicembre detto essi si trovino già alla sede del corso prescelto, dovendo l'arruolamento o l'incorporazione effettuarsi per tutti sotto la data del 30 novembre detto.

Le competenti autorità militari, attenendosi alle disposizioni date dal capo X della citata Istruzione complementare, quale fu stabilito dal menzionato *Atto* 183 del 1894, dalla Circolare n. 90 pure di sovra citata e dalla presente Circolare, regoleranno quindi lo svolgimento delle relative pratiche di ammissione per modo che esse possano venir completate entro il limite di tempo suaccennato.

4. A parziale modificazione però di quanto è stabilito nei §§ 184 e 185 della menzionata Istruzione complementare (*Atto* 183 del 1894), questo Ministero prescrive che, a rendere più sollecite le pratiche d'ammissione nei corsi allievi ufficiali, gli stessi comandanti di distretti debbano subito assumere le informazioni di cui è parola nel citato § 185, quali informazioni saranno poi unite alle domande e documenti che i distretti

medesimi debbono trasmettere ai corpi interessati, a senso del § 184 summentovato.

I distretti avvertiranno però di trasmettere prontamente al direttore della scuola di applicazione di sanità militare in Firenze le domande intese ad ottenere l'ammissione alla scuola stessa, riservandosi di comunicargli poi il risultato delle informazioni assunte, a senso del succitato § 185, e ciò nell'intento di evitare che domande prodotte in tempo utile possano poi giungere alla scuola tardivamente quando cioè sono stati occupati tutti i posti disponibili.

Identico provvedimento i distretti prenderanno per le domande di ammissione agli altri corsi allievi ufficiali nei quali, a senso del n. 2 del manifesto, è anche limitato il numero degli allievi ammissibili.

Appena ricevute dai distretti le documentate domande, i comandanti di corpo faranno subito luogo alla convocazione della commissione d'avanzamento, per gli effetti di cui al succitato § 185.

5. Qualora trattisi di aspiranti che hanno compiuto il 17° anno di età ma non ancora concorso alla leva, o di militari di 2ª o 3ª categoria, i quali chiedono l'ammissione ai detti corsi in qualità di *surrogati di fratelli* militari di 1ª categoria, i comandanti di distretto, compiute le pratiche di loro competenza, trasmetteranno al comandante del corpo nel quale il proposto surrogato intende imprendere servizio, la domanda di surrogazione ed i documenti indicati al n. 6 del manifesto, nonchè la copia del foglio matricolare del surrogante, ovvero quella di ciascuno dei fratelli qualora trattisi di surrogazione per iscambio di categoria.

I corpi, ricevute le domande, faranno luogo alle ulteriori pratiche all'uopo prescritte e, ove gli aspiranti siano dichiarati ammissibili ai corsi allievi ufficiali, li ammetteranno poi in servizio in qualità di allievi ufficiali, come surrogati di fratello, mediante il prescritto *Atto*, modello 15 del catalogo, alla data 30 novembre 1901. Avvenuta la surrogazione, trasmetteranno i documenti di cui al § 292 del regolamento sul reclutamento al Ministero, e la copia del foglio matricolare dell'ammesso surrogato al distretto o corpo cui appartiene il surrogante, affinchè a quest'ultimo sia rilasciata la dichiarazione di proscioglimento dal servizio (modello n. 24), ovvero il foglio di congedo illimitato di 2ª o 3ª categoria.

Allo scopo poi di rendere più sollecite le pratiche relative alle predette surrogazioni, il Ministero autorizza sin d'ora i co-

mandanti dei corpi aventi corsi allievi ufficiali a far luogo alle surrogazioni indicate nei §§ 276 e 278 del citato regolamento senza bisogno di chiedere la preventiva autorizzazione ministeriale.

6. Il periodo di tempo utile per la presentazione delle domande d'ammissione, deve ritenersi chiuso col 31 ottobre p. v.; però i comandanti dei distretti militari hanno facoltà di accettare e dar corso anche a domande prodotte dopo quella data, semprechè risulti loro che il ritardo debba ascriversi a causa di forza maggiore e purchè non sia già scorso il 15 novembre, dopo quale giorno non vi sarebbe più il tempo necessario al compimento delle relative pratiche.

7. Così parimenti potranno essere accettate dopo il detto giorno 31 ottobre, semprechè le ammissioni sieno tuttora aperte, le domande degli aspiranti all'ammissione alla scuola di applicazione di sanità militare, domande che, come si è già accennato, dovranno dai distretti essere prontamente trasmesse al direttore della detta scuola, onde questi possa aver esatta conoscenza del numero di coloro che fanno dimanda di ammissione al prossimo corso degli allievi ufficiali medici di complemento, dovendo le ammissioni stesse essere chiuse appena raggiunto il numero di 200 aspiranti, che è il numero massimo di allievi compatibili colla capacità dei locali della detta scuola.

Pertanto, appena tale numero sia stato raggiunto, la direzione della scuola anzidetta avvertirà prontamente tutti i comandanti dei distretti militari che le ammissioni debbono ritenersi chiuse e che, ove si presentassero nuovi aspiranti, questi potranno, qualora lo desiderino, essere rimandati al corso dell'anno venturo.

Si avverte poi che nell'ammissione al corso che avrà principio col 1° dicembre prossimo, la direzione della scuola di applicazione di sanità militare dovrà, naturalmente, dare la precedenza a quegli aspiranti che, per non aver potuto conseguire l'ammissione al corso testè compiutosi, rimasero in congedo illimitato con l'affidamento di essere ammessi al corso successivo.

A tale scopo, i comandanti di distretto militare che abbiano aspiranti nella detta condizione, cureranno di fare sollecite ed opportune comunicazioni alla direzione della scuola predetta, per sua norma e pei provvedimenti di sua competenza.

8. I comandanti dei distretti militari avranno parimenti cura d'invitare, in tempo utile, tutti coloro che, all'atto della chiamata alle armi della classe 1880 furono lasciati in congedo illimitato per essere ammessi ai prossimi corsi allievi ufficiali

di complemento, a dichiarare in quale corso desiderano conseguire l'ammissione ed a presentare i documenti richiesti, ove non li avessero già prodotti, onde i distretti stessi possano compiere le necessarie pratiche coi corpi interessati.

Ove poi taluno degli anzidetti militari non ottenga, per una ragione qualsiasi, la detta ammissione, il distretto lo precetterà a presentarsi subito alle armi per essere assegnato ad un corpo reclutato dal distretto stesso, conforme la di lui attitudine.

9. Per le ammissioni ai corsi pei quali, a sense di quanto è stabilito nel n. 2 del manifesto, è limitato il numero degli allievi che possano esservi ammessi in servizio, i comandanti dei corpi rispettivi avranno cura di informare sollecitamente i comandanti di distretto della chiusura delle ammissioni appena sia stato raggiunto il numero di allievi stabilito, restituendo nel tempo stesso ai distretti di provenienza quelle domande che risultino esuberanti.

I comandanti di distretto che abbiano in corso domande di ammissione ad un corso ove più non esistano posti disponibili, ne dovranno subito informare i titolari delle domande stesse onde i medesimi, ove lo desiderino, possano scegliere un altro corso, pel quale abbiano i titoli e i requisiti voluti.

Per le ammissioni al corso allievi ufficiali veterinari, limitate a *trentacinque* posti, si avverte che il comandante della scuola di cavalleria, ricevute tutte le domande e cioè dopo il 31 ottobre p. v., dovrà scegliere i trentacinque allievi ammissibili in base al punto di merito ottenuto da ciascun aspirante nell'esame di laurea in zooiatria, respingendo sollecitamente ai distretti che le trasmisero le domande rimaste esuberanti.

Coloro che rimanessero esclusi dall'ammissione potranno, ove lo desiderino, essere rimandati al corso del venturo anno, ovvero chiedere subito l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di altra arma, pei quali abbiano i voluti titoli e requisiti.

Per questi ultimi, i distretti interessati, appena ricevute le comunicazioni dalla scuola di cavalleria, daranno subito corso alle ulteriori pratiche per l'ammissione dei detti aspiranti nei corsi prescelti.

10. Nei casi in cui la domanda di ammissione ai corsi allievi ufficiali sia stata presentata ad un distretto cui il richiedente non appartiene per fatto di leva, e sia stata respinta dal Ministero a senso del n. 6, lettera *b*), della Circolare n. 90 del 1897 di sovra citata, a causa cioè delle sfavorevoli informazioni avute sul conto del medesimo, il comandante del distretto che ricevette la domanda dovrà informarne subito quello del distretto cui l'aspirante stesso appartiene per fatto di leva.

11. In relazione al disposto degli articoli 4 e 11 della vigente legge sull'avanzamento, si avverte che non dovranno essere ammessi nei corsi allievi ufficiali quegli aspiranti che, per ragione della loro età, non potrebbero poi al termine del corso d'istruzione conseguire la nomina a sottotenente di complemento.

Nel decidere in proposito, le competenti autorità terranno presente, bene inteso, la durata del corso in cui l'aspirante domanda l'ammissione, e quindi quella del relativo servizio come militare di truppa, servizio che, in via normale, è di 7 mesi per gli allievi ufficiali medici e veterinari, di un anno per gli allievi dei corsi di *sei* mesi e di 18 mesi per gli allievi dei corsi di *nove* mesi.

12. Come è stabilito al n. 9 del manifesto, i comandanti di distretto debbono anche accertare che gli aspiranti allievi ufficiali posseggano i requisiti fisici richiesti per l'arma e corpo cui aspirano, salvo beninteso quanto è prescritto dal n. 2 del § 180 della succitata Istruzione complementare relativamente alla statura.

Al riguardo stimasi opportuno di richiamare l'attenzione dei distretti sulla necessità che la relativa visita medica sia compiuta con tutta la cura voluta, specialmente per quegli aspiranti a corsi di armi a cavallo, e di avvertire, che i distretti aventi sedi in località ove non siavi ufficiale medico per la visita dei detti aspiranti, dovranno attenersi alle norme contenute negli ultimi comma della Circolare n. 7 del *Giornale militare* del 1898.

Per gli aspiranti che siano già arruolati e pei quali nella detta visita non venga confermata l'abilità al servizio militare, i distretti e i corpi dovranno attenersi strettamente a quanto è stabilito per tali casi nel secondo comma del § 182 della precitata Istruzione complementare; provvederanno cioè perchè a seconda del caso siano sottoposti a rassegna speciale o di rimando, onde venga deciso sulla loro idoneità al servizio militare.

Identico provvedimento dovrà esser preso dai corpi ove taluno degli aspiranti nella detta condizione non sia confermato idoneo all'atto della sua incorporazione, dopo beninteso aver adempiuto al prescritto dal n. 6, lettera *a*), della menzionata Circolare n. 90.

13. Ai passaggi da un corso della durata di *nove* mesi a quello di *sei* mesi che fossero chiesti dopo il 31 ottobre p. v., a senso del n. 11 dello stesso manifesto, provvederanno i ri-

spettivi comandanti di corpo d'armata, ai quali i distretti interessati dovranno pertanto trasmettere sollecitamente le relative domande.

14. Allo scopo di evitare che aspiranti all'ammissione a corsi allievi ufficiali di *nove* mesi, previo l'esame di coltura generale, debbano recarsi in località lontane dalla loro residenza per sostenere il detto esame, il comandante del corpo d'armata da cui dipende il corso in cui è chiesta l'ammissione potrà, in tali casi, prendere in tempo i dovuti accordi col comando del corpo d'armata nel cui territorio risiede l'aspirante e disporre che il medesimo si presenti invece all'esame di coltura generale presso l'oradetto comando, il quale dovrà poi informare prontamente del risultato dell'esame il corpo d'armata interessato per gli ulteriori provvedimenti che sono di sua competenza.

15. Questo Ministero stima opportuno di ricordare, anche in quest'occasione, che pei documenti di viaggio degli aspiranti allievi ufficiali i distretti debbono attenersi alle disposizioni date con l'*Atto* 104 del 1898, e che i documenti presentati dagli aspiranti allievi ufficiali di complemento debbono essere conservati secondo quanto è stabilito dal § 64 dell'*Istruzione per le matricole*, eccettuati beninteso, i titoli originali di studio, che dovranno, ad ammissione compiuta, essere restituiti agli interessati.

---

16. Nell'intento poi di viemmeglio regolare alcune operazioni relative ai corsi allievi ufficiali e in relazione alle prescrizioni contenute nel capo X della Istruzione complementare succitata, il Ministero richiama ancora una volta l'attenzione di tutte le autorità militari interessate sulle disposizioni seguenti, state già comprese nella Circolare n. 153 del 1900:

a) Appena ultimati gli esami d'idoneità a sergente dei caporali allievi ufficiali, i corpi dovranno subito comunicare al rispettivo comando di corpo d'armata, in duplice copia, l'elenco nominativo dei dichiarati idonei e promovibili al grado di sergente; il comandante del corpo d'armata restituirà quindi ai corpi interessati una copia del detto elenco con l'indicazione del corpo a cui ciascun allievo dovrà essere trasferito all'atto della nomina a sergente, per compiervi il prescritto periodo di servizio in tale qualità.

I corpi potranno così, prima di trasmettere al corpo d'armata la copia del foglio matricolare di ciascun allievo, a senso del § 234 della menzionata Istruzione complementare, com-

pletare il foglio stesso di tutte le variazioni posteriori alla nomina a caporale, compresa quella della nomina a sergente e del trasferimento al corpo designato, quantunque tali provvedimenti non debbano aver luogo che alla data stabilita, la quale sarà, beninteso, indicata nella relativa variazione.

In proposito si ricorda però che per gli allievi ufficiali contabili valgono le speciali prescrizioni date con la Circolare n. 98 del corrente anno.

I corpi interessati porranno la massima attenzione per l'esatta compilazione delle dette variazioni, dovendo esse servire di base poi ai successivi provvedimenti di competenza del Ministero e particolarmente alla destinazione ai corpi dei sottotenenti di complemento pel servizio di prima nomina, per la quale destinazione occorre applicare rigorosamente la restrizione stabilita dal § 231 della Istruzione complementare anzidetta;

b) All'atto dell'invio in licenza illimitata dei sergenti allievi ufficiali, i corpi cureranno che gli allievi stessi dichiarino con precisione il luogo, ove per ragioni di famiglia, di studi, d'impiego ecc., essi intendano di fissare la loro stabile residenza, e non già il luogo ove si recano partendo dal reggimento e nel quale la loro dimora può essere di breve durata e non corrispondere poi alla effettiva loro residenza al momento della nomina a sottotenente di complemento.

I corpi, nell'indicare poi il comune di residenza dichiarato dai sergenti allievi ufficiali da inviarsi in licenza illimitata in attesa della detta nomina, aggiungeranno anche la designazione del distretto militare nel cui territorio il comune si trova;

c) Il Ministero consente che i sergenti allievi ufficiali possano designare, come corpi da loro preferiti per il servizio di prima nomina da ufficiale, anche reggimenti lontani dalla loro ordinaria residenza, purchè dichiarino contemporaneamente di rinunziare agli assegni di viaggio per recarsi ai reggimenti stessi e alla indennità di residenza che fosse eventualmente stabilita per le guarnigioni sedi dei reggimenti prescelti. S'intende che rimarrà invariato il diritto al trasporto a tariffa militare, a loro spese, mediante il rilascio, che può esser loro fatto, degli scontrini mod. *B* sia per l'andata alla sede del corpo che per il ritorno al luogo di residenza.

Il Sottosegretario di Stato — B. Zanelli.

ALLEGATO N. 1.

Distretto militare di . . . . . .

MANIFESTO

per le ammissioni ai corsi di allievi ufficiali di complemento ed alla scuola di applicazione di sanità militare.

1. D'ordine del Ministero della guerra, il sottoscritto notifica che sono aperte, fino a tutto il giorno 31 ottobre prossimo, le ammissioni ai corsi allievi ufficiali di complemento, che avranno principio col 1° dicembre successivo.

Però, coloro che, essendo laureati in medicina e chirurgia, intendono di essere ammessi al corso della scuola di applicazione di sanità militare, potranno presentare la relativa domanda anche dopo il detto giorno 31 ottobre, ove beninteso siano ancora aperte le ammissioni nella scuola stessa: si avverte ad ogni buon fine che il numero di coloro che potranno ottenere tale ammissione è limitato a 200 e che, appena tale numero sia stato raggiunto, verranno definitivamente chiuse le ammissioni alla detta scuola, rimanendone così esclusi quelli che avranno presentato la loro domanda quando le ammissioni erano già state chiuse.

Per l'ammissioni al corso allievi ufficiali veterinari, limitate a *trentacinque* posti, si avverte che il comandante della scuola di cavalleria, ricevute tutte le domande e cioè dopo il 31 ottobre p. v., sceglierà i trentacinque allievi ammissibili in base al punto di merito ottenuto da ciascun aspirante nell'esame di laurea in zooiatria.

Coloro che rimanessero esclusi dall'ammissione potranno, ove lo desiderino, essere rimandati a concorrere all'ammissione al corso del venturo anno, ovvero chiedere subito l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di altra arma, pei quali abbiano i voluti titoli e requisiti e nei quali corsi vi siano ancora posti disponibili.

2. Giusta quanto fu stabilito con la Circolare n. 90 dell'8 luglio 1897, saranno istituiti due specie di corsi allievi ufficiali: taluni, cioè, aventi la durata di *sei mesi*, nei quali potranno essere ammessi quegli aspiranti che siano provvisti della licenza di liceo o d'istituto tecnico, ovvero di un titolo superiore di studi conseguito dopo avere ottenuta una

di tali licenze: altri aventi la durata normale di *nove mesi* e nei quali continueranno ad essere ammessi coloro che posseggano soltanto la pagella di passaggio al 2° anno di corso di liceo o d'istituto tecnico, ovvero superino il prescritto esame di coltura generale.

Debbono ritenersi equipollenti alla pagella di passaggio al 2° anno di corso di liceo o d'istituto tecnico i titoli di studio sottoindicati che sono perciò validi per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali della durata di 9 mesi:

Licenza della scuola industriale « A. Volta » di Napoli;

Licenza della scuola di commercio presso il R. Istituto industriale di Torino;

Licenza del corso superiore delle scuole enologiche di Avellino, Catania e Conegliano;

Licenza delle scuole normali che abilita all'insegnamento elementare;

Licenza delle scuole minerarie di Agordo, Caltanissetta, Carrara e Iglesias;

Licenza delle varie sezioni degli Istituti nautici, se conseguita negli anni 1896 e seguenti;

Licenza del corso superiore della scuola agraria di Alba;

Pagella di conseguito passaggio al 4° o al 5° anno di corso dell'Istituto tecnico industriale di Bergamo.

I corsi dell'arma di cavalleria avranno tutti la durata normale di *nove mesi*, indipendentemente dal titolo superiore di studi che può essere posseduto dagli aspiranti.

I detti corsi allievi ufficiali sono istituiti nelle città e nei corpi sotto indicati:

Corsi aventi la durata di 6 mesi.

(Ammissibili coloro che posseggono la licenza di liceo o di istituto tecnico ovvero il titolo superiore di studi all'uopo richiesto).

Fanteria di linea.

	Regg.		Regg.		Regg.
Bari.	16°	Genova. . . .	84°	Palermo	14°
Bologna	40°	Milano	77°	Roma.	91°
Firenze	33°	Napoli	5°	Torino	60°

Bersaglieri.

	Regg.		Regg.		Regg.
Bologna	5°	Palermo	9°	Roma.	3°

Alpini.

	Regg.		Regg.
Torino	3°	Verona.	6°

Artiglieria da campagna *(batterie)*.

	Regg.		Regg.		Regg.
Firenze.	19°	Padova	20°	Palermo	22°
Napoli	21°	Piacenza	21°	Roma.	13ª

Artiglieria da costa e da fortezza.

Costa. .	Spezia. . . 7ª brigata	Fortezza	Roma . . . 10ª brigata Verona . . 1ª »

Artiglieria a cavallo e da montagna.

Milano	Reggimento a cavallo	Torino	Reggimento da montagna

Genio.

	Regg.		Regg.		Regg.
Firenze. . . . . *(per la specialità telegrafisti).*	3°	Piacenza . . . . *(per la specialità pontieri).*	4°	Torino . . . . . *(per la specialità minatori e zapp.).*	5°

Corpo di commissariato.

Firenze — Direzione di commissariato (*10 allievi*).

Corpo contabile.

Roma — Direzione di commissariato (*20 allievi*).

Corpo sanitario (*).

Firenze — Scuola d'applicazione di sanità militare (*200 allievi*).

Corpo veterinario (*).

Pinerolo — Scuola di cavalleria (*35 allievi*).

(*) Questo corso ha la durata di sette mesi, conforme una speciale disposizione regolamentare. Gli allievi che al termine del corso superano gli esami finali sono però nominati subito sottotenenti di complemento, ed in tale qualità compiono l'ulteriore loro obbligo di servizio sotto le armi.

Corsi aventi la durata di 9 mesi.

(Ammissibili coloro che posseggono almeno la pagella di passaggio al 2° anno di corso di liceo o d'istituto tecnico od uno dei titoli di studio sopraindicati, ovvero superino il prescritto esame di coltura).

Fanteria di linea

	Regg.		Regg.		Regg.
Alessandria . .	72°	Messina	19°	Perugia	21°
Ancona.	81°	Novara.	85°	Salerno	80°
Brescia.	74°	Pisa	25°	Verona.	65°

Bersaglieri.

	Regg.		Regg.		Regg.
Napoli	8°	Torino	1°	Verona.	6°

Alpini.

	Regg.		Regg.
Cuneo	2°	Milano	5°

Cavalleria (*).

	Regg.		Regg.
Caserta.	11°	Milano	19°
Firenze.	5°	Roma.	23°

Treno d'artiglieria (*).

	Regg.		Regg.
Bologna	3°	Caserta.	10°

Treno del genio.

Piacenza — 4° reggimento.

Corpo contabile (**).

Genova — Direzione di commissariato.
Napoli — » »

(*) Le ammissioni in questi corsi sono limitate a 30 allievi per ogni reggimento.

(**) Le ammissioni in questi corsi sono limitate a 20 allievi ed a quegli aspiranti che posseggono almeno la pagella di passaggio al 2° corso d'istituto tecnico o superino il prescritto esame di coltura.

3 Possono in seguito a loro domanda, e ove posseggano i voluti requisiti, essere ammessi nei detti corsi allievi ufficiali:

a) gli inscritti della leva in corso della classe 1881; per quelli però che non fossero ancora stati chiamati all'esame definitivo ed arruolamento, le pratiche per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali non dovranno aver seguito se non dopo che gli inscritti stessi siansi presentati ai consigli di leva e siansi i consigli pronunciati a loro riguardo;

b) i militari di leve anteriori già ammessi a ritardare il servizio come studenti di università,

c) i giovani che al 30 novembre 1901 abbiano compiuta l'età di 17 anni, ma non abbiano concorso alla leva e chiedano di arruolarsi volontariamente o come surrogato di fratello;

d) i caporali e soldati che trovansi già in servizio sotto le armi, esclusi quelli che siano vincolati alla ferma di 5 anni, o alla ferma speciale delle truppe d'Africa; in ogni modo l'ammissione non potrà aver luogo che in un corso della stessa arma e specialità cui il militare appartiene, dato beninteso che possegga i titoli richiesti;

e) i militari di 1ª, 2ª e 3ª categoria in congedo illimitato che non superino l'età di 26 anni; i medesimi assumeranno la ferma di tre anni;

f) i volontari di un anno, siano o non ritardatari, che si presenteranno alle armi il 1° dicembre prossimo.

Non saranno ammessi nei corsi allievi ufficiali quelli dei detti aspiranti che, per ragione della loro età, non potrebbero poi al termine del corso d'istruzione conseguire la nomina a sottotenente di complemento, per aver superato a quel tempo il limite massimo di età consentito dall'art. 4 della vigente legge sull'avanzamento.

4. Gli ammessi nei corsi allievi ufficiali *aventi la durata di sei mesi*, ove conseguano la voluta idoneità nei prescritti esami, saranno nominati caporali al compimento dei primi tre mesi del corso e quindi promossi sergenti al compiere del sesto mese. Conseguito questo grado, saranno destinati ai reggimenti e reparti dell'arma rispettiva per compiervi un servizio di altri sei mesi, dopo di che, ove ne siano dichiarati meritevoli saranno nominati al grado di sottotenente di complemento. Per gli allievi delle armi di artiglieria e genio la destinazione ai reggimenti, avverrà dopo due mesi dalla promozione a sergente.

Per quegli allievi ufficiali invece che saranno ammessi nei corsi *aventi la durata normale di nove mesi*, il relativo corso d'istruzione e il loro avanzamento continueranno ad essere regolati come in passato, cioè gli allievi saranno nominati caporali al compimento del sesto mese del corso e quindi promossi sergenti al compimento del

dodicesimo mese. Conseguito il grado di sergente, verranno destinati ai reggimenti e reparti dell'arma rispettiva per compiervi altri sei mesi di servizio, dopo dei quali, se dichiarati meritevoli, otterranno la nomina a sottotenente di complemento.

Il servizio da ufficiali dovrà da tutti i sottotenenti di complemento di nuova nomina, qualunque sia la durata del corso da cui provengono, esser prestato nel periodo di tempo che sarà stabilito dal Ministero allorchè nel *Bollettino ufficiale* verrà pubblicata la loro nomina al grado di sottotenente.

5. Gli aspiranti all'ammissione nei corsi aventi la durata di *sei mesi*, oltre al possesso di tutti gli altri requisiti all'uopo richiesti, dovranno comprovare, a seconda dell'arma e corpo a cui aspirano, di possedere i seguenti titoli di studio:

a) nei corsi dei *reggimenti di fanteria di linea, dei bersaglieri e degli alpini*, produrre almeno la *licenza* di liceo o d'istituto tecnico, governativo o pareggiato;

b) nei corsi dell'*arma di artiglieria* aver compiuto uno o più corsi degli studi di matematica, d'ingegneria o d'architettura nelle università, nelle scuole di applicazione od in altri istituti superiori governativi o pareggiati, od anche avere conseguito la licenza d'istituto tecnico in qualsiasi sezione ottenuta;

c) nei corsi dell'*arma del genio*, essere laureati in ingegneria od architettura;

d) nel corso della *scuola di applicazione di sanità militare*, avere conseguito il diploma di laurea in medicina e chirurgia;

e) nel corso della *scuola di cavalleria*, per gli aspiranti sottotenenti veterinari di complemento, avere conseguito il diploma di laurea in zooiatria;

f) nel corso di allievi ufficiali *commissari*, essere muniti della licenza d'istituto tecnico nella sezione commercio e ragioneria o di un titolo di studi superiori nella materia stessa;

g) nei corsi di allievi ufficiali *contabili* essere muniti della licenza d'istituto tecnico, in qualunque sezione ottenuta.

6. Coloro che aspirano invece all'ammissione nei corsi allievi ufficiali aventi la durata di *nove mesi*, dovranno produrre la *pagella* di passaggio al 2° anno di liceo o d'istituto tecnico, governativo o pareggiato, od uno dei titoli di studio indicati nel precedente n. 2, ovvero superare il prescritto *esame di coltura generale*; gli aspiranti ai corsi contabili, la *pagella di passaggio* al 2° anno di istituto tecnico, ovvero superare l'*esame di coltura generale* predetto.

Gli aspiranti però all'ammissione nei corsi dell'arma di cavalleria, oltre ad essere provvisti degli altri requisiti e titoli richiesti, dovranno dar prova di possedere sufficiente conoscenza dell'equita-

zione, mediante un esperimento teorico-pratico a cui saranno sottoposti allorquando si presenteranno al reggimento, nel quale dovrebbe aver luogo la loro ammissione in servizio come allievi ufficiali.

Coloro che aspirano a tale ammissione, avranno conoscenza del programma del detto esperimento di equitazione, allorchè presenteranno la relativa domanda di ammissione al distretto militare.

7. Gli aspiranti che non siano militari sotto le armi debbono presentarsi in tempo utile e con la domanda in carta da bollo da L. 0,50, corredata di tutti i documenti di cui appresso, al comandante del distretto militare in cui risiedono. Nella domanda dovrà essere indicato chiaramente il corso allievi ufficiali in cui si chiede l'ammissione.

I laureati in medicina e chirurgia possono presentarsi, ove lo preferiscano, anche direttamente alla scuola di applicazione di sanità militare in Firenze; si ricorda però ai medesimi che, nel loro interesse, sarà bene che s'informino prima se le ammissioni alla detta scuola siano tuttora aperte e che, insieme agli altri documenti prescritti, debbono produrre anche il diploma originale di laurea col certificato dei punti di merito in essa riportati, senza dei quali documenti non saranno accettati alla scuola.

Gli aspiranti al corso allievi ufficiali veterinari dovranno produrre, oltre agli altri documenti prescritti, un certificato, rilasciato dalla segreteria dell'università, comprovante i punti di merito ottenuti nell'esame di laurea.

8. I documenti da presentarsi a corredo della domanda di ammissione sono i seguenti:

Per gli *aspiranti all'arruolamento volontario:*

a) copia autentica dell'atto di nascita;

b) certificato di penalità rilasciato dalla cancelleria del tribunale civile e penale nella cui giurisdizione è nato l'aspirante;

c) attestazione di moralità e buona condotta rilasciata dal sindaco del comune in cui l'aspirante ha domicilio, o dai sindaci dei vari comuni in cui egli abbia dimorato negli ultimi 12 mesi.

Questa attestazione deve essere vidimata dal prefetto o sottoprefetto del rispettivo circondario.

d) atto di consenso all'arruolamento di chi esercita sull'aspirante la patria potestà;

e) certificato originale degli studi compiuti o, in mancanza di esso, la dichiarazione di assoggettarsi ai prescritti esami di coltura generale.

Quegli aspiranti che siano nati all'estero, dovranno presentare un atto di notorietà, od anche un certificato del sindaco da cui consti che sono cittadini del Regno, o tali considerati a termini del codice civile.

Per gli *inscritti della leva della classe 1881 compresi i rivedibili della leva stessa e di leve precedenti:*

a) atto di nascita per coloro che non sono stati ancora arruolati dai consigli di leva;

b) foglio di congedo illimitato provvisorio, modello n. 4 del catalogo, per coloro che siano stati già arruolati dai consigli di leva;

c) i documenti indicati alle lettere *b*), *c*), *e*) per i volontari.

Per i *militari studenti ritardatari:*

a) foglio di congedo illimitato;

b) certificato originale degli studi compiuti e i documenti di cui alle lettere *b*), *c*) prescritti pei volontari.

Per i *militari alle armi:*

il solo certificato di studi compiuti, oppure, in mancanza di questi, la dichiarazione come alla lettera *e*) pei volontari.

Per i *militari in congedo illimitato* di 1ª, 2ª e 3ª categoria:

il foglio di congedo illimitato di cui l'aspirante è provveduto e i documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *e*), prescritti pei volontari. Laddove trattisi di un militare di 3ª categoria, che non abbia ancora compiuto il 21° anno di età, anche l'atto di consenso della persona a riguardo della quale fu assegnato alla 3ª categoria.

I militari di 2ª e 3ª categoria dovranno inoltre presentare copia autentica dell'atto di nascita.

Per i *giovani che hanno compiuto il 17° anno di età e per i militari di 2ª o 3ª categoria che aspirano all'ammissione ai detti corsi in qualità di surrogati di fratelli militari di 1ª categoria:*

oltre i documenti sopra indicati, dovranno presentare la domanda di surrogazione redatta su carta da bollo da L. 0,50, firmata da entrambi i fratelli, ed il certificato d'inscrizione sulle liste di leva se trattasi di surrogazione semplice, o il foglio di congedo illimitato se trattasi di surrogazione per cambio di categoria.

9. Tutti i detti documenti sono soggetti alla tassa di bollo voluta dalla legge, secondo le norme di cui al capo XIV della *Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento* del 20 agosto 1890, quale fu modificato con l'*Atto* 204 dell'anno stesso.

10. All'atto della presentazione della domanda i comandanti di distretto si accerteranno della regolarità dei prodotti documenti e se gli aspiranti posseggano l'età e tutti i requisiti fisici all'uopo voluti, dopo di che li licenzieranno, avvertendoli che riceveranno poi comunicazione dell'esito della domanda e del giorno in cui dovranno presentarsi alle armi, informandoli, ad ogni buon fine, che tale presentazione avverrà negli ultimi giorni del prossimo mese di novembre.

Quegli aspiranti che debbono subire l'esame di coltura generale, saranno parimenti informati, in tempo debito, del giorno e del luogo in cui dovranno presentarsi per sostenere tale esame.

11. Coloro che, conseguendo la *licenza* di liceo o di istituto tecnico nella prossima sessione autunnale di esami, aspirassero alla ammissione in un corso allievi ufficiali avente la durata di sei mesi, dovranno in tempo utile, cioè entro il mese di ottobre, far domanda di ammissione in genere ad un corso allievi ufficiali, salvo poi a chiedere la destinazione al corso più breve anzidetto appena ottenuto il menzionato titolo di studio.

La relativa domanda corredata dall'oradetto titolo di studio, dovrà essere presentata allo stesso distretto militare cui fu già prodotta la prima.

12. Gli aspiranti che non siano militari già alle armi stati dichiarati ammissibili ai corsi allievi ufficiali dovranno presentarsi in servizio, nel giorno che verrà loro indicato, al distretto cui produssero la domanda; il distretto stesso provvederà al loro invio a destinazione munendoli dei necessari documenti di viaggio

Al riguardo si avverte però che a coloro che chiedessero l'ammissione in un corso che non sia il più vicino alla sede del distretto, fra quelli della specialità di servizio cui l'aspirante è ammesso, non saranno dati dal distretto stesso i mezzi di viaggio, dovendo la relativa spesa a tariffa militare essere sostenuta, in tal caso, dagli aspiranti medesimi.

13. Il Ministero della guerra si riserva, beninteso, la facoltà di riunire più corsi di una stessa durata, arma e specialità, nel caso che le ammissioni fossero riuscite in numero troppo scarso, ovvero di sdoppiare quei corsi nei quali il numero di allievi ammessi fosse troppo forte, tale cioè da non consentire il regolare svolgimento del prescritto corso d'istruzione.

14. Per tutto quanto riguarda i programmi di esame, le norme di ammissione, i corsi d'istruzione, l'avanzamento ecc., gli aspiranti potranno consultare il capo X della menzionata Istruzione complementare, quale fu modificato dagli *Atti* n. 183 e n. 200 del 1894, non che la Circolare n. 90 dell'8 luglio 1897.

15. Si avverte infine che tanto il Ministero quanto le altre autorità militari, considereranno come non avvenute, e le lasceranno perciò senza risposta, tutte le domande di ammissione ai detti corsi allievi ufficiali che fossero presentate da giovani che al 30 novembre p. v. non avranno compiuto il 17° anno di età.

. . . . . settembre 1901.

Il comandante del distretto.

ALLEGATO N. 2

Esperimento di equitazione per gli aspiranti allievi ufficiali di cavalleria

Lo scopo della prova di equitazione per gli aspiranti allievi ufficiali di complemento dell'arma di cavalleria è quello essenzialmente di constatare la loro attitudine all'equitazione, insieme all'interessamento per il cavallo, che prima e dopo il servizio alle armi dovrebbe esser loro famigliare.

Si tratterà dunque di accertare specialmente se l'aspirante abbia una certa confidenza ed equilibrio a cavallo nelle varie andature.

Il relativo esperimento sarà pertanto eseguito in una cavallerizza coperta e l'aspirante, montando un docile cavallo di truppa in sella da equitazione e filetto, dovrà cavalcare a volontà per una diecina di minuti.

In tale esperimento ognuno potrà così dar prova della sua capacità, facendo quanto di più e di meglio si sentirà in grado di fare.

L'aspirante dovrà inoltre dar prova di cognizioni d'ippologia, limitata alle nozioni concernenti la conformazione esteriore del cavallo, i mantelli, gli alimenti, il governo, la ferratura e l'igiene.



Roma, 1901 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 38ª **1901** PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 28 settembre.

SETTEMBRE 26. — Fondo speciale per gli allievi fuochisti, *pag.* 503.
» 27. — Nuovo modulo pel rendiconto delle spese per l'acquisto di combustibile e di paglia, *pag.* 503.
» 27. — Stato sanitario del R. esercito nel mese di giugno, *pag.* 504.

CIRCOLARE N. **142.** — **Fondo speciale per gli allievi fuochisti.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 26 settembre.

A senso del § 47 della « Istruzione per l'ammissione dei militari alle scuole operai allievi fuochisti » (*Atto* 185 del corrente anno), entrata in vigore col 1° agosto scorso, soltanto la brigata ferrovieri dovendo ora tenere in evidenza il fondo speciale complessivo dei militari stessi, il Ministero determina che tutti i corpi, i quali hanno avuto anteriormente in aggregazione allievi fuochisti, chiudano senz'altro i conti relativi al loro fondo speciale a tutto il 31 luglio e ne passino la rimanenza, con operazione di conto corrente, alla detta brigata.

Il Sottosegretario di Stato — B. ZANELLI.

N. **143.** — **Nuovo modulo pel Rendiconto delle spese per l'acquisto di combustibile e di paglia.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 27 settembre.

Si avvertono le amministrazioni dei corpi che il Rendiconto delle spese fatte per l'acquisto di legna e paglia mod. 402 *D*, in conseguenza delle disposizioni contenute nell'*Atto* 86 e nella Circolare 59 del corrente anno, ha dovuto ora essere ristampato con varie sostanziali modificazioni.

Esse dovranno pertanto rivolgere tosto richiesta del nuovo modulo al reclusorio militare di Savona, affinchè possano farne uso a cominciare dalla gestione del 1° trimestre 1901-902.

I corrispondenti stampati di vecchio tipo potranno essere adoperati solo come minute.

Il Sottosegretario di Stato — B. ZANELLI.

N. 144. — Stato sanitario del R. esercito nel mese i

DIVISIONI	ENTRATI negli ospedali (1)	ENTRATI nelle infermerie di corpo (2)	ENTRATI Totale degli entrati nei luog di cura
Torino	578	409	98
Novara	243	270	51
Alessandria	384	327	71
Cuneo	306	344	65
Milano	354	328	68
Brescia	249	168	41
Genova	246	331	57
Piacenza	291	248	53
Verona	306	299	60
Padova	302	242	63
Bologna	224	184	40
Ravenna	185	258	44
Ancona	183	165	34
Chieti	239	149	38
Firenze	220	132	35
Livorno	357	180	53
Roma	467	519	98
Perugia	169	112	28
Napoli	558	448	100
Salerno	136	61	19
Bari	344	147	49
Catanzaro	229	123	35
Palermo	382	233	61
Messina	270	150	42
Cagliari	156	116	27
TOTALE DELL'ESERCITO	7468	5943	134

Mortalità generale per 1

(1) Ospedali militari e civili, infermerie di presidio e infermerie speciali.
(2) Dedotti i passati dalle infermerie di corpo agli ospedali.

giugno 1901. — (Segretariato generale) — 27 settembre.

MORTI				GIORNATE DI CURA			Giornate di cura per mille giornate di presenza	Entrata media giornaliera nei luoghi di cura per 1000 di forza
negli ospedali	nelle infermerie	fuori degli ospedali e delle infermerie	Totale dei morti	negli ospedali	nelle infermerie	Totale		
6	»	»	6	14406	3144	17550	36.3	2.0
»	»	3	3	5399	2617	8016	32.5	2.1
»	»	1	1	8321	3073	11394	32.7	2.0
4	»	»	4	6621	3034	9655	32.7	2.2
1	»	2	3	7683	2409	10092	32.4	2.2
4	»	1	5	5052	1903	6955	31.0	1.9
»	»	1	1	6546	2919	9465	31.1	1.9
1	»	1	2	8382	2116	10498	34.7	1.8
4	1	1	6	7722	2211	9933	30.2	1.8
»	»	2	2	8946	2143	11089	29.5	1.7
1	»	»	1	6103	1705	7808	36.4	1.9
2	»	1	3	4191	2176	6367	32.6	2.3
5	»	1	6	4101	1205	5306	33.9	2.2
1	»	»	1	5053	1443	6496	32.3	1.9
1	»	»	1	5781	1695	7476	34.7	1.6
»	»	»	»	7644	2324	9968	31.9	1.7
»	»	2	2	11141	4247	15388	34.4	2.2
»	»	4	4	3669	1151	4820	33.0	1.9
3	»	4	7	14259	4357	18616	40.8	2.2
»	»	»	»	2893	890	3783	29.5	1.5
3	1	3	7	5596	1124	6720	35.4	2.6
»	»	1	1	4934	1050	5984	40.1	2.4
3	»	1	4	8730	1956	10686	36.2	2.1
»	»	»	»	5596	1285	6881	31.5	1.9
»	»	»	»	4110	1470	5580	31.6	1.5
39	2	29	70	172879	53647	226526	33.7	2.0

alla forza media = 0.31.

Il Sottosegretario di Stato — B. ZANELLI.

Roma, 1901 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 39ª 1901 PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 12 ottobre.

BIBLIOTECA NAZ. ROMA

OTTOBRE 8. — Ammissione alle cure kinesiterapiche, *pag.* 507.
» 10. — Giubba da campagna per gli ufficiali dei reggimenti alpini, *pag.* 508.
» 10. — Cambio di serie del reggimento di fanteria Ravenna 11, *pag.* 508.
» 11. — Esami d'idoneità all'avanzamento a capotecnico principale di artiglieria e genio di 3ª classe, *pag.* 600.
» 11. — Ammissione di nuovi allievi alla scuola militare ed all'accademia militare, *pag.* 508.

CIRCOLARE N. **115**. — **Ammissione alle cure kinesiterapiche.** — (Segretariato generale). — 8 ottobre.

In relazione alla Circolare 131 del 1898, il Ministero fa noto che è stata stipulata una nuova convenzione con l'Istituto kinesiterapico di Roma, per l'ammissione alle cure che ivi si praticano, dei militari e degli impiegati civili del R. esercito e della R. marina in effettività di servizio. Tale convenzione avrà la durata di un anno dal 15 settembe 1901 al 14 settembre 1902.

Le condizioni dell'ammissione sono quelle stesse che si contengono nella Circolare sopra indicata, fatta eccezione della retta che nella attuale convenzione è stata stabilita come segue:

a) per gli ufficiali ed impiegati, in lire 1,50 per ogni seduta di una qualunque delle serie di cura ora esistenti nell'Istituto kinesiterapico se si tratta di ufficiali di grado inferiore a quello di maggiore o d'impiegati equiparati ai suddetti; in lire 2,25, se si tratta di ufficiali o di impiegati dal grado di maggiore in su. Se nella cura sarà applicata più di una serie, la tariffa sarà aumentata di una lira per ogni serie in più. Per un periodo di cura inferiore a trenta sedute, sarà applicata una sopratassa del 15 %; per un periodo di cura inferiore a 15 sedute, la sopratassa corrisponderà al 20 % del valore delle sedute fatte;

b) pei militari di truppa, in lire una per ogni seduta delle serie di cura I e II dell'attuale tariffa dell'Istituto. Se nella cura saranno applicate altre serie, oltre queste due, la tariffa sarà aumentata di lire 0,75 per seduta di ogni serie in più.

I militari di truppa dovranno essere inviati alle cure dell'Istituto in drappelli di almeno dieci uomini; epperò i corpi prima di avviare all'ospedale militare di Roma gli uomini di truppa ammessi alla cura kinesiterapica, a senso del § 3 della

15 OTT 01

ricordata Circolare 131 del 1898, dovranno sempre attendere che dalla direzione dell'ospedale militare di Roma venga loro indicato il giorno preciso nel quale gli uomini debbono presentarsi ad esso ospedale.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **146**. — **Giubba da campagna per gli ufficiali dei reggimenti alpini**. — (Segretariato generale). — 10 ottobre.

Questo Ministero avverte che il limite di tempo entro il quale, a mente del disposto dall'*Atto* 266 del 1900, gli ufficiali dei reggimenti alpini devono essere provvisti della nuova giubba da campagna, adottata con tale *Atto*, è protratto dal 1° gennaio 1902 al 1° gennaio 1903.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **147**. — **Cambio di sede del reggimento di fanteria Ravenna B**. — (Segretariato generale). — 10 ottobre.

Alla data del 1° marzo p. v. il reggimento di fanteria Ravenna B trasferirà la propria sede di comando a Cesena.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **148**. — **Esami di idoneità all'avanzamento a capotecnico principale di artiglieria e genio di 3ª classe**. — (Direzione generale artiglieria e genio). — 11 ottobre.

Nel mese di gennaio p. v. saranno chiamati a sostenere gli esami di idoneità per l'avanzamento a capotecnico principale di artiglieria e genio di 3ª classe, i capitecnici di 1ª classe con anzianità a tutto il 1899, i quali si trovino nelle condizioni indicate agli articoli 3 ed 11 del R. Decreto 28 aprile 1901, n. 202, e che aderiscano a presentarvisi.

Gli esami saranno regolati con le norme contenute nell'*Atto* 182 del corrente anno, e secondo i programmi che fanno seguito all'*Atto* stesso.

Gli elenchi di proposta dovranno essere trasmessi al Ministero nella seconda quindicina del mese di dicembre p. v.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **149**. — **Ammissione di nuovi allievi alla scuola militare ed all'accademia militare**. — (Segretariato generale). — 11 ottobre.

Sono ammessi alla scuola militare gli allievi del 4° anno di corso dei collegi militari indicati nei seguenti specchi *A* e *B*, e gli altri giovani, pure nominati in tali specchi, che parteciparono al concorso di cui nella Circolare n. 18 del corrente anno.

Sono ammessi all'accademia militare gli allievi del 4° anno di corso dei collegi militari, e gli altri giovani di cui nello specchio *C*, i quali pure parteciparono al concorso di cui sopra.

Tutti i nuovi allievi si presenteranno rispettivamente al comando della scuola e dell'accademia nelle ore antimeridiane del 3 novembre p. v.

La loro ammissione rimane però subordinata all'esito della seconda visita medica, che sarà passata presso il comando dei predetti istituti da apposite commissioni sanitarie, il cui giudizio sarà definitivo ed inappellabile. Coloro poi che hanno fatto riserva di produrre il titolo di studio nella presente sessione autunnale d'esami, non saranno ammessi nell'istituto se non produrranno, al più tardi entro lo stesso giorno 3 novembre, direttamente al comando dell'istituto medesimo, un certificato della competente autorità scolastica, dal quale risulti aver essi conseguita la licenza liceale o di istituto tecnico.

Gli aspiranti all'arma di cavalleria dovranno depositare nella cassa dell'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, in Roma, la somma di lire 2000 o un titolo di rendita (consolidato al 5 %) di lire 110, al portatore, entro il termine che verrà indicato dal comando della scuola.

Delle presenti disposizioni, come pure delle concessioni di mezze pensioni gratuite indicate negli specchi, dovrà essere dato avviso personale: agli allievi dei collegi militari, dai rispettivi comandanti; agli altri, dai comandanti di distretto o di corpo che ne inoltrarono le domande d'ammissione al concorso.

Si avverte che, a norma delle vigenti convenzioni con le Società ferroviarie esercenti le grandi reti del Regno, hanno diritto al trasporto a tariffa militare sulle ferrovie i giovani ammittendi che già abbiano concorso alla leva, e siano stati arruolati. Affinchè essi possano usufruire della tariffa militare per raggiungere la sede dell'istituto in cui sono ammessi, le autorità militari dovranno rilasciar loro apposito scontrino mod. F^{bis} (bleu).

La Società di navigazione generale italiana ha poi acconsentito che tutti indistintamente i giovani nuovi ammessi all'accademia, alla scuola militare ed ai collegi militari siano, per recarvisi, trasportati sui suoi piroscafi ai prezzi stabiliti dalla convenzione 6 dicembre 1899, mediante presentazione, all'agenzia del porto d'imbarco, di apposito scontrino mod. F^{bis}.

Il Ministro — C. di S. Martino.

SPECCHIO **A**

ALLIEVI *nuovi ammessi alla scuola militare*

Arma di fanteria.

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Collegio, distretto o corpo da cui pervenne la domanda	Mezza pensione per merito personale	Mezza pensione per benemerenza di famiglia	*Annotazioni*
	Giovani provenienti dai collegi militari.				
1	Manzo Ignazio	Collegio Roma. . .	1	»	Licenz. coll. mil.
2	Vaccari Goffredo . . .	Id. Roma. . .	1	»	Licenz. coll. mil.
3	Berraco Leonardo . .	Id. Roma. . .	1	1	Licenz. coll. mil.
4	Messina Giuseppe. . .	Id. Napoli . .	1	»	Licenz. coll. mil.
5	Pojaghi Alessandro . .	Id. Napoli . .	1	»	Licenz. coll. mil.
6	Ferraro 2° Amedeo . .	Id. Napoli . .	1	»	Licenz. coll. mil.
7	Marzocchi Antonio . .	Id. Napoli . .	1	»	Licenz. coll. mil.
8	Ferraro 1° Gustavo .	Id. Napoli . .	1	»	Licenz. coll. mil.
	Giovani provenienti da istituti civili.				
	1) *Già provvisti di licenza liceale o d'istituto tecnico all'atto del concorso.*				
9	Simone Stefano Alfredo.	Distretto Massa . .	1	1	Licenza istituto tecnico.
10	De Paolis Guidacci Nello	Id. Perugia .	1	»	Licenza liceale.
11	Fraccaro Plinio . . .	Id. Vicenza .	1	»	Licenza liceale.
12	Guazzaroni Gian Gastone	Id. Spoleto .	1	1	Licenza liceale.
13	Tumino Gabriele . . .	Id. Roma . .	1	»	Licenza istituto tecnico
14	Ceccarelli Alberto. . .	Id. Torino .	1	1	Licenza istituto tecnico.
15	Verné Vittorio	Id. Torino . .	1	»	Licenza liceale.
16	Ferrero Carlo	Id. Torino . .	1	»	Licenza liceale.
17	Marotta Antonio . . .	Id. Avellino .	1	»	Licenza liceale.
18	De-Fraia Nicola . . .	Id. Napoli . .	1	»	Licenza liceale.
19	Gentile Giulio	Id. Aquila . .	1	»	Licenza liceale.
20	Mischi Giovanni . . .	Id. Piacenza.	1	1	Licenza liceale.
21	Fissore Lorenzo . . .	Id. Cuneo . .	1	»	Licenza liceale.
22	Marselli Umberto . . .	Id. Torino . .	1	1	Licenza liceale.
23	Olmi Ulisse Candido. .	Id. Casale . .	1	»	Licenza liceale.
24	Marantonio Alfredo . .	Id. Roma . .	1	1	Licenza liceale.
25	Brandi Antonio. . . .	Id. Modena .	1	»	Licenza liceale.
26	Odello Celso.	Id. Torino . .	1	»	Licenza liceale.

27	Garzi Aristide	Distretto Salerno	1	1	Licenza liceale.
28	Capocelli Carlo	10° regg. artiglieria	1	»	Licenza liceale.
29	Gerbaldi Gerbaldo	Distretto Salerno	1	1	Licenza liceale.
30	De Castiglione Massimo	Id. Genova	1	1	Licenza liceale.
31	Scalfaro Ercolino	Id. Catanzaro	1	1	Licenza liceale.
32	Bertoldi Guido	Id. Verona	1	»	Licenza liceale
33	Papone Agostino	Id. Torino	1	1	Licenza istituto tecnico.
34	Bollea Carlo	Id. Torino	1	»	Licenza liceale.
35	Stroppa Francesco	Id. Vercelli	1	»	Licenza liceale.
36	Donati Italo	Id. Roma	1	1	Licenza liceale.
37	Caldieri Sante	Id. Catania	1	»	Licenza istituto tecnico.
38	Panizzi Achille	Id. Savona	1	»	Licenza istituto tecnico.
39	Contestabile Carlo	Id. Napoli	1	»	Licenza liceale.
40	Saladino Amleto	Id. Napoli	1	»	Licenza liceale.
41	De Marchi Arnaldo	Id. Mondovì	1	1	Licenza liceale.
42	Miani Emilio	Id. Savona	1	1	Licenza istituto tecnico.
43	Cubeddu Luigi	Id. Sassari	1	1	Licenza liceale.
44	Mercalli Camillo	Id. Torino	1	»	Licenza liceale.
45	Taccone Ettore	Id. Casale	1	»	Licenza liceale.
46	Marsili Angelo	Id. Macerata	1	1	Licenza liceale.
47	Giorgi Giorgio	Id. Pesaro	1	»	Licenza liceale.
48	Platania Giuseppe	Id. Catania	1	»	Licenza liceale.
49	Mazzei Lapo	Id. Firenze	1	»	Licenza liceale.
50	Giannola Umberto	Id. Pinerolo	1	1	Licenza liceale
51	Ascari Geminiano	Id. Torino	1	1	Licenza liceale.
52	Pozzo Mario	Id. Vercelli	1	»	Licenza liceale.
53	Del Giudice Giacomino	Id. Napoli	1	»	Licenza istituto tecnico.
54	Berardi Corradino	Id. Bari	1	1	Licenza liceale.
55	Roversi Luigi	Id. Modena	1	1	Licenza liceale.
56	Del Curto Pietro	4° regg. genio	1	»	Licenza istituto tecnico.
57	Spada Antonio	Id. Padova	1	»	Licenza liceale.
58	Camussi Giulio	Id. Torino	1	»	Licenza liceale.
59	Negri-Gagna Giulio	Id. Ivrea	1	1	Licenza liceale.
60	Ponzoni Angelo	Distretto Milano	1	1	Licenza liceale.
61	Virgilio Amedeo	Id. Massa	1	»	Licenza istituto tecnico.
62	De Rada Leopoldo	Id. Roma	1	1	Licenza istituto tecnico.
63	Janni Vincenzo	Id. Napoli	1	1	Licenza liceale.
64	Agnese Leopoldo	Id. Trapani	1	»	Licenza istituto tecnico
65	Montessori Carlo	Id. Modena	1	»	Licenza liceale.
66	Cortese Luca	Id. Napoli	1	»	Licenza istituto tecnico.
67	Maestrelli Pietro	Id. Firenze	1	1	Licenza liceale.
68	Lucchesi Giov. Battista	Id. Venezia	1	»	Licenza liceale.
69	Roncati Amato	3° regg. alpini	1	1	Licenza liceale.
70	Chiapparo Giovanni	50° fanteria	1	»	Licenza liceale.
71	Montanaro Carlo	1° bersaglieri	1	»	Licenza liceale.
72	Pulvirenti Francesco	Distretto Roma	1	»	Licenza liceale
73	Sansoni Raffaello	3° regg. alpini	1	1	Licenza liceale.
74	Portaccio Alcide	Distretto Lecce	1	»	Licenza liceale.

75	Garaccioni Oreste . . .	Distretto Torino . .	1	»	Licenza liceale.
76	Serra Giuseppe Giovanni	Id. Casale . .	1	»	Licenza istituto tecnico.
77	Fontana Oreste	Id. Savona .	1	1	Licenza istituto tecnico.
78	Mattioli Umberto . . .	Id. Reggio E.	1	»	Licenza liceale.
79	Calvani Michele. . . .	Id. Bari . . .	1	»	Licenza liceale.
80	Romano Francesco . .	Id. Napoli . .	1	»	Licenza liceale.
81	Altora Alessandro. . .	Id. Voghera .	1	1	Licenza liceale.
82	Fiorio Antonio	Id. Torino . .	1	»	Licenza liceale.
83	Schiari-Riccardi Michelangelo.	Id. Torino . .	1	»	Licenza liceale.
84	Moscati Ettore	Id. Macerata	1	»	Licenza liceale
85	Cesari Giulio.	Id. Catania .	1	»	Licenza liceale.
86	Bertollo Girolamo . . .	Id. Verona .	1	1	Licenza liceale.
87	Arrighi Antonio . . .	7° regg. alpini . . .	1	»	Licenza liceale.
88	Manzini Antonio . . .	Distretto Modena .	1	1	Licenza liceale.

2) *Che si riservarono di produrre la licenza liceale o d'istituto tecnico.*

89	Pattoni Aldo	Distretto Chieti . .	1	»	Licenza liceale.
90	Broise Rodolfo	Id. Chieti . .	1	»	Licenza liceale.
91	Anglois Federico . . .	Id. Ravenna.	1	1	Licenza liceale.
92	Toni Renzo	Id. Modena .	1	»	Licenza istituto tecnico.
93	Maggiani Pietro . . .	Id. Savona. .	1	1	Licenza liceale.
94	Epifania Alfredo . . .	Id. Napoli . .	1	»	Licenza liceale.
95	Bianchetti Giuseppe . .	Id. Alessand.	1	»	Licenza liceale.
96	Zanazzo Dario	Id. Massa . .	1	»	Licenza istituto tecnico.
97	Zanazzo Attilio	Id. Massa . .	1	»	Licenza istituto tecnico.
98	Sivelli Enea	Id. Verona .	1	1	Licenza istituto tecnico.
99	Bartolotti Domenico . .	Id. Macerata	1	1	Licenza liceale.
100	De Stefanis Savino . .	Id. Torino . .	1	»	Licenza istituto tecnico.
101	Cornaglia Tommaso . .	Id. Casale . .	1	»	Licenza liceale.
102	Bracco Carlo.	Id. Casale . .	1	1	Licenza istituto tecnico.
103	Adorni Luigi	Id. Roma . .	1	1	Licenza istituto tecnico.
104	Vallancoli Giulio . . .	Id. Livorno .	1	»	Licenza liceale.
105	Tartarini Antonio . . .	Id. Massa . .	1	»	Licenza istituto tecnico.
106	Palieri Alfredo	Id. Barletta .	1	»	Licenza liceale.
107	Faccio Ettore	Id. Vercelli .	1	1	Licenza liceale.
108	Gucci Remo	Id. Roma . .	1	1	Licenza istituto tecnico.
109	Scoppetta Carlo. . . .	Id. Chieti . .	1	»	Licenza istituto tecnico.
110	Contrada Darwin . . .	Id. Napoli . .	1	1	Licenza liceale.
111	Pagano Ernesto . . .	Id. Napoli . .	1	»	Licenza liceale.
112	Palermo Carlo	Id. Napoli . .	1	1	Licenza liceale.
113	Cherici Andrea	Id. Arezzo. .	1	»	Licenza liceale.
114	Galetto Francesco. . .	Id. Pinerolo.	1	1	Licenza liceale.
115	Bauzano Augusto Franc.	Id. Mondovì.	1	1	Licenza liceale.
116	Suino Giovanni	Id. Roma . .	1	1	Licenza liceale.

117	Caracciolo Ottavio . .	Distretto	Roma . .	1	1	Licenza istituto tecnico.
118	Robotti Matteo	Id.	Alessand.	1	»	Licenza istituto tecnico.
119	Gazzera Mario	Id.	Torino . .	1	1	Licenza liceale.
120	Riva Lorenzo	Id.	Torino . .	1	»	Licenza liceale.
121	Chiarini Romolo . . .	Id.	Massa . .	1	1	Licenza istituto tecnico.
122	Massaglia Francesco .	Id.	Pinerolo .	1	1	Licenza liceale
123	Bernardini Cosimo Vincenzo	Id.	Lecce . .	1	»	Licenza liceale.
124	Piglione Federico . . .	Id.	Torino . .	1	»	Licenza liceale.
125	Sani Ugo	Id.	Catania .	1	»	Licenza istituto tecnico.
126	Lacroix Vittorio . . .	Id.	Savona .	1	1	Licenza liceale.
127	Galluzzi Mario	Id.	Piacenza.	1	»	Licenza liceale.
128	Honorati Federico. . .	Id.	Ancona. .	1	»	Licenza liceale.
129	Biondi Raffaele	Id.	Benevento	1	»	Licenza liceale.
130	Santoni Giovanni Angelo	Id.	Sassari .	1	»	Licenza liceale.
131	Montuori Pietro . . .	Id.	Catanzaro	1	»	Licenza liceale.
132	Caprile Carlo	Id.	Livorno .	1	»	Licenza istituto tecnico.
133	Mezzena Giovanni . .	Id.	Torino . .	1	»	Licenza liceale.
134	Marrubini Gilberto . .	Id.	Verona .	1	1	Licenza liceale.
135	Del Vecchio Gino . . .	Id.	Bologna .	1	»	Licenza liceale.
136	Niccolini Giov. Battista.	Id.	Novara .	1	1	Licenza liceale.
137	Goffredo Massimo. . .	Id.	Firenze .	1	»	Licenza liceale.
138	Cusmano Salvatore . .	Id.	Catania .	1	»	Licenza liceale.
139	Berio Virginio	Id.	Savona .	1	»	Licenza liceale.
140	Fenoglietto Federigo. .	Id.	Torino . .	1	1	Licenza liceale.
141	Sarti Umberto	Id.	Verona .	1	»	Licenza istituto tecnico.
142	Amendola Adalgiso . .	Id.	Salerno .	1	»	Licenza liceale.
143	Griffini Umberto . . .	Id.	Torino . .	1	1	Licenza liceale.
144	Scarpa Alfredo	Id.	Campagn.	1	»	Licenza liceale.
145	Messina Antonio . . .	Id.	Roma . .	1	»	Licenza liceale.
146	Oppizzi Pietro	Id.	Pavia . .	1	»	Licenza liceale.
147	Compagna Attanasio . .	Id.	Nola . . .	1	»	Licenza liceale.
148	Albarelli Giuseppe. . .	Id.	Modena .	1	»	Licenza liceale.
149	Pezzi Giovanni	Id.	Modena .	1	»	Licenza liceale.
150	Della Bianca Alvio . .	Id.	Treviso .	1	»	Licenza liceale.

SPECCHIO **B**

ALLIEVI *nuovi ammessi alla scuola militare.*

Arma di cavalleria

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Collegio, distretto o corpo da cui pervenne la domanda	Mezze pensioni gratuite per merito personale	Mezze pensioni gratuite per benemerenza di famiglia	*Annotazioni*
	Giovani provenienti dai collegi militari.				
1	Reina Carlo	Collegio Roma	1	1	Licenz. coll. mil.
2	Bolla Giovanni	Id. Roma	1	»	Licenz. coll. mil.
3	Camossi Giulio	Id. Roma	1	»	Licenz. coll. mil.
4	Curioni Giuseppe	Id. Napoli	1	»	Licenz. coll. mil.
5	Silvano 1° Ernesto	Id. Napoli	1	»	Licenz. coll. mil.
6	Cavalli Luigi	Id. Napoli	1	»	Licenz. coll. mil.
7	Ettorre Alessandro	Id. Napoli	1	»	Licenz. coll. mil.
8	Nicolini Salvatore	Id. Napoli	1	»	Licenz. coll. mil.
9	Puma Giacomo	Id. Napoli	1	»	Licenz. coll. mil.
	Giovani provenienti da istituti civili.				
	1) *Già provvisti di licenza liceale o d'istituto tecnico all'atto del concorso.*				
10	Migliardi Giovanni	Distretto Savona	1	»	Licenza liceale.
11	Ricciardi Antonio	Id. Roma	1	»	Licenza liceale.
12	Vannuccini Lorenzo	Id. Firenze	1	»	Licenza liceale.
13	Bacci Enrico	Id. Siena	1	1	Licenza liceale.
14	De Luca Vincenzo	Id. Parma	1	»	Licenza liceale.
15	Brigidi Alfonso	Id. Palermo	1	»	Licenza liceale.
16	Meoli Attilio	Id. Napoli	1	»	Licenza liceale.
17	Ronchi Giulio	Id. Verona	1	»	Licenza istituto tecnico.
18	Grillenzoni Carlo	Id. Modena	1	»	Licenza liceale.
19	Curato Corradino	Id. Foggia	1	»	Licenza liceale.
20	Fettarappa Carlo	Id. Torino	1	»	Licenza liceale.
21	Romanelli Umberto	Id. Genova	1	1	Licenza liceale.
22	Scribani-Rossi Alberto	Id. Parma	1	»	Licenza liceale.
23	Ferretti Benedetto	Id. Voghera	1	1	Licenza liceale.
24	Malagola Enrico	Id. Ravenna	1	»	Licenza liceale.
25	Protani Gaetano	Id. Frosinone	1	»	Licenza liceale.
26	Veggi di Castelletto Giuseppe	Id. Torino	1	»	Licenza liceale.
27	Lampugnani Raul	Id. Livorno	1	»	Licenza istituto tecnico.
28	Luigi Guido	Id. Livorno	1	»	Licenza liceale.
29	Ramognini Alberto	Id. Genova	1	»	Licenza liceale.

30	Malaspina Azzolino . .	Distretto Vicenza .	1	»	Licenza liceale.
31	Santini Lorenzo . . .	Id. Roma . .	1	»	Licenza liceale.
32	Lamba-Doria Vittorio .	Id. Torino . .	1	»	Licenza liceale.
33	Ferrari-Ardicini Giovanni .	Id. Torino . .	1	»	Licenza liceale.
34	Sarri Lorenzo	Id. Arezzo . .	1	»	Licenza liceale.
35	Melegari Carlo. . . .	Id. Torino . .	1	1	Licenza liceale.
36	Volpini Giovanni Batt. .	Id. Torino . .	1	1	Licenza liceale.
37	Ferraris Ugo	Id. Gaeta . .	1	1	Licenza istituto tecnico.
38	Ferraris Attilio. . . .	Id. Torino . .	1	»	Licenza liceale.
39	De Simeonibus Luigi. .	Id. Macerata	1	»	Licenza istituto tecnico.
40	Chiapirone Ferdinando .	Id. Torino . .	1	1	Licenza liceale
41	Vaccaneo Alessandro .	Id. Torino . .	1	»	Licenza liceale
42	Lanari Angelo	20° regg. artiglieria	1	»	Licenza istituto tecnico.
43	Tucci Francesco . . .	Distretto Napoli . .	1	1	Licenza liceale.
44	Roncucci Eugenio. . .	Id. Firenze .	1	»	Licenza liceale.

2) *Che si riservarono di produrre la licenza liceale o d'istituto tecnico.*

45	Orsini Adolfo	Distretto Roma . .	1	1	Licenza liceale.
46	Luciani Giuseppe . . .	Id. Firenze .	1	»	Licenza istituto tecnico.
47	Zaccarini Gualtiero . .	Id. Parma . .	1	»	Licenza liceale.
48	Maurigi Carlo	Id. Lucca . .	1	1	Licenza istituto tecnico.
49	Parvopassu Giuseppe .	Id. Parma . .	1	»	Licenza liceale.
50	Strampelli Giulio . . .	Id. Roma . .	1	»	Licenza liceale.
51	Notarbartolo Filippo . .	Id. Palermo .	1	»	Licenza liceale.
52	Tavanti Tito.	Id. Livorno .	1	1	Licenza istituto tecnico.
53	Ricciulli Alfonso . . .	Id. Ancona .	1	»	Licenza liceale.
54	Della Chiesa di Cervignasco Alberto	Id. Verona .	1	1	Licenza liceale.
55	Fiorelli Bianco. . . .	Id. Firenze .	1	»	Licenza liceale.
56	Martini Cesio	Id. Treviso .	1	»	Licenza liceale.
57	Bolognesi Orazio . . .	Id. Modena .	1	»	Licenza liceale.
58	Vallero Carlo	Id. Torino . .	1	»	Licenza liceale.
59	Righini Felice	Id. Torino . .	1	»	Licenza liceale.
60	Gabutti di Bestagno Lorenzo	Id. Torino . .	1	»	Licenza liceale.
61	Caputo Carlo.	Id. Potenza .	1	»	Licenza liceale.
62	Ronchey Giacomo. . .	Id. Roma . .	1	»	Licenza liceale.
63	Criscuolo Giovanni . .	Id. Napoli . .	1	»	Licenza liceale.
64	Giriodi di Monastero Cesare	Id. Torino . .	1	»	Licenza liceale.
65	Riccardi di Netro Tommaso	Id. Torino . .	1	»	Licenza liceale.
66	Bernacchi Ermanno . .	Id. Torino . .	1	»	Licenza liceale.
67	Altina Enrico	Id. Livorno .	1	»	Licenza istituto tecnico.
68	Camuri Antonio . . .	Id. Modena .	1	1	Licenza liceale.
69	Romagnoli Rinaldo . .	Id. Firenze .	1	1	Licenza liceale.
70	Binney Kingsland Alberto Alessandro	Id. Palermo .	1	»	Licenza liceale.
71	Capomazza Amedeo . .	Id. Salerno .	1	»	Licenza liceale.

SPECCHIO **C**

ALLIEVI *nuovi ammessi all'accademia militare.*

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Collegio, distretto o corpo da cui pervenne la domanda	Mezza pensione per merito personale	Mezza pensione per benemerenza di famiglia	Annotazioni
	Ammittendi già provvisti di licenza liceale o d'istituto tecnico all'atto del concorso.				
1	Bellisai Raimondo . .	Distretto Cagliari .	1	»	Licenza istituto tecnico.
2	Valery Nicola	Id. Torino . .	1	»	Licenza liceale.
3	Pitassi-Mannella Enrico	Id. Napoli . .	1	»	Licenza liceale.
4	Saglietti Giuseppe . .	Id. Torino . .	1	»	Licenza liceale.
5	Savoia Umberto . . .	Id. Torino . .	1	1	Licenza liceale.
6	Sacco Luigi	Id. Torino . .	1	»	Licenza istituto tecnico.
7	Rossi Alberto	Id. Torino . .	1	»	Licenza liceale.
8	Bertell Attilio	Collegio Napoli . .	1	»	Licenz. coll. mil.
9	Zimaglia Bernardo . .	Distretto Torino . .	1	»	Licenza liceale.
10	Balocco Riccardo . . .	Id. Roma . .	1	1	Licenza liceale.
11	De Luca Pirro	Id. Avellino .	1	1	Licenza istituto tecnico.
12	Caligaris Andrea . . .	Id. Ancona .	1	1	Licenza istituto tecnico.
13	Cristini Elviro	Id. Bari . . .	1	1	Licenza istituto tecnico.
14	Mondino Uberto . . .	Id. Napoli . .	1	1	Licenza liceale.
15	Pastrovich Gio. Battista	Id. Verona .	1	»	Licenza liceale.
16	Gianni Giuseppe . . .	Id. Firenze .	1	1	Licenza liceale.
17	Capone Spartaco . . .	Id. Napoli . .	1	»	Licenza istituto tecnico.
18	Splendorelli Guido . .	Id. Torino . .	1	1	Licenza liceale.
19	Licari Giuseppe . . .	Collegio Napoli . .	1	1	Licenz. coll. mil.
20	Campi Mario	Id. Napoli . .	1	»	Licenz. coll. mil.
21	Rosica Achille	Distretto Macerata	1	1	Licenza istituto tecnico.
22	Minetola Leonardo . .	10° regg. artiglieria	1	»	Licenza istituto tecnico.
23	De Feo Alberto . . .	Collegio Napoli . .	1	»	Licenz. coll. mil.
24	Carusi Antonio . . .	Distretto Roma . .	1	»	Licenza liceale.
25	Zanghieri Giovanni . .	Id. Piacenza	1	1	Licenza istituto tecnico.
26	Bergonzi Antonio . . .	Id. Novara .	1	1	Licenza liceale.
27	Botti Cesare	Distretto Lecce . .	1	»	Licenza istituto tecnico.
28	Cisotti Carlo	Id. Roma . .	1	»	Licenza istituto tecnico.
29	Zucchi Romolo	Id. Vercelli .	1	1	Licenza liceale.

30	Ruggiero Ruggero . .	Distretto	Roma . .	1	»	Licenza liceale.
31	Pocobelli Roberto. . .	Id.	Napoli . .	1	1	Licenza istituto tecnico.
32	Prodi Cesare	Id.	Modena .	1	1	Licenza liceale.
33	Varoli-Piazza Alberto .	Id.	Parma . .	1	1	Licenza istituto tecnico.
34	Gloria Alessandro . .	Id.	Torino . .	1	1	Licenza liceale.
35	Bellomo Nicola. . . .	Id.	Bari . . .	1	»	Licenza istituto tecnico.
36	Biffi Tullio	Id.	Milano. .	1	1	Licenza istituto tecnico.
37	Faccio Michele. . . .	Id.	Torino . .	1	»	Licenza liceale.
38	Albanello Ernesto . . .	Id.	Padova .	1	1	Licenza liceale.
39	Ferdinandi Giovanni. .	Id.	Perugia .	1	»	Licenza istituto tecnico.
40	Giacomelli Vittorio . .	Id.	Napoli . .	1	»	Licenza istituto tecnico.
41	Riccomi Gino	Id.	Livorno .	1	»	Licenza istituto tecnico.
42	Macchia Ugo	Id.	Roma . .	1	1	Licenza istituto tecnico.
43	Degiani Stefano . . .	Id.	Torino . .	1	»	Licenza istituto tecnico.
44	Mantica Antonino . .	Id.	Reggio C.	1	»	Licenza liceale.
45	Rimediotti Alberto . .	Id.	Livorno .	1	1	Licenza liceale.
46	Mentasti Luigi	Id.	Torino . .	1	»	Licenza liceale.
47	Scanagatta Ubaldo . .	Id.	Torino . .	1	»	Licenza liceale.
48	Cirincione Giuseppe . .	Id.	Torino . .	1	1	Licenza istituto tecnico.
49	Brusati Renzo	Id.	Roma . .	1	1	Licenza liceale.
50	Fedele Alfredo. . . .	Id.	Novara .	1	»	Licenza istituto tecnico.
51	Bontempelli Aurelio . .	Collegio	Roma . .	1	»	Licenz. coll. mil.
52	Sollier Teodoro . . .	Distretto	Torino . .	1	1	Licenza liceale.
53	Giglio Manlio	Id.	Messina .	1	1	Licenza liceale.
54	Negri Paride	Id.	Firenze .	1	1	Licenza liceale.
55	Ansaldi Giorgio. . . .	Id.	Genova .	1	»	Licenza liceale.
56	Ruggeri Umberto. . .	Id.	Roma . .	1	1	Licenza istituto tecnico.
57	Serra Pietro.	Id.	Novara .	1	»	Licenza liceale.
58	Pignatelli Riccardo . .	Id.	Genova .	1	»	Licenza liceale.
59	Avogadro di Ceretto Ignazio	Id.	Vercelli .	1	»	Licenza liceale.
60	Ignesti Inigo	Id.	Catania .	1	1	Licenza istituto tecnico.
61	Polese Giovanni . . .	Id	Napoli . .	1	»	Licenza istituto tecnico.
62	Alloro Costantino. . .	Id.	Pesaro. .	1	»	Licenza istituto tecnico.
63	Formisano Antonio . .	Collegio	Napoli . .	1	»	Licenz. coll. mil.
64	Mojares Ugo	Distretto	Parma . .	1	1	Licenza istituto tecnico.
65	Cipriani Guido	Id.	Napoli . .	1	»	Licenza liceale.
66	Pentimalli Natale. . .	Id.	Reggio C.	1	»	Licenza liceale.
67	Manna Giovanni . . .	Id.	Napoli . .	1	»	Licenza istituto tecnico.
68	Visetti Domenico . . .	Collegio	Roma . .	1	1	Licenz. coll. mil.
69	Monroy Alberto . . .	Distretto	Firenze .	1	»	Licenza istituto tecnico.
70	Forti Paolo	Id.	Napoli . .	1	»	Licenza istituto tecnico.
71	Grio Attilio	Collegio	Napoli . .	1	»	Licenz. coll. mil.
72	Lantermo Luigi . . .	Distretto	Casale . .	1	1	Licenza liceale.

73	Alagna Baldassarre . .	Distretto	Messina .	1	»	Licenza istituto tecnico.
74	Muzio Vittorio	Id.	Casale . .	1	1	Licenza liceale
75	Monti Enrico	Collegio	Roma . .	1	»	Licenz. coll. mil
76	Fietta Pietro	Distretto	Treviso .	1	»	Licenza liceale
77	Alessandri Valentino. .	Id.	Arezzo. .	1	»	Licenza istituto tecnico.
78	Bosio Camillo	Id.	Torino . .	1	1	Licenza liceale

Ammittendi che si riservarono di produrre la licenza liceale o d'istituto tecnico.

79	Ascari Silvio	Distretto	Roma . .	1	1	Licenza liceale
80	Salomon Giov. Battista.	Id.	Roma . .	1	1	Licenza istituto tecnico.
81	Interlandi Pizzuti Rosario.	Id.	Roma .	1	1	Licenza liceale
82	Gatto Leonardo . . .	Id.	Roma . .	1	1	Licenza liceale
83	Pietranera Erminio . .	Id.	Roma . .	1	1	Licenza liceale
84	Barbacini Arturo . . .	Id.	Roma . .	1	1	Licenza istituto tecnico.
85	Ottaviani Rosolino . .	Id.	Spoleto .	1	»	Licenza liceale
86	Birago Francesco. . .	Id.	Genova .	1	1	Licenza istituto tecnico.
87	Focacci Gino	Id.	Firenze .	1	»	Licenza istituto tecnico.
88	Calamani Camillo. . .	Id.	Livorno .	1	1	Licenza liceale

Roma, 1901. — Tip. E. Voghera

DISPENSA 40ª **1901** PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 19 ottobre.

OTTOBRE 16. — Arruolamento di volontari ordinari nei corpi del R. esercito, *pag* 519.
» 17. — Ammissione di sottufficiali al corso speciale della scuola militare, *pag.* 523.
» 17. — Istradamento per la via più breve dei militari isolati che viaggiano in ferrovia, *pag.* 525.
» 17. — Sottufficiali aspiranti all'impiego di guardabatteria nei forti, *pag.* 525.
» 17. — Stato sanitario del R. esercito nel mese di luglio 1901, *pag.* 528.

CIRCOLARE N. **150**. — **Arruolamento di volontari ordinari nei corpi del R. esercito**. — (Direzione generale leve e truppa). — 16 ottobre.

In relazione al disposto del § 709 del regolamento sul reclutamento, questo Ministero determina quanto appresso circa l'arruolamento dei volontari ordinari nei corpi del R. esercito:

1° L'arruolamento sarà aperto dal 1° novembre p. v. a tutto il 31 dicembre 1901 presso i reggimenti di cavalleria, di artiglieria da campagna e a cavallo e di artiglieria da montagna.

Nelle altre armi e corpi del R. esercito, detti arruolamenti saranno aperti dal 1° novembre suddetto a tutto il 31 marzo 1902.

Quest'ultima disposizione non è però applicabile agli arruolamenti volontari nell'arma dei carabinieri reali e agli arruolamenti volontari ordinari degli aspiranti a prestar servizio nelle musiche dei reggimenti di fanteria, i quali arruolamenti rimangono aperti in massima durante tutto l'anno, salvo disposizioni in contrario che venissero in seguito emanate dal Ministero.

2° Il numero dei volontari ordinari che nei suindicati periodi di tempo possono essere ammessi in servizio è di *quindici* per ogni reggimento di fanteria, di artiglieria e del genio; di *trenta* per ogni reggimento di cavalleria, e di *otto* per ciascuna brigata di artiglieria da costa e da fortezza.

Nei numeri rispettivamente su indicati devono, a senso del § 710 del menzionato regolamento, computarsi i militari di 2ª e 3ª categoria ammessi in servizio in seguito a passaggio in 1ª per libera elezione, dovendo tali passaggi effettuarsi esclusivamente nei periodi di tempo in cui restano aperti gli arruolamenti ordinari, ai quali essi sono, a tutti gli effetti, equiparati.

Roma, 1901 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 38ª **1901** PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 28 settembre.

BIBLIOTECA ROMA

SETTEMBRE 26. — Fondo speciale per gli allievi fuochisti, *pag.* 503.
» 27. — Nuovo modulo pel rendiconto delle spese per l'acquisto di combustibile e di paglia, *pag.* 503.
» 27. — Stato sanitario del R. esercito nel mese di giugno, *pag.* 504.

CIRCOLARE N. **142**. — **Fondo speciale per gli allievi fuochisti**. — (Direzione generale servizi amministrativi). — 26 settembre.

A senso del § 47 della « Istruzione per l'ammissione dei militari alle scuole operai allievi fuochisti » (*Atto* 185 del corrente anno), entrata in vigore col 1° agosto scorso, soltanto la brigata ferrovieri dovendo ora tenere in evidenza il fondo speciale complessivo dei militari stessi, il Ministero determina che tutti i corpi, i quali hanno avuto anteriormente in aggregazione allievi fuochisti, chiudano senz'altro i conti relativi al loro fondo speciale a tutto il 31 luglio e ne passino la rimanenza, con operazione di conto corrente, alla detta brigata.

Il Sottosegretario di Stato — B. ZANELLI.

N. **143**. — **Nuovo modulo pel Rendiconto delle spese per l'acquisto di combustibile e di paglia**. — (Direzione generale servizi amministrativi). — 27 settembre.

Si avvertono le amministrazioni dei corpi che il Rendiconto delle spese fatte per l'acquisto di legna e paglia mod. 402 *D*, in conseguenza delle disposizioni contenute nell'*Atto* 86 e nella Circolare 59 del corrente anno, ha dovuto ora essere ristampato con varie sostanziali modificazioni.

Esse dovranno pertanto rivolgere tosto richiesta del nuovo modulo al reclusorio militare di Savona, affinchè possano farne uso a cominciare dalla gestione del 1° trimestre 1901-902.

I corrispondenti stampati di vecchio tipo potranno essere adoperati solo come minute.

Il Sottosegretario di Stato — B. ZANELLI.

N. 144. — Stato sanitario del R. esercito nel mese di

DIVISIONI	ENTRATI negli ospedali (1)	ENTRATI nelle infermerie di corpo (2)	ENTRATI Totale degli entrati nei luoghi di cura
Torino	578	409	987
Novara	243	270	513
Alessandria	384	327	711
Cuneo	306	344	650
Milano	354	328	682
Brescia	249	168	417
Genova	246	331	577
Piacenza	291	248	539
Verona	306	299	605
Padova	392	242	634
Bologna	224	184	408
Ravenna	185	258	443
Ancona	183	165	348
Chieti	239	149	388
Firenze	220	132	352
Livorno	357	180	537
Roma	467	519	986
Perugia	169	112	281
Napoli	558	448	1006
Salerno	136	61	197
Bari	344	147	491
Catanzaro	229	123	352
Palermo	382	233	615
Messina	270	150	420
Cagliari	156	116	272
TOTALE DELL'ESERCITO	7468	5943	13411

Mortalità generale per 100

(1) Ospedali militari e civili, infermerie di presidio e infermerie speciali.
(2) Dedotti i passati dalle infermerie di corpo agli ospedali.

giugno 1901. — (Segretariato generale) — 27 settembre.

MORTI				GIORNATE DI CURA			Giornate di cura per mille giornate di presenza	Entrata media giornaliera nei luoghi di cura per 1000 di forza
negli ospedali	nelle infermerie	fuori degli ospedali e delle infermerie	Totale dei morti	negli ospedali	nelle infermerie	Totale		
6	»	»	6	14406	3144	17550	36.3	2.0
»	»	3	3	5399	2617	8016	32.5	2.1
»	»	1	1	8321	3073	11394	32.7	2.0
4	»	»	4	6621	3034	9655	32.7	2.2
1	»	2	3	7683	2409	10092	32.4	2.2
4	»	1	5	5052	1903	6955	31.0	1.9
»	»	1	1	6546	2919	9465	31.1	1.9
1	»	1	2	8382	2116	10498	34.7	1.8
4	1	1	6	7722	2211	9933	30.2	1.8
»	»	2	2	8946	2143	11089	29.5	1.7
1	»	»	1	6103	1705	7808	36.4	1.9
2	»	1	3	4191	2176	6367	32.6	2.3
5	»	1	6	4101	1205	5306	33.9	2.2
1	»	»	1	5053	1443	6496	32.3	1.9
1	»	»	1	5781	1695	7476	34.7	1.6
»	»	»	»	7644	2324	9968	31.9	1.7
»	»	2	2	11141	4247	15388	34.4	2.2
»	»	4	4	3669	1151	4820	33.0	1.9
3	»	4	7	14259	4357	18616	40.8	2.2
»	»	»	»	2893	890	3783	29.5	1.5
3	1	3	7	5596	1124	6720	35.4	2.6
»	»	1	1	4934	1050	5984	40.1	2.4
3	»	1	4	8730	1956	10686	36.2	2.1
»	»	»	»	5596	1285	6881	31.5	1.9
»	»	»	»	4110	1470	5580	31.6	1.5
39	2	29	70	172879	53647	226526	33.7	2.0

della forza media = 0.31.

Il Sottosegretario di Stato — B. ZANELLI.

Roma, 1901 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 39ª **1901** PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 12 ottobre.

BIBLIOTECA NAZ. ROMA

OTTOBRE 8. — Ammissione alle cure kinesiterapiche, *pag.* 507.
» 10. — Gruppa da campagna per gli ufficiali dei reggimenti alpini, *pag.* 508.
» 10. — Cambio di sede del reggimento di fanteria Ravenna B, *pag.* 508.
» 11. — Esami d'idoneità all'avanzamento a capotecnico principale di artiglieria e genio di 3ª classe, *pag.* 000.
» 11. — Ammissione di nuovi allievi alla scuola militare ed all'accademia militare, *pag.* 508.

CIRCOLARE N. **145**. — **Ammissione alle cure kinesiterapiche.** — (Segretariato generale). — 8 ottobre.

In relazione alla Circolare 131 del 1898, il Ministero fa noto che è stata stipulata una nuova convenzione con l'Istituto kinesiterapico di Roma, per l'ammissione alle cure che ivi si praticano, dei militari e degli impiegati civili del R. esercito e della R. marina in effettività di servizio. Tale convenzione avrà la durata di un anno dal 15 settembe 1901 al 14 settembre 1902.

Le condizioni dell'ammissione sono quelle stesse che si contengono nella Circolare sopra indicata, fatta eccezione della retta che nella attuale convenzione è stata stabilita come segue:

a) per gli ufficiali ed impiegati, in lire 1,50 per ogni seduta di una qualunque delle serie di cura ora esistenti nell'Istituto kinesiterapico se si tratta di ufficiali di grado inferiore a quello di maggiore o d'impiegati equiparati ai suddetti; in lire 2,25, se si tratta di ufficiali o di impiegati dal grado di maggiore in su. Se nella cura sarà applicata più di una serie, la tariffa sarà aumentata di una lira per ogni serie in più. Per un periodo di cura inferiore a trenta sedute, sarà applicata una sopratassa del 15 %; per un periodo di cura inferiore a 15 sedute, la sopratassa corrisponderà al 20 % del valore delle sedute fatte;

b) pei militari di truppa, in lire una per ogni seduta delle serie di cura I e II dell'attuale tariffa dell'Istituto. Se nella cura saranno applicate altre serie, oltre queste due, la tariffa sarà aumentata di lire 0,75 per seduta di ogni serie in più.

I militari di truppa dovranno essere inviati alle cure dell'Istituto in drappelli di almeno dieci uomini; epperò i corpi prima di avviare all'ospedale militare di Roma gli uomini di truppa ammessi alla cura kinesiterapica, a senso del § 3 della

ricordata Circolare 131 del 1898, dovranno sempre attendere che dalla direzione dell'ospedale militare di Roma venga loro indicato il giorno preciso nel quale gli uomini debbono presentarsi ad esso ospedale.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **146**. — **Giubba da campagna per gli ufficiali dei reggimenti alpini**. — (Segretariato generale). — 10 ottobre.

Questo Ministero avverte che il limite di tempo entro il quale, a mente del disposto dall'*Atto* 266 del 1900, gli ufficiali dei reggimenti alpini devono essere provvisti della nuova giubba da campagna, adottata con tale *Atto*, è protratto dal 1° gennaio 1902 al 1° gennaio 1903.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **147**. — **Cambio di sede del reggimento di fanteria Ravenna B**. — (Segretariato generale). — 10 ottobre.

Alla data del 1° marzo p. v. il reggimento di fanteria Ravenna B trasferirà la propria sede di comando a Cesena.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **148**. — **Esami di idoneità all'avanzamento a capotecnico principale di artiglieria e genio di 3ª classe**. — (Direzione generale artiglieria e genio). — 11 ottobre.

Nel mese di gennaio p. v. saranno chiamati a sostenere gli esami di idoneità per l'avanzamento a capotecnico principale di artiglieria e genio di 3ª classe, i capitecnici di 1ª classe con anzianità a tutto il 1899, i quali si trovino nelle condizioni indicate agli articoli 3 ed 11 del R. Decreto 28 aprile 1901, n. 202, e che aderiscano a presentarvisi.

Gli esami saranno regolati con le norme contenute nell'*Atto* 182 del corrente anno, e secondo i programmi che fanno seguito all'*Atto* stesso.

Gli elenchi di proposta dovranno essere trasmessi al Ministero nella seconda quindicina del mese di dicembre p. v.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **149**. — **Ammissione di nuovi allievi alla scuola militare ed all'accademia militare**. — (Segretariato generale). — 11 ottobre.

Sono ammessi alla scuola militare gli allievi del 4° anno di corso dei collegi militari indicati nei seguenti specchi *A* e *B*, e gli altri giovani, pure nominati in tali specchi, che parteciparono al concorso di cui nella Circolare n. 18 del corrente anno.

Sono ammessi all'accademia militare gli allievi del 4° anno di corso dei collegi militari, e gli altri giovani di cui nello specchio *C*, i quali pure parteciparono al concorso di cui sopra.

Tutti i nuovi allievi si presenteranno rispettivamente al comando della scuola e dell'accademia nelle ore antimeridiane del 3 novembre p. v.

La loro ammissione rimane però subordinata all'esito della seconda visita medica, che sarà passata presso il comando dei predetti istituti da apposite commissioni sanitarie, il cui giudizio sarà definitivo ed inappellabile. Coloro poi che hanno fatto riserva di produrre il titolo di studio nella presente sessione autunnale d'esami, non saranno ammessi nell'istituto se non produrranno, al più tardi entro lo stesso giorno 3 novembre, direttamente al comando dell'istituto medesimo, un certificato della competente autorità scolastica, dal quale risulti aver essi conseguita la licenza liceale o di istituto tecnico.

Gli aspiranti all'arma di cavalleria dovranno depositare nella cassa dell'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, in Roma, la somma di lire 2000 o un titolo di rendita (consolidato al 5 %) di lire 110, al portatore, entro il termine che verrà indicato dal comando della scuola.

Delle presenti disposizioni, come pure delle concessioni di mezze pensioni gratuite indicate negli specchi, dovrà essere dato avviso personale: agli allievi dei collegi militari, dai rispettivi comandanti; agli altri, dai comandanti di distretto o di corpo che ne inoltrarono le domande d'ammissione al concorso.

Si avverte che, a norma delle vigenti convenzioni con le Società ferroviarie esercenti le grandi reti del Regno, hanno diritto al trasporto a tariffa militare sulle ferrovie i giovani ammittendi che già abbiano concorso alla leva, e siano stati arruolati. Affinchè essi possano usufruire della tariffa militare per raggiungere la sede dell'istituto in cui sono ammessi, le autorità militari dovranno rilasciar loro apposito scontrino mod. F^{bis} (bleu).

La Società di navigazione generale italiana ha poi acconsentito che tutti indistintamente i giovani nuovi ammessi all'accademia, alla scuola militare ed ai collegi militari siano, per recarvisi, trasportati sui suoi piroscafi ai prezzi stabiliti dalla convenzione 6 dicembre 1899, mediante presentazione, all'agenzia del porto d'imbarco, di apposito scontrino mod. F^{bis}.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

SPECCHIO **A**

ALLIEVI *nuovi ammessi alla scuola militare*

Arma di fanteria.

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Collegio, distretto o corpo da cui pervenne la domanda	Mezza pensione per merito personale	Mezza pensione per benemerenza di famiglia	Annotazioni
	Giovani provenienti dai collegi militari.				
1	Manzo Ignazio	Collegio Roma	1	»	Licenz. coll. mil
2	Vaccari Goffredo	Id. Roma	1	»	Licenz. coll. mil
3	Berraco Leonardo	Id. Roma	1	1	Licenz. coll. mil.
4	Messina Giuseppe	Id. Napoli	1	»	Licenz. coll. mil.
5	Pojaghi Alessandro	Id. Napoli	1	»	Licenz. coll. mil.
6	Ferraro 2° Amedeo	Id. Napoli	1	»	Licenz. coll. mil.
7	Marzocchi Antonio	Id. Napoli	1	»	Licenz. coll. mil.
8	Ferraro 1° Gustavo	Id. Napoli	1	»	Licenz. coll. mil.
	Giovani provenienti da istituti civili.				
	1) *Già provvisti di licenza liceale o d'istituto tecnico all'atto del concorso.*				
9	Simone Stefano Alfredo	Distretto Massa	1	1	Licenza istituto tecnico.
10	De Paolis Guidacci Nello	Id. Perugia	1	»	Licenza liceale.
11	Fraccaro Plinio	Id. Vicenza	1	»	Licenza liceale.
12	Guazzaroni Gian Gastone	Id. Spoleto	1	1	Licenza liceale.
13	Tumino Gabriele	Id. Roma	1	»	Licenza istituto tecnico
14	Ceccarelli Alberto	Id. Torino	1	1	Licenza istituto tecnico.
15	Verné Vittorio	Id. Torino	1	»	Licenza liceale.
16	Ferrero Carlo	Id. Torino	1	»	Licenza liceale.
17	Marotta Antonio	Id. Avellino	1	»	Licenza liceale.
18	De-Fraia Nicola	Id. Napoli	1	»	Licenza liceale.
19	Gentile Giulio	Id. Aquila	1	»	Licenza liceale.
20	Mischi Giovanni	Id. Piacenza	1	1	Licenza liceale.
21	Fissore Lorenzo	Id. Cuneo	1	»	Licenza liceale.
22	Marselli Umberto	Id. Torino	1	1	Licenza liceale.
23	Olmi Ulisse Candido	Id. Casale	1	»	Licenza liceale.
24	Marantonio Alfredo	Id. Roma	1	1	Licenza liceale.
25	Brandi Antonio	Id. Modena	1	»	Licenza liceale.
26	Odello Celso	Id. Torino	1	»	Licenza liceale.

27	Garzi Aristide	Distretto Salerno	1	1	Licenza liceale.
28	Capocelli Carlo	10° regg. artiglieria	1	»	Licenza liceale.
29	Gerbaldi Gerbaldo	Distretto Salerno	1	1	Licenza liceale.
30	De Castiglione Massimo	Id. Genova	1	1	Licenza liceale.
31	Scalfaro Ercolino	Id. Catanzaro	1	1	Licenza liceale.
32	Bertoldi Guido	Id. Verona	1	»	Licenza liceale
33	Papone Agostino	Id. Torino	1	1	Licenza istituto tecnico.
34	Bollea Carlo	Id. Torino	1	»	Licenza liceale.
35	Stroppa Francesco	Id. Vercelli	1	»	Licenza liceale.
36	Donati Italo	Id. Roma	1	1	Licenza liceale.
37	Caldieri Sante	Id. Catania	1	»	Licenza istituto tecnico.
38	Panizzi Achille	Id. Savona	1	»	Licenza istituto tecnico.
39	Contestabile Carlo	Id. Napoli	1	»	Licenza liceale.
40	Saladino Amleto	Id. Napoli	1	»	Licenza liceale.
41	De Marchi Arnaldo	Id. Mondovì	1	1	Licenza liceale.
42	Miani Emilio	Id. Savona	1	1	Licenza istituto tecnico.
43	Cubeddu Luigi	Id. Sassari	1	1	Licenza liceale.
44	Mercalli Camillo	Id. Torino	1	»	Licenza liceale.
45	Taccone Ettore	Id. Casale	1	»	Licenza liceale.
46	Marsili Angelo	Id. Macerata	1	1	Licenza liceale.
47	Giorgi Giorgio	Id. Pesaro	1	»	Licenza liceale.
48	Platania Giuseppe	Id. Catania	1	»	Licenza liceale.
49	Mazzei Lapo	Id. Firenze	1	»	Licenza liceale.
50	Giannola Umberto	Id. Pinerolo	1	1	Licenza liceale
51	Ascari Geminiano	Id. Torino	1	1	Licenza liceale.
52	Pozzo Mario	Id. Vercelli	1	»	Licenza liceale.
53	Del Giudice Giacomino	Id. Napoli	1	»	Licenza istituto tecnico.
54	Berardi Corradino	Id. Bari	1	1	Licenza liceale.
55	Roversi Luigi	Id. Modena	1	1	Licenza liceale.
56	Del Curto Pietro	4° regg. genio	1	»	Licenza istituto tecnico.
57	Spada Antonio	Id. Padova	1	»	Licenza liceale.
58	Camussi Giulio	Id. Torino	1	»	Licenza liceale.
59	Negri-Gagna Giulio	Id. Ivrea	1	1	Licenza liceale.
60	Ponzoni Angelo	Distretto Milano	1	1	Licenza liceale.
61	Virgilio Amedeo	Id. Massa	1	»	Licenza istituto tecnico.
62	De Rada Leopoldo	Id. Roma	1	1	Licenza istituto tecnico.
63	Janni Vincenzo	Id. Napoli	1	1	Licenza liceale.
64	Agnese Leopoldo	Id. Trapani	1	»	Licenza istituto tecnico
65	Montessori Carlo	Id. Modena	1	»	Licenza liceale.
66	Cortese Luca	Id. Napoli	1	»	Licenza istituto tecnico.
67	Maestrelli Pietro	Id. Firenze	1	1	Licenza liceale.
68	Lucchesi Giov. Battista	Id. Venezia	1	»	Licenza liceale.
69	Roncati Amato	3° regg. alpini	1	1	Licenza liceale.
70	Chiapparo Giovanni	50° fanteria	1	»	Licenza liceale.
71	Montanaro Carlo	1° bersaglieri	1	»	Licenza liceale.
72	Pulvirenti Francesco	Distretto Roma	1	»	Licenza liceale
73	Sansoni Raffaello	3° regg. alpini	1	1	Licenza liceale.
74	Portaccio Alcide	Distretto Lecce	1	»	Licenza liceale.

75	Garaccioni Oreste . . .	Distretto Torino . .	1	»	Licenza liceale.
76	Serra Giuseppe Giovanni	Id. Casale . .	1	»	Licenza istituto tecnico.
77	Fontana Oreste	Id. Savona .	1	1	Licenza istituto tecnico.
78	Mattioli Umberto . . .	Id. Reggio E.	1	»	Licenza liceale.
79	Calvani Michele. . . .	Id. Bari . . .	1	»	Licenza liceale.
80	Romano Francesco . .	Id. Napoli . .	1	»	Licenza liceale.
81	Allora Alessandro. . .	Id. Voghera.	1	1	Licenza liceale.
82	Florio Antonio	Id. Torino . .	1	»	Licenza liceale.
83	Schiari-Riccardi Michelangelo.	Id. Torino . .	1	»	Licenza liceale.
84	Moscati Ettore	Id. Macerata	1	»	Licenza liceale
85	Cesari Giulio.	Id. Catania .	1	»	Licenza liceale.
86	Bertello Girolamo . . .	Id. Verona .	1	1	Licenza liceale.
87	Arrighi Antonio . . .	7° regg. alpini . . .	1	»	Licenza liceale.
88	Manzini Antonio . . .	Distretto Modena .	1	1	Licenza liceale.

2) *Che si riservarono di produrre la licenza liceale o d'istituto tecnico.*

89	Pattoni Aldo	Distretto Chieti . .	1	»	Licenza liceale.
90	Broise Rodolfo	Id. Chieti . .	1	»	Licenza liceale.
91	Anglois Federico . . .	Id. Ravenna.	1	1	Licenza liceale.
92	Toni Renzo	Id. Modena .	1	»	Licenza istituto tecnico.
93	Maggioni Pietro . . .	Id. Savona. .	1	1	Licenza liceale.
94	Epifania Alfredo . . .	Id. Napoli . .	1	»	Licenza liceale.
95	Bianchetti Giuseppe . .	Id. Alessand.	1	»	Licenza liceale.
96	Zanazzo Dario	Id. Massa . .	1	»	Licenza istituto tecnico.
97	Zanazzo Attilio	Id. Massa . .	1	»	Licenza istituto tecnico.
98	Sivelli Enea	Id. Verona .	1	1	Licenza istituto tecnico.
99	Bartolotti Domenico . .	Id. Macerata	1	1	Licenza liceale.
100	De Stefanis Savino . .	Id. Torino . .	1	»	Licenza istituto tecnico.
101	Cornaglia Tommaso . .	Id. Casale . .	1	»	Licenza liceale.
102	Bracco Carlo.	Id. Casale . .	1	1	Licenza istituto tecnico.
103	Adorni Luigi	Id. Roma . .	1	1	Licenza istituto tecnico.
104	Valtancoli Giulio . . .	Id. Livorno .	1	»	Licenza liceale.
105	Tartarini Antonio . . .	Id. Massa . .	1	»	Licenza istituto tecnico.
106	Palieri Alfredo	Id. Barletta .	1	»	Licenza liceale.
107	Faccio Ettore	Id. Vercelli .	1	1	Licenza liceale.
108	Gucci Remo	Id. Roma . .	1	1	Licenza istituto tecnico.
109	Scoppetta Carlo. . . .	Id. Chieti . .	1	»	Licenza istituto tecnico.
110	Contrada Darwin . . .	Id. Napoli . .	1	1	Licenza liceale.
111	Pagano Ernesto . . .	Id. Napoli . .	1	»	Licenza liceale.
112	Palermo Carlo	Id. Napoli . .	1	1	Licenza liceale.
113	Cherici Andrea	Id. Arezzo. .	1	»	Licenza liceale.
114	Galetto Francesco. . .	Id. Pinerolo.	1	1	Licenza liceale.
115	Bauzano Augusto Franc.	Id. Mondovì.	1	1	Licenza liceale.
116	Suino Giovanni	Id. Roma . .	1	1	Licenza liceale.

117	Caracciolo Ottavio . .	Distretto	Roma . .	1	1	Licenza istituto tecnico.
118	Robotti Matteo	Id.	Alessand.	1	»	Licenza istituto tecnico.
119	Gazzera Mario	Id.	Torino . .	1	1	Licenza liceale.
120	Riva Lorenzo	Id.	Torino . .	1	»	Licenza liceale.
121	Chiarini Romolo . . .	Id.	Massa . .	1	1	Licenza istituto tecnico.
122	Massaglia Francesco .	Id.	Pinerolo .	1	1	Licenza liceale
123	Bernardini Cosimo Vincenzo.	Id.	Lecce . .	1	»	Licenza liceale.
124	Piglione Federico . . .	Id.	Torino . .	1	»	Licenza liceale.
125	Sani Ugo	Id.	Catania .	1	»	Licenza istituto tecnico.
126	Lacroix Vittorio . . .	Id.	Savona .	1	1	Licenza liceale.
127	Galluzzi Mario	Id.	Piacenza.	1	»	Licenza liceale.
128	Honorati Federico. . .	Id.	Ancona. .	1	»	Licenza liceale.
129	Biondi Raffaele. . . .	Id.	Benevento	1	»	Licenza liceale.
130	Santoni Giovanni Angelo	Id.	Sassari .	1	»	Licenza liceale.
131	Montuori Pietro . . .	Id.	Catanzaro	1	»	Licenza liceale.
132	Caprile Carlo	Id.	Livorno .	1	»	Licenza istituto tecnico.
133	Mezzena Giovanni . .	Id.	Torino . .	1	»	Licenza liceale.
134	Marrubini Gilberto . .	Id.	Verona .	1	1	Licenza liceale.
135	Del Vecchio Gino . . .	Id.	Bologna .	1	»	Licenza liceale.
136	Niccolini Giov. Battista.	Id.	Novara .	1	1	Licenza liceale.
137	Goffredo Massimo. . .	Id.	Firenze .	1	»	Licenza liceale.
138	Cusmano Salvatore . .	Id.	Catania .	1	»	Licenza liceale.
139	Berio Virginio	Id.	Savona .	1	»	Licenza liceale.
140	Fenoglietto Federigo. .	Id.	Torino . .	1	1	Licenza liceale.
141	Sarti Umberto	Id.	Verona .	1	»	Licenza istituto tecnico.
142	Amendola Adalgiso . .	Id.	Salerno .	1	»	Licenza liceale.
143	Griffini Umberto . . .	Id.	Torino . .	1	1	Licenza liceale.
144	Scarpa Alfredo	Id.	Campagn.	1	»	Licenza liceale.
145	Messina Antonio . . .	Id.	Roma . .	1	»	Licenza liceale.
146	Oppizzi Pietro	Id.	Pavia . .	1	»	Licenza liceale.
147	Compagna Attanasio . .	Id.	Nola . . .	1	»	Licenza liceale.
148	Albarelli Giuseppe. . .	Id.	Modena .	1	»	Licenza liceale.
149	Pezzi Giovanni	Id.	Modena .	1	»	Licenza liceale.
150	Della Bianca Alvio . .	Id.	Treviso .	1	»	Licenza liceale.

SPECCHIO **B**

ALLIEVI *nuovi ammessi alla scuola militare.*

Arma di cavalleria

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Collegio, distretto o corpo da cui pervenne la domanda	Mezze pensioni gratuite per merito personale	Mezze pensioni gratuite per bepamerenza di famiglia	*Annotazioni*
	Giovani provenienti dai collegi militari.				
1	Reina Carlo	Collegio Roma. . .	1		Licenz. coll. mil.
2	Bolla Giovanni	Id. Roma . . .	1	»	Licenz. coll. mil
3	Camossi Giulio. . . .	Id. Roma . . .	1	»	Licenz. coll. mil
4	Curioni Giuseppe . . .	Id. Napoli . .	1	»	Licenz coll. mil
5	Silvano 1° Ernesto . .	Id. Napoli . .	1	»	Licenz. coll. mil.
6	Cavalli Luigi	Id. Napoli . .	1	»	Licenz. coll. mil.
7	Ettorre Alessandro . .	Id. Napoli . .	1	»	Licenz coll. mil.
8	Nicolini Salvatore. . .	Id. Napoli . .	1	»	Licenz. coll. mil
9	Puma Giacomo. . . .	Id. Napoli . .	1	»	Licenz. coll. mil
	Giovani provenienti da istituti civili.				
	1) *Già provvisti di licenza liceale o d'istituto tecnico all'atto del concorso.*				
10	Migliardi Giovanni . .	Distretto Savona. .	1	»	Licenza liceale.
11	Ricciardi Antonio. . .	Id. Roma . .	1	»	Licenza liceale.
12	Vannuccini Lorenzo . .	Id. Firenze .	1	»	Licenza liceale.
13	Bacci Enrico	Id. Siena. . .	1	1	Licenza liceale.
14	De Luca Vincenzo . .	Id. Parma. .	1	»	Licenza liceale.
15	Brigidi Alfonso. . . .	Id Palermo .	1	»	Licenza liceale.
16	Meoli Attilio.	Id. Napoli . .	1	»	Licenza liceale.
17	Ronchi Giulio	Id. Verona. .	1	»	Licenza istituto tecnico.
18	Grillenzoni Carlo . . .	Id. Modena .	1	»	Licenza liceale.
19	Curato Corradino . . .	Id. Foggia. .	1	»	Licenza liceale.
20	Fettarappa Carlo . . .	Id. Torino . .	1	»	Licenza liceale.
21	Romanelli Umberto . .	Id. Genova .	1	1	Licenza liceale
22	Scribani-Rossi Alberto .	Id. Parma . .	1	»	Licenza liceale.
23	Ferretti Benedetto . .	Id. Voghera.	1	1	Licenza liceale.
24	Malagola Enrico . . .	Id. Ravenna.	1	»	Licenza liceale.
25	Protani Gaetano . . .	Id. Frosinone	1	»	Licenza liceale.
26	Veggi di Castelletto Giuseppe	Id. Torino . .	1	»	Licenza liceale.
27	Lampugnani Raul. . .	Id. Livorno .	1	»	Licenza istituto tecnico.
28	Luigi Guido	Id. Livorno .	1	»	Licenza liceale.
29	Ramognini Alberto . .	Id. Genova .	1	»	Licenza liceale.

30	Malaspina Azzolino . .	Distretto Vicenza .	1	»	Licenza liceale.
31	Santini Lorenzo . . .	Id. Roma . .	1	»	Licenza liceale.
32	Lamba-Doria Vittorio .	Id. Torino . .	1	»	Licenza liceale.
33	Ferrari-Ardicini Giovanni .	Id. Torino . .	1	»	Licenza liceale.
34	Sarri Lorenzo	Id. Arezzo . .	1	»	Licenza liceale.
35	Melegari Carlo. . . .	Id. Torino . .	1	1	Licenza liceale.
36	Volpini Giovanni Batt. .	Id. Torino . .	1	1	Licenza liceale.
37	Ferraris Ugo	Id. Gaeta . .	1	1	Licenza istituto tecnico.
38	Ferraris Attilio. . . .	Id. Torino . .	1	»	Licenza liceale.
39	De Simeonibus Luigi. .	Id. Macerata	1	»	Licenza istituto tecnico.
40	Chiapirone Ferdinando .	Id. Torino . .	1	1	Licenza liceale
41	Vaccaneo Alessandro .	Id. Torino . .	1	»	Licenza liceale.
42	Lanari Angelo	20° regg. artiglieria	1	»	Licenza istituto tecnico.
43	Tucci Francesco . . .	Distretto Napoli . .	1	1	Licenza liceale.
44	Roncucci Eugenio. . .	Id. Firenze .	1	»	Licenza liceale.

2) *Che si riservarono di produrre la licenza liceale o d'istituto tecnico.*

45	Orsini Adolfo	Distretto Roma . .	1	1	Licenza liceale.
46	Luciani Giuseppe . . .	Id. Firenze .	1	»	Licenza istituto tecnico.
47	Zaccarini Gualtiero . .	Id. Parma . .	1	»	Licenza liceale.
48	Maurigi Carlo	Id. Lucca . .	1	1	Licenza istituto tecnico.
49	Parvopassu Giuseppe .	Id. Parma . .	1	»	Licenza liceale.
50	Strampelli Giulio . . .	Id. Roma . .	1	»	Licenza liceale.
51	Notarbartolo Filippo . .	Id. Palermo .	1	»	Licenza liceale.
52	Tavanti Tito.	Id. Livorno .	1	1	Licenza istituto tecnico.
53	Ricciulli Alfonso . . .	Id. Ancona .	1	»	Licenza liceale.
54	Della Chiesa di Cervignasco Alberto	Id. Verona .	1	1	Licenza liceale.
55	Fiorelli Bianco. . . .	Id. Firenze .	1	»	Licenza liceale.
56	Martini Cesio	Id. Treviso .	1	»	Licenza liceale.
57	Bolognesi Orazio . . .	Id. Modena .	1	»	Licenza liceale.
58	Vallero Carlo	Id. Torino . .	1	»	Licenza liceale.
59	Righini Felice	Id. Torino . .	1	»	Licenza liceale.
60	Gabutti di Bestagno Lorenzo	Id. Torino . .	1	»	Licenza liceale.
61	Caputo Carlo.	Id. Potenza .	1	»	Licenza liceale.
62	Ronchey Giacomo. . .	Id. Roma . .	1	»	Licenza liceale.
63	Criscuolo Giovanni . .	Id. Napoli . .	1	»	Licenza liceale.
64	Giriodi di Monastero Cesare	Id. Torino . .	1	»	Licenza liceale.
65	Riccardi di Netro Tommaso	Id. Torino . .	1	»	Licenza liceale.
66	Bernacchi Ermanno . .	Id. Torino . .	1	»	Licenza liceale.
67	Altina Enrico	Id. Livorno .	1	»	Licenza istituto tecnico.
68	Camuri Antonio . . .	Id. Modena .	1	1	Licenza liceale.
69	Romagnoli Rinaldo . .	Id. Firenze .	1	1	Licenza liceale.
70	Binney Kingsland Alberto Alessandro	Id. Palermo .	1	»	Licenza liceale.
71	Capomazza Amedeo . .	Id. Salerno .	1	»	Licenza liceale.

SPECCHIO **C**

ALLIEVI *nuovi ammessi all'accademia militare.*

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Collegio, distretto o corpo da cui pervenne la domanda	Mezza pensione per merito personale	Mezza pensione per benemerenza di famiglia	Annotazioni
	Ammittendi già provvisti di licenza liceale o d'istituto tecnico all'atto del concorso.				
1	Bellisai Raimondo . .	Distretto Cagliari .	1	»	Licenza istituto tecnico.
2	Valery Nicola	Id. Torino . .	1	»	Licenza liceale.
3	Pitassi-Mannella Enrico	Id. Napoli . .	1	»	Licenza liceale.
4	Saglietti Giuseppe . .	Id. Torino . .	1	»	Licenza liceale.
5	Savoia Umberto . . .	Id. Torino . .	1	1	Licenza liceale.
6	Sacco Luigi	Id. Torino . .	1	»	Licenza istituto tecnico.
7	Rossi Alberto	Id. Torino . .	1	»	Licenza liceale.
8	Bertell Attilio	Collegio Napoli . .	1	»	Licenz. coll. mil.
9	Zimaglia Bernardo . .	Distretto Torino . .	1	»	Licenza liceale.
10	Balocco Riccardo . . .	Id. Roma . .	1	1	Licenza liceale.
11	De Luca Pirro	Id. Avellino .	1	1	Licenza istituto tecnico.
12	Caligaris Andrea . . .	Id. Ancona .	1	1	Licenza istituto tecnico.
13	Cristini Elviro	Id. Bari . . .	1	1	Licenza istituto tecnico.
14	Mondino Uberto . . .	Id. Napoli . .	1	1	Licenza liceale.
15	Pastrovich Gio. Battista	Id. Verona .	1	»	Licenza liceale.
16	Gianni Giuseppe . . .	Id. Firenze .	1	1	Licenza liceale.
17	Capone Spartaco . . .	Id. Napoli . .	1	»	Licenza istituto tecnico.
18	Splendorelli Guido . .	Id. Torino . .	1	1	Licenza liceale.
19	Licari Giuseppe . . .	Collegio Napoli . .	1	1	Licenz. coll. mil.
20	Campi Mario	Id. Napoli . .	1	»	Licenz. coll. mil.
21	Rosica Achille	Distretto Macerata	1	1	Licenza istituto tecnico.
22	Minetola Leonardo . .	10° regg. artiglieria	1	»	Licenza istituto tecnico.
23	De Feo Alberto . . .	Collegio Napoli . .	1	»	Licenz. coll. mil.
24	Carusi Antonio . . .	Distretto Roma . .	1	»	Licenza liceale.
25	Zanglieri Giovanni . .	Id. Piacenza	1	1	Licenza istituto tecnico.
26	Bergonzi Antonio . . .	Id. Novara .	1	1	Licenza liceale.
27	Botti Cesare	Distretto Lecce . .	1	»	Licenza istituto tecnico.
28	Cisotti Carlo	Id. Roma . .	1	»	Licenza istituto tecnico.
29	Zucchi Romolo	Id. Vercelli .	1	1	Licenza liceale.

30	Ruggiero Ruggero . .	Distretto	Roma . .	1	»	Licenza liceale.
31	Pocobelli Roberto. . .	Id.	Napoli . .	1	1	Licenza istituto tecnico.
32	Prodi Cesare	Id.	Modena .	1	1	Licenza liceale.
33	Varoli-Piazza Alberto .	Id.	Parma . .	1	1	Licenza istituto tecnico.
34	Gloria Alessandro . .	Id.	Torino . .	1	1	Licenza liceale.
35	Bellomo Nicola. . . .	Id.	Bari . . .	1	»	Licenza Istituto tecnico.
36	Biffi Tullio	Id.	Milano. .	1	1	Licenza istituto tecnico.
37	Faccio Michele. . . .	Id.	Torino . .	1	»	Licenza liceale.
38	Albanello Ernesto. . .	Id.	Padova .	1	1	Licenza liceale.
39	Ferdinandi Giovanni. .	Id.	Perugia .	1	»	Licenza istituto tecnico.
40	Giacomelli Vittorio . .	Id.	Napoli . .	1	»	Licenza istituto tecnico.
41	Riccomi Gino	Id.	Livorno .	1	»	Licenza istituto tecnico.
42	Macchia Ugo	Id.	Roma . .	1	1	Licenza istituto tecnico.
43	Degiani Stefano . . .	Id.	Torino . .	1	»	Licenza istituto tecnico.
44	Mantica Antonino . .	Id.	Reggio C.	1	»	Licenza liceale.
45	Rimediotti Alberto . .	Id.	Livorno .	1	1	Licenza liceale.
46	Mentasti Luigi	Id.	Torino . .	1	»	Licenza liceale.
47	Scanagatta Ubaldo . .	Id.	Torino . .	1	»	Licenza liceale.
48	Cirincione Giuseppe . .	Id.	Torino . .	1	1	Licenza istituto tecnico.
49	Brusati Renzo	Id.	Roma . .	1	1	Licenza liceale.
50	Fedele Alfredo	Id.	Novara .	1	»	Licenza istituto tecnico.
51	Bontempelli Aurelio . .	Collegio	Roma . .	1	»	Licenz. coll. mil.
52	Sollier Teodoro . . .	Distretto	Torino . .	1	1	Licenza liceale.
53	Giglio Manlio	Id.	Messina .	1	1	Licenza liceale.
54	Negri Paride	Id.	Firenze .	1	1	Licenza liceale.
55	Anseldi Giorgio. . . .	Id.	Genova .	1	»	Licenza liceale.
56	Ruggeri Umberto. . .	Id.	Roma . .	1	1	Licenza istituto tecnico.
57	Serra Pietro.	Id.	Novara .	1	»	Licenza liceale.
58	Pignatelli Riccardo . .	Id.	Genova .	1	»	Licenza liceale.
59	Avogadro di Ceretto Ignazio	Id.	Vercelli .	1	»	Licenza liceale.
60	Ignesti Inigo	Id.	Catania .	1	1	Licenza istituto tecnico.
61	Polese Giovanni . . .	Id	Napoli . .	1	»	Licenza istituto tecnico.
62	Alloro Costantino. . .	Id.	Pesaro. .	1	»	Licenza istituto tecnico.
63	Formisano Antonio . .	Collegio	Napoli . .	1	»	Licenz. coll. mil.
64	Mojares Ugo	Distretto	Parma . .	1	1	Licenza istituto tecnico.
65	Cipriani Guido	Id.	Napoli . .	1	»	Licenza liceale.
66	Pentimalli Natale. . .	Id.	Reggio C.	1	»	Licenza liceale.
67	Manna Giovanni . . .	Id.	Napoli . .	1	»	Licenza istituto tecnico.
68	Visetti Domenico . . .	Collegio	Roma . .	1	1	Licenz. coll. mil.
69	Monroy Alberto . . .	Distretto	Firenze .	1	»	Licenza istituto tecnico.
70	Forti Paolo	Id.	Napoli . .	1	»	Licenza istituto tecnico.
71	Grio Attilio	Collegio	Napoli . .	1	»	Licenz. coll. mil.
72	Lantermo Luigi . . .	Distretto	Casale . .	1	1	Licenza liceale.

73	Alagna Baldassarre . .	Distretto	Messina .	1	»	Licenza istituto tecnico.
74	Muzio Vittorio	Id.	Casale . .	1	1	Licenza liceale.
75	Monti Enrico	Collegio	Roma . .	1	»	Licenz. coll. mil.
76	Fietta Pietro	Distretto	Treviso .	1	»	Licenza liceale.
77	Alessandri Valentino. .	Id.	Arezzo. .	1	»	Licenza istituto tecnico.
78	Bosio Camillo	Id.	Torino . .	1	1	Licenza liceale.

Ammittendi che si riservarono di produrre la licenza liceale o d'istituto tecnico.

79	Ascari Silvio	Distretto	Roma . .	1	1	Licenza liceale.
80	Salomon Giov. Battista.	Id.	Roma . .	1	1	Licenza istituto tecnico.
81	Interlandi Pizzuti Rosario.	Id.	Roma .	1	1	Licenza liceale.
82	Gatto Leonardo . . .	Id.	Roma . .	1	1	Licenza liceale.
83	Pietranera Erminio . .	Id.	Roma . .	1	1	Licenza liceale.
84	Barbacini Arturo . . .	Id.	Roma . .	1	1	Licenza istituto tecnico.
85	Ottaviani Rosolino . .	Id.	Spoleto .	1	»	Licenza liceale.
86	Birago Francesco. . .	Id.	Genova .	1	1	Licenza istituto tecnico.
87	Focacci Gino	Id.	Firenze .	1	»	Licenza istituto tecnico.
88	Calamani Camillo. . .	Id.	Livorno .	1	1	Licenza liceale.

Roma, 1901. — Tip. E. Voghera

DISPENSA 40ª **1901** PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 19 ottobre.

OTTOBRE 16. — Arruolamento di volontari ordinari nei corpi del R. esercito, *pag* 519.
» 17. — Ammissione di sottufficiali al corso speciale della scuola militare, *pag.* 523.
» 17. — Istradamento per la via più breve dei militari isolati che viaggiano in ferrovia, *pag.* 525.
» 17. — Sottufficiali aspiranti all'impiego di guardabatteria nei forti, *pag.* 525.
» 17. — Stato sanitario del R. esercito nel mese di luglio 1901, *pag.* 528.

CIRCOLARE N. **150**. — **Arruolamento di volontari ordinari nei corpi del R. esercito**. — (Direzione generale leve e truppa). — 16 ottobre.

In relazione al disposto del § 709 del regolamento sul reclutamento, questo Ministero determina quanto appresso circa l'arruolamento dei volontari ordinari nei corpi del R. esercito:

1° L'arruolamento sarà aperto dal 1° novembre p. v. a tutto il 31 dicembre 1901 presso i reggimenti di cavalleria, di artiglieria da campagna e a cavallo e di artiglieria da montagna.

Nelle altre armi e corpi del R. esercito, detti arruolamenti saranno aperti dal 1° novembre suddetto a tutto il 31 marzo 1902.

Quest'ultima disposizione non è però applicabile agli arruolamenti volontari nell'arma dei carabinieri reali e agli arruolamenti volontari ordinari degli aspiranti a prestar servizio nelle musiche dei reggimenti di fanteria, i quali arruolamenti rimangono aperti in massima durante tutto l'anno, salvo disposizioni in contrario che venissero in seguito emanate dal Ministero.

2° Il numero dei volontari ordinari che nei suindicati periodi di tempo possono essere ammessi in servizio è di *quindici* per ogni reggimento di fanteria, di artiglieria e del genio; di *trenta* per ogni reggimento di cavalleria, e di *otto* per ciascuna brigata di artiglieria da costa e da fortezza.

Nei numeri rispettivamente su indicati devono, a senso del § 710 del menzionato regolamento, computarsi i militari di 2ª e 3ª categoria ammessi in servizio in seguito a passaggio in 1ª per libera elezione, dovendo tali passaggi effettuarsi esclusivamente nei periodi di tempo in cui restano aperti gli arruolamenti ordinari, ai quali essi sono, a tutti gli effetti, equiparati.

In detti numeri non devono invece essere computati i giovani ammessi all'arruolamento volontario ordinario in qualità di musicanti e di cui all'ultimo comma del precedente n. 1. Resta inteso però che nel procedere all'arruolamento di tali musicanti non si dovrà oltrepassare l'organico stabilito dall'*Atto* 216 dell'anno in corso.

3° I comandanti dei reggimenti di cavalleria, dopo completata la quota di *trenta* volontari stabilita, potranno ammettere all'arruolamento volontario tutti quegli altri giovani che si presentassero per assumere servizio prima della chiusura delle relative ammissioni e, cioè, prima del 31 dicembre 1901. In questi casi però il Ministero si riserva la facoltà di trasferire i giovani stati arruolati in soprannumero negli altri reggimenti della medesima arma di cavalleria in cui non fosse stata completata la suddetta quota.

Perciò i comandanti dei reggimenti di cavalleria provvederanno perchè gli aspiranti che si presentassero dopo completata la quota stessa, siano informati di tale eventualità e poscia daranno, volta per volta, comunicazione a questo Ministero degli arruolamenti effettuati in soprannumero.

4° Per le considerazioni esposte nella Circolare n. 137 del 1897 i comandanti del 3° reggimento genio e della brigata ferrovieri del genio sono autorizzati fin d'ora, ove lo credano consigliabile nell'interesse del servizio, ad arruolare un numero di volontari ordinari superiore a quelli rispettivamente suindicati, purchè, beninteso, i giovani da ammettersi a tale arruolamento comprovino di possedere i requisiti necessari per prestare un utile servizio in qualità di telegrafisti o di ferrovieri.

5° Per l'arruolamento dei volontari ordinari i corpi dovranno seguire le norme contenute nel capo XXI del regolamento sul reclutamento e nel capo XIV dell'Istruzione complementare al regolamento stesso quale fu modificato dall'*Atto* 480 della *Raccolta*, nonchè quelle indicate nelle Circolari n. 127 e 154 del 1898.

Sul proposito si richiama la speciale attenzione dei comandanti di corpo sulle disposizioni del § 709 del citato regolamento riflettente le comunicazioni da farsi al Ministero appena completato il numero dei volontari ordinari, fissato dalla presente circolare per ogni singolo corpo, e del successivo § 717 concernente la dichiarazione da rilasciarsi dall'ufficiale medico circa il risultato della visita medica a cui deve essere sottoposto l'aspirante all'arruolamento volontario.

Si avverte inoltre che, analogamente al disposto del penul-

itmo capoverso dell'art. 111 della legge sul reclutamento, i consigli di amministrazione dei corpi potranno ammettere all'arruolamento volontario ordinario, senza chiedere preventivamente l'autorizzazione al Ministero, anche i giovani riformati in rassegna speciale o di rimando e quelli dichiarati rivedibili dai rispettivi consigli di leva, o in seguito a rassegna, purchè, beninteso, sia cessata la causa che diede luogo alla riforma o alla dichiarazione di rivedibilità.

6° I comandanti dei distretti militari, al ricevere della presente Circolare, faranno stampare e pubblicare il seguente manifesto in ordine agli arruolamenti onde trattasi.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO

COMANDO DEL DISTRETTO MILITARE DI . . . . . .

MANIFESTO

per gli arruolamènti volontari ordinari nel R. Esercito.

D'ordine del Ministero della guerra il sottoscritto notifica quanto appresso circa gli arruolamenti volontari ordinari nel R. Esercito:

Nei reggimenti di cavalleria, d'artiglieria da campagna e a cavallo e di artiglieria da montagna gli arruolamenti volontari ordinari saranno aperti dal *1° novembre 1901* al *31 dicembre 1901*;

Nei reggimenti di fanteria di linea, bersaglieri, alpini e genio (compresa la brigata ferrovieri) e nelle brigate di artiglieria da costa e da fortezza gli arruolamenti predetti saranno aperti dal *1° novembre 1901* al *31 marzo 1902*;

Nell'arma dei carabinieri reali gli arruolamenti volontari sono ammessi, salvo nuove disposizioni al contrario, anche all'infuori dei termini di tempo suindicati.

Sono ammessi durante l'anno anche gli arruolamenti volontari ordinari dei giovani di professione musicanti, che aspirano a prestare servizio nelle musiche dei reggimenti di fanteria.

Gli aspiranti all'arruolamento volontario ordinario dovranno presentarsi *direttamente*, entro il termine prescritto, al comando del corpo in cui desiderano assumere servizio, muniti dei documenti all'uopo richiesti, e, se comproveranno di possedere i prescritti requisiti, potranno essere ammessi all'arruolamento stesso nel corpo prescelto *sempre quando vi siano posti disponibili.*

Nei reggimenti di cavalleria gli aspiranti che posseggano i voluti requisiti potranno essere arruolati anche in soprannumero alla quota stabilita per ogni corpo. Però in questi casi il Ministero della guerra si riserva la facoltà di trasferire i giovani arruolati in soprannumero in quegli altri reggimenti della medesima arma di cavalleria in cui non sia stata completata la suddetta quota di volontari ordinari.

I giovani che aspirano all'ammissione nei carabinieri reali potranno presentarsi, oltrechè alle legioni dell'arma, anche ai comandanti dei distretti militari nel cui territorio risiedono, per compiere le pratiche occorrenti.

. . . . . addì . . . ottobre 1901.

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO.

N. **151.** — **Ammissione di sottufficiali al corso speciale della scuola militare.** — (Segretariato generale). — 17 ottobre.

In seguito ai risultati del concorso indetto con la Circolare n. 19 del corrente anno, questo Ministero ha determinato che i sottufficiali qui appresso nominati, aspiranti alla carriera di ufficiale nelle armi combattenti o nel corpo contabile, siano ammessi al corso speciale della scuola militare, passando effettivi alla scuola stessa dal 1° novembre p. v.

I signori comandanti dei corpi, a cui detti sottufficiali appartengono, dovranno ottemperare alle norme contenute nell'*Atto* 230 del 1897.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

Aspiranti all'arma propria.

Lodi Ezio, furiere 3° fanteria.
Somma Umberto, id. 6° id.
Troiani Ettore, sergente 12° id.
Moavero Giuseppe, furiere 17° id.
Gennari Umberto, id. 27° id.
Bettini Gino, id. 31° id.
Marchesi Luigi, id. 34° id.
Abbatecola Raffaele, sergente 49° id.
Ortolani Alfredo, id. 50° id.
Villa Vincenzo, id. 50° id.
Bambara Domenico, id. 52° id.
Agnesotti Costantino, id. 52° id.
Landi Ettore, id. 52° id.
Crova Giuseppe, id. 53° id.
Bottaro Pietro, furiere 54° id.
Andreoli Amerigo, sergente 55° id.
Broglia Enrico, id. 58° id.
Cortiana Ranieri, furiere 61° id.
Elena Vittorio, id. 61° id.
Iaricci Alfredo, id. 63° id.
Chiappi Armellino, id. 64° id.
Fulgeri Giulio, sergente 65° fanteria.
Iuglaris Nicolò, id. 67° id
Femi Aurelio, furiere 69° id.
Muzzolon Adone, sergente 76° id.
Brocco Lorenzo, furiere 78° id.
Nacci Arnaldo, sergente 81° id.
Giacca Emilio, furiere 93° id.
Zadotti Ennio, id. 94° id.
Priolo-Caglia Francesco, id. 6° bersaglieri.
Vaschetto Angelo, sergente 6° id.
De Fraia Gavino, id. 7° id.
Carrozza Amatore, furiere 8° id.
Sacchetta Adolfo, sergente 8° id.
Bertolini Ferdinando, furiere 11° id.
Gadani Attilio, sergente 11° id.
Beraudi Giovanni, id. 4° alpini.

Giolitti Enrico, sergente 5° alpini.
Battisti Marcello, furiere 6° id.
Barro Matteo, id. 7° id.
Bortolani Umberto, id. reggimento Savoia cavalleria.
Bessero Pietro, sergente id. lancieri di Firenze.
Urga Pietro, id. cavalleggeri di Alessandria.
Montaldo Umberto, furiere id. id. di Roma.
Esposito Ildebrando, sergente 2° artiglieria.
Paroni Carlo, id. 4° id.
Ducci Camillo, id. 7° id.
Franceschi Giuseppe, id. 8° id.
Enrichi Arminio, id. 9° id.
Ciccioli Odo, id. 10° id.
Cavalli Giuseppe, id. 12° id.
Bassi Ugo, id. 13° id.
Grevi Ferdinando, sergente 19° artiglieria.
Casarotti Emilio, id. regg. artiglieria da montagna.
Eccheli Verio, id. 2° brigata artiglieria da fortezza.
Terrachini Giuseppe, id. 4° id. id. id.
Ricagno Alessandro, id. 6° id. id. id.
Amalfitano Arnaldo, id. comando artiglieria R. truppe d'Africa.
Simoni Edgardo, id. 1° genio.
Luciano Enrico id. 2° id.
Lamponi Angiolo, id. 3° id.
De Carolis Ettore, id. 3° id.
Ermini Ruggiero, id. 5° id.
Garibaldi Luigi, id. compagnia genio R. truppe d'Africa.

Aspiranti al corpo contabile.

Quarta Ottavio, sergente 1° fanteria.
Fusco Sebastiano, id. 5° id.
Ambrosi Vincenzo, furiere 6° id.
Donadeo Alfredo, id. 13° id.
D'Adamo Michele, furiere maggiore 15° id.
D'Amico Giuseppe, sergente 29° id.
Buonomo Attilio, id. 33° id.
Movilia Giacomo, furiere 75° id.
D'Ambrosio Evangelista, id. 84° id.
Alessandrini Giulio, sergente 4° bersaglieri.
Barberis Francesco, furiere 7° id.
Bernardi Dante, furiere reggimento cavalleggeri di Roma.
Cambardelli Vincenzo, sergente 3° artiglieria.
Candelo Francesco, id. 5° id.
Masson Giuseppe, id. 7° id.
Gerardi Leopoldo, id. 14° id.
Manso Giovanni, id. 15° id.
Galli Gallo Sesto, id. 15° id.
Carota Luigi, id. 18° id.
Mastropaolo Nicola, id. 23° id.
Andreini Guido, id. comando artiglieria R. truppe d'Africa.
Lorenzi Ettore, id. id. id. id.
Carè Giuseppe, id. 1° genio.
Gamba Luigi, id. 1° id.
Scavizzi Oreste, id. 3° id.
Alberici Alberigo, id. brigata ferrovieri.

N. **152. — Istradamento per la via più breve dei militari isolati che viaggiano in ferrovia.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 17 ottobre.

Avviene sovente che i militari di truppa isolati non seguano la via più breve per la quale sono loro rilasciati i documenti ed i biglietti di viaggio.

Tale fatto, che si verifica in special modo nei viaggi dei militari provenienti dal sud e diretti all'alta Italia, i quali proseguono oltre Caianello-Vairano (linea Napoli-Roma), anzichè seguire la linea Isernia-Solmona, causa una maggiore spesa di trasporto pel pagamento del prezzo supplementare e rende più lungo e disagevole il viaggio.

Per ovviare a ciò il Ministero raccomanda alle autorità militari di attenersi strettamente alle prescrizioni del § 72 del Regolamento sul servizio dei trasporti, parte 1ª, e specialmente di spiegare bene ai militari che debbono viaggiare isolati quale è la via che devono seguire e quali le stazioni in cui debbono cambiare di convoglio, invitandoli a rivolgersi, in caso di dubbio, al personale ferroviario per le necessarie indicazioni.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **153. — Sottufficiali aspiranti all'impiego di guardabatteria nei forti.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 17 ottobre.

Tenuto conto che il numero delle domande inoltrate, a senso della Circolare n. 125 del corrente anno, dai sottufficiali aspiranti all'impiego di guardabatteria nei forti (150 circa) è superiore a quello dei posti che si rendono normalmente disponibili nel corso di due anni, il Ministero ha determinato di prendere in considerazione soltanto quelle dei sottufficiali più anziani, fra coloro che si ritengono sotto ogni aspetto meritevoli di tale impiego.

Le domande state accolte sono quelle dei seguenti sottufficiali, segnati nell'ordine col quale verranno, a suo tempo, inscritti nel ruolo degli aspiranti, prescritto dal § 113 del regolamento sullo stato dei sottufficiali.

1. Carocci Edoardo, furiere maggiore 9ª brigata artiglieria fortezza.
2. Ferri Pio, id. 19° artiglieria.
3. * Pavanello Riccardo, furiere magg. 5ª compagnia operai.
4. Perasso Teodoro, id. 11ª brigata artiglieria costa.

5. * Esposito Luigi, furiere maggiore 40° fanteria.
6. * Petteruti Antonio, id. 3° artiglieria.
7. Cassinelli Venturino, id. 8ª brigata costa.
8. * Agrestini Albino, id. 6° artiglieria.
9. * Zuliani Francesco, id. 20° id.
10. Trivellato Luigi, id. 2ª brigata fortezza.
11. * Chiantore Giovanni, id. reggimento artiglieria montagna.
12. Scarpetti Paolo, id. 7ª brigata fortezza.
13. Frisella Salvatore, furiere 4ª id costa.
14. * Andrini Antonio, furiere maggiore 22° artiglieria.
15. * Cognolato Luigi, id. 10° id.
16. * Fantacci Omero, id. accademia militare.
17. * Occhicone Bartolomeo, id. 3° artiglieria.
18. * Mancino Antonio, id. 10° id.
19. Blasi Paolo, id. 7ª brigata fortezza.
20. Finelli Carmine, id. 8ª id. id.
21. * Grosso Giacomo, id. 4° artiglieria.
22. * Spazzarini Carlo, id. reggimento artiglieria montagna.
23. * Coppola Alberto, id. 13° artiglieria.
24. * Scudieri Mariano, id. reggimento artiglieria montagna.
25. * Stracuzzi Giuseppe, furiere maggiore 22° artig.
26. * Russo Antonino, furiere 8° id.
27. * Tornatora Michelangelo, furiere maggiore 11° id.
28. * Bertolino Raimondo, id. 6° id.
29. Carnesecchi Raffaele, id. 3ª brigata fortezza.
30. * Fontana Gio. Battista, id. 10° artiglieria.
31. Intaglietta Ireneo, id. 11ª brigata costa.
32. * Grassia Alfonso, id. 12° artiglieria.
33. * Palange Francesco, id. 6° id.
34. * Bellini Ferdinando, furiere 8° id.
35. * Doglio Benvenuto, furiere maggiore 11° id.
36. Galassi Elviro, furiere 2ª brigata fortezza.
37. * Fadda Cesare, furiere maggiore 1° artiglieria.
38. * Nensi Umberto, id. 6° id.
39. * Pellicani Lorenzo, id. 18° id.
40. * Naiaretti Antonio, id. 20° id.
41. * Elmi Giuseppe, id. 24° id.
42. * De Matteis Pietro, furiere 16° id.
43. * Paiusco Isaia, furiere maggiore 3° id.
44. * De Rita Gio. Battista, id. 5° id.
45. * Matteocci Concezio, id. 12° id.
46. Bigerna Giuseppe, id. 9ª brigata fortezza.

47. Sicignano Vincenzo, furiere 3ª brigata fortezza.
48. * Agnusdei Primo, id. 6° artiglieria.
49. * Barbuti Vitale, id. 6° id.
50. * Locatelli Andrea, furiere maggiore 29° fanteria.
51. * Bisaccioni Giuseppe, id. reggimento artiglieria montagna.
52. * D'Amato Giacomo, id. 9° artiglieria.
53. * Oricchio Virginio, id. 18° id.
54. * Torreggiani Amilcare, furiere 3° artiglieria.
55. Belluscio Attilio, furiere maggiore 2ª brig. fortezza.
56. * Steger Lorenzo, id. 11° artiglieria.
57. * Falloni Umberto, furiere 6° id.
58. * Mariotti Arduino, furiere maggiore reggimento artiglieria montagna.
59. * De Nittis Antonio, id. 10° artiglieria.
60. * Faivano Carlo, id. 10° id.

I sottufficiali segnati con asterisco debbono però prima frequentare il corso speciale d'istruzione, di cui era parola nella Circolare sopra citata.

Detto corso sarà iniziato nella piazza di Spezia il giorno 1° novembre, presso l'8ª brigata d'artiglieria da costa, ed avrà la durata di giorni 40.

I comandi da cui dipendono detti sottufficiali disporranno quindi perchè essi si trovino a Spezia il giorno 31 ottobre, e si presentino al comando della suddetta brigata, che li farà prendere in aggregazione da una delle compagnie dipendenti.

Qualora taluno di essi non possa, per qualsiasi motivo, frequentare il corso, ne dovrà essere dato, in tempo, avviso al comando della brigata; e questo nel giorno 2 novembre comunicherà al Ministero i nomi di tutti i sottufficiali non giunti.

Appena ultimato il corso, i sottufficiali saranno fatti rientrare ai corpi rispettivi.

Il Ministro — C. di S. Martino.

N. 154. — Stato sanitario del R. esercito nel mese di

DIVISIONI	ENTRATI negli ospedali (1)	ENTRATI nelle infermerie di corpo (2)	ENTRATI Totale degli entrati nei luoghi di cura
Torino	688	394	1082
Novara	260	286	546
Alessandria	340	312	652
Cuneo	351	215	566
Milano	515	433	948
Brescia	256	129	385
Genova	343	236	579
Piacenza	441	355	796
Verona	464	402	866
Padova	366	237	603
Bologna	255	472	727
Ravenna	227	408	635
Ancona	237	176	413
Chieti	275	160	435
Firenze	210	99	309
Livorno	352	230	582
Roma	583	464	1047
Perugia	231	116	347
Napoli	791	729	1520
Salerno	178	101	279
Bari	354	164	518
Catanzaro	341	120	461
Palermo	559	301	860
Messina	421	165	586
Cagliari	204	116	314
TOTALE DELL'ESERCITO	9242	6814	16056

Mortalità generale per 1000

(1) Ospedali militari e civili, infermerie di presidio e infermerie speciali.
(2) Dedotti i passati dalle infermerie di corpo agli ospedali.

luglio 1901. — (Segretariato generale) — 17 ottobre.

MORTI				GIORNATE DI CURA			Giornate di cura per mille giornate di presenza	Entrata media giornaliera nei luoghi di cura per 1000 di forza
negli ospedali	nelle infermerie	fuori degli ospedali e delle infermerie	Totale dei morti	negli ospedali	nelle infermerie	Totale		
2	»	»	2	14758	2996	17754	32.6	2.0
3	»	»	3	6277	2246	8523	30.0	1.9
»	1	»	1	7589	2511	10100	30.1	2.0
1	»	2	3	7226	1984	9210	27.7	1.7
2	»	1	3	8674	2300	10974	32.8	2.8
3	»	2	5	4947	1199	6146	31.0	1.9
1	»	2	3	7838	2137	9975	29.8	1.7
3	»	2	5	9679	2854	12533	38.7	2.5
3	»	2	5	9498	2216	11714	35.2	2.6
»	»	»	»	8379	1877	10256	33.4	2.0
»	»	2	2	6579	2786	9365	40.7	3.2
1	»	2	3	4295	2864	7159	36.5	3.2
4	»	»	4	4635	1175	5810	34.1	2.4
2	»	»	2	5605	1167	6772	35.8	2.3
»	»	1	1	5409	889	6298	31.7	1.6
2	»	1	3	7874	1990	9864	31.8	1.9
4	»	2	6	12192	3045	15237	34.4	2.4
»	»	1	1	3347	895	4242	34.1	2.8
2	»	»	2	16935	4666	21601	47.2	3.3
1	»	»	1	3382	738	4120	29.0	2.0
1	»	1	2	6089	998	7087	36.0	2.6
1	»	»	1	5531	957	6488	44.6	3.2
2	»	2	4	10379	2202	12581	44.6	3.0
2	»	2	4	7644	1429	9073	38.8	2.5
»	»	3	3	4749	1450	6199	34.8	1.8
40	1	28	69	189510	49571	239081	35.1	2.4

della forza media = 0.31.

Il Sottosegretario di Stato — B. Zanelli.

Roma, 1901 — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 44ª **1901** PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 26 ottobre.

OTTOBRE 23. — Proroga alla presentazione del certificato di studi modello 47 per parte dei militari ammessi a ritardare il servizio come studenti universitari, *pag.* 531.

» 23. — Scuola centrale di tiro per l'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna, *pag.* 532

» 23. — Ammissione di ufficiali di complemento d'artiglieria ai corsi della scuola centrale di tiro d'artiglieria, *pag.* 535.

» 24. — Invio in congedo illimitato dei militari di cavalleria della classe anziana ed invio in anticipato congedo di taluni militari dell'arma stessa, *pag.* 536.

» 24. — Ammissioni ai corsi di allievi sergenti che saranno iniziati col 1° gennaio 1902, *pag.* 536.

CIRCOLARE N. **155**. — **Proroga alla presentazione del certificato di studi modello 47 per parte dei militari ammessi a ritardare il servizio come studenti universitari.** — (Direzione generale leve e truppa). — 23 ottobre.

Nella considerazione che la chiamata generale alle armi delle reclute di 1ª categoria della classe 1881 avrà luogo probabilmente entro il mese di marzo prossimo, fatta, beninteso, eccezione di quelle prenotate per l'assegnazione alle armi a cavallo, questo Ministero, analogamente a quanto venne disposto colla Circolare n. 171 del 1900, determina che in quest'anno il periodo di tempo stabilito dal § 532 del regolamento sul reclutamento per la presentazione del certificato modello 47 da parte dei militari studenti ritardatari che desiderano di continuare nel ritardo del servizio, sia prorogato a tutto il giorno precedente a quello che verrà a suo tempo stabilito per la suddetta chiamata generale alle armi.

I comandanti dei distretti militari dovranno conseguentemente ritardare la trasmissione dell'elenco nominativo modello 32 prescritto dal citato paragrafo e quindi lo invieranno al Ministero entro i quindici giorni successivi a quello in cui avrà principio la presentazione alle armi delle reclute della suddetta classe 1881.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

ERRATA-CORRIGE.

Circolare n. 13, pag. 467. — *Invece di:* Zonta Carlo, vice brigadiere legione allievi carabinieri, *leggasi:* Zonta Paolo, vice brigadiere legione carabinieri Verona.

N. **156. — Scuola centrale di tiro per l'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 23 ottobre.

1. Durante la prossima stagione invernale avranno luogo al poligono di Nettuno tre corsi d'istruzione presso la scuola centrale di tiro per l'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna.

Il 1° corso avrà luogo dal 17 novembre al 22 dicembre p. v.; il 2° dal 4 gennaio all'8 febbraio successivi; il 3° dal 14 febbraio al 21 marzo 1902.

2. A frequentare i corsi verranno destinati complessivamente: un capitano e due tenenti di ciascuno dei reggimenti d'artiglieria, scelti fra i più anziani che non siano già intervenuti ad altri corsi di scuola centrale, o che non vi siano stati destinati da maggior tempo, e non più di 36 ufficiali subalterni di complemento scelti fra quelli che ne facciano domanda ed assegnati ai reggimenti stessi.

Gli ufficiali predetti saranno così ripartiti fra i vari corsi:

al 1° corso: i capitani dei primi 8 reggimenti da campagna e del reggimento da montagna (9 capitani), un tenente di ognuno degli altri reggimenti da campagna e di quello a cavallo (17 tenenti) ed un numero di ufficiali di complemento non superiore a 12;

al 2° corso: i capitani dei reggimenti da campagna dal 9° al 16° incluso e del reggimento a cavallo (9 capitani), un tenente di tutti gli altri reggimenti da campagna e di quello da montagna (17 tenenti) ed un numero di ufficiali di complemento non superiore a 12;

al 3° corso: i capitani degli ultimi 8 reggimenti da campagna (8 capitani), un tenente di ciascuno degli altri reggimenti da campagna e di quello a cavallo e da montagna (18 tenenti) ed un numero di ufficiali di complemento non superiore a 12.

3. Gli ufficiali da inviarsi alla scuola verranno designati dall'ispettore d'artiglieria da campagna e dovranno trovarsi a Nettuno, per presentarsi alla direzione della scuola, il giorno antecedente a quello d'inizio dei rispettivi corsi.

Ogni ufficiale dell'esercito permanente porterà seco il telemetro, la relativa misura di nastro e il cannocchiale da campagna grande.

4. Negli ultimi sette giorni di ciascun corso interverranno poi a Nettuno — allo scopo di prendere conoscenza del nuovo materiale da campagna — gli ufficiali seguenti:

dal 15 al 22 dicembre: il colonnello comandante del 14° reggimento, 1 maggiore comandante di brigata per ognuno dei reggimenti 1°, 4°, 5° e 6°, ed 1 capitano per ognuno dei reggimenti 11°, 12°, 13°, 14°, 16° e 24°;

dal 1° all'8 febbraio: il colonnello comandante del 24° artiglieria, 1 maggiore comandante di brigata per ognuno dei reggimenti 11°, 12°, 13° e 14°, ed 1 capitano per ognuno dei reggimenti 14°, 17°, 21°, 23° e 24°;

dal 14 al 21 marzo: 1 maggiore comandante di brigata per ognuno dei reggimenti 16°, 17°, 21°, 23° e 24°, ed 1 capitano per ognuno dei reggimenti 1°, 4°, 5°, 6°, 14° e 24°.

Tutti gli ufficiali predetti — meno quelli dei reggimenti 14° e 24° — saranno designati dai rispettivi comandanti di reggimento e fatti trovare a Nettuno nei giorni per ciascun gruppo controindicati; i nomi di tali ufficiali saranno tosto comunicati direttamente al Ministero.

I maggiori ed i capitani invece dei reggimenti 14° e 24° saranno designati dal Ministero il quale farà opportune comunicazioni alle autorità interessate.

5. La direzione dei corsi sarà assunta dal comandante della scuola centrale di tiro d'artiglieria, il quale per l'insegnamento teorico-pratico disporrà e del maggiore d'artiglieria Calvi cav. Gaetano, addetto alla scuola, e di un altro ufficiale superiore da destinarsi.

Uno dei prefati ufficiali superiori assumerà anche il comando della brigata di servizio.

Pei servizî del bersaglio sarà a suo tempo comandato presso la scuola un tenente.

Un ufficiale medico ed un veterinario saranno destinati dal Ministero pei servizî di loro spettanza.

Uno degli ufficiali subalterni delle batterie comandate alla scuola eserciterà le funzioni di aiutante maggiore della brigata.

Tutti i predetti ufficiali dovranno trovarsi a Nettuno il giorno 8 novembre p. v.

6. Pel servizio della scuola sarà costituita in Nettuno una brigata composta di 6 batterie da 9 ognuna delle quali sarà formata su 4 pezzi, 2 cassoni, 2 carri da trasporto ed 1 fucina.

Tali batterie saranno fornite dai reggimenti 1°, 7°, 12°, 13°, 18° e 19° (una batteria per reggimento), tutte coll'organico stabilito pel tempo di pace (più 3 cavalli da sella con relative bardature pel servizio degli ufficiali di complemento)

e colla forza di 60 uomini. La batteria del 13° artiglieria lascerà alla sede la propria fucina e durante la sua permanenza in Nettuno si servirà della fucina di altra batteria da designarsi dal comandante della scuola.

Le batterie del 1° e 7° avranno ciascuna in più un caporale trombettiere, quelle del 12°, 13° e 18° un caporale o soldato scritturale, quella del 19° un furiere maggiore che verrà addetto al comando di brigata.

7. Le batterie porteranno al poligono il materiale costituente la loro dotazione di pace senza munizionamento. Ciascuna batteria inoltre sarà provvista di due bardature complete per cavalli da sella per ufficiale in più di quelle sovraccennate pel servizio degli ufficiali di complemento.

8. Le 6 batterie di servizio dovranno giungere a Nettuno il giorno 8 novembre p. v. e vi rimarranno per tutta la durata dei corsi, amministrandosi ciascuna per proprio conto.

9. Agli effetti di cui al numero 4 della presente Circolare il 24° reggimento invierà a Nettuno una batteria da 75 A che all'uopo riceverà. Tale batteria composta di 4 pezzi, 2 cassoni, 2 carri trasporto ed 1 fucina — al completo di ogni materiale e munizionamento — si troverà a Nettuno il giorno 9 dicembre p. v., per restarvi fino al termine dei corsi.

10. I movimenti dei reparti di cui ai precedenti numeri 8 e 9 si effettueranno per via ordinaria e saranno regolati dai comandanti di corpo d'armata interessati.

11. Per assicurare il funzionamento dei vari servizi al poligono, vi saranno inoltre comandati per tutta la durata dei corsi:

a) un drappello treno, composto di 1 sergente, 4 caporali e 24 soldati, del 10° reggimento artiglieria, per provvedere i servizi di guardia al poligono;

b) un caporale e 6 soldati telefonisti, dei quali il caporale e 4 soldati saranno comandati dalle brigate da fortezza 9ª, e 10ª e due soldati dalla 11ª;

c) un caporale e 2 soldati artificieri della 4ª compagnia operai d'artiglieria;

d) quattro soldati operai (un tornitore, un limatore e 2 falegnami), della 2ª compagnia operai d'artiglieria;

e) 1 caporale maggiore, o caporale, di sanità, del 10° artiglieria.

Tutto il predetto personale si troverà a Nettuno il giorno 8 novembre p. v.

12. Durante i corsi tutti gli ufficiali e gli individui di truppa

non effettivi alle batterie saranno presi in aggregazione ed amministrati dal distaccamento fisso di Nettuno (*Atto* 80 del 1898).

13. Gli ufficiali comandati ai corsi, esclusi quelli del 22° artiglieria e gli altri di cui al n. 4, condurranno seco i cavalli propri e di carica e l'attendente. Gli ufficiali del 22° si serviranno di cavalli e di soldati tratti dalle batterie di servizio.

14. Al personale comandato, ufficiali e truppa, durante la permanenza in Nettuno, sarà corrisposta l'indennità di accantonamento, che decorrerà dal giorno successivo a quello del loro arrivo a quel poligono.

Ai cavalli degli ufficiali e di truppa sarà pure corrisposta la razione d'accantonamento per tutto il tempo durante il quale rimarranno a Nettuno.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **157.** — **Ammissione di ufficiali di complemento d'artiglieria ai corsi della scuola centrale di tiro di artiglieria.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 23 ottobre.

Analogamente a quanto venne praticato nello scorso anno, ed in relazione al disposto dal n. 2 della precedente Circolare n. 156 il Ministero invita i comandanti dei reggimenti di artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna, ad interpellare gli ufficiali di complemento, della specialità batterie, che hanno effettivi, se desiderano di essere richiamati in servizio con assegni, per prender parte ad uno dei tre corsi della scuola centrale di tiro d'artiglieria.

Le dichiarazioni di adesione dovranno essere trasmesse direttamente al Ministero (Direzione generale artiglieria e genio) non più tardi del giorno 10 novembre p. v.

Il Ministero si riserva di scegliere fra gli aderenti alla chiamata, quelli da ammettersi ai corsi in parola, avvertendo che sarà data la preferenza a quelli che risultano meglio classificati nelle note caratteristiche e che non abbiano ancora preso parte ad uno dei corsi che ebbero luogo negli anni precedenti.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **158. — Invio in congedo illimitato dei militari di cavalleria della classe anziana ed invio in anticipato congedo di taluni militari dell'arma stessa.** — (Direrale leve e truppa). — 24 ottobre.

1. Questo Ministero determina che col giorno 30 novembre p. v. abbiano principio le operazioni per l'invio in congedo illimitato dei militari di 1ª categoria della classe 1878, con ferma di tre anni, e di quelli della classe 1879, designati per la ferma di due anni, appartenenti all'arma di cavalleria.

Con la medesima data sarà anche iniziato l'invio in congedo anticipato di quei militari di cavalleria che trovansi nelle condizioni indicate nella Circolare n. 140 del corrente anno.

2. I movimenti relativi al congedamento di detti militari saranno effettuati per cura dei comandanti di presidio, i quali avvertiranno di prendere abbastanza in tempo gli opportuni accordi con le autorità ferroviarie locali.

3. Agli effetti del § 106 dell'*Istruzione sulle matricole*, per quanto riguarda il computo dell'interruzione di servizio, deve intendersi che la data di congedamento sia per tutti i militari della classe 1878 predetti quella del 30 novembre p. v.

4. Nel far luogo ai congedamenti di cui trattasi, i corpi terranno presenti, in quanto siano applicabili al caso, le disposizioni date ai numeri 5 e seguenti della Circolare n. 122 del 21 agosto u. s, per l'invio in congedo illimitato delle classi anziane, e quelle contenute nella successiva Circolare n. 140 di sovra citata, riflettente il congedamento anticipato di taluni militari.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **159. — Ammissioni ai corsi di allievi sergenti che saranno iniziati col 1° gennaio 1902.** — (Direzione generale leve e truppa). — 24 ottobre.

1. In relazione al disposto del § 259 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, quale fu modificato dall'*Atto* 183 del 1894, questo Ministero ha stabilito le località ed i corpi presso i quali possono essere costituiti i corsi di allievi sergenti, che dovranno aver principio col giorno 1° gennaio 1902.

Le dette località e corpi, nonchè le norme speciali da osservarsi per le ammissioni ai suaccennati corsi, sono indicate nel manifesto che fa seguito alla presente Circolare, quale manifesto sarà fatto subito stampare dai comandanti dei di-

stretti militari e quindi pubblicato nei comuni più importanti della rispettiva circoscrizione.

2. Come risulta dal detto manifesto, tutti i corsi allievi sergenti debbono essere iniziati col 1° gennaio 1902; occorre pertanto che tutte le pratiche relative alla ammissione ai corsi stessi siano compiute entro il mese di dicembre precedente, dovendo con la fine di questo stesso mese farsi luogo alla chiamata in servizio dei singoli aspiranti dichiarati ammissibili, in modo che col giorno 1° gennaio detto essi si trovino già alla sede del corso prescelto, dovendo l'arruolamento o l'incorporazione effettuarsi per tutti gli ammessi sotto la data del 31 dicembre venturo.

Le competenti autorità militari, attenendosi alle disposizioni date dal Capo XI della citata istruzione complementare, quale fu stabilito dal menzionato *Atto* 183 del 1894, regoleranno quindi lo svolgimento delle relative pratiche di ammissione per modo che esse siano completate entro il limite di tempo suaccennato.

3. Qualora però trattisi di giovani che hanno compiuto il 17° anno di età ma non ancora concorso alla leva, o di militari di 2ª o 3ª categoria, i quali chiedano l'ammissione ai detti corsi in qualità di surrogati di fratelli militari di 1ª categoria, i comandanti di distretto, compiute le pratiche di cui al § 265 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, trasmetteranno al comandante del corpo, nel quale il proposto surrogato intende imprendere servizio, la domanda di surrogazione ed i documenti indicati al n. 6 del manifesto, nonchè la copia del foglio matricolare del surrogante, ovvero quella di ciascuno dei fratelli qualora trattisi di surrogazione per iscambio di categoria.

I corpi, ricevute le domande, convocheranno la commissione d'avanzamento, e, ove nulla osti, ammetteranno gli aspiranti all'arruolamento in qualità di allievi sergenti, come surrogati di fratello, mediante il prescritto atto modello 15 del catalogo alla data 31 dicembre 1901. Avvenuta la surrogazione trasmetteranno i documenti di cui al § 292 del regolamento sul reclutamento al Ministero, e la copia del foglio matricolare dell'ammesso surrogato al distretto o corpo cui appartiene il surrogante, affinchè a quest'ultimo sia rilasciata la dichiarazione di proscioglimento dal servizio (modello n. 24), ovvero il foglio di congedo illimitato di 2ª o 3ª categoria.

Allo scopo poi di rendere più sollecite le pratiche relative alle predette surrogazioni il Ministero autorizza sin d'ora i

comandanti dei corpi aventi corsi allievi sergenti a far luogo alle surrogazioni indicate nei §§ 276 e 278 del citato regolamento senza bisogno di chiedere la preventiva autorizzazione ministeriale.

4. Il periodo di tempo utile per la presentazione delle domande di ammissione deve ritenersi chiuso col giorno 15 dicembre p. v.; però i comandanti dei distretti militari hanno facoltà di accettare e dar corso anche a domande prodotte dopo quella data, semprechè risulti loro che il ritardo debba ascriversi a causa di forza maggiore e purchè, beninteso, vi sia ancora il tempo necessario al compimento delle relative pratiche.

5. Come è stabilito al n. 5 dell'annesso manifesto, i comandanti di distretto debbono ancora accertare che gli aspiranti allievi sergenti posseggano i requisiti fisici richiesti per l'arma e corpo cui aspirano; tale accertamento dovrà farsi mediante accurata visita che sarà passata da un capitano medico o, quando ciò sia impossibile, da un tenente medico anziano. Soltanto pei limiti minimi di statura stabilita per le varie armi e specialità, potranno essere consentite lievi eccezioni, in relazione al § 719 del regolamento sul reclutamento, semprechè l'aspirante pel complesso delle sue condizioni fisiche e per la sua giovane età, sia giudicato idoneo al servizio dell'arma e del corpo in cui chiede di essere ammesso in servizio e dia inoltre affidamento che raggiungerà col tempo il limite di statura prescritto.

Al riguardo stimasi opportuno di avvertire che i distretti aventi sede in località ove non siavi l'ufficiale medico, per la visita dei detti aspiranti, dovranno attenersi alle norme contenute negli ultimi due comma della Circolare n. 7 del 1898. Il Ministero richiama poi l'attenzione dei distretti e degli ufciali medici visitanti sulla necessità che la relativa visita medica sia compiuta con tutta la cura voluta, specialmente se trattasi di aspiranti a corsi di armi speciali, e ciò nello intento di limitare il numero di coloro che, giudicati idonei nella prima visita, sono poi respinti dai corpi che dovrebbero far luogo alla loro ammissione in servizio, perchè riconosciuti non possedere i requisiti fisici richiesti pel servizio dell'arma e della specialità prescelta, come in forti proporzioni avvenne nelle ammissioni dello scorso anno.

6. Per l'ammissione a quei corsi pei quali, a senso del n. 2 del manifesto, è limitato il numero degli allievi che possano esservi ammessi in servizio, i comandanti dei corpi rispettivi avranno cura di informare sollecitamente i comandanti di distretto della

chiusura delle ammissioni appena sia stato raggiunto il numero di allievi stabilito, e di respingere subito ai rispettivi distretti le domande risultanti esuberanti che avessero già ricevute.

I comandanti di distretto che abbiano in corso domande di ammissione ad un corso ove più non esistano posti disponibili, ne dovranno subito informare i titolari delle domande stesse onde i medesimi, ove lo desiderino, possano scegliere un altro corso pel quale posseggano la voluta idoneità fisica.

Appena chiuse le ammissioni, cioè entro il 20 dicembre p. v., i comandanti di distretto trasmetteranno a questo Ministero (*Direzione generale leve e truppa*) un elenco nominativo degli aspiranti allievi sergenti che siano rimasti esclusi dalla chiesta ammissione per mancanza di posti disponibili e che dichiarino di accettare qualsiasi destinazione, indicando per ciascuno di essi il corso in cui avevano domandato di essere ammessi e l'arma o la specialità per la quale furono riconosciuti idonei.

Verificandosi, dopo l'invio del detto elenco, cambiamenti nella posizione dei giovani in esso compresi, che li rendano non più disponibili per l'ammissione nei corsi allievi sergenti pei quali furono proposti, i distretti interessati ne dovranno prontamente informare il Ministero.

Avvenuta poi la presentazione degli aspiranti dichiarati ammissibili, i comandanti dei corpi nei quali sono istituiti corsi allievi sergenti con numero limitato di posti, segnaleranno telegraficamente al Ministero le vacanze verificatesi, per qualsiasi ragione, all'atto della costituzione del corso, onde il Ministero stesso possa provvedere, se del caso, alla pronta sostituzione cogli aspiranti dei quali è parola nel comma precedente.

7. Avvenendo che un allievo riconosciuto idoneo al servizio, nell'arma e corpo prescelto nella visita medica subita presso il distretto militare, non sia poi confermato tale nella visita cui è sottoposto al suo arrivo al corpo, non dovrà essere da questo senz'altro respinto, siccome riconosciuto non abile. Il comandante del corpo dovrà invece inviarlo all'ospedale militare più prossimo, onde sia sottoposto ad accurata visita medica; se l'esito di questa nuova visita confermerà la idoneità già riconosciuta dal distretto, l'aspirante dovrà essere ammesso in servizio.

Ove invece, nella visita passata presso l'ospedale, sia riconosciuta la non abilità al servizio militare in genere, verrà dal corpo licenziato e rinviato al suo comune di residenza, informandone in pari tempo il distretto interessato; se trattisi invece d'inabilità relativa soltanto al servizio di una data arma

o di un dato corpo, l'aspirante dovrà essere interrogato se, avendone i requisiti, accetta l'ammissione al corso allievi sergenti dell'arma per cui fu riconosciuto idoneo e, in caso di risposta affermativa, il comandante del corpo compirà subito le pratiche necessarie perchè tale ammissione abbia luogo, prendendo gli opportuni accordi col comandante del corpo presso cui è istituito il corso nel quale l'ammissione stessa può essere compiuta, avvertendo che, in tali casi speciali, essa può aver luogo anche in soprannumero ai posti fissati dal manifesto.

8. Per gli ammessi nei corsi allievi sergenti che siano militari di 1ª categoria della classe 1881 e che imprendano per tale ragione servizio sotto le armi prima della chiamata generale degli uomini della loro classe, i distretti non sono tenuti ad inscrivere sulla loro matricola alcuna variazione, spettando ai corpi, nei cui plotoni allievi sergenti i militari stessi vengono ammessi, di prenderli direttamente in forza, compilando la variazione prevista dalla formula 139 della tabella 2ª dell'istruzione matricolare, ma modificata nel seguente tenore: « Giunto alle armi ed inscritto in qualità di allievo sergente nel . . . (*indicare il corpo*) . . . colla ferma di anni cinque, li . . . »

9. I comandanti di distretto avranno cura d'informare, per loro norma, i singoli aspiranti, all'atto della presentazione della domanda, che i militari entrati in servizio dopo il 1° agosto 1897 dovranno assoggettarsi per la pensione alle norme che saranno stabilite nella istituzione di una cassa di previdenza, che ha per fondamento i conti individuali, come fu proposto al Parlamento con apposito disegno di legge, e che essi non potranno perciò invocare le leggi ora esistenti sulle pensioni.

10. I corpi presso cui si saranno costituiti i corsi allievi sergenti trasmetteranno, col giorno 1° febbraio p. v. a questo Ministero (*Direzione generale leve e truppa*) un elenco nominativo degli allievi stati ammessi nel rispettivo corso, avvertendo che tale elenco dovrà essere compilato in quattro colonne, nella prima delle quali saranno indicati gli *allievi per ordine alfabetico*, nella seconda *l'anno di loro nascita*, nella terza la *specie di arruolamento* (cioè se di leva, arruolato volontario, surrogato di fratello o riammesso in servizio) e nella quarta il *distretto cui appartengono per fatto di leva*. Occorrendo, potrà essere aggiunta una quinta colonna per eventuali annotazioni.

Il Ministro — C. di S. Martino.

Comando del distretto militare di . . .

MANIFESTO

per le ammissioni ai corsi di allievi sergenti.

1. D'ordine del Ministro della guerra, il sottoscritto notifica che sono aperte, sino a tutto il giorno 15 dicembre prossimo, le ammissioni ai corsi allievi sergenti che saranno costituiti a datare dal 1° gennaio 1902 nelle città e nei corpi sottoindicati.

Fanteria di linea.

	Regg.		Regg.		Regg.
Alessandria . .	71°	Ivrea	70°	Reggio Calabr.	52°
Ascoli Piceno .	4°	Lecce.	45°	Sassari	41°
Como.	78°	Mantova	37°	Siena	9°
Cremona	49°	Modena.	39°	Siracusa	20°
Gaeta	57°	Roma.	93°		

Bersaglieri.

	Regg.		Regg.
Ancona.	11°	Livorno.	2°

Alpini.

	Regg.		Regg.		Regg.
Conegliano. . .	7°	Ivrea	4°	Mondovì	1°

Cavalleria.

	Regg.		Regg.		Regg.
Aversa	13°	Faenza	22°	Vercelli	2°
Brescia.	8°	Verona	14°	Voghera	20°

Artiglieria da campagna *(batterie e treno).*

	Regg.		Regg.		Regg.
Capua.	12°	Pavia	9°	Pisa.	7°
Palermo	22°	Pesaro	2°		

Artiglieria da costa e da fortezza.

Costa. .	Genova . . 10ª brigata		Fortezza	Piacenza . 3ª brigata	
	Messina. . 4ª »			Roma . . . 9ª »	

Artiglieria a cavallo e da montagna.

Milano	Reggimento a cavallo	Torino	Reggimento da montagna

Genio *(compreso il treno)*.

	Regg.		Regg.		Regg.
Firenze.	3°	Piacenza	4°	Torino	Brig. ferr.
Pavia.	1°	Torino	5°		

2. Ai corsi delle sotto indicate armi e specialità il numero degli allievi ammissibili è limitato nel modo seguente:

60 allievi in ciascun corso di fanteria di linea;

40 allievi in ciascun corso dei bersaglieri;

30 allievi in ciascun corso di cavalleria;

40 allievi in ciascun corso di artiglieria da campagna;

25 allievi nel corso del reggimento di artiglieria a cavallo e in ciascun corso dell'artiglieria da fortezza;

36 allievi per il corso del 1° reggimento genio;

20 allievi per il corso del 3° reggimento genio;

29 allievi per il corso del 4° reggimento genio, 17 dei quali per la specialità *treno* dell'arma;

20 allievi pel corso del 5° reggimento genio;

10 allievi pel corso della brigata ferrovieri.

Per gli altri corsi (alpini, artiglieria da costa, artiglieria da montagna) il numero di allievi che possono esservi ammessi è illimitato.

3. In seguito a loro domanda possono essere ammessi ai corsi allievi sergenti suindicati:

a) i giovani che abbiano compiuto l'età di 17 anni, ma non abbiano ancora concorso alla leva, e chiedano di arruolarsi volontariamente o come surrogati di fratello;

b) gli inscritti della leva in corso sulla classe 1881 compresi i rivedibili della leva stessa e di leve precedenti;

c) i militari di 1ª, 2ª e 3ª categoria in congedo illimitato che non superino l'età di anni 26 e chiedano la riammissione in servizio, il pas-

saggio per libera elezione alla 1ª categoria o la surrogazione per iscambio di categoria;

d) i caporali e soldati in servizio sotto le armi, limitatamente però ai corsi della stessa arma e specialità cui il militare appartiene.

Per gli aspiranti di cui è parola alla lettera *a*), l'età di 17 anni deve essere compiuta entro il 31 dicembre prossimo.

4. Per essere ammessi ai suaccennati corsi gli aspiranti tutti indistintamente debbono saper leggere e scrivere; avere la speciale attitudine fisica per l'arma a cui aspirano; aver tenuto sempre buona condotta.

Fra gli aspiranti all'arma del genio i comandanti di corpo daranno la preferenza a coloro che provino di aver frequentato con successo una scuola professionale di arti o mestieri ed a coloro che esercitino un'arte od un mestiere fra quelli stabiliti per l'assegnazione degli inscritti all'arma del genio.

Così pure per gli aspiranti alla specialità pontieri, sarà data la preferenza a quelli che provino di essere abili barcaiuoli.

5. Gli aspiranti, che non siano militari sotto le armi, debbono in tempo utile presentarsi, con la domanda in carta da bollo di L. 0,50, e con tutti i documenti di cui appresso, al comandante del distretto di loro residenza.

All'atto di tale presentazione i comandanti di distretto si accerteranno se gli aspiranti posseggano tutti i requisiti fisici e di istruzione all'uopo voluti, dopo di che li licenzieranno avvertendoli che riceveranno poi comunicazione dell'esito della domanda e del giorno in cui dovranno presentarsi alle armi, presentazione che avverrà negli ultimi giorni del prossimo mese di dicembre.

6. I documenti da presentarsi a corredo della domanda di ammissione ai corsi allievi sergenti sono i seguenti:

Per gli aspiranti all'arruolamento volontario.

a) copia autentica dell'atto di nascita;

b) certificato di penalità rilasciato dalla cancelleria del tribunale civile e penale nella cui giurisdizione è nato l'aspirante;

c) attestazione di moralità e buona condotta rilasciata dal sindaco del comune in cui l'aspirante ha domicilio, o dai sindaci dei vari comuni in cui egli abbia dimorato durante gli ultimi 12 mesi. Questa attestazione deve essere vidimata dal prefetto o sottoprefetto del rispettivo circondario;

d) atto di consenso all'arruolamento di chi esercita sull'aspirante la patria potestà.

Quegli aspiranti che siano nati all'estero, dovranno inoltre produrre un atto di notorietà rilasciato dal sindaco, da cui consti che siano cittadini del Regno, o tali considerati ai termini del codice civile.

Per i militari in congedo illimitato.

Il foglio di congedo illimitato di cui l'aspirante è provveduto, ed i documenti di cui alle lettere *b*) e *c*), prescritti pei volontari; ove l'aspirante sia un militare di 3ª categoria che non abbia ancora compiuto il 21° anno di età, anche l'atto di consenso della persona a richiesta della quale fu assegnato alla 3ª categoria.

Per gli inscritti della leva in corso sulla classe 1881, compresi i rivedibili della leva stessa e delle leve precedenti.

a) atto di nascita per coloro che non sono ancora stati arruolati dai consigli di leva;

b) foglio di congedo illimitato provvisorio, modello n. 4 del catalogo, per coloro che siano già stati arruolati dai consigli di leva;

c) certificato di penalità e attestazione di moralità e buona condotta, rilasciati come sopra è detto.

Per i giovani che hanno compiuto il 17° anno di età, e per i militari di 2ª o 3ª categoria che aspirano all'ammissione ai detti corsi in qualità di surrogati di fratelli militari di 1ª categoria.

La domanda di surrogazione redatta nella forma voluta dal § 261 del regolamento sul reclutamento ed i documenti richiesti dal § 263 (tranne quello indicato alla lettera *a*) se trattasi di surrogazione semplice, o dal § 294 se per iscambio di categoria, e cioè:

a) domanda di surrogazione redatta su carta da bollo da lire 0,50 e firmata da entrambi i fratelli;

b) copia autentica dell'atto di nascita;

c) certificato di penalità e attestazione di buona condotta e moralità, rilasciata come sopra è detto;

d) certificato di iscrizione sulle liste di leva se trattasi di surrogazione semplice o il foglio di congedo illimitato se trattasi di surrogazione per iscambio di categoria.

Per *i militari sotto le armi* non occorre la produzione di alcuno dei detti documenti, bastando all'uopo che siano riconosciuti meritevoli dai loro superiori dell'ammissione ad un corso allievi sergenti.

Tutti indistintamente, però, gli aspiranti debbono inoltre presentare un certificato del sindaco dal quale risulti che non siano ammogliati, nè vedovi con prole.

7. Tutti i documenti anzidetti sono soggetti alla tassa di bollo voluta dalla legge secondo le norme di cui al Capo XIV dell'*Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento* del 20 agosto 1890, quale fu modificata dall'*Atto* 204 dell'anno stesso.

8. Gli aspiranti, che non siano militari alle armi, dichiarati ammissibili ai corsi allievi sergenti dovranno presentarsi alle armi per assumere servizio, nel giorno che verrà loro indicato, al distretto cui presentarono la domanda, il quale provvederà per il loro invio a destinazione, munendoli dei necessari documenti e mezzi di viaggio.

Al riguardo si avverte però che a coloro che chiedessero l'ammissione in un corso che non sia il più vicino alla sede del distretto, fra quelli della specialità di servizio cui l'aspirante è destinato, non saranno dati dal distretto stesso i mezzi di viaggio, dovendo la spesa di viaggio, a tariffa militare, essere sostenuta, in tal caso, dagli stessi aspiranti.

Quest'ultima disposizione non è, beninteso, applicabile a coloro che debbano recarsi ad un corso più lontano per fatto indipendente dalla loro volontà, nel caso cioè che siano state chiuse, per completamento di posti disponibili, le ammissioni al corso della specialità prescelta più prossimo.

Per gli aspiranti che siano militari sotto le armi, sarà provveduto al loro invio alla sede del corso prescelto a cura dei rispettivi comandanti di corpo, i quali ne regoleranno la partenza in modo che possano giungere a destinazione non più tardi del 31 dicembre 1901.

9. Verificandosi il caso che nel tempo fissato per la incorporazione degli aspiranti allievi sergenti, fossero tuttora in corso per taluno di essi le relative pratiche d'ammissione, queste potranno essere compiute ugualmente e quindi l'invio al corpo dell'aspirante in tale condizione sarà effettuato dal distretto appena compiute le dette pratiche, avvertendo che anche in questo caso l'arruolamento dovrà farsi, per gli effetti matricolari, sotto la data 31 dicembre 1901 predetta.

10. I giovani ammessi ai corsi allievi sergenti debbono assumere, all'atto dell'ammissione, la ferma di cinque anni.

Quelli però che non superassero gli esami di caporale o di sergente, ovvero non venissero ritenuti idonei per altra ragione a proseguire il servizio come aspiranti sottufficiali, cesseranno dalla qualità di allievi sergenti e saranno prosciolti dalla ferma di 5 anni, per continuare in servizio con la ferma di anni 3, o 2, se trattisi d'inscritti di leva già designati per tale ferma, salvo, ben inteso, la facoltà di chie-

dere il proscioglimento dal servizio per quelli di essi che si trovino nelle condizioni all'uopo volute dalle vigenti disposizioni.

11. Coloro che, avviati alla sede del corso allievi sergenti in cui furono dichiarati ammissibili, si rifiutassero di assumere la ferma di 5 anni o rinunciassero per altro motivo alla chiesta ammissione, non avranno diritto ai mezzi di viaggio per far ritorno al luogo di provenienza e saranno quindi dai corpi lasciati senz'altro in libertà.

12. Il corso d'istruzione è della durata di 18 mesi: esso è però prolungato di altri 3 mesi per quegli allievi che al termine del corso non siano dichiarati promovibili al grado di sergente e desiderino presentarsi agli esami di riparazione

Gli allievi, che conseguano la voluta idoneità nei prescritti esami, saranno nominati caporali al compimento dei primi sei mesi del corso e quindi promossi sergenti al compiere del diciottesimo mese.

13. Nel caso in cui debbano sopprimersi alcuni corsi per essere riuscito troppo esiguo il numero degli allievi stativi ammessi, questi verranno trasferiti ad altri corsi viciniori della stessa arma e specialità.

14. Per tutto quanto altro riguarda le ammissioni, i corsi, gli avanzamenti, ecc., gli aspiranti potranno opportunamente consultare il capo XI dell'*Istruzione complementare* anzidetta, quale fu modificata dall'*Atto* 183 del 1894.

15. Si avverte infine che tanto il Ministero quanto le altre autorità militari, considereranno come non avvenute, *e le lasceranno perciò senza risposta*, tutte le domande di ammissione ai detti corsi allievi sergenti che fossero presentate da giovani che al 31 dicembre p. v. non avranno compiuto il 17° anno di età.

. . . . . ottobre 1901.

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO.

Roma, 1901 — Tip. E. Voghera.

189

DISPENSA 42ª 1901 PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 9 novembre.

NOVEMBRE 6. — Chiamata alle armi delle reclute di 1ª categoria della classe 1881 riconosciute idonee per le armi a cavallo e per l'artiglieria da montagna nella visita avanti ai consigli di leva, *pag.* 547.

» 7. — Visita medica degli aspiranti al concorso per la nomina a medici di 2ª classe nel corpo sanitario militare marittimo, *pag.* 575.

» 7. — Concorso a posti di aiutante ragioniere geometra del genio militare, *pag.* 575.

» 7. — Distribuzione di cavalli di agevolezza, *pag.* 576.

CIRCOLARE N. **160**. — **Chiamata alle armi delle reclute di 1ª categoria della classe 1881 riconosciute idonee per le armi a cavallo e per l'artiglieria da montagna nella visita avanti ai consigli di leva**. — (Direzione generale leve e truppa). — 6 novembre.

1. Questo Ministero ha determinato che pel dì 5 dicembre prossimo siano chiamate alle armi le reclute di 1ª categoria della classe 1881 dichiarate idonee per la cavalleria, l'artiglieria a cavallo (meno il treno), l'artiglieria da campagna (meno il treno) e l'artiglieria da montagna, e prenotate per l'assegnazione a tali armi e specialità di servizio nella visita passata innanzi ai consigli di leva, a senso del disposto col n. 13 della Circolare n. 63 del 22 maggio p. p.

2. Saranno però escluse dalla presente chiamata:

a) quelle delle reclute di cui nel numero precedente che, sebbene prenotate come idonee per le armi a cavallo e per l'artiglieria da montagna:

risultino ascritte alla ferma di un anno quali rivedibili di due leve precedenti;

aspirino all'assegnazione al genio in qualità di telegrafisti o di ferrovieri, ovvero alle compagnie di sanità militare in qualità di aiutanti e che, non più tardi del giorno 20 novembre, facciano pervenire al comandante del loro distretto di leva un certificato dal quale risulti che sono telegrafisti-trasmettitori al servizio dello Stato o delle ferrovie ordinarie, macchinisti, fochisti o frenatori al servizio delle ferrovie ordinarie o ridotte, laureati in medicina, farmacisti patentati, studenti che hanno compiuto con buon successo il 3° corso della scuola di

12.07.01

farmacia, od ecclesiastici insigniti degli ordini maggiori (da suddiacono in su);

b) quelle delle reclute di cui nel numero precedente che, sebbene prenotate per le armi a cavallo, appartengano a comuni di *reclutamento* delle truppe alpine (comuni montani, da considerarsi come montani e di collina). Non saranno però comprese in tale esclusione le reclute appartenenti ai distretti di *complemento* di tali truppe, cioè ai distretti di Aquila, Chieti, Genova, Massa, Parma, Piacenza, Solmona, Teramo e Varese.

3. Potranno invece essere ammesse alla presente chiamata quelle reclute della classe 1881 che, pur non essendo nella chiamata stessa comprese, facciano domanda di ammissione alla partenza anticipata con assegnazione all'arma di cavalleria, ovvero all'artiglieria da campagna (batterie), all'artiglieria a cavallo (batterie) ed all'artiglieria da montagna.

Quelle delle reclute anzidette che aspirino ad essere assegnate alla cavalleria e ne abbiano i requisiti, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da cui risulti che rinunciano all'eventuale assegnazione alla ferma di anni due che loro potesse spettare. Invece le reclute aspiranti a prestare servizio nelle altre armi e specialità comprese nella presente chiamata potranno esservi destinate senza bisogno di rilasciare alcuna dichiarazione relativa alla ferma, qualora, beninteso, posseggano i voluti requisiti fisici e non siano vincolate alla ferma di un anno, nel qual caso non potranno ottenere la chiesta assegnazione.

Dette reclute dovranno essere comprese nelle quote fissate dalle tabelle d'assegnazione.

Le dichiarazioni rilasciate dalle reclute ammesse in cavalleria in seguito a volontaria domanda dovranno essere dai distretti inviate, insieme alle altre carte personali, ai comandanti dei corpi cui le medesime sono assegnate.

4. Il manifesto per la chiamata alle armi sarà conforme all'unito allegato n. 1 e i comandanti di distretto dovranno subito inviarne un competente numero di copie a tutti i sindaci dei comuni compresi nella rispettiva circoscrizione.

Dello stesso manifesto dovranno contemporaneamente spedire una copia al Ministero (*Direzione generale leve e truppa*) e una ai prefetti, ai sottoprefetti ed ai capi di circolo del corpo delle guardie di finanza, compresi nel territorio del distretto.

5. Essendo la chiamata delle reclute di cui nella presente Circolare limitata ad una parte sola della classe, i comandanti

di distretto provvederanno perchè, conformemente a quanto è stabilito nel § 23 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento (*Atti* 160 del 1896 e 17 del 1898), quelle tra le reclute predette che debbono rispondere alla presente chiamata siano intimate a presentarsi mediante *precetto personale* da consegnarsi loro per mezzo dell'arma dei carabinieri reali.

I precetti personali saranno conformi all'allegato n. 2 e verranno trasmessi a tutte le reclute della classe 1881 che alla chiusura della sessione risultarono arruolate in 1ª categoria e per le quali sia stata posta dagli ufficiali delegati ai consigli di leva sui modelli 12 e 15 la indicazione *abile armi a cavallo*, ovvero *abile artiglieria da montagna*, eccettuate, s'intende, quelle di cui è parola nel precedente n. 2.

I precetti saranno, non più tardi del 25 novembre, spediti, con elenco di trasmissione conforme all'allegato n. 3, ai comandanti di stazione dei carabinieri reali, che ne cureranno la immediata consegna ai titolari.

6. I comandanti dei corpi d'armata provvederanno perchè, in occasione della chiamata alle armi di cui nella presente Circolare, sia comandato presso ciascuno dei dipendenti distretti un ufficiale medico col grado di capitano.

Nel fare tali destinazioni i comandanti di corpo d'armata avranno cura che non siano possibilmente mandati in un distretto ufficiali medici che abbiano assistito alle sedute dei consigli di leva dei circondari compresi nel territorio del distretto medesimo, nè quelli che appartengano ai corpi che debbono ricevere reclute dal detto distretto.

Si avrà poi presente che questi medici non vengano chiamati a dare il loro parere nelle rassegne speciali da essi proposte.

I capitani medici da comandarsi ai distretti saranno dai comandanti di corpo d'armata tratti dai corpi e stabilimenti stanziati nel rispettivo territorio.

Compiuta la detta destinazione, i prefati comandanti invieranno a questo Ministero (*Direzione generale servizi amministrativi*), non più tardi del giorno 20 novembre, l'elenco degli ufficiali medici comandati ai distretti militari, indicando in calce a tale elenco i nomi dei capitani medici rimasti disponibili dopo aver provveduto ai singoli distretti, affinchè si possano con essi ripianare le deficienze che si fossero verificate in altri corpi d'armata.

Gli ufficiali di cui trattasi dovranno giungere ai distretti

nelle ore antimeridiane del giorno precedente a quello stabilito per l'arrivo delle reclute.

Gli ufficiali medici comandati ai distretti in occasione della chiamata alle armi saranno, possibilmente, per la durata della chiamata stessa, dispensati dai servizi di presidio, essendo necessario che essi dedichino tutta la loro opera alla visita delle reclute.

7. Nella scelta del personale di truppa da inviare ai distretti in occasione della chiamata alle armi, a senso dei §§ 7 e 8 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento (*Atto* 17 del 1898) e del § 2396 del regolamento d'amministrazione, i comandanti di corpo d'armata, di divisione e di corpo avranno cura di evitare che ai distretti pei quali debbono rispettivamente provvedere siano mandati uomini, e specialmente graduati, appartenenti ai distretti stessi o a quelli limitrofi.

8. Qualche giorno prima che abbia luogo la chiamata alle armi delle reclute i comandanti dei corpi d'armata avranno cura d'informarsi se nel rispettivo territorio vi siano comuni colpiti da malattie infettive (tifo, vaiuolo, morbillo, ecc.).

In caso affermativo daranno subito, se del caso, le necessarie disposizioni perchè possa essere sospesa in tempo la partenza per i distretti delle reclute appartenenti a tali comuni, indicando nello stesso tempo telegraficamente al Ministero (*Direzione generale leve e truppa*) il nome dei comuni infetti ed il numero approssimativo delle reclute che, per effetto della disposta sospensione della chiamata, non potranno raggiungere il distretto nel giorno fissato.

9. I comandanti dei corpi d'armata disporranno quindi perchè la chiamata delle reclute appartenenti ai comuni suaccennati (eccettuate, beninteso, quelle che risultassero malate) venga effettuata dopo che sarà ultimato l'invio ai corpi degli uomini dei distretti militari interessati e che i locali dei distretti stessi siano sgombri.

10. Una volta poi presentatesi alle armi, le reclute appartenenti ai comuni colpiti da malattie infettive dovranno essere tenute segregate in osservazione presso i distretti e sottoposte ad accurata visita medica. Verranno inoltre adottate a loro riguardo tutte quelle altre misure precauzionali che saranno giudicate più utili.

11. I comandanti dei corpi d'armata determineranno poi il giorno in cui le reclute in parola potranno essere inviate senza pericolo ai corpi.

In tale occasione i comandanti di tali corpi dovranno essere informati, per loro norma, dei provvedimenti adottati a riguardo delle reclute inviate in ritardo affinchè possano prendere quelle ulteriori misure profilattiche che ravviseranno opportune.

12. Le reclute le quali sono studenti regolari dell' istituto di scienze sociali di Firenze, dell' istituto agrario sperimentale di Perugia e dell' istituto tecnico superiore di Milano, potranno ottenere, per tale loro qualità, di essere ammesse a ritardare il servizio a mente dell'art. 120 della legge sul reclutamento, dovendo i detti istituti essere considerati assimilati alle università del regno, al pari di quelli indicati nel § 523 del regolamento sul reclutamento.

Potranno pure ottenere di essere ammesse a fruire dell'accennato beneficio quelle reclute che comprovino di essere studenti di università estere o di istituti stranieri di educazione superiore che, per l'importanza degli studi che vi si compiono, siano da considerarsi come assimilati alle nostre università. In questi casi però le relative domande, insieme coi prodotti certificati di studi, debitamente autenticati dalle autorità consolari italiane, dovranno dai comandanti di distretto essere inviati volta per volta al Ministero (*Direzione generale leve e truppa*) per le opportune determinazioni.

Inoltre, in applicazione dell'art. 34 della legge sulla emigrazione, potranno essere ammesse a ritardare la prestazione del servizio militare le reclute che si trovino come allievi interni in istituti del regno o della colonia Eritrea a compiere gli studi per le missioni (capo XIII dell' istruzione provvisoria per il servizio della leva all' estero, 1° giugno 1901).

Le reclute aventi obbligo di rispondere alla presente chiamata che aspirano al ritardo del servizio come studenti di università o di istituti assimilati ad università, ma che, quantunque siano domiciliate in un comune in cui è istituito tiro a segno, sono sprovviste del relativo requisito, possono tuttavia essere ammesse al ritardo del servizio purchè presentino, insieme al certificato di studi, il libretto da cui risulti che sono inscritte ad una società di tiro e si obblighino di provare prima della chiamata alle armi della classe 1882 di avere eseguite le prescritte lezioni e di avervi conseguita la voluta idoneità. — I comandanti dei distretti sono autorizzati a far luogo a tale concessione.

13. Analogamente a quanto fu stabilito col n. 13 della Circolare n. 174 del 1900, questo Ministero determina che i gio-

vani che hanno obbligo di rispondere all'attuale chiamata, i quali per una ragione qualunque non abbiano chiesta l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento che si inizieranno il 1° dicembre p. v., ove chiedano l'ammissione ai corsi che verranno istituiti nell'autunno del p. v. anno 1902 e comprovino di possedere i titoli di studio che per tale ammissione sono richiesti, siano lasciati in congedo illimitato provvisorio, per venire poi alle armi nei giorni che saranno stabiliti per coloro che verranno ammessi ai detti corsi dell'anno predetto.

Dovranno però essere avvertiti che anche l'ulteriore tempo che, per la concessione che loro vien fatta, passeranno in congedo illimitato provvisorio, non sarà computato nella ferma e che quindi al loro presentarsi alle armi nel p. v. anno avranno tutti gli obblighi di servizio sotto le armi derivanti dalla ferma per la quale sono stati arruolati; al riguardo dovranno firmare una dichiarazione nei seguenti termini, che sarà conservata dal rispettivo distretto di leva:

« Il sottoscritto dichiara di essere stato avvertito che l'ulteriore tempo passato in congedo illimitato provvisorio da oggi sino al 1° dicembre dell'anno 1902 quando si presenterà ad assumere servizio quale allievo ufficiale di complemento, non computa nella ferma cui è obbligato, di guisa che se per una ragione qualsiasi non assumesse la detta qualità di allievo ufficiale, o ne cessasse, dovrà compiere sotto le armi tutta intera la ferma che gli spetta per ragione di leva ».

Nel far luogo a tale concessione, i comandanti dei distretti avvertiranno che, in relazione al disposto degli articoli 4 e 11 della vigente legge sull'avanzamento, non debbono essere ammessi ai corsi allievi ufficiali quegli aspiranti che, per ragione della loro età, non potrebbero poi al termine del corso di istruzione conseguire la nomina a sottotenente di complemento. Pertanto a coloro che si trovino in tale condizione non dovrà essere fatta la concessione di cui al precedente comma, dovendo ritenersi non ammissibili ai corsi allievi ufficiali, come fu stabilito col n. 11 della Circolare n. 141 del corrente anno.

Coloro pei quali fossero in corso le pratiche per l'ammissione ai corsi allievi sergenti che si inizieranno il 1° gennaio p. v. o chiedessero l'ammissione nei corsi stessi presentando i prescritti documenti saranno parimenti lasciati in congedo.

14. In analogia a quanto è prescritto dal § 806*bis* del rego-

lamento sul reclutamento (*Appendice del 1891*), e conformemente a quanto fu già praticato nelle leve passate, le reclute della classe 1881, le quali facciano regolari e documentate domande di passaggio alla 3ª categoria a senso dell'art. 96 della legge sul reclutamento potranno dai comandanti di distretto essere lasciate in congedo illimitato provvisorio sino alla chiamata generale della classe, in attesa della risoluzione della loro domanda.

Si farà eccezione a questo provvedimento quando il diritto dipenda dall'applicazione dei numeri 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 93 della legge sul reclutamento, nel qual caso le reclute saranno chiamate alle armi ed assegnate e dirette senz'altro al corpo.

Avvertesi, però, che la disposizione di cui nel primo comma del presente numero non è applicabile alle reclute che abbiano fatto ricorso contro la decisione del Consiglio di leva, a senso dell'articolo 18 della legge predetta, e che vantino diritto alla assegnazione alla 3ª categoria esistente prima dell'apertura della sessione della leva sulla classe 1881.

Analogamente poi a quanto è prescritto dal n. 62 del regolamento per le licenze nel R. esercito, le reclute le quali comprovino di aver perduto uno dei genitori o la moglie da meno di sei mesi, saranno dai comandanti dei distretti lasciate in congedo illimitato provvisorio per la durata di 60 giorni a decorrere da quello in cui avrebbe dovuto aver luogo la loro presentazione alle armi.

15. Per evitare che talune reclute chiamate alle armi incorrano involontariamente, per ignoranza od altre cause, nella diserzione, il Ministero raccomanda ai comandanti dei distretti di provvedere colla massima sollecitudine affinchè quelle che non si fossero presentate entro il secondo giorno successivo a quello stabilito per la presentazione alle armi siano, la sera del giorno stesso, date in nota all'arma dei carabinieri reali, onde, se non ne siano impedite da legittimo motivo, possano essere fatte giungere al distretto prima che trascorrano cinque giorni dalla chiamata stessa.

16. Le reclute della classe 1881 e gli studenti ritardatari di classi precedenti che si presenteranno alle armi nel giorno fissato col n. 1 della presente Circolare potranno essere ammessi al volontariato di un anno in applicazione della legge n. 479 del 4 agosto 1895, facendone domanda e compiendo le relative pratiche entro il primo mese di servizio. Detta ammissione sarà però fatta soltanto pei corpi compresi nell'attuale chiamata, cioè a dire cavalleria, artiglieria da campagna (batterie), artiglieria a cavallo (batterie) e artiglieria da montagna.

Coloro che nell'atto della loro presentazione alle armi chiedano ed ottengano di essere ammessi al volontariato di un anno in altri corpi saranno invece rinviati in congedo illimitato provvisorio sino alla chiamata generale della classe 1881.

17. A mente di quanto è disposto col § 24 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento (*Atti* 160 del 1896 e 17 del 1898) le reclute della classe 1881 non confermate idonee presso il distretto per il servizio nelle armi a cavallo o nella artiglieria da montagna, o che risultino esuberanti alle quote stabilite, saranno senz'altro licenziate e provviste dei mezzi di viaggio, riconsegnando loro il foglio di congedo illimitato provvisorio ed avvertendole dell'obbligo che loro spetta di presentarsi nuovamente alle armi alla chiamata generale della classe. Per quanto concerne le reclute esuberanti alle quote fissate e da licenziarsi, si dovrà por mente che, pure facendo la scelta fra tutti i prenotati con le norme di cui al successivo n. 19, il numero delle dette reclute da licenziarsi risulti possibilmente ripartito in giusta proporzione fra i varî mandamenti.

Assegnazione ai corpi.

18. Le assegnazioni ai corpi saranno fatte in base alle tabelle numeriche d'assegnazione che il Ministero si riserva di inviare a ciascun distretto per mezzo dei comandanti di corpo d'armata e tenute presenti le disposizioni degli *Atti* 160 del 1896 e 17 del 1898.

Nelle quote fissate colle tabelle anzidette saranno dai distretti computati non solo gli uomini della leva sulla classe 1881, ma anche i ritardatari di leve precedenti che si presenteranno alle armi il 5 dicembre p. v.

19. Le dette assegnazioni, avendo luogo prima che sia fatta la designazione personale delle reclute della classe 1881 per la ferma di due e di tre anni, dovranno essere eseguite in modo che alla cavalleria ed all'artiglieria a cavallo siano possibilmente destinati soltanto uomini i quali, per avere un numero d'estrazione relativamente più basso, non debbano poi, presumibilmente, essere compresi tra quelli ai quali spetterà la ferma di due anni.

A tal fine questo Ministero ha determinato:

a) che alla cavalleria ed all'artiglieria a cavallo siano assegnati uomini che, oltre a possedere i requisiti richiesti, si trovino compresi nella prima metà del contingente di 1ª cate-

goria del rispettivo mandamento (cioè quelli che da una designazione provvisoria per la ferma di due anni fatta con le norme consuete risultino esclusi da questo beneficio) o provengano dai capilista (eccettuati, ben inteso, i rivedibili) ai quali nella leva della loro classe di nascita spettava l'obbligo di servizio di tre anni. Tra le reclute appartenenti alla detta prima metà del contingente, quelle con numero d'estrazione più basso, saranno a preferenza destinate alla cavalleria.

Nel caso che non fosse possibile di completare le quote stabilite per la cavalleria e per l'artiglieria a cavallo con uomini appartenenti alla prima metà del contingente, la deficienza risultante sarà poi ripianata in occasione della chiamata generale della classe con uomini aventi la ferma di tre anni, senza però tener conto dei vuoti che si verificheranno per rassegne presso i corpi o per altra causa, e ciò pel motivo che le quote preventive d'assegnazione vengono dal Ministero determinate tenendo calcolo dei vuoti anzidetti.

Alla massima indicata nei due comma precedenti, cioè che alla cavalleria ed all'artiglieria a cavallo non debbono essere destinati uomini appartenenti alla seconda metà del contingente, dovrà, beninteso, farsi eccezione per coloro che domandino di servire volontariamente in cavalleria, i quali anzi, in analogia al disposto col § 65 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento (*Atto* 160 del 1896), dovranno avere la precedenza nell'assegnazione all'arma stessa insieme a quelli di cui al n. 3 della presente Circolare. Detti individui assumeranno la ferma di tre anni, rilasciandone apposita dichiarazione scritta, da cui risulti che rinunciano alla eventuale assegnazione alla ferma di due anni che loro potesse spettare e la dichiarazione sarà poi inviata, insieme alle altre carte personali, ai comandanti dei corpi cui i richiedenti verranno assegnati. Queste reclute poi devono essere dimostrate, nel rendiconto di cui al successivo n. 39, insieme a quelle appartenenti alla prima metà del contingente;

b) che all'artiglieria da campagna e da montagna siano destinate tutte le rimanenti reclute a condizione che riuniscano le volute condizioni fisiche e professionali, e salvo ben inteso che non eccedano la quota prestabilita, nel quale caso si applicheranno loro le disposizioni indicate al n. 17 della presente Circolare.

In caso di insufficienza di uomini della 1ª metà del contingente si completeranno le quote fissate per l'artiglieria da campagna e da montagna con una maggiore assegnazione di quelli

della 2ª metà, e viceversa, in analogia al § 40, comma quarto, dell'istruzione complementare suindicata (*Atto* 160 del 1896).

Si dovrà poi tener presente che i capilista della classe 1881 quali mandati rivedibili dalla leva sulla classe 1880 debbono essere assegnati all'artiglieria da campagna e da montagna soltanto nel caso in cui le quote fissate non possano completarsi, facendo la scelta prima fra gli altri uomini della classe 1881 appartenenti alla 1ª metà del contingente e successivamentefra quelli della 2ª metà del contingente stesso.

Qualora invece i comandanti di distretto non possano, per insufficienza di elementi idonei per l'artiglieria da campagna e da montagna, fornire al completo la quota stessa, ripianeranno poi la deficienza cogli uomini che si presenteranno in occasione della chiamata generale della classe, senza tener conto alcuno dei vuoti che si verificheranno per rassegne presso i corpi o per altra causa, e ciò pel motivo indicato nel terzo comma del presente numero.

20. A parziale modificazione delle disposizioni contenute nel § 64 dell'*Atto* 17 del 1898 la statura minima degli uomini da destinarsi ai cavalleggeri è ridotta a m. 1,58.

Questo nuovo limite però deve intendersi come assoluto non essendo per esso ammessa la tolleranza di cui al § 40 dell'*Atto* 160 del 1896.

Alla scuola di cavalleria (squadroni palafrenieri) non saranno fatte assegnazioni di reclute.

21. Per facilitare il completamento delle quote stabilite per le armi a cavallo i comandanti di distretto si varranno della facoltà concessa dall'ultimo capoverso del § 40 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento (*Atto* 160 del 1896), di transigere cioè di uno o due centimetri sui limiti di statura prescritti, sia scendendo al disotto del minimo, sia superando il massimo fissato. Tale tolleranza, che, come si è detto, non è ammessa per la nuova statura minima stabilita pei cavalleggeri, non deve essere assolutamente superata per le altre specialità.

Quanto alle reclute aventi i difetti di cui al § 42 della citata istruzione (*Atto* 17 del 1898), i prefati comandanti terranno presente quanto è in proposito stabilito nel paragrafo medesimo, cioè che le dette agevolazioni concernenti la statura non debbono intendersi applicabili solo nel caso eccezionale che, per insufficienza di elementi idonei, non possano completarsi le quote stabilite, ma debbono invece considerarsi come fissate in via normale.

22. Essendosi constatato che parte delle reclute assegnate nelle decorse leve alla cavalleria non erano fornite di tutti i requisiti fisici all'uopo richiesti, questo Ministero invita i comandanti di distretto ad aver cura che nelle destinazioni a detta arma siano sempre e strettamente osservate le disposizioni contenute nel § 64 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento (*Atto* 17 del 1898) e specialmente che, allorquando si debbano superare i limiti di statura prestabiliti nei casi indicati nel precedente n. 21, non vengano assegnati ai reggimenti di cavalleria uomini di pesante corporatura.

Questo Ministero invita pure i comandanti di distretto a curare l'esatta osservanza delle disposizioni contenute nel § 41 dell'istruzione stessa (*Atto* 160 del 1896) per quanto riguarda specialmente la ripartizione fra i corpi delle reclute esercenti il mestiere di sarto e calzolaio.

23. Per le reclute le quali, a senso del § 121 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento (*Atti* 160 del 1896 e 17 del 1898), si presentino ad un distretto che non sia il proprio, il distretto di presentazione comunicherà al distretto di leva anche il rispettivo numero di estrazione, onde questo distretto, nella designazione del corpo al quale deve essere fatta l'assegnazione, possa tenerne il debito conto in relazione alle norme stabilite nel precedente n. 19. Il distretto di leva farà poi conoscere, quando ne sia il caso, al distretto di presentazione se, per essere state già completate le quote fissate, le reclute segnalate debbano essere rinviate in congedo illimitato provvisorio, a senso del n. 17.

24. Gli uomini della classe 1881 che comproveranno, mediante certificato, di esercitare uno dei mestieri indicati nel 3° comma del § 88 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento (*Atto* 17 del 1898) per l'assegnazione ai reggimenti d'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna quali operai di batteria, saranno avviati all'esperimento e destinati poi ai reggimenti stessi per la detta qualità, secondo i risultati dell'esperimento stesso e nei limiti fissati dalle tabelle numeriche d'assegnazione.

Si ometterà di segnalare al Ministero gli operai che esercitano il mestiere di meccanico e di aggiustatore meccanico, pei quali dovrebbero effettuarsi tali segnalazioni, destinandoli senza altro insieme con gli altri operai.

25. Gli uomini aventi obbligo di rispondere alla presente chiamata i quali chiedano l'ammissione nei corsi allievi ser-

genti o nei carabinieri reali e non ottengano poi o non accettino l'ammissione stessa, saranno, se confermati idonei, assegnati alla cavalleria o all'artiglieria a cavallo, da campagna o da montagna anche se sia già partito il contingente dei distretti pei corpi. Verificandosi tale circostanza, dovranno essere rinviati a casa altrettanti militari ai quali non sarebbe spettata l'assegnazione alle armi e specialità predette se gli uomini suaccennati non avessero chiesto l'ammissione nei corsi allievi sergenti o nei carabinieri.

Invio ai corpi.

26. L'invio dei militari ai corpi sarà fatto il giorno 9 dicembre p. v. in base agli ordini di movimento che saranno impartiti a ciascun comandante di distretto.

Disposizioni matricolari.

27. Per le reclute da rinviarsi in congedo illimitato provvisorio a senso del disposto dal n. 17 precedente, dovrà inscriversi a matricola, dopo la variazione di « Chiamato alle armi e giunto », quella seguente:

« Rinviato in congedo illimitato provvisorio coll'obbligo di ripresentarsi alle armi alla chiamata generale della classe 1881 (Circolare n. 160 del 1901) li . . . . . (*indicare la data del rinvio in congedo*). »

Disposizioni amministrative.

28. Pel ricevimento e il trattamento delle reclute chiamate alle armi e pel loro invio ai corpi, i distretti si atterranno alle norme del regolamento d'amministrazione (art. 325 e seg.), tenendo però conto di quanto è prescritto nell'allegato n. 4 della presente Circolare circa gli oggetti da distribuire alle reclute stesse.

29. Dove per l'ubicazione dei locali, o per altro motivo non si giudichi opportuno che le reclute vengano ripartite in più plotoni, i comandanti di distretto potranno disporre che sia costituito per esse un plotone solo.

30. Le reclute, che invece di presentarsi ai distretti nelle ore antimeridiane del giorno stabilito dal manifesto di chiamata si presentino nelle ore pomeridiane o nei giorni successivi senza poter giustificare il ritardo, perderanno il diritto

all'indennità di trasferta; perciò i distretti avvertiranno di rimborsare loro, quando ne sia il caso, soltanto la spesa di trasporto.

Nel caso che l'indennità fosse già loro stata anticipata dai sindaci, ne sarà ritenuto l'importo sugli assegni di trasporto che siano dovuti; e, qualora si trattasse di somma superiore, pel di più sarà dai distretti chiesto il rimborso ai corpi, cui gli uomini verranno inviati, i quali ne faranno oggetto di addebito agli individui.

31. Per le reclute che verranno rinviate alle case loro perchè non confermate idonee alle armi a cavallo o all'artiglieria da montagna o perchè esuberanti alla quota prescritta, i distretti richiederanno, per le spese di viaggio, la indennità fissa di lire 4,50, tanto per la venuta al distretto, quanto per il rinvio in congedo.

32. I comandanti di divisione, nei casi ritenuti assolutamente necessari, potranno provvedere perchè, oltre al personale di truppa di cui al 3° comma del § 2396 del regolamento d'amministrazione, siano pure temporaneamente comandati presso i distretti sottufficiali per il disbrigo dei maggiori lavori di scrittura inerenti all'amministrazione delle reclute chiamate alle armi.

33. Agli ufficiali dei corpi comandati a ricevere le reclute spetta, durante la permanenza ai distretti, la indennità di trasferta di 2ª categoria per non oltre i 10 giorni (§ 40 del regolamento sulle indennità eventuali).

34. Alla partenza delle reclute dai distretti, le coperte da campo loro distribuite saranno prese in regolare consegna, giusta il § 2424 del regolamento d'amministrazione, dai comandanti dei drappelli (ufficiali e graduati di truppa in accompagnamento), i quali firmeranno all'uopo un buono da staccarsi da apposito registro a madre-figlia (allegato n. 7) e la correlativa matrice. Sul buono l'ufficiale di magazzino apporrà contemporaneamente il suo *visto*.

Per le reclute avviate ai corpi isolatamente, il buono sarà firmato dalle reclute stesse, o, quando siano due o più, da quella incaricata delle funzioni di capo-drappello (§ 2448 ivi).

Il numero delle coperte distribuite dovrà inoltre essere notato in tutte lettere, sui *Ruolini di marcia*.

35. Avvenuta la partenza delle reclute, i distretti di 2ª classe invieranno tosto i buoni delle coperte al rispettivo distretto del capoluogo di divisione, il quale compilerà e trasmetterà, a sua volta, ai corpi interessati le richieste di scarico mod. 235 *B*

per tutte le coperte distribuite, avvertendo che vi siano indicate distintamente per ciascun distretto.

Colle richieste saranno pure trasmessi i buoni rilasciati dai drappelli, che verranno conservati presso i corpi.

36. Giunti gli uomini a destinazione e ritirate le coperte, i corpi si accerteranno, colla scorta dei ruolini di marcia, che non ne manchi alcuna, faranno riparare quelle che risultino guaste per malvolere od incuria e addebiteranno ai responsabili la spesa di tali riparazioni, come pure l'importo delle coperte che fossero andate smarrite o divenute inservibili per colpa degli individui (§ 1770 ivi).

Ricevute poi le richieste di scarico delle coperte, i corpi assumeranno in carico l'intera quantità ivi risultante e contemporaneamente si daranno scarico di quelle state addebitate alle reclute.

Successivamente le coperte saranno poi dai corpi versate ai distretti più vicini, i quali, secondo che è disposto dall'*Atto* 289 della *Raccolta*, dovranno provvedere, a spese della propria massa generale, per le riparazioni che vi occorrano e promuovere l'autorizzazione di scarico di quelle non più atte al servizio.

37. Nell'inviare ai sindaci il manifesto di chiamata alle armi a senso del precedente n. 4, i comandanti di distretto avvertiranno i sindaci stessi che dovranno indicare in tempo debito al capo della stazione ferroviaria di partenza il numero degli uomini che si varranno della ferrovia, affinchè possa predisporre gli occorrenti mezzi di trasporto.

I comandanti dei distretti avranno inoltre cura di avvertire i sindaci che per le eventuali anticipazioni accordate ai militari per spese di viaggio, oltre a consegnare al capo drappello (con obbligo di rimetterlo subito al distretto, appena giunto) un elenco di coloro che hanno ricevuta l'anticipazione colla indicazione della somma data ad ognuno, come è prescritto dal n. 29 delle istruzioni per l'invio ai distretti degli inscritti di di leva (ottobre 1898), dovranno far cenno della consegna di tale elenco e dell'importo complessivo delle somme anticipate sul foglio di congedo del capo drappello medesimo.

I comandanti di plotone, nel fare poi il pagamento ai militari delle indennità di viaggio a mente del § 2412 del regolamento d'amministrazione, avvertiranno in particolar modo di accertarsi, colla scorta degli elenchi nominativi presentati dai capi drappello e delle annotazioni apposte sui fogli di congedo, ed anche mediante interrogazioni da farsi individuo per indi-

viduo, delle somme state anticipate dai sindaci per poterne effettuare subito la ritenuta.

38. Ad agevolare le reclute nelle spedizioni degli oggetti di vestiario, che volessero fare alle famiglie, i comandi dei corpi porranno a loro disposizione un locale e l'occorrente per fare pacchi postali o ferroviari, e le faranno altresì consigliare ed aiutare da graduati.

Il vestiario e la biancheria dovranno essere ben disinfettati o lavati, e, nel fare i pacchi, si dovrà adoprare carta forte o tela.

La spedizione dei pacchi sarà fatta dalle reclute a loro spese. Soltanto, se talune di esse fossero sprovviste di mezzi, i comandanti di corpo faranno loro anticipare la somma necessaria dai comandanti di compagnia sul fondo permanente, e questi ne faranno poi la ritenuta sul soldo.

I comandanti di compagnia cureranno che per gli oggetti da somministrarsi alle reclute per le spedizioni, come carta, tela, ceralacca, ecc., le spese siano più ch'è possibile limitate.

Rendiconto delle assegnazioni.

39. Il giorno 15 dicembre ciascun comandante di distretto riferirà a questo Ministero (*Direzione generale leve e truppa*) sul risultato della presente chiamata, trasmettendo uno o due prospetti numerici, conformi agli uniti allegati 5 e 6, secondo che il distretto stesso ha fornito reclute soltanto ai corpi a cavallo, ovvero a questi ed all'artiglieria da montagna.

Con apposita annotazione al primo dei detti prospetti si indicherà poi quante tra le reclute presentatesi furono riconosciute affette dai difetti di cui al § 42 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento (*Atto* 17 del 1898) ed in quale proporzione furono ripartite tra i reggimenti delle armi a cavallo.

Con altra annotazione ai prospetti stessi si indicherà altresì il numero delle reclute alle quali non sarà stata corrisposta l'indennità di trasferta, a mente di quanto è stabilito nel n. 30, ed il numero di sarti e calzolai assegnati ad ogni corpo, in relazione all'avvertenza di cui al precedente n. 22.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

ALLEGATO N. 1

Comando del distretto militare di . . . . . .

MANIFESTO

per la chiamata alle armi delle reclute di 1ª categoria della classe 1881 riconosciute idonee per le armi a cavallo e per l'artiglieria da montagna nella visita avanti ai consigli di leva.

1. D'ordine del Ministro della guerra pel dì 5 dicembre p. v. sono chiamate alle armi le reclute di 1ª categoria della classe 1881 dichiarate idonee per la cavalleria, l'artiglieria a cavallo (meno il treno), l'artiglieria da campagna (meno il treno) e l'artiglieria da montagna, e per le quali nella visita passata innanzi al consiglio di leva fu posto sul foglio di congedo illimitato provvisorio la annotazione: *abile armi a cavallo* ovvero *abile artiglieria da montagna*.

2. Sono escluse dalla presente chiamata:

a) quelle delle reclute di cui nel numero precedente che, sebbene prenotate per le armi a cavallo e per l'artiglieria da montagna:

risultino ascritte alla ferma di un anno quali rivedibili di due leve precedenti;

aspirino all'assegnazione al genio in qualità di telegrafisti o di ferrovieri, ovvero alle compagnie di sanità militare in qualità di aiutanti e che, non più tardi del giorno 20 novembre, facciano pervenire a questo comando un certificato dal quale risulti che sono telegrafisti-trasmettitori al servizio dello Stato o delle ferrovie ordinarie, ovvero macchinisti, fochisti o frenatori al servizio delle ferrovie ordinarie o ridotte, od infine laureati in medicina, farmacisti patentati o studenti che hanno compiuto con buon successo il 3° corso della scuola di farmacia, od ecclesiastici insigniti degli ordini maggiori (da suddiacono in su). Il detto certificato deve essere rilasciato dalle amministrazioni presso le quali le reclute prestarono o prestano servizio, pei telegrafisti-trasmettitori e per gli operai ferroviari; dalle università nelle quali conseguirono il diploma professionale od il certificato di studio, per i medici, i farmacisti e gli studenti di farmacia di cui sopra;

e dalle competenti autorità ecclesiastiche, per gli ecclesiastici insigniti degli ordini maggiori;

b) quelle delle reclute di cui nel numero precedente che, sebbene prenotate per le armi a cavallo, appartengono a comuni di *reclutamento* delle truppe alpine (comuni montani, da considerarsi come montani e di collina). Non saranno però comprese in tale esclusione le reclute appartenenti ai distretti di *complemento* di tali truppe, cioè ai distretti di Aquila, Chieti, Genova, Massa, Parma, Piacenza, Solmona, Teramo e Varese.

3. Potranno invece essere ammesse alla presente chiamata quelle reclute della classe 1881 che, pur non essendo nella chiamata stessa comprese, facciano domanda di ammissione alla partenza anticipata con assegnazione all'arma di cavalleria ovvero all'artiglieria da campagna (batterie), all'artiglieria a cavallo (batterie) ed all'artiglieria da montagna.

Quelle delle reclute anzidette che aspirino ad essere assegnate alla cavalleria e ne abbiano i requisiti, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da cui risulti che rinunciano all'eventuale assegnazione alla ferma di anni due che loro potesse spettare. Invece le reclute aspiranti a prestare servizio nelle altre armi e specialità comprese nella presente chiamata potranno esservi destinate senza bisogno di rilasciare alcuna dichiarazione relativa alla ferma, qualora, beninteso, posseggano i voluti requisiti fisici e non siano vincolate alla ferma di un anno, nel qual caso non potranno ottenere la chiesta assegnazione.

4. Per nessun titolo verranno accordate proroghe alla presentazione alle armi e le domande che a tale scopo venissero fatte resteranno prive di risposta.

5. Coloro che ritarderanno a presentarsi, saranno tradotti a questo comando per mezzo dell'arma dei carabinieri reali.

Se il ritardo a presentarsi oltrepassasse i cinque giorni dopo quello stabilito nel presente manifesto, incorreranno nel reato di diserzione e saranno deferiti all'autorità giudiziaria militare; se il ritardo sarà minore di cinque giorni, verranno puniti disciplinarmente.

6. Gli infermi dovranno comprovare l'impossibilità di obbedire alla chiamata, trasmettendo a questo distretto militare apposite attestazioni mediche confermate dal sindaco.

Perdurando le infermità, le attestazioni dovranno essere rinnovate di quindici in quindici giorni.

7. Le reclute che si trovano *nel comune in cui ha sede questo distretto militare*, dovranno presentarsi direttamente a questo comando, col foglio provvisorio di congedo illimitato di cui furono provviste, nelle *prime ore del mattino* del giorno 5 dicembre p. v.

Tutte le altre si presenteranno in tempo opportuno al sindaco del comune di residenza per essere riunite in drappelli ed avviate, per ferrovia (1) o per via ordinaria, a questo comando, a cui dovranno presentarsi munite del loro foglio provvisorio di congedo illimitato.

8. Le reclute chiamate sotto le armi che avessero smarrito il foglio provvisorio di congedo illimitato, dovranno sempre presentarsi al sindaco del comune di residenza, il quale, accertatosi della loro identità, le munirà di analogo foglio di riconoscimento che tenga luogo di quello.

9. Le reclute che risiedono in un comune che non sia quello a cui appartengono per fatto di leva, nel presentarsi, insieme alle altre, al sindaco del comune di residenza, avranno cura di farsi apporre il *visto per la partenza* sul foglio provvisorio di congedo, affinchè possano poi ricevere da questo distretto le indennità di cui al n. 12 del presente manifesto.

10. Quando esista ferrovia, i drappelli di reclute dei comuni che distano da questo distretto 25 chilometri o più, riceveranno dal sindaco del comune di residenza gli scontrini pel trasporto a tariffa militare e la spesa relativa sarà poi rimborsata alle reclute da questo distretto.

Possono pure approfittare della ferrovia, quando esista, le reclute che per recarsi a questa sede debbono percorrere una distanza inferiore a 25 chilometri. In tal caso richiederanno al sindaco del comune di residenza, lo scontrino pel viaggio a tariffa militare; ma la spesa relativa sarà interamente a loro carico e non verrà perciò rimborsata da questo distretto (2).

11. I sindaci regoleranno la partenza delle reclute chiamate alle armi in modo che, tenuto conto della strada che debbono percorrere, giungano possibilmente a questo distretto nelle ore antimeridiane del 5 dicembre p. v.

I sindaci stessi, qualora dovessero fare eventuali anticipazioni alle reclute chiamate, osserveranno strettamente le disposizioni contenute nell'art. 6 delle istruzioni per l'invio ai distretti degli inscritti di leva (ottobre 1898).

12. Tosto giunte a questo distretto, le reclute chiamate alle armi riceveranno, oltre il rimborso delle spese di trasporto, cui abbiano

---

(1) I distretti che hanno sotto la loro giurisdizione comuni separati dal mare, *aggiungeranno anche le parole* « per mare ».

(2) I distretti che hanno sotto la loro giurisdizione comuni separati dal mare, *aggiungeranno*:

« Per le traversate di mare i militari saranno sempre provvisti degli scontrini per fare il viaggio sui piroscafi, e la relativa spesa sarà poi rimborsata da questo distretto qualunque sia la distanza percorsa. »

diritto a senso del n. 10, anche l'indennità di trasferta loro dovuta per le giornate di viaggio.

Riceveranno però soltanto metà dell'indennità di trasferta pel giorno della loro presentazione:

a) quelle che si trovano alla sede di questo comando o provengono da altri comuni di questo stesso mandamento;

b) quelle residenti in altri mandamenti, le quali, contrariamente alle disposizioni contenute nei numeri 7 e 9 del presente manifesto, si presentano direttamente a questo distretto senza il *visto per la partenza*.

Tali indennità saranno però pagate soltanto alle reclute che si presenteranno a questo comando nelle ore antimeridiane del 5 dicembre p. v. Quelle che si presenteranno nelle ore pomeridiane, ovvero nei giorni successivi, e non potranno dimostrare che il ritardo avvenne indipendentemente dalla loro volontà, non riceveranno indennità di trasferta.

13. Le reclute della classe 1881 e gli studenti ritardatari di classi precedenti che si presenteranno alle armi nel giorno fissato col presente manifesto potranno essere ammessi al volontariato di un anno in applicazione della legge n. 479 del 4 agosto 1895, facendone domanda e compiendo le pratiche relative entro il primo mese di servizio. Detta ammissione sarà però concessa soltanto pei corpi compresi nell'attuale chiamata, cioè a dire cavalleria, artiglieria da campagna (batterie), artiglieria a cavallo (batterie) e artiglieria da montagna.

Coloro che nell'atto della loro presentazione alle armi chiedano ed ottengano di essere ammessi al volontariato di un anno in altri corpi saranno invece rinviati in congedo illimitato provvisorio sino alla chiamata generale della classe 1881.

14. Gli uomini chiamati alle armi che aspirano al ritardo del servizio come studenti d'università o di istituti assimilati ad università o come allievi interni d'istituti per le missioni del regno e della colonia Eritrea, i quali non abbiano compiute le pratiche per ottenere l'ammissione al ritardo del servizio prima del giorno fissato per la loro presentazione, hanno l'obbligo di presentarsi come tutti gli altri chiamati, salvo a produrre poi la domanda pel ritardo, o durante la loro permanenza al distretto al comandante del medesimo, o anche al comandante del corpo al quale fossero stati assegnati.

15. Le reclute le quali sono studenti regolari dell'istituto di scienze sociali di Firenze, dell'istituto agrario sperimentale di Perugia e dell'istituto tecnico superiore di Milano, potranno ottenere, per tale loro qualità, di essere ammesse a ritardare il servizio a mente dell'art. 120 della legge sul reclutamento, dovendo tali istituti essere considerati

assimilati alle università al pari di quelli indicati nel § 523 del relativo regolamento.

Potranno pure ottenere di essere ammesse a fruire dell'accennato beneficio quelle reclute che comprovino, mediante presentazione di certificati di studi debitamente autenticati dalle autorità consolari italiane, di essere studenti di università estere o di istituti stranieri di educazione superiore che, per l'importanza degli studi che vi si compiono, siano da considerarsi come assimilati alle università del regno.

16. Le reclute aventi obbligo di rispondere alla presente chiamata che aspirano al ritardo del servizio come studenti di università o di istituti assimilati ad università, ma che, quantunque siano domiciliati in un comune in cui è istituito tiro a segno, sono sprovviste del relativo requisito, possono tuttavia essere ammesse al ritardo del servizio purchè presentino, insieme al certificato di studi, il libretto da cui risulti che sono inscritte ad una società di tiro e si obblighino di provare prima della chiamata alle armi della classe 1882 di avere eseguite le prescritte lezioni e di avervi conseguita la voluta idoneità.

17. Gli uomini che hanno obbligo di rispondere all'attuale chiamata, i quali non avendo chiesta l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento che saranno iniziati col 1° dicembre p. v. domandino di essere assegnati ai corsi che verranno istituiti nell'autunno del p. v. anno e comprovino di possedere i titoli di studio all'uopo richiesti e siano per età in condizione di poter, dopo i corsi, essere nominati sottotenenti di complemento, saranno lasciati in congedo illimitato provvisorio per venire poi alle armi nei giorni che verranno stabiliti per gli ammessi ai detti corsi nell'autunno del prossimo anno.

Coloro per i quali fossero in corso le pratiche per l'ammissione ai corsi allievi sergenti che s'inizieranno il 1° gennaio p. v. o chiedessero l'ammissione nei corsi stessi presentando i prescritti documenti, saranno parimenti lasciati in congedo.

18. Le reclute che aspirano ad essere assegnate all'arma di artiglieria come operai di batteria, sono avvertite che devono provvedersi, per presentarlo a questo distretto, di un certificato rilasciato dal sindaco del proprio comune o dal direttore dell'amministrazione, opificio o stabilimento cui furono addette, da cui risulti il mestiere da esse esercitato.

19. Nel caso che due fratelli abbiano obbligo di presentarsi contemporaneamente alle armi, per effetto dell'attuale chiamata, il più giovane di essi potrà chiedere ed ottenere dal distretto, quando il fratello maggiore sia confermato idoneo, di ritardare la sua presentazione fino a che quest'ultimo abbia compiuto un periodo d'istruzione e possa quindi ottenere l'invio in congedo illimitato per anticipazione, a norma delle disposizioni vigenti.

Qualora, invece, al più giovane sia applicabile la disposizione del § 692 dell'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, come decaduto dal diritto all'assegnazione alla 3ª categoria, spetterà il rinvio in congedo illimitato provvisorio al più anziano fino a che il detto fratello più giovane abbia compiuto un periodo di istruzione.

20. Gli uomini chiamati per effetto del presente manifesto che risultassero esuberanti alla quota d'assegnazione stabilita per le armi a cavallo e per l'artiglieria da montagna o che non fossero confermati idonei presso questo comando per il servizio nelle armi e specialità stesse, saranno rinviati in congedo illimitato provvisorio con obbligo di presentarsi nuovamente sotto le armi alla chiamata generale degli uomini della classe 1881.

21. La pubblicazione di questo manifesto impone a tutti i chiamati l'obbligo di obbedire e non sarà tenuto per valida discolpa il pretesto di non aver ricevuto personalmente l'ordine di partire.

. . . . . addì . . . . . 1901.

Il Comandante del distretto

ALLEGATO N. 2

Comando del distretto militare di . . .

Leva sulla classe dei giovani nati nell'anno 1881.

PRECETTO *di presentazione per la chiamata alle armi.*

Il sottoscritto comandante del distretto militare di . . . . . intima a (*cognome e nome*), recluta di 1ª categoria della classe suddetta, del comune di . . . . . , di presentarsi nelle prime ore del mattino del giorno 5 dicembre 1901 a questo comando, od al comando del distretto di residenza se nel momento della chiamata trovisi nel territorio di altro distretto, per essere, se confermato idoneo per la cavalleria, l'artiglieria da campagna, l'artiglieria a cavallo o l'artiglieria da montagna, per le quali è stato prenotato nella visita presso il consiglio di leva, assegnato e diretto ad un corpo di tali armi.

Il presente precetto impone all'individuo chiamato con esso alle armi, l'obbligo di obbedire a tutti gli effetti delle leggi e dei regolamenti militari. In caso di disobbedienza, senza sufficienti motivi, esso sarà dichiarato disertore e come tale punito a termine del codice penale del R. esercito.

. . . addì . . . . 1901.

Il Comandante del distretto militare.

ALLEGATO N. 3

Comando del distretto militare di . . . . .

Leva sulla classe dei giovani nati nell'anno 1881.

Al signor Comandante
della stazione dei carabinieri reali
di . . . . .

ELENCO *delle reclute di 1ª categoria della classe suddetta, che, essendo state prenotate come idonee per la cavalleria, l'artiglieria da campagna, l'artiglieria a cavallo o l'artiglieria da montagna nella visita presso il Consiglio di leva, sono chiamate sotto le armi pel giorno 5 dicembre 1901, e delle quali viene trasmesso, per la consegna ai titolari, il precetto di presentazione.*

AVVERTENZE.

1. Il presente elenco viene trasmesso in duplice copia ed il comandante della stazione dei reali carabinieri a cui viene trasmesso, è invitato a provvedere colla maggiore sollecitudine perchè i precetti siano consegnati alla persona dei titolari.

Qualora per l'assenza dei titolari non potessero venire ad essi intimati i precetti, questi saranno rilasciati nella casa di loro abitazione, e, quando ciò non fosse possibile, affissi alla porta dell'abitazione stessa od all'albo pretorio.

Nello stesso tempo il comandante della stazione si informerà del luogo in cui dimora il titolare del precetto ed immediatamente scriverà al comandante della competente stazione onde informi il detto titolare dell'obbligo che gli incombe di presentarsi al distretto militare di residenza nel giorno indicato nel relativo precetto.

2. Del modo della avvenuta consegna i comandanti di stazione faranno risultare su ambedue le copie degli elenchi e cureranno che una di esse copie sia restituita a questo comando di distretto in modo che vi giunga non più tardi del giorno 2 dicembre 1901.

Il Comandante del distretto militare.

ALLEGATO N. 4

ELENCO *degli oggetti che debbono essere distribuiti alle reclute dai distretti militari.*

DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	Cavalleria	Artiglieria da campagna ed a cavallo (esclusi il treno)	Artiglieria da montagna
Asciugatoi	1	1	1
Berretti guarniti	1	1	1
Cucchiai di ferro	1	1	1
Gavette di lamiera grandi	»	»	1
Gavette di lamiera piccole	1	1	»
Sacchetti per arnesi di vestiario fuori uso	1	1	1
Tasche per pane con correggia	»	1	1
Tazze di latta	1	1	1

AVVERTENZE.

1. Alle reclute che per ragioni d'igiene ne avessero necessità, sarà altresì distribuito *1 farsetto a maglia.* Potranno pur essere somministrati a coloro che ne avessero assoluto bisogno, per ragioni di proprietà: *1 camicia, 1 pantalone di tela* (da far indossare sopra quello da borghese), *1 paio pezzuole per piedi*, nonchè *1 paio scarpe comuni* possibilmente delle ultime classi. In qui casi speciali in cui sia ritenuto indispensabile per ragioni di proprietà, potrà anche somministrarsi alle reclute una giubba di tela (da far portare su quella borghese) e con essa, ove occorra, una cravatta per collo.

2. Alle reclute destinate all'artiglieria a cavallo, verranno distribuiti berretti comuni.

3. Per il prelevamento degli oggetti da distribuire alle reclute, i distretti si atterranno alle seguenti norme:

a) tutti indistintamente i berretti per l'artiglieria da montagna verranno prelevati dai più vicini centri di questa specialità; quelli invece per le altre specialità dell'arma d'artiglieria e per la cavalleria dai depositi dei reggimenti cui devono essere inviate le reclute, tenendo però conto dell'eccezione di cui al n. 2;

b) i berretti potranno anche essere consegnati dai corpi, previo accordo coi distretti, al personale incaricato di ricevere le reclute e

distribuiti per conto diretto dei corpi stessi; in questo caso i berretti dovranno essere forniti dei rispettivi fregi;

c) gli altri oggetti, d'uso comune, dovranno essere prelevati dai più vicini depositi di fanteria o bersaglieri e solo nel caso che questi non fossero provvisti delle *gavette di lamiera grandi*, occorrenti per la distribuzione a farsene ai militari assegnati all'artiglieria da montagna, i distretti ne eseguiranno il prelevamento dai più vicini centri di mobilitazione di detta specialità o da quelli degli alpini.

I distretti di Bologna, Mantova, Piacenza e Verona, nonchè quelli di Cagliari e Sassari, si atterranno, ove occorra, per le altre robe da armi speciali alle particolari disposizioni state loro impartite.

4. I depositi di fanteria e bersaglieri, *che ne fossero forniti in esuberanza al bisogno*, potranno somministrare ai distretti oggetti di corredo usati, purchè siano in conveniente stato e, per ogni specie, della stessa classe d'uso.

5. Il *libretto personale* continuerà ad essere somministrato dai distretti, com'è prescritto dal 3° comma del § 2423 del Regolamento di amministrazione.

6. Per il prelevamento da parte dei distretti, delle scarpe di classe che potessero occorrere e per il versamento delle medesime da parte dei corpi cui vengono avviate le reclute, saranno seguiti procedimenti analoghi a quelli che erano prescritti pei pantaloni di panno nelle Circolari litografate n. 33 del 19 ottobre 1898 e n. 5 del 10 febbraio 1899 (*Divisione vestiario*).

7. Avuto riguardo al limitato equipaggiamento assegnato alle reclute, i distretti distribuiranno la *coperta da campo* anche a quelle che, per recarsi a destinazione, non abbiano da fare traversate di mare o passare notti in ferrovia.

ALLEGATO N. 5

Distretto militare di . . . . . .

RENDICONTO *della chiamata alle armi e della assegnazione ai corpi delle reclute di 1ª categoria della classe 1881 riconosciute idonee per le armi a cavallo nella visita avanti i consigli di leva.*

Reclute prenotate nella visita avanti ai consigli di leva .		
Reclute esonerate dalla chiamata a senso dei n. 2, 13 e 14 della Circolare n. 160 del 1901		
Differenza rappresentante il numero delle reclute chiamate		
Reclute presentatesi alle armi benchè non prenotate. .		
Totale		
Reclute che non risposero alla chiamata		
Differenza rappresentante il numero delle reclute presentatesi alle armi.		
Reclute riformate o mandate rivedibili in rassegna speciale		
Reclute non confermate idonee per le armi a cavallo		
Reclute confermate idonee c. s. ma non assegnate perchè esuberanti alla quota		
Differenza rappresentante il numero delle reclute assegnate alle armi a cavallo		

Le dette . . . . . reclute furono ripartite come appresso:

CORPI	Quota preventivamente stabilita			Quota effettivamente assegnata		
	2ª metà conting.	1ª metà conting	Totale	2ª metà conting.	1ª metà conting.	Totale
... reggimento cavalleria .						
... reggimento cavalleria .						
... reggimento artiglieria da campagna (operai .						
... reggimento artiglieria da campagna (batterie						
Reggimento artiglieria a cavallo (brigat... in . . . . .) (operai .						
Reggimento artiglieria a cavallo (brigat... in . . . . .) (batterie						
Totali . . .						

. . . . . 1901.

Il Comandante del distretto militare

ALLEGATO N. 6

Distretto militare di . . . . . .

RENDICONTO *della chiamata alle armi e della assegnazione ai corpi delle reclute di 1ª categoria della 1881 riconosciute idonee per l'artiglieria da montagna nella visita avanti ai consigli di leva.*

Reclute prenotate nella visita avanti ai consigli di leva .		
Reclute esonerate dalla chiamata a senso dei n. 2, 13 e 14 della Circolare n. 160 del 1901		
Differenza rappresentante il numero delle reclute chiamate		
Reclute presentatesi alle armi benchè non prenotate. .		
Totale		
Reclute che non risposero alla chiamata		
Differenza rappresentante il numero delle reclute presentatesi alle armi		
Reclute riformate o mandate rivedibili in rassegna speciale		
Reclute non confermate idonee per l'artiglieria da montagna		
Reclute confermate idonee c. s. ma non assegnate perchè esuberanti alla quota		
Differenza rappresentante il numero delle reclute assegnate all'artiglieria da montagna		

Le dette . . . . . reclute furono ripartite come appresso:

CORPI		Quota preventivamente stabilita			Quota effettivamente assegnata		
		2ª meta conting.	1ª meta conting.	Totale	2ª meta conting.	1ª meta conting.	Totale
Reggimento artiglieria da montagna (brigat... in . . . . .)	operai .						
	batterie						
Totale . . .							

. . . . . 1901.

Il Comandante del distretto militare

ALLEGATO N. 7.

BUONO PER LA DISTRIBUZIONE DI COPERTE DA CAMPO

N. . . . d'ordine

Buono per N. (1) . . . . . coperte da campo ricevute per le reclute della classe 1881 assegnate al (2) . . . . . che partono alla volta di . . . . . sede del riparto cui furono destinate.

Stato d'uso delle coperte.

Nuove N. . . . Buone N. . . . Mediocri N. . . .

A . . . li . . . 1901

IL CAPO DRAPPELLO (3)

N. . . . d'ordine

Buono per N. (1) . . . . . coperte da campo ricevute per le reclute della classe 1881 assegnate al (2) . . . . . che partono alla volta di . . . . . sede del riparto cui furono destinate.

Stato d'uso delle coperte.

Nuove N. . . . Buone N. . . . Mediocri N. . . .

A . . . li . . . 1901

IL CAPO DRAPPELLO (3)

N. . . . d'ordine

Buono per N. (1) . . . . . coperte da campo ricevute per le reclute della classe 1881 assegnate al (2) . . . . . che partono alla volta di . . . . . sede del riparto cui furono destinate.

Stato d'uso delle coperte.

Nuove N. . . . Buone N. . . . Mediocri N. . . .

A . . . li . . . 1901

IL CAPO DRAPPELLO (3)

N. . . . d'ordine

DISTRETTO MILITARE DI . . . . . .

Buono per N. (1) . . . . . coperte da campo ricevute per le reclute della classe 1881 assegnate al (2) . . . . . che partono alla volta di . . . . . sede del riparto cui furono destinate.

Stato d'uso delle coperte.

Nuove N. . . . Buone N. . . . Mediocri N. . . .

A . . . li . . . 1901

IL CAPO DRAPPELLO (3)

V. L'UFFICIALE DI MAGAZZINO (4)

N. . . . d'ordine

DISTRETTO MILITARE DI . . . . . .

Buono per N. (1) . . . . . coperte da campo ricevute per le reclute della classe 1881 assegnate al (2) . . . . . che partono alla volta di . . . . . sede del riparto cui furono destinate.

Stato d'uso delle coperte.

Nuove N. . . . Buone N. . . . Mediocri N. . . .

A . . . li . . . 1901

IL CAPO DRAPPELLO (3)

V. L'UFFICIALE DI MAGAZZINO (4)

N. . . . d'ordine

DISTRETTO MILITARE DI . . . . . .

Buono per N. (1) . . . . . coperte da campo ricevute per le reclute della classe 1881 assegnate al (2) . . . . . che partono alla volta di . . . . . sede del riparto cui furono destinate.

Stato d'uso delle coperte.

Nuove N. . . . Buone N. . . . Mediocri N. . . .

A . . . li . . . 1901

IL CAPO DRAPPELLO (3)

V. L'UFFICIALE DI MAGAZZINO (4)

(1) In tutte lettere. — (2) Corpo. — (3) Grado, cognome, nome e corpo a cui appartiene.
(4) Presso i distretti di 2ª classe firmerà in tale qualità l'ufficiale di amministrazione.

N.B. — Questi stampati saranno distribuiti dal reclusorio militare di Savona gratuitamente. I distretti che ne abbisognino ne faranno richiesta al reclusorio medesimo.

N. **161**. — **Visita medica degli aspiranti al concorso per la nomina a medici di 2ª classe nel corpo sanitario militare marittimo.** — (Direzione generale leve e truppa). — 7 novembre.

In seguito ad accordi presi col Ministero della marina, questo Ministero ha determinato che coloro i quali intendano di presentarsi al concorso per la nomina a medico di seconda classe nel corpo sanitario militare marittimo, concorso stato aperto il 25 dello scorso mese, possano, analogamente a quanto fu disposto colle Circolari n. 162, 185 e 209 del 1898 e colla Circolare n. 91 del 1900, essere sottoposti a visita medica presso i comandi di distretto militare, nella cui sede esista un ufficiale medico, nonchè presso tutti i comandi dei corpi del R esercito, e ciò senza che occorra una speciale richiesta delle autorità marittime.

Tanto pei criteri da seguire nelle visite, quanto pel rilascio dei certificati riflettenti l'esito delle visite stesse, i comandi predetti si atterranno alle norme indicate nelle Circolari avanti accennate.

Le spese di viaggio per l'andata ai distretti o ai corpi e pel ritorno saranno, conformemente pure a quanto fu stabilito nelle dette Circolari, ad esclusivo carico degli interessati.

Il Ministro — C. di S. Martino.

N. **162**. — **Concorso a posti di aiutante ragioniere geometra del genio militare.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 7 novembre.

1. È aperto un concorso ad esami per la nomina di n. 20 aiutanti ragionieri geometri del genio militare con l'annuo stipendio di L. 1500.

2. Tale concorso avrà luogo in base alle norme ed ai programmi pubblicati con l'*Atto* 202 del *Giornale militare* del corrente anno.

3. Le domande di ammissione dovranno essere consegnate non più tardi del 26 dicembre p. v. alle autorità indicate nel n. 4 dell'*Atto* succitato.

4. Dette autorità, previo un esame sommario delle domande stesse per riconoscerne la regolarità, le trasmetteranno a questo Ministero mano a mano che le riceveranno, e non accetteranno quelle che fossero presentate dopo il termine sopraindicato.

Non si terrà conto delle domande che pervenissero al Ministero direttamente.

5. Gli esami in iscritto avranno luogo entro il mese di gennaio p. v. presso le direzioni del genio di Torino, Genova, Milano, Verona, Venezia, Bologna, Firenze, Ancona, Roma, Napoli, Bari, Palermo, Messina e la sottodirezione autonoma di Cagliari. Gli esami orali verranno dati in Roma.

6. I concorrenti sono posti in avvertenza che, se verranno nominati all'impiego di cui trattasi non potranno invocare in loro favore le leggi ora esistenti sulle pensioni, ma soltanto le norme che regoleranno la instituenda Cassa di previdenza.

Il Ministro — C. di S. Martino.

N. **163**. — **Distribuzione di cavalli d'agevolezza**. — (Direzione generale fanteria e cavalleria). — 7 novembre.

Gli ufficiali descritti nell'elenco che fa seguito alla presente Circolare sono ammessi a prelevare un cavallo d'agevolezza presso il reggimento di cavalleria per ciascuno indicato, nella distribuzione generale che avrà luogo il 23 corrente mese giusta le norme contenute nell'*Atto* 179 del 1899 modificato dall'*Atto* 177 del corrente anno.

Gli ufficiali che preleveranno detti cavalli, non potranno contrarre debito verso il rispettivo conto rimonta superiore alla somma fissata nell'*Atto* succitato.

In conseguenza allorquando, scaduta la guarentigia, il cavallo sarà definitivamente concesso d'agevolezza, l'ufficiale dovrà versare al suddetto conto la somma eccedente.

Gli ufficiali potranno condurre seco il proprio attendente, il quale sarà considerato in viaggio per ragioni di servizio.

Dopo avvenuta la distribuzione generale i reggimenti di cavalleria dovranno segnalare tosto al Ministero il numero dei cavalli rimasti disponibili affinchè questi possano poi essere distribuiti agli ufficiali che ne facessero domanda.

Parimenti in seguito i reggimenti di cavalleria, ogni qualvolta vengano distribuiti o restituiti i cavalli in parola, oppure gli ufficiali stati ammessi a prelevarli non facciano uso dell'autorizzazione ricevuta, dovranno riferirne al più presto al Ministero, affinchè si possa sempre conoscere quanti sono ancora i cavalli da distribuire in ogni singolo reggimento.

I corpi cui appartengono gli ufficiali, ai quali verranno concessi definitivamente cavalli d'agevolezza, dovranno tenere presenti le disposizioni contenute nel Capo VIII dell'*Atto* 179 del 1899.

Il Ministro — C. di S. Martino.

N. d'ordine	Reggimento o corpo cui appartiene l'ufficiale	Grado	CASATO E NOME	Categoria del cavallo
	Presso il reggimento Nizza cavalleria (1°).			
1	Corpo di S. M	Col. S. M.	Rolando cav. Federico	1ª
2	Piemon. R. cav.	Maggiore	Gavigliani cav. Vittorio	
3	20 artiglieria	Ten. colonn.	Arvonio cav. Celestino	
4	20 id.	Tenente	Mantovani Antonio.	
5	3ª brig. art. fort.	Ten. colonn.	Rizzardi cav. Luciano	
6	8ª id.	Sottotenente	De Vecchi Pietro	
1	1° fanteria	Maggiore	Pagliani cav. Edoardo	2ª
2	38 id.	Capitano	Pesci Dario	
3	62 id.	Ten. colonn.	Re cav. Pietro	
4	62 id.	Id.	Gilardi cav. Gio. Battista.	
5	6 bersaglieri	Capitano	Fietta nob. Francesco	
6	7 alpini	Maggiore	Marini cav. Gino	
1	2 granatieri	Tenente A. M.	Galluppi di Cirella barone Vincenzo.	3ª
2	38 fanteria	Capitano	Polverini Alfredo	
3	62 id.	Id.	Bonini Andrea	
	Presso il reggimento Piemonte Reale cavalleria (2°).			
1	Piemon. R. cav.	Ten. colonn.	Del Re cav Antonio	1ª
2	Id. id.	Capitano	Corsi Romolo.	
3	7ª brig. art. fort	Tenente	Castellazzi Camillo	
4	10ª id. costa	Id.	La Crois Filippo.	
5	Brig ferr. genio	Ten. colonn.	Fassini cav. Giuseppe.	
6	Dir. art. Genova	Maggiore	Romano cav. Giuseppe	
1	32 fanteria	Ten. colonn.	Foglietta cav. Alberto.	2ª
2	69 id.	Maggiore	Cunietti cav. Alberto	
3	69 id.	Id	Arena cav. Alfredo.	
4	85 id.	Ten. colonn	Carchero cav. Gio. Batt.	
5	3 alpini	Capitano	Tedeschi Riccardo	
6	3 id.	Id.	Collino cav. Luigi	
1	11 fanteria	Capitano	Rossi cav. Achille	3ª
2	84 id.	Id.	Avena Arturo.	
3	84 id.	Id.	Natalini Roberto.	

Presso il reggimento Savoia cavalleria (3°).

1	Corpo di S. M.	Ten. col S. M	Barone cav. Enrico	1ª
2	Id. id.	Capitano S.M.	Merzlyak Edoardo	
2	9ª brig. art. fort.	Tenente	Rossi Angelo	
4	Dir. art. Roma	Maggiore	Semeria cav. Augusto	
5	35 fanteria	Colonnello	Griffa cav. Vincenzo	
6	47 id.	Id.	Mandile cav. Luigi	
1	6 fanteria	Capitano	Mainardi Giuseppe	2ª
2	6 id.	Id.	Raselli Enrico	
3	6 id.	Id.	Cavallina Edoardo	
4	35 id.	Id.	Nassi Enrico	
5	79 id.	Maggiore	D'Andria cav. Luigi	
6	94 id.	Id.	Codebò cav. Natale	
1	90 fanteria	Capitano	Castagnetti Tancredi	3ª

Presso il reggimento Genova cavalleria (4°).

1	Corpo di S. M.	Ten. col.S M.	Scalfi cav. Lorenzo	1ª
2	11 artiglieria	Tenente	Pagliano Camillo	
3	Regg art. mon.	Capitano	Giardino Ernesto	
4	5ª brig. art. for.	Sottotenente	Basso Antonio	
5	10ª id. id. costa	Tenente	Magnaghi Alfredo	
6	11ª id. id. id.	Id.	Terziani Alberto	
1	30 fanteria	Capitano	Cornelli Luigi	2ª
2	44 id.	Id.	Iazzarelli Giovanni	
3	60 id.	Maggiore	Selvaggio Guglielmo	
4	71 id.	Capitano	Parato Giovanni	
5	7 bersaglieri	Maggiore	Barbarito cav. Salvatore	
6	5 alpini	Capitano	Gordolon Orazio	
1	1° granatieri	Capitano	Tentori Tito	3ª
2	2 id.	Id.	Alessandrini Romeo	
3	7 bersaglieri	Id.	Ballesio Angelo	

Presso il reggimento lancieri di Novara (5°).

1	Corpo di S. M.	Maggiore	De Luca cav. Adolfo	1ª
2	2 artiglieria	Capitano	Gazzoletti cav. Guglielmo	
3	15 id.	Tenente	Gaddi Gaddo	
4	7ª brig. art. cos.	Sottotenente	Lazzi Luigi	
5	8ª id. id. id.	Tenente	Santi Mario	
6	8ª id. id. id.	Sottotenente	Ginocchio Angelo	

1	21 fanteria	Maggiore	Coppini cav. Nicola	2ª
2	26 id.	Capitano	Zoccolari Umberto.	
3	34 id.	Maggiore	Rubiolo cav. Michele	
4	34 id.	Tenente A. M.	Pellegrini Lionello.	
5	54 id.	Maggiore	Plazzi cav. Giuseppe	
6	2 bersaglieri	Id.	Leggi cav. Vittorio.	
1	9 fanteria	Capitano	Tatti Ettore	3ª
2	9 id.	Id	De Capua Domenico	
3	10 id.	Tenente A. M.	De Donato Mauro	

Presso il reggimento lancieri di Aosta (6°).

1	Lanc. di Aosta	Tenente col.	Boron cav. Tullio	1ª
2	Corpo di S. M.	Ten. col. S M.	Manglaviti cav. Agostino	
3	10 artiglieria	Colonnello	Ricco cav. Biagio	
4	10 id.	Tenente col.	D'Alessandro cav. Felice	
5	22 id.	Tenente	La Racine Luigi.	
6	11ª br. art. for.	Id.	Caracciolo Mario	
1	36 fanteria	Tenente col.	Paternò cav. Guido.	2ª
2	58 id.	Maggiore	Perri cav. Eugenio.	
3	79 id.	Capitano	Giorgi Giovanni Battista.	

Presso il reggimento lancieri di Milano (7°).

1	Corpo di S. M.	Colonn. S. M.	De Cumis cav. Teodoro.	1ª
2	Sc. di guerra	Magg. S. M.	Alfieri cav. Vittorio	
3	6ª brig. art. for.	Tenente	Tappi Luigi	
4	7ª id. id. id.	Id.	Bergera Carlo	
5	7ª id. id. id.	Id.	Taranto Carlo	
6	3 alpini	Tenente U. O.	Gazagne Adolfo	
1	32 fanteria	Capitano	D'Onofrio Alessio	2ª
2	83 id.	Id.	Bono Agostino	
3	2 alpini	Ten colonn.	Amaretti cav. Enrico.	
4	2 id.	Maggiore	Fornaseri cav. Angelo	
5	2 id.	Capitano	Zanetti Giuseppe	
6	2 id.	Id.	Marucco Stefano	
1	75 fanteria	Capitano	Amendola Fileno	3ª
2	75 id.	Id.	Carones Ermenegildo.	
3	75 id.	Id.	Mereu Giuseppe.	
4	2 alpini	Maggiore	Codebò cav. Carlo.	
5	2 id.	Capitano	Ratti Giuseppe	

Presso il reggimento lancieri di Montebello (8°).

1	Lancieri di Montebello	Colonnello	Ricci cav. Carlo. . . .	1ª
2	Id. id.	Maggiore	De Raymondi dei conti De Raymondi cav. Vittorio	
3	Id. id.	Id.	Leggiadri-Galiani conte di Belvedere cav Guido .	
4	Id. id.	Capitano	Pontoglio nob. Leonida .	
5	Id id.	Id.	Pezzani nob. Antonio. .	
6	Id. id.	Id.	Asinari di S. Marzano Amedeo	
1	65 fanteria	Capitano	Dapino Paolo.	2ª
2	73 id.	Id.	Morè nob. Italo. . . .	
3	12 bersaglieri	Maggiore	De Ferrari cav. Giuseppe	
4	12 id.	Capitano	Tranese Paolo	
5	12 id.	Id.	Negrotto Michele . . .	
1	74 fanteria	Capitano	Galli Temistocle. . . .	3ª
2	74 id.	Id.	Zdiani Antonio	
3	74 id.	Id.	Bonajuto Sebastiano . .	
4	74 id.	Id.	Orlandini Achille . . .	

Presso il reggimento lancieri di Firenze (9°).

1	Cavalleggeri di Vicenza	Capitano	Costi Silvio	1ª
2	3ª brig. art. fort.	Id.	Terzani cav. Napoleone.	
1	61 fanteria	Maggiore	Fumel cav. Vincenzo. .	2ª
2	66 id.	Ten. colonn.	Arrigni cav. Adolfo . .	
3	68 id.	Capitano	Caugemi Alberto . . .	
4	68 id.	Id.	Ricasoli Cesare	
5	6 bersaglieri	Maggiore	Golini cav. Celestino . .	
1	7 alpini	Capitano	Gioppi dei conti Gioppi nob. Antonio	3ª

Presso il reggimento lancieri Vittorio Emanuele II (10°).

1	Lancieri V. E. II (10°)	Capitano	Picasso Francesco. . .	1ª
2	Corpo di S. M.	T. col. S. M.	Toscani cav. Giovanni .	
3	Id. id.	Magg. S. M.	Negri cav. Silvio . . .	
4	10ª brigata art. da costa	Tenente	Chiesa Luigi	
5	Comando brig. gran. Sardeg.	Capitano A. C.	Varvelli Carlo.	
6	50 fanteria	Colonnello	Moriani cav. Giuseppe .	

1	Sottodir. aut. genio Piacenza	Maggiore	Venturi cav. Giuseppe	2ª
2	Id id. id., Piacenza	Capitano	Monguidi cav. Pietro	
3	39 fanteria	Maggiore	Maccaferri cav. Giulio	
4	56 id.	Capitano	Bonfante Carlo	
5	11 bersaglieri	Maggiore	Pinelli cav. Luigi	
6	11 id.	Id.	Amadei Giulio	
1	4 genio	Maggiore	Squillace cav. Antonio	3ª
2	50 fanteria	Capitano	Tognoli Cristo	

Presso il reggimento cavalleggeri di Foggia (11°).

1	Cavalleggeri di Foggia	Sottotenente	Giuganino Ernesto	1ª
2	12 artiglieria	Tenente	Villari Enrico	
3	4ª brig. artigl. da costa	Id.	Niutta Eduardo	
4	4ª Id. id id.	Sottotenente	Pucci Luigi	
5	10ª id. id. fortezza	Tenente	Viviani Giulio	
6	90 fanteria	Colonnello	Cavalli cav. Michele	
1	Dir. art. Roma	Capitano	Curioni Giuseppe	2ª
2	58 fanteria	Id.	Curti Alessandro	
3	58 id.	Id.	Marchisio cav. Angelo	
4	90 id.	Tenente col.	Cerasi cav. Giulio	
5	8 bersaglieri	Capitano	Scolari cav. Federico	
6	Osp. militare Caserta	Ten. C. med.	De Furia cav. Ettore	
1	8 bersaglieri	Tenen. A. M.	Vacani Augusto	3ª

Presso il reggimento cavalleggeri di Saluzzo (12°)

1	17 fanteria	Colonnello	Carlino cav. Francesco	1ª
1	68 fanteria	Maggiore	Mocali cav. Raffaello	2ª
2	68 id.	Capit. med.	Foà cav. Teodoro	
3	7 alpini	Capitano	Ferano Giovanni	
1	Cavalleggeri di Saluzzo	Capit. med.	Di Giacomo dott. Luigi	3ª

Presso il reggimento cavalleggeri di Monferrato (13°).

1	Corpo di S. M.	Capit. di S. M.	Mola cav. Ferruccio . .	1ª
2	3ª brig. art. fort.	Sottotenente	Dian Gio Battista . . .	
3	Dir. art. Napoli	Ten. colonn.	Mazzetti cav. Giulio . .	
4	Id. genio Bari	Id. id.	Campi cav. Giulio . . .	
5	Arsenale costr. art. Napoli	Capitano	De Crescenzi cav. Giuseppe	
6	Officina cost. art. Napoli	Id.	Di Fiore Eduardo . . .	
1	Dir. art. Napoli	Capitano	Marra Achille	2ª
2	6 fanteria	Id.	Pastorini Ferruccio . .	
3	7 id.	Id.	Palermo Michele . . .	
4	16 id.	Tenente A. M.	Rosi Tiziano	
5	45 id.	Ten. colonn.	De Stefano cav. Matteo .	
1	8 fanteria	Capitano	Pecci Giovanni	3ª
2	8 id.	id.	Cordella cav. Alberto. .	
3	8 id.	id.	Benigno Alberto. . . .	

Presso il reggimento cavalleggeri di Alessandria (14°).

1	16 artiglieria	Capitano	Piccini cav. Stefano . .	1ª
2	20 id.	Tenente	Sartori Rodolfo	
3	1ª brig. art. fort.	Id.	Merzari Manlio	
4	1ª id. id. da costa	Sottotenente	Braga Francesco . . .	
5	2ª id. id. fortez.	Id.	Labruna Domenico. . .	
1	4 genio	Maggiore	Reboa cav. Francesco .	2ª
2	73 fanteria	Capitano	Leone Gaspare	
3	73 id.	Id	Ciccone Antonio. . . .	
4	74 id.	Ten. colonn.	Paganini cav. Giovanni .	
5	74 id.	Maggiore	Castaldi cav. Vittorio .	
6	6 bersaglieri	Capitano	Luparia Luigi	
1	37 fanteria	Capitano	Farabollini Alessandro .	3ª
2	37 id.	Id.	Gattola Francesco . . .	
3	37 id.	Tenente A. M.	Freyric Giuseppe . . .	
4	6 alpini	Capit. medico	Bernucci dott. Giovanni .	

Presso il reggimento cavalleggeri di Lodi (15°).

1	Cavall. di Lodi	Capitano	Cacherano d'Osasco Enr.	1ª
1	Dir. gen. Milano	Capitano	Finzi Giustino	2ª
2	30 fanteria	Maggiore	Traina cav. Mario . . .	
3	38 id.	Capitano	Pertusati Angelo . . .	
4	49 id.	Maggiore	Campisi cav. Giovanni .	
5	7 bersaglieri	Capitano	Baima Bolone Pietro . .	
6	7 id.	Id.	Pancali Oscar	
1	49 fanteria	Capitano	Milillotti Antonio. . . .	3ª

Presso il reggimento cavalleggeri di Lucca (16°).

1	Corpo di S. M.	Magg. S. M.	Negri di Lamporo cav. Pietro	1ª
2	Id. id.	Capitano S. M.	Trabucchi Enrico	
3	9 artiglieria	Capitano	Papini Tullio	
4	22 id.	Id.	Pesci Enrico	
5	22 id.	Id.	D'Angelo Giovanni	
6	22 id.	Id.	Fichera Alberto	
7	22 id.	Tenente	Calcagno Vincenzo	
1	Dir. genio Palermo	Capitano	Grassi Ernesto	2ª
2	14 fanteria	Id.	Orestano Filippo	
3	20 id.	Id.	Rigobello Giulio	
4	27 id.	Id.	Pucci Gustavo	
5	27 id.	Id.	Bifulco Giuseppe	
6	28 id.	Id.	Solari Lorenzo	
1	20 fanteria	Capitano	Molinari Vittorio	3ª
2	20 id	Id.	Pellizzoni Dante	
3	20 id.	Id.	Margini Giulio	
4	47 id.	Id.	Alongi Salvatore	
5	47 id.	Id.	Gargano Pietro	

Presso il reggimento cavalleggeri di Caserta (17°).

1	Scuola guerra	Ten. col. S. M.	Leuchantin cav. Luigi	1ª
2	5 artiglieria	Capitano	Gisla Vittorio	
3	5 id.	Tenente	Bergamo Germano	
4	Reg. art. mont.	Ten. colonn.	Isetta cav. Nicolò	
5	Id. id. id.	Tenente	Vita-Levi Giuseppe	
6	4 alpini	Colonnello	Dubouloz cav. Luigi	
1	5 genio	Maggiore	Pollarolo cav. Carlo	2ª
2	Dir. gen. Torino	Colonnello	Momo cav. Carlo	
3	Id. id. Torino	Ten. colonn.	Suchet cav. Gustavo	
4	3 alpini	Capitano	Taverna Carlo	
5	3 id.	Id.	Savini Arnaldo	
6	4 id.	Maggiore	Borzini cav. Attilio	
1	23 fanteria	Capitano	Bottari Gio. Battista	3ª
2	70 id.	Id.	Falconi Giuseppe	
3	84 id.	Id.	Ferrabò Vittorio	
4	1° bersaglieri	Id.	Boschetti Francesco	
5	3 alpini	Id.	Caviglia Cesare	

Presso il reggimento cavalleggeri di Piacenza (18°).

1	Corpo di S. M.	Capitano S. M.	Gianinazzi Carlo. . . .	1°
2	Id. id	Id.	Ferrari Giuseppe . . .	
3	Reg. art. mont.	Capitano	Sollier Giuseppe. . . .	
4	6ª brig. art. for.	Tenente	Tissi Antonio.	
5	6ª id. id. id.	Id.	Bernocco Giuseppe. . .	
6	76 fanteria	Colonnello	Natta Soleri cav. Angelo.	
1	Scuola guerra	Ten. colonn.	Spingardi cav. Carlo . .	2°
2	76 fanteria	Maggiore	Fracchia cav. Antonio .	
3	76 id.	Capitano	Filiasi Carlo	
4	76 id.	Id.	Uberti Pietro.	
5	10 bersaglieri	Maggiore	Rossi cav. Luigi. . . .	
6	4 alpini	Capitano	Solinas Vittorio	
1	60 fanteria	Capitano	Iacopetti Giorgio . . .	3°
2	76 id.	Id.	Pietrantonio Annibale .	
3	1° alpini	Id.	Tamagni Francesco . .	
4	1° id.	Id.	Bassino Roberto . . .	
5	2 id.	Id.	Semproni Emanuele . .	

Presso il reggimento cavalleggeri Guide (19°).

1	4ª brig. art. fort.	Tenente	Marciante Giuseppe . .	1°
2	4ª id. id. id.	Id.	Bergia Claudio	
3	4ª id. id. id.	Id.	Raggi Giovanni	
4	5ª id. id. id.	Id.	Castellani Emidio . . .	
5	7ª id. id. id.	Id.	Galeazzi Ernesto . . .	
6	5 alpini	Maggiore	Madalena Nicolò . . .	
1	72 fanteria	Capitano	Chierici Alfonso. . . .	2°
2	85 id.	Maggiore	D'Errico cav. Ugo. . .	
3	85 id.	Id.	Casalegno cav. Giovanni	
4	85 id.	Capitano	Gialdroni Giuseppe. . .	
5	5 alpini	Id.	Tencheni Pietro. . . .	
6	5 id.	Id.	Latini Giuseppe	
1	29 fanteria	Capitano	Sanfilippo Giuseppe . .	3°
2	69 id.	Capitano med.	Boggio-Lera dott. Gabriele	
3	7 bersaglieri	Capitano	Azzoni Bernardo . . .	
4	7 id.	Id.	Moscatelli Didio. . . .	

Presso il reggimento cavalleggeri di Roma (20°).

1	Corpo di S. M.	Ten. col. S. M.	Angelotti cav. Cleto . .	1°
2	6ª brig. art. fort.	Capitano	Barbieri Alfredo. . . .	
3	6ª id. id. id.	Tenente	Pallieri Vittorio	
4	6ª id. id. id.	Id.	Rimini Cesare	
5	7ª id. id. id.	Capitano	Mattei Alfonso	
6	7ª id. id. id.	Tenente	Bertino Francesco . . .	

1	26 fanteria	Capitano	Ghersi Giovanni . . .	2ª
2	43 id.	Id.	Mayer Alfredo	
3	72 id.	Id.	Generini Marco	
4	72 id.	Id.	Testoni Barnaba. . . .	
5	83 id.	Maggiore	Battaglia cav. Gerolamo .	
6	83 id.	Id.	Ricolfi cav. Carlo . . .	
1	11 fanteria	Tenente A. M.	Ramello Ambrogio. . .	3ª
2	11 id.	Id. id.	Bosany Roberto. . . .	
3	71 id.	Capitano	Di Masi Domenico . . .	
4	84 id.	Id.	Raviola Gio. Battista . .	
5	84 id.	Id.	Ivaldi Luigi	

Presso il reggimento cavalleggeri di Padova (21°)

1	7 artiglieria	Tenente	Pelagatti Odoardo . . .	1ª
2	8ª brigata art. da costa	Sottotenente	Gigli Giuseppe	
3	Istit. geog. mil.	Capitano S. M.	Poggi Rosolino	
4	Direz. commiss. VIII corpo d'armata	Colonn. com.	Alessandri cav. Arturo .	
1	10 fanteria	Maggiore	Raccuglia cav. Pietro. .	2ª
2	34 id.	Capitano	Zino Giovanni	
3	54 id.	Tenente col.	Trabucchi cav. Cherubino	
4	2 bersaglieri	Capitano	Zara Arnaldo.	
5	Direz. commiss. VIII corpo d'armata	Ten. col. com.	Magnaghi cav. Ambrogio	
6	Id. id. VIII id.	Magg. com.	Barocelli cav. Arturo. .	
1	9 fanteria	Capitano	D'Emilia Raffaele . . .	3ª
2	34 id.	Id.	Palleni Agabio	
3	54 id.	Tenente A. M.	Redi Adolfo	
4	4 bersaglieri	Capitano	Zancan Francesco . . .	
5	4 id.	Tenente A. M.	Valpreda Bartolomeo. .	

Presso il reggimento cavalleggeri di Catania (22°).

1	Cavalleggeri Catania	Tenente	Augelli Damasino . . .	1ª
2	Id. id.	Id.	Grattarola Eusebio. . .	
3	15 artiglieria	Id.	Arata Luigi	
4	15 id.	Id	Golzio Alberto	
5	15 id.	Sottotenente	Brusa Eugenio	
6	Comando brigata Re	Capitano A. C.	Di Salvi Francesco. . .	

1	1° fanteria	Capitano	Lentini Ernesto	
2	10 id.	Maggiore	Castelli cav. Domenico .	
3	10 id.	Capitano	Sanna Carlo	2ª
4	33 id.	Id.	Viola Giuseppe	
5	33 id.	Id.	Pracanica Luigi	
6	33 id.	Id.	Ratti Giuseppe	
1	82 id.	Tenente A. M.	Misuraca Lorenzo . . .	3ª

Presso il reggimento cavalleggeri Umberto I (23°).

1	Corpo di S. M.	Magg. S. M.	Bertotti cav. Emilio . .	
2	Id. id.	Id. id.	Vanzo cav. Augusto . .	
3	Id. id.	Capitano S. M.	Rocca Francesco . . .	1ª
4	Id. id.	Id. id.	Zaccone Vittorio . . .	
5	13 artiglieria	Tenente	Lo Bianco Gio. Battista.	
6	9ª br. art. fort.	Id.	Fantasia Mario	
1	Uff. genio mil. presso Min. marina	Ten. col. gen.	Mirandoli cav. Pietro. .	
2	3 fanteria	Capitano	Ghisolfi Adolfo	2ª
3	21 id.	Maggiore	Braglia cav Giovanni .	
4	63 id.	Capitano	Pesati Alessandro . . .	
5	94 id.	Id.	Bracone Giovanni . . .	
6	94 id.	Tenente A. M.	Pagnini Edoardo . . .	
1	21 fanteria.	Capitano	Giamboi Ernesto . . .	
2	21 id.	Id.	Malliani Emanuele. . .	3ª
3	92 id.	Id.	Ponzio di S. Sebastiano * Cesare	

Presso il reggimento cavalleggeri di Vicenza (24°).

1	15 artiglieria	Capitano	De Cori Vittorio. . . .	
2	3ª br. art. fort.	Tenente	Mondini Roberto . . .	
3	8ª id id. id.	Id.	Giovannozzi Guido . . .	
4	4 genio	Colonnello	Galante cav. Alberto . .	1ª
5	Comando brig. Bologna	Capitano A. C.	Carpani Carlo.	
6	2 fanteria	Colonnello	Coen Achille	
1	Comando brig. Bologna	Capitano A. C.	Carpani Carlo	
2	39 fanteria	Capitano	Oliveri del Castillo Giovanni	2ª
3	56 id	Capitano med.	Arzano dott. Francesco.	
4	61 id.	Capitano	Paolini Pacifico	
1	40 fanteria	Capitano	Emanuelli Carlo. . . .	3ª

Roma, 1901 — Tip. E. Voghera.

Dispensa 43ª **1901** Parte 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 16 novembre.

NOVEMBRE 15. — Richieste d'anticipazione di fondi per l'acquisto della paglia e dei combustibili, *pag.* 587.
» 15. — Compagnie di disciplina e stabilimenti militari di pena, *pag.* 587.
» 15. — Stato sanitario del R. esercito nel mese di agosto 1901, *pag.* 588.

CIRCOLARE N. **164**. — **Richieste d'anticipazione di fondi per l'acquisto della paglia e dei combustibili**. — (Direzione generale servizi amministrativi). — 15 novembre.

Il reclusorio militare di Savona ha proceduto alla stampa della richiesta di anticipazione di fondi per l'acquisto della paglia e dei combustibili occorrenti alle truppe, prescritta dall'*Atto* 86 del corrente anno (n. 904 del catalogo degli stampati).

I corpi richiederanno al reclusorio il numero di tali stampati loro occorrente in tempo per potersene servire per le richieste di anticipazione dal 3° trimestre 1901-1902.

Il Ministro — C. di S. Martino.

N. **165**. — **Compagnie di disciplina e stabilimenti militari di pena**. — (Segretariato generale). — 15 novembre.

In esecuzione della legge n. 285 del 7 luglio 1901, che modifica il testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito (*Atto* 152 del corrente anno), col 1° dicembre p. v. le compagnie di disciplina e gli stabilimenti militari di pena assumeranno la numerazione, le denominazioni e le dislocazioni qui appresso indicate:

1ª	compagnia	di disciplina	di punizione	- Portoferraio
2ª	id.	id.	id.	- Portici
3ª	id.	id.	id.	- Francavilla Fontana
4ª	id.	id.	speciale	- Maddalena
5ª	id.	id.	id.	- Milazzo
6ª	id.	id.	id.	- Venezia
Carcere militare				- Napoli
1° reclusorio militare				- Peschiera
2°	id.	id.		- Gaeta

Col 1° gennaio 1902 il comando degli stabilimenti militari di pena sarà trasferito da Roma a Gaeta.

Provvisoriamente, e fino a nuovo ordine, rimarrà in Savona un distaccamento del 2° reclusorio militare, per il funzionamento della tipografia attualmente annessa al reclusorio di Savona.

Il Ministro — C. di S. Martino.

N. 166. — Stato sanitario del R. esercito nel mese di

DIVISIONI	ENTRATI		
	negli ospedali (1)	nelle infermerie di corpo (2)	Totale degli entrati nei luoghi di cura
Torino	546	259	805
Novara	243	217	460
Alessandria	332	165	497
Cuneo	345	166	511
Milano	396	158	554
Brescia	303	92	395
Genova	294	218	512
Piacenza	313	326	639
Verona	549	306	855
Padova	379	164	543
Bologna	241	292	533
Ravenna	150	268	418
Ancona	222	148	370
Chieti	465	103	568
Firenze	247	172	419
Livorno	301	138	439
Roma	636	442	1078
Perugia	199	126	325
Napoli	760	516	1276
Salerno	171	71	242
Bari	403	129	532
Catanzaro	286	111	397
Palermo	472	146	618
Messina	412	118	530
Cagliari	228	157	385
TOTALE DELL'ESERCITO	8953	5008	13961

Mortalità generale per 1000

(1) Ospedali militari e civili, infermerie di presidio e infermerie speciali.
(2) Dedotti i passati dalle infermerie di corpo agli ospedali.

gosto 1901. — (Segretariato generale) — 15 novembre.

MORTI				GIORNATE DI CURA			Giornate di cura per mille giornate di presenza	Entrata media giornaliera nei luoghi di cura per 1000 di forza
negli ospedali	nelle infermerie	fuori degli ospedali e delle infermerie	Totale dei morti	negli ospedali	nelle infermerie	Totale		
»	»	»	»	12991	1727	14718	28.8	1.6
1	»	»	1	5363	1868	7231	25.9	1.6
»	»	1	1	7270	1498	8768	25.5	1.4
1	»	1	2	6286	1417	7703	24.1	1.6
3	»	»	3	6819	1264	8083	26.7	1.8
2	»	»	2	5806	595	6401	29.3	1.8
4	1	1	6	7447	1639	9086	27.2	1.5
1	»	1	2	8463	2603	11066	34.5	2.0
2	»	1	3	10389	1995	12384	34.4	2.4
2	»	»	2	8038	1226	9264	30.0	1.8
6	»	1	7	6391	2376	8767	38.3	2.3
»	»	»	»	3653	2225	5878	32.3	2.3
1	»	1	2	4663	1097	5760	33.4	2.1
3	1	1	5	6917	934	7851	37.1	2.7
2	»	1	3	6032	1606	7638	32.3	1.8
[illegible]	»	3	5	6239	1477	7716	27.4	1.6
[illegible]	»	2	2	12742	2712	15454	38.2	2.7
[illegible]	»	»	»	3604	658	4262	26.9	2.1
[illegible]	»	3	7	16488	4074	20562	46.3	2.9
»	»	1	1	3046	662	3708	29.0	1.9
3	»	1	4	6198	920	7118	34.8	2.9
»	»	»	»	5516	666	6182	42.5	2.7
2	»	»	2	11332	1740	13072	44.1	2.9
1	»	»	1	6850	1130	7980	35.2	2.3
1	»	»	1	3865	1204	5069	28.7	2.2
41	2	19	62	182408	39313	221721	32.6	2.5

la forza media = 0.28.

Il Sottosegretario di Stato — B. ZANELLI.

Roma, 1901 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 44ª **1901** PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 30 novembre.

NOVEMBRE 28. — Capitoli d'oneri per la fornitura del foraggio durante l'anno 1902; composizione della razione e razioni speciali per alcuni corpi e riparti d'arma a cavallo, *pag.* 591.

» 28. — Concorso per titoli a due posti di capotecnico d'artiglieria e genio, *pag.* 593.

» 29. — Esami di idoneità all'avanzamento al grado di capitano nell'arma d'artiglieria, *pag.* 595.

CIRCOLARE N. **167**. — **Capitoli d'oneri per la fornitura del foraggio durante l'anno 1902; composizione della razione e razioni speciali per alcuni corpi e riparti d'arma a cavallo.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 28 novembre.

Sono pubblicati i capitoli d'oneri per la fornitura del foraggio durante il venturo anno 1902 e dei medesimi dovranno provvedersi in numero di tre esemplari tutti indistintamente i corpi del Regio esercito e di uno tutti i distaccamenti, come pure i comandi di brigata e di presidio, ovunque stanziati, rivolgendone richiesta all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, contro pagamento in conto corrente del prezzo di L. 0,55 per ciascuno esemplare.

Come è stabilito al § 36 dei detti capitoli, anche nel prossimo anno 1902 la composizione normale delle razioni di stazione, di accantonamento e di marcia per tutti i cavalli del Regio esercito, salvo le eccezioni appresso indicate, sarà la seguente:

di stazione	kg.	3,750	di avena
di accantonamento	»	4,250	
di marcia per via ordinaria .	»	5,000	
di marcia sulle ferrovie ed a bordo	»	2,000	

e kg. 5 di fieno per la razione di 1ª grado e kg. 4 per quella di 2ª grado.

Per i cavalli di truppa di stanza in Sardegna le razioni foraggio saranno composte come segue:

Razioni di 1° grado.

di stazione	kg.	5,250	di orzo
di accantonamento	»	5,750	
di marcia per via ordinaria .	»	6,500	
di marcia sulle ferrovie e a bordo	»	2,500	

e kg. 5 di paglia.

Razioni di 2° grado.

di stazione	kg.	4,750	di orzo
di accantonamento	»	5,250	
di marcia per via ordinaria .	»	6,000	
di marcia sulle ferrovie e a bordo	»	2,500	

e kg. 5 di paglia.

Per cavalli di ufficiali e di truppa dei reggimenti Nizza cavalleria (1°), Savoia cavalleria (3°), Genova cavalleria (4°), lancieri di Aosta (6°), lancieri di Milano (7°), cavalleggeri di Saluzzo (12°), cavalleggeri di Alessandria (14°), cavalleggeri di Lucca (16°), cavalleggeri di Caserta (17°), cavalleggeri di Padova (21°), cavalleggeri di Vicenza (24°) e dei reggimenti d'artiglieria da campagna 3° e 13°, in qualunque lotto d'impresa si trovino durante l'anno contrattuale, le razioni foraggio saranno anche nel venturo anno, come già in questo, composte come segue:

Razioni di 1° grado.

di stazione	kg.	4,500	di avena
di accantonamento	»	5,000	
di marcia per via ordinaria .	»	5,500	

e kg. 3,500 di fieno e kg. 0,500 di paglia;

di marcia sulle ferrovie ed a bordo kg. 2 di avena e kg. 5 di fieno.

Razioni di 2° grado.

di stazione	kg.	4,250	di avena
di accantonamento	»	4,750	
di marcia per via ordinaria .	»	5,250	

e kg. 3 di fieno e kg. 0,500 di paglia;

di marcia sulle ferrovie ed a bordo kg. 2 di avena e kg. 4 di fieno.

Per i cavalli dei distaccamenti palafrenieri presso le scuole militari la quantità di avena è portata a kg. 4 per tutta la durata dei corsi.

Per i cavalli della scuola di cavalleria e per quelli degli ufficiali istruttori d'equitazione della scuola stessa, residenti in Pinerolo, la quantità di avena è di kg. 5; però nei mesi di agosto e settembre la quantità di avena pei cavalli *franchetti e maremmani* della detta scuola è di kg. 4.

Per i cavalli che prendono parte al corso complementare di equitazione a Tor di Quinto la quantità di avena è di kg. 7 per tutta la durata del corso.

Per i cavalli del 13° reggimento artiglieria, destinati al traino delle vetture, che trasportano gli ufficiali da Roma a Tor di Quinto durante il corso complementare di equitazione, la quantità di avena è, per la durata del corso, di kg. 5.

Per i cavalli del reggimento d'artiglieria a cavallo la quantità di avena nella razione normale è di kg. 4, ed in quella di accantonamento è di kg. 4,500.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **168. — Concorso per titoli a due posti di capotecnico d'artiglieria e genio.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 28 novembre.

1. È aperto un concorso per titoli a due posti di capotecnico di artiglieria e genio, della specialità chimico, dei quali:

uno da capotecnico principale di 3ª classe collo stipendio annuo di L. 3500,

uno da capotecnico di 1ª classe collo stipendio annuo di L. 3000.

2. Gli aspiranti al concorso dovranno comprovare di:

a) essere cittadini italiani;

b) non aver superato l'età di 35 anni, alla data del presente avviso di concorso;

c) essere di sana e robusta costituzione, ed esenti da qualsiasi difetto che esima dal servizio militare;

d) avere buona condotta;

e) possedere uno dei seguenti titoli di studio conseguiti nel Regno:

1° laurea di ingegnere industriale;

2° laurea in chimica.

3. Gli aspiranti al concorso dovranno presentare la domanda, diretta al Ministro della guerra, redatta su carta da bollo da L. 1.20, al comando del distretto militare, nel cui territorio risiedono, non più tardi del 31 dicembre 1901.

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

a) certificato di cittadinanza italiana;

b) copia dell'atto di nascita;

c) certificato di penalità, rilasciato da non più di tre mesi;

d) certificato municipale di buona condotta, vidimato dal prefetto o sottoprefetto, rilasciato da non più di tre mesi;

e) certificato di un medico militare, da designarsi dal comando del distretto, constatante che il concorrente è di sana e robusta costituzione, e non ha difetti che esimano dal servizio militare;

f) diploma originale di laurea, ed un certificato comprovante i punti riportati nei vari esami;

g) gli attestati di studi fatti, le patenti accademiche, i lavori compiuti, i certificati di servizi prestati presso stabilimenti industriali, scuole ecc. Saranno preferiti coloro che comprovino di essersi occupati della parte della chimica più affine alla fabbricazione degli esplodenti;

h) dichiarazione con cui il concorrente si assoggetta, se prescelto, ad un esperimento di servizio presso il polverificio di Fontana Liri, o presso quell'altro stabilimento che fosse designato dal Ministero, della durata non inferiore a tre mesi e non superiore a sei.

I comandanti di distretto, appena ricevute le domande, faranno sottoporre i concorrenti a visita medica e quindi trasmetteranno sollecitamente al Ministero (Direzione generale artiglieria e genio) le domande stesse.

I concorrenti che occupano già un impiego presso una delle amministrazioni dello Stato, sono dispensati dall'allegare alla domanda i documenti di cui alle lettere *a*) *c*) *d*) del precitato n. 3; per quelli che si trovassero a prestare servizio militare non occorrerà neppure il certificato medico di cui alla lettera *e*).

4. Durante il periodo di esperimento sarà corrisposto ai concorrenti prescelti un assegno mensile, in ragione dello stipendio corrispondente al grado e classe dell'impiego per cui i concorrenti furono rispettivamente ammessi, depurato della tassa di ricchezza mobile.

5. Il trattamento, il servizio e l'orario sarà quello stabilito per gli altri impiegati tecnici dello stabilimento a cui ogni concorrente sarà destinato, con le varianti che il direttore cre-

derà di fare per meglio assicurarsi dell'abilità del nuovo impiegato e della sua idoneità al servizio cui lo si destina.

6. L'esame dei titoli per la scelta dei candidati sarà fatto da una commissione nominata dal Ministero.

7. Ultimato il tirocinio, il direttore dello stabilimento, cui il concorrente fu destinato, riferirà al Ministero sui meriti del concorrente stesso, proponendo la sua immediata assunzione in servizio come capotecnico, o la cessazione del tirocinio. La decisione che il Ministero prenderà in seguito a detti rapporti, sarà inappellabile.

8. Il viaggio che i candidati ammessi al tirocinio di prova, dovranno fare per trasferirsi allo stabilimento a cui saranno assegnati, e quello per ritornare al luogo di domicilio eletto nel Regno nel caso di insuccesso, sarà a carico dell'amministrazione militare, e regolato dalle norme per i viaggi in ferrovia degli impiegati civili di corrispondente categoria.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **169**. — **Esami di idoneità all'avanzamento al grado di capitano nell'arma d'artiglieria**. — (Direzione generale artiglieria e genio). — 29 novembre.

Nella prima quindicina del mese di febbraio saranno chiamati a sostenere gli esami di idoneità all'avanzamento, i tenenti d'artiglieria non provenienti dalla scuola di applicazione d'artiglieria e genio aventi l'anzianità a tutto il 19 aprile 1891, i quali non hanno potuto presentarsi agli esami che ebbero luogo nel mese di giugno u. s., o che non furono dichiarati idonei negli esami stessi.

Nel mese di giugno saranno poi chiamati a sostenere gli esami sovramenzionati i tenenti d'artiglieria di identica provenienza, aventi l'anzianità a tutto il 12 giugno 1892.

Tali esami saranno regolati colle norme contenute nell'*Atto* 80 del 1894 ed i programmi saranno quelli stabiliti dal § 3 dell'*Atto* predetto.

Gli elenchi di proposta, colle indicazioni richieste dal § 2 dell'*Atto* stesso dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale artiglieria e genio) non più tardi del 10 gennaio p. v. per gli ufficiali chiamati agli esami nella prima quindicina di febbraio, e non più tardi del 20 maggio per quelli chiamati agli esami nel mese di giugno p. v.

A senso del disposto dal § 139 del regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento, si dovranno compilare gli elenchi di proposta anche per quegli ufficiali che fossero stati dichiarati non idonei all'avanzamento.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

Roma, 1901 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 45ª **1901** PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 7 dicembre.

DICEMBRE 1°. — Pagamenti da farsi in Roma, *pag.* 597.
» 4. — Truppe distaccate nell'Estremo Oriente, *pag.* 597.
» 5. — Preavviso per i cambi di guarnigione, *pag.* 598.
Avviso — *Giornale militare* e *Bollettino delle nomine* per l'anno 1902, *pag.* 599.
Avviso — *Rivista militare italiana* per l'anno 1902, *pag.* 600.

CIRCOLARE N. **170**. — **Pagamenti da farsi in Roma.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 1° dicembre.

Secondo i §§ 1120 e 2296 del regolamento d'amministrazione, tutti i pagamenti che ai corpi occorra di fare, per motivi di servizio, in Roma, possono essere commessi all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari.

Siccome però ciò arreca al detto ufficio un lavoro eccessivo che, almeno in parte, non è giustificato da nessuna necessità di servizio, si determina che per l'innanzi i pagamenti da commetterglisi debbano essere solo quelli di una certa importanza, pei quali i corpi non abbiano somme disponibili nelle loro casse; esclusi, in ogni caso, i pagamenti che possono farsi con mezzi gratuiti, come sarebbe per abbonamenti a periodici, pei quali è consentito di valersi, come è noto, anche degli uffici postali.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **171**. — **Truppe distaccate nell'Estremo Oriente.** — (Segretariato generale). — 4 dicembre.

Il Ministero determina che le truppe rimaste nell'Estremo Oriente, dopo effettuato il rimpatrio del primo scaglione, assumano la denominazione di « Regie Truppe in Cina ».

Dette truppe, le quali continueranno a far parte integrante del R. Esercito, sono costituite nel modo seguente:

un comando,

un battaglione misto (compagnie dell'8° e 69° fanteria, del 5° ed 8° bersaglieri),

un plotone cavalleggeri esploratori (cavalleggeri di Roma (20°)),

una sezione di artiglieria da montagna,

servizi di sanità e sussistenza.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **172**. — **Preavviso per i cambi di guarnigione**. — (Segretariato generale). — 5 dicembre.

In relazione alle norme stabilite per il reclutamento e la mobilitazione, il Ministero ha determinato che nell'autunno del 1902 abbiano luogo i seguenti cambi di guarnigione:

Fanteria di linea.

Comando della brigata Casale	— da Novi Ligure a Salerno.
11° reggimento	— da Novi Ligure a Salerno C.
12° »	— da Tortona a Salerno S.
Comando della brigata Pinerolo	— da Palermo a Padova.
13° reggimento	— da Trapani a Padova P.
14° »	— da Palermo P. a Padova R.
Comando della brigata Savona	— da Bari a Savona.
15° reggimento	— da Bari T. a Genova M.
16° »	— da Bari B. a Savona.
Comando della brigata Acqui	— da Udine a Pisa.
17° reggimento	— da Udine U. H. a Spezia.
18° »	— da Venezia a Pisa.
Comando della brigata Como	— da Torino a Palermo.
23° reggimento	— da Torino L. a Trapani.
24° »	— da Torino T. a Palermo P.
Comando della brigata Bergamo	— da Pisa a Torino.
25° reggimento	— da Pisa a Torino L.
26° »	— da Spezia a Torino T.
Comando della brigata Forlì	— da Savona a Roma.
43° reggimento	— da Savona a Roma R. I.
44° »	— da Genova M. a Roma S.
Comando della brigata Sicilia	— da Padova a Forlì.
61° reggimento	— da Padova P. a Forlì.
62° »	— da Padova R. a Rimini.
Comando della brigata Cagliari	— da Roma a Novi Ligure.
63° reggimento	— da Roma R. I. a Novi Ligure.
64° »	— da Roma S. a Tortona.

Comando della brigata Roma		— da Salerno a Udine.
	79° reggimento	— da Salerno C. a Udine U. II.
	80° »	— da Salerno S. a Venezia.
Comando della brigata Friuli		— da Forlì a Bari.
	87° reggimento	— da Forlì a Bari T.
	88° »	— da Rimini a Bari B.

Cavalleria.

Regg.	Piemonte Reale cavalleria (2°)	— da Vercelli a Brescia.
»	Savoia cavalleria (3°)	— da Santa Maria Capua Vetere a Firenze.
»	Lancieri di Novara (5°)	— da Firenze a Vercelli.
»	» di Montebello (8°)	— da Brescia a Vicenza.
»	» di Firenze (9°)	— da Vicenza a Santa Maria Capua Vet.
»	Cavalleggeri di Alessandria (14°)	— da Verona a Saluzzo.
»	» di Piacenza (18°)	— da Saluzzo a Verona.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

AVVISO

Giornale militare
e *Bollettino delle nomine* per l'anno 1902.

Le domande di associazione al *Giornale militare* ed al *Bollettino delle nomine* per l'anno 1902, saranno dai corpi, comandi ed uffici militari dirette all'ufficio di amministrazione di personali militari vari, non più tardi del 12 dicembre corrente, compilate giusta il modulo *A* di cui all'*Atto* 57 del 1901, attenendosi alle disposizioni contenute nell'*Atto* predetto.

Il prezzo complessivo di tale pubblicazione è fissato in lire 8 ciascuna copia, e l'ufficio d'amministrazione di personali militari vari ne darà direttamente addebito in conto corrente ai corpi, comandi ed uffici nel 3° trimestre 1901-1902 senza che occorra per parte dei medesimi la trasmissione della nota di operazione n. 317 del catalogo.

Per le varianti da farsi agli indirizzi del *Giornale militare* e del *Bollettino delle nomine* a causa di cambi di residenza, di corpo, ecc. che possono verificarsi durante l'anno, i corpi si atterranno alle prescrizioni all'uopo stabilite nel summentovato *Atto* 57 compilando e trasmettendo quando occorra, all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, apposito elenco conforme al modulo *B* che fa seguito all'*Atto* stesso.

Così pure per qualsiasi reclamo per non ricevimento delle dispense o per ritardata od erronea spedizione del *Giornale* o *Bollettino*, i corpi rivolgeranno apposito avviso all'ufficio predetto il quale disporrà presso l'editore per il sollecito corso delle domande.

L'editore del *Giornale militare* è autorizzato ad accogliere le domande particolari di associazione al *Giornale* e *Bollettino* al prezzo di lire 12 la copia, compresa l'affrancatura postale pel regno e a questa pubblicazione possono quindi associarsi direttamente coloro che desiderano riceverla personalmente, inviando anticipatamente all'editore l'intero importo con vaglia postale in lettera affrancata, con cartolina-vaglia o con abbonamento postale, nello stesso modo che si pratica per le associazioni a qualsiasi periodico.

AVVISO

***Rivista militare italiana* per l'anno 1902.**

Il prezzo d'associazione alla *Rivista militare italiana* è, pel venturo anno 1902, stabilito per i comandi, corpi ed uffici militari, sale di convegno degli ufficiali e sottufficiali e pei militari del R. esercito in attività di servizio, le cui domande di abbonamento siano fatte per mezzo dell'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, in lire 12 per l'intera annata, lire 7 per semestre e lire 4 per trimestre.

I detti comandi, corpi ed uffici ne riceveranno addebito dal predetto ufficio d'amministrazione di personali militari vari nel 3° trimestre 1901-902, colle stesse norme indicate pel *Giornale militare*.

I comandanti di corpo ed i capi di servizio sono invitati a notificare quanto sopra agli ufficiali dipendenti ed a mandare

pel 12 dicembre corrente le richieste d'associazione all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, compilate in conformità del modulo *A*, di cui nell'*Atto* 57 del 1901, con l'avvertenza che gli ufficiali debbono essere indicati nominativamente.

Nelle anzidette richieste saranno comprese anche quelle per le sale di convegno degli ufficiali e sottufficiali.

Per la stessa epoca dovranno essere pure inviate le richieste per le biblioteche militari.

I corpi sono autorizzati ad anticipare il prezzo d'associazione per risarcirsene poscia a rate mensili sullo stipendio degli ufficiali.

Gli ufficiali in attività di servizio ed in congedo del R. esercito e della R. marina che desiderano ricevere personalmente le dispense della *Rivista militare italiana* dovranno associarsi direttamente inviando anticipatamente all'editore l'intero importo con vaglia postale in lettera affrancata, o con cartolina vaglia o con abbonamento postale. Per queste associazioni personali il prezzo, comprese le spese postali pel regno è di lire 15 per l'intera annata, lire 9 per semestre e lire 5 per trimestre.

In occasione di variazioni negli associati e di cambiamento di residenza, il corpo od ufficio cui l'associato apparteneva ne darà avviso all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari colla trasmissione dell'elenco modello *B* stabilito dal mentovato *Atto* 57; come pure al medesimo ufficio si rivolgerà per qualsiasi reclamo riferentesi alla detta associazione.

Roma, 1901 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 46ª 1901 PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 14 dicembre.

DICEMBRE 12 — Ammissione di militari alle armi nelle guardie di città del regno, *pag.* 603.
——— Avviso. — *Rivista d'artiglieria e genio, Atlante del materiale d'artiglieria e Atlante del materiale del genio* per l'anno 1902, *pag.* 603.

CIRCOLARE N. **173.** — **Ammissione di militari alle armi nelle guardie di città del regno.** — (Direzione generale leve e truppa). — 12 dicembre.

A modificazione di quanto è stabilito dal comma *c)* del n. 2 della circolare 117 del *Giornale militare* corrente anno, si fa noto che il Ministero dell'interno ha stabilito che gli individui i quali facciano domanda di essere ammessi nel corpo delle guardie di città del regno, debbono aver raggiunto l'età di anni 21 e non oltrepassata quella di anni 30.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

AVVISO

***Rivista d'artiglieria e genio, Atlante del materiale d'artiglieria e Atlante del genio* per l'anno 1902.**

Per cura del Ministero della guerra (Direzione generale artiglieria e genio) continueranno ad essere pubblicati nell'anno 1902:

la Rivista d'artiglieria e genio;
l'Atlante del materiale d'artiglieria;
l'Atlante del materiale del genio.

La *Rivista d'artiglieria e genio* pubblicherà, come negli anni precedenti, scritti non aventi carattere ufficiale, e suo principale scopo sarà di rendere conto dei progressi e delle innovazioni utili alle armi d'artiglieria e del genio.

L'*Atlante del materiale d'artiglieria* e quello del *materiale del genio* consteranno di tavole cromo-zincografiche rappresentanti i particolari dei materiali di recente adozione, di tavole in foto-incisione rappresentanti l'insieme di tali materiali, e del testo contenente i sunti descrittivi dei materiali stessi.

Sono stabiliti gli abbonamenti annui seguenti:

PREZZI D'ABBONAMENTO per le seguenti pubblicazioni	Pei militari e assimilati		Pei non militari residenti	
	per mezzo della amministraz. militare	direttamente alla tipografia	in Italia	all'estero (1)
Rivista d'artiglieria e genio . L.	12	15	24	30
Atlante del materiale d'artigl. »	8	11	15	20
Id. id. del genio »	8	11	15	20

(1) I residenti negli Stati esteri, che hanno aderito all'accordo postale di Vienna, possono associarsi per mezzo degli uffici postali, pagando il prezzo fissato per gli associati non militari dell'interno del Regno.

Le richieste d'associazione per le persone appartenenti alle amministrazioni della guerra e della marina, e per gli ufficiali in congedo, dovranno essere rivolte (dai comandi, corpi, uffici e distretti) all'*ufficio d'amministrazione di personali militari vari*, ed essere compilate, in conformità del moduto *A*, di cui nell'*Atto* 57 del 1901.

I corpi sono autorizzati ad anticipare il prezzo d'associazione, per risarcirsene poscia a rate mensili sullo stipendio degli ufficiali.

Le dispense delle suaccennate pubblicazioni saranno trasmesse agli associati per mezzo del loro corpo, ufficio o distretto. Coloro che desiderano invece riceverle personalmente, dovranno associarsi direttamente, inviando in anticipazione al tipografo l'intero importo con cartolina-vaglia o con vaglia postale in lettera affrancata.

Le persone estranee alle suddette amministrazioni potranno associarsi trasmettendo alla *Tipografia Enrico Voghera*, il prezzo anticipato di abbonamento, mediante cartolina-vaglia o con vaglia postale o internazionale in lettera affrancata.

Le dispense a parte dell'annata 1902 potranno essere richieste alla *Tipografia Enrico Voghera*; quelle delle annate precedenti si richiederanno invece al *Ministero della guerra — Ufficio del laboratorio fotolitografico e Direzione della Rivista d'artiglieria e genio* (*Via degli Astalli, n. 15, Roma*). Queste dispense saranno pagate in base alla seguente tariffa:

PREZZO DI VENDITA per le seguenti pubblicazioni	Pei militari	Pei non militari residenti in Italia
Una dispensa della *Rivista d'artiglieria e genio* L.	1,50	3,00
Una dispensa dell'*Atlante del materiale d'artiglieria* . . . . . »	5,00	10,00
Una dispensa dell'*Atlante del materiale del genio* . . . . . »	5,00	10,00
Una tavola cromo-zincografica degli *Atlanti* . »	0,40	0,50

I residenti negli Stati esteri dovranno aggiungere l'importo delle spese postali.

Qualsiasi reclamo relativo agli abbonamenti suddetti dovrà essere rivolto all'*Ufficio d'amministrazione di personali militari vari*, se l'abbonamento venne fatto per mezzo di tale ufficio; in caso contrario i reclami dovranno essere rivolti alla *Tipografia Enrico Voghera* (*Corso d'Italia, n. 34, Roma*).

Roma, 1901 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 47ª 1901 PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 21 dicembre.

DICEMBRE 18. — Passaggio alla milizia territoriale dei militari di 1ª e 2ª categoria provenienti dal corpo reale equipaggi, *pag.* 607.

» 18. — Congedo assoluto ai militari di 1ª, 2ª e 3ª categoria che nell'anno 1901 hanno compiuto o compiranno il 39º di loro età, *pag.* 607.

» 19. — Cambio di denominazione di caserma di proprietà municipale in Acquaviva delle Fonti, *pag.* 608.

» 30. — Certificati d'inscrizione ai ruoli da rilasciarsi nell'interesse di iscritti della leva di mare sui nati nel 1881, *pag.* 608.

» 20. — Esami d'idoneità al grado di capitano nell'arma del genio, *pag.* 609.

CIRCOLARE N. **174**. — **Passaggio alla milizia territoriale dei militari di 1ª e 2ª categoria provenienti dal corpo reale equipaggi.** — (Direzione generale leve e truppa). — 18 dicembre.

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 1° febbraio 1900, n. 26, questo Ministero determina che col giorno 31 dicembre p. v. facciano passaggio alla milizia territoriale i militari di 1ª e 2ª categoria nati nel 1869, già ascritti al corpo reale equipaggi, i quali, per appartenere alle società ferroviarie del Regno o alle amministrazioni postali e telegrafiche dello Stato, furono incorporati nel R. esercito e continuano tuttora a rimanervi.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **175**. — **Congedo assoluto ai militari di 1ª, 2ª e 3ª categoria che nell'anno 1901 hanno compiuto o compiranno il 39º di loro età.** — (Direzione generale leve e truppa). — 18 dicembre.

Visto l'articolo 1° del testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito, questo Ministero dichiara che col 31 corrente spetta il congedo assoluto a tutti i militari di 1ª, 2ª e 3ª categoria, nati nell'anno 1862, a qualunque classe di leva sieno stati ascritti.

Dovranno pertanto essere prosciolti da ogni obbligo di servizio anche coloro, sia sotto le armi, sia in congedo illimitato, i quali si trovino ascritti a classi tuttora appartenenti all'esercito permanente e alla milizia mobile purchè risulti

che sieno nati nel 1862; salvo per quelli sotto le armi il disposto dai §§ 952 e 953 del regolamento sul reclutamento.

Le norme da seguirsi in questi congedamenti sono quelle stabilite nella sezione seconda del Capo XXVIII del regolamento stesso, e saranno al riguardo osservate anche le disposizioni contenute nei §§ 79 e 80 dell'istruzione per le matricole, avvertendo che la trasmissione ai distretti e la conseguente parificazione voluta da tali paragrafi, deve essere fatta, pei fogli matricolari dei militari ai quali si riferisce la presente Circolare, in tutti i casi, quand'anche tali documenti sieno stati parificati in altra precedente occasione.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO

N. **176**. — **Cambio di denominazione di caserma di proprietà municipale in Acquaviva delle Fonti**. — (Direzione generale artiglieria e genio). — 19 dicembre.

Si porta a conoscenza delle autorità militari che, in seguito a deliberazione del consiglio comunale di Acquaviva delle Fonti, la caserma detta *dei Cappuccini* in quella città, sarà, d'ora innanzi, denominata *Caserma Umberto I.*

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **177**. — **Certificati d'inscrizione ai ruoli da rilasciarsi nell'interesse di inscritti della leva di mare sui nati nel 1881**. — (Direzione generale leve e truppa). — 20 dicembre.

Il Ministero della marina ha stabilito che l'ordine della leva di mare sulla classe 1881 sia pubblicato il giorno 1° gennaio 1902.

I comandanti dei corpi e dei distretti militari sono pertanto avvertiti che venendo loro richiesto dai sindaci o dai capitani di porto il certificato d'inscrizione ai ruoli (modello n. 9) di militari ascritti alla 1ª categoria ed all'esercito permanente, per provare il diritto all'assegnazione alla 3ª categoria di un fratello concorrente alla leva di mare con la classe 1881, dovranno rilasciarlo con data posteriore a detto giorno.

In tale documento dovrà essere esplicitamente indicato se il militare, al 1° gennaio 1902, giorno in cui dovrà essere perfetto il diritto a detta assegnazione, apparteneva all'esercito permanente.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **178**. — **Esami d'idoneità al grado di capitano nell'arma del genio**. — (Direzione generale artiglieria e genio). — 20 dicembre.

Nel mese di maggio 1902 saranno chiamati a sostenere gli esami di idoneità all'avanzamento i tenenti del genio non provenienti dalla scuola di applicazione di artiglieria e genio aventi l'anzianità a tutto il 12 giugno 1892, i quali non subirono ancora l'esame predetto, o non furono dichiarati idonei in quelli indetti colla circolare n. 49 del corrente anno.

Tali esami saranno regolati colle norme contenute nell'*Atto* 33 del 1899, ed i programmi saranno quelli stabiliti dal § 3 dell'*Atto* predetto.

Gli elenchi di proposta, colle indicazioni richieste dal § 2 dell'*Atto* stesso, dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale artiglieria e genio) non più tardi del 15 aprile 1902.

A senso del disposto del § 139 del regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento, si dovranno compilare gli elenchi di proposta anche per quegli ufficiali che fossero stati dichiarati non idonei all'avanzamento.

Gli ufficiali della specialità treno, che si trovano a far parte delle Regie truppe d'Africa, saranno autorizzati a subire i relativi esami nella Colonia.

Il Ministro — C. di S. Martino.

Roma, 1901 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 48ª **1901** PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 30 dicembre.

DICEMBRE 27. — Disposizioni esecutive per il riordinamento degli stabilimenti militari di pena, *pag.* 611.
» 27. — Materiale veterinario di mobilitazione, *pag.* 615.
» 27. — Posti di ufficiale d'ordine nell'amministrazione della pubblica sicurezza devoluti agli ufficiali di scrittura della guerra e della marina, *pag.* 616.
» 28. — Documentazione dei Rendiconti mod. 224, *pag.* 617.

CIRCOLARE N. **179**. — **Disposizioni esecutive per il riordinamento degli stabilimenti militari di pena**. — (Direzione generale servizi amministrativi). — 27 dicembre.

Per l'attuazione del nuovo ordinamento degli stabilimenti militari di pena (Circolare n. 165) anche in quanto riflette la parte amministrativa, si dispone quanto segue:

§ 1. Col 31 corrente dicembre il Comando degli stabilimenti militari di pena cesserà dalle sue funzioni amministrative, e col 1° gennaio 1902 comincieranno a funzionare invece i consigli d'amministrazione permanenti presso il carcere militare (Napoli) e presso i due reclusori militari (Peschiera e Gaeta).

All'atto di sciogliersi, il Consiglio d'amministrazione del comando degli stabilimenti costituirà, nell'attuale sua sede, il proprio ufficio di stralcio per la liquidazione finale e la presentazione dei conti (§ 12).

§ 2. I vari riparti, comprese le carceri militari preventive, passeranno in forza ai nuovi centri amministrativi con tutto il personale ad essi effettivo (ufficiali, uomini di truppa e detenuti).

Essi compileranno all'uopo, pel giorno 1° gennaio, due *Rapporti-situazione* mod. 80, uno per il consiglio cessante e l'altro per il consiglio subentrante, sui quali verrà fatta la variazione collettiva di passaggio, allegandovi, a corredo della variazione, un ruolino della forza colla indicazione del numero di matricola, grado, cognome e nome e posizione di ciascun individuo.

Questi ruolini terranno luogo dei *Preavvisi* mod. 83 e verranno quindi successivamente allegati ai *Prospetti* mod. 215 delle amministrazioni interessate a giustificazione della variazione di trasferimento degli uomini.

§ 3. Tosto abbiano chiuso i conti, sia in contanti sia in materie, a tutto il 31 dicembre e fattane la trasmissione all'ufficio di stralcio, ogni riparto impianterà le scritture del mese

di gennaio per conto del nuovo consiglio, riportandovi le rimanenze risultanti da quelli.

§ 4. I fondi in contanti, che trovansi in consegna ai vari riparti al 1° gennaio, saranno passati ai nuovi centri amministrativi da cui i riparti dovranno dipendere, i quali ne rimborseranno l'ufficio di stralcio con operazione di conto corrente.

Così pure saranno passati tutti i materiali, sieno di proprietà dello Stato o di spettanza delle masse interne, per il servizio dei riparti, sotto l'osservanza delle ordinarie norme per la cessione di oggetti da un corpo all'altro.

I materiali ad uso del comando degli stabilimenti di pena saranno passati in carico al 2° reclusorio (Gaeta).

Tutti i materiali, compresi gli stampati, saranno ceduti gratuitamente.

§ 5. Pei materiali di casermaggio, non di proprietà del corpo, in distribuzione a taluni riparti, questi, sotto la data del 1° gennaio, compileranno e rilasceranno al competente magazzino di casermaggio una *Richiesta di restituzione* mod. 889 *B* intestata al « comando degli stabilimenti militari di pena », e nel contempo una *Richiesta di prelevamento* mod. 889-*A* intestata alla nuova amministrazione da cui i riparti dipendono, ritirando le corrispondenti *Controrichieste*.

§ 6. Il distaccamento, che rimarrà provvisoriamente a Savona per il servizio della tipografia, funzionerà secondo le ordinarie norme stabilite per i riparti di pena, cioè senza consiglio d'amministrazione, e come dipendenza del 2° reclusorio militare.

Nei rapporti colle varie autorità, e per la franchigia postale, il distaccamento continuerà ad essere denominato « Reclusorio militare di Savona » e continuerà perciò a far uso della carta intestata e dei bolli sin qui adoperati.

§ 7. Sino a quando la tipografia rimanga a Savona, le richieste degli stampati dei vari corpi ed uffici militari dovranno continuare ad essere inviate direttamente colà, salvo poi a liquidare i relativi conti col 2° reclusorio militare.

§ 8. Il personale ed il materiale per l'esercizio della tipografia presso il comando in Roma saranno passati, col 1° gennaio, all'ufficio di amministrazione dei personali militari vari.

Per le relative operazioni contabili saranno osservate norme analoghe a quelle precedentemente date per i vari riparti.

§ 9. Tosto costituiti, i nuovi consigli del carcere militare e dei reclusori daranno opera all'impianto delle varie sezioni dell'ufficio d'amministrazione, le quali inizieranno le proprie

scritture valendosi degli stampati che il comando degli stabilimenti avrà cura di far concentrare per tempo alle rispettive loro sedi.

§ 10. Affinchè i vari riparti siano tosto provveduti dei fondi occorrenti per sopperire alle prime spese del mese di gennaio, il Ministero avrà cura di disporre che siano per tempo emessi a loro favore, per conto dei nuovi consigli, corrispondenti ordini di pagamento dall'ufficio d'amministrazione dei personali militari vari, esigibili dal 1° del mese stesso.

Ogni consiglio trasmetterà poi al Ministero, al più presto possibile, due richieste d'anticipazione mod. 218, cioè, una per gli assegni del mese di gennaio e l'altra per quelli di febbraio, compilate ambedue sulla forza accertata dei dipendenti riparti del mese di dicembre, secondo le comunicazioni che verranno loro fatte a tempo dall'ufficio di stralcio in relazione ai rapporti-situazione e alle matrici dei buoni delle somministrazioni in natura pervenuti dai riparti. Sulla richiesta relativa al primo mese dovrà pure essere detratto l'importo degli ordini di pagamento ricevuti per le prime spese.

I nuovi consigli introiteranno pure nelle proprie casse i fondi esistenti presso i riparti sul luogo al 1° gennaio.

§ 11. Nel trasferirsi a Gaeta, il comando degli stabilimenti militari di pena dovrà recare seco il fondo della « cassa ufficiali » (danaro e titoli di credito) per essere poscia rimesso al consiglio d'amministrazione del 2° reclusorio.

§ 12. *Ufficio di stralcio.* — L'ufficio di stralcio per la sistemazione dei conti del comando degli stabilimenti militari di pena sarà composto del maggiore contabile relatore, del direttore dei conti, dell'ufficiale di magazzino e dell'ufficiale dei conti, e vi sarà transitoriamente addetto quel numero di ufficiali di scrittura che si riputerà necessario pel disbrigo dei lavori.

L'ufficio di stralcio potrà corrispondere in franchigia colle varie autorità facendo uso della carta intestata e del bollo di ufficio del comando (1). Alla intestazione della carta d'ufficio e dei documenti contabili dovrà però essere sempre aggiunta l'indicazione: *Ufficio stralcio.*

Per converso, l'indirizzo esteriore da usarsi nelle comunicazioni dirette ad esso ufficio sarà: *Comando degli stabilimenti militari di pena (Ufficio stralcio). — Roma.*

---

(1) Il bollo a umido colla leggenda: *Ufficio d'amministrazione.*

§ 13. Appena insediato, l'ufficio di stralcio procederà senza indugio allo assettamento delle varie scritture ed alla compilazione delle contabilità finali in contanti ed in materie, provvedendo per le operazioni di cassa e di conto corrente necessarie per saldare tutti i crediti e debiti dell'amministrazione.

Compiute le operazioni di cassa, il residuo fondo sarà versato nella cassa dell'ufficio d'amministrazione dei personali militari vari.

§ 14. Le amministrazioni dell'esercito, che abbiano partite pendenti con il soppresso consiglio degli stabilimenti militari di pena, cureranno di liquidarle senza ritardo, affinchè l'ufficio stralcio possa chiudere le sue scritture nel più breve termine possibile.

§ 15. I debiti degli ufficiali verso la cassa saranno dall'ufficio di stralcio passati alle amministrazioni interessate, trasmettendo loro la nota nominativa dei debitori coll'indicazione del residuo debito di ognuno.

I debiti degli uomini di truppa ed i fondi di privata provenienza dei detenuti e degli uomini incorporati nelle compagnie di punizione saranno compresi sulle prescritte *Tabelle di passaggio* mod. 268.

Per gli impiegati ed operai pensionati a carico della massa laboratoi, l'ufficio di stralcio trasmetterà al 2° reclusorio militare (Gaeta) un elenco nominativo di essi con l'indicazione dell'assegno annuo liquidato e del loro domicilio.

§ 16. I crediti e debiti risultanti dai rendiconti a danaro, compresi i rendiconti mod. 838 per gli assegni dovuti a carico degli altri Ministeri, che non possono essere liquidati, saranno passati, con operazione di conto corrente, all'ufficio d'amministrazione dei personali militari vari, il quale provvederà poi alla liquidazione di siffatte partite.

A tale effetto ai rendiconti generali degli assegni ed ai rendiconti delle spese di viaggio mod. 224 dovrà essere allegata apposita dichiarazione del capo dell'ufficio di stralcio, analoga a quella stampata sui rendiconti mod. 357 e 400, con cui si deleghi l'ufficio dei personali vari medesimo a riscuotere i relativi mandati di saldo. Nella dichiarazione non dovrà però essere indicata la somma da riscuotersi, potendo questa variare per effetto di posteriori rettificazioni.

§ 17. Chiusi e regolati tutti i conti, anche le rimanenze finali delle masse del comando degli stabilimenti militari di pena saranno passate all'ufficio d'amministrazione dei personali vari, inviandone in pari tempo uno specchio dimostrativo al

Ministero (*Direzione generale servizi amministrativi*) per i provvedimenti che ne conseguono.

§ 18. L'ufficio di stralcio cesserà di funzionare non più tardi del 1° maggio 1902.

Man mano però che il lavoro diminuisce, gli ufficiali contabili e gli ufficiali di scrittura, che vengono a risultare in esuberanza, dovranno essere inviati alla loro nuova destinazione, avvertendone il comando del corpo d'armata, che, a sua volta, ne informerà il Ministero (*Direzione generale servizi amministrativi*).

Analogo avviso dovrà pure essere dato quando l'ufficio venga sciolto.

§ 19. All'atto di sciogliersi, l'ufficio di stralcio dovrà spedire al Ministero anche i documenti contabili di cui al § 3168 del regolamento d'amministrazione.

Le rimanenti carte amministrative lasciate dal comando degli stabilimenti al suo trasferimento a Gaeta saranno date in consegna, con norme analoghe a quelle stabilite nel § 3169 del regolamento d'amministrazione, alla direzione di commissariato militare di Roma, la quale, compiuto il quinquennio di permanenza e previa autorizzazione del Ministero, ne disporrà poi la vendita, versandone il ricavato nella cassa dell'ufficio d'amministrazione dei personali militari vari per essere ripartito, secondo ordini che darà il Ministero, fra i nuovi centri amministrativi degli stabilimenti di pena.

Per le carte del servizio matricola il comandante stabilirà quali debbano essere portate a Gaeta e quali lasciate nell'archivio in Roma.

Della presente Circolare verranno stampate anche copie separate per essere distribuite, in ragione di una per ciascuno, ai comandi delle carceri militari preventive.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **180**. — **Materiale veterinario di mobilitazione**. — (Direzione generale servizi amministrativi). — 27 dicembre.

Nelle *Dimostrazioni del materiale sanitario* mod. 398-*A* e 398-*B*, a cominciare da quelle da compilarsi nei primi giorni del prossimo gennaio, dovranno comprendersi anche i *materiali veterinari* di mobilitazione in carico a determinate amministrazioni.

Tali materiali saranno descritti dopo i materiali sanitari di mobilitazione, con linea di separazione, indicando specificata-

mente se sono destinati a infermerie cavalli da campo, a depositi centrali di materiale veterinario, o al deposito di materiale veterinario di riserva.

Gli oggetti appartenenti alle infermerie cavalli da campo non dovranno essere indicati singolarmente, ma complessivamente e con la seguente dicitura:

« Dotazioni di materiale speciale di veterinaria per infermerie cavalli da campo. (Tutti gli oggetti stabiliti dal catalogo dispositivo del materiale di una infermeria da campo per n. 150 cavalli, edizione litografata giugno 1896), n. . . . »

Prima della compilazione delle dimostrazioni di cui sopra, i consigli d'amministrazione dei corpi o stabilimenti, i quali hanno in carico le suaccennate dotazioni, si assicureranno che siano al completo di tutto il materiale prescritto e, qualora risultasse la mancanza o la necessità del cambio di qualche oggetto, se ne farà cenno nella colonna *Annotazioni* delle dimostrazioni stesse.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **181.** — **Posti di ufficiale d'ordine nell'amministrazione della pubblica sicurezza devoluti agli ufficiali di scrittura della guerra e della marina.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 27 dicembre.

Con R. Decreto che verrà prossimamente inserto nel *Giornale militare*, agli impieghi d'ordine compresi nell'elenco *B* annesso al Regolamento 28 giugno 1888, sarà aggiunto l'impiego di ufficiale d'ordine di 3ª classe a L. 1200 nell'amministrazione della pubblica sicurezza, al quale possono concorrere gli ufficiali di scrittura della guerra e della marina.

La carriera in detto impiego è la seguente;

200	ufficiali d'ordine	di	3ª	classe a L.	1200
100	» »	di	2ª	» »	1500
50	» »	di	1ª	» »	2000
11	archivisti	di	2ª	» »	2500
10	»	di	1ª	» »	3000

Essendo ora disponibile un certo numero di posti in tale impiego, il Ministero ne rende consapevoli gli ufficiali di scrittura avvertendo che coloro i quali già sono stati riconosciuti idonei all'impiego di ufficiale d'ordine in genere, dovranno, ove intendano concorrere a quello nella pubblica sicurezza, far

pervenire la relativa domanda non più tardi del 5 gennaio p. v., dichiarando in essa di accettare qualsiasi destinazione.

Si avverte infine che la nomina all'impiego in parola è subordinata all'approvazione del Ministero dell'interno.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **182. — Documentazione dei rendiconti mod. 224.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 28 dicembre.

In seguito a rilievi fatti dalla Corte dei conti in ordine alla documentazione dei rendiconti mod. 224, il Ministero ha determinato che, per comprovare il diritto ai soprassoldi dovuti agli uomini di truppa per servizi speciali, compresi gli assegni di trasporto (§ 139-*d* del regolamento d'amministrazione), sia allegato al detto rendiconto, a cominciare da quello del 2° trimestre 1901-902, apposito *Specchio dimostrativo*, che è stato inserto nel catalogo degli stampati al n. 226.

Essendosi già provveduto presso il reclusorio militare di Savona per la stampa del nuovo modulo, i corpi potranno sin d'ora farne richiesta.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

Roma, 1901 — Tip. E. Voghera